393

MEMORIE

IN DIFESA

DELLE PREROGATIVE

DELL'

INSIGNE COLLEGIO

DE' SACRI MINISTRI

DELLA CATTEDRALE CHIESA NAPOLITANA

CHIAMATI

EDDOMADARJ.

DI

F.sco Pecchenada

IN NAPOLI MDCCLXXII.

INDICE
DE' CAPITOLI.

INTRODUZIONE. pag. III.

Narrazione del fatto. IV.

PARTE PRIMA. *Si dimostra, che la nuova pretenzione della Collegiata di S. Giovanni Maggiore, di dovere gli Eddomadarj della Cattedrale, quando van disuniti da' Canonici, cederle la preferenza, sia non solo mal fondata, insussistente, ed illegale, ma strana, ed assurda.* XVII.

CAP. I. *Si dimostra, non essere stato sogno degli Eddomadarj, che la Chiesa di Napoli ebbe due Vescovi, e due riti.* XIX.

CAP. II. *Si risponde al Contradditore su di ciò che afferma dell' istituzione degli Eddomadarj fatta da S. Attanasio: si rapporta l' autorità del Mazzocchi, e si difende dagl' insulti dell' Avversario.* XXX.

CAP. III. *Si manifesta il fondamento della opinione, che nella Chiesa Napolitana sienvi stati due Vescovi, onde surfero le*

*

due

due Sedi, o Cattedre Vescovili, l' una Latina, e l' altra Greca. XLII.

CAP. IV. *Si ragiona su la polizia della Chiesa, che ebbe corso dal IV. fino alla metà del IX. Secolo, relativamente alle due Sedi e Cattedre della Chiesa di Napoli.* LXXVIII.

CAP. V. *Si tratta dell' origine del Collegio de' RR. Eddomadarj della nostra Cattedrale, e dell' altro cospicuo Corpo del Capitolo della Diocesi Napolitana.* C.

CAP. VI. *Ed ultimo. Dell' erezione della odierna Cattedrale, e del dritto del Collegio degli Eddomadarj conservato fino à dì nostri, di dover precedere in tutte le sacre funzioni alla Parrocchia, oggi Collegiata di S. Gio. Maggiore.* CXXX.

PARTE II. *Si dimostra, che sia obbligo della Collegiata di S. Giovanni Maggiore di far entrare in quella Chiesa l' Insigne Collegio degli Eddomadarj colla Croce innalberata, come Croce della Chiesa Cattedrale.* CCXIV.

CAP. I. *Dell' origine delle due Croci della Cattedrale di Napoli.* CCXVIII.

CAP. II. *Si ragiona delle due Cattedre materiali della Chiesa di Napoli per rapporto alle due Croci.* CCXXXIX.

CAP.

CAP. III. *De' monumenti indicanti la Croce degli Eddomadarj esser Croce della Cattedrale; e delle liti, Decisioni, e Brevi Pontificj sull' assunto delle due Croci.* CCCXXXIX.

CAP. IV. *Ed ultimo. Delle prerogative così del cospicuo Capitolo de' Canonici, come del Collegio degli Eddomadarj consentanee al dritto delle due Croci della Cattedrale di Napoli.* CCCLXXXVI.

PARTE III. *Si manifesta, che l' attentato commesso nel dì 24. Novembre dello scorso anno debba soggiacere a quella emenda, a cui il Fisco della Curia Arcivescovile ha creduto dover soggiacere, senza attendere alle pretese azioni pregiudiziali, che per difendere l' attentato si son volute industriosamente proporre.* CCCCXXXII.

DOCUMENTI. CCCCXLIII

INDICE *delle cose più notabili.* DXXIX.

IN-

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/memorieindifesad00pecc

INTRODUZIONE.

I. SI è veduta, fuori di ogni aſpettazione, in iſtampe un' Allegazione ſottoſcritta dal dotto Avvocato *D. Damiano Romano*, col titolo: *Per l' Inſigne Collegiata di S. Gio. A Maggiore contro de' RR. Eddomadarj della Cattedrale di queſta Città*. Eſſa contiene tre petizioni, e perciò è diviſa in tre §§. Nel primo §. s' imprende, che *gli Eddomadarj, quando vanno diſuniti dal corpo de' RR. Canonici della Cattedrale, debbano cedere la preferenza al Rev. Capitolo di S. Gio. a Maggiore*; e perciò ſi pretende, che *debba Monſignor Vicario della Curia Arciveſcovile dichiarare tal preferenza a prò di S. Gio. a Maggiore* (a). Nel ſecondo §. s' intraprende, che *debba Monſignor Vicario dichiarare ancora, che non ſia lecito a' RR. Eddomadarj l' entrare colla Croce innalberata nella Chieſa Collegiata di S. Gio. a Maggiore, qualora vanno aſſociando i Cadaveri, ſe non interviene con eſſi il Capitolo de' Canonici della*

(a) Facc. 3. fin alla 24.

Cattedrale [*a*]. E finalmente nel terzo §. si vuol sostenere, che *fintantoche Monsignor Vicario non dichiarerà, se sia lecito, o nò agli Eddomadarj della Cattedrale di entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di S. Gio: a Maggiore, non si può dar esito all' azion criminale dagl' istessi Eddomadarj promossa*.

II. Ciascuno in leggendo una tale Allegazione, non comprende nè poco nè punto, qual sia la cagione, onde siesi impegnato un Avvocato di conosciuto merito a tutto ciò intraprendere contra l'Insigne Collegio degli Eddomadarj della Chiesa Cattedrale. Perciò fa d' uopo di premettere la narrazione del fatto, per indi farci luogo a convenevolmente rispondere alla contraria Scrittura.

Narrazione del fatto.

I. EGli è da sapersi, che nel dì 24. di Novembre dello scorso anno nel mentre l' Insigne Collegio de' sacri Ministri della Chiesa Cattedrale chiamati *Eddomadarj*, associava con la Croce inalberata un cadavere, che si dovea seppellire nella Parrocchiale Chiesa di S. Giovanni Maggiore, avvenne, che dinanzi la porta di essa Chiesa, prima di entrare, si commise un attentato da un Prete *assisio* della Chiesa sudetta *D. Cristoforo Gambajoli*, e da un altro, che serviva qual Cherico la stessa Chiesa, per nome *Vincenzo Silvestri*, con istrappare la Croce dall' asta, ov' era inalberata, con publica e scandalosa irriverenza. Non ci era cosa più regolare, che il Giudice procedesse all' emenda di quest' atto sì criminoso, che contiene non meno violenza, che scandalo ed irriverenza alla Croce del Signore.

II. La

(a) Facc. 24. fin a 42.

II. La Curia Arcivescovile procedendo contra gli autori del commesso attentato, quali erano i sopraccennati *Gambajoli*, e *Silvestri*, per dare a costoro una condegna mortificazione, ognun si aspettava che il corpo rispettabile della Collegiata di S. Gio. Maggiore concorresse pur ella almeno a non approvare, se non a promuoverne col dovuto zelo l' emenda. Un attentato, una violenza, ed un attacco, che si vuol fare in pubblico, nell' atto di una divota, e religiosa funzione, e che si vuol fare da persone addette al servizio di quella Chiesa, in cui dovea seppellirsi il cadavere, qual è quella legge, e qual è quel Magistrato, che non lo vieti, e condanni? E qual è quel buon Cittadino, e quell' Ecclesiastico, che nol disapprovi, e non desideri a tale ingiuria ed affronto il dovuto giudiziario riparo? Senza che la Collegiata era ben consapevole della determinazione Pontificia del 1741. esecutoriata nel Regno, con la quale dopo una lunga lite agitata in Roma con gli Eddomadarj della Cattedrale, si diè fine alla pretensione della stessa Collegiata, il cui debito era ed è di far entrare nelle occorrenze il Collegio degli Eddomadarj nella lor Parrocchia con la Croce inalberata, come CROCE DELLA CATTEDRALE.

III. Ma scorsero appena otto giorni dopo l' atto criminoso, che si vide produrre nella Curia Arcivescovile un' istanza presentata in nome della Collegiata di S. Giovanni Maggiore dal Dottor *D. Gennaro Antonio Amato* (il quale si asserisce Procuratore *senza esibizion di mandato*) contenente cose vaghe e generali, del seguente tenore. „ Nella Rev. Arcivescovil Curia di questa Città comparisce il
„ Proccuratore del Rev. CAPITOLO di S. Gio: a Maggio-
„ re, e dice, come gli RR. Eddomadarj della Cattedrale
„ vantano di avere la prerogativa di rappresentare il Capi-
„ tolo e come tali di esercitare tutti li diritti, che al Ca-

„ pi-

„ pitolo dell' Arcivescovado competono, quando essi non so-
„ no, che semplici Beneficiarj, e come tali, qualora sono
„ separati dal Capitolo, e da' Canonici, non hanno alcuna
„ preeminenza; E perchè questa vana pretensione, ch' è
„ venuta in testa a' sudetti Eddomadarj, può produrre in-
„ numerabili, e gravissimi sconcerti; ricorre perciò in essa
„ Curia Arcivescovile, e fa istanza, che si dichiari non
„ competere alli sudetti Eddomadarj alcuna prerogativa so-
„ pra il CAPITOLO di S. Gio: a Maggiore, e così dice
„ e fa istanza: *Salvis &c. cum protest. expens. &c.* „ (*a*) Fu questa tale istanza decretata da Monsignor Vicario nel dì 2. di Dicembre dello scorso anno coll'*Intimetur parti* [b]. Ma senza indovinarsi il perchè, non fu notificata, che nel dì 10. Gennajo del corrente anno al Rev. Cellerario degli Eddomadarj [c]. Or sì, che in questa istanza si sperava, che il preteso REV. CAPITOLO di S. Gio: Maggiore disapprovando l' attentato, e la violenza, avesse voluto soltanto di nuovo intraprendere di non poter il Collegio degli Eddomadarj entrare in quella Parrocchia colla Croce inalberata. Ma il Procuratore, che la distese, non entrò nel punto della disapprovazione, nè al particolar punto, se gli Eddomadarj potessero, o no, entrare colla Croce inalberata in quella Chiesa; ma solo espresse, come si è di sopra osservato, che siccome gli Eddomadarj vantavano aver prerogativa di rappresentar Capitolo, e come tali esercitare tutti i diritti, che al Capitolo convengono, così chiese doversi dichiarare dalla Curia di non appartener loro tal diritto.

IV. Que-

(a) Atti intitolati: *Civilia inter RR. Canonicos insignis Collegiatæ Ecclesiæ S. Johannis Majoris hujus Civitatis Neap. & RR. Hebdomadarios Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ. fol.* 1.

(b) *Ibid. fol.* 1.

(c) *Ibid. fol.* 1. *a t.*

IV. Questa istanza era del tutto insignificante; ma nel dì 31. di Gennajo del corrente anno, per avvalorare la petizione già fatta, si esibirono per parte della stessa Collegiata tre sentenze emanate dalla Congregazione particolare de' cinque Cardinali, la prima del dì 27. di Novembre 1752., la II. del dì 10. di Dicembre 1754., e la III. del dì 15. di Settembre 1756. relative alle controversie agitate in Roma tra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale (*a*). Ma siccome le recate tre sentenze risguardavano la lunga, e gia finita controversia tra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale, e che piuttosto favorivano al diritto degli Eddomadarj, che a quel di S. Gio. Maggiore per essersi anche in queste dichiarato, che la Croce, di cui usano gli Eddomadarj, sia Croce della stessa Chiesa Cattedrale, non si potè ragionevolmente comprendere, qual fosse stato il disegno di esibir quelle carte.

V. Contemporaneamente ricorse il creduto Cherico Vincenzo Silvestri, opponendo la declinatoria del Foro, con dire, ch'egli non era affatto Cherico, ma un semplice Laico. La Curia, rispetto a costui, il quale sebbene era addetto al servizio di quella Chiesa Parocchiale, come Cherico, pure perchè tale non era, decretò: *Partes adeant Judicem competentem*; ma rispetto agli altri Ecclesiastici soggiunse, *procedatur ad ulteriora*. In questo decreto della Curia dovendosi nominar gli Eddomadarj della Cattedrale, si diè loro il titolo d' *Insigne* Collegio. Ecco una nuova Istanza esibita nel dì 8. di Febrajo del corrente anno, in nome del Procuratore del preteso Rev. *Capitolo*, e Collegiata di S. Gio. Maggiore, in cui chiede, che si cassi il titolo di *Collegio Insigne* dato agli Eddomadarj nel decreto interposto per la remissione della causa del creduto Cherico

(a) *Ibid. fol.* 3. *ad* 8.

co Vincenzo Silvestri, dovendosi trattare come semplici *Fratanzari*; avvanzandosi anche a dire, che sia stato un *errore grossolano* di Monsignor Vicario. Queste espressioni così intempestive, e così ardite non potevano uscir di bocca da niuno de' RR. Canonici di S. Gio. Maggiore. Il Procuratore adunque *senza mandato* si prese questa licenza (a).

VI. Ma eccovi un' altra istanza, e quel che dispiace è, il vedersi presentata in nome del Procuratore dello stesso creduto Cherico Vincenzo Silvestri, e del preteso *Rev. Capitolo*, e Collegiata di S. Gio. Maggiore, e questo tal Pro-

---

(a) L' istanza fu concepita del seguente tenore: *nella Rev. Curia Arciv. di questa Città comparisce il Proccuratore del Rev. Capitolo, e Collegiata di S. Gio: a Maggiore, e dice, come jeri, che correvano i 7. Febrajo del corrente anno 1772. gli fu notificato decreto interposto dall' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Vicario, firmato ancor dal Rev. Canonico D.Berardino Verde Avvocato Fiscale della medesima Curia, ed in esso vide, che si dava al corpo de' RR. Eddomadarj della Cattedrale il titolo di* Collegiata Insigne; *il comparente non potè non farsene le meraviglie, considerando, come avesse potuto Monsignor Vicario prendere* un errore sì grossolano, *sì perchè il Canonico Mazzocchi nella sua celebre dissertazione avea dato chiaramente a conoscere, che i RR. Eddomadarj non sono stati mai altri, che* semplici Fratanzari, *e non già corpo di Collegiata Insigne; sì anche perchè in più decisioni fatte dagli EE. Cardinali, non fu mai loro dato titolo di Collegiata Insigne; sì perchè parimente il Genuese Vescovo d' Isernia, che ha fatta la pratica di essa Rev. Curia, avendo parlato degli Eddomadarj avea dimostrato, chi essi erano; sì finalmente perchè un corpo di semplici beneficiarj per divenire Collegiata, e Collegiata Insigne, si ricerca* principalmente *che sia tale dichiarato dal Romano Pontefice, e che su la Bolla del Romano Pontefice sia interposto il Reg. Exeq., affinchè S. M., del di cui pregiudizio si tratta, lo approvi, e voglia farlo riconoscere per tale, circostanze tutte che mancano nel caso nostro; onde non potea, nè dovea Monsig. Vicario, nè il Rev. Canonico Verde dare il titolo di Collegiata Insigne al corpo de' sudetti Rev. Eddomadarj, i quali non sono stati mai altri, che semplici Fratanzari. Ricorre pertanto in essa Rev. Curia, e fa istanza ordinarsi all' Attuario, che* cassi *il sudetto titolo dal mentovato decreto, altrimente non lascierà di averne ricorso a S. M., ed al Romano Pontefice, e di dar tutti que' passi, che sono necessarj, affinchè si tolghi via una novità, che reca pregiudizio grandissimo alle vere Collegiate, ed all' inviolabile prerogativa della Sovranità del Re N. S., il quale non riconosce per Collegiata que' corpi, che non sono stati mai tali, ed ordinarsi all' Attuario sotto gravissime pene, che non ardisca in avvenire di porre ne' decreti il sudetto titolo: e così dice, e fa istanza,* non solum isto, sed omni &c. salvis &c.

Procuratote in nome dell' uno, e dell' altro si duole della seconda parte del decreto, nel quale si aggiunse, che rispetto agli altri si procedesse *ad ulteriora*, domandando doversi prima trattare l' articolo civile, e pregiudiziale, per indi procedersi nella causa dell' attentato. Non si capirà mai, come il Procuratore del creduto Cherico diventi Procuratore della Collegiata, e che nello stesso tempo si combini la ragione del Cherico già laico, e rimesso al Giudice competente, colla ragione di un preteso *Rev. Capitolo*, *e Collegiata Insigne* (*a*). Farà anche maraviglia, che la stessa Collegiata voglia con tal condotta assumere in se tutto il peso del violento attentato commesso. Si dovrà dunque opinare, che il Procuratore del creduto Cherico già conosciuto laico, e rimesso al suo Giudice competente, trovandosi anche per accidente Procuratore della Colleggiata avesse voluto di suo talento far un' istanza, e non già farne due distinte, come per altro conveniva, per non confonder la ragione di una persona già laica, che nulla ci avea più che fare nella Curia Arcivescovile, col corpo Ecclesiastico della Collegiata insigne di S. Gio. Maggiore. Ma ciò non ostante rimarrà sempre ad ammirare, come questo insigne Corpo abbia preteso doversi prima trattare l' articolo civile e pregiudiziale, per indi procedersi nella causa dell' attentato, come se un tale attentato si fosse commesso con intelligenza di tutto il Corpo, che non si dovrà mai presupporre, e come se la violenza, e l' attentato fatto alla Croce del Signore potesse dal preteso articolo civile risolversi a favore di quel Prete *assisio* di quella lor Chiesa, il quale con

 pu-

(a) Essendosi da noi osservati gli atti al fogl. 9. trovasi quest' Istanza senza alcuna presentata, e sembra scritta di carattere dell'Avvocato di S. Gio. Maggiore.

publica e ſcandaloſa irriverenza commiſe il fallo.

VII. Ma non ſon finite le iſtanze della ſteſſa Collegiata. Ve ne hà un'altra decretata nel dì 14. di Marzo del corrente anno coll' *intimetur parti*. In queſta ſi finge un caſo, come ſe foſſe del tutto nuovo, e non altra volta accaduto; cioè, che può avvenire, che nell' aſſociare qualche cadavero alla ſepoltura, o per altra funzione ſia chiamato non meno il Corpo de' RR. Eddomadarj, che il *Capitolo*, ovvero *Collegiata Inſigne* di S. Gio: Maggiore, e pretendendo l'un all' altro precedere, potrebbe naſcere qualche ſcandalo, e ſconcerto in pregiudizio della publica tranquillità. In queſto tal caſo ſi pretende, che per diſpoſizione di legge Eccleſiaſtica la Collegiata di S.Gio.Maggiore debba precedere agli Eddomadarj, ancorchè con eſſi intervenga il Canonico Cimiliarca, qualora vanno diſuniti e ſeparati dal Corpo de' RR. Canonici della Cattedrale; e perciò ſi conchiude con farſi iſtanza, che la Curia dichiari, che intervenendo nell'aſſociazione di qualche cadavero, o in altra funzione Eccleſiaſtica il *Capitolo dell'inſigne Collegiata* di S.Gio: Maggiore, ed il Corpo degli Eddomadarj diſunito e ſeparato dal corpo de' RR. Canonici della Cattedrale, debba quello a queſto precedere, ancorchè con eſſi intervenga il Canonico Cimiliarca (*a*).

VIII. Ecco quante iſtanze ſi ſono l'una ſopra l'altra aggruppate, ſenza che il Collegio degli Eddomadarj aveſſe ancora riſpoſto, come convenevolmente poteva, a ciaſcuna di eſſe per appaleſarne l'inſuſſiſtenza. Ma non era queſto il compimento dell'opera. Si dà fuori con le ſtampe un'Allegazione per non defraudarne il pubblico. Ed in vece di ſeria-

---

(*a*) Atti della Curia *fol.* 10. Queſt' ultima iſtanza anch' è di carattere dell' Avverſario; la preſentata non è ſtata del tutto diſteſa, leggendoſi le ſeguenti parole: *Die decimaquarta Martii* 1772. *Neap. in Curia Archiep. præſentata per U. J. D. D.* . . . .

ſeriamente attenderſi all'eſame de' punti che ſi voglion diſputare, ſi adorna la ſcrittura di elogj a prò de'Canonici di S. Gio. Maggiore; ſi fregia queſta recentiſſima Collegiata *tertio quoque verbo* del titolo di *Reverendo Capitolo*, ed i Canonici di queſto nuovo *Reverendo Capitolo* ſi pretende poterſi anch' eſſi con ragione denominare *le membra del noſtro Arciveſcovo, ed i di lui cooperatori nella vigna del Signore, e'l Senato della Chieſa Metropolitana della noſtra Città* [a].

IX. Se la coſa ſi riduceſſe a comporre elogj a pro del *nuovo Rev. Capitolo*, *e del nuovo Senato* della Chieſa Metropolitana di queſta Capitale, e delle *nuove membra* del noſtro Arciveſcovo, potrebbe meritare il conveniente applauſo di Chi ſi compiace di quelle decorazioni, che ſogliono i Canoniſti chiamare DIGNITA' VENTOSE. Ma quel che dovrà rincreſcere a chiunque legge la contraria Scrittura, è appunto non tanto il *bene dire*, che ſi fa del *nuovo Reverendo Capitolo*, e *nuovo Senato* della Chieſa Metropolitana, ch' è ſtato ignoto fino a' dì noſtri, quanto il *male dire*, che importunamente, e fuori di ogni ragione, e contra la legge di oneſtà ſi vuol fare del Collegio degli Eddomadarj della ſteſſa Chieſa Metropolitana. Ed in vero ecco come ſi malmenano gli Eddomadarj. Si vuole, che non compongano un Collegio, *perche non hanno Bolla di Roma*, *requiſito neceſſario per far diventare collegiata un corpo*, come ſi pretende [b]. Se non può dirſi Collegio, molto meno può meritare il titolo d' *Inſigne Collegio*; e ſiccome in un decreto della Curia ſi è dato agli Eddomadarj queſto tal titolo, ſi è chieſto formalmente che ſi foſſe abolito, e caſ-

(a) *Scritt. contr. facc.* 24.
(b) *Scritt. contr. facc.* 38. *e facc.* 47.

caſſato [*c*] . Se gli Eddomadarj non compongono un Collegio , e molto meno un Collegio inſigne , hanno almeno riportato nella contraria Scrittura l' umile titolo di ſemplici *Fratanzari* [*b*] . Spogliati già gli Eddomadarj della qualità di Collegio, e dell' onore di Collegio Inſigne, e ridotti nella claſſe di ſemplici Fratanzari, ſi fa lecito il dotto Avvocato del *nuovo Senato* della Chieſa Metropolitana di trattarli come ſconoſcenti ed ingrati, e di tacciarli di nota infame e vergognoſa, e finalmente di riputarli come *capaci di manomettere tutta la ſocietà umana*; dappoichè dopo d'aver aſſerito e non provato, che gli Eddomadarj della Cattedrale foſſero ſtati ingrati a' Canonici della ſteſſa Cattedrale, per le liti fra loro lungo tempo agitate, piantando come baſe del ſuo principale argomento l' ingratitudine di coſtoro, ne trae la conſeguenza, che ſe non per altro, per queſto ſol capo debba la Collegiata di S. Gio: Maggiore aver la preferenza a coſtoro, per la ragione appunto, che i Canonici, ed i Beneficiarj della predetta Collegiata non ſiano ſtati mai di taccia sì infame e sì vergognoſa notati . E quel ch' è più , ſi pretende, che in queſto tal caſo non ci ſarebbe nè Giudice , nè Magiſtrato , nè Tribunale , che potrebbe decretare l' oppoſto. Ed acciocchè niun creda , che ſieſi potuto da noi in menoma parte alterare queſto quanto invincibile, altrettanto incredibile argomento , ſarà pregio dell' opera rapportarne quì le parole : „ Or ſe nient' altro vi foſſe per
„ gli Eddomadarj , che la ſola , e ſemplice qualità di ſco-
„ noſcenti ed ingrati, qual Giudice, qual Magiſtrato, e qual
„ Tribunale potrebbe decretare contro della Collegiata Inſi-
„ gne di S. Gio: a Maggiore, e permettere , che un corpo
„ di

(a) *Vedi facc.* 38.
(b) *Facc.* 47.

„ di uomini, i quali per la loro moſtruoſa ingratitudine „ ſon capaci, ſiccome ci accerta Seneca *de benef.*, di mano„ mettere tutta la ſocietà umana, abbiano la preferenza in „ concorſo della ſuddetta Collegiata Inſigne, i Canonici, e „ Beneficiarj della quale non ſono ſtati mai di taccia sì in„ fame, e sì vergognoſa notati? (*a*)

X. Or queſte tali eſpreſſioni non ſi crederebbero mai dettate da un valente Avvocato, qual è il noſtro Contradittore, e molto meno ſuggerite da quell' *Inſigne* Collegiata, da lui anche decorata della nuova dignità di *Capitolo*, e di *Senato* della Chieſa Metropolitana; ma ſoltanto concepite da livido ſpirito, o di quel Prete *aſſiſio* della ſteſſa Collegiata, o del creduto Cherico, che commiſero la publica e ſcandaloſa violenza alla Croce del Signore.

XI. Intanto il Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale uſando la più diſcreta moderazione, non ha prima replicato a tante iſtanze, che dopo vederſi ridotto nella più dura neceſſità della difeſa; ed in una iſtanza preſentata non prima del dì 2. Aprile del corrente anno con due documenti (*b*) ha convenevolmente riſpoſto, e ſpecialmente ha

(a) *Scritt. contr. facc. 6. num. IX.*

(b) *Fol.* 11. 13. 15. *ad* 21.

Nel fol. 11. ſta eſibita copia eſtratta dalla Curia del Cappellan Maggiore contenente la ſupplica del Capitolo, e Canonici della Cattedrale con Real diſpaccio de' 9. di Ottobre 1766. del ſeguente tenore: *S.R.M.: Il Capitolo, e Canonici della Chieſa Cattedrale di queſta Città umilmente a Regali piedi di V. M. l' eſpongono, come eſſendoſi già incaminato la ſpedizione del Regio exequatur d'ordine di V. M. all' Iſtromento di ſentenza venuto da Roma per la cauſa verte tra ſupplicanti col Collegio degli Eddomadarj dell' iſteſſa Chieſa Cattedrale, hanno li ſupplicanti preinteſo, che il ſudetto Collegio abbia fatto ſpedire altro ſimile Iſtrumento della ſteſſa ſentenza, con inſerirſi nel principio di eſſo una proteſta delle preteſe loro ragioni, ed azioni, colla facoltà di avvalerſene, ed a ſuo tempo di poter di nuovo comparire in qualſivoglia altro Tribunale di Roma, ancorchè tale proteſta preſentataſi nella Sagra Congregazione ſi foſſe ributtata, come a' ſupplicanti viene avviſato, e che ſi pretende da' medeſimi ottenerſi il Regio*

ha fatto conoscere coll' *exequatur* accordato al Breve di Benedetto XIV. del 1741., che l'insigne Collegio degli Eddomadarj ha dritto di entrare con la Croce inalberata in tutte le Chiese Parocchiali, e specialmente in quella di S.Giovanni Maggiore dopo una lunga lite agitata in Roma colla stessa Collegiata, siccome si potrà rilevare dall'intero tenore del documento, che nella nota trascriviamo (*a*). Quest' Istan-

---

gio exequatur sopra del medesimo. E perchè dandosi il Regio exequatur a detto Istrumento del Collegio colla sudetta protesta, rimarrebbe aperta la strada non solo di continuarsi la lite, ma d' intraprendersene anco delle nuove, con pregiudizio, e danno de' supplicanti, e contro la Regal mente di V. M.; ricorrono pertanto dalla M. V., ed umilmente la supplicano, che attento l' esposto, si degni ordinare, che non si dia altro exeq. Regio all' istrumento della detta sentenza, che forse si domandasse dal Collegio sudetto; e l' avrà a grazia ut Deus. Copia &c. Illustrissimo Senor: De orden del Rey remito a V. S. I. el adjuncto recurso de los Capitulo, y Canonigos de la Catredal de esta Ciudad tocante a un Istrum. expedido por parte de los Edomadarios de la misma Cathedral, de la sentenza sobre la causa agita entre los mismos Capitulo, Canonigos, y Ebdomadarios, a efecto de que la Curia de V. S. Illustrissima no le de curso a tal Istrumiento con la protexta, que se dice quando le sera presentado: Dios guarde a V. S. Illustr. muchos anos como deseo. Palacio y Octobre 9. de 1756. Illustrissimo Senor: El Marques Brancone: Mons. Obispo Capellan Major.

(a) Nel fol.13. e 14. sta esibita copia del Regio exeq. del seguente tenore: *S. R. M. Li RR. Eddomadarj dolla Chiesa Metropolitana di questa Città supplicando espongono a V. M., come da Sua Santità hanno ottenuto Breve per la causa tengono col Capitolo di S. Giovanni Maggiore; supplicano V. M. per lo Reg. exeq. ut Deus &c. Rev. Regius Capellanus Major videat, & in scriptis referat: Maggiocca: Castagnola: Fraggianni: Provisum per Regalem Cameram S. Claræ: Neap. die 18. April. 1741. Mastellonus: Illustris Marchio Præs. S.R.C. imped., & Illustr. Marchio Rocca non interfuit: S. R. M.* Per obbedire agli ordini di V. M., ho veduto un Breve *sub annulo Piscatoris* in data de' 7. di Marzo 1741., dal tenor del quale si legge la lunga e dispendiosa lite vertita fra gli Eddomadarj, e Quarantisti di questa Metropolitana con il Capitolo della Chiesa Collegiata di S. Gio. Maggiore di questa Città, tanto sopra l'uso dell' *Insegne* concessali da' Sommi Pontefici, quanto sopra l' associazione de' Cadaveri, che dagli accennati Eddomadarj, e Quarantisti si pretende fare *sotto la sua Croce particolare*, così per li Colleghi di esso Collegio, quanto per esteri di qualsivoglia Parocchia, per le di cui prerogative varie sono state le Bolle, e decisioni ottenute dagli accennati Eddomadarj, e Quarantisti; pertanto inerendo Sua Santità alle medesime decisioni tanto de' Tribunali di Roma;

Istanza fu notificata al Procuratore contrario, e nel mentre il Collegio degli Eddomadarj si lusingava, che in virtù de' documenti esibiti, fosse del tutto svanita la contraria pretensione, vide anzi farsi alla sudetta loro modestissima istanza una lunga e feroce replica, la quale è di carattere dello stesso Avvocato di S. Gio. Maggiore. Sono degne di memoria l'espressioni che in quella si usano, fra le quali basterà accennar le seguenti: *Lo Procuratore dell'insigne Collegiata di S. Gio: a Maggiore si fa le meraviglie per le tante sconnessioni, e bartucchierie esposte nella retroscritta Istanza &c.* (*a*).

XII. In tali circostanze il dritto della difesa suggerisce agli Eddo-

---

ma; quanto di quella fatta dalla buona memoria del Cardinal Pignatelli Arcivescovo di detta Cattedrale in virtù di special delegazione Pontificia, gli da facoltà di portare l' *Insegne*, cioè cappa, e rocchetto colle maniche in qualsivogliano funzioni, Coro, e Congregazione, processioni così publiche, come private, tanto dentro, quanto fuor di questa Metropolitana, e nell' esequie non solo de' Colleghi sudetti, ma degli Estranei, o Canonici di essa Metropolitana, o chiamati da se soli, e di *elevare la propria Croce* in questa Città, e *Diocesi* nel distretto di tutte le Chiese Parocchiali, e particolarmente *nella già detta Collegiata* di S. Gio: Maggiore, e di lui Grancia, *senza intervento* di ciascun Paroco, o Beneficiato, nè *di Croce* di ciascuna Parocchia, ed *in specie* di quella sopra detta di S. Gio: Maggiore, dispensando la Santità Sua a tutte e qualsivogliano costituzioni Apostoliche in contrario. Sopra del quale si è supplicata V. M. per lo *Reg. exeq.* Pertanto veduto, e considerato l'affare, inteso in ciò il parere del Regio Consigliere D. Onofrio Scassa mio ordinario Consultore son di voto, che la M. V. può restar servita concedere alli supplicanti il *Reg. exeq.* per trattarsi fra persone Ecclesiastiche, e di asportazione d'Insegne, e di preeminenze fra persone Ecclesiastiche, locchè spettà a Sua Santità, e S. Sede Apostolica. E questo è quanto occorre riferire a V. M. Da casa, in Napoli a' 22. Aprile 1741. Di V. M. Umilis. Vassallo e Cappell.: Nicolò di Rosa Vescovo di Pozzuolo: Onofrio Scassa: Francesco Albarelli: *Exequatur servata forma retroscriptæ relationis : Maggiocco: Castagnola: Provisum per Regalem Cameram S. Claræ: Neap.* 24. *Aprilis* 1741.: *Mastellonus: Illustr. Marchio de Ippolitho Præs. S. R. C. tempore subscript. impedit. & cæteri Aularum Præfecti non interfuerunt.*

(a) Nel *fol.* 15. e *seg.* si legge l'istanza presentata nel dì 2. Aprile del corrente anno per parte dell'Insigne Collegio degli Eddomadarj; e la replica nel *fol.* 21. *a t.*

domadarj di dovere alla già pubblicata Allegazione, che contiene più improprietà, che parole, far anche palesi le sue ragioni, o non conosciute, o dissimulate, o adulterate nella contraria scrittura. Si aspetti adunque il nostro Contraddittore una risposta, ch'egli troverà quanto sterile di parole improprie, altrettanto feconda di monumenti e di pruove. E comechè la presente scrittura richiederebbe altro ordine; pur nondimeno perchè il nostro Avversario non rimanga deluso di non essersi a tutto convenevolmente risposto, seguiremo, *invita Minerva*, la stessa sua disposizione usata nel suo ferocissimo attacco.

XIII. Per la qual cosa divideremo questa risposta in tre parti, due delle quali, perchè alquanto lunghette, partiremo in Capitoli, e l'ultima, perchè brevissima, non avrà bisogno di alcuna suddivisione.

XIV. Nella prima parte si mostrerà, che la contraria pretensione di dover gli Eddomadarj, quando vanno disuniti da' Canonici della Cattedrale, cedere la preferenza alla Collegiata di S. Gio: Maggiore, sia non solo mal fondata, insussistente, ed illegale, ma strana ed assurda.

XV. Nella II. si farà conoscere il debito de' Canonici di S. Gio: Maggiore di far entrare in quella Chiesa l'insigne Collegio degli Eddomadarj colla Croce inalberata, come Croce della Chiesa Cattedrale.

XVI. E finalmente nella III. brevissimamente si farà comprendere, che l'attentato commesso nel dì 24. Novembre dello scorso anno debba soggiacere a quella emenda, a cui il Fisco della Curia Arcivescovile ha creduto dover soggiacere, senza attendere alle pretese azioni pregiudiziali, che per difender l'attentato, si son volute industriosamente proporre.

PAR-

PARTE I.

Si dimoſtra, che la nuova pretenſione della Collegiata di S. Gio. Maggiore, di dovere gli Eddomadarj della Cattedrale, quando van diſuniti da' Canonici, cederle la preferenza, ſia non ſolo mal fondata, inſuſſiſtente, ed illegale, ma ſtrana, ed aſſurda.

I. PEr ſerbare quell' ordine, che per noi ſi può il migliore in queſta riſpoſta, darem prima un ſaggio di quanto contienſi nella prima parte, o §. della contraria ſcrittura, per indi in diſtinti capi manifeſtarne le moſtruoſità, e gli aſſurdi.

II. Il valente Contraddittore per fondamento del ſuo aſſunto va ſpargendo, eſſere ſtato un ſogno degli Eddomadarj della Cattedrale, che nella Chieſa di Napoli ſienvi ſtati due Veſcovi, e due riti, l' uno Latino, e l' altro Greco: che ſia ſtata favoloſa l' origine degli Eddomadarj attribuita a S. Attanaſio nel IX. ſecolo: che queſto corpo di Eddomadarj languiva nella miſeria, non aveva nè rendite, nè ſepoltura, nè onori, e che ne furono da' Canonici della Cattedrale miſericordioſamente provveduti: che ciò non oſtante con moſtruoſa ingratitudine moſſero liti a' loro benefattori: e che inoltre ſien coſtoro ſervidori non meno del Veſcovo, che degli ſteſſi Canonici; ed in conſeguenza rappreſentandoſi la Cattedrale da' ſoli Canonici, non poſſano gli Eddomadarj aver la preminenza ſopra la Collegiata di S. Gio. Maggiore. Di più che il Cimiliarca lor capo nulla influiſce a dar loro

alcuna prerogativa, e che il dirsi socj di costui vaglia lo stesso, che siccome i Canonici sono *tamquam socii* dell'Arcivescovo, così gli Eddomadarj *tamquam socii* del Cimiliarca, e perciò non compongano altro, se non se il Capitolo del Cimiliarca, il cui nome non è titolo di dignità, ma di semplice officio; e finalmente dopo di essersi spogliato il Collegio degli Eddomadarj di tutte le sue prerogative, si pretende, che le Chiese Collegiate non abbiansi a trattar meno de' Canonici delle Cattedrali, e perciò non debba far maraviglia, che la Collegiata di San Gio. Maggiore si fregi del titolo di *Reverendo Capitolo, di membra del nostro Arcivescovo, e di senato della Chiesa Metropolitana di questa Città.*

III. Ecco in sustanza quale aggruppamento si fa di tante nuove e stupende proposizioni, per assicurare il gran colpo di precedenza della Collegiata di S. Gio. Maggiore all' insigne corpo e Collegio degli stessi Eddomadarj della Cattedrale, la qual pretensione non si è mai per lo innanzi, ma oggi la prima volta promossa. Ciascuno sarà curioso di ascoltarne le pruove, le quali debbono esser tali da far ricredere tutto il mondo già prevenuto in contrario. Ne' seguenti capitoli a parte a parte vedremo così la novità delle proposizioni, come degli argomenti, e delle pruove, per indi, bandite le novità e gli assurdi, trarne la dovuta conchiusione.

CAP.

C A P. I.

Si dimoſtra, non eſſere ſtato ſogno degli Eddomadarj, che la Chieſa di Napoli ebbe due Veſcovi, e due riti.

I. IL noſtro valoroſo Contraddittore ha voluto trattar la faccenda con alti principj, e nel I. numero o paragrafetto del ſuo I. §. (ſecondochè gli è piaciuto divider la ſua ſcrittura) incomincia così. „ Sognarono negli anni addietro i „ RR. Eddomadarj della Cattedrale, che la Chieſa di Na- „ poli avea avuto un tempo due Veſcovi, che la governa- „ rono, l'uno del rito Latino, e l' altro del rito Greco, e „ su queſto ſogno andarono da per tutto divolgando, ch'era- „ no eſſi i Canonici del rito Latino, e per contrario i Ca- „ nonici veri, e genuini della noſtra Cattedrale rappreſen- „ tavano quelli del rito Greco. Onde non ſolo ardirono di „ renderſi eguali al corpo de' ſuddetti Canonici, ma ne „ oſtentarono ancora la maggioranza (*a*)„. Ecco quel che ſi contiene nell' intero primo paragrafetto della contraria Scrittura. Qui ſi parla di un ſogno, che negli anni addietro inventato ſi foſse dagli Eddomadarj. Il noſtro Contraddittore non s' impegna nè poco nè punto a manifeſtarci, come, e quando caddero gli Eddomadarj in queſto tal ſogno; dappoichè nel ſuo II. *paragrafetto*, che immediatamente ſuccede, vuol far credere, che gli ſteſſi Eddomadarj abbandonarono queſta lor favoloſa origine, e ſi appigliarono ad altro partito, ſiccome ſi vedrà nel ſeguente capitolo. Or in queſte circoſtanze, che ſi aſſenta francamente una propoſizione, ſenza recarne alcuna pruova o documento, potrebbe la riſpoſta eſſer breve e concludente così. Se il Contraddittore dice, che *ſognarono negli*

(a) *Scritt. contr. facc.3.*

gli anni addietro gli Eddomadarj, che la Chieſa di Napoli ebbe un tempo due Veſcovi, l'uno del rito Latino, e l'altro del rito Greco, poſſono ben con ragione replicare gli ſteſſi Eddomadarj, che ſe eſſi abbian ſognato *negli anni addietro* queſta creduta moſtruoſità, vogliaſi oggi anche *ſognare*, che in una ſteſſa Metropoli vi ſieno due *Reverendi Capitoli*, *e due Senati di una ſteſſa Chieſa Metropolitana* per eſserſi la Collegiata di S. Gio: Maggiore oggi la prima volta battezzata dal noſtro Contraddittore per un altro Reverendo Capitolo, e Senato della ſteſsa Chieſa Metropolitana. Che maraviglia dunque ſarebbe, ſe negli anni addietro gli Eddomadarj aveſſero anche ſognato, che vi erano due Veſcovi? Se vi erano due Veſcovi, uno del rito Latino, e l'altro del Greco, componenti due Presbiterj, o ſieno Senati, l'uno Greco, e l'altro Latino, non era certamente un ſogno generativo di aſſurdi; ma che a dì noſtri ſi vegga ſedere un ſolo Arciveſcovo del ſolo rito Latino con due Presbiterj, e due Senati dello ſteſſo rito Latino, è certamente un ſogno del tutto aſſurdo, e moſtruoſo.

II. Ma vediamo di grazia, ſe gli Eddomadarj *negli anni addietro* ſi foſſero ſognati, o ſe altri foſſero ſtati gli autori del ſogno, o ſe finalmente concorreſſero veſtigj, e teſtimonianze tali, che difendeſſero almeno il preteſo lor ſogno. Il noſtro Contraddittore ſi potea meglio ricordare ſu queſto ſuo aſſunto, nè dovea incolpare gli Eddomadarj di aver in Napoli *negli anni addietro* veduto in ſogno due Veſcovi. Egli ben sa, come verſato nella noſtra ſtoria, che ſono a noi pervenute pochiſſime antiche memorie della Chieſa Napolitana. Le più ſincere ed autentiche rimaſero nel giro de' ſecoli per lo più non curate, e ſepolte, e diedero luogo alle più recenti e favoloſe; dimanierachè dopo il rinaſcimento delle lettere valenti Uomi-

ni

ni fra noi ſudaron molto, e con poco ſucceſſo a ſeparare le vere e genuine dalle adulterate e fallaci. Le controverſie che ci ſono ſtate da due ſecoli a queſta parte tra i Ceti Eccleſiaſtici intorno a' loro diritti e prerogative, lo ſtudio che ſi è ripigliato su queſte materie eccleſiaſtiche, e parte di quel miſero avanzo de' Codici e MSS., fattoſi paleſe con le ſtampe, han riſvegliata la diligenza de' Dotti a farci venire in cognizione di molte rare notizie, ignorate nelle età meno culte. Ma dee ſempre far maraviglia, come il Clero di Napoli foſſe ſtato così traſcurato a conſervare i ſuoi antichi monumenti. Non abbiamo de' Veſcovi della Chieſa Napoletana, che un imperfetto Catalogo ſcritto ne' tempi barbarici, e propriamente nel IX. ſecolo da *Giovanni Diacono*, la cui cronaca incomincia da S. Aſpreno, e termina a S. Attanaſio eletto nell' anno 850. al qual catalogo aggiunſe Pietro Suddiacono *Attanaſio II.* che nel 872. ſuccedette a S. Attanaſio I. ſuo Zio. Ed oltre a ciò un altro più riſtretto Catalogo de' medeſimi Veſcovi di antico autore anonimo è ſtato publicato da Monſ. *Franceſco Bianchini*. Ne' tempi poſteriori niun ſe ne preſe una più diligente cura, e ſe alcuno ci ſia ſtato, la coſtui opera non ſi è a' poſteri tramandata. Bartolomeo Chioccarelli fu il primo dopo il corſo di XVI. ſecoli, che s' impegnò il meglio che potè, ſono già 130. anni, di raccogliere dopo infinite ricerche da lui fatte, tutte le memorie della Chieſa Napolitana fino a ſuoi tempi, col diſegno non ſolo di ſupplire le lagune, e correggere gli abbagli preſi dal Croniſta Diacono, ma eziandio di continuare la ſerie de' Veſcovi dal IX. ſecolo in poi, ſiccome egli eſeguì fino ad Aſcanio Filomarini, creato Arciveſcovo della noſtra Chieſa nell' anno 1641. di noſtra ſalute.

Or queſto benemerito Scrittore della Chieſa Napoletana, il qua-

quale non fu mai nè Cherico, nè Eddomadario, nè Canonico, ma fu uno de' più dotti Giureconsulti ed Avvocati de' suoi tempi, e per le sue sagaci investigazioni era lepidamente chiamato *Can bracco* dal celebre Pietro Lausena suo amico, è appunto l'Autore di quel preteso mostruoso sogno de' *due Vescovi*, che vuolsi oggi attribuire dal nostro Contraddittore agl' innocenti Eddomadarj della nostra Cattedrale. Il Chioccarelli adunque da un *solo* monumento ch' ebbe allora tra le mani, cioè dalla vita e dagli atti del Vescovo S. Attanasio del IX. secolo trasse il suo argomento dell' esistenza de' *due Vescovi* della Chiesa di Napoli, l'un Greco, e l'altro Latino; le cui parole nella nota trascriviamo (*a*).

III. Convien dunque che sappia il nostro Avversario, che l'autore di quel sogno è stato appunto non già alcuno degli Eddomadarj della nostra Cattedrale, ma quel Bartolomeo Chioccarelli, il quale fu un Giureconsulto, ed Avvocato nel foro Napoletano di cui egli segue gloriosamente la traccia coll'esercizio della stessa professione. Fu per altro il Chioccarelli quel *Can bracco*, che colle sue ricerche procurò il primo di raccorre quante memorie potè

(a) *De Episc. Neap. in S. Athanas. p.* 95. scrisse così:

DUO EPISCOPI NEAPOLITANI, GRÆCUS, ET LATINUS. 878.

Quis crederet Neapolim, & si eo tempore celeberrimam, ac Civium copia affluentem, parvam tamen urbem, & brevi murorum ambitu se continentem, DUOS habere EPISCOPOS, GRÆCUM nempe, qui Græcis præerat, alterum vero LATINUM, qui Latinis præsidebat, duosque esse Cleros, Latinum scilicet, & Græcum, quod ex UNICA tantummodo authoritate deprompsimus, ex vita nempe & actis S. Athanasii Neapolitani Episcopi, quæ ejus ætatis nobilis author (ut ea tempora ferebant) conscripsit, quæ quidem vita characteribus Longobardis iis temporibus exarata pluribus in locis, ac monasteriis habetur, in cœnobii nempe Cassinensis bibliotheca, in Vaticana itidem, ac penes nos iisdem caracteribus conscripta asservatur, aliisque etiam in locis conspicitur, & ne REM NOVAM prodentes, temerarii conjectores videamur, authoris verba singillatim referre placuit. Quum enim is Neapolitanam urbem ab ejus pulchritudine, atque ædificiis, & a Christiana religione commendat, sic ait &c.

potè per illuſtrare la ſtoria della Chieſa Napoletana, così per lo innanzi dagli ſteſſi Eccleſiaſtici traſcurata e negletta. E niun mai potrà negare, che sarà ſempre la Chieſa Napoletana debitrice a queſto valent' Uomo di molte intereſſanti ſcoverte. Ferdinando Ughelli nella ſua *Italia ſacra* non potè far altro che traſcrivere l'Opera del Chioccarelli. E poi tutti i noſtri Scrittori Eccleſiaſtici nelle poſteriori lor cure la maggior parte delle notizie e de' lumi traſſero dalla ſteſſa Opera di coſtui commendata ſempre da tutti, e venerata. Se poi il preteſo ſogno del Chioccarelli ſia bene o mal fondato ſul ſolo monumento ch' egli cita della vita e degli atti di S. Attanaſio, il vedremo più innanzi. Intanto fa duopo avvertire, che ſiccome fuggì alla diligenza del Chioccarelli l' altro monumento qual è quello che ſi rileva dagli atti del Concilio Generale di Sardica celebrato nell' anno 347. di noſtra redenzione, da' quali appariſce, che in quell' anno appunto 347. erano eſiſtenti in Napoli due Veſcovi l' uno *Calepodio*, e l' altro *S. Fortunato*, così queſto tal monumento non ha fatto credere più un ſogno l' eſiſtenza contemporanea di due Veſcovi in Napoli ne' primi ſecoli della Chieſa, ma è ſtata, ed è tuttavia una delle più celebri controverſie tra tutti i Scrittori, ſe erano due Veſcovi l' uno indipendente dall' altro, o l' uno all' altro ſubordinato, cioè il primo in qualità di Veſcovo, ed il ſecondo di Coreveſcovo. E tralaſciando ora di recare le confacenti teſtimonianze su queſto argomento, giacchè più innanzi ſarà luogo a trattarne: ci baſterà quì ſolo accennare, che l' incomparabile Aleſſio Simmaco Mazzocchi Canonico della noſtra Cattedrale nel ſuo laborioſo commentario al *Calendario della Chieſa Napoletana*, ch' egli diè alla luce nell' anno 1744., ſei anni prima di ſorgere le controverſie tra i Canonici cogli Eddomadarj della ſteſſa Cattedrale, trattan-

tando di *S. Fortunato* Vescovo di Napoli, non potè non affermare, che in quella età erano esistenti i due Vescovi, cioè dire *Calepodio* e lo stesso *S. Fortunato*, per tutto ciò rilevarsi dagli atti del Sardicense Concilio; se nonche supponendo che il Canone 8. del Concilio Niceno vietasse due simultanei Vescovi in una sola Città, gli parve più verisimile, che *Calepodio* non fosse stato il primario *Vescovo Napoletano*, ma secondario, e *Corevescovo* in grazia *de' Greci* insignito *dell' Ordine Vescovile*; affermando parimenti che un tale istituto nel IV. secolo ebbe vigore in Napoli, e che di poi fu intermesso (*a*). L' autorità adunque di questo così insigne Letterato, il quale era un rispettabilissimo Canonico del Capitolo Napoletano, non dovea far credere al nostro Contraddittore, che il sogno de' due Vescovi l' uno del rito Latino, e l' altro del rito Greco, o che si vogliano ambedue primarj, o l' uno primario, e l' altro secondario, era un parto degli Eddomadarj della nostra Cattedrale.

IV. Or se mai fosse avvenuto, che gli Eddomadarj avessero dato un qualche credito all' opinione, che di molto favoriva il loro asunto, opinione fondata sull' autorità di Scrittori *imparziali*, potrebbero mai esere così insultati di esere stati essi gli autori di questo preteso lor sogno? Non si negherà mai, che Napoli sia stata Città *Greca*, e che in proceso di tempo compose un popolo misto di Greci, e di Latini: dappoichè esendo circondata da

(a) Mazzocch. *Comment. In Kalendar. Eccl. Neapol. in vita S. Fortunati pag. 616. vol. II. Quo circa tempore Sardicensis Concilii Græcis Neapolitanis Calepodium, Latinis Fortunatum præfuisse. Atqui duos simul in una Civitate Episcopos ordinari Canon Nicenus vetabat. Quare id forsitan verisimilius dici potest, Calepodium non primarium Neapolitanorum Episcopum extitisse, sed secundarium, & Chorepiscopum in Græcorum gratiam episcopali ordine insignitum. Quod institutum* IV. *sæculo Neapoli viguisse, ac postea intermissum, in singulari ejus argumenti Diatriba alicubi ostendetur.*

da popoli Latini, dovè tratto tratto, sì per l' amenità del ſito, come per le varie incurſioni de' Barbari, di cui per lo più fu ella eſente, accogliere nel ſuo ſeno gran numero de' convicini, come un ricovero de' fuggitivi ed oppreſſi. Napoli adunque da che ebbe la ſorte di eſsere illuminata dal Vangelo fino al XII. ſecolo di noſtra Redenzione, sì per eſsere *Greca* in origine, e sì per eſsere ſtata dal VI. ſecolo in poi ſubordinata al *Greco* Romano Imperio, fino alla conquiſta fattane da Normanni, o ſia fino al XII. ſecolo, dovè conſervare in gran parte, ſiccome luminoſi monumenti lo atteſtano, non meno il ſuo originario linguaggio, che il Greco coſtume, ed accogliendo di età in età Latine famiglie, crebbe in una popolazione e Greca e Latina, ſino a che per lo ſuo ingrandimento il numero de' ſecondi vinceſse il primo, come naturalmente avviene, e poche reliquie laſciaſse ne' ſecoli a noi più vicini della origine ſua. Da ciò avvenne che in Napoli riſplendeſsero due Cleri, l'un Greco, e l'altro Latino per comodo de' fedeli dell'una, e dell'altra Nazione. Un monumento chiariſſimo il dimoſtra della vita di S. Attanaſio ſcritta da Pietro Diacono Caſſineſe, il quale fiorì nel IX. ſecolo. Fu queſto ſanto Veſcovo menato in prigione dal Duca Sergio. Si commoſse il popolo, e 'l Clero tutto, e con queſti la turba Monaſtica, e l' Abate de' Monaci con tutto il Clero giunto al Pretorio in nome di tutti chieſe la liberazione del Santo. Eccone le parole: *Inter hæc GRÆCA LATINAQUE PARS SACERDOTALIS, & Monachica turba, præcipueque Antonius, vir ſatis idoneus, & provectæ ætatis, Monachorum Abbas, diutinis jejuniis, & ægritudine corpore jam defecto, alienis evectus manibus, CUM UNIVERSO CLERO ad prætorium advenit, qui ita exorſus eſt: Dic miſer, & Dei contemtor, quid eſt hoc quod feciſti? Hoc ergo pro infando ſce-*

D

ſcelere noveris , te non ſolummodo periturum , cunctumque genus tuum , ſed etiam tota urbs , quæ Athanaſii hactenus oratione gubernata eſt , ſine dubio deſolabitur , paſtore decedente . Redde nobis , inquiunt , patrem noſtrum , qui nos ſpiritali carnalique protectione tuebatur : ſi enim hunc retinere tentaveris , omnes hinc egrediemur , & tibi extemplo veniet perditio .

V. Quì ſi rifletta a quelle parole : *Inter hæc GRÆCA LATINAQUE PARS SACERDOTALIS ;* ed a quelle altre , *CUM UNIVERSO CLERO ;* per moſtrare appunto , che tutto il Clero Napoletano era compoſto parte di Greci, e parte di Latini *Sacerdoti*, dinominandoſi in primo luogo i Greci , per favorir ſempre LA GRECA AMBIZIONE . Allorchè il corpo di S. Attanaſio dal Moniſtero di Montecaſino fu trasferito in Napoli nell'anno 881. ; fu negli atti della ſudetta traslazione regiſtrato così: *Confluebant autem uterque ſexus, & ætas univerſa, & quiſque ut poterat pſalmodiæ cantus VARIUSQUE linguarum GRÆCÆ , & LATINÆ ſuavi modulatione reſonabant* (*a*) . E negli atti della traslazione di S. Severino Abate fatta nell'anno 920 , ed in quelli di S. Soſſio fatta nel medeſimo anno fu praticato lo ſteſſo , dappoichè *altercantibus choris LATINIS , & GRÆCIS ,* furon celebrate quelle ſacre funzioni (*b*) . Se queſta era l'uſanza del IX. e X. ſecolo non potrà mai dirſi un ſogno , che in Napoli ſianvi anche ſtati due riti l'un Greco , e l'altro Latino . Quanti ſono ſtati gli Scrittori , che ſono entrati a diſcorrere dell'antica Liturgia della Chieſa Napoletana fin all'anno 1752. tutti concordemente han conoſciuto ad evidenza eſſer fioriti in Napoli i due Cleri Gre-

---

(a) Appreſſo Chioccarelli *De Epiſcop. Neap. pag.* 98.
(b) *Ibid.*

Greco, e Latino. Tra gli altri *Cesare Baronio* padre della Storia Ecclesiastica, i Bollandisti, l'Ughelli, il Fleurì, il Muratori, ed ultimamente i due Assemani; e tra i nostri il Capaccio, il Chioccarelli, il Caracciolo, il Falcone, il Giannone, il Sersale, e tra gli stessi Canonici della Cattedrale i due illuminatissimi Scrittori, quali sono stati il Canonico D. Gennaro Majelli, e lo stesso Canonico Mazzocchi nella cennata Opera sul Calendario della Chiesa Napoletana. Anzi è pur degno di tutta la riflessione, che insorta nel 1750. una fiera controversia promossa da Canonici contra gli Eddomadarj della stessa Cattedrale, come più innanzi vedremo, ed altercandosi in Roma su questi punti dell' antica Chiesa Napoletana, quantunque il celeberrimo Canonico Mazzocchi, come si dirà nel seguente Capitolo, fosse stato indotto da suoi Colleghi Canonici di publicare un'altra Opera come egli fece per sostenere il contrario di quel che prima avea scritto; pur non dimeno un altro rispettabilissimo Canonico della Cattedrale dopo il Mazzocchi, qual'è il Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano, dopo aver pur egli voluto sostenere di non esservi stati in Napoli i due Vescovi l'un Greco, l' altro Latino, ma non potendo negare esservi stati i due Cleri, stimò dipartirsi dall' opinione del Mazzocchi, e s' ingegnò a dimostrare l' *Unicità* del Vescovo, col presupporre, che il primo Vescovo S. Aspreno, ed i successori fossero bene istruiti dell' una, e dell'altra lingua in un popolo misto di Latini, e di Greci (*a*).

D 2 IV. Se

(a) Nella Parte I. delle *Memorie Istoriche per illustrare gli atti della S. Napoletana Chiesa*; Cap. VI. pag. 100. Eccone le parole: „ A me sembra „ chiarissimo, che fin dal principio della fondazione della Chiesa quì in Na- „ poli, fosse stato sempre un sol Vescovo, e sempre Latino. Si niega ciò da „ alcu-

VI. Se adunque così la duplicità de' Vescovi, come de' Cleri del rito Greco, e Latino fosse stato un sogno degli Eddomadarj, ed un recente sogno degli *anni addietro*, qual dovea esser la necessità, e l'impegno di tanti nostri Scrittori, e quel ch'è più di tanti rinomati Scrittori Oltramontani, di abbandonarsi alla sognata opinione, quando costoro non furono mai nè poterono esere Eddomádarj della Cattedrale di Napoli? All' incontro i due rispettabilissimi Canonici della stessa Cattedrale Mazzocchi e Sparano dopo le mose controversie, tanto è lontano, che lo

„ alcuni nostri Scrittori, spezialmente dal Chioccarelli, e dal Caracciolo: Ma „ mi fa molto più di peso l' autorità del Bollandista Daniello Papebrochio, „ il quale, trattando, *Ad XV. Junii*, di S. Fortunato nostro Vescovo, rap„ porta, che sedendo in quel tempo in questa Chiesa unitamente Calepodio, „ non può altrimenti dirsi, se non che fosse stato Vescovo Greco, e perciò „ osservò nel num. XI. *Paucos fortassis Græcos sedisse*. Ultimamente nell' anno „ 1757. contro al Ch. nostro Mazzocchi scrisse il Bollandista Giovanni Stil„ tingo, il quale difende il Papebrochio, non volendo però in questa Chiesa, „ come principale, il Vescovo Greco, ma come coadjutore, e soggetto al „ Vescovo Latino, e pruova ciò più tosto rilevarsi dal Canone Niceno l'VIII., „ che quello che afferma il Mazzocchi.

„ Ciò non ostante io pruovo la mia opinione della unicità del Vescovo in „ quella guisa, che mi è paruta più convincente, e risponderò al testo dell'Au„ tore della vita di S. Attanagio, ch'è l'unico scoglio, al quale si possa urta„ re, *in maniera differente da quella, che pensò il Mazzocchi* mio singolar Mae„ stro; pregandolo che voglia in questa parte condonare il mio ardimento, e „ correggere le mie risposte, se sono strane, disposto in tutto a rivocar quanto „ dico, se si truova inverisimile, o falso. Appoggio le mie ragioni primamente; „ perchè niuna necessità fuvvi mai quì tra noi di elegger due Vescovi, non es„ sendo stato a' Napoletani ignoto l'idioma Greco, e Latino: onde poteva un „ solo Vescovo adempir bene le sue parti con chi e Greco era, e Latino. Il „ più che potrebbe dirsi, si è, che prevalendo l'idioma Greco per l'origine della „ nostra Napoli, dovea eleggersi un Vescovo, che Greco fosse, e non Latino. Ed „ a ciò risponde il Mazzocchi: *literis ergo valentior quovis tempore fuerit, potuit* „ *& Græcos homines Pastor Latinus temperare, & Latinos Græcus*. Così egli: *de* „ *Cathedr. Ecc. Nap. semp. unic.* Ma l'eruditissimo Monsignor Giuseppe Simone „ Assemani è di parere, che sempre fu uno, e fu sempre Latino, perchè queste „ nostre parti erano Occidentali, e vicinissime con Roma, e così non trovan„ dosi mai nell'Occidente scritte Liturgie Greche, ma tutte Latine, vuopo è il

„ dire,

lo credessero un sogno, che anzi il primo impiega tutto il suo sottilissimo acume contra il Papebrochio, ed il secondo abbandona il sentimento del proprio Collega, per indagarne la più plausibile ragione. Ma così rispetto ai due Vescovi, come alle due Sedi del rito Greco e Latino, ci darà motivo il nostro Contraddittore di trattarne più ampiamente ne' seguenti capitoli, ne' quali si concilierà l'una coll'altra opinione, e si farà conoscere, come surse in Napoli la necessità delle due Sedi prima governate da due Vescovi distinti, ed indi da un solo Vescovo, secondo le circostanze de' tempi.

XI. Intanto bandisca il Contraddittore quel sogno, ch' egli ha attribuito erroneamente agli Eddomadarj, a sol fine di malmenarli. Basterà per ora, ch' egli sappia, che gli Eddomadarj non sono stati gli autori del sogno così de' due Vescovi, che delle due sedi, o due riti. Ma se pur è tale, come non è, e come ad evidenza si mostrerà più innanzi, dee attribuirlo a tanti Valentuomini pocanzi menzionati, ed a quel che prima scrisse lo stesso incomparabile Mazzocchi, e dee riportar la pretesa favola de' due Vescovi agli atti del Conci-

„ dire, che il Vescovo fosse stato altresì Latino. A questo però, che sostiene
„ quest'insigne Letterato del secol nostro, aggiugnerei io una riflessione, la qua-
„ le sembra, che sciolga ogni nodo. Che dicono i contrarj, che S. Aspreno
„ era nato in Napoli, *Città Greca*, e che essendo fatto Vescovo appellarsi do-
„ vea *Vescovo Greco?* Ed io rispondo, che non solamente S. Aspreno, ma pa-
„ recchi altri di lui successori furono per origine *Greci*; poichè basta dire, che
„ fossero in que' primi tempi nati in Napoli, per appellarsi *Greci*: e furono non-
„ dimeno così versati nell'idioma latino, che poterono egualmente bene farsi
„ sentire da' *Latini*, che da' *Greci*: sicchè bisogno non fosse quì di altro Vesco-
„ vo, che di un solo Perito nell'una, e nell'altra lingua. Or questo Vescovo
„ si chiami pure o *Greco* per la sua origine, o *Latino* per la lingua, che usar
„ dovea nella sagra Liturgia, nulla certamente importerà, sempre che a noi
„ si conceda un solo Vescovo, ed una Liturgia Latina, tramischiata in qual-
„ che parte del Greco Idioma, che S. Aspreno fosse stato peritissimo della
„ lingua anche Latina, chi ne può dubitare? "

cilio Generale di Sardica, agli atti attribuiti a S. Ilario, ed a quel che ne ſcriſſe lo ſteſſo S. Attanaſio Veſcovo di Aleſſandria, ſiccome vedremo a luogo più opportuno.

C A P. II.

Si riſponde al Contraddittore ſu di ciò che afferma dell' iſtituzione degli Eddomadarj fatta da S. Attanaſio: ſi rapporta l' autorità del Mazzocchi, e ſi difende dagl' inſulti dell' Avverſario.

I. IL valentiſſimo Contraddittore ſeguita a malmenare i noſtri Eddomadarj, con aggiugnere nel II. ſuo *paragrafetto* del I. §. le ſeguenti parole: „ Conoſcendo „ poi eſſi medeſimi (cioè gli Eddomadarj) che difficil- „ mente avrebbero potuto giuſtificare queſta lor favoloſa „ origine, crederono meglio fatto di appigliarſi alla Crona- „ ca di Giovanni Diacono, e di ſpacciare, che la loro „ iſtituzione derivava da S. Attanaſio Veſcovo di Napoli, „ che fiorì nel IX. ſecolo dell' era Criſtiana (*a*). "

II. Indi immediatamente ſoggiugne nel III. paragrafetto: „ Ma ſurſe in tempo il *celeberrimo Aleſſio Simmaco Mazzocchi*, uno de' più inſigni *Canonici* della ſteſſa Cattedrale, „ e colla ſua Diſſertazione Iſtorica: *De Cathedralis Eccl. Neap. ſemper unicæ variis diverſo tempore vicibus*, che „ nel 1752. diede alle ſtampe, ed all' Auguſto Re Cattoli- „ co, allora Monarca delle due Sicilie, dedicò: Prima fè „ conoſcere la inſuſſiſtenza de' *due Veſcovi*, e de' due corpi „ de' Canonici del rito Greco, e del rito Latino, ed indi „ lo *abuſo enormiſſimo*, che faceano gli Eddomadarj delle „ parole della Cronaca di Giovanni Diacono, direttamente „ al

(a) *Scritt. contr.* facc. 3. e 4.

„ al loro intento contrarie , e finalmente poſe in chiaro ,
„ chi eſſi erano , e qual' era ſtata la loro *prima origine* .
„ Io non farò altro , che SEGUIRNE FEDELMENTE
„ LE TRACCE , affinchè non ſi dica , che quelche da
„ me ſi ſcrive contro degli Eddomadarj , ſia effetto della
„ paſſione , che hà un Avvocato per li ſuoi Clientoli , per
„ ſervire alla difeſa della cauſa , che hà per le mani . "

III. Fin quì il difenſore di S. Gio. Maggiore . Primieramente è bello il vedere , come ben convengan fra loro il I. il II. e 'l III. *paragrafetto* . Nel I. i poveri Eddomadarj *negli anni addietro* ſognarono i due Veſcovi , ed i due riti : nel II. laſciarono il ſogno , e ſi appigliarono alla Cronaca di Giovanni Diacono per trarre la loro *origine* da S. Attanaſio : e poi nel III. ſi fa *ſorgere in tempo*, anzi fuori tempo, il celeberrimo Mazzocchi, come diſſipatore di tali ſogni, il quale colla ſua opera nel 1752. fè conoſcere l'inſuſſiſtenza de' due Veſcovi , de' due riti , e di quell *abuſo enormiſſimo*, che faceano gl' iſteſſi Eddomadarj delle parole della Cronaca di Giovanni Diacono .

IV. Ognun ſi aſpettava dopo di aver veduto gli Eddomadarj cadere nel ſogno de' due Veſcovi, e de' due riti, ſentire dal noſtro Contraddittore, quando fu il tempo, che gli ſteſſi Eddomadarj ſi riſvegliaſſero da quel letargo, ch' ebbero *negli anni addietro* : ma tutti ne ſon rimaſi deluſi . Ed in vero il fiſſarſi queſt' Epoca, ſarebbe ſtata un' opera ben degna della comune approvazione ; dapoichè era bello il vedere un ſogno degli *anni addietro*, e dopo bandito il ſogno, ricorrere gli ſteſſi Eddomadarj ad un *abuſo enormiſſimo*, qual ſi vuole che ſia ſtato quello di appigliarſi coſtoro alla Cronaca di Giovanni Diacono per trarne l' origine da S. Attanaſio , ed era piucchè curioſo il vedere, come ne ſorgeſſe quell' *abuſo enormiſſimo*, che cotanto *enormiſſimamente* ſi decanta . Ma chi 'l crederebbe ?

be! Il noſtro Contradditore confonde il *ſogno* coll' *abuſo enormiſſimo*, giacchè l'epoca, in cui ſi bandirono queſti due *moſtri* ſi fiſſa nel 1752. allor quando fu publicata colle ſtampe l'opera del Mazzocchi, il quale, come afferma lo ſteſſo Contradditore, fece conoſcere colla ſteſſa Opera così l'inſuſſiſtenza de' due Veſcovi, e de' due riti, come quell' *abuſo enormiſſimo*, che a ſentirſi farà ſempre orrore, e ſpavento.

V. E quì ſi contemplino per poco le parole della Cronaca di Gio. Diacono. Ecco quali ſono in parlando appunto di S. Attanaſio: *Ordinavit, ut in Eccleſia Salvatoris omni die Miſſa publica cum diptycis celebretur, offerens ibidem terras, ex quibus ejuſmodi aleretur Collegium*. L'autore poi della vita dell'iſteſſo S. Attanaſio più chiaramente ſpiegò, di qual Collegio ſi trattaſſe, imperciocchè ſcriſſe: *Hic itaque (Athanaſius) zelo fretus divino conſtituit Sacerdotes HEBDOMADARIOS in Eccleſia Domini Salvatoris quæ Stephania vocatur, qui in ea continuis diebus publicam Miſſam celebrarent, ſicut mos eſt Eccleſiæ Romanæ; in qua etiam ad eorum ſumtus neceſſarias rerum diſtribuit opes*. Ciò poſto ſi potrà mai dire, che gli Eddomadarj faceſſero un abuſo enormiſſimo delle parole della Cronaca di Gio: Diacono, ſe così queſta Cronaca parla d'iſtituzione di Collegio fatta da S. Attanaſio, come l'autore della vita di queſto Santo eſpreſſe, che degli Eddomadarj appunto s'intendeſſe il Collegio? Gli Eddomadarj credendo che il Fondatore del loro Collegio ſia ſtato S. Attanaſio han fatto il debito uſo, e non abuſo, e molto meno un'abuſo enormiſſimo delle parole di quella Cronaca, e lo ſteſſo uſo, e non abuſo ne fu fatto nelle antichiſſime lezioni dell'Uffizio del Santo con quelle parole, che vi ſi leggono: *Miniſtros Altaris Hebdomadarios in templo maximo a ſe inſtitutos proprio ditavit ære*. Ma fu di un tale

tale argomento tornerà più acconcio trattare in uno de' seguenti capitoli .

VI. Intanto riflettiamo a quelle altre parole del nostro Avversario . Protesta egli non senza sommo giudizio , che *non farà altro , che seguir fedelmente le tracce del Mazzocchi* . Ed acciocchè si comprenda qual sia la causa finale di una sì sincera protesta , soggiugne così : *affinchè non si dica , che quel che* da lui *si scrive contra l' Eddomadarj sia effetto della passione che ha un Avvocato per li suoi Clientoli per servire alla difesa della Causa che ha per le mani* . Abbiamo adunque un contraddittore *Avvocato* senza passione per gli suoi Clientoli, ma come uno Scrittore indifferente , il quale per mettere in uso la totale sua imparzialità non si briga di altro che di seguir fedelmente le tracce dell' incomparabile Mazzocchi , il quale era per altro un Canonico della Cattedrale di Napoli , e s' indusse a scrivere , ed a pubblicare quella sua Opera nel 1752. in tempo che ardeva la lite in Roma tra gli stessi Canonici, di cui egli era rispettabilissimo membro , con i sonnacchiosi , e favolosi Eddomadarj della stessa Cattedrale . Chi non ammirerà il criterio di un *Avvocato* così spassionato ed imparziale ?

VII. Ma ecco dove s' innoltra l' imparzialità di costui. Dopo aver professato di non voler far altro che *fedelmente seguir le tracce dell' incomparabile Mazzocchi* , l' abbandona indi di fatto , e nel §. XXVII. in parlando della Cronaca di S. Maria del Principio , che il Mazzocchi vuol sostenere , che sia stata formata dalla Cronaca antichissima della Chiesa Cattedrale , dice le seguenti *memorande* parole : „ Che sebbene il lodato Canonico Mazzocchi si
„ è impegnato a farcelo credere , pur non dimeno i suoi
„ argomenti sono così deboli , ed inefficaci, che BISOGNA
„ NON AVER CRITERIO, NE' LUME DI RAGIONE

 „ PER

„ PER SEGUIRNE LA TRACCIA." Indi ſoggiugne enfaticamente, come ſempre ſuole: „ Chi in vero ha detto
„ mai che vi era queſta CRONACA antichiſſima nella Chieſa
„ Cattedrale ? E poi chi ſi è ſognato di ſcrivere che le
„ notizie Storiche , le quali in eſſa ſi leggevano , furono
„ fedelmente traſpiantate nella Cronaca di S. Maria del
„ Principio ? Queſte circoſtanze ſoſtanzialiſſime han biſogno
„ di pruova , e di pruova incontraſtabile e chiara , altri-
„ menti con quella ſteſſa facilità che ſi aſſeriſcono , ſi poſ-
„ ſono ragionevolmente negare , trattandoſi di materia di
„ fatto , il quale non ſi ammette nè ſi crede , ſe non
„ è ad evidenza dimoſtrato (*a*) . "

VIII. Ecco con quali modi improprj ſi ſtrapazza la memoria dell'incomparabile Mazzocchi nell'atto medeſimo che non trova altri in ſua difeſa che queſto così inſigne Letterato , che ſarà ſempre la gloria della noſtra Nazione . Se adunque per avviſo del noſtro Contraddittore l'autorità del Mazzocchi dee valere per ſoda baſe e fondamento del ſuo aſſunto con innalzare queſto valent'Uomo al grado non dico di uno Scrittore che abbia colla ſua profonda erudizione , e maraviglioſe ſcoverte vinti e ſuperati tutti gli altri , che ſeguirono la contraria ſentenza , ma di un Giudice inappellabile , a cui niun altro poſſa contradire , talche egli medeſimo profeſsò ſeguirne fedelmente le tracce ; come poi è avvenuto , che diſtrugge in un baleno gli argomenti di queſto così inſigne ſuo Anteſignano, con affermare arditiſſimamente , che *biſogna non aver criterio nè lume di ragione per ſeguirne la traccia* , con aggiugnere , che *trattandoſi di materia di fatto non ſi ammette nè ſi crede , ſe non è ad evidenza dimoſtrato* ?

IX. Il che così eſſendo , chi è così sfornito di criterio , e di

(a) Facc. XVI.

di lume di ragione , che voglia prestar fede a quel che dice il nostro Contraddittore sull'autorità del Mazzocchi, giacchè ne priva tutti gli altri nel caso, che ne volessero seguire le tracce. Egli ha spacciato, e di suo carattere ha scritto nella replica fatta alla modestissima istanza degli Eddomadarj, *farsi le maraviglie per le tante sconnessioni e bartucchierie in quella esposte*. E quantunque queste tali *sconnessioni o bartucchierie*, che non sappiamo indovinarne il significato, sieno e possano essere un parto dell' umana debolezza; pur nondimeno sono tali, come si mostrerà in questa Scrittura, che faran credere l'autore di quella istanza nè così arrogante, nè presuntuoso, nè involto in contraddizioni così manifeste, e non irriverente alla memoria del più culto ed egregio nostro Scrittore, qual è stato il Mazzocchi, dalla cui feconda messe trae l'avversario tutta la materia del suo discorso; ed in vece di essergli grato, come ci accerta Seneca *de Benef.* citato già a proposito dal nostro Contraddittore, gli si mostra barbaramente sconoscente ed ingrato.

X. Noi all'incontro per mostrare a tutti il ben dovuto rispetto, e molto più al nostro Avversario, lo seguiremo in questa Scrittura in quella sola massima; che *trattandosi di materia di fatto non si ammette, nè si crede, se non è ad evidenza dimostrato*. Dovrà adunque il nostro Contraddittore ad evidenza dimostrare, che la Collegiata di S. Gio. Maggiore sua *Clientola* dee aver la preferenza al Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, e tutti i *fatti*, che egli assenta, non debbono ridursi a semplici asserzioni, ma a dimostrazioni evidenti. Fin quì abbiam veduto, com'egli vi sia riuscito in quanto al supposto *sogno* degli Eddomadarj, ed al preteso *abuso enormissimo* che han fatto costoro delle parole della Cronaca di Gio. Diacono, ed alla fedeltà prima da lui professata, ed indi

 di

di negata al Mazzocchi di seguir le sue tracce. Vedremo tratto tratto, com'egli ci riuscirà in tutto il resto. Intanto ritorniamo al Mazzocchi.

XI. Si ascolti un poco, come il chiarissimo Mazzocchi, divenuto oramai il miracolo di tutta l'Europa per le sue maravigliose e stupende ricerche nelle più astruse antichità Ebraiche, Egizie, Greche, e Romane, e nella profonda scienza della Sacra Bibbia, fu indotto, e quasi trascinato dal pertinacissimo impegno de suoi colleghi Canonici dopo un'ostinatissima renitenza a dar di mano a *quella dissertazione istorica sulle vicende della Cattedrale di Napoli*, della di cui autorità si è servito il Difensore di S. Giovanni Maggiore in ciò che credeva giovargli, e di malmenarlo in ciò che suppone potergli nuocere.

XII. Egli è più che noto, che dopo il celebre Breve di Benedetto XIV. del 1741. fatto a pro dell'insigne Collegio degli Eddomadarj, scorsero alcuni anni in pace; ma come talvolta suole avvenire anche tra persone Ecclesiastiche, si risvegliò nell'anno 1750. tra i Canonici, e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale per alcuni punti di onorificenza un fiero litigio (a). Si difendevano gli Eddomadarj con le

(a) Non è quì fuor di luogo il rapportare quel che scrisse dell'origine di questa controversia il chiarissimo Avvocato, oggi Regio Consigliere, *D. Stefano Patrizj* nella sua erudita Operetta, intitolata: *Relazione dell'antica Liturgia della Chiesa di Napoli intorno alla Istituzione del Collegio degli Eddomadarj* indirizzata al Sommo Pontefice *BENEDETTO XIV.* di chiara rimembranza e data alla stampa nel 1751. le cui parole nella facc. 2. 3. e 4. sono le seguenti „ Si brieve prefazione io ho stimato premettere alla „ presente relazione, che porgo alla S. V. in nome del Collegio degli Ed- „ domadarj di questa Chiesa di Napoli; imperciocchè essi ne' passati mesi „ chiedettero, che io dovessi esser loro Avvocato nel dimostrare la di loro „ giustizia, narrandomi i maneggi, la vigilanza, e la potenza del Capito- „ lo della stessa Chiesa, che tentava di distruggere tutte le di loro prero- „ gative, e mi rappresentarono tutti gli altri di loro timori; dimostrando „ con ciò un totale abbattimento del di loro spirito. Allora io gli dissi, „ che

le antiche loro prerogative, sostenute col predetto Breve di Benedetto XIV. fatto appunto in occasione delle liti coll'istessa Collegiata di S. Gio: Maggiore, che oggi ci vuol menare all'istesso contrasto. I Canonici della Cattedrale all'incontro pretesero doversi moderare quella Pontificia determinazione relativamente al corpo de' Canonici dell'istessa Cattedrale, giacchè inquanto alla Collegiata di S. Gio. Maggiore, era un articolo pienamente risoluto, e deciso dal Papa, e solennemente esecutoriato nel Regno

---

„ che la di lor caussa mi pareva nata sotto l'astro più felice, che mai si „ possa desiderare. La di lor causa, Santissimo Padre, è riposta nella più „ profonda notizia del dritto Canonico, e nella erudizione dell' Antichità „ Ecclesiastica. Voi, che ne dovete esser Giudice supremo, nel lungo cor„ so della vostra vita, e fin da teneri anni avete fatto sempre conoscere, „ quanto siete dotto in questa facoltà, la quale, a dir vero, sembra essere „ il vostro nativo patrimonio: e molto più, che voi ne siete informato ba„ stantemente fin d'allora che la Chiesa di S. Giovanni Maggiore di questa „ Città cercò ancora turbare nel possesso il nostro Collegio dalle sue antichis„ sime prerogative. Allora la S. V. tolte da mezzo tutte le discordie giu„ diziarie, stimò di stabilire le sue ragioni per mezzo d'un Apostolico Bre„ ve. Per mezzo di questo mio credere dunque, e di questi miei sinceri „ sentimenti, il Collegio ha ripigliate le sue antiche speranze, e liberato „ da qualunque timore mi ha dimandato di consacrarvi questa relazione pri„ machè la causa passi per le tumultuarie agitazioni del Foro, ed accioc„ chè la S. V. possa prendere quegli opportuni espedienti, e deliberazioni che „ stimerà più proprie alla quiete, e tranquillità delle Chiese, ed alle loro „ antiche pratiche Ecclesiastiche.

„ L'attual causa, che si move dal Capitolo contro il nostro Collegio, „ non è differente da quella, che si mosse negli anni addietro dalla Chiesa „ di S. Giovanni Maggiore. Si pretese allora che il Collegio non potesse „ innalzar la sua Croce trà il distretto dell'altre Parrocchie nell' esequie de' „ defunti: che questo dritto non potesse appartenere, se non che al Capi„ tolo della Cattedrale, la quale è la Parrocchia universale: che favolosi „ racconti sian sempre stati quelli della Cattedralità di un tal Collegio, „ giacchè ripugna al dritto Canonico, che in una Città sian due Cattedra„ li: che tutti li dritti, che sembravano di esercitarsi con qualità precaria „ del Capitolo, essendo il Collegio degli Eddomadarj eguale a tutti gli al„ tri corpi degli Eddomadarj delle Cattedrali d'Italia, li quali non rap„ presentano altra prerogativa, di essere addetti e consacrati all'ossequio

„ e ser-

gno. Fu destinata una particolar Congregazione di cinque Cardinali al nuovo esame, e dieder moto a quelle sentenze del 1752. del 1754., e del 1756. delle quali a luogo più proprio ragioneremo.

XIII. Or questa sì strepitosa lite impegnò talmente i Canonici della Cattedrale, che procurarono distogliere dalle gloriose sue cure l'incomparabile Mazzocchi per indurlo a scrivere a pro loro, e vi riuscirono finalmente. Il Mazzocchi premise un anteloquio alla sua dissertazione Istorica, *de Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ semper unicæ &c.*. E non potè

„ e servitù de' Capitoli. Questa fù quella controversia, la quale con pieno esame, e secondo si conveniva, la S. V. stimò di richiamare dalle „ Congregazioni, nelle quali si era per molti anni trattata e determinarla „ secondo i lumi della vostra vasta dottrina ed erudizione; onde si vide, „ tolto di mezzo ogni litigio, conservata l'antica consuetudine della Chiesa Napolitana a prò del Collegio.

„ Finora niuno ha ardito di dire cosa alcuna in contrario di ciò che ordina V. S. col suo Breve, e ciascheduno corpo ha goduto pacificamente „ delle sue prerogative, libertà, ed indipendenze. Ora si preintende che „ sia il Capitolo ricorso, affinchè il breve si riduchi al senso legale, e come esso dice, all'equità e dirittura Canonica. Ha dato occasione ad un „ tale movimento un piccolo fatto accaduto nel giorno, in cui ora scrivo, „ del passato anno. Essendosi fatta dal Celebrante la benedizzione delle Candele, ed innalzata la Croce degli Eddomadarj, nell'atto della processione, che si facea secondo l'antico costume, si videro alcuni delli Canoci minacciare di doversi ritirare una tal Croce, come infatti loro riuscì „ per mezzo di alcune violenze; le quali poi essi medesimi fecero risolvere „ in una processura ingiustissima contro gli Eddomadarj, siccome l'esito „ del giudizio ha chiaramente dimostrato. Questo fatto fece un gran rumore in questa Città, e specialmente presso coloro, i quali sono informati dell'antichissima Liturgia di questa Chiesa. Per la qual cosa il Capitolo preso da un certo impegno mal'inteso, tenta ora di far conoscere anche per le vie giudiziarie, che un tal Collegio non sia che subalterno a se; e che tutti i riti e funzioni, che da quello si celebrano, dipendono totalmente dalla sua supremità, e che siano soggette al suo libero piacere. Questo è lo stato della controversia. E se mai sarà vera la „ qualità subalterna del corpo degli Eddomadarj, cessa ogni quistione, e „ tutti gli atti che si esercitano dal medesimo, non possono mai produrre „ un dritto di libertà, ed indipendenza.

potè contenersi di non far a tutti conoscere, che egli non si aspettava mai di dover intraprendere un lavoro su di cose tenebrose ed oscure, e di essergli stata usata violenza ad intraprenderlo, e di averne sempre fatto le sue querimonie, tanto più che si trattava di esaminar cose relative a tempi barbarici, che egli col suo sublime ingegno avea sempre schifate, ma che finalmente dovè cedere alla forza, ed al comando de' suoi Colleghi. Eccone le parole. *Nihil suspicabar minus, quam suscipi a me laborem tantum debuisse, ut res tum salebrosas, atque insuaves, tum etiam densissima obseptas caligine nec ullius antea signatas vestigiis (cujusmodi ea sunt omnia, quæ hac dissertatione tractantur) tentando experiundoque, & quibuscumque modis possem, extundendo detegerem ac palam exponerem. Profecto si unquam alias hic certe vim mihi allatam fuisse, ne id onus averterem, sæpe apud amicos expostulavi, & nunc quoque conqueror. Æquiore profecto animo* opera agro nona Sabino [*quod ille ait*] *accessissem, quam ut ista,* ad quæ *NUNC VIX TANDEM OCCALLUI, mihi ut tractarem persuaderetur. At equidem pertinacissimo meorum Collegarum [quos semper quasi parentes pro eo ac debeo colui] imperio obstiti quoad potui: postquam nihil renitendo ac obluctando profecissem; vel sic etiam ægerrime dedi manus. Itaque quidquid hujus rei factum est faciundum fuit* (a). "

XIV. Le quali cose così essendo: chi non vede e conosce, che se il chiarissimo Mazzocchi prese la difesa de' Canonici suoi colleghi dopo le ostinate sue ripugnanze, dovè di necessità scrivere in una causa de' Canonici, di cui egli era ris-

(a) *Dissert. historica de Cathedralis Ecclesiae Neapolit. semper unicæ varii diverso tempore vicibus pag.* 1.

riſpettabiliſſimo membro; e non ſolo egli faceva in queſta occaſione da Avvocato de' Canonici; ma aveva ancor egli, e dovè avere la ſteſſa parte in quel giudizio. Or ſe non ignoravaſi, che il celeberrimo Mazzocchi come Canonico della Cattedrale di Napoli ſcriveva in una cauſa propria, e che ci fu indotto malvolentieri a ſcrivere; ne ſeguita neceſſariamente che il dirſi dall' Avvocato di S. Gio. Maggiore: *io non farò altro, che ſeguirne fedelmente le tracce, affinchè non ſi dica che quel che da me ſi ſcrive contro degli Eddomadarj, ſia effetto della paſſione che ha un Avvocato per i ſuoi Clientoli, per ſervire alla difeſa della cauſa che ſi ha per le mani:* ſia lo ſteſſo che bandire il criterio ed ogni lume di ragione nell' atto che ſi vuol moſtrare imparzialità nella difeſa de' proprj Clienti. Dov'è quel criterio, e quel lume di ragione che egli medeſimo non riconobbe nello ſteſſo Canonico Mazzocchi di cui fedelmente volea ſeguir la traccia? Egli ricorre all' autorità del Mazzocchi per uſcir d'impaccio di ogni ſua paſſione. Vuol far valere la coſtui autorità, come ſe foſſe imparziale, giudiziaria, e ſolenne, e vuol che ſola trionfi a ſuo vantaggio; ed indi di criterio e di ragione priva gli argomenti di lui, ove non torni a ſuo conto.

XV. La ſola autorità del Mazzocchi ſarà ſempre riputata in tutte le ſue maraviglioſe e ſtupende ricerche, nelle più aſtruſe antichità Greche, Romane, ed Ebraiche, dove avea conſumata tutta l'età ſua. Ma la ſola ſua autorità in una cauſa propria e de ſuoi Canonici, in tempo che ardeva la lite, per ragion legale nulla potrà mai valere. Se ſi vuole il Mazzocchi qual giudice, dice il teſto: *Generali lege decernimus, neminem ſibi eſse judicem, vel jus ſibi dicere debere: in re enim propria iniquum admodum*

eſt

eſt alicui licentiam tribuere ſententiæ (*a*) . Se ſi vuol qual teſtimonio : *omnibus in re propria dicendi teſtimonii facultatem jura ſubmoverunt* (*b*) . E perciò ſcriſſe Pomponio; *nullus idoneus teſtis in re ſua intelligitur* (*c*) . E finalmente ſe ſi conſidera che i Canonici della Cattedrale quaſi a forza il menarono ad un' opera così inſuave e ſcabroſa per appoggiare alla ſola autorità del Mazzocchi ogni lor ragione , e difeſa ; queſta ſteſſa condotta evidentemente dimoſtra , che non era ſufficiente ed idonea la ſola opera degli Avvocati e de' Cauſidici di cui abbondavano , ma vi ſi richiedeva lo ſtudio profondo di uno de primi letterati di Europa . Non era dunque un ſogno degli Eddomadarj , non favoloſa la loro origine , non inſuſſiſtenti i due riti , e finalmente non vane , ed inefficaci le loro ragioni da poterſi dileguare col ſemplice ſtudio forenſe , e colla volgar condotta de profeſſori , ma fu d'uopo d'un Opera voluminoſiſſima di 364. pagine per trattare il grande, il difficile , e'l quaſi invincibile argomento .

(a) *L. unica Cod. Ne quis in ſua cauſa judicet.*
(b) *L.* 10. *Cod. De Teſtib.*
(c) *L.* 10. *D. De Teſtib.*

CAPO III.

Si manifesta il fondamento della opinione, che nella Chiesa Napolitana sienvi stati due Vescovi, onde sursero le due Sedi, o Cattedre Vescovili, l'una Latina, e l'altra Greca.

I. IL seguace infedele dell'incomparabile Mazzocchi crede, che siesi già fatta conoscere la insussistenza de' due Vescovi colla celebrata opera *de Cathedrali Neap. Ecclesiæ semper unicæ &c.* dello stesso Mazzocchi. Questo tal punto volentieri si sarebbe da noi tralasciato, se l'Avversario non avesse voluto risvegliare una sì famosa controversia, che è stata, ed è tuttavia l'occupazione de' più sagaci Investigatori delle Antichità Ecclesiastiche. E quantunque siesi voluto far credere, che la esistenza de' due Vescovi in Napoli sia stata una pura e pretta favola, sognata ultimamente dagli oppressi, e malmenati Eddomadarj; pur nondimeno come questo è un punto d'Istoria assai luminoso della nostra Illustre Metropoli; così ci sia lecito accennarne pur noi alcuna cosa, per non essersi un tale argomento da altri finora convenevolmente trattato.

II. Egli è da sapersi, che se *Giovanni Diacono*, il quale fiorì nel IX. secolo di nostra Redenzione, non ci avesse lasciato quel *Catalogo*, per altro imperfetto, de' Vescovi di Napoli nella sua *Cronaca* che si è conservata fino a questi dì, non avrebbe la nostra Chiesa altro più antico monumento, giacchè tutte le altre memorie o si son perdute, o quelle poche, che ci avanzano, come foggiate ne' tempi posteriori, sono miste di favolosi, ed incerti racconti. La Cronaca dunque di questo benemerito Scrittore, il quale fu *Diacono della Chiesa Napolitana*, si è quel solo più antico documento, che ci fornisce la serie de' Vescovi Napolitani fino

fino a S. Attanaſio , eletto Veſcovo nel 850. il quale poi trapaſsò nell' anno 872. e gli ſuccedette Attanaſio II. ſuo nipote. E ſebbene dopo il *Diacono* troviſi un altro più riſtretto Catalogo ſcritto bensì da antico Autore, e dato alla luce dall' eruditiſſimo Bianchini, pur non dimeno da queſt' altro antico Catalogo poche coſe ſi riſchiarano, tralaſciate nel primo.

III. Nel corſo di tutta queſta età, o ſia fino all' 850. numera il *Diacono* l' un dopo l' altro XLV. Veſcovi, incominciando da S. Aſpreno fino a S. Attanaſio. Ne' primi IV. Secoli il Croniſta ne numera XII. ed erroneamente gli deſcrive in modo, come ſe l' uno all' altro foſſe ſucceduto (*a*). Avvertirono i noſtri Antiquarj (*b*), e fra queſti lo ſteſſo chiariſſimo Mazzocchi, che il Croniſta Giovan Diacono non ebbe notizia e non deſcriſſe ne' primi IV. ſecoli che pochi Veſcovi della Chieſa Napolitana. Ecco le ſue parole:

 Scien-

(a) Roma che meglio conſervò le antiche memorie ne' primi *quattro* ſecoli, o ſia da S. Pietro fino a S. Anaſtaſio I. eletto nel 398. conta nientemeno che *quaranta* Veſcovi: e Gio. Diacono nella durata di quattrocento anni non ebbe altra notizia, che di ſoli XII. *Veſcovi* Napolitani. Dal quinto ſecolo in poi fino alla metà del IX. ſecolo, o ſia nel corſo di quattro ſecoli e mezzo ne conta altri XXXIII.

(b) *Bartol. Chioccarelli* nell' opera intitolata: *Antiſtitum Præclariſſimæ Neapolitanæ Eccleſiæ Catalogus ab Apoſtolorum temporibus ad hanc uſque noſtram ætatem, & ad annum MDCXLIII.* nell' Avviſo, che premette al Lettore accenna la gran difficoltà dell' Opera, che intrapreſe colle ſeguenti parole: *Cui ſane operi ſciat lector plurimos viros non contemnendos variis temporibus manus admoviſſe, at ob inextricabiles difficultates, & incredibiles labores, & librorum, & veterum monumentorum jacturam exterritos ab incœpto deſtitiſſe, unus tantum Joannes Diaconus Eccleſiæ Neapolitanæ, qui floruit anno 870. de Epiſcopis Neapolitanis libellum conſcripſit, quem Petrus Subdiaconus ejuſdem Neapolitanæ Eccleſiæ aliquantulum produxit, cujus exemplum a Vaticana Bibliotheca accepimus:* (ſed o bone Deus!) *valde jejune, de quibus paucula tantum verba eſt locutus, cum multos prætermiſiſſet, aliquot etiam Epiſcopos alterius Neapolis inſeruiſſet, eorumdemque tempora, VEL NULLA, vel ADEO PERVERSE conſignaſſet, ut vix aliquibus ſua ætate geſtis fides ei debeat adhiberi.* L' Ughelli, i Bollandiſti, il Muratori fanno preſſochè le ſteſſe doglianze.

Sciendum eſt , priorum quatuor ſæculorum Epiſcopos admodum paucos ad Joannis Diaconi notitiam perveniſſe ; & tamen in ejus chronico Mſ. & edito ſic numeros ordinales præponi ſingulis , quaſi ſi ſeries integra & nuſquam interrupta exhibeatur . Id non ignoraſſe proderit (a) . Ed invero non dee far maraviglia, che uno Scrittore del IX. ſecolo ignoraſſe molti de' Veſcovi de' primi IV. ſecoli; imperciocchè fino alla pace accordata alla Chieſa da Coſtantino il Grande, ſiccome prima l'eſercizio della Religione , mentre l'Impero tutto era gentile , ſi facea colle maggiori cautele ; così dopo Coſtantino , o ſia nel IV. ſecolo, cominciò la Religione a ſpiegare l'eſterior ſua polizia .

IV. Riuſciva al certo difficile ad uno Scrittore del IX. ſecolo di aver la notizia di quanti Veſcovi in Napoli foſſero ſtati ne' primi III. ſecoli , e nel principio del IV. per le tante perſecuzioni della Chieſa , che ſofferſe in que' tempi, per l'odio implacabile de' Gentili contro a' Criſtiani, e finalmente per aver dovuto conſervar ſecreta , ed arcana la diſciplina eccleſiaſtica , per non eſporla agl' inſulti degl' idolatri.

V. E quantunque l'Imperator Coſtantino deſſe a' Criſtiani la libertà di ergere pubblici Tempj , ed Altari al culto della noſtra ſacroſanta Religione ; pur non dimeno non così preſto ſi bandì la cieca idolatria da tutte le Città dell'Imperio; ma tratto tratto con la predicazione publica de' Santi Veſcovi da una parte , e colle leggi Imperiali dall' altra (b) , vennero quaſi tutti a profeſſar il Van-

---

(a) Mazzocch. *de Cathed. Eccleſ. Neap. ſemper unic. pag.* 24.

(b) *L.* 2. *Cod. Theodoſ. de pagan. L.* 3. *& L.* 4. *ibid. V. Gothofr.* Queſte leggi furono publicate dagl' Imperatori Coſtanzo , e Coſtante nell' anno 341. e 349. e nell' ultima di eſſe ſi ordinò , che ſi chiudeſſero da pertutto i Templi , e ſi prohibirono i ſagrificj ſotto pena della vita , e della confiſcazione de' beni .

Vangelo. La nostra Napoli, come Città Greca, *fu certamente*, al dire di Pietro Giannone, *la più superstiziosa, e la più attaccata agli errori degli Etnici, ed all' antica sua Religione* (a). Non solo ne' III. primi secoli ci regnava il gentilesimo, come si rileva dai tanti famosi spettacoli che vi si fecero in onor de' falsi numi, che indussero gl'istessi Cesari ad esserne spettatori (b); *ma anche dopochè Costantino diede la pace alla Chiesa, si penò gran tempo, non solo in Napoli, ma nella stessa Roma, ed in altre Città d'Italia a far sì, che il falso culto potesse interamente abolirvisi* (c). Simmaco Prefetto di Roma, il quale vivea nel IV. secolo e nel principio del V. fiero ed atroce nemico de' Cristiani, lodando Napoli come Città *Religiosa*, mostra, che intendesse della pagana, e non della Cristiana Religione; e che perciò Napoli si mantenesse gentile molto tempo dopo che da Costantino fu abbracciata la Cristiana Religione (d). E sebbene il luogo di Simmaco si fosse diversamente interpretato da alcuni, e specialmente a' dì nostri da un moderno chiarissimo Autore, il quale interpreta la voce *religiosa* per *obsequii plena*, & *obsequens*; pur nondimeno sembra assai ben fondato il sentimento di Pietro Giannone il quale sostiene, che in queste contrade non prima de' tempi di Arcadio, e di Onorio si finì di abbattere l' idolatria (e).

VI. Ciò posto non dee ne anche far maraviglia, se non pervenissero a notizia del Cronista Giovan Diacono Scrittore, come si è detto, del IX. secolo, tutti gli altri Vescovi, così de' primi III. secoli, come del IV. secolo, non ostante la pace accordata alla Chiesa. Dappoichè ne' primi III. secoli copia grande che ci fosse de' fedeli, questi doveano es-

(a) Istoria Civile del Regno di Napoli, *Tom. I. lib. I. cap. II.* §. 3.
(b) Ivi.
(c) Ivi.
(d) *Simmaco Epistol.* 27. *lib. VIII.*
(e) Giannone ivi.

esſere occulti, e nel IV. ſecolo ſi dovè non poco penare per isbarbicarne dalla ſua radice la idolatria, ed in conſeguenza non ſi venne a capo di diſtruggerla, che come ſi è detto fino a' tempi di Arcadio, e di Onorio, i quali viſsero nella fine del IV. ſecolo: tanto più, che Napoli la quale prima fu ſenza fallo Città confederata de' Romani non ſi credeva per avventura debitrice di potere ſubito ubbidire agli editti Imperiali, ma divenne poi tutta Criſtiana animata dall' eſempio degli altri Criſtiani ſuoi concittadini, e dalla parola del Vangelo. E perciò dee tornare a lode de' noſtri Cittadini, che ſe laſciarono finalmente la idolatria, e la ſuperſtizione, non il terrore della pena comminata nell' anno 341. e 349. agl'idolatri dall'Imperadore Coſtante gli menò col riſchio dell' ipocriſia ad abbracciar la fede Criſtiana; ma la forza della divina parola illuminò le lor menti, ed acceſe i cuori a laſciar la menzogna, ed a bandire l'invecchiato tenaciſſimo errore.

VII. Premeſse queſte tali notizie: appunto verſo la metà del IV. ſecolo s'incontra un monumento tanto autentico, quanto è quello, che ſi rileva da un Concilio generale, e dalla Storia eccleſiaſtica, e finalmente dall' autorità de' SS. PP. della Chieſa, e di altri Storici Eccleſiaſtici contemporanei, cioè che nell' anno 347. foſſero in Napoli due Veſcovi, appellati l'uno *Fortunato*, e l'altro *Calepodio*. Dell' eſiſtenza contemporanea di queſti due Veſcovi non può dubitarſene nè poco nè punto, ſenonchè credettero i Bollandiſti, e lo ſteſſo Mazzocchi in altra ſua opera (a) che S. Fortunato foſſe il Veſcovo principale, e Calepodio un Coreveſcovo, quantunque poi queſto inſigne noſtro Letterato nella diſſertazione *de Cath. Eccl. ſemper unic.* s'ingegna il più che può di far credere o che

(a) Mazzocch. in *Kalendar. pag.* 616.

che Calepodio fosse lo stesso che S. Fortunato, o che nello stesso anno 347. Calepodio fosse morto, e gli fosse succeduto immediatamente Fortunato, o finalmente che fosse stato un errore degli Antichi, di riputar Calepodio come Vescovo di Napoli, ma che fosse stato più tosto Vescovo di Nola, o di Cuma, o di Pozzuoli, o di altro luogo della nostra Campagna.

VIII. A manifestare la esistenza contemporanea de' due Vescovi in Napoli nell'anno 347. contro a ciò che si è scritto in contraria sentenza, il farem noi vedere col chiaro lume della Storia Ecclesiastica, e farem conoscere non essere cosa assurda e mostruosa, che appunto verso la metà del IV. secolo due Vescovi fiorissero nella Chiesa Napolitana.

IX. Nell'anno di Cristo 347. sotto Giulio Pontefice Romano; e nel Consolato di Rufino ed Eusebio, al dir di Socrate (*a*), e di Sozomeno (*b*) fu convocato il general Concilio Sardicense. L'Imperador Costante non solo, ma eziandio il suo fratello Costanzo, il quale era Ariano, convennero amendue, ed acconsentirono a quel Concilio, acciocchè si fossero finalmente determinate in quello le controversie di Religione cotanto in que' tempi dagli Ariani, ed Eusebiani agitate. In Sardica Città della Mesia ne' confini di Tracia luogo destinato, convennero dall'Occidente i Vescovi Ortodossi più di 300. di numero, al dir di S.Attanasio (*c*), il quale in quel medesimo Concilio intervenne.

X. Oltre una sì fatta moltitudine di Vescovi Occidentali, convennero dall'Oriente 76. Vescovi degli Ariani e degli Eusebiani; i quali avvisandosi di poter esser vinti da nume-

(a) Socrat. *Hist. Eccles. lib.* 2. *c.* 15.
(b) Sozom. *hist. Eccles. lib.* 3. *c.* 11.
(c) Athanas. *in exord. apolog.* 2.

numero maggiore, ostinatamente si partirono da Sardica, ed a Filippi di Tracia venuti, quivi contemporaneamente tennero quel conciliabolo, che pur *Sardicese* vollero denominare. Gli Ariani furon pronti in quel loro conciliabolo a scomunicare Giulio Papa, il famoso Osio da Cordova, il quale presedeva in Sardica al vero Concilio, e gli altri Vescovi Ortodossi sul pretesto che costoro comunicassero con S. Attanasio, ed altri Vescovi condannati precedentemente nell' altro conciliabolo di Tiro. Non contenti di ciò spedirono tosto lettere circolari per le Chiese, e loro Pastori acciocchè accettasero il lor decreto, e non communicasero co' Vescovi del Sardicese Concilio (*a*).

XI. Nel tempo medesimo il vero Concilio di Sardica celebrato da' PP. Ortodossi fra gli altri reintegrò S. Attanasio nella sua Chiesa di Alessandria, condannò gli Ariani, e gli Eusebiani, e confermò il Simbolo, e la fede Nicena, e quel che importa pel nostro assunto, *Calepodio* Vescovo di Napoli di Campagna intervenne nel Concilio di Sardica, e cogli altri Vescovi Ortodossi *in terzo luogo* lo sottoscrisse (*b*), e quel ch'è più notabile, è appunto, che gl' Ariani raccoltisi in Filippopoli contemporaneamente spedirono il loro decreto, come agli altri Vescovi non intervenuti in Sardica, così a S. Fortunato anche Vescovo di Napoli di Campagna, il quale ne anche eraci intervenuto. Tuttociò si rileva da monumenti autentici, o sia dagli atti de' Concilj, da ciocchè si rileva dagl' atti attribuiti a S. Ilario, e da quel che scrisero lo stesso S. Attanasio e gli Storici Ecclesiastici di que' tempi. Anzi l' eruditissimo Mazzocchi non potè non affermare tut-

(a) Sozzom. *hist. Eccles. lib.* 3. *cap.* 10.
(b) Appress. Labb. *Tom.* 2. *Concil. col.* 658.

tutto ciò rilevarsi dagli accennati monumenti, ove egli scrisse così: *Anno* 347. *Synodo Sardicensi catholicæ tertio loco* Calepodius Neapolitanus *subscripsit*. *Ac ne de alia forte Neapoli suspicio subeat, is in Hilarii fragmentis* Calepodius a Campania *diserte vocatur*, *idemque ab Athanasio inter Italicos præsules refertur*. *Et tamen ex decreto Arianorum (qui Sardica se subducentes, Philippopolim convenerunt) constat, tunc Neapoli sedisse* Fortunatum: *de quo vide, quæ in Commen. ad Kalend. ad XIV. Junii p. 613. notavimus* (*a*). E qui conviene aggiungere, che nella Epistola, la quale si ritrova ne' frammenti storici di S. Ilario, più chiaramente si disegna, che la lettera degli Ariani fu diretta a Fortunato Vescovo di Napoli della Campagna, dappoichè così si legge: *Gregorio Alexandriæ Episcopo, Amphioni Nicomediæ Episcopo, Donato Carthaginis Episcopo, Desiderio Campaniæ. Episcopo, FORTUNATO NEAPOLIS CAMPANIÆ EPISCOPO, &c.*.

XII. Il che così essendo: fa duopo esaminare la forza de' contrarj argomenti. Il chiarissimo Mazzocchi, il quale nella celebrata Opera data prima alle stampe sul Calendario della Chiesa Napoletana avea ben distinti questi due Vescovi sull' autorità appunto degli atti Sardicesi, con opinare, che *S. Fortunato* fosse il Vescovo primario de' Latini, e *Calepodio* Vescovo secondario insignito in grazia de' Greci Napolitani dell'Ordine Vescovile; scrivendo poi in difesa della propria causa s'ingegnò a sostenere, che *Calepodio* e *Fortunato* sieno due nomi non

 di

(a) Mazzocch. *Dissert. histor. de Cathedr. Eccles. Neap. semper unic. pag.* 107.

di due, ma d' uno ſteſſo Veſcovo; e non recandone alcuno antico monumento, che ciò dimoſtraſſe, o che almeno faceſſe dubitare dell' autenticità del fatto da noi rapportato, ma ſoltanto con far paleſe che egli era anche uſitato a que' tempi la moltitudine de' nomi: e ſiccome egli ſuppone, che il più uſitato nome era quello di *Fortunato*, così Gio. Diacono nella ſua Cronaca ſeppe ſolamente il nome di *Fortunato* che traſcriſſe, e non già quello di *Calepodio*, di cui nella ſerie de' Veſcovi non fa mica parola, e perciò conchiude così: *itaq. unus idemque Pontifex Calepodius Fortunatus vocabatur* (*a*). Queſto argomento (ſalvo ſempre il riſpetto dovuto ad un così rinomato Scrittore) contradice alla verità del fatto conteſtato da tutti i più ſinceri ed incontraſtabili contemporanei monumenti. Dappoichè egli è chiaro, che così il Concilio generale di Sardica, come il Conciliabolo di Filippopoli furono contemporaneamente celebrati, il primo dagli Ortodoſſi Veſcovi Occidentali, ed il ſecondo dagli oſtinati Ariani ed Euſebiani, e contemporaneamente nello ſteſſo anno 347. il primo condannò gli Ariani congregatiſi in Filippi, ed il ſecondo ebbe la temerità di condannare gli Ortodoſſi del vero Concilio Sardiceſe, e per indurre a loro partito gli altri Veſcovi non intervenuti in Sardica, direſſero a coſtoro il lor decreto per impedire che comunicaſſero con i PP. Ortodoſſi dell' iſteſſo Sardiceſe Concilio. Il che così eſſendo: ecco l' aſſurdo che ne ſeguirebbe ſe ſuppor ſi voleſſe che *Calepodio*, e *Fortunato* foſſero nomi di un ſolo Veſcovo, e non già di due Veſcovi ſeparati e diſtinti. Imperciocchè, laſciando ſtare che volendoſi attendere alla ragion de' nomi, l' uno è Greco, e l' altro è Latino, e perciò lo ſteſſo Mazzocchi credette prima che *Calepodio* foſſe

(a) *Maz. pag.* 108.

foſſe inſignito della Veſcovil dignità in grazia de' *Greci*, e che foſse diverſo da S. *Fortunato* Veſcovo de' *Latini*, ne ſeguita neceſſariamente che ammettendoſi la congiunzion di due nomi l'un Greco, l'altro Latino in una ſola perſona, e queſta chiamandoſi *Calepodio Fortunato*, o *Fortunato Calepodio*, ecco quel che ne avverrebbe, che in Sardica Città della Meſia luogo diſtantiſſimo dalla noſtra Napoli ſi conduſſe in anima e corpo *Fortunato Calepodio* inſieme con tutti gli altri Veſcovi Ortodoſſi Occidentali i quali furono aſſai più di 300. Veſcovi Orientali Ariani, ed Euſebiani al numero di 76. ſi conduſſero anche in Sardica, e dovettero fra gli altri conoſcere tra i Veſcovi Occidentali anche il Veſcovo di Napoli con gli agglutinati nomi di *Calepodio Fortunato*. Egli è certo che gli Ariani laſciarono Sardica, e ritiratiſi in Filippi, quivi eſſi ſoli celebrarono quel conciliabolo contra i Veſcovi Ortodoſſi Occidentali, e per conſeguenza contra lo ſteſſo Calepodio Fortunato, ch' eſſi in Sardica e videro e conobbero. Ma che mai avvenne? Calepodio ſottoſcriſſe in terzo luogo il Concilio di Sardica così, *Calepodius Neapolitanus*, e tralaſciò l'altro ſuo nome di *Fortunatus*. S. Attanaſio Veſcovo di Aleſandria il quale intervenne nel Concilio di Sardica, lo chiama Calepodio, e non Fortunato, e lo commenda tra i principali Veſcovi Ortodoſſi d'Italia. Negli atti attribuiti a S. Ilario non mica di *Fortunato*, ma del ſolo *Calepodio* ſi fa parola, diſegnandoſi così *Calepodius a Campania*. All'incontro gli Ariani di Filippopoli direſſero il lor decreto *Fortunato Neapolis a Campania*, e parimenti ſi dimenticarono del ſuppoſto congiunto nome di *Calepodio*. Queſto ſteſſo nome tralaſciò *Gio. Diacono* nel ſuo *Catalogo*, e fa menzione del ſolo *Fortunato*. Dunque converrà affermare, che *Calepodio* non foſſe lo ſteſſo che Fortunato sì perchè

del ſolo Calepodio ſi parla in que' publici atti; e sì anche perchè il ſolo *Calepodio* conobbero in Sardica gli Ariani, e non già *Fortunato*, e perciò coſtoro diresſero il lor decreto contra i Veſcovi Ortodoſſi di Sardica, e contro a *Calepodio*, non già allo ſteſſo *Calepodio*, che riputavano come loro nemico, e ſcomunicato, ma a *Fortunato* anche Veſcovo di Napoli della Campagna, il quale come non era intervenuto nel Concilio di Sardica, così l'avvertirono a non comunicare co' PP. di quel Concilio, e per conſeguenza con quel *Calepodio* anche Veſcovo di Napoli della Campagna, ch'era appunto Veſcovo Greco, ed in grazia de' Greci Napolitani inſignito dell'ordine Veſcovile, e lo avvertirono appunto a non comunicare con *Calepodio*, per aver coſtui comunicato con S. Attanaſio Veſcovo di Aleſſandria già prima condannato dagli ſteſſi Ariani nell'altro Conciliabolo di Tiro.

XIII. Paſſiamo all'altro argomento: Dice il Mazzocchi, che potea avvenire, che nello ſteſſo anno 347. *Calepodio* dopo di aver ſottoſcritto il Sinodo Sardiceſe, foſse toſto paſsato a miglior vita, e gli foſse ſucceduto S. Fortunato nella Chieſa di Napoli, e che a coſtui di recente ordinato gli Ariani traſmiſero il lor decreto ſull' avviſo di poter agevolmente trarre il novello Paſtore al lor partito. Eccone le parole: *Dici poteſt, uno eodemque anno 347. Calepodium, poſtquam Synodo Catholicæ ſubſcripſiſſet, diem obiiſſe extremum; ei vero Fortunatum ſucceſſiſſe: ad quem recens ordinatum Ariani ſuum decretum tranſmiſerint, rati, ſe facile novum Præſulem in ſuas partes pertracturum.* Si ponga mente, che nè della morte di Calepodio così immediata, e ne anche della immediata elezione, ed ordinazione del ſucceſsore Veſcovo S. Fortunato appariſce alcun veſtigio nella ſtoria di que' tempi; anzi ci ſono monumenti, che S. Fortunato foſse ſtato eletto Veſcovo molto prima dell'anno 347. di noſtra ſalute. Ma ſe ogni

altra

altra cosa mancasse, egli è piucchè impossibile, che possa reggere la contraria sentenza. Primieramente si fa morir Calepodio, tostochè sottoscrisse al Concilio di Sardica. Se si finge, che fosse morto in Sardica, o per lo viaggio nel ritorno in Napoli, o appena quà giunto, in tutti questi ignoti avvenimenti ci doveano più cose concorrere. Primieramente accaduta la fatal disgrazia, e ricevuta da' Napolitani la notizia, o veduta co' proprj occhi la morte del Vescovo, si dovea eleggere il successore; indi si dovea ordinare, ed in seguito il successore eletto, ed ordinato Vescovo S. Fortunato dovea darne parte a' nemici Ariani in Filippopoli in Tracia, per indi da quell' odiato Conciliabolo, che pur si farebbe perdurare in Filippi, contraddicente la storia in tutte queste circostanze, avere a se diretto quel malnato decreto pieno di empietà, e di errore.

XIV. Oltre a ciò se si rifletta ad altre circostanze, tutte queste dimostrano, che il decreto di Filippopoli prevenne anche la stessa conchiusione del Sardicese Concilio per la premura che aveano gli Ariani di non far prima pubblicare i decreti del vero Concilio di Sardica, e perciò prevennero colle loro lettere Encicliche tutti gli altri Vescovi che non ci erano intervenuti, col disegno di separarli dalla comunione de' Vescovi di Sardica per non far loro accettare le determinazioni di quel Concilio. Ma se anche quel Conciliabolo si fosse prorogato dopo il Concilio di Sardica, non dovea poter esser possibile, che a Calepodio nello stesso anno 347. succedesse *Fortunato*; perciocchè tanti atti, e sì diversi, in paesi sì remoti e lontani non pur nel corso di due o tre anni poteano insiememente concorrere. Il chiarissimo Mazzocchi non ha dimostrato, come per altro non potea, che il Conciliabolo di Filippi si fosse continuato alquanti mesi dopo il Sinodo Sardicese. Dapoichè egli è certo dalla storia, che nello stesso tempo si cele-

celebrava il vero Concilio in Sardica, ed il Conciliabolo in Filippi. Non poteasi ordinar Vescovo S. Fortunato in Napoli, se non dopo accertatasi la morte del Vescovo Calepodio, il quale visse fin a che perdurò il Concilio di Sardica per averlo sottoscritto. Or posto, che dopo la sottoscrizione fosse morto, l'ordinazione di S. Fortunato dovea essere di gran lunga posteriore dopo finito lo stesso Concilio di Sardica per la smisurata distanza che vi è tra Sardica Città della Mesia ne' confini di Tracia, e la nostra Napoli. All'incontro gli Ariani da Filippi non poteano dirigere il lor decreto a S. Fortunato, se non prima sentissero la canonica elezione ed ordinazione di lui, la quale certamente non poteano saper mai, prima di finire il loro Conciliabolo, se non si facesse quello perdurare per più di un triennio. Come adunque nel corso di un solo anno si poteano insieme combinare tante stranissime circostanze, che si unissero in Sardica i Vescovi non solo Occidentali, che Orientali; che di Sardica gli Ariani si portassero in Filippopoli; che si celebrasse il Sinodo, e vi si trattassero tutte le controversie, che indi si sottoscrivesse da Calepodio Vescovo di Napoli della Campagna, che questi immediatamente perisse o in Sardica, o nel ritorno, o giunto in Napoli; che indi il Popolo, e 'l Clero procedesse all'elezione del nuovo Pastore, che questi fosse di poi ordinato, e dopo tutto ciò spedisse il nuovo Santo Vescovo Ortodosso un legato al tuttavia creduto permanente Conciliabolo di Filippopoli composto di soli Ariani, ed Eusebiani, per potersi da quello non altro riportare, che quel decreto a non communicare col Papa, e cogli altri Vescovi Ortodossi del Sinodo Sardicese; e tutto ciò dovea succedere nel corso dell'anno 347.?

XV. Ma lo stesso Mazzocchi quantunque creda, che fosse questo suo argomento probabile; pur nondimeno soggiugne rin-

rincrescergli molto, che Calepodio sia stato omesso nel catalogo di Gio. Diacono, che omesso non avrebbe, se fosse a Fortunato preceduto, comechè ripeta d'essersi ignorati dal Cronista moltissimi antichi Vescovi; ecco le sue parole, che soggiunse alle altre di sopra rapportate. *Probabilis quidem ea ratio videri possit: tametsi ægre mihi est, quod Calepodium Joannes Diaconus in Catalogo omiserit, non relicturus, si quidem decessor Fortunati fuisset: quanquam & illud fatendum est, antiquorum Pontificum complures ab eo Cronographo ignoratos* (a).

XVI. Ma se si volesse accordare, che si avesser potuto combinare tutti questi accidenti, *uno eodemque anno* 347. lo stesso Mazzocchi mostra il contrario, dapoichè nel corso del IV. secolo si annoverano soli IV. Vescovi della Chiesa di Napoli, cioè *S. Fortunato*, *S. Massimo*, *S. Zosimo*, e *S. Severo*. Se valesse la ipotesi del Mazzocchi, che S. Fortunato nell'anno 347. succedette a Calepodio, avrebbe Gio. Diacono tralasciati tutti i Vescovi, che gli dovettero precedere per anni 47. Ma si finga, che gli abbia effettivamente ignorati, converrà almeno quì indagare l'epoca, in cui *S. Fortunato* fu eletto, e consecrato Vescovo di Napoli. Non si dubita, che *S. Massimo* succedette a *S. Fortunato* nella metà del IV. secolo, e propriamente intorno all'anno 350. come il Mazzocchi medesimo nol niega. [b] All'incontro il Catalogo del Bianchini assegna a S. Fortunato gli anni della Cattedra, così: *Sedit annos* XXI. Dunque dovè S. Fortunato fin dall'anno 329. esser ordinato Vescovo, e perciò cade ogni argomento, che avesse potuto succedere a Calepodio in quello stesso anno 347.

(a) Mazzoch. *de Cath. Eccl. Neap. semper unic. pag.* 108.
(b) Vedi Mazzocch. *Actorum Bononiensium S. Januarii Vindiciæ repetitæ pag.* 182.

347. dappoichè S. Fortunato non avrebbe governata al Chiesa di Napoli, come si rileva dal Catalogo Bianchiniano, anni XXI., ma poco più di 2. anni. Egli è vero, che lo stesso Mazzocchi crede essersi turbato l' ordine della successione di questi quattro Vescovi, con far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, sul fundamento, che questo Zosimo, o Cosmo fiorisse sotto Costantino il Grande, e S.Silvestro (*a*); ma non si potrà mai negare, che, ancorchè si volesse far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, S.Massimo fu certamente successore di costui intorno all' anno 350. e gli anni della sede di S. Fortunato furono XXI. che vale a dire, dovette sedere 18. o 19. anni prima del 347. E perciò o si ponga la serie de' Vescovi come è stata scritta da Gio: Diacono, o si voglia far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, sempre sarà vero, che il Vescovo S. Fortunato fu consecrato nell' anno 329. di nostra Redenzione, e che succedette a S. Zosimo, il quale fiorì appunto, come si pretende, sotto Costantino il Grande, e S. Silvestro, prima dello stesso anno 329.

XVII. Se adunque troviamo nello stesso anno 347. esistenti due Vescovi in Napoli, ed ambedue Ortodossi, cioè *Calepodio*, e *Fortunato*, ne seguita necessariamente, che siccome in Napoli vi era copia di Greci, e di Latini, così pel bene spirituale delle due Nazioni convenne ordinarsi due Vescovi, l' uno che il gregge Latino, l' altro che il Greco reggessero: di manierachè non debba più porsi in dubbio, che Calepodio Vescovo di Napoli di Campagna fosse stato il Pastore de' Cristiani Greci Napoletani, e Fortunato Vescovo di Campagna fosse stato il Pastore de' Latini. Convien anche affermare, che amendue co-

(a) Vedi Mazzocch. *de Cath. Neap. Eccl. semp. unic. &c. pag.* 24. *in not.* 17.

costoro fossero Vescovi primarj , e non già , come si è opinato da' Bollandisti, l' uno primario , e l' altro secondario ; riputando Fortunato , come Vescovo latino primario , e Calepodio , come secondario , e Corovescovo : dappoichè sebbene l' incomparabile Mazzocchi ne' suoi commentarj al Calendario fosse corso ad opinare lo stesso ; pur nondimeno nella dissertazione appunto de *Cathedr. Eccles. Neap. semper unic. &c.* si ritrattò dal credere *Calepodio* un Corevescovo per due invincibili argomenti : il primo, per aver soscritto in *terzo luogo* al Sinodo Sardicese ; ed il secondo, per essere stato annoverato da S. Attanasio , ed Ilario tra i principali Padri di quel Concilio. Ecco le sue parole : *Interim quod ibidem eadem pagina num.* IV. (cioè nel comment. al Calendario pag. 615.) *addidi, forsitan Calepodium merum fuisse Corepiscopum, id nunc REVOCO : primum quia nulla tunc necessitas Corepiscopi Græcis (qui jam nulli superabant, aut pauciores essent, quam ut in plebem coalescerent) præficiendi: deinde quia si Calepodius merus fuisset Corepiscopus, nunquam tertio loco subscripsisset, aut (si eum subscriptionis ordinem parum certum fuisse censeas) nunquam saltem ab Athanasio, & Hilario inter præcipuos PP. Sardicenses relatus fuisset.* (*a*)

XVIII. Rimane ora a dileguare quel, che si è creduto un assurdo; qual è quello, che il Canone VIII. del Concilio Niceno espressamente vietava, che in una Città fossero due Vescovi . Questo Concilio, com' è noto, fu celebrato nel 325. dell' era Cristiana : dunque forz' è di credere, per non urtare a quel Canone, che sebbene nel 347. ci fossero stati in Napoli due Vescovi, esser non poteano ambedue primarj , ma un di essi di necessità esser dovea

(a) Pag. 108.

dovea primario, e l'altro secondario, o sia Corevescovo. Ma lasciando stare, che nell'Occidente non ci è memoria di essersi introdotti i *Corevescovi*, se non verso la metà del V. Secolo della Chiesa (*a*); e perciò non si può concludentemente affermare, che in Napoli nella metà del IV. Secolo ci fosse l'uso de' Corevescovi: egli è cosa assai notabile, che chiunque con poca riflessione si applichi a leggere il decantato Canone VIII. del Niceno Concilio, senza fallo troverà che non mai i Padri di quel Concilio proibirono la duplicità de' Vescovi in quella Città, ov' erano due nazioni; ma solamente vietarono due Vescovi simultanei che regger dovessero uno stesso popolo fedele. Dappoichè siccome il Concilio condannò l'errore de' Novaziani, detti anche *Cathari*, o *Puri*, i quali contro a'decreti della Chiesa non volevano comunicar co' *bigami*, nè con quelli, ch' eran caduti in tempo di persecuzione: così volle, che i Vescovi di costoro, che ritornavano alla comunione Ortodossa, non si riputassero più come Vescovi di quelle Città, dove si erano creati in vece loro altri Vescovi Ortodossi; ma che il Vescovo Novaziano, ritrattato l'errore, avesse soltanto il grado di Presbitero, pur-

(a) Fa duopo avvertire, che ne' primi III. secoli della Chiesa tutta la Gerarchia Ecclesiastica si componeva di Vescovi, Presbiteri, e Diaconi, nè trovasi vestigio alcuno de Corevescovi. Nel IV. secolo ne fu introdotto l'uso nella Chiesa di Oriente, come si rileva da molti Concilj di quella età; nell' Occidente poi non prima del V. secolo vi s'introdusse, ed in Africa non ci furono mai Corevescovi: Tomasini *part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 13. *Ex his facile intelliges, Chorepiscopos in Oriente nonnisi IV. sæculo floruisse. At in Occidente certum est ante V. eorum mentionem fuisse nullam. Nam illa quæ circumfertur de Chorepiscopis ad Episcopos Africæ Damasi Papæ epistola, omnino supposititia est; cum in Africa, ut ex habitis ibidem Conciliis probari potest, nulli fuerint unquam Chorepiscopi. Eorum in Occidente prima fuit mentio anno* 439. *in Gallia, in Concilio Regiensi, ubi Armentarius, quem sine Metropolitani consensu duo tantum ordinaverant Episcopi, ita Episcopatu abdicatus est, ut tamen posset esse Chorepiscopus, si quis illum ex Episcopis hoc vellet solari munere.*

purchè il Vescovo Cattolico non volesse fare a lui parte del nome di Vescovo: altrimenti gli troverà un posto di Presbitero, o di Corevescovo, acciocchè in effetto resti nel Clero, e non sieno in una medesima Città due Vescovi: *ne in Civitate duo sint Episcopi*; intendendosi per Città uno stesso popolo fedele componente una sola nazione; ma non già ove due nazioni ci fossero, la qual cosa non trattò, nè vietò mai il Niceno Concilio, siccome, rapportando noi le parole del Can. VIII. le quali nè il Mazzocchi, nè lo Sparano si han presa la cura di rapportare, o di farci le debite riflessioni, nella nota chiaramente il dimostreremo (*a*). Anzi fa d' uopo avver-

(a) Convien qui diligentemente esaminare qual sia stata la disciplina Ecclesiastica, sul punto di due Vescovi simultanei in una medesima Città. E prima di riportare le parole del Canone VIII. del Concilio Niceno, fa duopo premettere, che l' oggetto principale degli Apostoli, e de' loro successori fu la salute delle anime, onde surse la necessità di dare a popoli di diverso linguaggio, e di diverso costume Pastori idonei, e distinti. Lo spirito di questa disciplina si vedrà perdurare fino a dì nostri. Ecco le parole del Canone VIII.

De his, qui se Catharos, idest puros, quandoq. nominant, ad Catholicam autem & Apostolicam Ecclesiam accedunt, Sanctæ magnæ Synodo visum est, ut impositis eis manibus, sic in Clero maneant. Ante omnia autem hoc in scriptis ipsos profiteri convenit, quod adhærebunt, & sequentur Catholicæ Ecclesiæ decreta: id est, cum bigamis communicabunt, & cum iis, qui in persecutione lapsi sunt, in quibus & tempus constitutum est, & opportunitas præfinita, ut ipsi sequantur Ecclesiæ decreta. Ubi ergo omnes sive in vicis, sive in urbibus, ipsi soli inveniuntur ordinati, qui inveniuntur in Clero, in eodem erunt Ordine. Si autem Catholicæ Ecclesiæ Episcopo, vel Presbytero existente accedunt aliqui, clarum est, quod Ecclesiæ quidem Episcopus dignitatem habebit. Qui autem apud eos est, qui Cathari dicuntur, qui nominatur Episcopus, Presbyteri honorem habebit: nisi utiq. Episcopo placeat ipsi nominis illius honorem impertiri. Si autem hoc illi non placeat, vel Presbyteri, vel Chorepiscopi locum excogitabit, ut esse omnino in Clero videatur; NE IN CIVITATE DUO SINT EPISCOPI.

Questa determinazione incidentemente fatta col rapportato Canone risguarda quelle Città componenti non già due, ma una sola nazione; dappoichè parve irregolare e mostruoso, com' era senza fallo, la duplicità de' Vescovi in un popolo dello stesso linguaggio. Le parole del testo Greco manifestano appunto que-

vertire, che ſiccome il Concilio Niceno trattò di quel caſo particolare de' Catari, o ſia Novaziani, così dopo lo ſteſso Concilio in molte Chieſe Cattoliche s' incontrano due

---

queſta verità: *ινα μη εν τη πολει δυο Επισκοποι ωσιν*. cioè dire: *Ne in Civitate duo ſint Epiſcopi*. Le traduzioni di queſto teſto ſono ſtate varie, le quali ſi poſſono leggere preſſo Filippo Labbè, *Acta Concil. Tom. II.* traducendoſi da alcuni; *Ne in UNA CIVITATE duo ſint Epiſcopi*; ovvero *duo probentur Epiſcopi eſſe*. La parafraſi poi Arabica, di cui fu autore Giuſeppe Egizio Presbitero, è concepita così: *Ne opinio de nobis concipiatur, quod præcipimus, ut duo eſſent ſuper unam Civitatem, aut unam Eccleſiam, aut UNUM POPULUM, Epiſcopi, quorum uterque poteſtatem habeat*, pag. 75. Gli ſtudioſi del Greco idioma diſtinguono le due parole Greche *πολις* ed *αςυ*, le quali corriſpondono alle latine *Civitas*, & *Urbs*; e ben ſi diſtinguono fra loro: dappoichè lo ſteſſo è dir *Civitas*, o *πολις*, che popolazione, o Cittadinanza; ed *Urbs* o *αςυ*, dinota la material ſituazione delle mura, o edificj, ov' è il popolo raccolto. Non occorre a coſa notiſſima e volgare addurre esempj, de' quali abbondano i Vocabolarj dell' una e dell' altra lingua. Or egli è da avvertire, che ſiccome il General Concilio Niceno fu celebrato nell' anno 325. di noſtra ſalute, pochi anni dopo che il Gran Coſtantino accordò la pace alla Chieſa, e pochi anni dopo che i Veſcovi cominciaſſero il libero eſercizio del loro miniſtero, e ſpecialmente della predicazione, ſiccome a' Veſcovi ſteſſi, come iſpettori del popolo fedele, fu ragionevolmente aſſegnata una cattedra, o Sede più alta, acciocchè vedeſſero tutta la lor plebe, e foſſero dalla medeſima veduti ed aſcoltati: così da ciò avvenne, che in progreſſo di tempo il nome di cattedra o ſede diſegnaſſe per eccellenza la dignità Veſcovile; e da ciò parimente avvenne, che il Veſcovo doveſſe nelle pubbliche ſacre funzioni aver ſoltanto luogo più ſublime degli altri, non così ne' ſuoi privati domeſtici congreſſi. Il canone 35. del Concil. IV. Cartagineſe dell' anno 398. il preſcriſſe così: *Ut Epiſcopus in Eccleſia & in conſeſſu Presbyterorum ſublimior ſedeat, intra domum vero collegam ſe ſacerdotum eſſe cognoſcat*. Ed il Gran Padre della Chieſa S. Agoſtino, il quale viſſe nella fine del IV. e principio del V. ſecolo, *in Pſalm. 26.* ne recò la ſeguente ragione: *Epiſcopis altior ponitur ſedes, ut cognoſcant ſe quaſi vinitores in ſpecu conſtitutos eſſe ad vineam Domini Sabaoth, quæ eſt ejus Eccleſia, cuſtodiendam, & de iſto loco alto periculoſa ratio redditur*. Ciò poſto: dovea di neceſſità il Concilio Niceno proibire, che in una ſteſſa ſede o cattedra ſedeſſero due Veſcovi ſimultanei, i quali eſercitaſſero il miniſtero della parola ad una ſteſſa nazione. All' incontro ſiccome nel caſo di una duplice popolazione *in eadem Urbe* non potea un ſol Veſcovo dalla ſua cattedra parlare nel tempo ſteſſo con due linguaggi per farſi intendere dalle due differenti nazioni; così la ſalute delle anime, e la neceſſità richiedeva che ci foſſero due Veſcovi diſtinti, i quali in luoghi parimen-

due Vescovi; e quel ch' è più, molto tempo dopo il Concilio Niceno il gran P. della Chiesa S. Agostino fu eletto Vescovo d'Ippona in tempo che vivea Valerio

---

rimente distinti, ed in distinte sedi celebrassero gli atti di Religione consentanei alle rispettive nazioni.

Anzi per far noi vedere, che tal dovea essere la disciplina de' primi III. secoli, ed anche del IV., addurremo monumenti sicuri, che non ostante di essersi fin dall'anno 325. in un General Concilio stabilita la regola di non dovervi essere due Vescovi simultanei; pur nondimeno o perchè di fatto s'ignorava da molti il divieto del Niceno Concilio, o perchè, come avverte il Fleury nella sua Storia Ecclesiastica T. III. lib. XXIX. p. 273. ediz. Napol. *che questa regola essendosi riferita nella fine dell' VIII. Canone, e riportata ALLA SFUGGITA nell' occasione della riunione de' Novaziani*, non si badò da molti a quelle ultime parole del Canone, come ultimamente non ci badò un sapiente Vescovo de' nostri tempi qual fu *M. Godò Vie de S. August. liv. 1. c. 33.*, *il quale ha creduto di dover anch' egli cercare altrove questa disposizione del Concilio di Nicea*, ch'egli non avvertì nella lettura di que' Canoni: Non solo in tutto il corso del IV. secolo, ma anche del V. incontriamo due Vescovi simultanei in una stessa Città, anzi in una stessa Chiesa e nazione. Nell'anno 395., o sia 70. anni dopo il Concilio Niceno, nella Cattedra d'Ippona sedeva il Vescovo Valerio, e per indurre S. Agostino ad esser ordinato anche Vescovo di quella Chiesa, gli si recarono gli esempj precedenti di altre Chiese di Africa, e delle trasmarine, le quali doveano essere quelle di Europa e dell'Occidente, co'quali si fece a lui conoscere, che in una stessa Città vi erano stati due Vescovi; e perciò da tali esempj fu convinto e indotto ad accettare la carica Vescovile. Lo stesso S. Agostino l'attesta, *Epist. 31. alias 34. num. 4. ad Paulinum*: *Sed qua Ecclesiæ cura tenear, ex hoc vestra caritas oportet attendat, quod Beatissimus P. Valerius, qui vos nobiscum salutat, quantumque sitiat, audietis ex fratribus, nec presbyterum me esse suum passus est, nisi majorem mihi COEPISCOPATUS sarcinam imponeret. Quod quidem quia tanta ejus caritate, tantoque populi studio Dominum id velle credidi, NONNULLIS JAM EXEMPLIS PRÆCEDENTIBUS, quibus mihi omnis excusatio claudebatur, vehementer timui excusare*. Anzi quel che è più notabile si è, che S. Agostino fu in Ippona consagrato Vescovo da Megalio Vescovo di Calamo, e Primate della Numidia, ed a tal funzione vi si ritrovarono molti altri Vescovi Africani; e tutti costoro dovettero contestargli gli esempj che gli furon recati. Avvertitosi indi lo stesso Santo della determinazione del Concilio Niceno, allor quando disegnò Eraclio per suo successore e lo chiese al popolo, non volle che si fosse praticato lo stesso; ma che Eraclio rimanesse qual era Presbitero, e dopo sua morte si ordinasse Vescovo: ed intanto chiese di rifondere parte delle sue occupazioni allo stesso

Era

lerio Paſtore di quella medeſima Chieſa, ſiccome lo ſteſſo S. P. afferma, e ſedette in quella Cattedra, la quale era unica, inſieme con Valerio, per ignorare così lui, co-

Eraclio Presbitero. Tutto ciò ſi rileva dall' Epiſt. 213. *alias* 110. che contiene gli atti di tale diſegnazione; e nel num. 4. ſi legge così: *Cumque reticeretur, Auguſtinus Epiſcopus dixit: ſcio quod ſcitis & vos, ſed nolo de illo fieri quod de me factum eſt. Quid autem factum ſit multi ſcitis: illi ſoli neſciunt, qui tunc aut nondum nati erant, aut nondum habebant ætatem ſciendi. Adhuc in corpore poſito beatæ memoriæ Patre & Epiſcopo meo ſene Valerio, EPISCOPUS ordinatus ſum, & SEDI CUM ILLO: quod Concilio Nicæno prohibitum fuiſse neſciebam, nec ipſe ſciebat*. Indi nel num. V. ſi legge così: *Obſecro vos, & obſtringo per Chriſtum, ut huic juveni, hoc eſt, Eraclio Presbytero, quem hodie in nomine Chriſti deſigno Epiſcopum ſucceſsorem mihi, patiamini me refundere onera occupationum mearum. A populo acclamatum eſt*. Poſſidio nella vita di queſto Santo nel cap. 8. ci racconta, come l'una e l'altra coſa intervenne: *Epiſcopatum ſuſcipere contra morem Eccleſiæ, ſuo vivente Epiſcopo, Presbyter recuſabat; dumque illi fieri ſolere ab omnibus ſuaderetur, atque id ignaro TRANSMARINIS, & AFRICANIS Eccleſiæ EXEMPLIS probaretur, compulſus atque coactus ſuccubuit . . . . Quod in ſe ipſo poſtea fieri non debuiſse, ut vivo ſuo Epiſcopo ordinaretur, & dixit, & ſcripſit, propter Concilii Univerſalis (Nicæni) vetitum: quod jam ordinatus didicit, nec quod ſibi factum eſse doluit, aliis fieri voluit*.

Da tali monumenti primieramente ſi rileva, che fino alla fine del IV. Secolo ci erano ſtati così in Africa, come in Europa eſempj di due Veſcovi ſimultanei in una ſteſſa Popolazione: giacchè con queſti precedenti eſempj Africani e traſmarini fu indotto S. Agoſtino ad eſſer ordinato, *vivente Valerio*. In ſecondo luogo, che queſti medeſimi eſempj riſguardavano quelle Città, nelle quali era una ſola nazione, il che certamente ſembrar dovea irregolar coſa, e contra lo ſpirito dell'unità della Chieſa, e contro a quel ſiſtema regolare, *Oves paſtorem ſuum agnoſcant*; parole relative ad un ſolo, e non a più Paſtori. In terzo luogo, che S. Agoſtino ſiccome fu vinto dagli eſempj, così queſti eſempj ed in Africa, ed altrove nelle parti traſmarine, che erano appunto le noſtre Europee, erano tali, che non fecero concepire al più dotto de' PP. della Chieſa quella moſtruoſità, che ſi è decantata per eſcludere l'eſiſtenza de' due Veſcovi in Napoli non già ſimultanei, occupando la ſteſſa ſede, ma due ſedi diverſe, e non già come due Paſtori che reggeſſero un ſol gregge, ma due greggi, e due nazioni di diverſo linguaggio, delle quali ciaſcuna dovea aſcoltare la voce del proprio Paſtore, che col miniſtero della parola, e de' Sagramenti menar le dovea alla via della ſalute. In quarto luogo, che ſebbene S. Agoſtino ſcuſi ſe ſteſſo e 'l Veſcovo Valerio, di aver ambedue ignorata la regola ſtabilita nel Niceno Concilio, il quale fu il

come il ſuo collega Veſcovo la determinazione del Niceno Concilio. Or ſe ciò avvenne ſettant' anni dopo la Nicena determinazione in una Città, dove una era la Cattedra, ed

il primo Ecumenico; pur nondimeno il Fleury nel luogo di ſopra citato, non ſeppe altrimente ſcuſare la ignoranza di coſtoro, che col ſupporre, che S. Agoſtino e Valerio aveſſero letto più volte queſto Canone VIII. *ſenza molto badare all'ultime parole, perche alla sfuggita rapportate in quel Canone*; com' è avvenuto ultimamente allo ſteſſo dottiſſimo M. Godò ſcrittore della ſua vita. Or ſe sfuggì a S. Agoſtino quella tal determinazione incidentemente fatta in quel Concilio; potrà mai eſſere ſtrano, o aſſurdo in Napoli, che verſo la metà del IV. Secolo ci fioriſſero due Veſcovi, ci foſſero due Paſtori, e ſi vedeſſero ſtabilite due Cattedre, o Sedi, per la neceſſità che ci era d'iſtruire nella tuttavia naſcente Chieſa Napolitana la moltitudine della Greca, e Latina nazione, e tutto ciò così in tempo delle perſecuzioni, e ne' primi III. ſecoli, come nel ſecolo IV. pochi anni dopo data la pace alla Chieſa? In quinto luogo ſi rifletta, che S. Agoſtino ove ſi avvertì della determinazione Nicena, ripreſe ſe ſteſſo; appunto perchè egli ſedette nella ſteſſa Cattedra, in cui ſedeva Valerio: *Sedi cum illo*. Ma ſe in Ippona ci foſſero ſtate a ſuoi tempi due nazioni, e perciò la neceſſità di due Cattedre, tanto è lontano, che avrebbe ripreſo ſe ſteſſo, che anzi trovando egli che in Fuſſala quella popolazione non intendeva che il Punico linguaggio, procurò di farvi creare un Veſcovo particolare, che governaſſe quel nuovo gregge *Ep. 126. a Celeſtino.* E ciò tanto era neceſſario praticarſi, quanto è certo, che in Occidente non ſi vide introdotto l' uſo de' Coreveſcovi, che verſo la metà del V. ſecolo, ed in Africa non vi furono mai Coreveſcovi. Convien dunque affermare, che il Concilio Niceno con quelle ultime parole del Canone VIII. inteſe proibire due Veſcovi in una popolazione di un medeſimo linguaggio, ma non già ove la neceſſità ci foſſe ſtata di doverſi per due nazioni diverſe crear due Veſcovi ſeparati e diſtinti, de' quali ciaſcuno aveſſe Sede propria, e propria plebe da dover iſtruire e governare.

Non ſi dovea dunque combattere con tanta ferocia l'eſiſtenza di due Veſcovi in Napoli nel IV. ſecolo, sù l'unico fondamento del Canone VIII. del Concilio Niceno, ſenza attenderſi nè alle circoſtanze, nè agli eſempj che dopo lo ſteſſo Concilio Niceno intervennero, e ſenza riflettere, che quel Canone riguardò le ſole Città componenti una Nazione, e non quelle che due ne componeſſero, come alla noſtra Napoli avvenne. Ma per tralaſciare gli altri eſempli che addur potremmo non ſolo in Sicilia, e propiamente in Meſſina, ma anche negli antichi ſtati della Repubblica Veneta, ed altrove, baſterà per tutti quel che nel 1430. *n.* 17. ci laſciò regiſtrato il Rainaldi negli Annali Eccleſiaſtici. Nella Città di Caffa poſta nel Cherſoneſo Taurico, oggi Crimea, vi erano due Veſcovi, uno per gli Latini, l'altro per gli Armeni. Pretendeva il Latino d' interdire all' Armeno l' uſo della Mitra Pon-

ed una la plebe; che maraviglia potrà recare, che in Napol nella metà del secolo IV. dove ci erano due plebi, ci potessero essere due Vescovi non già simultanei in una sola Cattedra, ma in due sedi separate, e distinte? Il diligentissimo Mon-

---

Pontificia nelle pubbliche processioni, e di dare la benedizione sul Popolo. La causa si decise da Eugenio IV. Sommo Pontefice a pro del Vescovo Armeno, dandogli piena autorità *regendi gregis sui*, ed in niuna cosa il sottopose al Vescovo Latino. Ed invero in questo tal caso non avea mica che fare il Canone VIII. del Concilio Niceno, nè il Pontefice Eugenio IV. credè di definir cosa contraria a quella Conciliare determinazione. Anzi Ludovico Tommasino *par. 1. lib. 1. cap. 29. n. 3.* riflettè assai bene su questo esempio con dire, che in Caffa vi erano per altro due Popoli e due Città, *si homines spectes, non muros*, da doversi affidare a due Vescovi. Or questa necessità, appunto ne' primi secoli della Chiesa fuvvi in Napoli, nella quale *si homines spectes, non muros*, ci fiorivano due Città, o sieno Nazioni, e perciò si dovettero a due Vescovi separatamente assegnare. E ne' tempi a noi più vicini fu pubblicata da Clemente VIII. una Costituzione, che si legge nel Bollario Romano, colla quale per la necessità, che vi era, stabilì in Roma un Vescovo Greco Cattolico, affinchè potesse ordinare i Greci soggetti a' Vescovi Latini d'Italia, e dell'Isole adjacenti con le dimissorie di costoro: *Insuper idem Sanctissimus D. N. constituit, Romæ habendum esse Episcopum Græcum Catholicum, qui Græcos Episcopis Latinis Italiæ, & insularum adjacentium subjectos, ab Episcopo Græco ordinari volentes, cum illorum dimissoriis, ad id tantum concedendis, ritu Græco ordinet. Const. CVII. §.7. in Bull. Rom. Tom. V. Part. II.*

Le cose finora esposte possono essere sufficienti, per tralasciarne altre infinite, a dimostrare, che in Napoli ci furono effettivamente due Vescovi, l'un Greco, e l'altro Latino per le due Nazioni: che questa disciplina non era ripugnante al sistema introdotto dalla necessità, e dalla salute delle anime di que' primi secoli della Chiesa: che il divieto del Concilio Niceno fatto incidentemente nella fine dell' VIII. Canone comprendeva le sole Città componenti una Nazione: che ciò non ostante, o per ignoranza di questo Canone, o per inavvertenza di chi il leggeva, si videro moltissimi esempj di due Vescovi in Africa, e nelle parti Europee, ambedue simultanei, sedenti in una sola Cattedra, e Pastori di un solo Gregge. E per conseguenza non potrà mai dirsi mostruosità, che in Napoli, in cui concorreva l' urgenza particolare delle due Nazioni, fossero fioriti due Vescovi l'un Greco, e l'altro Latino, due Sedi, o Cattedre, e due Pastori, ciascuno per lo proprio suo Gregge. Vedremo in un altra Nota, che troverà luogo più opportuno nel seguente capitolo, come avvenne ne' secoli posteriori, che in Napoli si ordinasse un sol Vescovo latino, e che tuttavia perdurassero le originarie due Sedi, e Cattedre, che cotanto han faticate le menti de' nostri Scrittori.

Monſignor Fleury in parlando di queſto Canone, quantunque dica, che quelle parole: *ne in una Civitate duo ſint Epiſcopi*, *contengono una regola conſiderabile*, *per cui non poſſano eſſer mai due Veſcovi in una ſteſſa Città* (a); pur nondimeno in parlando poi della Città di Napoli ſotto S. Attanaſio ſuo Veſcovo non credè coſa aſſurda, e moſtruoſa, che in Napoli tal volta ci foſſero ſtati due Veſcovi con quelle parole: *Morì nel medeſimo anno* 872. *S. Attanagio Veſcovo di Napoli. Sin da allora era queſta Città una delle più conſiderabili d' Italia, per la pietà de' ſuoi abitanti, per la moltitudine delle Chieſe, e de' Moniſteri. Vi ſi celebrava l' Offizio divino in Greco, ed in Latino, e TALVOLTA vi erano DUE VESCOVI per le DUE Nazioni* (b).

XIX. Se nel corſo del IV. ſecolo i monumenti ſtorici della Chieſa, che ſono la luce della verità, fanno eſiſtenti in Napoli due Veſcovi, e ſe una tale eſiſtenza fu indotta da neceſſità delle due diverſe Nazioni, e non è contraddicente al Canone VIII. del Concilio Niceno; come mai per non urtare in queſto creduto ſcoglio, ſi è impegnato l' eruditiſſimo Mazzocchi a far tante ipoteſi, ed a dir finalmente in altra ſua Opera data alla luce nel 1753. che vera non foſſe la ſoſcrizione di *Calepodius Neapolitanus*, con affermare che non ſi debba leggere, come ſi legge, *Neapolitanus*; ma piuttoſto *Nolanus*, o *Cumanus*, o *Puteolanus*, o con altro nome che diſegnaſſe *altro luogo* della Campagna, purchè non ſia *Napoli*: Ed in queſte poſteriori ſue cure dopo di aver accennato le altre obbiezioni fatte all' infelice Calepodio nella precedente Opera *de Cathed. Eccl. Neap. ſemp. unic. &c.* francamente affermò, ch' egli

(a) Stor. Eccleſ. tom. 2. lib. XI. num. XXII.
(b) Stor. Eccleſ. tom. 8. lib. LII. num. XXIV.

egli vinto da nuovo consiglio credette la più propria risposta esser quella, che fossesi errato nella sottoscrizione : *At nunc MUTATO consilio hanc ceteris præstabiliorem judico* : ed indi soggiunse le seguenti parole : *ac fateamur Calepodium alicujus in Campania Episcopum fuisse, veluti Nolanæ, Puteolanæ, Misenatis, Cumanæ, aut cujuslibet, modo NEAPOLITANUS non fuerit* (a): il che francamente praticandosi, non ci sarà mai sistema ipotetico , che non potrà sostenersi. Anzi compiacendosi oltremodo di questa risposta, ha opinato, che questa debba essere la vera, ove nell' anno 1759. nell' Opera intitolata *Actorum Bononiensium S. Januarii, et socior. Mart. vindiciæ repetitæ* , in una nota avvertì : *At VERAM responsionem videbis mox in excerptis ex Dissert. De Sanctis Episcopis Neapol.* (b). Ma se non si dimostri come sia avvenuto, che Calepodio Vescovo di Napoli, quale appunto si trova sottoscritto negli atti di quel Concilio, diventi Vescovo di Cuma, di Puzzuoli, di Nola, o di altro ignoto luogo della nostra Campagna, come il primo di tutti ha escogitato il Mazzocchi; rimarrà sempre ferma la sottoscrizione conservataci da tutti gli antichi Codici, ed in tutte le compilazioni de' Concilj, fatte con somma accuratezza da molti valentuomini , che son fioriti da tempo in tempo fino a' dì nostri.

XX. Finalmente si distrugge la necessità delle due Sedi, e de' due Vescovi, e si vuol sostenere la prima volta , contradicente tutta la storia , che nel IV. secolo in una Città Greca, come Napoli , scomparissero tutt' i Greci, e che in conseguenza mancava la necessità de' due Vescovi, ma che il solo S. Fortunato reggesse la Chie-

(a) Mazzocc. *Par. III. cap.* IV. *de Cultu Sanctor. Episcop. Neap. pag.* 221. *e* 222.
(b) Mazzocc. *Actorum Bononiens. Vind. repetit. pag.* 174. *in not. IV.*

Chiesa di Napoli divenuta già tutta Latina. Nel I. Cap. di questa Scrittura con un luogo della Vita di S. Attanasio, che visse non già nel IV. secolo, ma nel IX., abbiam dimostrato, che in Napoli non solo ci era e perdurava tuttavia il Sacerdozio Greco, e 'l Sacerdozio Latino, ma anche le due Sedi, e le due Cattedre. Il che come fosse avvenuto, si mostrerà più chiaramente ne' seguenti capitoli. Intanto gli argomenti del nostro chiarissimo Mazzocchi sul punto, che in Napoli era cessato il Grecismo nel IV. secolo, sarà più acconcio trascriverli in una nota, e dileguarli. (*a*)

(a) Il chiarissimo Canonico Mazzocchi nella precedente opera sul Calendario era così persuaso, che nel corso del IV. secolo perdurava tuttavia il Grecismo in Napoli, che non solo affermò, che Calepodio fosse stato insignito dell' ordine Vescovile in grazia de' *Greci*, ma eziandio conobbe sì ben fondato questo sistema, ch' egli promise di volerlo dimostrare in una particolar Dissertazione con quelle parole, che si leggono nel II.*Vol. Comment. in vetus marmor. S. Neap. Eccles. Kalend. pag. 616. Quod institutum* (cioè della duplicità de' Vescovi l'uno primario per li Latini, e l' altro secondario per li Greci) *QUARTO SÆCULO Neapoli viguisse, ac postea intermissum, in singulari ejus argumenti Diatriba, alicubi ostendetur*.

Ma pochi anni dopo surta la lite tra' Canonici cogli Eddomadarj della Cattedrale, dovè egli scrivere in contraria sentenza, e nella Dissertazione Storica *De Cath.Neap. Ecc.semp.unic. &c. part.II. cap.II. pag.102. & seq.* si è ingegnato a sostenere, che nel IV. secolo appunto disparve il Grecismo in Napoli, sull'avviso di bandire col Grecismo la necessità delle due sedi, e de' due Vescovi, che appunto vide egli medesimo fiorire in Napoli nello stesso IV. secolo, cioè Calepodio, e Fortunato.

Ecco in sustanza raccolti tutti i suoi argomenti. Dice egli, che Napoli nell'età di Strabone sia stata del tutto Greca. Che quantunque ritenesse la forma di Republica federata al Popolo Romano, abbia pur nondimeno conservato per qualche tempo colla Greca Polizia insieme il Greco linguaggio. Confessa pur egli di non poter definire fino a che in una tal forma perdurasse; non niega che per tutto il I. secolo di Cristo persisteva ancora in Napoli l'immagine della Greca Republica, a qual tempo vuol riferire le antiche Greche iscrizioni, che pur oggi ci avanzano. Seguita egli poi a dire, che il Grecismo cominciò tratto tratto a mancare per lo commercio, che avevano co' Latini, e per aver acquistati i diritti di Romana Colonia; che avesse nondimeno

XXI. Se poi si dirà, come il Catalogo di Gio: Diacono e quello pubblicato dal Bianchini ne' primi IV. secoli comprendano soltanto XII. Vescovi senza far parola di Calepo-

---

no continuato il Greco linguaggio per tutto il III. secolo; ma che poi egli non si sa persuadere, come dal III. secolo in fuori abbia potuto nel IV. e ne' posteriori secoli rimanervi ombra di Greco linguaggio, e di Grecismo alcuno. Ecco le sue parole: *Verum quo magis ad posteriora sæcula gradatim descendimus, hoc magis Græci sermonis studium Neapoli evanuit. Nam IV. sæculo ecquid in hac Urbe, amabo te, Græci reperies?* Ivi pag.103.

Oltre a quelche scrisse nel citato luogo, procurò nelle Appendici della Dissertazione Storica *de Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c.*, e propriamente nell'*Append. Diatr. III. pag.* 242. far viepiù campeggiare il suo nuovo sistema, con dar un' idea della polizia della Città di Napoli fino a' Normanni, e raccogliendo i suoi argomenti conchiude così: *His jam intellectis; per hosce diversos suæ πολιτείας statum urbs nostra decurrit. Jam ab initio Græca Respublica prorsus, & αὐταρκὴς erat; deinde Romanorum fœderata Respublica: postea lege Julia Civitatem Romanam assecuta, inter municipia opinor Græcanica (cujusmodi ab eo tempore fuere aliquot in magna Græcia) numerabatur: postremo exeunte I. sæculo Christiano, ac facile sub Domitiano Principe, Coloniæ Romanæ decus sibi peperit: quam demum nomenclaturam (tametsi sub Caracalla cum toto Orbe jure Civitatis communicato) Neapolis rata perhonorificam, adhuc IV. Christi sæculo in marmoribus retinebat. Ac demum eadem sub Constantinopolitanis Principibus suam adhuc Reipublicæ, & Libertatis speciem ostentabat: quam quidem libertatem eidem Civitati Rogerius Rex asseruit: imo & pari libertate anno* 1190. *adhuc utebatur, ut ex privilegio Amalphitanis ab eo Senatu, qui tunc huic Urbi præerat, concesso potest intelligi.*

Ma eccovi alcune brevi, e concludenti risposte. I. Si vuole, che Napoli già Greca Republica, e poi federata del popolo Romano per la legge Giulia, la quale nel *663.* di Roma ammise alla Cittadinanza Romana i Latini, ed i Socj, avesse voluto accettare la Cittadinanza Romana. Il celebre luogo di Cicerone nell' Orazione *pro Cornel. Balbo* con quelle parole: *In quo* (in trattandosi appunto di un tale affare) *magna contentio Heraeliensium, & Neapolitanorum fuit; cum MAGNA PARS in iis Civitatibus juris sui libertatem Civitati anteferrent*, ha fatto determinare il Mazzocchi ad opinare, che in quella contesa vinse il sentimento di coloro, i quali voleano abbracciare la Cittadinanza Romana; e perciò scrisse nella *pag.*242. *ut equidem minime dubito, quin ea sententia vicerit, ut Civitatem admitterent, quam præsertim cum Græcanicis institutis NOVO forsan EXEMPLO copulare Neapolitanis dabatur*. Ma non si saprà mai comprendere, come non avendoci Cicerone fatto sapere l'esito di quella contesa; ma avendo soltanto accennato, che la *maggior parte* volle rimanersi nella sua originaria libertà, si possa dedurne, che

podio, e degli altri moltiſſimi, che l'una e l'altra plebe regger doveano, è agevole la riſpoſta. Queſti Cataloghi formati già nel IX. e X. ſecolo, come confeſsa lo ſteſso Maz-

che la minor parte vinceſſe. Camillo Pellegrino concittadino del Mazzocchi *in Campan. pag.* 731. non ſi traſſe cotanto fuori de' limiti, ma in parlando ſul propoſto argomento, così diſcorre: *Ma i Napoletani godendo della lor propria, ch' eſſer dovea aſſai favorevole condizione, la quale per non aver mancato di nulla a quel che conveniva a' ſedeli confederati, ſi aveano conſervata intera: allorchè per la legge Giulia*, CIVITAS EST SOCIIS, ET LATINIS DATA, *che ſono parole di Cicerone nell' Orazione a favor di Cornelio Balbo, ebbero fra loro ſteſſi gran diſparere, ſe aveſſero avuto ad accettare, o pure ricuſare quel dono da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente deſiderato*. Oltrechè laſciando ſtare quel che un altro eruditiſſimo Scrittore ha luminoſamente dimoſtrato, illuſtrando i luoghi di Strabone, di Cicerone, e di Stazio in confutazione dell'argomento Mazzocchiano, ſembra al certo non poter eſſere nè probabile, nè veriſimile, che Napoli Città Greca, e Federata aveſſe voluto, come ſuppone il Mazzocchi, *novo exemplo* congiugnere con la figurata Cittadinanza Romana il primitivo grecanico ſuo inſtituto, che conſervar volle ne' ſecoli poſteriori alla pubblicazione della ſteſſa legge Giulia. Dunque forz' è affermare, che Napoli non avendo acquiſtata per la legge Giulia la Cittadinanza Romana, perche la maggior parte non ci concorſe; non potè così preſto con la Cittadinanza di Roma dimenticarſi della origine ſua.

II. L'altro argomento del chiariſſimo Mazzocchi, il quale ſuppone, che Napoli verſo la fine del I. ſecolo Criſtiano, e facilmente ſotto Domiziano divenne Colonia Romana, è men fermo del precedente. Imperciocchè non niega per altro il valentuomo quel che è indubitato, che non mai in Napoli ſienſi dedotti Coloni, o de' Veterani, o de' Cittadini Romani nella ſolita forma, ma che ella divenne tale con acquiſtare i diritti ſoli di Romana Colonia. Si ponga mente alle ſue parole nella *pag.*241. *de Cathedr. Neap. Eccl. &c. Cum autem Coloniam Romanam evaſiſſe dico, noli de ulla ſive Veteranorum ſive Civium Romanorum in eam deductione ritu conſueto facta cogitare. Nihil tale ceteris coloniis ſimile eveniſſe puto; nec enim in hanc urbem proprie deducta colonia, (quæ de cauſa de Neapoli colonia facta loquens, ſedulo* DEDUCENDI *verbo ſemper abſtinui) ſed ipſamet potius cum ſuis veteribus incolis jura coloniæ acquiſiviſſe dicenda erit. Neque id vero inſolitum (ultimis ſaltem Reip. temporibus) fuit. Certe cum Pompejus Tranſpadanas colonias conderet, tale quiddam ſecutus eſt inſtitutum. Auctor ejus rei Aſconius ad Orationem in Piſonem: Non novis, inquit, colonis eas conſtituit, ſed veteribus incolis manentibus, jus dedit Latii, ut poſſent habere jus, quod ceteræ Latinæ Coloniæ; ideſt, ut petendi Magiſtratus gratia Civitatem Romanam adipiſcerentur. Niſi quod Neapoli non jus Latii tantum, ſed plenæ Civitatis Romanæ decus optimo maximoque jure indul-* *tum*

Mazzocchi, non contengono la vera ſerie di tutti i Veſcovi Napoletani de' primi IV. ſecoli ; anzi manifeſtano che s'ignorava del tutto in que' ſecoli oſcuri in cui furon formati,

---

tum videtur ; manentibus interim , uti fit , aliquamdiu quibuſdam Græcanicis inſtitutis .

Ma ſiccome ſul luogo di Cicerone di ſopra recato ſi dee affermare l' oppoſto di quel che ſoſtiene il Mazzocchi, allor quando la maggior parte de'Napolitani , e non già la minore dovè vincere , col ritenere piuttoſto *juris ſui libertatem* , che accettare la Romana Cittadinanza ; così l'altra opinione , di aver Napoli ſotto Domiziano acquiſtati i diritti di Romana Colonia , non ha alcun ſodo fondamento . Imperciocchè ſe divenne Colonia , che rappreſentava la immagine della polizia di Roma , a che ritenere i Grecanici Statuti , i nomi de' Magiſtrati Greci , e la ſua forma , e polizia ; ſe non che con tal preteſo acquiſto render diſſonore alla Madre ; onde non ſi era , ma ſi fingeva dedotta , ed in tal guiſa moſtrarſi difforme e moſtruoſo parto , il che nol pativa Roma , e molto meno Adriano Imperadore , il quale dopo il figurato acquiſto della qualità Colonica , per far coſa grata a' Napolitani, come avea fatto in altri luoghi nel giro ch' egli fece dell'Impero , aſſunſe il titolo di *Demarca* Greco Magiſtrato ? Le Iſcrizioni poi, che dopo il Reineſio ſi adducono dal Mazzocchi *pag.* 238. *e ſeg.* , o non ſi appartengono a Napoli , come quella P. C. N. interpretata per *Patronus Coloniæ Neapolitanæ* in luogo di *Nolanæ ;* e l'altre ſuppoſitizie , come quella che incomincia : *L. Bæbio......... Patrono........ Coloniæ S. P. Q. Neapolitanus* , foggiata già da Pirro Ligorio , aſſai ben noto fabro di sì fatte impoſture , quale il riconobbe lo ſteſſo Mazzocchi nella ſua Operetta : *de dedicat. ſub aſcia pag.*143. colle ſeguenti parole: *Ex Pyrrhi Ligorii ſcriptis (quem quidem hujuſmodi fallaciarum manifeſtum millies deprehendi) eam inſcriptionem Langermanus deſcripſerat , quam perinde* νοθείας *valde ſuſpectam arbitror* . E nella *pag.* 300. *A Ligorianis (inſcriptionibus) eæ ſunt num. quinque* νοθείας *ſuſpicionem non amolior: notum eſt hominis ingenium placentis ſibi in hujuſmodi fabricis* . A tutto ciò ſi dee aggiugnere quel che su tal particolare avverte un moderno diligentiſſimo Scrittore , il quale concludentemente dimoſtra erronea quell' altra opinione ſoſtenuta dal Mazzocchi, e che il Capaccio eſcogitò la prima volta, con argomentare dalla Iſcrizione Greco Latina di Tito Veſpaſiano dover eſſer Napoli Colonia Romana: *Ex Græcis Latiniſque characteribus*, ſono parole del Capaccio,*Romanam dijudica Coloniam.* Il Mazzocchi ha avidamente abbracciata la opinione del Capaccio : *Verum*, dic' egli nella *pag.* 234. , *ſi quod res eſt , fateri volumus , conſuevit hoc in Græcis urbibus , at poſtea in Coloniarum dignitatem provectis , ut græcolatinas inſcriptiones faciant* : dipoi ſoggiugne : *Romanorum moris fuiſſe , rem unam pluribus linguis inſcriptam proponere ;* e finalmente dice egli : *Id conſtare titulo Crucis Chriſti* . Ma noi non ſappiamo , come non abbia veduto il Mazzocchi , che il con-

mati , l'età precisa in cui vissero que' primi dodici Vescovi : giacchè descrivendosi che costoro fiorissero sotto i rispettivi Pontefici Romani , e Cesari ; si fan fiorire i quat-

contrario si argomenti dalle sue parole ; perciocchè a tempi di Tiberio non era pur anche colonia la Città di Gerusalemme , e pure sappiamo , che il Preside Romano fece affiggere l' Epigrafe alla Croce in tre lingue , acciocchè da tutti , Ebrei , Greci , e Latini , che ivi erano , si leggesse . E questa è laragione , perchè soleano fare in Napoli Iscrizioni grecolatine , acciocchè non solo da' Cittadini Greci , ma eziandio da' forastieri Romani si leggesse quella memoria . Egli è noto , che in Napoli per l' amenità del sito, bene spesso concorreva moltitudine di Romani : *Deliciarum causa* , (sono parole di Cicerone *pro Rabir. Post. cap.* 10.) , *& voluptatis non modo Cives Romanos , sed & nobiles adolescentes , & quosdam etiam Senatores summo loco natos non in hortis , aut suburbanis suis , sed Neapoli in celeberrimo oppido cum mitella sæpe videmus*. E Strabone conferma lo stesso , come si potrà leggere nel libro V. *pag.* 378. , e perciò acciocchè i Romani potessero leggere la memoria eretta all'Imperador Tito , i Napolitani anco latinamente la scrissero . Anzi Giulio Capitolino III. *pag.*335. lasciò scritto : *Gordiani sepulcrum milites apud Circejum castrum fecerunt in finibus Persidis , titulum ejusmodi addentes , & Græcis, & Latinis, & Persicis , & Judaicis , & Ægyptiacis literis* ; adducendone la cagione , *ut ab omnibus legeretur* . Sicchè cade del tutto l'argomento del Capaccio seguitato dal Mazzocchi , che la Iscrizione Grecolatina potesse somministrare alcun indizio di Romana Colonia . E perciò tutte le Iscrizioni , che si rapportano per farci credere Napoli divenuta Colonia de' Romani anche nel IV. secolo, sono state debitamente interpretate da un sagace antiquario di non appartenere nè poco nè punto alla nostra Città . Oltrecchè o si vuole che Napoli per la legge Giulia publicata in Roma nel *663. ab Urbe condita* avesse accettata la Cittadinanza Romana , ed in questo tal caso essendo annoverata tra' municipj Grecanici, non potea lasciare questa condizione , che era la più favorevole per acquistar quella di Colonia , la cui condizione era più dura, che quella de' municipj . O si vuole che acquistasse i diritti di Colonia Romana in tempo de' Cesari ; ed in questo tal caso siccome non dovrà mai Napoli annoverarsi nella classe de' municipj , così non essendovisi effettivamente dedotti i coloni , o Veterani, o altri Cittadini Romani, non potea immediatamente cangiarsi in un popolo latino , senza fingere , che i Greci Cittadini fossero stati prima banditi dalla lor patria , per dar luogo ad un intero popolo Latino .

III. E finalmente quel che aggiunge il Mazzocchi intorno alla polizia di Napoli ne' tempi posteriori sotto gl' Imperadori Costantinopolitani , sotto de' quali *suam adhuc Reip. & libertatis speciem ostentabat* , mostra appunto , che prima non avesse accettata la legge Giulia, e non fosse divenuta Colonia Romana

quattro Vescovi, cioè *S. Fortunato*, *S. Massimo*, *S. Zosimo*, e *S. Severo* sotto ai Pontefici e sotto ai Cesari i quali erano fioriti molto tempo prima.

Ed

mana, perciocchè sotto i Cesari di Costantinopoli *adhuc Reip. & libertatis speciem ostentabat*. Ed in una annotazione non lascia il valentuomo di aggiugnere, ch' egli avrebbe assai cose per dimostrare, che la forma della polizia di Napoli, dopo i tempi di Giustiniano sia stata temperata dalla Aristocrazia, e Democrazia. Ma pur egli non si avvide, che presta con ciò larga materia a coloro, i quali sostengono, che Napoli in quella età non mai i proprj originarj statuti commutò con leggi straniere, e per conseguenza, ch' ella non mai accettò la legge Giulia, o colonia Romana divenne. Noi non entriamo già a disputare intorno alla polizia di Napoli sotto gl' Imperadori Costantinopolitani, nè quali prerogative ritenne fino a' Normanni, nè qual giudizio debbasi fare del privilegio agli Amalfitani conceduto; giacchè pel nostro assunto basterà affermare, che la nostra Città se non acquistò la Cittadinanza Romana, non potè bandire così presto il Grecismo, come suppone il Mazzocchi: e se non ci fu mai dedotta Colonia, anche sul presupposto di averne acquistati i diritti, il che si contrasta; come mai potea avvenire, che nel IV. secolo non ci fosse ombra di Grecismo in Napoli, se lo stesso Grecismo si vide perdurare fin al IX. e X. secolo, per esservi a que' tempi il Sacerdozio Greco, e Latino, e molte vestigie dello stesso Grecismo si videro anche perdurare fin a' tempi de' Re Angioìni? La qual cosa è stata avvertita da quasi tutti i nostri Scrittori, e monumenti infiniti l' attestano; di manierachè non ci è Storico della nostra Città, così antico come moderno, che non lo abbia sinceramente contestato. Anzi quelch' è più notabile, siccome il chiarissimo Mazzocchi per dar luogo a tutte le sue Ipotesi, e per far credere, che Calepodio non dovesse mai essere Vescovo di Napoli di Campagna, contraddicenti gli atti Sardicesi, piantò per base, che nell' anno 347. non ci erano affatto Greci in Napoli, per cui non ci era necessità di darsi altro Pastore a costoro, con quelle parole nella *pag.* 108. *De Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c. Verum nullum æque tempus fuit, quam annus* 347. (*quo anno duo hi Episcopi* Calepodius & Fortunatus *Neapolitanis vulgo præficiuntur*) *in quo nihil necesse fuerit Pastorem alterum Græcis dari : UT QUI TUNC NULLI in hac Urbe erant*. E dopo altri sette versi nella stessa *pag.* 108. ripetè lo stesso con dire. *Itaque nulla prorsus cogebat necessitas, cur peculiaris Episcopus Græcis, qui TUNC NULLI erant, daretur:* Così dipoi in una posteriore sua Opera intitolata *Actorum Bonon. S. Januar. & Socior. Mart. vindic. repet.* data alla luce nell' anno 1759. nella *pag.* 173. conobbe, che il dirsi assolutamente, *ut qui tunc NULLI in hac Urbe erant*, era una proposizione, che non potea mai sostenersi; e perciò gli piacque di trascrivere di parola a parola tutta la Sezione II. *De Cath. Neap. Eccl. semp. unic. &c.* stampata in Nap. nell'anno 1751.

dalle

Ed in vero *S. Fortunato*, e *S. Massimo* si veggon situati sotto agli Imperadori Gentili, Claudio, Aureliano, Tacito, Probo, Caro, Carino, Numeriano, Diocleziano, e Massimiano; laddove da altri più sinceri monumenti di quella età, non più si questiona, che questi quattro Vesco vi dovessero fiorire

K nel

---

dalla *pag.*105. fino alla *pag.* 114. , con moderare in tal modo quel che prima scritto avea, colle seguenti parole: *Verum nullum æque tempus fuit, quam annus* 347. (*quo anno duo hi Episcopi Neapolitanis vulgo præficiuntur*) *quo nihil necesse fuerit Pastorem alterum Græcis dari . Quia Græci tunc FERE nulli in hac Urbe erant* . E dopo altri sette versi nella *pag.* 173. trascrisse così quelle altre parole di sopra recate : *Itaque nulla prorsus cogebat necessitas , cur peculiaris Episcopus Græcis , qui tunc FERE nulli erant , daretur* . Ed ecco , che dove prima si leggea , *ut qui tunc nulli in hac Urbe erant* ; lo stesso Mazzocchi lesse altrimente lo stesso suo Originale , apponendovi la variante lezione così : *quia Græci tunc FERE nulli in hac Urbe erant* , e le altre , *qui tunc nulli erant* , trascrisse parimenti così , *qui tunc FERE nulli erant* . Quindi è, che con averci aggiunto quel *FERE* ritorna a rendere il debito luogo a Calepodio in grazia di que' Greci , che nel 347. tuttavia eranvi in Napoli , e manifesta appunto quella necessità , che dovea potervi essere di dare a costoro un Greco Pastore , e conferma parimente quel che prima *sine studio partium* avea scritto sul Calendario , che l' istituto in Napoli de' due Vescovi fiorì nel IV. secolo , e ch' egli l'avrebbe in una particolar dissertazione dimostrato.

Ed invero standosi all'Ipotesi Mazzocchiana , che Napoli acquistasse i diritti di Colonia Romana nella fine del I. secolo della Chiesa , quando effettivamente non ci furono dedotti coloni , e non ci fu promulgata una legge in odio del Grecismo; come potea mai avvenire, che per tutto il III. secolo i Vecchi, i Giovani , i fanciulli, in somma tutti e uomini, e donne, e l'alto popolo , e 'l minuto , si fossero del tutto spogliati del natìo linguaggio , e de' costumi Greci per tanti secoli inveterati , acciocchè nel principio del IV. secolo si trovassero tutti latinizzati, per così bandire dal Catalogo de' Vescovi di Napoli Calepodio , e per torsi da mezzo la tanta odiata duplicità della Chiesa Napoletana e Greca, e Latina , in grazia del contrario sistema ? Ma ciò non ostante avendosi per vero dal *Mazzocchi*, che ne' primi III. secoli vi era la duplicità del popolo Greco e Latino , non potrassi negare , che eravi parimente la necessità di doversi ne'primi III. secoli governare due ceti de' fedeli , l'un greco , e l'altro latino da rispettivi Pastori , e questa necessità dovè perdurare nel IV. secolo , anche attenta la modificazione da lui fatta , che nell' anno 347. *Græci fere nulli erant*, potendovi benissimo rimanere quella parte del popolo , che suol essere la più tenace a conservare l' originario linguaggio . Ma se l' esistenza de' due Vescovi nel 347. deve essere incontrastabile , e se dee parimente essere incontrastabile l' esistenza del Grecismo , e della plebe Greca , e del Greco Sacerdozio, non già ne' primi IV. secoli , e ne' posteriori , ma fin al Secolo IX. , e X. , ed anche più oltre, come tante

nel ſecolo IV. (*a*) siccome dopo infiniti altri ha oſservato lo ſteſſo Mazzocchi (*b*). Or in errori sì fatti incorſero certamente gli Autori di que' Cataloghi, sì perchè viveano in

te memorie contemporanee il conteſtano, ſeguiremo in ciò la più certa, e fondata opinione, che Napoli Città Greca non acquiſtò la Cittadinanza Romana per la legge Giulia, perchè non la volle, contradicente la maggior parte de' Cittadini; non vi fu mai dedotta Colonia, e ne anche nella fine del I. ſecolo della Chieſa acquiſtò i diritti di Romana Colonia, e ſe pur acquiſtati gli aveſſe, non potea diſtruggere ſe ſteſſa, deſolare il ſuo patrio linguaggio, bandirne i coſtumi; ma accogliendo tratto tratto nel ſuo bel ſito Latine Famiglie, venne a comporre una popolazione miſta di Greci, e di Latini fino a che nel corſo di XII. e forſe più ſecoli, il numero di tempo in tempo accreſciuto de' Latini vinceſſe l' originaria Greca popolazione, e finalmente a poco a poco latinizandola l'aſſorbiſſe, il che non prima è avvenuto, che da pochi ſecoli a queſta parte.

Rimane in ultimo luogo di por mente a ciò, che ha ſcritto ultimamente il Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuſeppe Sparano nella Parte I. Delle *Memorie Storiche per illuſtrare gli atti della S. Napoletana Chieſa pag.* 102. data alle ſtampe nel 1768. Queſto riſpettabile Canonico della Cattedrale ſi è ingegnato il più che ha potuto di ſoſtenere l' *Unicità* del Veſcovo in Napoli, e non potendo bandire il Greciſmo, come fatto avea il Mazzocchi, ſuppone che il Veſcovo Greco, per lo ſtudio che ci era in Napoli dell'una, e dell' altra lingua, poteſſe eſſere iſtrutto dell' Idioma Latino, ed in tal guiſa un ſol Paſtore poteva governare i due popoli. Ecco le ſue parole: *Queſto ci baſta per non raddoppiar Veſcovi in queſta Città. Furono i primi noſtri Veſcovi per ordinario noſtri Cittadini, furono Greci; e ſe ſi voglia dal Martorelli, che ha portato il Greciſmo di Napoli fino al VII. ed anche fino all' VIII. ſecolo, foſſero pure ſtati tali per otto ſecoli. Io no 'l contendo: domando ſolo, che farà queſto Greciſmo ne' noſtri Veſcovi? toglierà loro la perizia dell' altra lingua? Certamente, che nò, non eſſendo veriſimile, che praticando co' Romani, non gli aveſſero inteſi. E ſe così è, tanto ci baſta per dire che un ſolo Veſcovo quì fuvvi ſempre, ſufficiente da se ed idoneo a compiere le parti co' Greci, e co' Latini, i quali furono poi nella noſtra Città tramiſchiati tra loro, come diceſi da Gio: Diacono, e da Pietro Soddiacono nella Vita di S. Attanagio.* Quì ſi rifletta, che all' Opera del Mazzocchi *De Cath. Neap. Eccl. ſemp. unic.&c.* encomiata dallo ſteſſo Sparano nella Part. II. pag. 340. più di tutte le altre Opere immortali di queſto inſigne Letterato, chiamandola *Opera ſublimiſſima*, manca appunto queſta rifleſſione, o più toſto ſuppoſizione che ha voluto egli aggiugnere ſull' avviſo (ſon ſue parole nella pag. 101. Part. I.) *che ſciolga OGNI NODO*. Ma, con buona ſua pace, non potrà mai ſciorre il nodo de' due contemporanei Veſcovi *Calepodio*, e *Fortunato*: non ſcioglierà il nodo

in tempi barbarici, sì perchè non pervennero loro di que' primi quattro secoli che notizie vaghe ed informi, sul fondamento, che essendo stata la nostra Napoli ne' primi III. secoli, e forse anche nel IV. sotto il giogo della idolatria, l'occulto popolo fedele dell'una e dell'altra Nazione Greca e Latina non avea il libero esercizio coi suoi Vescovi della nostra sacrosanta Religione; e sì ancora per-

 chè

do come da una stessa Cattedra potesse un sol Pastore secondo la disciplina de' primi secoli, e massime del IV. istruire con bilingue linguaggio le due Nazioni, ancorchè si finga che lo stesso Pastore fosse ben inteso dell'una, e dell'altra lingua. Non si scioglierà il nodo di que' tanti infiniti vestigj delle due Sedi che furono in Napoli, che perdurarono per tanti secoli, e molti di essi tuttavia esistono, e si debbono riportare a questa loro origine, siccome nel corso di questa Scrittura luminosamente dimostreremo.

(a) Ecco come si rapporta la serie nel Catalogo Bianchiniano

IX. FORTUNATUS Episc. sed. ann. XXI. Fuit temporibus Xysti. Dionisii. Felix. Euticii Papæ. & Claudii. & Aureliani. & Taciti. & Probi Imper.

X. MAXIMUS Episc. sed. ann. XXII. Fuit temporibus Gagi Marcellini. Marcelli Papæ. & Cari. & Carini. & Aureliani. & Diocletiani. & Maximiani Imper.

XI. ZOSIMUS Episc. sed. ann. XIIII. sub quo sancta Restituta a Constantino Imp. *facta: Fuit temporibus Eusebii Miltiadi. Silvestri Papæ. & Constantino Imp.*

XII. SEVERUS Episc. sed. ann. XLVII. mens. II. dies. XI. Hic fecit basilicas IV. una foris Urbe juxta sanctam Susanna. & nominis sui. alia intra civitate. quæ alii Severiana. alii sanctum Georgium vocant. & fecit S. Martini. & S. Potiti Monasteria. temporibus Silvestri. Marci. Julii. Liberii. Felici Papæ. & Constantini. & Constanti. & Constantini. & Constantis filii ejus. & Juliani. & Jobiniani seu Balentiniani Imp.

Tutti questi quattro Vescovi contro a ciò ch'è scritto nel catalogo fiorirono nel IV. secolo. *S. Fortunato* sotto gli Imperatori Costante, e Costanzo: *S. Massimo* succedette circa l'anno 350. a S. Fortunato: Vedi Mazzocch. *Part. III. Cap. IV. De cult. Sanct. Episcopor. Neap. pag.* 220. *in not.*, ed altrov. *S. Zosimo* si vuole, che precedesse a S. Fortunato: e *S. Severo* fiorì verso la fine del IV. secolo, e forse principio del V. e tra gli altri documenti che ciò confermano, abbiamo molte lettere di Simmaco Scrittore di que' tempi, dalle quali gli eruditi raccolgono essere stato S. Severo contemporaneo di questo Scrittore, quantunque Etnico, e di essere anche stato da lui commendato: Ved. Chioccarell. *De Episc. Neap. pag.* 43.

(b) *De Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c. pag.* 24. *Anteloqu.* ed altrove.

chè ſiccome ne' ſecoli poſteriori, come vedremo, ceſsò la neceſſità di crearſi due Veſcovi primarj, ma un ſolo Latino; così non dee far maraviglia che ne' rapportati informi ed indigeſti Cataloghi, con l' ignoranza della Storia Eccleſiaſtica de' primi quattro ſecoli, e con la idea de' tempi in cui furon dettati, ſi faceſſe comparire una ſola ſerie di Veſcovi Latini, confondendoſi e tralaſciandoſi i Veſcovi de' primi quattro ſecoli, e ſopra tutto ignorandoſi gli atti del Concilio di Sardica, e con queſti la ſerie de' Veſcovi Greci, onde ſi traſſero nell' inganno o di credere, che la Chieſa di Napoli foſse ſtata governata da un ſolo Veſcovo Latino primario, o di non curare con la idea de' loro tempi, l' antico originario iſtituto de' due Veſcovi ambedue primarj, da poichè il videro da molti ſecoli ceſsato: non oſtante che vedeſsero tuttavia perdurare fino a dì loro le due Cattedre, e le due Sedi, che traſsero da que' primi tempi Apoſtolici la origine loro. Ma ſiccome appunto nel IX. e X. ſecolo in cui ſi ſcriſſero que' Cataloghi, e molti ſecoli prima, le due Sedi o Cattedre governate venivano da un ſolo Veſcovo Latino, così non credettero gli Autori di que' medeſimi Cataloghi dover dar luogo a Paſtori inferiori, che, dopo introdotto un ſolo Veſcovo primario, la Cattedra ſubordinata reggeſsero. Perciò conviene affermare che la polizia della Chieſa di Napoli de' primi quattro ſecoli del tutto s' ignoraſse in que' tempi barbarici, in cui i cennati Cataloghi furono compilati. Quindi è, che non è forſe del tutto ſenza fondamento l'opinione, che ſiccome S. Pietro ordinò in Napoli per primo Veſcovo S. Aſpreno, così S. Paolo vi ordinaſse S. Patroba, per la neceſſità appunto che ſi trovò in Napoli di crear il primo per la convertita Plebe latina, ed il ſecondo per la greca Nazione. E che ſe non ſi voglia credere, che S. Pietro, e S. Paolo predicato ci aveſsero il Vangelo, ma un ſecolo dopo ciò foſse ave-

ve-

venuto da succeſsori Apoſtolici, anche rimane in quanto alla ſoſtanza la eſiſtenza de' due Veſcovi per la urgenza che eſser vi dovea per le due Nazioni. Senza quì molto più divagarci nel far vedere, che gli VIII. primi Veſcovi, che ſi numerano ne' Cataloghi del Diacono, e del Bianchini, che ſi debbon riportare ai primi III. ſecoli, cioè *S. Aſpreno*, *S. Epitimito*, *S. Marone*, *S. Probo*, *S. Paolo*, *S. Agrippino*, *S. Euſtaſio*, e *S. Efebo*, ſe ſi voglia attendere alla ragion de' nomi, parte di eſſi ſon Greci, e parte Latini; e non potendoſi indovinare per mancanza di autentici monumenti l' età preciſa quando fiorirono, nè come l' uno all' altro ſuccedeſse, e dovendoſi affermare col Chioccarelli, col Muratori, e con lo ſteſso Mazzocchi, che il Diacono non ebbe notizia che di pochiſſimi Veſcovi de' primi IV. ſecoli, ſi può con ragione argomentare de' tempi sì oſcuri col chiaro autentico monumento dell' eſiſtenza contemporanea de' due Veſcovi del IV. ſecolo, di Calepodio, e di Fortunato, che ne' primi III. ſecoli foſse ſtata anche perenne la ſerie de' due Veſcovi, che ſeparatamente il Greco gregge, ed il Latino reggeſsero.

XXII. Venga oggi l'Avvocato di S. Gio. Maggiore, e ſeguiti a declamare, che *ſognarono negli anni addietro gli Eddomadarj i due Veſcovi*, l'un Greco, e l'altro Latino, e ſi trovi chi ne ſiegua le tracce contra ad un sì chiaro, ed incontraſtabile monumento, che abbiamo nel IV. ſecolo il più antico, e ſincero della origine, e del primo ſplendore della noſtra Chieſa Napolitana.

CA-

CAPO IV.

Si ragiona sulla polizia della Chiesa, ch' ebbe corso dal IV. fino alla metà del IX. Secolo, relativamente alle due Sedi, e Cattedre della Chiesa di Napoli.

I. Posta la necessità di essersi ne' primi IV. secoli istituiti in Napoli due Vescovi per le due differenti plebi, Greca, e Latina; è tempo oramai d'indagare co' lumi della Storia, della polizia de' tempi, e della Ecclesiastica disciplina, come poi adivenne, che ne' secoli posteriori un sol Vescovo reggesse tutta la Chiesa Napolitana, e continuassero le due originarie Sedi, o Cattedre Vescovili.

II. Non vi ha cosa più solenne, che ne' primi IV. secoli tutta la cura del gregge del Signore era riservata al solo Vescovo. Questi avea il privativo diritto, e la cura di battezzare, di predicare, e di personalmente amministrare i Sagramenti al popolo fedele. Nel solo caso di assenza del Vescovo, o di positivo impedimento si commetteva ad un Presbitero l'interina cura, il quale, come Vicario, e Coadjutore del Vescovo, assolutamente si considerava (a). Nelle Città si creava il Vescovo, e nelle piccole convicine contrade s' introdusse nel IV. secolo in Oriente di crearsi un Corevescovo, decorato pur

(a) *Thomass. Part. I. Lib. I. Cap. I. num.* 12.
Dum prima florebat ætas, & juventus Ecclesiæ quædam, non paulo constantior & dilucidior erat hæc doctrina. Illius enim felicis & vere aurei ævi Concilia, & reliqua scriptorum monumenta testatum faciunt, tunc Presbyteros non prædicasse, nec baptizasse, nec reconciliasse pœnitentes, nec rem divinam peregisse, nisi absente, vel iubente Episcopo, qui tum sacra hæc munera plerumque unus exequebatur. E nella Part. I. Lib. 2. Cap. VII. num. 8. *Dicam infra solitos fuisse iis temporibus, Episcopos ipsos per sese sacerdotali omni ministero desungi: & Parochi, Officialis, Pœnitentiarii & Theologi simul munus obire, baptismum dare, reconciliare pœnitentes, solemnes missas facere, habere Conciones, Clericorum inter se, & plerumque etiam Laicorum lites finire. Presbyteri iis tunc tantum adhibebantur ministeriis, cum aut abessent, aut ægrotarent Episcopi, aut negotiorum multitudine, & pondere obruerentur.* Ed altrove.

pur egli della Vescovil dignità, ma come inferiore; e subordinato al Vescovo della primaria Città. Questa era la disciplina di que' secoli: e ciò è chiaro dalla Storia de' Concilj, e da tutte l'Ecclesiastiche memorie, che sono a noi pervenute di quella età. Da ciò avvenne, che in que' secoli si sentivano le sole voci di Vescovo, di Corevescovo, di Presbitero, e di Diacono. La salute delle anime, e la necessità introdusse, che in Napoli ci fossero due Vescovi, l'un Greco, e l'altro Latino, come si conveniva in una Città, ch'era anche a que' tempi popolata, ed oltre i Greci originarj, moltitudine anche di Latini raccolse. Dovea intanto il Vescovo Latino aver la cura della predicazione, del Battesimo, e de' Sagramenti per gli Latini, ed il Vescovo Greco dovea praticar lo stesso per la Greca nazione. Per ordinario non si ordinava un Presbitero, che in caso di necessità, per supplir le veci del proprio Vescovo; di maniera che talvolta avveniva, che un solo Vescovo, ed un Diacono si vedessero nel ministero senza alcuno Presbitero. E siccome la maggior parte delle Città aveano delle convicine contrade componenti la loro Parocchia, o Diocesi, a queste si assegnava o un Corevescovo, o un Presbitero al Vescovo di quella Parocchia subordinato.

III. Egli è vero, che nel corso del IV. secolo colla pace della Chiesa, e colle ricchezze del Sacerdozio si sentirono la prima volta le voci di altri gradi Ecclesiastici; ma pur egli è vero, che si stentò non poco ad abolire il gentilesimo, ed a far sì, che i templi degl' idolatri si convertissero al culto del vero Dio, siccome si è di sopra accennato, e sarà luogo nella II. Parte di questa Scrittura di appalesare. Intanto siccome non furon noti al Cronista Diacono tutti i Vescovi Napolitani, eccetto che pochissimi, così trionfando la Fede sopra la Idolatria dalla fine del IV. e principio del V. secolo in poi, si poterono conservare le memo-

morie Ecclesiastiche così delle altre Città, come della nostra Napoli; e perciò si crede, che da quel tempo in poi la serie de' nostri Vescovi conservataci dallo stesso Cronista possa essere più intera. Il nostro Canonico Mazzocchi avvertì appunto, poter essere più intera la serie de Vescovi dal V. Secolo in poi, ove scrisse così: *Hinc forsan Joannis Diaconi series procedit integrior* (*a*).

IV. Dovendosi adunque fissar l'epoca del bando totale della idolatria nella fine del IV. secolo, come altrove accennammo, ecco si vide fiorire in Napoli la Cristiana Religione, ed il popolo, che la componeva, divenir tutto fedele; e perciò siccome in altre Citta, così nella nostra crebbe il numero de' Presbiteri, o sia di que' Coadjutori del primario Pastore, che prima o niuno, o alcuno di essi in caso di precisa necessità si adoperava nelle funzioni dal solo Vescovo esercitate. La vicinanza di Napoli alla Città di Roma, la divisione fatta dell' Impero dell'Oriente dall' Occidente, incominciata ne' tempi di Costante, e Costanzo, e poi più stabilmente riconfermata in tempo di Arcadio, e di Onorio, e de' succesori Imp. la Città di Napoli, che lasciò il misto suo magistrato Greco, e Latino (*b*), e finalmente la polizia ecclesiastica, che per

(a) *De Cathedr. Neap. Eccl. semp. unic. &c. pag.* 24. *Anteloq.*

(b) E' notabile, che siccome Napoli ebbe un popolo misto di Greci, e di Latini, così ebbe parimenti Magistrati e Greci, e Latini. Il Capaccio nel Tom. I. della stor. di Napoli cap. 8. per le antiche memorie, che raccolse, non potè non affermare ne' quattro stati, ch' egli volle formare di Napoli, esservi anche lo stato Misto: *Mixtus*, dic' egli, *Græcos*, *Latinosque Magistratus habuit*. Or non potendosi negare esservi stata la necessità in Napoli di crearvi distinti Magistrati per le due Nazioni; ne seguita, che vieppiù si confermi dover essere stata piucchè necessaria ne' primi secoli della Chiesa la duplicità de' Vescovi. Ne può valere l'argomento, che contraddice ai veri monumenti di quella età, cioè che un solo Vescovo in Napoli potea essere istrutto dell' una e dell' altra lingua; imperciocchè, oltre a ciò che si è altrove osservato, lo stesso si potrebbe replicare per gli Magistrati, i quali poteano parimenti non ignorare l'uno e l' altro linguaggio. Ma sopra tutto si rifletta, che siccome massimamente ne' primi secoli della Chiesa la polizia Ecclesiastica si re-

per lo più prese norma dalla civil polizia, dovè produrre uno speciale attacco della Chiesa di Napoli alla Chiesa Romana, per non esser ancor nata l'ambizione del Patriarca di Costantinopoli; e perciò nel corso de' secoli posteriori s'incontra il sol Vescovo Latino in Napoli, nè alcun altro vestigio ne' sinodi di que' secoli, che l'altro Vescovo Greco vi si fosse ordinato. Tre furono le principali cagioni di questo cambiamento. La prima, perchè

 Na-

regolò colla polizia Civile, e la nascente Chiesa per la direzione esteriore si adattò all'attuale stato dell'Impero, così si dovette di necessità la medesima polizia Ecclesiastica regolar in Napoli colla Civil polizia: e come era una Città, che avea due popoli, e due Nazioni, per cui ci s'introdussero distinti Magistrati e Greci, e Latini, così fu cosa a que' tempi non meno necessaria, che regolare, ed uniforme all'universal sistema della Chiesa, che vi si creassero i due Vescovi per le due Nazioni. Su lo stesso fondamento della polizia civile, onde prese norma quella della Chiesa, si dee sicuramente affermare, che cessando in Napoli la necessità del duplice Magistrato Greco e Latino, come senza fallo cessò nel V. secolo e ne' seguenti, giacchè in luogo de' nomi de' Magistrati Greci consentanei all'antico stato della Republica di Napoli si videro i soli nomi, che a que' tempi s'introdussero di Uffiziali subalterni dell'Imperio, quali erano quelli di *Duci*, di *Consoli*, di *Comestabuli*, e di *Conti*, e di *Maestri de' Militi*, e somiglianti; dovè questo si gran cambiamento di polizia produrre l'effetto, che non più si permettesse in Napoli l'ordinazione di due Vescovi primarj per le due Nazioni, ma si volle soltanto lasciare la ordinazione di un solo Vescovo Latino, il quale potesse bensì per mezzo di Ministri Greci idonei e subalterni governare la restante Greca plebe, con rimanere in tanto quelle due sedi e Cattedre, che vi si erano stabilite fin da tempi Apostolici, e che conveniva di conservarne con la distinta liturgia gli originarj dritti e le antiche prerogative. Ed invero ciascuna Chiesa in que' secoli fu sempre gelosa in conservare la originaria Liturgia introdottavi, ed infiniti sono gli esempli conservatici de' loro primitivi istituti nelle Chiese non solo nell'Oriente, ma anche nell'Occidente, e nella stessa nostra Italia. Anzi essendosi procurato ne' tempi posteriori di abolire la liturgia volgarmente detta *Ambrosiana* nella Chiesa di Milano, non ci sono riusciti gli stessi Romani Pontefici, a' quali peraltro riuscì d'introdurre gli usi della Chiesa Romana a tutte le altre Chiese d'Italia, e dell'Occidente: su di che può osservarsi quel che fra gli altri ne ha scritto il *Muratori* nella sua *dissert.* LVII. Tutto ciò dovea operare, che illesi rimanessero in Napoli i dritti liturgici per gli due cleri Greco, e Latino, rappresentati dalle originarie due sedi Vescovili.

Napoli crebbe nella popolazione di Latini, e lasciò i Greci magistrati; la seconda, perchè tal conveniva alla civil polizia, a cui volle accomodarsi la Ecclesiastica disciplina per gli distinti due imperj di Oriente, e di Occidente; e finalmente perchè potea bene la Greca plebe, divenuta minore, dipendere dal Vescovo Latino, con mantenere i suoi Presbiteri, o Sacerdoti Greci, e tra questi anche un Corevescovo decorato della Vescovil dignità, che avesse potuto nelle ordinazioni conservare il rito, e la Greca Liturgìa per essersi appunto nel V. secolo introdotto eziandio l'uso de' Corevescovi nell' Occidente, siccome si è di sopra osservato.

V. Poichè fu distrutto in Italia colla morte di Augustolo l'Impero di Occidente, e poichè l'Italia fu prima dagli Eruli, ed indi dominata dagli Ostrogoti, a' quali anche Napoli ubbidì, siccome questi ultimi, i quali regnarono parecchi anni, non turbarono così la civile, come la Ecclesiastica polizia introdottavi, così seguitò Napoli a conservare la sua. Giustiniano Imperadore di Oriente riacquistò l'Italia, e prese anche la nostra Napoli nell' anno 536. di nostra Redenzione. E sebbene i Longobardi, discacciati i Greci, occuparono quasi tutta l' Italia; pur nondimeno la nostra Napoli con altre Città marittime rimase subordinata al Greco Romano Impero. Ma ciò non ostante, se dopo i Goti fu governata da Consoli, Duci, o Maestri de' Militi, i quali o del tutto, o in qualche modo, erano dipendenti dall'Imperadori di Constantinopoli, si dee certamente affermare, che da quel tempo in poi valesse non poco il Greco potere, che secondava le ambiziose mire del Patriarca di Costantinopoli fino alla conquista fattane dal Re Ruggiero Normanno nel 1137. siccome nella seconda parte di questa Scrittura sarà luogo su di ciò varie cose accennare.

E seb-

E ſebbene la noſtra Napoli non ſi attaccaſſe in quanto ai punti eſſenziali del dogma al Patriarca Cpolitano ; pur nondimeno ſu' punti di diſciplina non poco fra noi ſi eſtolſe il ſuo Sacerdozio; e ſi andò sì avanti , che il Patriarca di Cpoli ſiccome co' titoli , e decorazioni procurava trarre a ſuo partito i Veſcovi di quelle contrade, ch'erano dipendenti dall' Impero d' Oriente , così giunſe fino a pretendere , e gli riuſcì una volta d' indurre il Veſcovo Sergio nel principio dell' VIII. ſecolo a ricever da lui la dignità Arciveſcovile . Nel corſo adunque di tutta queſta età non ſi potè impedire per le circoſtanze de' tempi, che non vi perduraſse , quantunque in tenue copia , la plebe Greca col ſuo faſtoſo Greco Saçerdozio, ſiccome dal monumento recato nel primo Capitolo di queſta Scrittura in occaſione della prigionia di S. Attanaſio, che fiorì dopo la metà del IX. ſecolo, luminoſamente appariſce . E da ciò parimente avvenne, che l'autore della vita dello ſteſſo Santo, dopo gli encomj di Napoli, e della ſua civil polizia, venne parimenti a lodarla nel ſuo Eccleſiaſtico ſplendore , ove laſciò ſcritto, in parlando di coſe, che vedeva co' ſuoi occhi , che in Napoli ci erano due Sedi : *ad inſtar duorum teſtamentorum* ; indicando colle ſue parole , che uno era il Capo , che in quel IX. ſecolo appunto l' una e l' altra ſede reggeſſe . Eccone le parole : *Sed cur immoramur in exterioribus ædificiis, quæ utique melius a conſpicientibus cernuntur, quam eloquentia cujuslibet valeat ſophiſtæ fari? Quandoquidem ita interius frequentiſſimis Eccleſiis, ac præclaris , antiqua videlicet , & vetuſtiſſima ſtructura editis , nec non & Monaſteriis virorum , puellarumque farſa retinetur , ut horum continuis precibus nocturnis , diurniſque adjuta invictrix conſiſtat & tuta : Nam & introrſus BINAS PRÆSULUM GESTAT SEDES ad inſtar DUORUM teſtamentorum, quamquam UNA ſit quæ gubernat ,*

 et

et regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi. E conciossiacchè le parole di questo Scrittore abbia sconvolte le menti di tanti eruditi interpreti Napolitani, Italiani, Oltramontani, ed anche di quelli venutici dalla Siria, siccome si può osservare in una nota, dove rapporteremo le interpretazioni più rinomate di costoro (*a*); pur nondimeno quando si pon-

(*a*) Molte sono le interpretazioni fatte sul rapportato luogo della Vita di S. Attanasio. Tutti coloro i quali non aveano, nè poteano avere alcuna premura o particolare impegno, come fra gli altri il Cardinal *Baronio*, ne han fatta l'interpretazione secondo che suonano le parole col senso corrispondente: All'incontro tre rispettabilissimi Canonici della Cattedrale di Napoli, cioè i Canonici *Majelli*, *Mazzocchi*, e *Sparano* han procurato il primo di sostenere il vero e genuino senso delle recate parole, ed i due ultimi impegnati in contraria sentenza han tutto escogitato per bandire quelle due sedi o Cattedre, che così chiaramente si contestano in quell' antico monumento. Stimiamo non che necessaria cosa, ma utile di rapportar prima la interpretazione fattaci dall' eruditissimo Mazzocchi, indi l'altra ultimamente escogitata dal rispettabilissimo Sparano, e finalmente la interpretazione naturale e sincera dell' immortale Canonico D. Gennaro Majelli, il quale si credè nell' obbligo di sostenere la giustizia della causa degli Eddomadarj contra la Collegiata di S. Gio. Maggiore nell' anno 1740. e nel tempo medesimo di sostenere l'onore dello stesso Capitolo della Cattedrale, ove publicò quell'aurea sua operetta intitolata: *Memorie in difesa dell' onore dell' Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo Metropolitano di Napoli*, &c.

Trascriveremo adunque di parola a parola le interpretazioni di costoro, acciocchè così congiunte fra loro vengano sotto agli occhi di tutti; ed in vista si possa giudicare, quale di esse possa reggere. Le parole su cui cadono le interpretazioni giova qui ripetere: *Nam & introrsus (Neapolis) BINAS PRÆSULUM gestat SEDES ad instar DUORUM testamentorum; quamquam UNA sit quæ gubernat, & regit reliquam, ut CAPITE reguntur artus diversi*.

I. Ecco in primo luogo la interpretazione del Canonico Mazzocchi nella pag. 110. fin a 113. della dissertazione *de Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c. Nunc in iis verbis, quæ facessunt negotium, duo maxime illa Præsulum & sedium vocabula, postremo quia sit τὸ binas, quæ tria fraudi viris doctis fuere, explicanda mihi censeo. Atque ut a sedibus incipiam; cave putes sedendi verbum fuisse olim in Episcoporum peculio; nam etiam presbyteris commune erat. Ac plures me quidem Christianas Presbyterorum inscriptiones vidisse memini, in quibus Presbyteri perinde ac de Episcopis dicitur, sedisse tot annos reperiuntur. Verbi causa „ Nolae in S. Felicis basilica cujusdam Adeodati Archi-„ pres-*

si ponga mente a quel giro, ch' ebbe la storia della nostra Città dal V. secolo fin al secolo XII. , ogni dubbio resta disciolto, e senza stravolgere il senso di quegli antichi Scrittori,

---

„ *presbyteri vitæ annni sic colliguntur : Vixit . . . . ante ordinationem* „ *ann. XXX. sedet sacerdotali ordine ann. L. & Dep. est .* " *Pluribus conquirendis supersedeo . Apud Græcos vero &* θρόνυ *&* καθέδρας *(h. e. Sedis) vocabula presbyteris æque atque Episcopis communia fuisse ima pagellæ ora docebit . Hinc etiam apud Latinos Cathedrales , aut Collegiatas Ecclesias in quibus presbyteri , ceterique ministri , sive Canonici in suis stallis considebant , SEDES fuisse appellatas , subjectis exemplis demostratur .*

Age vero formidanda illa Præsulum vox (quæ tamdiu torserat quæque viros doctos pro EPISCOPIS illam accipientes transversos egit) ea ipsa metum mihi omnem eximit : dum apud omnem antiquitatem , ipsosque veteres Ecclesiæ Scriptores, maxime Ambrosium, pro quibusvis præpositis sive profanis, sive sacris passim non sine elegantia usurpatur. Tametsi quid antiquos Auctores laudo ; aut vero quid miror Athanasianae vitæ Auctorem (XI. aut XII. sæculo scribentem) eo significatu PRAESULIS nomen usurpasse , cum ineunte sæculo XIII. Innocentius III. non alia notione illud acceperit? Proderit ejus verba ex Conc. Later. IV. cap. 9. huc adscribere : quæ verba simul Episcopos in πολυγλώττοις *urbibus multiplices statui vetant . Quoniam , inquit , in plerisque partibus intra eamdem . . . . . Diœcesim permixti sunt populi diversarum linguarum. . . . . . . præcipimus , ut pontifices . . . . . provideant viros idoneos , qui secundum diversitates rituum & linguarum divina officia in illis celebrent . . . . . istruendo verbo pariter & exemplo . Prohibemus autem omnino (& quidem sub anathemate ut in fine sanctio legis habet) ne una eademque. . . . . . . Diœcesis diversos pontifices habeat tamquam unum corpus diversa capita , quasi monstrum . Sed si propter prædictas causas urgens necessitas postulaverit ; pontifex loci CATHOLICUM PRÆSULEM (qui tamen Episcopali ordinatione minime præditus intelligitur) nationibus illis conformem provida deliberatione constituat sibi Vicarium in prædictis , qui ei per omnia sit obediens .*

Jam vero quis ignorat præter primariam Neapolitanam sedèm (quæ quidem ab Episcopi juxta ac Canonicorum Cathedris sive sedibus sibi nomen Cathedralis proprium ob excellentiam fecit (aliasque Collegiatas Latinas , complures præterea Neapoli Græcorum fuisse Ecclesias , in iisque suos PRÆSULES , idest presbyteros consedisse , ac divina officia persolvisse ? Sex Græcorum Ecclesiæ adhuc sæc. XIII. perdurabant , hujusmodi distinctæ nominibus, Ecclesia S. Georgii ad Forum, S. Januarii ad Diaconiam , SS. Joannis & Pauli, S. Andreæ ad Nidum, S. Mariæ Rotundæ , S. Mariæ ad Cosmedin : quarum nomina in Chronico S. Mariæ de Principio descripta habemus , ex quo eadem Joannes Villanus in suum Chronicon infudit .

En igitur quo BINÆ (BINÆ autem , uti mox ostendam , tandumdem quod

tori, che ci hanno tali memorie conservate, senza supplirvi parole, che tutto sconvolgono, e senza più oltre faticare l'umano ingegno, può seriamente affermarsi, che sic-

quod DUPLICES, sive DUUM GENERUM) quo, inquam, DUPLICES istæ PRESULUM SEDES, quæ hucusque enecaverant, sint referendæ. Nam, uti vidimus, PRÆSULES sunt CONVENTUALIUM Ecclesiarum tum Latinarum tum etiam Græcarum PRÆPOSITI, sive presbyteri. SEDES vero sunt ipsæ CONVENTUALES Ecclesiæ in quibus suæ sunt modo dictis PRÆSULIBUS sedes, sive Cathedræ θρόνοι, subsellia. Postremo quod BINAS eas sedes dixit, non sic accipe quasi si DUAS dixisset, sed quasi duplices, hoc est DUUM GENERUM, aut vero (si mavis) quasi si dixisset BILINGUES; nam utrumque horum potest per illud binas designari: quod inferne demostrabitur. Hæc autem sententia cum toto contextu pulchre cohæret. Nam proxime monasteriorum CONTINUAS PRECES NOCTURNAS DIURNASQUE memoraverat. Hinc transit ad Latinorum Græcorumque Præsulum itidem Deum laudantium SEDES, hoc est Collegiatas Ecclesias. Postremo, cur tot templa Neapoli reperiantur ab antiquitate divinæ religionis ibi fundatæ, causam arcessit.

Sequitur in Auctore Athanasianæ vitæ illud: „ quamquam una sit quæ „ gubernat & regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi „ Illud RELIQUAM valde suspectum habeo, cum potius RELIQUAS supple Sedes, scribi ab Auctore debuerit. Una est, inquit, Cathedralis sedes, quæ GUBERNAT, & REGIT RELIQUAS (illas duplices aut bilingues præsulum sedes, nempe Latinis Græcisque Ecclesiis præpositorum) ut CAPITE REGUNTUR ARTUS DIVERSI. Sive forsitan auctor Reliqua scripserat, consuetum ævo medio vocabulum, quod ad res quaslibet referebant. In Cyrilli Glossis tam τὰ λοιπὰ quam Ἔλλιμμα redditur RELIQUA & RELIQUARIUM. Ergo Auctoris sententia est: quamquam una sit (Cathedralis sedes ex Episcopo & senatu Canonicorum hujus Biographi ævo notissimorum conflata) quæ gubarnat & regit reliqua (sive si mavis RELIQUAS) ut capite reguntur artus diversi. Re vera non tantum Neapolitano Pontifici (qui semper Latinus fuit) Græci præsules, sive suarum Ecclesiarum præpositi obsequebantur, verum etiam Metropolitano Capitulo quædam subjectionis signa certis anni diebus exhibebant. Quo spectant ritus illi majore in hebdomada a Graecis observati, quos Chronicon S. Mariæ de Principio fol. 5. hunc in modum describit: in die autem sancta (corr. sabbati sancti ex Joanne Villano, qui hec vernaculo sermone reddidit : il giorno del Sabbato santo *) sex PRIMICERII, sex Græcarum Ecclesiarum constructarum in ipsa Civitate..... tenentur venire ad dictam Neapolitanam Ecclesiam (quam proxime Stephaniam vocaverat) & cantare seu legere sex lectiones græcas. Et in die Resurrectionis Dominicæ tenentur dicto Cimiliarchæ assistere ad cantandum in illa (Ecclesia) Credo in unum &c. in idiomate Græco. Et more Græcorum debent in dicta Ecclesia facere...... squarastase. Istud squarastase quoddam obsequii ritualis genus,*

ſiccome Napoli fu Città Greca, ſiccome tratto tratto accolſe un popolo Latino, così ne' primi IV. ſecoli due Veſcovi vi riſplendeſſero, l'un Greco, e l'altro Latino, acciocciocciò

nus, diebus ſollemnibus erga majores exhibitum fuiſse, in Appendice operis hujus, Diatriba prima, docebimus. Deinde ſex illæ Græcorum Eccleſiæ, quæ ad id tenentur, eædem illæ, quas ſupra retulimus, enumerantur. Vides profectò quam bene his cum vitæ Athanaſianæ loco conveniat. Faceſsat igitur iſta duplicis Epiſcopalis Sedis Neapolitanæ chimæra: cui nihil aliud quam affectata ab Athanaſianæ vitæ auctore elegantioris PRÆSULUM *notionis imitatio anſam præbuit.*

II. Succede l'altra interpretazione ultimamente fatta dal Canonico Sparano nelle *Memorie Storiche per illuſtrare gli atti della S. Chieſa Napolitana* Part. 1. pag. 106. fin a 113. la quale è la ſeguente:

„ Reſta ora a vedere, come ſi ſpiegi il teſto dell'Autore della vita di „ S. Attanagio, il quale deſcrivendoci lo ſtato interiore di Napoli, che la „ polizia di queſta Chieſa ne' ſuoi Veſcovi riguarda, dice così: *Nam & in-* „ *trorſus binas Præſulum geſtat ſedes ad inſtar duorum teſtamentorum: quam-* „ *quam una ſit quæ regit & gubernat reliquam, ut capite reguntur artus diverſi.* „ Queſta formola di parlare alquanto oſcura ha dato che penſare a molti noſtri „ Scrittori, ed il Muratori ebbe a dire: *Obſcurior paulo ſyntaxis. Plures* „ *hujuſmodi conſtructiones in his actis ſemper adnotare non placuit, dummodo* „ *utcumque ſenſus intelligatur.*"

„ Niuno per verità ſi è sforzato con tanta erudizione di ſnocciolare, „ per dir così, queſto luogo, quanto il noſtro profondiſſimo Mazzocchi: e „ dimoſtra che ivi l'autore non vuole intendere di due Veſcovi, ma ſotto la „ voce di *Præſuli* inteſe qualunque Prevoſto. E come quì tra noi il princi- „ pale nella primaria Sede era il Veſcovo, l'inferiori poi erano ſei, che „ preſedevano alle ſei Chieſe Greche deſignate dall' Autore della Cronaca di „ S. M. del Principio, co' ſuoi proprj nomi, *S. Georgj ad Forum, S. Janua-* „ *rj ad Diaconiam, Sanctorum Joannis & Pauli, S. Andreæ ad Nidum, S.* „ *Mariæ Rotundæ, S. Maria ad Coſmedin*: quindi i ſei Primicerj, che preſe- „ devano a codeſte ſei Chieſe Greche colla dipendenza del Veſcovo Latino, „ *Sex Primicerii, ſex Græcarum Eccleſiarum conſtructarum in iſta civitate*, era- „ no appunto i Prelati della medeſima Chieſa. „

„ Paſſa indi a diciferare la parola *Binas*, e dal Gloſſario del Cirillo fa „ vedere che ſignifica *Bilingues.* Ultimamente ſpiega la parola *Sedes*, e com- „ mune la dice così a Preti come a Veſcovi. *Apud Græcos, & θρόνυς, &* „ *καθέδρας* (hoc eſt Sedis) *Vocabula Præsbyteris æque, atque Epiſcopis Comu-* „ *nia fuiſse*: donde conchiude: *Una eſt Cathedralis Sedes, quæ gubernat reli-* „ *quas illas duplices, aue bilingues Præſulum Sedes, nempe Latinis, Græciſque* „ *Eccleſiis Præpoſitorum*) *ut capite reguntur artus diverſi.* Queſta è la ſpiega- „ zio-

ciocchè l' uno separatamente dall'altro spargesse la divina parola a chi intendeva il linguaggio, si adattasse al costume delle due nazioni, usasse la Greca, e la Latina Li-

„ zione dell' incomparabile Mazzocchi adornata con quanto di specioso può
„ cavarsi mai da Glossarj, e da altri monumenti più rari della venerabile
„ antichità (*de Cath. semp. unic. Part. II. cap. II. Sect. II. §. III.*

„ A lui si oppone il Ch. Monsignor Assemani, e dice, che quei Prevo-
„ sti non erano Greci, nè Greche erano quelle sei Chiese, o Matrici. Lo
„ Stiltingo poi fa vedere, che in quell' Autore la voce *Præsul* in tredici
„ luoghi si prende dal medesimo a disegnare il Vescovo; nè mai l'abbia
„ per altro significato usurpata. Così ancora la voce *Binas* non vuol, che
„ stia, come sinonima del *Bilingues*, avendo l'Autore espressamente posto il
„ paragone de' due Testamenti, col quale conferma le due Sedi: perlocchè,
„ e l'Assemani va per altra via spiegando quel testo, e lo Stiltingo non ri-
„ posa negl' argomenti del Mazzocchi, che sembravano di tanto nerbo a
„ chiunque gli avea dissaminati.

„ Io per me ho stimato di addurre ora *UNA NUOVA SPIEGA* per
„ intelligenza di quel luogo, lusingandomi, che quanto più naturale ella sia,
„ tanto più si accosti alla mente dell' Autore, che ne' suoi detti non andò
„ sì profondamente a pensare, come pensò divinamente il nostro Mazzocchi,
„ ma si tenne dietro alle metafore, ed alle allegorie della Scrittura, sicco-
„ me uso era in que' tempi di scrivere. Sembrami intanto che con quel
„ modo di dire *introrsus binas Præsulum gestat sedes*, abbia voluto alludere
„ al testo del Genesi, nel quale disse Dio a Rebecca moglie d'Isacco *DUÆ*
„ *gentes sunt in utero tuo, & DUO Populi dividentur, Populusque populum*
„ *superabit: & major serviet minori*. Inoltre volle anche alludere al testo
„ di S. Paolo, dove dice di Abramo: *Scriptum est enim quod DUOS filios*
„ *habuit, unum de ancilla & unum de libera: quæ sunt per allegoriam dicta:*
„ *hæc enim sunt DUO testamenta*. Mi persuado che non possa dubitarsi, che
„ l'Autore abbia avuto di mira questi due testi, donde formò anch' egli la
„ sua allegoria presa da que' due popoli, e da que' due testamenti, descri-
„ vendo lo stato interior di Napoli in questa guisa: *Nam & introrsus binas*
„ *Præsulum gestat sedes ad instar duorum testamentorum*. Quindi colla parola
„ *introrsus* sembra, che siasi rapportato alle parole citate dal Genesi *in utero*
„ *tuo*: con quelle parole *binas sedes* par che abbia voluto alludere a quelle
„ altre ivi notate *duæ gentes sunt*. Or siccome Rebecca nel suo seno vera-
„ mente portava due figli, ed in quelli rappresentava due nazioni, l'Ebrea
„ e la gentile: così volle intender il nostro Autore che Napoli nel suo se-
„ no, *introrsus*, portava ed in se racchiudeva due popoli il Greco ed il La-
„ tino, e per essi rappresentava due Sedi Vescovili, le quali erano nel me-
„ desimo tempo da un sol Pastore regolate amendue, come diverse membra
„ dipen-

Liturgia, battezzasse, ed amministrasse i Sacramenti di nostra salute, e tutte queste funzioni facessero da se stessi, senza adoperarvi ministero vicario, o subalterno, che

M

„ dipendenti da un sol Capo, e come i due testamenti rappresentati ne' due „ figliuoli d'Abramo, il quale di amendue era il solo Padre, ancorchè l'uno „ fosse nato dalla serva, e l'altro dalla libera. Così viene sciolta quella „ sintassi oscura del testo, e s'intende agevolmente ciò, che volle dire del- „ le due Sedi Vescovili. In fatti non disse *duorum Præsulum sedes*, ma *binas* „ *Præsulum sedes*; per dimostrare, che due sedi si rappresentavano da nostri „ Vescovi nell'atto che a due popoli presedevano. Il preseder di essi così al „ greco come al latino è per un modo d'intendere un *BIS PRÆSIDERE*: „ e sarebbe appunto il *BINAS sedes gestare*. Di grazia quale incongruenza „ s'incontra ora in dire, che i nostri Vescovi, perchè han preseduto a due „ popoli differenti, abbiano rappresentati due sedi Vescovili? Forse la mate- „ rialità delle Sedi e delle Cattedre costituisce in un Vescovo l'atto del pre- „ sedere? Non è così; mentre l'atto del presedere consiste nella giurisdizio- „ ne, che usa il Vescovo col popolo a se soggetto. Essendo adunque allora „ in Napoli i popoli di doppio linguaggio; i nostri Vescovi presedevano ad „ amendue, usavano con essi la loro giurisdizione, e così una sede reggeva „ l'altra, non avendo bisogno di due capi, ma di un solo: perchè finalmen- „ te que' due popoli non erano due corpi, ma un solo corpo in membra „ distinte, e dovevano come tali da un sol capo reggersi; erano a guisa di „ due testamenti formati da uno stesso Padre, che provvedeva a' figliuoli del- „ la serva e della libera: e però ci volle parimenti spiegare, che già in „ questa Chiesa prevalevano i figliuoli della libera che erano i latini, sopra „ i figliuoli della serva ch' erano i Greci.

„ Io non ritruovo spiega più naturale di questa, e sembrami la propria, „ perchè ricavata dallo stesso testo ne' paragoni sudetti. Del resto se avesse „ detto l'autore: *hic Præsules Neapolitani binas gestant sedes*, niuno per ve- „ rità ci avrebbe arrecato il testo per pruova di due Vescovi; ed avrebbe „ spiegata le due Sedi per l'atto del presedere a due popoli. Ora l'Autore „ si è servito di una sintassi più oscura, e dice esser pregio di Napoli quel- „ lo, onde *binas Præsulum gestat sedes*, e pure ha fatta tutta la difficoltà „ quella parola *Præsulum*.

„ Subodorò in parte questa spiega un nostro eruditissimo Canonico, che „ fu LUME di questo secolo, che avrebbe colle sue recondite notizie illu- „ strata la Storia di questa Chiesa, se l'avesse tutta descritta: ma perchè „ scrivea nell' anno 1740. a favor di un ceto, per cui serbava della molta „ passione, dopo di aver bene inteso il testo, e dopo di aver chiaramente „ dimostrato, che ivi non parlavasi di due Vescovi, conchiuder volle, che „ per le due sedi si doveano prendere le due Cattedrali, che quivi erano, „ una per li greci, e l'altra per li latini, delle quali un sol Vescovo era Ca-

„ po

che non era a que' primi tempi permeſſo, ſe non in caſo di aſſenza, o di altro impedimento del proprio Paſtore: così la diviſione dell'Impero dell'Oriente dall'Occi-

„ po. Al che ripongo che queſte due Cattedrali materiali che aſſume, riggettate con tanto nerbo dal Ch. Mazzocchi nella ſua diſſertazione, non fanno al caſo: perchè il Clero greco e latino era un ſolo, e Gio: Diacono atteſta eſſer lui ſtato nella Diaconia di S. Gennaro, dove avea veduto e Greci e latini promiſcuamente ofiziare, ſenza che la menoma menzione ci aveſſe fatta d' una Cattedrale Greca, come pretende di dire quel dotto Canonico di ſopra rapportato, e ſe poi vi foſſe ſtata, qual neceſſità vi era, che dalle Matrici Chieſe ſi foſſero nella Cattedrale latina portati i Preti preteſi greci a cantare in certe ſolennità dell'anno in Greco; quando dovea baſtare, che accoſto della Cattedrale Latina eravi la Greca, che ſoddisfaceva al rito, che ſi aſſume diverſo? O pure eſſendovi queſta Cattedrale Greca così dappreſſo alla latina, doveano piuttoſto i Cherici e Sacerdoti di eſſa portarſi nella Cattedrale Latina, come i primi tra tutti gli altri Greci, a celebrar quegli ufizj, e non i Cherici e Sacerdoti delle sei Matrici: che finalmente non erano tutti Greci, come ſuppongonſi quelli della Greca Cattedrale, ma tramiſchiati erano tra' Latini ancora in quel ſenſo che ſpiegheremo appreſſo. Ripigliamo ora tutto il filo, e diciamo pure, che ivi Pietro Soddiacono volle intender la rappreſentanza ſolo delle due ſedi, la quale ben ſi ſpiega da noi con quel atto di preſedere, che fecero i noſtri antichi Veſcovi all'uno, ed all'altro popolo: ciocchè baſta a ſciorre tutta quella ſintaſſi, che ſembrava oſcura, e che ſi è ſchiarita baſtevolmente colla intelligenza di que' due teſti della Scrittura, di cui ſi volle avvalere l'Autore.

„ Nè vale il dire, che il medeſimo eſpreſſamente noti con quella parola *Geſtat* non la ſemplice rappreſentanza, ma eziandio l'eſiſtenza delle due Sedi: imperciocchè anche nel teſto del Geneſi più chiaramente dicevaſi di Rebecca: *Duæ gentes ſunt in utero tuo*: e qual maggiore eſiſtenza poteva ſpiegarſi di queſta, onde dicaſi *Sunt*? E pure quel *Sunt* dinota rappreſentanza, non avendo certamente racchiuſo Rebecca due nazioni nel ſuo fecondiſſimo ſeno. Così dunque il *Geſtat*, di cui ſi ſerve Pietro Soddiacono, dinota rappreſentanza, e vuole intenderſi, che era tanto il pregio interiore della noſtra Napoli, che nel ſuo ſeno racchiudeva due popoli, e rappreſentava due Sedi nell'atto, che facevano i ſuoi Veſcovi di preſedere ad amendue. Finalmente co' due teſtamenti ſimboleggia nel vecchio la Greca ſede, e nel nuovo la Latina; facendo così vedere, che tolta ogni diſtinzione, la ſola latina ſede adempiva tutto, e reggeva l'altra, *& in qua laici ſimul cum Clericis aſſidue Græce, Latineque communi prece pſallunt Deo.* E con maggior chiarezza negli atti della traslazione di S. Attanagio ci riſe-

cidente, la moltitudine accresciuta de' Latini, la polizia Ecclesiastica che per lo più si adattò alla civile, e la vicinanza a Roma, produssero l' altro effetto, che dopo il

M 2 IV.

„ ferisce, che posto il Santo nelle carceri dal Duca Sergio suo Nipote, ne „ chiesero la liberazione: *Græca, Latinaque pars Sacerdotalis, & monachica* „ *turba, præcipueque Antonius Monachorum Abbas cum universo Clero*: nelle „ quali parole si ravvisa un sol Clero misto di Greci, e Latini; ed un sol „ Clero indistinto vien chiamato parimente da Gio: Diacono, il quale scri„ ve, che per la liberazione del Santo, *collecti omnes Monachi Servi Dei Sa*„ *cerdotes, & Clerus clamabant lacrymis profusis*. Questo Clero poi misto di „ Greci e Latini gridava a Sergio: *Redde nobis Patrem nostrum, qui nos* „ *spirituali carnalique protectione tuebatur*, come si legge presso lo stesso Pie„ tro Soddiacono. Si sarebbe in vero contradetto codesto Autore, se colle „ parole di sopra addotte, *binas Præsulum gestat sedes*, avesse inteso di met„ ter due Pastori in questa Chiesa, l' uno per li Greci, l' altro per i Lati„ ni: quando Greci e Latini gridavano per S. Attanagio: *Redde nobis, in*„ *quiunt, Patrem nostrum*.

„ Due altri argomenti sono invitti a provar questo stesso, e sono amen„ due tratti da Gio: Diacono, il quale in due occasioni avrebbe dovuto far „ parola del Vescovo Greco, e del Latino: mentre fa menzione prima nel „ suo catalogo di Paolo il seniore fatto Vescovo di questa Chiesa, ed indi, „ ove tratta della traslazione di S. Severino dal Castello Lucullano, rappor„ ta l' incontro del Vescovo, e del Clero fatto a quel Sacro Deposito. Ora „ in tutte e due queste narrazioni, nella prima riferisce, che fatto Vescovo „ Paolo il seniore, nell' anno 763. e bollendo in Napoli le fazioni tra co„ loro, che aderivano all' Imperator Costantino Copronimo persecutore delle „ sacre imagini, e quei del Romano Pontefice; venuto quà, fu costretto „ di dimorar per due anni in S. Gennaro fuori le mura. Con tutto ciò av„ verte il medesimo Diacono: *SED CLERUS OMNIS, ET POPULUS* „ *CUNCTUS CANONICE ILLI UT VERO OBTEMPERANT PASTO*„ *RI*. Quale occasione più propria di questa vi sarebbe stata di nominar quì „ il Vescovo Greco, giacchè *propter Græcorum connexionem noluerunt illum re*„ *cipere sui concives*? E pure non solo non si nomina, ma a Paolo Vescovo „ Latino si ubbidisce da tutti, e questi stessi dopo due anni, *uno consilio*, „ *unoque consensu lætantes & gaudentes, eum in ipsius civitatis Episcopatum* „ *introduxerunt*.

„ Nella seconda tratta il Diacono della traslazione di S. Severino dal Ca„ stello Lucullano, descrive l' incontro, che fece a quel Sacro Deposito il „ Vescovo, il Clero, e la Città tutta, e dice: *Postero die Pontifex, &* „ *Clerus, Dux & Optimates, passimque populus universæ conditionis, & æta*„ *tis matutino tempore properantes, se in occursum cum Dominicæ Crucis vexil*

„ *lis*,

IV. secolo non s' incontrasse altra memoria che di un sol Vescovo Latino, il quale potea la Latina plebe, e le reliquie della seconda governare, per essersi non meno intro-

---

„ *lis* , *odoriferisque incensis* , *in præmissi oppidi Campo sanctis exequiis obviaverunt* . Di tutti quì fa parola, fuorchè de' Greci, e del loro Vescovo : ma nò, espressamente appresso nomina Greci, e Latini, e non altro Vescovo, che quell' unico di sopra rammentato : *Alternantibus Choris Latinis* , & *Græcis ad Monasterium sæpe sati Abbatis deducunt* . Dunque bisogna dire, che questi cori di Greci, e di Latini facevano un corpo, ed un Clero col solo Vescovo Latino, come sopra; altrimenti l' omissione del Diacono sarebbe stata troppo colpevole, e mancante il suo così distinto rapporto.

„ Da tutti questi monumenti appare chiaramente di non esser mai quì stati due Vescovi, e molto più dopo le sacre antiche sanzioni del Concilio Niceno nel Can. VIII. col quale si prescrive : *Ne in una Civitate duo sint Episcopi* . Stabilimento così generale fu sempre osservato : ma poichè in parecchie parti i popoli erano tra loro misti di diverse lingue, fu determinato da Innocenzo III. nell' anno 1215. nel Concilio di Laterano, che dove così portasse il bisogno in qualche Città, i Vescovi avessero eletti Vicarj periti del linguaggio colla dipendenza in tutto da essi, e così a quelle nazioni si fosse congruamente provveduto : *Quoniam*, sono le parole, *in plerisque partibus intra eamdem Diœcesim permixti sunt populi diversarum linguarum . . . . præcipimus* , *ut Pontifices . . . . provideant viros idoneos* , *qui secundum diversitates rituum & linguarum divina officia in illis celebrent . . . . instruendo verbo pariter & exemplo . Prohibemus autem omnino, ut una eademque Diœcesis diversos Pontifices habeat* , *tamquam unum corpus diversa capita* , *quasi monstrum . Sed si propter prædictas causas urgens necessitas postulaverit* , *Pontifex loci Catholicum Præsulem nationibus illis conformem provida deliberatione constituat sibi VICARIUM in prædictis* , *qui ei per omnia sit obediens* . Or questo Vicario faceva una sede col Vescovo, nè quì sarebbe stato necessario prima di questo stabilimento, per essere peritissimi i nostri primi Vescovi dell' una e dell'altra lingua.

III. Rimane in ultimo luogo la Interpretazione del savissimo Canonico Majelli, il quale nella pag. 15. e 16. della citata sua Operetta lasciò scritto così : „ Pietro Diacono Cassinese autore della citata vita di S. Attanagio, la quale si conserva Originale nella Biblioteca Vaticana, citata dal Baronio Tom. X. dell' Edizione Veneta An. 852. §. 12. data alla luce da PP. Bollandisti, e portata dal Muratore, *Rerum Italic.* Tom. II. p. II. fol. 1052. così parla delle due Chiese Cattedrali distinte, e diverse, parlando di Napoli, e del di lei materiale sacro : *Nam binas gestat* (*Neapolis*) *Præsulum sedes ad instar duorum Testamentorum* , *qui eam gubernant & regunt* , *ut capite reguntur artus diversi :* E soggiugne il Baronio . *Ita enim*,

„ *quod*

trodotti i Presbiteri, e molta copia di costoro; ma anche per essersi l'uso de' Corevescovi introdotto anche nell' Occidente, e questi supplir poteano alle ordinazioni de' Gre-

---

„ *quod duplex populus contineretur in ea, nempe Latinus, & Græcus, qui seorsum suos quisque, sub capite tamen uno, perageret sacros ritus.*

„ Questa chiarissima autorità di un Autore, che scrivea ciocchè vedeva, „ è la più chiara spiega, che ne fa il Baronio, deve togliere ogni dubbio, „ che possa mai nascere intorno alle due Chiese Cattedrali, che furono in „ Napoli sino al XII. secolo: Ed acciocchè s'intenda bene, deve avvertirsi, „ che Pietro Diacono dopo aver lodata la Città dalle bellezze, fertilità, e „ dovizie della campagna (come dice il Chioccarelli) viene a lodarla dalla „ Religione e pietà, e dice, che ha dentro di se, *Introrsus*, come legge il „ Chioccarelli, e PP. Bollandisti coll' autorità d'ottimi esemplari, due sedi „ de' Vescovi che la governano, e reggono, a guisa de' due Testamenti, „ non altrimente che dal capo son governate membra diverse. Paragona dunque le due sedi a due Testamenti, secondo il costume de' Scrittori di que' „ tempi, che quasi sempre esemplificavano le cose col sagro Testo; e vuol „ dire, che siccome un solo Dio era l' autore, e regolatore de' due diversi „ Testamenti nuovo, e vecchio, così un solo Vescovo era il capo, e regolatore delle due sedi, cioè delle due Chiese Cattedrali materiali, poichè „ parlando quì il Diacono del materiale Sagro di Napoli, non può intendersi „ d'altro, che delle due Cattedrali materiali, e per dimostrare, che non „ era fuor dell' uso ragionevole e naturale, che un solo capo Ecclesiastico „ reggesse due Cattedre, e due Cleri diversi di lingua, di costumi, e di „ rito in un sol corpo di Chiesa formale, ne porta la similitudine del corpo umano, in cui un sol capo regge membra diverse di moto, di forza, „ d'officio, e tutto ciò con chiarezza ed evidenza maggiore in breve spiega „ il Baronio, dicendo, che ciò era, perchè in Napoli erano due Popoli, „ cioè il Latino, e 'l Greco, li quali *separatamente* facevano le loro funzioni sagre secondo i riti loro sotto un sol capo. Poche memorie dell' antichità sono così chiare, come questa per provare la verità delle due Cattedrali, de' due Popoli, e de' due Cleri in Napoli, ed è meraviglia, „ come vi si sieno allucinati due diligentissimi nostri Scrittori, Bartolomeo „ Chioccarelli, ed Antonio Caracciolo, alli quali soddisfaremo appresso. E „ perchè potrebbe taluno sofisticando dubitare, se la parola *sedes* significhi la „ Chiesa Cattedrale, rechiamo l'autorità del celebre Carlo Du-Cange nel „ suo dottissimo Glossario, ove notando la parola *Sedes*, dice: *Ecclesia Cathedralis*, e reca il Concilio *apud saponarias anno* 859. (ch' è l'età appunto di Pietro Diacono Cassinese) *Can.*13. *ut pro eo* (Episcopo) *qui decesserit, in sedibus septenæ Missæ Domino persolvantur*: Ordina questo Canone, „ che morendo alcun Vescovo nelle loro respettive Chiese Cattedrali, si dican loro sette Messe. "

E più

Greci. Ma rimasero ferme le due *Sedi*, o *Cattedre* Vescovili, comechè sotto il governo di un solo Pastore, sì per la necessità de' due riti, e della diversa liturgia, sì per con-

E più innanzi nella pag. 35. e 36. in parlando dell' opinione del Chioccarelli, il quale fu di avviso, che nel IX. secolo esistessero in Napoli due Vescovi, e non già due Cattedrali, nel cui errore cadde anche il P. Ant. Caracciolo, lo stesso Ch. Canonico Majelli rispondendo a costoro, fece conoscere qual dovesse essere il genuino senso di quelle parole: *Binas Præsulum sedes*; dapoichè soggiugne così: „ Dicendo dunque il Cassinese, *binas præsulum sedes*, come il Chioccarelli interpreta, *duorum præsulum sedes*, „ e il numero determinato delle sedi attribuisce a' Vescovi, facendo il genitivo del più indefinito presso il Cassinese determinato a due Vescovi, perchè il Rè di Napoli suol far soggiorno in Napoli, in Portici, ed in Procida, potrebbe uno Storico dire colla frase del Cassinese: *Neapolis ternas gestat Regum sedes*, e noi potremmo ben chiosare colla frase del Chioccarelli, *Neapolis gestat sedes trium Regum*, e chi non vede la stranezza di tal modo d' interpretare, e quello che un autore dice de' personaggi *successive*, prenderlo *simultanee*; disse adunque il Cassinese: *Binas sedes Præsulum*, cioè due Cattedre de' Vescovi, quanti saranno l' un dopo l' altro in Napoli, e perciò adoperò il numero del più, tanto maggiormente che soggiunse, *quarum una regit reliquam*, cioè che un solo Vescovo di una Cattedrale reggeva l' altra Cattedrale: come abbiamo sopra provato, colla scorta del Baronio, che spiegando il Cassinese disse: *Ita enim quod duplex populus contineretur in ea*, *nempe Latinus & Græcus*, *qui seorsum suos quisque*, *sub capite tamen uno*, *perageret sacros ritus*; dove quel *seorsum* altro non dinota, che un popolo in una Chiesa, e l'altro in un altra esercitava i proprj diversi riti; e quel *sub capite tamen uno* nota sì chiaramente un solo Vescovo, ch' è temerità dire altro. Tutto ciò che soggiugne il Chioccarelli della diversità de' due Cleri, fa per la verità delle due Cattedrali, come abbiamo innanzi divisato, e il decreto del Concilio Lateranese, che porta ancora il Chioccarelli senza giovare alla duplicità de' Vescovi, fu fatto nel 1215. quando erano stati già da questa Città e Regno scacciati totalmente i Greci, e soggettate tutte le Chiese al Trono Romano dal Gran Ruggiero Normanno, e fu per detto decreto dato un Vicario Vescovo di rito Greco a ciascheduna Città, ove erano mescolati Latini e Greci, Cittadini, e non Stranieri per governo, e difesa delle Città, come erano prima, che servivano all' imperio Orientale.

Ecco sotto agli occhi di tutti le tre interpretazioni fatte su quelle parole *BINAS Præsulum gestat sedes ad instar DUORUM Testamentorum*, *quamquam UNA sit quæ gubernat*; *& regit reliquam*, *ut capite reguntur artus diversi*. Chi vorrà leggere, e rileggere ciascuna delle suddette interpreta-

conservare i primitivi dritti fondamentali della Chiesa di Napoli, e per mantener salva l' originaria polizia sopra i punti di disciplina nelle Chiese introdotta, e rigorosamente so-

---

tazioni, riposerà sempre su di quella del chiarissimo Canonico Majelli. Ed invero questo egregio nostro dottiss. Cittadino, alla cui memoria per universal consenso sarà sempre debitore il Clero di Napoli, di tutte le ottime cognizioni, e degli egregj studj che v'introdusse, mosso non già da passione verso il Collegio degli Eddomadarj, di cui prima fu l' onore, ed indi nel 1711. promosso al Canonicato, poi nella vacanza della Sede nel 1735., al Vicariato Capitolare, ed alle altre più sublimi cariche della nostra Chiesa, nelle quali visse con gloria immortale per anni 40., ma penetrato dall' amore del vero, e da quella giusta idea che aver si debbe nel conservare le originarie prerogative della Chiesa di Napoli, in tempo appunto ch' egli era riputato uno de' principali ornamenti del Capitolo metropolitano non potè dissimulare quel torto che per particolari brighe voleasi a quel Collegio recare, per isbarbicarne da fondamenti l' antica origine, e per isvellerne tutte le perenni prerogative, che come reliquie del primitivo splendore conserva tuttavia e ritiene.

Ma ci sia lecito di far ancor noi alquante riflessioni sulle rapportate interpretazioni de'tre rispettabilissimi Canonici. Non occorre di molto impegnarci a confutare quella del celebratissimo Mazzocchi; dapoicchè la recata sua interpretazione parve allo stesso Canonico Penitenziere Maggiore Sparano così inviluppata e violenta, che stimò meglio dipartirsene con escogitare una NUOVA SPIEGA *per intelligenza di quel luogo*, lusingandosi, com' egli dice, *che quanto più naturale ella sia, tanto più si accosti alla mente dell' autore, che ne' suoi detti non andò sì profondamente a pensare, come pensò divinamente il nostro Mazzocchi*. E certamenre trattandosi d'interpretar un luogo di un autore che visse in tempi barbarici, non si potrà mai pensare, che quest' uomo combinando insieme quelle parole *binas præsulum sedes* avesse voluto intendere la parola *Præsules per Prevosti*, e non per Vescovi, come sempre la intese per tali; *Binas* per *Bilingues*; e *Sedes* non per Cattedre Vescovili, ma per luoghi Presbiterali, come al dire dello stesso Sparano, *divinamente* escogitò il Mazzocchi, il quale per altro non avvertì, le altre parole, *ad instar DUCRUM Testamentorum*, ch' egli lasciò in pace senza interpretarle, smentivano del tutto il suo sistema. Perciò saviamente il Canonico Penitenziere Maggiore, benchè impegnato a tutto potere a sostenere gli sforzi Mazzocchiani, ch' egli nell' atto stesso che gli divinizza, quegli stessi tosto profanando gli abbandona, e gli sfugge, si è appigliato ad un altra interpretazio•e, ch' egli ha creduta più naturale, e più consentanea alla mente di quell' autore.

Eccoci adunque a riflettere sulla interpretazion di costui. I. Dic' egli con la imagine del sagro testo, per altro non citato da quell' antico autore, che

ſostenuta ne' concilj di que' ſecoli, e sì anche per non turbare e confondere que' primarj dritti dalle rispettive Sedi acquiſtati, che in tutte le Chieſe del Criſtianeſimo han ſempre formato l' oggetto il più geloſo della Eccleſiaſtica lor polizia.

VI.

---

che le parole *Binas ſedes* ſieno alluſive alle altre del Geneſi: *Duæ gentes ſunt.* E che „ ſiccome Rebecca nel ſuo ſeno veramente portava due figli, ed in „ quelli rappreſentava due nazioni, l' Ebrea, e la Gentile; così volle in- „ tender il noſtro autore che Napoli nel ſuo ſeno, *Introrſus*, portava ed in „ se racchiudeva due popoli, il Greco, ed il Latino, e per eſſi rappreſen- „ tava due ſedi Veſcovili, le quali erano nel medeſimo tempo da un ſol „ Paſtore regolate amendue, come diverſe membra dipendenti da un ſol ca- „ po, e come i due Teſtamenti rappreſentati ne' due figliuoli di Abramo, „ il quale di amendue era il ſolo Padre, ancorchè l'uno nato foſſe dalla ſer- „ va, e l' altro dalla libera „. Queſta nuova ſpiega del ragguardevole Canonico Sparano fa credere, che l'autore della vita di S. Attanaſio aveſſe figurata la Città di Napoli nella perſona di Rebecca; e ſiccome nell' utero di coſtei non vi erano che due figli, ma bensì rappreſentanti due nazioni, l'Ebrea e la Gentile; così Napoli nel ſuo ſeno racchiudeva due Popoli il Greco e 'l Latino, e per eſſi rappreſentava due ſedi Veſcovili. Se queſta tale idea aveſſe avuta in mente quell' antico autore, ſi ſarebbe meglio ſpiegato, dapoicchè in luogo di *Binas Præſulum ſedes*, potea beniſſimo, per alludere al ſagro teſto del Geneſi, far uſo di quelle altre, *Binas*, o *duas gentes.* E con tutto ciò nè anche avrebbe egli immaginata acconcia coſa, con paragonare la Latina plebe e la Greca alle due nazioni, Ebrea e Gentile. Anzi volendoſi alludere all'altro teſto di S. Paolo *ad Galat.* IV. 23., e 24. per li due figliuoli di *Abramo* nato l'una da *Agar* ſerva, qual fu *Iſmaele*, e l'altro da *Sara* libera, qual fu *Iſacco*, non avrebbe a'fedeli e Greci e Latini, i quali ſono i veri figliuoli della Grazia, fatto mai credere, che gli uni, cioè i Greci, foſſero i figliuoli della ſerva, e gli altri della libera, in tempo che la noſtra Napoli nella civil polizia preſſocchè dipendeva dal Greco Impero. E poi chi non vede, che ſtranamente ſi ſtravolge il concetto dell' autore, il quale principalmente parlò di due ſedi Veſcovili, *Binas Præſulum ſedes*, per gli due popoli, e non già aſſolutamente parlò di due popoli, a cui preſedendoſi ſi rappreſentaſſero due ſedi, giacchè queſte medeſime due ſedi eſſendo relative all'origine de' due Veſcovi, che fiorirono in Napoli ne' primi ſecoli, erano ſtate iſtituite *ad inſtar duorum teſtamentorum*, ed aggiugnendoſi le altre parole, *QUAMQUAM una ſit*, ed in tal guiſa dicendoſi, quantunque l' una ſede regga l' altra, moſtra lo ſtato attuale, in cui ſcrivea, qual era appunto, che a dì ſuoi l' una ſede l'altra governava. Ma riflettendoſi a' due ſtati della

VI. Riflettendosi adunque alle vicende che corsero dal IV. fino al IX. secolo, e combinando l' una e l'altra polizia civile, ed ecclesiastica, e misurando le cose con le idee de' tempi, in cui avvennero, e non già, com'è usanza del volgo, con quelle idee, in cui tocca e vede le cose pre-

N

senti,

---

la Chiesa di Napoli, cioè del IV. e del IX. secolo, siccome si è da noi dimostrato, per altro ci vuol poco a comprendere, qual fosse la proposizione assoluta di quell'antico Scrittore, cioè, di far esistenti in Napoli due sedi, *ad instar duorum testamentorum*, con le recate parole, *binas gestat Præsulum sedes*, ed indi, di manifestare la polizia de' suoi tempi, ove la proposta assoluta proposizione spiegò colle altre parole, *QUAMQUAM una sit quæ regit reliquam*, cioè dire; sono effettivamente due sedi Vescovili, QUANTUNQUE l'una regoli l'altra. Ed invero ne' primi tempi erano due sotto due Capi; nel IX. secolo erano anche due, ma sotto un sol capo. Dunque il senso più genuino e naturale è quello appunto del rinomatissimo Can. Majelli, il quale interpretando nel suo proprio significato la parola *sedes* relativa all'altra, *Præsulum*, la spiegò per sede, o Cattedra Vescovile, e perciò disse, che Napoli avea due sedi, cioè due Chiese Cattedrali materiali, e che siccome un solo Dio era l' autore, e regolator de' due diversi testamenti nuovo e vecchio, così un sol Vescovo era il capo e regolatore delle due sedi. La differenza adunque della *nuova spiega* del Can. Sparano colla genuina spiegazione del Can. Majelli consiste, che il primo intende le due sedi per due popoli, e questi rappresentanti due sedi Vescovili governate da un solo; il secondo intende le due sedi, quali appunto debbon significare, due Cattedre Vescovili, e per essi due popoli diversi di lingua, di costumi, e di rito, governati da un sol Capo Ecclesiastico.

II. Inoltre si ponga mente, che il ragguardevole Can. Sparano colla sua *nuova spiega* fa esistenti in Napoli nel IX. secolo que' due popoli Latino, e Greco, non ostante che l' immortale Mazzocchi si fosse sforzato di cacciarne via il Grecismo fin dal secolo IV. Ciò posto, come per altro è indubitato, se eranvi in Napoli i due popoli, ed i due Cleri, l'un Greco e l'altro Latino, come ci erano stati fin da' primi tempi della nascente Chiesa di Napoli, siccome ne' primi secoli ci fu la necessità di crearsi i due Vescovi per le due nazioni, come si è di già diffusamente dimostrato; così ridotte poi queste sotto un sol capo Ecclesiastico, dovettero di necessità rimanere in piedi le due originarie sedi, o Cattedre, le quali fa tuttavia esistenti nel IX. secolo quell' antico monumento. Nè si sa poi concepire, come possa dirsi, che Napoli nel suo seno, *Introrsus*, portava, ed in se racchiudeva due popoli, e per essi rappresentava due sedi Vescovili, come dice il mentovato Can. Sparano, senza assegnare il debito sostegno a quelle due

sedi

ſenti, ſenza mai ben comprendere le preterite e da molto tempo dimenticate, ne ſeguita, che nel IV. ſecolo la eſiſtenza de' due Veſcovi per le due nazioni comprovata con monumenti autentici, è conſentanea alla neceſſità, alla diſciplina de' primi ſecoli, ed alla ſalute delle anime; e che

ſedi Veſcovili, per eſſere coſa aſſurda il ſupporſi una rappreſentazione di due ſedi Veſcovili per li due diverſi popoli, ſenza che per queſti medeſimi popoli foſſero ſtate prima iſtituite le due Cattedre Veſcovili. Dunque andrà meglio la ſpiegazione col ſuo natìo ſenſo, che Napoli ſiccome ne' primi ſecoli ebbe due Veſcovi per le due nazioni Greca, e Latina; così ne' ſecoli poſteriori, e propriamente nel IX. ſecolo avea due ſedi Veſcovili *ad inſtar duorum Teſtamentorum*, e che queſte venivan rette e governate da un ſol capo Eccleſiaſtico, dove prima ciaſcuna di eſſe avea il proprio, e diſtinto Paſtore.

III. I due argomenti *invitti* dello ſteſſo riſpettabile Can. Sparano, co' quali ſi è ingegnato a pruovare, che Gio: Diacono così nell'anno 763. in tempo del Veſcovo Paolo il ſeniore, come nella traslazione di S. Severino dal Caſtello Lucullano, fa parola di un ſol Veſcovo, non oſtante che nella ſuddetta traslazione ſi parlaſſe de' due Cleri, *alternantibus Choris Latinis & Græcis*, in vece di nuocere confermano più toſto il vero antico ſiſtema della Chieſa di Napoli. Imperciocchè non ſi è mai dubitato, che ne' tempi poſteriori al IV. ſecolo per le ragioni altrove recate, ſecondo la polizia Eccleſiaſtica ſi foſſe ordinato in Napoli un ſolo Veſcovo Latino, il quale reggeſſe le già ſtabilite due Cattedre Veſcovili. Anzi l'eſiſtenza appunto delle due ſedi, che tuttavia ſi decantano in Napoli nel IX. ſecolo, evidentemente dimoſtra (quel che ſi è da noi nel precedente Capitolo, piucchè biſogno non era, dimoſtrato), che furono iſtituite in Napoli le due Cattedre, ciaſcuna col proprio diſtinto Veſcovo, e che indi per lo cambiamento di diſciplina, e per altre circoſtanze più innanzi manifeſtate, rimaſero i dritti delle due ſedi per gli due riſpettivi Cleri ſotto il governo di un ſolo; di manierachè fa d'uopo in queſti punti di rito, e di diſciplina non confondere i tempi, come ſi è fatto con ſaltare niente meno che quattro ſecoli, cioè dal IX. fino al ſecolo XIII. ricorrendoſi all' anno 1215. allorquando Innocenzo III. per le note conquiſte de' Criſtiani ſopra i popoli di Oriente, non permiſe la duplicità de' Veſcovi primarj, l'un Latino, e l'altro Greco, in quelle Città, ov' erano popoli di diverſo linguaggio. Chi è così povero di cognizioni, che non ſappia le premure de' Romani Pontefici ſpezialmente dal XII. ſecolo a queſta parte nel deprimere l'orgoglio de' Greci, e nel procurar di ridurre gran parte della greca liturgia al rito Romano? di maniera che Innocenzo IV. nella ſua Coſtituz. *ſub Catholicæ* dell' ann. 1254. ſiccome alcune ne abolì, così dovè laſciar correre, non per altro, che per via di *toleranza*, moltiſſime Greche ce-

e che ſeguentemente la polizia delle due Sedi Veſcovili ſotto un ſol Capo, che appariſce permanente nel ſecolo IX., surſe dall'uniformità dell'introdotto eccleſiaſtico eſteriore regolamento col civile e temporale governo.

---

cerimonie per la tuttavia tenace oſtinazione de' Greci. Finalmente il dirſi, che la materialità delle ſedi, e delle Cattedre non coſtituiſce in un Veſcovo l' atto del preſedere, ma che queſto tal atto conſiſte nella giuriſdizione, che uſa il Veſcovo col popolo a ſe ſoggetto, e che perciò eſſendo allora in Napoli i popoli di doppio linguaggio, i noſtri Veſcovi preſedevano ad ambedue, uſavano con eſſi la loro giuriſdizione, e così una ſede reggeva l' altra; tutto ciò, anche con buona pace del riſpettabiliſſimo Canonico Sparano, non eſclude, anzi vie più conferma la duplicità delle ſedi. Dapoicchè non ſi negherà mai, che ove due ſedi, o due Chieſe, o due Cleri e popoli ſien governati da un ſolo, preſſo di un ſolo riſegga la poteſtà dello ſpirituale governo. Ma non ſi potrà mai negare, che ciaſcuna di queſte ſedi, o Chieſe, o Cleri, o Popoli non ritenga le ſpeciali ſue prerogative e diritti, che per ragion di diverſo rito e liturgia poſſa ritenere, e conſervare. Sicchè il Veſcovo, quando è un ſolo, nell'atto che preſiede a due Chieſe, e due Cleri di diverſo rito, è tenuto non ſolo di conſervar ſalva la regola di fede, e la dottrina, ma eziandio di mantenere a ciaſcun di eſſi nè punti di diſciplina i diritti particolari, e diſtinti, nè per ſiſtema de' Canoni così antichi, come recenti, gli può mai ſenza ledere l' altrui jus queſito, o turbare o confondere. E ſiccome la Chieſa di Gesù Criſto ha il ſuo Primate nella Sede Apoſtolica, come centro di unità di credenza, e come vincolo di concordia delle Chieſe, al dir di S.Cipriano; così non oſtante che ci foſſero infinite Chieſe di diverſo rito nell'Orbe Cattolico, niuno mai ſi ſognerà di dire, che tutte queſte compongano una ſola Cattedra materiale, qual ſi vorrebbe in Napoli ſotto un ſol capo che reggeſſe due Chieſe di diverſo rito, due Cleri di diſtinta liturgia, e due popoli di diverſo coſtume. E perciò fa duopo diſtinguere gli atti di giuridizione dagli atti di liturgia. In quanto a' primi, i due Cleri, ed i due popoli relativamente ad un ſol Veſcovo, compongono un ſol corpo, e ſono come membra di un capo, come animate da un ſolo ſpirito di governo: ma in quanto agli atti liturgici ciaſcun membro fa le ſue funzioni non promiſcue, ma diſtinte ſecondo il natio ſuo ſiſtema introdotto. E ſecondochè divinamente ſeppe ſpiegare il chiariſſimo Canonico Majelli. „ Un ſol capo „ regge membra diverſe di moto, di forza, d'officio „ e valendoſi della ſpiega fatta dal Baronio, ſoggiugne „ che ciò era, perchè in Napoli erano „ due popoli, cioè il Latino, ed il Greco, i quali *ſeparatamente* facevano „ le loro funzioni ſagre ſecondo i riti loro ſotto un ſolo capo „. Ed invero fia mai permeſſo, che un Greco, o un Latino Sacerdote promiſcuamente amminiſtri i Sagramenti a' Greci e Latini? Il Greco battezzi il Latino, il La-

CAPO V.

Si tratta dell' origine del Collegio de' RR. Eddomadarj della nostra Cattedrale, e dell' altro cospicuo corpo del Capitolo della Diocesi Napolitana.

I. NElla Cattedrale di Napoli si veggono oggi risplendere due Corpi ecclesiastici in quanto all' uffiziatura, e ad altre sacre funzioni già uniti fra loro, l' uno più cospicuo, e più decorato, qual è il Capitolo de' Canonici, e l' altro comechè di rarissime prerogative, che tuttavia conserva, contraddistinto, dee essere, come conviene, ossequioso al primo, ma è il più antico, qual' è il Collegio insigne degli Eddomadarj della stessa Cattedrale. Farà sempre maraviglia, come nelle ultime controversie agitate, e di già finite tra questi due ceti ecclesiastici, niuno di essi avesse conosciuta, o ben ravvisata l' origine sua. Noi ci studieremo di appalesare la vera origine degli uni, e degli altri col chiaro lume della disciplina Ecclesiastica di que' tempi onde sursero; e nel tempo medesimo farem conoscere il fondamento delle più speciose prerogative, che al Capitolo de' Canonici appartengono, ed il fondamento di quelle che nel corso di IX. e più secoli fanno il particolar pregio del Collegio degli Eddoma-

---

Latino il Greco, ognun di essi a talento celebri con l' una o l'altra liturgia, e nella ragion del culto solenne or grecizzi, or latinizzi? il che è stato sempre contra la serietà e la uniformità del Ministero Ecclesiastico, e parrebbe a tutti mostruoso e difforme? Quindi è, che ove avveniva, che si unissero talvolta e Greci e Latini in qualche solenne funzione, non mai promiscuamente ciascun a talento grecizzava, o latinizzava, ma *ALTERNANTIBUS CHORIS LATINIS ET GRÆCIS*, al dir di Gio. Diacono, tali funzioni si esercitavano, che è lo stesso che dire, che ciascun de' respettivi ceti lodava il Signore, e cantava inni all' Altissimo diviso in cori distinti, e gli uni, o sia i Greci alternavano a vicenda le loro preghiere co' Latini; e non *promiscuamente* confondevano con bilingue e difforme linguaggio le preci loro.

madarj, e li rende sopra tutte le altre Chiese inferiori alla Cattedrale ben degni di doverle per ogni dritto conservare.

II. Così Gio. Diacono nella sua Cronaca, come l' Autore della Vita di S. Attanasio, ambedue Scrittori contemporanei, in parlando delle lodevoli istituzioni fatte da quel S. Vescovo nella Chiesa Napoletana, il primo scrisse, così: *Ordinavit etiam ut in Ecclesia Salvatoris omni die missa publica cum Diptychis celebretur, offerens ibidem Terras, ex quibus hujusmodi aleretur Collegium:* ed il secondo così: *Hic itaque zelo fretus divino constituit Sacerdotes Hebdomadarios in Ecclesia Domini Salvatoris, quæ STEPHANIA vocatur: qui in ea continuis diebus publicam missam celebrarent, sicut mos est Ecclesiæ Romanæ, in qua etiam ad eorum sumptus necessarias rerum distribuit opes: Ecclesiæ vero S. Restitutæ, quæ a Constantino Imperatore, ut fertur, condita est, connectit utrosque Joannem Baptistam ac Evangelistam, & custodem cum officialibus Clericis ordinavit: resque illic ad præsidium eorum largitus est.*

III. Non sembra doversi porre in dubbio che il Vescovo S. Attanasio avesse istituito così il Collegio degli Eddomadarj nella Chiesa del Salvatore dinominata anche Stefania per farvi celebrare la messa publica quotidiana, come di aver aggiunto alla Chiesa di S. Restituta le altre di S. Gio: Battista ed Evangelista, creduta d' esser stata fondata da Costantino Magno, con collocarvi un custode con altri Chierici offiziali in servizio di quella, e fornir gli uni, come gli altri nuovi Ministri del debito sostentamento. Erano adunque sotto la special cura del S. Vescovo la Chiesa del Salvatore o sia Stefania, come la Chiesa di S. Restituta che fin da que' tempi si credeva essere stata fondata dal Gran Costantino.

IV. Queste due Chiese che chiarissimamente si distinguono

da

da que' medesimi Autori, i quali erano testimonj di ciò che videro e scrissero, si sono ultimamente confuse in modo che a forza di conghietture, d'ipotesi, e di supplimenti si è voluto far credere che una sia stata la Chiesa Cattedrale di Napoli, la quale abbia i titoli del Salvatore, di Stefania, e di S. Restituta. Ma conciosiachè di un tale argomento dovremo ampiamente trattare nella seconda parte di questa scrittura, quì non fa mestieri altro accennare, se non che la istituzione di S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj essere stata indubitata e sicura, e che perciò l'epoca di una tale Istituzione vien da tutti stabilita durante la vita di questo S. Pontefice Napolitano, il quale per vie più conservare illesa la sua divozione verso la sede Apostolica introdusse nella Chiesa di Napoli l' introdotto costume della Chiesa Romana, qual era quello di far celebrare in ogni dì la publica messa, detta parimenti messa conventuale.

V. La messa publica era assai diversa da quella che dal XII. secolo in poi più stabilmente s'introdusse *messa privata*. Il Vescovo ne' dì festivi era il solo celebrante della messa publica, ed in quella tutte le funzioni adempiva del suo ministero al popolo fedele, che a tal uopo si congregava, e da tal unione ne surse la voce di messa Conventuale. Ma acciocchè fosse più perenne questo publico atto di Religione si stimò ben fatto di renderla quotidiana, e per farla sussistere, prescelse i Sacerdoti, che come suoi Vicarj potessero tal sacra funzione adempire. Di questi ne formò un Collegio che colla sua perpetuità, perpetuo ed immancabile nella Chiesa, la publica quotidiana messa potesse perdurare. E quì ci sia lecito di trascorrere ad una breve riflessione per indi proseguire il di più che ci siamo proposti di dimostrare. Se ogni altra cosa mancasse ed ogni altro vestigio dell' origine degli Eddomadarj della Cattedrale di Na-

Napoli, giacchè ne abbiamo infiniti, come a suo luogo vedremo, ma solo si vedesse oggidì, che la messa publica e conventuale si celebrasse da' soli Eddomadarj, come non solo al presente si pratica, ma si è praticato per lo innanzi fin da tempo immemorabile; questo solo vestigio potrebbe valere per ogni argomento, che il Collegio degli Eddomadarj istituito da S. Attanasio sia quel desso ch' è perdurato fino a' dì nostri, e che col nome individuo degli Eddomadarj conserva il dritto della sua primitiva istituzione, qual è quello appunto di celebrare ogni dì la messa publica, o sia la messa conventnale.

VI. Dopo di essersi per tanti secoli creduto, che il Collegio degli Eddomadarj istituito da S. Attanasio nel IX. secolo, sia lo stesso che tuttavia vive, e perdura nella stessa Cattedrale, si vide ultimamente, non sono già compiuti cinque lustri, che si è voluto intraprendere, che il Collegio istituito da S. Attanasio sia appunto il Capitolo de' Canonici della Cattedrale di Napoli. E per far valere questa metamorfosi a quel nome assoluto degli Eddomadarj così chiamati nella loro istituzione, vi si supplisce l'altro di Canonici, come se il Vescovo fondatore di questo Collegio avesse inteso di Canonici Eddomadarj, i quali per *hebdomadas* dovessero la publica messa celebrare, e non già i semplici Eddomadarj, i quali al presente coll'originario lor nome ritengono l'esercizio del loro istituto.

VII. Ma se i RR. Canonici della nostra Cattedrale non già tratti dall' impegno, in cui erano, di contendere agli Eddomadarj la primitiva loro origine, per attribnirla a se stessi, ma scorti dal vero lume dell'ecclesiastica polizia di que' tempi avessero posto mente alla origine del loro Capitolo, avrebbero certamente abbandonato il disperato partito, a cui si diedero, ma ravvisato avrebbero la loro origine Capitolare, comechè più recente, ma più cospi

cua

cua, e decorosa. Ed invero, chi non sa, che fino all'XI. secolo non è surta la voce canonica di Capitolo, e di Capitolo della Cattedrale? La Chiesa di Gesù Cristo per lo corso di XII. secoli conservò al Clero Diocesano quel dritto di Vicepastore (*a*), il quale si aggregò poi a quelle persone prescelte nel Clero istesso, che il Clero Diocesano come Procuratori o Deputati insieme rappresentassero. Tutte

(a) *Van-Espen Part. 1. Tit. VIII. cap. 1. n. 1. Primis nascentis Ecclesiæ sæculis Presbyteri, & Diaconi in Civitate Episcopali curam Animarum gerentes unum cum Episcopo corpus quasi constituebant, Senatumque formabant, quos idcirco vir Apostolicus B. Ignatius Martyr, scribens ad Magnesianos, ait esse loco* Senatus Apostolici. *Et in Epist. ad Trullianos vocat* Consistorium Sacrum, Consiliarios, & Assessores Episcopi. *De quibus & Hieronymus in cap. 3. Isaiæ.* Et nos habemus, *inquit*, in Ecclesia Senatum nostrum, Cœtum Presbyterorum.

Subsequentibus sæculis paulatim Presbyterorum Clericorumque numero crescente, cæperunt Episcopi e Clero quosdam eligere sibique proprios assignare, quorum consilio, & opera Diœcesim suam regerent; quos posterior ætas Canonicos Cathedrales, *tamquam* Cathedræ *Episcopali propius adhærentes, & eorum Cœtum* Capitulum Cathedrale *vocavit.*

Licet secundum modernam & receptam disciplinam Capitulum Cathedrale reputetur Senatus Ecclesiæ, atque Clerum Diœcesis representare dicatur, eaque ab Episcopo cum consilio vel consensu Capituli esse peragenda, quæ primitus cum consilio vel consensu totius Cleri erant tractanda; nihilominus omnino conveniens imo quandoque necessarium est, ut Episcopus non tantum Capitulum suum Cathedrale, sive Canonicos Cathedrales, sed & reliquos in Diœcesis cura spirituali cooperatores, puta Parochos, & Archipresbyteros in consilium adscisceret, notanter dum agendum est de iis, quæ curam animarum & regimen spirituale populi concernunt, & in quibus frequenter hi præ Canonicis Cathedralibus solent esse versati, & de abusibus reformandis propius instructi, utpote Episcopis in hac cura & regimine cooperatores.

Unde optarunt synodi, ut Episcopi, ut minus annuatim convocent Archipresbyteros, ut cum his deliberent ac statuant, quæ ad extirpandos abusus, & procurandam animarum salutem intellexerint opportuniora, uti supra, tit. 6. cap. 4. num. 5. *dictum est.*

In textu observatum fuit, quod sensim labentibus sæculis Capitulum Cathedrale cœperit reputari pro Senatu *Ecclesiæ, atque Clerum totius Ecclesiæ repræsentare, adeo, ut, quæ primitus per Episcopum cum consilio, & consensu* Cleri *erant secundum Canones tractanda, & resolvenda, tandem tractari, & absolvi cum consilio, vel consensu* Capituli, *neglecto reliquo Clero, cœperint.*

te l'elezioni de' Vescovi fino al XII. secolo, salvo il dritto de' Sovrani, si facevano dal Clero, e dal Popolo, comechè alcuna volta quest' ultimo ne fosse escluso. Così si vide praticare nella stessa Roma fino a Papa Alessandro III.: ed allora fu, che escluso l'inferior Clero si attribuì tal dritto al Clero eminente, o sia ai principali del Clero, i quali per lo più erano coloro, che possedevano i titoli perpetui curati, o le Diaconie, a cui erano incardinati, onde sursero i Cardinali della S. Romana Chiesa, i quali poi divenuti come Deputati, o Procuratori del Clero Diocesano, il Collegio composero della S. Romana Chiesa, a cui si trasferì perpetuamente l'esercizio del nativo dritto canonico di tutto il Clero Diocesano. Questo Collegio, oltre il dritto dell' elezione, acquistò *Sede vacante* l'esercizio pur anche della giurisdizione Diocesana (*a*). Ed oltracciò si venne a stabilire, che siccome

O pri-

(a) *Van-Espen p.* 1. *tit.* 8. *cap.* 1. *Admodum verisimile est, hoc jus electionis ad Capitula Cathedralia, excluso reliquo Clero, demum sæculo X., aut XI. devolvi* CŒPISSE, *quando & beneficiorum & dignitatum tituli erecti, & separatim ab ordine collati leguntur: quemadmodum sub idem pene tempus electio Episcoporum ad Cathedrales Canonicos, reliquo Clero excluso, translata scitur.*

Verum etiamsi hæc hodie disciplina invaluerit, & recepta sit, ut scilicet Capitulum Cathedrale Senatus *Ecclesiæ reputetur, atque Episcopus illud ut suum* Senatum *habeat, quemadmodum olim suum Clerum; nihilominus indubitatum est, quod non raro expediret, ut Episcopus in suum consilium alios e suo Clero notanter Parochos, atque Archipresbyteros adscisceret, maxime dum agitur de iis, quæ curam animarum, & regimen spirituale populi concernunt; & in quibus frequenter hi præ Canonicis Cathedralibus solent esse versati: & de abusibus reformandis propius instructi; utpote Episcopis in hac cura & regimine cooperatores,*

Unde optarunt Synodi, ut Episcopi, ut minus annuatim convocent Archipresbyteros, ut cum his deliberent ac statuant, quæ ad extirpandos abusus, & procurandam salutem animarum intellexerint opportuniora, uti supra, tit. 6. *cap.* 5. *num.* 5. *dictum est.*

Porro quemadmodum antiquitus Presbyteri, & Diaconi Civitatis Episcopalis Senatum *Episcopi, atque unum cum Episcopo corpus formabant, sic Capitulum*

Ca-

prima a tenore de' Canoni il Vescovo dovea trattare tutti gl'importanti affari della sua Chiesa *cum consilio, vel consensu sui Cleri*; così dipoi avvenne dalla fine del XII., o principio del XIII. secolo in virtù delle Decretali de' Sommi Pontefici, che il dritto del Clero si trasferisse ai Capitoli delle Cattedrali. Avverte il diligentissimo Van-Espen, non doversi prima fissar l'època di questo sì notabile cambiamento di disciplina, che dopo la publicazione delle Decretali di Gregorio IX., con aggiugnere, che con tal novità *a mente, ac spiritu Canonum plurimum sit recessum.* (a)

VIII.

Cathedrale, quod huic Presbyterorum, & Diaconorum cœtui successit, Senatum *Ecclesiæ, & unum cum Episcopo corpus constituere dicitur.* E più avanti:

Porro quia Capitulum Cathedrale ipsum quodammodo totius Diœcesis Clerum repræsentat, atque unum cum Episcopo Senatum ac corpus constituit, etiam prærogativa præcipua gaudet, cæteraque omnia corpora Ecclesiastica præcedit.

(a) Van Espen, *part.* I. *cap.* 2. *tit.* XIII. „ Admodum itaq. verisimile est „ jus hoc electionis ad Capitula Cathedralia demum transiisse, postquam jus „ Cleri Romani in electione Romani Episcopi ad solos Cardinales translatum „ fuit; quod contigisse SUB ALEXANDRO III., idest sub finem sæculi XII. „ notat in hujus Pontificis vita Onuphrius. Relato enim diuturno schismate, „ quod fuit sub hoc Pontifice, ait: ex hujus rei occasione Clero ac Populo „ omnino a Pontificis electione exclusis, ea ad Cardinales solos, tum primum „ redacta fuit. „ Dum igitur ad solos Cardinales, excluso reliquo Clero, electio „ Romani Episcopi tandem transiit; ipsique considerari COEPERUNT tamquam UNUM cum Romano Episcopo CORPUS seu Collegium constituentes, & ipsum Romanæ Ecclesiæ Clerum seu presbyterium repræsentantes, sensim creditum fuit, Canonicos Cathedrales tamquam Cathedræ Episcopali propius adhærentes, posse considerari tamquam unum cum Episcopo „ Corpus constituentes, & Clerum, sive presbyterium Ecclesiæ repræsentantes „ atq; ita jus electionis, aliaq; jura Cleri, sive presbyterii ad solos Canonicos Cathedrales seu Capitula Cathedralia transiisse.

„ Id autem demum contigisse POST TEMPORA Alexandri III., vel „ inde colligitur, quod de hac repræsentatione, vel jurib. Capitulorum Cathedralium, nihil simile in pristinis Canonibus, imo nec in Decreto Gratiani „ occurrat, sed simpliciter jus electionis Clero deferatur, asseraturque, Episcopum debere majora Ecclesiæ negotia cum consensu SUI CLERI absolvere. NEC SCITUR ante Innocentium III. hæc Capitulorum Cathedralium jura fuisse stabilita. Legitur enim, hunc Pontificem per suas decretales „ respondisse, Episcopum cum Canonicis Cathedralibus, tamquam fratribus „ suis

VIII. L' esempio di Roma indusse le altre Chiese d' Italia, ed indi di tutto il Patriarcato Romano a praticare lo stesso. Ed egli è cosa degna di memoria e di riflessione, che la Chiesa di Napoli sotto il Ponteficato appunto di Alessandro III. adottò il nuovo sistema introdotto dalla Chiesa Romana. Imperciocchè siccome prima di tal tempo tutto il dritto si conservava presso del Clero, così da quel tempo in poi questo tal dritto si arrogarono i principali del Clero medesimo, con privarne, ed escluderne il rimanente. Ed oltre a ciò incontrasi nella nostra Chiesa nell' introduzione di questa nuova polizia, essersi pressochè praticato lo stesso che in Roma s' introdusse. Dappoichè siccome ivi non già il particolar Clero delle Basiliche rappresentanti la maggior Chiesa, o Cattedra acquistò il dritto Diocesano, ma i Titolari principali delle Parocchie, ed anche delle Diaconie vennero a formare e comporre quelche comunemente si appella Collegio Apostolico: così adivenne nella Chiesa di Napoli, con prescegliersi coloro, i quali a quel tempo erano i titolari, ed i capi de' Cleri delle respettive Chiese e Diaconie, per comporre il nuovo Senato del Vescovo, che abusivamente fu anche *Capitolo* dinominato. L' Epoca adunque della formazione del nuovo corpo rappresentante il dritto del Clero universo, dee stabilirsi sotto il Ponteficato di Alessandro III., ed in tempo di Sergio III.

O 2 Ar-

„ suis unum corpus constituere, atque cum consensu, vel consilio eorum „ (nulla Cleri facta mentione) negotia Ecclesiæ debere tractare. Hæ vero „ decretales per Gregorium IX. in Collectionem Decretalium relatæ in *cap.* 4. „ *&* 5. *de His quæ fiunt a Prӕl. sin. Cons. Cap. &c.* pro jure communi re-„ ceptæ sunt. TANDEM creditum fuit non tantum jus electionis, sed & „ CETERA JURA CLERI ad Capitula Cathedralia tamquam Clerum re-„ præsentantia transiisse. E poco più innanzi: *Illud ambigi nequit, quin per eam devolutionem iurium Cleri ad solos Canonicos Cathedrales, quasi Clerum repræsentantes, A MENTE AC SPIRITU CANONUM PLURIMUM SIT RECESSUM.*

Arcivescovo di Napoli, siccome chiaramente si mostrerà nella sottoscritta nota (*a*).

IX. Il

(*a*) Rapporteremo quì alcuni monumenti che contestano tal verità; e tralasciando tutti quelli, che moltissimi sono, consentanei alla universal polizia della Chiesa fino alla istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, addurremo i posteriori a tale istituzione; per manifestare appunto, che in Napoli fino al XII. secolo non erasi ancora eretto il nuovo Senato o Capitolo rappresentante l'antico dritto del Clero. Nell'anno 937. o più tosto nell'an. 899. Attanasio III. Vescovo di questa Città spedì a prò di Giovanni Abbate di S. Severino il privilegio di poter cantare l'Inno Evangelico, e di benedire i fonti, e'l Cereo, ed a tal concessione ci concorse parimente Gregorio Console e Doge di Napoli. A tenore adunque della universal disciplina, fu tal privilegio spedito col consenso del Clero universo, e non già del Capitolo, o de' Canonici della Cattedrale, l'uno, e gli altri ignoti a que' tempi, specialmente nella Chiesa di Napoli. Si ponga mente alle seguenti parole: *Nos præscripti Athanasius Præsul, & Gregorius Consul cum consensu OMNIUM Clericorum*. E più avanti: *Nam & ego Athanasius Episcopus Sanctus, & ad honorem ipsius Confessoris una cum Presbyteris, & Diaconibus, & CUNCTIS Clericis nostris largimur, ut tu Domnus Joannes venerabilis Abbas simul, & posteri vestri licentiam habeatis, Gloriam in excelsis Deo canere, fontes & Cereum sanctum benedicere*. Il Privilegio si legge presso Chioccarelli *de Episc. Neap. pag.* 109.

Nell'entrata del Re Ruggiero in Napoli nell'anno 1139. non erasi ancora introdotta la distinzione del Clero, che poi si distinse colle voci di *Capitolo*, e di *Canonici*; dappoichè, al dire di Falcone Beneventano, l'Arcivescovo Marino, per prestare il debito ossequio nell'ingresso del Sovrano, *Clerum OMNEM Civitatis congregari præcepit*; ed il popolo itolo all' incontro fuori porta Capuana, *continuo Presbyteri & Civitatis Clerus ad eamdem portam obviam exivit, & eum hymnis & laudibus ad astra levatis Civitatem introduxerunt*. E finalmente il Re *ad Episcopium descendit, & in Camera Archiepiscopi hospitatur*. Vedi Chioccar. *De Episc. Neap. pag.* 130. Da ciò apparisce non essersi ancora introdotta in Napoli alcuna nuova polizia rispetto al Clero, ma tuttavia conservarsi l'antica; dappoichè nè di Canonici di Cattedrale, nè di Capitolo incontrasi in tutta quella età vestigio alcuno.

Ma sotto il Pontificato appunto di Alesandro III., e propriamente nel 1168. vedesi la prima volta farsi menzione di *Capitolo*. Il che si rileva da una lettera del celebre Pietro Blesense eletto Arcivescovo della Chiesa di Napoli, che rifiutò, le cui parole sono: *Quod cum in Sicilia essem Sigillarius, & Doctor Regis Guilelmi secundi tunc pueri, atque post Reginam, & Panormitanum Electum, dispositio Regni satis ad meum penderet arbitrium, quidam mei æmuli machinantes a familiaritate Regis excludere, procuraverunt, ut Ecclesia Nea-*

IX. Il che così essendo: il Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale è un Corpo tanto più cospicuo, e rispettabile di tutti gli altri Collegj, e corpi Ecclesiastici della Diocesi, quanto dee esser quello che rappresenti tutto il Clero Diocesano, e non già una particolar Chiesa, ancorchè maggiore della stessa Diocesi. Questo Corpo, *sede vacante*, ha l'esercizio del dritto di Vicepastore, e rappresenta la Chiesa, e la Diocesi Napoletana. La origine sorge dai titoli perpetui curati, di cui ne ritengono la decorazione, e gli emolumenti. Dee a tutti precedere nelle sagre funzioni, e precede allo stesso Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, come rappresentante non già una parte de' Ministri, e del Clero, ma tutto il Clero Diocesano,

---

Neapolitana me in Archiepiscopum eligeret, ac per MAJORES CAPITULI ordinationem meam communi decreto, & voto unanimi postularet. Vocatus autem non ivi; rogatus & tractus multipliciter non consensi. Vedi Chiocar. *de Episc. Neap. pag.* 133. Ecco la prima volta farsi menzione di *Capitolo*. Ma siccome Pietro Blesense in questa lettera afferma, che la Chiesa di Napoli lo avea eletto, e che chiedeva la sua ordinazione *communi decreto, & voto unanimi*, e lo chiedeva per *MAJORES Capituli;* così si potrebbe dubitare che egli per *Capitolo* intendesse tutto il clero, cosicchè la elezione fosse seguita *communi decreto, & voto unanimi* di tutta la Chiesa di Napoli, che lo avea eletto, e che *PER MAJORES Capituli*, cioè dire *per mezzo* dei Principali del Clero, facesse istanza per la sua ordinazione. Credono pur oggi i Canonici della Cattedrale, essere prima stati quattordici di numero, cioè sette Presbiteri Cardinali, e sette Diaconi poi detti anche Cardinali, e che non vi siano *dignità* fra loro, ma che presso del solo Capitolo risegga tutta la dignità. Ciò posto, si potrebbe argomentare così; che sebbene nella elezione di Pietro Blesense concorresse tutto il Clero, pur tuttavia incominciarono i principali del Clero, come *procuratori*, e deputati a spiegare alcune funzioni, che poi in in nome del Clero istesso essi soli se ne arrogarono l'esercizio, com'appunto erasi introdotto nella Chiesa Romana. Ma non si potrà più porre in dubbio da' monumenti che rapporteremo, che dopo la rinunzia di Pietro Blesense, essendo stato eletto dopo 7. anni di sede vacante nel 1175. Arcivescovo di Napoli Sergio III., nell'età di costui si vedesse formato il nuovo corpo rappresentante il dritto del Clero Diocesano, che colla voce di Capitolo de' Ca-

ſano, a cui ſi trasfuſe per economia, e per le circoſtanze de' tempi, tutta la ragione dioceſana.

X. Diſcorrendo brevemente l' antichità Napoletana fino al ſecolo XII. conviene affermare, che ne' primi IV. ſecoli, allorchè vi fiorivano i due principali Veſcovi, l'un Greco, l' altro Latino, la plebe Greca col Clero ſi eleggeva il ſuo Veſcovo, e così praticar dovea la plebe Latina. Ne' ſecoli poſteriori, l' una, e l'altra Plebe col Clero dell' una, e dell' altra Nazione componente l' univerſo Clero eleggevano il ſolo Veſcovo latino, il quale reggeva le due Sedi, o Cattedre. E queſta diſciplina ebbe luogo fino al ſecolo XII., o ſia fino a che il Clero eminente Dioceſano eſcluſe l'inferior Clero, ed acquiſtò l'eſerci-

---

Canonici, volgarmente ſi denominò, e diſtinſe. Quantunque ſi debba avvertire, che nella elezione dello ſteſſo Sergio III. Arciveſcovo par che non ci ebbe alcuna parte il Clero, o il nuovo Capitolo, perchè non ancora perfettamente ſtabilito, ma che tutta la parte nell' elezione di quell' Arciveſcovo ebbela il Re Guglielmo II.: dappoichè tra i diplomi del moniſtero delle Monache di S. Marcellino v' ha un publico documento ſcritto in lettere Longobarde, in cui ſi fa menzione di Sergio, *Dei & REGIA gratia Venerabilis Archiepiſcopi Sanctæ Neapolitanæ Eccleſiæ*. Vedi Chioccar. *de Epiſc. Neap. pag.* 140.

Ecco quel che s' incontra nel tempo di Sergio III. noſtro Arciveſcovo. Nell' anno 1177. Leggeſi in una bolla di queſto Prelato, che ſi concedevano alcune eſenzioni ed immunità all' Abbate Benincaſa, ed ai Monaci del Moniſtero della Cava per alcune Chieſe, che quel Moniſtero avea in Napoli. L' eſpreſſioni, che vi s' incontrano, ſono le ſeguenti: *Sergius Dei gratia Neapolitanus Archiepiſcopus . . . . Communi ergo conſenſu*.. E più avanti: *Per nos, ſive per noſtros ſucceſſores, ac per noſtrum CAPITULUM minime conſtringantur*. Le ſottoſcrizioni poi ſono le ſeguenti: ✠ *Ego Sergius Neapolitanus Archiepiſcopus ſubſcripſi* = ✠ *Ego Joannes ARCHIPRESBYTER, & CIMELIARCHA Sanctæ Neapolitanæ* Eccleſiæ *ſubſcripſi* = ✠ Ego. . . . . . *presbyter Cardinalis Sanctæ Neapolitanæ* Eccleſiæ *ſubſcripſi* = ✠ *Ego Joannes presbyter Cardinalis Sanctæ Neapolitanæ* Eccleſiæ *ſubſcripſi* = ✠ *Ego Sergius ſubdiaconus Sanctæ Neap.* Eccleſ. *ſubſcripſi* = ✠ *Ego Gregorius Diaconus Sanctæ Neap.* Eccl. *ſubſcripſi* = ✠ *Ego Marinus Diaconus Sanctæ Neap.* Eccleſ. *ſub-*

cizio di queſto dritto. Nel corſo di queſta età, e propriamente nella metà del IX. ſecolo s' iſtituì nella Chieſa maggiore un Collegio di Miniſtri Eddomadarj per celebrarvi ogni dì la meſſa pubblica, e conventuale. Queſto Collegio come addetto alla Chieſa Madre, e di origine più antica, dee eſſere, com' è ſenza fallo, inferiore di grado al Capitolo de' Canonici, il quale ſebbene introdotto III. ſecoli dopo, venne nondimeno a rappreſentar dal XII. ſecolo in poi, tutto il Clero Dioceſano.

XI. Inutile adunque è ſtata la diſputa tra' Canonici, e gli Eddomadarj ſulla origine loro: dappoichè gli uni, e gli altri han conteſo su di una coſa ideale ed efimera. I difenſori degli Eddomadarj volean ſoſtenere nell' ultima lite in Roma, che queſti loro Clienti erano i Canonici Latini, dove dicevano che i Capitolari erano i Canonici Greci. All' incontro queſti in riſpoſta incominciarono a dire, che eſſi erano quelli Eddomadarj iſtituiti da S. Attanaſio per eſcludere i veri Eddomadarj dal preteſo Canonicato latino. Ma fa duopo avvertire, che per XII. ſecoli il *Canonicato* era un nulla: e dal XII. ſecolo in poi, o ſia dalle decretali Gegoriane a queſta parte cominciò ad eſſere un grado di diſtinzione, di autorità, e di preminenza. Per XII. ſecoli il Veſcovo col Clero tutto, compoſto di Presbiteri, Diaconi, Suddiaconi, e cogli altri Cherici inferiori, componeva un ſol corpo Eccleſiaſtico, e Senato-

---

ſubſcripſi = ✠ *Ego Sergius Diaconus Sanctæ Neap.* Eccleſ. *ſubſcripſi* = ✠ *Ego Gregorius Diaconus Sanctæ Neap.* Eccleſ. *ſubſcripſi* = ✠ *Ego Cæſarius Subdiaconus Sanctæ Neap.* Eccleſ. *ſubſcripſi*. In queſta Bolla, quantunque generalmente ſi dica, *communi conſenſu* ſenza aggiugnervìſi la voce *Capituli*; pur nondimeno le altre parole *per noſtrum Capitulum*, par che dinotino eſſerſi oramai riſtretto il dritto del Clero a que' ſoli principali dell' iſteſſo Clero, che allora volgarmente cominciò a diſegnarſi col nome di *Capitolo*. Si rileva poi dalle

nato, di cui egli era il Capo, e gli altri erano i membri. Dal ſecolo XII. in poi alcuni preſcelti tra il Clero vennero a rappreſentare tutto il Clero, e compoſero col Veſcovo il nuovo Senato, Presbiterio, o Capitolo rappreſentante, ed il Veſcovo ſi diſſe Capo, ed i Canonici membri. Sicchè in Napoli fino al ſecolo XII. così gli Eddomadarj Attanaſiani, come il Cuſtode, e Cherici Uffiziali di S. Reſtituta, come tutti gli altri e Preti Curati, e Diaconi, e Chierici della Dioceſi componevano il pieno Senato, e 'l Clero univerſo, ed erano tutti membri dello ſteſſo Veſcovo lor capo. Dal ſecolo XII. poi a queſta parte la erezione de' Capitoli delle Cattedrali produſſe, che chiamandoſi i membri de' Capitoli per lo più Canonici, il Canonicato foſſe un grado diſtinto, quando prima il dirſi *Canonico* era un attributo di tutti i Cherici, deſcritti in Canone, ſeu *matricula Eccleſiæ*, o dalla vita comune de' Chierici, che ſi univano ne' Convitti Eccleſiaſtici, più regolarmente vivendo che gli altri, divenne un nome di buon Eccleſiaſtico, e più perfetto Cherico che gli altri fuori de' Convitti non erano riputati. Queſta condotta di vita

---

dalle rapportate ſottoſcrizioni, che i componenti il Capitolo erano i Preti Cardinali, i Diaconi, ed i Suddiaconi, dandoſi il primo luogo a Giovanni Arciprete e Cimiliarca della Santa Chieſa Napoletana. La qual coſa giova quì avvertire per alcune oſſervazioni, che acconciamente cadranno ſopra i rapportati due titoli di Arciprete e di Cimiliarca, appunto nella formazione del nuovo Capitolo.

Lo ſteſſo Sergio III. Arciveſcovo nell' ann. 1183. conſiderando, che molti Chierici della ſua Dioceſi per la tenuità de' benefizj morivano in una ſomma miſeria, determinò, che tutti coloro i quali paſſavano all' altra vita dal 1. di Marzo fin al 1. di Novembre, aveſſero la facoltà di diſporre di tutti i frutti de' loro benefizj, ch' erano per maturare fin al 1. di Novembre; e che coloro i quali trapaſſavano dal 1. di Novembre fin al 1. di Marzo, aveſſero parimente la facoltà di diſporre della metà de' frutti dell' anno ſeguente, riſerbandoſi l' altra metà a' ſucceſſori Beneficiati. Giova quì riflettere su di alcune eſpreſſioni, che ſi uſano in queſta carta di Sergio, rapportata dal Chioc-

vita diè peraltro motivo a render plausibile nel XII. secolo lo spoglio fatto al Clero de' nativi suoi dritti per

P rive-

Chioccarelli *de Episc. Neap. pag.* 138. *e* 139. *Nos Sergius Dei gratia Neapolitanus Archiepiscopus: Attendentes casum humanæ conditionis, quod multos Clericorum, tam nostræ majoris Ecclesiæ, quam totius Parochiæ ipsius propriæ, pro parvitate beneficiorum in suprema egestate vitam finire, una cum Capitulo Ecclesiæ nostræ . . . . . a præsenti die stabilimus . . . . . tum in nostra majori Ecclesia Neapolitana, quam in ceteris Ecclesiæ propriæ Parochiæ nostræ Civitatis . . . . ut quicumque Clericorum tam nostræ majoris Ecclesiæ, quam totius propriæ Parochiæ . . . . . de hac luce migraverit, liberam habeat facultatem &c.* E più avanti: *Hoc adhuc ex communi consilio, & voluntate duximus inserendum . . . . ut si quis Clericorum tam majoris Ecclesiæ nostræ, quam totius Parochiæ nostræ decesserit intestatus . . . . de proventu beneficii sui . . . . si super eum manifestum & certum debitum apparuerit, prius solvatur; reliquum denique, si quid est residuum, partium defuncti intestati cum uno, vel duobus de propinquioribus suis, qui sibi in vita sua plus placuerint, per notitiam Capituli nostræ Ecclesiæ pro anima ejus distribuat*. Dopo la soscrizione di Sergio Arcivescovo si legge così: ✠ *Ego Joannes Archipresbyter & Cimiliarcha S. Sedis Neapolitanæ Ecclesiæ subscripsi*. Indi succede la sottoscrizione di tre Presbiteri Cardinali, di quattro Diaconi, e di sette Suddiaconi. Nell'anno 1255. il Capitolo e Clero della Città e Diocesi chiese, ed ottenne da Papa Alesandro IV. la conferma della Costituzione di Sergio: e siccome sono notabili alcune espressioni che si usano nella conferma del Pontefice, rapportata anche dal Chioccarelli, *pag.* 139. *e* 140.; così ne rapporteremo quelle parole, che meritano riflessione: *Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Archiepiscopo, & dilectis filiis Capitulo & Clero Civitatis, & Diœcesis Neapolitan. salutem, & Apostolicam benedictionem. Provenit ex devotione nostræ mentis, ut petitionibus vestris favorabiliter animadvertentes, gratiam quam præsertim suadet honestas, vobis liberaliter faciamus. Sane prout a vobis ex parte vestra petitio continebat, quod bonæ memoriæ Neapolitanus Archiepiscopus prædecessor tuus frater Archiepiscopus, de consensu Capituli fecit statutum, ut unusquisque CANONICUS, vel Clericus majoris, & aliarum Ecclesiarum Civitatis & Diœcesis Neapolitanæ a Kal. Martii &c.* Quì si noti, che non vi è altra antica memoria, che prima del 1255. i membri del nuovo Capitolo di Napoli si disegnassero col vocabolo di *Canonici*, comune per altro a que' tempi a tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali.

Dalle parole di sopra recate della Costituzione di Sergio segnata nell'anno 1183. molte riflessioni vengon prontissime a farci comprendere lo stato della Chiesa di Napoli di quell' età, in cui fù scritta. Primieramente si rileva, che già i Prin-

rivestirne i più esemplari Ecclesiastici, che negli Episcopj, e ne' Convitti Ecclesiastici viveano: comechè dopo ingran-

---

i Principali del Clero si avean arrogato il dritto di rappresentare la ragione del Clero universo, ove Sergio fà lo statuto *una cum Capitulo Ecclesiæ nostræ*, senza farsi menzione di Clero. E già il Capitolo in Napoli secondo la già introdotta nuova polizia, comprendeva i titolari delle Chiese, e delle Diaconie. In secondo luogo nella costituzione di Sergio, ove generalmente parlasi di Clero, o di Cherici, che vale lo stesso, questi si riferiscono alle Chiese, ove sono ascritti, cioè alla maggiore Chiesa, o alle altre inferiori della Diocesi, con quelle parole: *Quod multos Clericorum tam NOSTRÆ MAJORIS ECCLESIÆ, quam totius Parochiæ ipsius propriæ;* e con quelle altre: *ut si quis Clericorum tam Majoris Ecclesiæ nostræ, quam totius propriæ Parochiæ nostræ*; ed in tal guisa si distingue il Clero della maggior Chiesa dal Clero inferiore della Diocesi; dappoichè secondo il linguaggio del tempo per Parochia s'intendeva la Diocesi. In terzo luogo si ponga mente, che ove si fà menzione di *Capitolo*, si usano le seguenti espressioni: *una cum CAPITULO Ecclesiæ nostræ . . . . per notitiam CAPITULI nostræ Ecclesiæ*; senza dirsi, *una cum Capitulo MAJORIS Ecclesiæ nostræ*, o *per notitiam Capituli nostræ MAJORIS Ecclesiæ*; per dinotare appunto lo stato, e 'l sistema della nostra Chiesa di Napoli in tempo appunto di quella nuova erezione, cioè, che il nuovo già eretto Capitolo col rappresentare il Clero universo e la ragione Diocesana, formava un Corpo del tutto separato e distinto, senza aversi ancora arrogato uno special diritto nella Chiesa maggiore, e nelle altre a cui trovavasi ascritto il proprio Clero; e perciò non si disse, nè si dinominò Capitolo della maggiore Chiesa di Napoli; ma generalmente *Capitulum nostræ Ecclesiæ*, nel tempo stesso che ben si distinse il Clero della maggiore Chiesa dalle Chiese inferiori nella rapportata Costituzione. In quarto luogo si consideri, che dopo la sottoscrizione dell'Arcivescovo Sergio succede quella di Giovanni Arciprete e Cimiliarca, nella stessa guisa che si sottoscrisse nell' altra carta di sopra rapportata del 1177. Or questo tal Giovanni Arciprete e Cimiliarca quantunque abbia sottoscritta la Costituzione immediatamente dopo l' Arcivescovo, e prima de' Presbiteri Cardinali, pur nondimeno questo tal Arciprete e Cimiliarca non si vede decorato del titolo e della dignità Cardinalizia. Or donde mai questo sì strano avvenimento? Eccone la piana ragione. In tempo appunto che si eresse il nuovo Capitolo, convenne darsi luogo ai principali del Clero così della Chiesa maggiore, come delle altre Chiese inferiori. La Chiesa del Salvatore, o sia la Stefania era la Cattedra Latina de' nostri Vescovi: in questa

granditi i nuovi Canonici lasciassero la vita comune, si restituissero alla secolaresca, e pochi vestigj ritenessero come

P 2 sono

sta Cattedra fù istituito da S. Attanasio il Collegio di Presbiteri, e Sacerdoti Eddomadarj. Il primo in ordine di questi Presbiteri era colui, il quale dicevasi *Archipresbyter*, il quale anche trovavasi insignito del Cimiliarcato. Quindi è, che nella formazione di questo nuovo Corpo, per serbare nella sua origine il conveniente ordine, che poi turbossi a talento degli Arcivescovi, si dovè dare il primo luogo all' Arciprete della Chiesa del Salvatore, o sia al primo di que' Sacerdoti e Presbiteri, componenti il Collegio degli Eddomadarj istituito da S. Attanasio. Nè conveniva in quelle prime circostanze darsi il titolo di Cardinale a Giovanni Arciprete e Cimiliarca, sì perchè questo tal titolo non poteva mai ad altri convenire in una Cattedrale, se non che al solo Arcivescovo, il quale è il vero ministro *incardinato* alla sua Cattedra, anche secondo l'uso di que'tempi; sù di che può osservarsi quelchè fra gli altri ne hà scritto il Muratori nella Dissertazione LXI., e Tomasini *de benef. part. 1. lib. 2. cap. 16. num. 1. in fin.*, e sì anche perchè non s' incontra antico monumento, che talun Presbitero nelle Chiese Cattedrali abbia ottenuto mai il titolo di Cardinale di tali Basiliche, siccome dall' esempio della Chiesa Romana, e di altre Chiese si può agevolmente ravvisare. In quinto luogo alla sottoscrizione di Giovanni Arciprete e Cimiliarca senza il suo Cardinalato, succede la sottoscrizione di tre Presbiteri Cardinali. Or questi erano i Parochi delle Chiese inferiori, ove si trovavano incardinati. I diaconi poi che succedono, erano que' ministri, che aveano in titolo le diaconie Urbane, e quantunque in que' primi tempi non avessero il titolo di Cardinali, ne' secoli posteriori si vide, che l' usassero, come l' usano tuttavia. In sesto luogo rimane a riflettere, come dal 1183. in cui fù scritta la Costituzione di Sergio, fin al 1255. in cui fù confermata da Alesandro IV. scorsero anni 72. Erasi già, come sì è veduto ne' tempi di Sergio Arcivescovo, formato il nuovo corpo del Capitolo, e niuno de' membri che lo composero, avea ancora presa la dinominazione di Canonico, come universalmente s'introdusse nel secolo XIII., specialmente in quelle Chiese, nelle quali non si era introdotta la vita regolare e Canonica. Ma nella conferma dello statuto di Sergio fatta, come si è detto, 72. anni dopo dal Pontefice Alesandro IV., trovasi spiegato così: *Prædecessor tuus frater Archiepiscopus, de consensu Capituli fecit statutum, ut unusquisque Canonicus vel Clericus majoris, & aliarum Ecclesiarum Civitatis & Diœcesis Neapolitanæ*, con quel che siegue; riflettendosi che quelle parole, *unusquisque Canonicus vel Clericus* sono relative così alla maggiore Chiesa, come alle altre inferiori: e da ciò può anche desumersi, che il Capitolo già de' Canonici della Chie-

sa

ſono del Canto, e del Coro di quel antico iſtituto, quaſi conforme al Monaſtico. I Canonici adunque della noſtra Cat-

ſa di Napoli nel formar un nuovo Corpo, ritenevano col titolo delle Parocchie, e delle Diaconie anche l'eſercizio della cura di quelle Chieſe, come che poi in proceſſo di tempo contenti di ritenerne ſoltanto l'emolumenti e le preminenze, ne commetteſſero altrui la cura vicaria e ſubalterna: ma queſta poi ceſsò colla erezione de' Vicarj Curati con titolo collativo. Sù di che per tutti può valere quelche ne hà ſcritto il riſpettabile Can. Penitenziere Maggiore D. Giuſeppe Sparano nella *Part.* 1. *delle Mem. Iſtor. per illuſtrare gli atti della S. Napolet. Chieſa*, *pag.* 192. colle ſeguenti parole. ,, Notati queſti titoli, ſi va a ſcorgere, che i Preti Cardinali prima ne' lo- ,, ro titoli amminiſtravano i Sacramenti, ed erano diviſi ne' Rioni di Napo- ,, li: onde furon detti Parrochi. Nella Cattedrale ſi andava per lo Batteſi- ,, mo, eſſendo ivi ſolamente i Fonti Maggiori, e minori, come ſi è detto ,, altrove. Quando poi ſi unirono queſti Cardinali collegialmente, allora ri- ,, maſe preſso 'l Capitolo la poteſtà di amminiſtrare per la Città i Sacramen- ,, ti, e non v' era ancora nella Cattedrale Titolo collativo di Parroco. Nè ,, tempi del Cardinal Alfonſo Geſualdo ceſsò queſta cura preeminenziale, ,, che riſedeva preſſo 'l Capitolo, ed i ſuoi Canonici, e fù ſtabilito un Vi- ,, cario Curato col titolo collativo; ed il primo Parroco fù il dotto Sacer- ,, dote D. Andrea Piro, come dice il *de Magiſtris*, *de ſtat. Eccleſ. Neap.* ,, *Lib.* 1. *ſect.* 11. *num.* 16. *pag.* 27. *a ter.* ,, Ed in ultimo luogo ſi rifletta, che queſto nuovo corpo di Canonici, o ſia Capitolo, ſiccome prima ciaſcuno di eſſi godeva de' reſpettivi titoli, ne' quali perſonalmente eſercitavano il lor miniſtero, cioè il Cimiliarca con tutto il Collegio degli Eddomadarj nella Chieſa del Salvatore e nella Stefania, i Presbiteri Cardinali nelle loro reſpettive Parocchie, ed i Diaconi nelle loro Diaconie; così non prima ſi unì queſto nuovo Corpo in un luogo fiſſo e determinato, che verſo la fine del XIII, o principio del XIV Secolo, e queſto tal luogo fù la Chieſa di S.Reſtituta, di cui anche acquiſtarono gli antichi dritti anneſſi, che procurarono ne' tempi poſteriori con ſommo ſtudio, e geloſia di conſervare. La qual coſa ſi farà piucchè manifeſta nel ſeguente capitolo di queſta Scrittura. Si dee inoltre aggiugnere in queſta nota un'altro monumento dell'anno 1213. di Anſelmo Arciveſcovo ſucceſſore di Sergio III. Il Collegio degli Eddomadarj, di cui fù ſempre capo il Cimiliarca della Chieſa del Salvatore o ſia Stefania, porſe le ſuè preghiere all'Arciveſcovo Anſelmo per farſi immune dal pagamento delle collette o ſia da alcune ſolite preſtazioni, e per ottenerlo eſpoſe, che eſſi attendevano alla cura indefeſſa della Chieſa. Si notino le ſeguenti parole. *Anſelmus miſeratione divina Neapolitanus Archiepiſcopus: Dilectis in Domino filiis*

Cattedrale, i quali non menarono come gli altri Capitoli delle Cattedrali vita canonica, e claustrale, debbono esser

---

* *liis Ægidio Cimiliarchæ, & Clericis Congregationis Salvatoris in perpetuum. Piæ postulatio voluntatis, effectus debet prosequente compleri, quatenus & devotionis sinceritas, & utilitas postulata vires indubitanter assumat. Cum ergo, dilecte et carissime in Domino fili Ægidi Cimiliarcha Neapolitanæ Ecclesiæ, tu & socii tui Clerici Congregationis Salvatoris humiliter et frequenter supplicaveritis nobis, ut intuitu obsequiorum, quæ jugiter ac studiosius impendebatis Ecclesiæ Neapolitanæ circa celebrationem divinorum officiorum, providere deberemus pauperi Congregationi vestræ Salvatoris, videlicet, super gravaminibus & damnis, quæ occasione collectarum substinuerat, & frequentius substinebat. Nos tam ad supplicem postulationem vestram, quam & ad preces Capituli pro vobis nobis actente porrectas, supplicationes vestras tandem de ipsius Capituli consilio benigne super præmissis duximus admictendas, unde nos volentes vobis, & posteris vestris, qui divinis officiis, & Ecclesiasticis obsequiis Neapolitanæ Ecclesiæ jugiter insudatis, super hoc gratiam facere specialem, auctoritate præsentium dictam Congregationem vestram Salvatoris ab omni Collecta eximimus, & amodo censemus esse immunem, statuentes, ut & vos fratres dictæ Congregationis Salvatoris tunc solum collectis faciendis teneamini conferre, quando & alii Clerici tam nostræ Majoris Ecclesiæ, quam & omnes alii de Civitate ad contributum collectarum, quæ inciderint, personaliter vocabuntur.* Un tal privilegio d' immunità fù confermato dall' Arcivescovo Pietro di Sorrento così nel 1217., come nel 1238. e parimenti da Gregorio IX. Papa nel 1235., le cui parole rapportate nella Scrittura del Franchini *pag.* 74. sono: *Gregorius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Jo. Cimiliarchæ, ac Clericis SANCTI SALVATORIS NEAPOLITANI salutem, & Apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis &c.* Il Mazzocchi nella pag.128. riflettè: *Nam illud SANCTI SALVATORIS NEAPOLITANI discriminis causa posuit, ne forte cum Romana Sancti Salvatoris Ecclesia, hoc est Lateranensi confunderetur*. Vedi Chioccarel. *De Episc. Neapolit.pag.*153. & 139., e Mazzocch. *De Eccl. Neap. semp. unic. . . . . pag.* 128.

Quest' è quel documento, su di cui il nostro Contradittore, seguendo le tracce del Ch. Can. Mazzocchi crede, che i Canonici della Cattedrale sollevarono da *quella miseria e povertà in cui languivano* gli Eddomadarj, rapportandone le parole: *sublevandi ex miseriis erant? Ditaverunt*. Ma con buona pace così dell' immortale Mazzocchi, come di colui, che in questa tal *ditazione* vuol seguirne le tracce, il rapportato privilegio di Anselmo non fa parola nè poco nè punto della predetta *ditazione*. Erasi, come si è di sopra accennato, in tempo del Predecessore Arcivescovo Sergio III., o sia pochi anni

ſer contenti di aver avuta origine il lor corpo, ſomigliante a quella del Collegio de' Cardinali della Chieſa Roma-

---

anni prima, eretto il nuovo corpo, detto Capitolo, che ſi compoſe per lo più de' Titolari, e queſto nuovo Corpo, oltre di averſi arrogato il dritto del rimanente Clero, non ancora vivea collegialmente; nè aveva fondi per ſe ſufficienti che poteſſe altrui ſomminiſtarne: dappoichè ſiccome ſi è di ſopra dimoſtrato colla Bolla di Sergio III. del 1183., confermata da Aleſſandro IV. nel 1255. era tale la miſeria di que' che poi ſi diſſero Canonici e Chierici della Chieſa di Napoli per la tenuità de' loro Beneficj, che per avventura fruttavano poco in que' tempi, che ſi dovettero conceder loro i frutti de' benefizj maturati *poſt mortem*. Ma nel Privilegio di Anſelmo di che altro ſi parla, che della ſemplice eſenzione di Collette? E per ottenerla la Congregazione del Salvatore, o ſia il Collegio degli Eddomadarj, eſpoſe da una parte l'indefeſſa cura nel culto della Cattedrale, e dall' altra non conveniva per ottener la grazia dinominarſi ricca Congregazione, ma povera; ma non già ridotta a quella miſeria, che ſi decantò forſe per gli altri in tempo di Sergio III., e più chiaramente lo eſpreſſe lo ſteſſo Capitolo ad Aleſſandro IV. per la conferma nell' anno 1255., ove ſi fè menzione anche di Canonici, che da quella miſeria furono ſollevati. E donde mai poi appariſce, che la Congregazione del Salvatore otteneſſe non già la preteſa ditazione dal Capitolo, ma la ſemplice immunità dalle Collette dallo ſteſſo Capitolo? Il ſolo Arciveſcovo Anſelmo ſi attribuì la facoltà di ſpedire un tal Privilegio, nè quelle parole *ad preces Capituli*, poſſono mai indurre quel *SUBLEVANDI EX MISERIIS ERANT? DITAVERUNT*.

In oltre ſi preteſe dal Ch. Mazzocchi nella *diſſert. De Eccl. Neap. ſemp. unic. &c. pag.* 125. *& ſeq.*, che il dirſi nel diploma di Anſelmo *Tu* (cioè Ægidi Cimiliarcha) *et ſocii tui Clerici Congregationis Salvatoris*; quel *Socii* valeſſe lo ſteſſo, che *Commilitones*; come ſe il Cimiliarca foſſe così dappiù degli Eddomadarj, com'è un ſovrano Comandante di armata co' ſuoi ſoldati, che per dar loro coraggio ſul campo di battaglia gli chiama *ſocios & Commilitones*; ſoggiungendo, che fu ſempre il Cimiliarca ſopra gli Eddomadarj in un altiſſimo grado, sì per aver un tempo fiſſo le ſue armi gentilizie ſopra il coro, sì per godere il dritto di due ſuffragj, sì per portare nel coro, o nelle proceſſioni, purchè non ci ſiano gli altri Canonici, il baſtone ornato in ſegno della ſua prefettura, come anche per non ammettere al ſuo lato nelle funzioni alcuno degli Eddomadarj, ſoggiungendo, che il dirſi parimenti nel recato privilegio di Anſelmo quelle parole: *Unde nos volentes vobis & poſteris veſtris, qui divinis officiis, & Eccleſiaſticis obſequiis Neapolitanæ Eccleſiæ jugiter inſudatis. Iſtud inſudandi verbum*, (ſono ſue parole) *palam*

mana, ed indi molti particolari dritti si trasfusero nel lor Capitolo così col possesso dell' antichissima Chiesa di S. Restiti-

palam ostendit, illorum Ecclesiastica obsequia etiam in everrendis sordibus, in lampadum cura, in pulsandis campanis, mortuis sepeliendis, & id genus aliis laboriosis Copiatarum ministeriis, de quibus alibi dicam, fuisse versata. Ma salvo sempre il rispetto a lui dovuto, non si saprà mai immaginare, come trattandosi di una Congregazione, e di un Collegio Ecclesiastico istituito nella Chiesa Cattedrale del Salvatore, del qual Collegio il Cimiliarca era ed è il capo, ma tutt' insieme subordinato al proprio Arcivescovo e Prelato, si possa dire, che i membri componenti la Congregazione e 'l Collegio del Salvatore, abbiansi a riputare così inferiori di grado al Cimilarca lor capo, come sono i Commilitoni, rispetto ad un Imperadore di armata, allor quando dicendosi nel diploma, *Tu & socii tui Clerici Congregationis Salvatoris*, non si trattava di dare una battaglia: anzi non si fa altro che porre il Cimiliarca in ugual grado cogli altri membri del Collegio, che gli chiama semplicemente *socii*, per mostrare appunto l' uguaglianza di quella Ecclesiastica società e Congregazione, e non sembrerà se nonchè violenta e strana la contraria interpretazione. Oltre che quelle parole, *qui divinis officiis & ecclesiasticis obsequiis Neapolitanæ Ecclesiæ jugiter insudatis*, essendo relative a quel *Tu*, *et socii tui*, e perciò relative non meno a' socj del Cimiliarca, che allo stesso Cimiliarca; ne seguirà secondo l' interpretazione Mazzocchiana, che questo tal Cimiliarca doveva essere il primo tra i suoi socj e Commilitoni in questa Ecclesiastica zuffa ad *insudare* ancor egli *in everrendis sordibus*, *in lampadum cura*, *in pulsandis campanis*, *mortuis sepeliendis, & id genus aliis laboriosis copiatarum ministeriis*. Potranno intanto gloriarsi i Canonici della Cattedrale di trovarsi fin dalla sua origine perpetuamente aggregato nel lor Capitolo un Capo sì benemerito di quella sì esemplare Congregazione del Salvatore, che non ischifava i presuppòsti sordidi ministerj, per conservare appunto il vero spirito di umiltà nel culto di quell' augusto Tempio della Cattedrale del Salvatore, a cui fu da S. Attanasio perpetuamente dedicato.

Dippiù il dirsi dal Mazzocchi, che il Cimiliarca sia capo di una tal Congregazione, conferma la qualità di vero Collegio, e per conseguenza la primimitiva sua istituzione; dappoichè l' esservi un Capo perpetuo contradistinto colla qualità di Cimiliarca, è secondo l' istituto di ogni ben formato Collegio e Corpo Ecclesiastico: Il dirsi che abbia due voti nelle deliberazioni del Collegio, ciò meriterebbe un serio esame, dappoichè nelle Costituzioni Vescovili dell' Arcivescovo Annibale de Capua si ritrova registrato: *Cimiliarcha non potest eligi in Cellararium, vel Puntatorem, aut Auditorem; verum*

ſtituta, come in virtù di rappreſentare il Clero univerſo con precedere agli Eddomadarj nella ſteſſa Maggior Chieſa

rum poteſt cum velit revisionibus computorum , & rationum Cellarariorum , ac ſervitii per Hebdomadarios præſtiti intereſſe , & UNICUM tantum votum in iis habet . E ſe ſi voglia ciò accordare , ſi può dire , che ſi è introdotto per economia , per eſcludere le parità ; e queſta ſola preminenza ſi oſſerva parimenti in altri corpi Eccleſiaſtici , come fra gli altri nel Capitolo di Trento, il cui Decano pretendea due voti, *V.Card.de Luca diſc.* 28. de *Canonic.*): anzi ſi è talvolta oſſervato anche nel corpo de' Magiſtrati Laici , ove prima al Capo di tali corpi per eſcludere le parità , ſi è accordato un doppio ſuffragio , come prima negl' incidenti delle cauſe di tal prerogativa godea il Preſidente del S. C. Ed oggidì il primo del Magiſtrato Militare ha nelle deciſioni due voti .

Che il Cimiliarca poi porti il baſtone in ſegno di Prefettura , queſta tal introduzione quantunque ſia recente , e gli fu accordata dalla Congregazione de' Riti non prima del *1619.*, pur nondimeno è uniforme a tanti altri corpi Eccleſiaſtici , il cui Capo ſi diſtingue con tal ſegno , il quale ſi uſa ſpezialmente da Cantori delle Cattedrali . Tal uſo è in Francia , in Sicilia , e ſpezialmente in Malta, ed altrove . E finalmente che un tempo il Cimiliarca avea fiſſe le ſue armi Gentilizie ſopra del Coro; queſta novità fu repreſſa in modo dall' Arciveſcovo in tempo del Cimiliarca *Bozzuti* , che il primo commiſe sì fatto attentato , che non hanno oſato , ne oſano più i Cimiliarchi far uſo di queſta così inſigne vanità . All' incontro nelle adunanze del Collegio il Cimiliarca non ſi conſidera che come Eddomadario , e come primo tra eſſi, non ha ſedia con iſcabello , ma uguale agli altri ; ſe non che il primo luogo gli ſi debbe , come conviene ad ogni ben formato Collegio .

Ma non poſſiamo tralaſciare, come il Ch: Mazzocchi abbia interpretate quelle parole : *Divinis officiis & Eccleſiaſticis obſequiis Neapolitanæ Eccleſiæ jugiter inſudatis* , per li più vili e ſordidi ſervizj di quell' auguſto Tempio del Salvatore, ſenza ben ponderare le altre notabiliſſime parole dello ſteſſo Privilegio di Anſelmo, le quali ſono *: ut intuitu obſequiorum , quæ jugiter ac ſtudioſius impendebatis Eccleſiæ Neapolitanæ* circa *CELEBRATIONEM DIVINORUM OFFICIORUM*: e quelle medeſime, *QUI DIVINIS OFFICIIS JUGITER INSUDATIS* . Queſte tali eſpreſſioni ſecondo il linguaggio di que' tempi, ſono relative appunto all' iſtituto del Collegio degli Eddomadarj, di dover ogni dì celebrare i divini officj , ed in queſti divini officj era compreſa la Meſſa publica e Conventuale ſecondo la primitiva Iſtituzione . Ed acciocchè non poſſa recarſi in dubbio queſta verità , per tralaſciare altri monumenti che la confermino, ſarà ſufficiente quelche lo ſteſſo Can: Mazzoc-

sa del Salvadore: Chiesa propria degli stessi Eddomadarj per la celebre istituzione fattane dal Santo Vescovo Attanasio.

Q XII.

zocchi nella sua Operetta intitolata: *Actor. Bonon. S. Januar. & socior. mart. vindic. repet. fol. 68. not. 26.* avvertì. *Nominis officii ambitu tum Dominicum, tum cursus Ecclesiasticus, tum ομιλια, sive sermo, & quidquid demum in Ecclesia colendi Numinis gratia in CONVENTU gerebatur, veniebat. Rationem nominis elegantem ex ipsa vocabuli latina notione acceptam in Cypriano animadverti.*

Ed invero siccome il glorioso S. Attanasio con avere stabilita la Messa publica quotidiana nella Cattedrale Chiesa del Salvatore, la quale dicevasi *Missa super populum*, e si celebrava *publice ac solemniter, Clero & populo adstante, offerente, ac communicante* (Vedi il *Card. Bona Rer. Liturg. lib. 1. cap. 13.*): così tutta questa sì sacra e solenne funzione che conteneva il publico principal atto di Religione, era compreso nel nome liturgico di *vero offizio divino*: di maniera che Theodulfo ne' suoi Capitulari presso *Tommas. parte 1. lib. 2. cap. 25. num. 1.* in parlando appunto del publico sacrificio avvertì: *Admonendus est populus, ut ante publicum peractum officium, ad cibum non accedat*. Ma quel che dovrà fare più impressione è appunto, che in que' tempi sotto nome di *Divini Ufizj* s' intendea tal volta la sola Messa privata. L' eruditissimo Monsignor Garampi in una nota alla pag. 48. della Leggenda della B. Chiara da Rimino cap. IX. avvertì, che „ non era insolito „ presso gli antichi sotto nome di *Divini Uffizj* intendere talvolta il solo „ Sacrificio della S. Messa anche privata. Nelli nostri statuti (parla della sua Chiesa di Rimini) alla Rubrica *de una Missa dicenda omni mane in „ Palatio Communis*, si ordina, che *in Palatio dicti Communis fieri debeat „ una Capella cum uno Altari, in quo singulis diebus DIVINUM OFFI- „ CIUM celebretur in mane, ad hoc ut D. Potestas cum suis Judicibus & „ familia Divinum Officium audire possit, & Sacrificio interesse. Cui Altari „ servire debeant Fratres Prædicatores, Minores, Heremitarum &c., videlicet „ quod quilibet Conventus per hebdomadam dictum Officium super dicto Altare „ valeant celebrare, mittendo unum Presbyterum sive Fratrem ad dictum Officium „ celebrandum in Altari prædicto. Et dictum Altare habere debeat calicem & „ alia paramenta decentia ad celebrandum &c. quæ, dicto DIVINO OFFICIO „ celebrato, reponi debeant in uno scrineo &c.* OFFICIVM usò assolutamente „ per la Messa anche Innocenzo IV. in una sua Bolla dell'anno 1250. *Cantor qui ad Officium ante Gloriam de introitu Missæ non venerit, & qui in „ Officio usque in fine Postcommunionis non permanserit, debita distributione „ privetur, Bullar. Basil. Vatic. tom. I. pag.* 127. Lo stesso dottissimo Scrit- „ tore aggiunse di più nell' Indice della sua erudita Opera pag. 560. le seguenti parole. „ Onde in un Rituale del XII. Secolo de' Canonici di Città di Castello dicesi, che *totum Officium Missæ, idest Ordo, in quatuor „ dividitur species, idest precationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones*.

Vana-

XII. Nella erezione de' Capitoli delle Cattedrali rappresentanti il Clero Diocesano convenne parimenti assegnare luogo o se-

Vanamente adunque si studiarono così il dotto D. Agnello Franchini nella Scrittura publicata nel 1. Agosto del 1750. intitolata: *Ragioni per l' Ill. e Rev. Capitolo della Metropolit. Chiesa di Nap. contro alle pretenzioni dei RR. Eddomad. della med.*, come il celebratissimo Mazzocchi nella volominosa Dissert. del 1751. *De Cathed. Eccl. Neap. semp. un. &c.*, di far credere la prima volta dopo il silenzio di IX. secoli, che la istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, non fosse, come si è creduto per IX. secoli, del Collegio degli stessi Eddomadarj, ma del Capitolo de' Canonici della Cattedrale; supponendo che S. Attanasio avesse istituito sette Presbiteri Cardinali, e sette Diaconi componenti l' antico Capitolo Napolitano, acciocchè i sette Presbiteri Cardinali *per hebdomadas* in ogni dì celebrassero la publica Messa. Ma questa non solo è una pretta e pura ipotesi, ma eziandio è contraria a tutt' i monumenti di quella età, e soprattutto si oppone alla disciplina Ecclesiastica di que' tempi, in cui da S. Attanasio fu istituito un tal Collegio. Lo stesso ragguardevole Can. Sparano, il quale mostrasi ancor egli persuaso, che S. Attanasio avesse istituito i sette Presbiteri Cardinali componenti il Collegio per la publica Messa nella Chiesa del Salvatore, non è concorso nel sentimento, che anche questo S. Vescovo avesse nel tempo stesso istituito i sette Diaconi. Le sue parole si leggono nella par. 1. delle sue mem. *Istor. cap.* XI. „ Il Ch. Mazzocchi pensa che S. Attanasio fosse stato l' istitutore de' XIV. Canonici Cardinali di questa Chiesa, „ e che sotto nome degli Eddomadarj, fondati a celebrar quotidianamente „ la Messa publica, giusta il costume della Chiesa Romana, debbansi intendere i sette Preti Cardinali, oggi detti Canonici, essendo verisimile, „ che anch' egli fondati avesse i sette Diaconi. Noi sopra quanto al settenario numero de' Diaconi non ci siamo accordati col medesimo per lo Canone del Concilio di Neocesarea, che ne prescrisse il settenario numero per „ ogni Città, ancorchè ampia si fusse; nè ci accordiamo ora, perchè lo stesso S. Attanagio fu il settimo Levita della Chiesa Cattedrale; come notato si è altrove, nè è vero che fosse stato il settimo Levita della Chiesa „ di S. M. Maggiore, della quale fu solamente ordinato Chierico. Lo dimostro chiaramente „ &c.

Rimane ora a vedere, qual fondamento abbia la ipotesi del Franchini e del Mazzocchi nell' opinare, che S. Attanasio abbia istituito il Collegio di sette Presbiteri Cardinali, e di sette Diaconi. Essi non possono ricorrere all' autorità di Gio. Diacono, il quale non fa mica menzione di Presbiteri Cardinali, e nè anche all' autorità dell' Autore della vita e translazione di S. Attanasio, il quale espressamente disse, che quel Santo *constituit Sacerdotes Hebdomadarios in Ecclesia Salvatoris, quæ Stephania vocatur*, senza nè anche far parola di Presbite-

o ſede, e queſto per lo più ottennero nelle Chieſe maggiori, ove era poſta la Cattedra de' Veſcovi preſſo cui

Q 2 per

---

sbiteri Cardinali e molto meno di Diaconi. Vedendoſi intanto ſmarriti, ricorrono ad uno ſtabilimento del Romano Pontefice Stefano IV., o ſecondo altri III. che reſſe la Chieſa Romana dall'anno 768. Queſto tale ſtabilimento vien così riferito dal Tommaſini *De vet. & nova Eccl. diſcip. part. 1. lib. 2. cap. 116. n. 2. Stephano forſan IV. non immerito quis id adſcripſerit, ut ab aliis Metropoleos Romanæ ſuffraganeis ſeptem propinquiores diſcreverit, quos Cardinales dixerit, juſſeritque ut Dominicis diebus ad altare B. Petri myſteria celebrarent.* ,, *Hic Statuit,* ,, *ut in omni Dominico die a ſeptem Epiſcopis Cardinalibus Heddomadariis,* ,, *qui in Eccleſia Salvatoris obſervant, Miſſarum ſolemnia ſuper altare B. Pe-* ,, *tri celebrarentur* ,, : ſu di che così il Franchini nella *pag.* 90. *e ſeg.*, così il Mazzocchi nella pag. 123. *de Eccleſ. Cathedr. &c.*, come lo Sparano nella *pag.* 179. *e ſeg.* argomentano, che avendo S. Attanaſio iſtituito i Sacerdoti Eddomadarj per la celebrazione della Meſſa publica *ut mos eſt Eccleſiæ Romanæ*, ſiccome il Pontefice Stefano III. a tal funzione preſcelſe i ſette Veſcovi Cardinali, così i Sacerdoti Eddomadarj ſi debbano intendere per i Presbiteri Cardinali della Chieſa di Napoli. Anzi il Can. Mazzocchi nell' altra Opera intitolata, *De Sanctor. Neap. Eccl. Epiſc. cultu*, *pag.* 377. ove di nuovo commenta le parole della vita di S. Attanaſio, ſcriſſe così : ,, *Conſtituit Sacerdotes Hebdomadarios* (cave illos XXII. accipias, qui nunc ,, in Eccleſia Neap. id nomen gerunt, quippe qui haud antiquiores 415. ,, annis ſunt, ut copioſe oſtenſum eſt in Diſſert. de Cathed. unic. P. 2., ve- ,, rum intellige Canonicos Presbyteros Cardinales VII. (qui adhuc ſunt) ,, *in Eccleſia Domini Salvatoris*, *quæ Stephania vocatur* (quæque poſt ere- ,, ctam hodiernam Cathedralem cœpit vocari *Sancta Reſtituta*, ob illatas ,, ſcil. Sanctæ Reſtitutæ reliquias ex antiquiori ejus nominis Eccleſia) *qui* ,, *in ea continuis diebus publicam Miſſam celebrarent*, *ſicut mos eſt Eccleſiæ* ,, *Romanæ*: in qua nimirum ſeptem Epiſcopi Cardinales *QUOTIDIE* Miſ- ,, ſam in baſilica Lateranenſi celebrabant, ut in eadem Diſſert. Antiquo- ,, rum teſtimonio oſtendimus. Id imitatus Athanaſius, Presbyteros Cardinales ,, ſeptem in Eccleſia Neap. idem facturos inſtituit.,,

Pronte ſono le riſpoſte alle recate ſuppoſizioni. Primieramente fà d'uopo riflettere eſſervi differenza grande fra lo ſtabilimento fatto da Papa Stefano III, o IV., col Collegio Attanaſiano; imperciocchè quel Pontefice ſtabilì, che la Meſſa ſolenne *ſuper altare B. Petri ſi celebraſſe omni Dominico die :* all' incontro S. Attanaſio determinò, che tal Meſſa publica ſi celebraſſe *ogni dì.* Or egli è da avvertire, che ne' dì feſtivi, e ſpecialmente nel giorno di Domenica, o ſia nel dì del Signore, il celebrante eſſer dovea il proprio Veſcovo, ed ove queſti foſſe impedito, tal ſolenne funzione ſi faceva per lo più

per lo più menavano vita clauſtrale. Nella noſtra Napoli non ſi potea pratticare lo ſteſſo, perciocchè nella Chie-

---

più adempire da' Corevescovi prima della loro abolizione, appunto perch'eran insigniti dell'ordine Vescovile. *Vedi Tomaſ. part. 1. lib. 2. cap. 1. num. 2. 7. 9. e 16.* Nella Chieſa di Roma il Papa, il quale avea i ſuoi Veſcovi ſuffraganei, acciocchè in ogni Domenica non mancaſſe il ſolenne Sacrificio nella Baſilica Lateranenſe, invitò tra i Veſcovi ſuffraganei i più vicini a Roma ad adempire l'un dopo l'altro quel ſolenne Miniſtero *ſuper Altare B. Petri;* nè era permeſſo ad altri dopo il Romano Pontefice, che a queſti ſoli Veſcovi viciniori, aver acceſſo al ſacroſanto Altare di quella Lateranenſe Baſilica: *quibus ſolis*, (ſon parole di S. Pier Damiano. II. Ep. 1.) *poſt Apoſtolicum, ſacroſanctum illud Altare licet accedere, ac divini cultus myſteria celebrare.* Quindi è, che non ſi comprende, come il dottiſſimo Mazzocchi abbia creduto, che il Papa Stefano III. contro a ciò ch'è ſcritto, abbia ſtabilito che que' Veſcovi viciniori a Roma *quotidie* celebraſſero nella baſilica Lateranenſe la Meſſa ſolenne; laddov'è chiaro, che un tale ſtabilimento riguardò ſolo il giorno di Domenica, e non già tutti gli altri dì della ſettimana: anzi non tutt' inſieme doveano que' Veſcovi venir in Roma a celebrare tal funzione, ma un di eſſi per ogni Domenica, per ſupplire le veci del Papa talvolta impedito, giacchè que' medeſimi Veſcovi non poteano nè doveano ſecondo l'antica diſciplina laſciare ogni giorno, o in tutte le Domeniche il culto delle proprie loro Chieſe, in cui erano incardinati. Da ciò avvenne, che come prima queſti Veſcovi viciniori aveano parte col Clero e popolo nella elezione de' Romani Pontefici, ed aveano la privativa nell'ordinazione del Papa, allorche poi ſi eſcluſe il popolo e 'l rimanente Clero dall'antico e primitivo ſuo diritto, e ſi devolſe ai principali del Clero Romano, queſti medeſimi ſette Veſcovi furono i primi ad eſſere aggregati nel Collegio Apoſtolico.

In ſecondo luogo ſi rifletta, che i Veſcovi di cui parliamo, non compoſero mai un Collegio nella Baſilica Lateranenſe; dappoichè ſiccome in quell'antica Baſilica eravi il Clero aſcritto, così introdottavi da Aleſſandro II. nel XI. ſecolo la vita Canonica, ſecondo il coſtume di que' tempi, altro dritto non ci conſervarono que' medeſimi Veſcovi, che di ſovraintendere ed invigilare ſullo ſteſſo Clero Lateranenſe. Monſig. Garampi nell'erudita Opera intitolata, *Memorie della B. Chiara di Rimini*, nella *diſſert. 9. pag.* 302. fa parola di una ordinazione già fatta da Papa Anaſtaſio IV. nel 1154. e di un' altra quaſi conſimile da Papa Onorio III. dell'anno 1216. il quale in tempo appunto ch'era ridotto al Collegio de' Cardinali l'antico dritto del Clero, preſcriſſe così: *ut in eadem Baſilica* Lateranenſi *Regularis Ordinis & Diſciplinæ vigor inviolabiliter auxiliante Deo cuſtodiatur & ſervetur, unumquem-*

Chieſa maggiore del Salvatore, o ſia la Stefania trovavaſi già molti ſecoli prima iſtituito il Collegio degli Eddomadarj,

---

quemque Cardinalium Epiſcoporum, qui ad Dominici Altaris ſunt ſervitium deputati, ſemel in hebdomada de obſervantia Regulæ cum Fratribus Capitulum tenere, & ſi quid grave corrigendum fuerit, cum conſilio Prioris & Fratrum per ipſos vice noſtra emendari ſtatuimus. All'incontro S. Attanaſio in Napoli preſcriſſe la Meſſa publica quotidiana nella Chieſa del Salvatore, ed a tal uopo non dovea andar in cerca de' Presbiteri Cardinali, o ſia de' Parochi addetti perpetuamente a' loro titoli, di cui non fà mica parola; ma credè neceſſario ed indiſpenſabile la erezione di un Collegio di Sacerdoti Eddomadarj, acciocchè non già nella ſola Domenica, ma in tutti i giorni della ſettimana il publico Sacrifizio ſi celebraſſe. Dovea adunque formar un Collegio ſeparato e diſtinto dagli altri Parrochi incardinati a' loro titoli, e per queſta nuova creazione dovè parimenti coſtituire un fondo alla ſuſſiſtenza del nuovo Collegio, con quelle parole di Giovanni Diacono, *Offerens ibidem terras, ex quibus ejuſmodi aleretur Collegium*; la qual coſa non fù neceſſaria di praticarſi in Roma per li Veſcovi deputati ai ſacrifizj ſolenni nelle ſole Domeniche, come quelli, che celebrando a vicenda in vece del Papa, non erano aſtretti a quel divino officio quotidiano, a cui obbligò il noſtro S. Veſcovo Attanaſio il nuovo Collegio. Quindi è, che maggior lume riceve la fondazione di S. Attanaſio dal di ſopra rapportato privilegio dell' Arciveſcovo Anſelmo, ove dicendoſi, che la Congregazione e 'l Collegio del Salvatore *divinis officiis jugiter inſudabat*, ſi fà chiaro, che i membri di queſto Corpo col loro Cimiliarca adempivano eſattamente il primitivo loro iſtituto, il quale fù di attendere al publico divino Offizio, o ſia alla publica Meſſa quotidiana. In terzo luogo ſi avverta, come il Cimiliarca e gli altri Eddomadarj godono ciaſcuno della propria Prebenda, il che ſurſe anchè dalla prima iſtituzione Attanaſiana, dappoichè quel S. Veſcovo ſtabilito il fondo per il nuovo Collegio a prò di ciaſcun di eſſi, *ad eorum ſumtus neceſſarias rerum diſtribuit opes*. Queſta tal *diſtribuzione* fu ſenza fallo di quelle porzioni, che poi ſi diſſero comunemente Prebende; ed è parimente notabile che quella del Cimiliarca, il quale fù certamente in origine il primo di quel Collegio, com'è tuttavia, non oſtante che poi tre ſecoli dopo nel formarſi il nuovo corpo del Capitolo vi ſi foſſe perpetuamente aggregato, ritenne la più pingue prebenda di tutti gli altri Canonici, giacchè il Mazzocchi ſeguendo la ſua ipoteſi che S. Attanaſio con offerir le terre, *quibus eorum aleretur Collegium*, le aveſſe aſſegnate ai Canonici, ſoggiunſe nella *pag.* 125. *De cath. Eccl. ſemp. un. . . . ex quibus opinor terris illæ ſeptem presbyterales prebendæ poſtea conſtituerunt: ſupra quas Cimeliarchalis hodiedum opimiſſima eſt*. La qual confeſſione degl' iſteſſi Canonici vieppiù conferma quella verità, che non

darj, a quali per originario loro iſtituto fu commeſſo l' eſercizio del principal atto di Religione, qual fu la celebra-

---

non ſi potrà mai con qualunque ſtudio ed impegno adombrare, cioè che la iſtituzione del Collegio di S. Attanaſio foſſe ſtata fatta non già per li Canonici, il cui Corpo o Capitolo formoſſi III. ſecoli dopo, ma per quel Corpo di Eccleſiaſtici, quali oggi ſono gli Eddomadarj col Cimiliarca lor capo, e che nel diploma dell' Arciveſcovo Anſelmo furon diſtinti col nome di Congregazione del Salvatore, nella cui Baſilica per li quotidiani publici divini officj fù da quel Santo Veſcovo iſtituito il loro Collegio III. ſecoli prima, che compariſſe il Capitolo de' Canonici, e che formaſſe un nuovo ſegregato Corpo e Collegio, e ſi arrogaſſe l' antico diritto del Clero Dioceſano.

Finalmente non convien tralaſciare di por mente a quelle parole: *ut mos eſt Eccleſiæ Romanæ*, cioè che S. Attanaſio avea iſtituito il Collegio nella Chieſa del Salvatore per la Meſſa publica, ſecondo la liturgia della Chieſa Romana. Così il Franchini nella pag. 91. e ſeg., come il Mazzocchi nella pag. 124. hanno opinato, che le recate parole *ut mos eſt Eccleſiæ Romanæ*, ſieno relative all' uſo particolare introdotto in Roma nella Baſilica Lateranenſe; anzi il Franchini aggiunſe di più, che non poteano quelle parole riferirſi, che ſi doveſſero quì celebrare pubbliche Meſſe *giuſta il rito Latino*. Si è di ſopra oſſervato, eſſervi gran differenza tra l'iſtituto Attanaſiano collo ſtabilimento fatto in Roma da Stefano III. o IV. nella Baſilica Lateranenſe. Si potrebbe più toſto opinare che l'iſtituto Attanaſiano foſſe conſimile a quello della Baſilica Vaticana, ſecondochè fu ſcritto da' due Aſſemani Zio e Nipote, i quali per altro per difetto delle debite notizie non ben compreſero nè l' antica polizia della Chieſa di Napoli nè le ſue vicende, e perciò ſi traſſero in molti abbagli. Ma ci piace di quì rapportare in quanto alla ſola conteſtazione del fatto, e non di altre circoſtanze le parole di Giuſeppe Luiggi Aſſemani nella Scrittura intitolata: *Votum pro rei veritate pag.*155. le quali ſono le ſeguenti. *Quarto, ad Hebdomadarios quod ſpectat, ii a S. Athanaſio primo Epiſcopo, ut quotidie Divina Officia, Miſſarumque ſolemnia in Cathedrali celebrarent, inſtituti inſtar Canonicorum Sacroſanctæ Baſilicæ Vaticanæ ita ſe habuere, ut quemadmodum Vaticani in ſua Baſilica cum Cardinali Archipresbytero ſine Beneficiatis uſq. ad an.*1277.*: Ita & ipſi cum Cardinali Cimiliarcha quotidie in Stefania Divinorum Officiorum, Miſſarumque celebrationi incumberent, donec S. Pius V. Canonicorum Metropolitanæ hoc eſt Cardinalium Presbyterorum, Diaconorum & Subdiaconorum Collegium in quotidiano Chori ſervitio Hebdomadariis adjungens, hos quidem utpote inferiores a primæva ſua inſtitutione ordinis ad conditionem Beneficiatorum Baſilicæ Vaticanæ redegit; Canonicos vero utpote qui in ſupremo Eccleſiæ Neapolitanæ poſt*

brazione della publica messa. Si dovè adunque dar altro ricovero al nuovo Capitolo de' Canonici, e questo fu dato

---

post Episcopum gradu semper exstiterint ex dignitate quam instar Romanæ E. C. obtinuerant ad communem Canonicorum Italiæ formam dejecit, nulla primævæ horum institutionis, seu fundationis habita ratione. Dalle recate parole, lasciando stare di riflettere sul dippiù, che attentamente si crivella in questa Scrittura, è sufficiente il rilevarsi che un Clero propriamente ascritto alla Basilica Vaticana, fin all' anno 1277. adempiva l' Ufficio quotidiano della Messa pubblica, a differenza di quel che praticavasi nella Basilica Lateranense per le sole Domeniche. Or siccome in queste due Basiliche Pontificie eravi un Clero ascritto, come ci è tuttavia, e nell'una, o sia nella Lateranense nelle Domeniche i Vescovi convicini celebravano in vece del Papa, e nell'altra, o sia nella Vaticana, dove s'istituì un Capo qual' è l' Arciprete decorato della dignità Cardinalizia, si adempiva alla Messa pubblica quotidiana, senza che così nell'una come nell'altra Basilica dal Clero ascrittovi ne sorgesse il Collegio de' Cardinali; così nella Basilica del Salvatore di Napoli introdottavi la Messa pubblica quotidiana, *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, e volendosi queste parole restringere all' uso e pratica particolare di Roma, nè segnita, che il Collegio o Congregazione del Salvatore di Napoli col suo Cimiliarca, che ne' tempi più antichi dicevasi anche Arciprete, abbia fin da S. Attanasio rappresentato il Capitolo della Basilica Vaticana, o anche il Capitolo della Lateranense, giacchè nè all'uno, o all' altro Capitolo è stato mai surrogato il Collegio de' Cardinali che compone il Clero eminente della Chiesa Romana, siccome i nostri Canonici si potrebbero bene contentare, che nella Chiesa di Napoli rappresentino un somigliante Collegio, senza inutilmente confonderlo col Collegio o Congregazione Attanesiana.

Ma la più vera interpretazione delle recate parole, *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, par che sia quella che ciò si stabilì dal S. Vescovo, perchè così richiedeva la ragion del rito nella Cattedrale Latina del Salvatore per distinguerla appunto dalla greca Liturgia, che tuttavia avea vigore in Napoli in quel secolo IX. Sù di che farem uso di un argomento, che lo stesso Ch. Mazzocchi rilevò nel *Comment. sul Calend. marmor.*, prima di essere mal suo grado indotto a scrivere a prò del suo Capitolo. Questo valentuomo nel Commento suddetto, e propriamente *in Diatriba de ætate marmorum part. 2. cap. 2. §. 1.*, così ragiona su di quelle parole di Giovanni Diacono in parlando di S. Attanasio, *Ordinavit etiam ut in Ecclesia Salvatoris omni diè Missa publica cum diptychis celebretur*; cioè: Che siccome prima di S. Attanasio la Messa publica celebravasi in certi stabiliti giorni, così il Santo prescrisse, che *quotidie in Cathedrali perageretur*. Indi

to nella Chiesa di S. Restituta, che col Clero Greco rappresentava l'altra Sede o Cattedra. E perciò, come vedremo

Indi con ciò dimostra, che prima di quella istituzione non tutt'i giorni erano Liturgici, ma ch'eranvi anche quelli, che Aliturgici si dicevano, quali appunto erano i dì non festivi; e volendo penetrare più a fondo quel che intese il Cronista Diacono colle recate parole, scrisse, che eravi in effetto in Napoli prima di S. Attanasio la Liturgia quotidiana, ma or in una, o in altra Basilica, come richiedeva l'ordine delle stazioni, o delle sinassi; ma che S. Attanasio, non abolite le suddette stazioni o sinassi, fù il primo a stabilire, come un privilegio della Cattedrale, che avesse tutt' i dì liturgici. *Omnino enim* (sono sue parole), *hoc sibi vult Chronographus, ante Athanasium fuisse quidem Liturgiam Neapoli quotidianam, verum nunc in una, nunc in alia Basilica, ut ordo sive stationum sive statarum Synaxium* (nam aliter Latini, aliter Græci id vocare amabant) *poscebat. At vero Athanasius non abolitis stationibus, Synaxibusque, hoc primus sancivit, ut esset hoc Cathedralis veluti privilegium, ut dies omnes haberet liturgicos*. Indi avverte, che quel Calendario, cui e' commenta, fù disposto ad uso così della Cattedrale, come delle altre Chiese, recandone un certissimo indizio, che molti di que' Santi, il cui culto si fa da Greci in diverso dì che da Latini, nell'uno e nell'altro dì trovansi segnati nel sudetto Calendario. La qual cosa egli sinceramente interpreta così, colle seguenti parole: *Quod ita equidem interpretor, uno die eos Sanctos præpositos fuisse in Cathedralis alteriusve latinæ Ecclesiæ usum, in qua eo die statio recurreret, altero vero die in cujuspiam Græci ritus Ecclesiæ commodum* (*nam ejusmodi plures adhuc nono sæculo, ac porro Neapoli fuisse, non est dubium*) *in qua synaxim anniversariam celebrari necesse erat*. Ed ecco quanto è mirabile la forza della verità, che si conferma quanto da noi si è dimostrato colla stessa soda interpretazione fatta dal Ch. Mazzocchi intorno alla quotidiana Liturgia istituita la prima volta nella Cattedrale del Salvatore da S. Attanasio, la quale interpretazione è così ben fondata, come quella che fà vedere la necessità de' due riti ch'eranvi in Napoli nel IX. secolo, l' un Greco, e l' altro Latino; e che siccome nella Chiesa del Salvatore come Chiesa Latina erasi confermata la Latina liturgia, *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, così di necessità dovea avvenire, che nella Chiesa Greca di Napoli vi si celebrasse la Greca liturgia, secondo la diversità de' riti Greci e Latini.

Per la qual cosa convien conchiudere sù di quanto si è detto, che il corpo del Capitolo e de' Canonici non fù prima formato nella Chiesa di Napoli che sotto Sergio III. Arcivescovo contemporaneamente al Pontificato di Alessandro III., e che prima di questo tempo tutto l' antico dritto risedeva presso del Clero universo: Che la formazione di questo nuovo Corpo fu

mo a suo luogo, varj dritti di questo Clero Greco si trasfusero nel nuovo Capitolo, che acquistò quella Chiesa.

---

fù a somiglianza di quelche in Roma si praticò, per escludere non meno il Clero delle Basiliche, che di tutta la Chiesa Romana per far assorbire da' principali del Clero istesso tutt' il dritto e la ragione Diocesana: Che tre secoli prima di questo sì gran cambiamento di disciplina S. Attanasio Vescovo di Napoli avea eretto il Collegio de' Sacerdoti Eddomadarj, per far celebrare nella Cattedrale Chiesa del Salvatore la Messa publica quotidiana secondo il rito latino: Che questo nuovo Collegio, detta anche Congregazione del Salvatore, come unicamente addetto alla Chiesa Cattedrale latina, ebbe i suoi fondi, le sue distribuzioni o Prebende, unitamente col Cimiliarca, che fù sempre, ed è attualmente il primo di questo Corpo: Che questo Cimiliarca nella formazione del Capitolo fatta III. secoli dopo, come Capo di questo Collegio, fù cogli altri Parochi detti Presbiteri Cardinali, e con i Diaconi regionarj, compreso nella formazione del nuovo Capitolo de' Canonici della Chiesa di Napoli: Che questi Parochi, o Preti Cardinali, com' erano addetti a' loro titoli, non poteano formare quel Collegio perpetuo istituito da S. Attanasio, dappoichè chiaramente costa, che questi anche dopo la formazione del Corpo del Capitolo ritenevano l' esercizio della cura delle loro Parocchie, e ne traevano gli emolumenti, laddove S. Attanasio costituì un fondo dotale per alimentare il nuovo Collegio del Salvatore, qual fù detta anche Congregazione dello stesso nome, e con quell' originario fondo hà conservato e conserva per IX. Secoli l' esercizio del suo primitivo istituto: Che non può mica trarsi argomento dallo stabilimento di Papa Stefano III. de' Vescovi più vicini a Roma per solennizzare i sacrificj nelle sole Domeniche nella celebre Basilica Lateranense, sì perchè questi Vescovi s' invitarono per supplire le veci del Papa nelle sole Domeniche dell' anno; laddove la fondazione Attanasiana fù di un nuovo Collegio perpetuamente addetto per celebrarsi ogni dì il Sacrificio, e l' officio divino nella Chiesa del Salvatore secondo il rito Latino; e sì ancora perchè que' Vescovi non ebbero che una sopraintendenza vicaria, e subalterna dopo il Papa per quella Basilica Lateranense, dove esisteva il proprio Clero ascritto a quella Pontificia Basilica; ed anche nell'altra Basilica Vaticana non il Collegio de' Cardinali, ma il proprio Clero ascrittovi adempiva il carico della messa quotidiana: E finalmente che S. Attanasio con avere istituita la Messa publica quotidiana, con ridurre tutt' i giorni nella Chiesa del Salvatore a giorni liturgici a differenza della Chiesa Greca, che anche ci era in Napoli, l' Autore della sua vita allorche scrisse, che avea ciò stabilito il Santo, *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, volle alludere alla liturgia latina, che avea luogo nella Chiesa del Salvatore per non confonderla colla greca liturgia, che tuttavia avea vigore in Napoli, secondochè lo stesso Can. Mazzocchi colle sue profonde meditazioni sul Calendario avea prima sinceramente contestato.

CAPO VI. ED ULTIMO

Dell' erezione dell' odierna Cattedrale, e del dritto del Collegio degli Eddomadarj conſervato fino a dì noſtri, di dover precedere in tutte le ſacre funzioni alle Chieſe inferiori, e ſpecialmente alla Parocchia, oggi Collegiata di S. Giovanni Maggiore.

I. TEmpo è oramai di vedere, dopo traſcorſa l' età più remota, e dopo rilevato l' antico ben fondato dritto del Collegio degli Eddomadarj, quali altre novità produſſero le vicende de' tempi, fra le quali ſi manifesterà conſervato il dritto agli ſteſſi Eddomadarj, ſecondochè raccogliendo di età in età le più ſicure memorie, che ci avvanzano, tratto tratto oſſerveremo.

II. Nella fine del XIII. ſecolo, eſſendo la noſtra Napoli oramai divenuta ſotto i Re Angioini capitale di tutt' il Regno, ed eſſendo Arciveſcovo di queſta Chieſa il celebre Filippo Minutolo, avvenne che ſi diè principio alla riedificazione di quel magnifico Tempio, che poi dopo il tremuoto dell' ann. 1456. rinnovato ſotto il Re Alfonſo I. è quello appunto che è perdurato fin a dì noſtri; e che ſi diſtinguerà col nome di *Odierna Cattedrale*. Quì occorre accennare, che il nuovo riedificato tempio dell' odierna Cattedrale comprende dalla parte dell' Altar Maggiore e della Croce il ſito, in cui era la Chieſa del Salvatore, o ſia la Stefania, e ſiccome l'altra Chieſa di S. Reſtituta era ſituata anche dappreſſo all' antica Stefania, così l' eſtenſione della pianta del nuovo Tempio venne a comprendere una piccola parte di queſta Chieſa, di manie-

niera che la prima o ſia la Stefania rimaſe tutta occupata dalla parte più interiore del nuovo tempio, e la ſeconda, o ſia S. Reſtituta, rimaſe lateralmente attaccata allo ſteſſo nuovo tempio, come ocularmente ſi vede. Su di che tornerà più acconcio il parlarne nella II. Parte di queſta Scrittura.

III. Sebbene non può fiſſarſi l' epoca dell'anno, in cui ſi diè principio al nuovo edifizio, giacchè i noſtri Scrittori ſono fra loro diſcordi; egli nondimeno è indubitato da publiche ſcritture che ſi conſervano ne' Regiſtri della Regia Zecca, che nell'ann.1294. ſi lavorava a quella coſtruzione (a). Nell' anno poi 1299. appariſce da un diploma del Re Carlo II., che la fabrica proſeguivaſi tuttavia con calore, e che da quelle parole del regio diploma che ſi leggono preſſo il Chioccarelli, *in ſubſidium expenſarum fabricæ Majoris Neapolitanæ Matris Eccleſiæ, quam in honorem B. Mariæ Virginis Nos ipſi DE NOVO FUNDAVIMUS &c.* ſi dee argomentare, ch'era oramai la nuova Cattedrale ridotta quaſi a perfezione; dappoichè altrimenti non ſi ſarebbe detto, *quam de novo fundavimus*; non oſtante che tutto l'edifizio non ſi foſſe compito, come per altro non ſi potea così preſto, conſiderandoſi la ſua grande ſtruttura; ma venne del tutto a perfezionarſi ſotto al Re Roberto.

IV. Si è accennato nel precedente Capo, che formatoſi il nuovo corpo de' Canonici ſecondo la nuova introdotta diſciplina, e queſto corpo nella noſtra Napoli eſſendoſi particolarmente compoſto da' principali del Clero, quali per lo più erano i titolari delle Parocchie e delle Diaconie, per trasferirſi a coſtoro, come ſeguì, l' antico dritto del

 Cle-

(a) Vedi Chioccar. *de Epiſc. Neap. pag.* 185. *Regiſt. Regis Caroli II. lit-B. fol.* 226. *a t.*

Clero universo, avvenne nella Chiesa di Napoli del par. che nella stessa Roma si osservò in quei tempi, che questo nuovo corpo non avea particolare Chiesa ove collegialmente si congregasse: Dappoichè la Chiesa del Salvatore, o sia la Stefania, qual'era la Cattedra Latina de' nostri Vescovi, era di già occupata da que' Cherici, e Ministri che componevano la Congregazione, o sia il Collegio istituito da S. Attanasio; e l'altra Chiesa di S. Restituta, la quale era l'antica Cattedra Greca, ebbe parimente da S. Attanasio i suoi ministri, i quali furono un Custode con altri Cherici uffiziali. Se adunque non avea il Capitolo o sia i Canonici una Chiesa particolare, ove collegialmente si unissero, ma doveano torla ad imprestito, e dovendosi nelle occorrenze congregare presso dell'Arcivescovo per le deliberazioni, che come già divenuti Deputati, e Procuratori del Clero universo, doveano adempire, siccome si è veduto praticare nella stessa Chiessa Romana, ove i titolari delle Parocchie, o delle Diaconie vennero a comporre il Collegio Apostolico, ed a formare un corpo col Papa, e con ciò non si arrogarono mai lo special dritto, ch'era ed è proprio de' Cherici delle basiliche Pontificie. In queste tali circostanze avvenne, che siccome prima collegialmente si univano nella Chiesa di S. Restituta; così edificandosi l'odierna Cattedrale, e trovandosi oramai la Chiesa di S. Restituta nella stessa necessità che fu quella del Salvatore o sia la Stefania, allora fu che non concorrendo nè il Sovrano, nè gli altri Cittadini a contribuzione alcuna per lo risarcimento di una Cattedrale Greca, che non mica potea più calere, per essersi quasi del tutto il Grecismo abolito, convenne di far contribuire tutto il Clero per la ristaurazione di quella Basilica ormai assegnata al corpo de' Canonici, a prò de' quali rifacendosi, seguitassero non solo a

po-

potervisi collegialmente congregare senza altrui pregiuzio, ma potessero ben anche essere più dappresso all'Arcivescovo, e nel tempo stesso per rendere più solenni e decorose alcune sacre funzioni Ecclesiastiche in alcuni principali dì dell'anno, fosser pronti a concorrere collo stesso Arcivescovo celebrante, il quale già riputavasi secondo il nuovo sistema, che col Capitolo un sol corpo formasse. Sarà più acconcio in una nota riflettere su de' documenti, che comprovano il nostro assunto (*a*).

V. Eret-

(*a*) Il nuovo sistema, che il Collegio Attanasiano sia lo stesso che quello de'Canonici, per tutto ridurre ad una sola Cattedra, come quello che contradice a tutti gli antichi monumenti, secondochè si è di sopra osservato, si oppone parimente a tutte le altre scritture, che dalla fondazione della nuova Cattedrale tratto tratto s'incontrano. L'odierna Cattedrale è senza fallo succeduta all'antica Chiesa del Salvatore, o sia alla Stefania. L'altra Chiesa di S. Restituta di antichissima fondazione è stata sempre diversa dalla medesima Stefania per testimonianza di tutti gli antichi, e fra gli altri dell' autore della vita di S. Attanasio, oltre le altre replicate testimonianze che s'incontrano nella Cronaca di Gio. Diacono. In fatti questo Santo nella Chiesa del Salvatore, o sia nella Stefania istituì il Collegio degli Eddomadarj, detta anche più propriamente Congregazione del Salvatore per la messa publica quotidiana, giusta il rito della Chiesa Romana; e nell'altra Basilica di S. Restituta *ordinavit Custodem cum Officialibus Clericis*. La Congregazione del Salvatore, come si è di sopra veduto, esisteva nella Stefania prima della erezlone della odierna Cattedrale, e seguitò ad esistere dopo una tal'erezione, conservando col nome il suo primitivo istituto. Se fosse mai vero che il Capitolo de'Canonici fosse lo stesso del Collegio Attanasiano, aurebbe questo corpo il suo dritto conservato così prima, come molto più dopo la erezione della odierna Cattedrale: e la sua Sede propria, più decorosa, e conveniente sarebbe stata quella della odierna Cattedrale, com'è avvenuto a tutti que' Cleri delle Cattedrali, che per la nuova disciplina divennero Capitoli rappresentanti il Clero Diocesano. Ma che avvenne? Trascura il supposto Collegio Attanasiano di aver la propria Sede nella nuova magnificentissima Basilica, e pensa fermarsi in un altra già divenuta più angusta e negletta. Suppone il Ch. Mazzocchi, che allorquando dovè dedicarsi la nuova Cattedrale, a niuno meglio conveniva commendarsi l'antica Maggiore Chiesa, o sia la Basilica di S. Restituta (che egli anche suppone essere l'antica Stefania) che al Capitolo di Napoli, acciocchè questo avesse la cura di ristaurarla. In compruova di ciò rapporta l'Iscrizione, la quale

V. Eretta adunque l' odierna Cattedrale, così l'Arcivescovo Umberto di Montauro nell' anno 1317., come l'Arcivescovo Giovanni Orsini nell'anno 1337. ricomposero alcuni statuti per il maggior culto del nuovo augustissimo Tempio, che si era riedificato. Il nuovo corpo de' Cano-

---

le si legge nella Cappella di S. M. del Principio, e propriamente sotto alla immagine della B. Vergine, alla cui destra vi è anche quella di S. Gennaro, ed alla sinistra l'altra immagine di S. Restituta. Il tenore dell' Iscrizione è il seguente:

Lux Deus immensa postquam descendit ad ima
Annis trecentis completis atque peractis
Nobilis hoc templum sancta construxit Helena.
Hic bene quanta datur venia vix quisque loquatur
Silvestro grato Papa donante beato.
Annis datur Clerus jam instaurator Parthenopensis
Mille trecentenis undenis bisque retensis.

I primi cinque versi contengono una favoletta riconosciuta anche tale dallo stesso Mazzocchi nella *pag.* 75. *De Cath. Eccl. Neap. semp. un. &c.* Gli ultimi due costituiscono il fondamento della quistione, cioè dire, che nell' ann. 1313. secondo l'interpretazione Mazzocchiana fu dato per ristauratore a quella Basilica il Capitolo di Napoli. Indi spiegando cosa s'intenda quel *dari instauratorem*, e facendo vedere che quella Basilica non abbia rendite, afferma, che tutto si somministri da Canonici con quelle parole: *Nam cum hæc Basilica redditibus careat, omnia ex collatitia Canonicorum pecunia subministrantur.* Anzi soggiugne che le Basiliche derelitte e quasi dirute si soleano dare in enfiteusi del pari che de' fondi si pratica, recandone due esempj tolti dalla Cronaca Vulturnese l' uno dell' anno 894., e l'altro dell' anno 950. e perciò disse nella *pag.* 81.: *Nam sicuti deserta & infructuosa prædia alicui jure emphyteutico concedebantur, non secus & derelictæ & semirutæ basilicæ in emphyteusim dabantur.* E finalmente conchiude che il Capitolo acquistò il pien dritto e dominio di quella basilica, pag. 196.

Quanto sù di ciò si afferma, dimostra anzi l'opposto di quelche si pretende per le seguenti riflessioni. I. Il grande Edificio e maestoso della odierna Cattedrale, a cui concorse la munificenza del Sovrano, potea essere al supposto Collegio Attanasiano, poi divenuto Capitolo, un conveniente ricovero sì per conservare la nuova dignità Capitolare come per vieppiù mantenere l'istituto Attanasiano. All'incontro il nuovo Capitolo non dovea aver preciso bisogno di altra Chiesa, tantoppiù che non era fornito di ricchezze suffi-

nonici coll' acquisto della Basilica di S. Restituta contigua all'odierna Cattedrale, ebbe non solo luogo fisso, e permanente, ma eziandio potè concorrere alle mire degli Arcivescovi, di rendere più splendido e decoroso il culto della nuova maggior Chiesa. Nel tempo medesimo l' acqui-

---

sufficienti per ottenere *in emphyteusim* la Basilica di S. Restituta per ristaurarla a proprie spese. Anzi era contro alla disciplina del XIV. Secolo il darsi *in emphyteusim* le Chiese, siccome nel IX. e X. secolo si era abusivamente praticato. Si è più innanzi osservato, è si vedrà più oltre, che il nuovo Capitolo de' Canonici era nelle angustie da non poter senza necessità soggiacere ad una spesa non ordinaria. Come adunque potrà esser vero quanto si assume in contraria sentenza? Converrà certamente affermare, che siccome il nuovo Capitolo de' Canonici non era il Collegio Attanasiano, e siccome non avea, nè potea rappresentare special dritto nella Basilica del Salvatore, e per essolei nella odierna Cattedrale, si stimò ben fatto, che la Basilica di S. Restituta, la quale avea preciso bisogno di riparazione, si fosse nel tempo dell'edificio della odierna Cattedrale ancor ella rifatta a spese non già del nuovo Capitolo, ma di tutt' il Clero, come appunto canta la iscrizione, con que' due versi:

Annis datur Clerus jam instaurator Parthenopensis
Mille . . . .

Dappoichè *Clerus Parthenopensis* non è il solo Capitolo, o i soli Canonici, ma tutto il Clero della Città. Nè vale il dire, che talvolta la voce di *Clero* abbia indicato il *Capitolo*; imperciochè siccome prima de' Capitoli delle Cattedrali nel senso dell'antica disciplina si dinotava sempre tutto il Clero; così non mai nel senso della nuova disciplina trovasi usurpata la voce del *Clero di una Città* per il solo Capitolo de' Canonici. E quando anche si volesse il Clero della sola Cattedrale intendere per il Capitolo, non si sarebbe detto nella iscrizione *Clerus Parthenopensis*, che non già disegna il Clero della Cattedrale, dove si fosse già eretto il Capitolo, ma chiaramente disegna il Clero della Città, che non si può mai confondere nè usurpare col Clero o Capitolo della sola Cattedrale. Ed invero deesi il merito della ristaurazione della Basilica di S. Restituta attribuire al Clero Partenopense, o sia al Clero della Città di Napoli, e non già al solo Capitolo, che per avventura vi contribuì il conveniente ratizzo. Ma come poi avvenne, che concorrendo tutto il Clero della Città al rifacimento di quel tempio, i soli Canonici del Capitolo ne acquistassero il privativo possesso? Si è di sopra osservato, che il nuovo Capitolo de' Canonici per la introdotta disciplina del XII. secolo cominciò a rappresentare il Clero universo, e perciò divennero i Canonici come procuratori e deputati del Clero. Il Capitolo di Napoli non avea

quisto della Basilica di S. Restituta trasfuse al loro corpo tutti gli antichi dritti annessi a quella Basilica: e di quì avvenne che si vedessero perdurare molti de' Greci riti nel Capitolo de' Canonici, come più innanzi vedremo in una nota, e con questo vero e sicuro sistema si sciolgono tutti

---

avea luogo nella Stefania, come per altro gli altri Capitoli lo ebbero nelle Cattedrali, a riserva di Roma, per essersi i Cleri delle Cattedrali sollevati in Capitoli; si dovè intanto assegnar loro altra Chiesa, e si riputò a que' tempi, che fosse un dovere di tutto il Clero di soggiacere alla spesa pel rifacimento di una basilica, ove si congregassero i loro Procuratori e deputati. E questa sembra la più genuina interpretazione e la più naturale, che dar si debbe alla recata iscrizione. II. Inoltre si rifletta, che giusta la confessione degli stessi Canonici fatta per mezzo del Ch. Mazzocchi, la Basilica di S. Restituta era sfornita di rendite, com'è tuttavia, e che perciò nelle successive occorrenze, *omnia ex collatitia Canonicorum pecunia subministrantur*: il che dimostra, che questa Cattedrale Greca per lo già abolito Grecismo rimase col tempo, e specialmente nel XIV. secolo, impoverita del tutto; di maniera che fuvvi necessità di farvi contribuire tutto il Clero per la rifazione, e che dipoi seguitandosi a possedere da' Canonici fosser questi tenuti nelle nuove contingenze a mantenerla, comechè anche avessero i nostri Arcivescovi molto contribuito con proprio lor denaro, siccome attesta lo stesso Can. D. Carlo Celano *nella Giornata* 1. *pag.* 88. e 89. E quì è acconcio il riflettere, che siccome S. Attanasio nella Cattedrale Latina del Salvatore v'istituì il Collegio degli Eddomadarj, *offerens ibidem terras, ex quibus hujusmodi aleretur Collegium*, così nella Basilica di S. Restituta v'istituì un *Custode* con altri *Cherici Ufficiali*. Da ciò chiaramente si comprende, che in tempo di quel S. Vescovo, e vieppiù ne' tempi de' successori si badò assai più al culto della Cattedrale Latina che della Greca; dappoichè nella prima videsi fondato un Collegio, e Congregazione permanente con un fondo dotale, onde potesse sussistere. Nella Basilica poi di S. Restituta vi si ordinò un Custode con altri Cherici Ufficiali, senza alcuna forma di Congregazione, o di Collegio. E' noto dalla storia di que' tempi, che talvolta i Custodi si davano alle Chiese vacanti, e talvolta questi tali abusavano in modo delle Chiese date alla loro custodia, che se ne appropriavano le rendite, e per successione le tramandavano a loro figli, per non essersi ammesso da costoro il Celibato. Oltre a ciò che si legge nel Concilio di Pavia nell' anno 665. Can. V. presso Tomasini *part. I. lib. 2. cap. 5. n. 9.*, ove i Custodi de' Titoli *fruges, vel aliarum Ecclesiarum reditus ad proprias domos adducebant*; un chiarissimo monumento si rapporta dal celebre Ludovico Muratori nelle antichità *medii ævi*, nella dissertazione LXII. in rapporto alle Chiesa di S. Do-

tutti que' dubbj ed equivoci , che fino a dì nostri son sembrate stravaganze ed assurdi, cioè che essendo ignoti nella Chiesa Greca i Capitoli delle Cattedrali ed i corpi de' Canonici rappresentanti il dritto del Clero Diocesano, si vedesse poi nella Chiesa di Napoli che un cor-

S. Donato , e di S. Stefano di Arezzo , le quali finalmente , tolti i custodi , furon circa l'ann. 1092. concedute a' Canonici . Si è data alle stampe da questo insigne Antiquario la narrazione de' disordini introdotti da que' custodi delle Chiese di S. Stefano , e S. Donato di Arezzo , ed in quella si ravvisano gli abusi come i custodi dilapidavano i beni delle Chiese confidati alla loro custodia , ne disponevano a pro de' figli anche Presbiteri , e quelch' è più , dividevan le Chiese fra loro , e molti altri inconvenienti introducevano in detrimento della Chiesa di Dio, e del Santuario. Egli è certo, che S. Attanasio al custode della Chiesa di S. Restituta ed a suoi Cherici Uffiziali proccurò anche di sovvenire del bisognevole, dappoichè egli donò loro il mantenimento con quelle parole: *resque illic ad illorum præsidium largitus est*. All' incontro trovasi la Basilica di S. Restituta del tutto depauperata nel principio del XIV. secolo : ciò avvenne senza fallo per l' abuso de' custodi, i quali specialmente nel X. secolo , in cui ebbe molta influenza in Napoli il potere del Patriarca di Costantinopoli, che anche proccurò d'intrudervi Niceta col titolo di Arcivescovo, colla protezione di quel Patriarca e colla corrotta universal disciplina furono in circostanze di dissipar tutto , o di tutto appropriarsi. Ma cessato il potere de' Greci , e tutti ridotti sotto alla costante divozione del Patriarca di Occidente, servì in appresso nella fine del XI. e nel secolo XII. per le assemblee di tutto il clero quella desolata Basilica : nella quale poi si congregavano i Cleri della Città , ed indi formato il nuovo Capitolo servì per congregarvisi questo nuovo corpo , siccome chiaramente si dimostra da una carta di donazione di Siginulfo Conte di Caserta dell' ann. 1309. la quale come male intesa ed interpretata, converrà debitamente esaminare , come quella che mirabilmente conferma il vero antico sistema della Chiesa di Napoli.

Bartolomeo Chioccarelli de *Episc.Neap.pag.*202. fa menzione della donazione di Siginulfo Conte di Caserta in trattando dell' Arcivescovo Umberto di Montauro colle seguenti parole : *Eo etiam Præsule anno* 1309. *Bartholomæus Siginulfus Casertæ Comes , ac magnus Regni Camerarius dono dedit Majoris Ecclesiæ Canonicis , & Sanctæ Restitutæ eorum Ecclesiæ , Castrum S. Angeli de monte ad cryptam , cum omnibus juribus , ut ex privilegio exinde dato , quod penes ejus Ecclesiæ Canonicos asservatur .* Dice adunque il Chioccarelli , che il Conte di Caserta avea donato a' Canonici della Maggior Chiesa , ed alla loro Chiesa di S. Restituta , con quelle parole *Ma-*

po di Canonici non prima ſtabilmente formato che nel XII. ſecolo, poteſſe conſervare, e ritenere molti indubitati veſtigj della Greca Liturgìa. Anzi per ſoſtenere tali ſtranezze ſi è voluto dar ad intendere una favola inettiſſima, qual' è ſtata quella inſerita nella Cronaca di S. Maria

---

joris Eccleſiæ Canonicis , *&* *S. Reſtitutæ eorum Eccleſiæ* , il Caſtello di S. Angelo del monte con tutt' i dritti ; e che ciò appariva dal Privilegio , che da' Canonici ſi conſerva. Sulle rapportate parole del Chioccarelli il Ch. Mazzocchi nella pag. 73. e 74. ed altrove , *De Cath. Eccl. Neap. ſemp. unic.* fa molta forza per far altrui comprendere , che nel 1309. i Canonici ſi dicevan non meno della Maggiore Chieſa , che di S. Reſtituta , comechè il Valentuomo aveſſe preteſo mai ſempre di confondere le due Cattedrali , cioè la Stefanìa colla ſteſſa S. Reſtituta . Il privilegio di Bartolomeo Siginulfo , che il Chioccarelli non riaſſunſe a dovere , e dopo il Chioccarelli il Mazzocchi, diſcuopre la verità del noſtro ſiſtema . Il ragguardevole Can. Sparano nella Part. 1. delle ſue *Memor. Iſtor.* pag.136. rapporta le parole del ſuddetto privilegio , le quali ſono le ſeguenti: ,, Die 2. Septembr. 1309. Bartholomæus ,, Siginulphus de Neapoli , Comes Caſertæ , Magnus Regni Siciliæ Camerarius , Venerabilibus Viris Dominis , Primicerio , Diaconibus , Cardinalibus , & ceteris aliis Canonicis Eccleſiæ Neapolitanæ Congregationem facientibus in Eccleſia S. Reſtitutæ de Neapoli , cariſſimis amicis noſtris ; ,, ſalutem in eo , qui eſt omnium vera ſalus . Quoniam , ut ait Apoſtolus, ,, omnes ſtabimus ante tribunal Chriſti , recepturi prout in corpore egimus , ,, ſive bonum fuerit ſive malum , oportet nos diem miſſionis extremæ miſericordiæ operibus prævenire . . . . ideo hujuſmodi conſiderationis intuitu ,, ob remiſſionem peccatorum , tam propriorum , quam parentum noſtrorum, ,, ex mera noſtra liberalitate , ad laudem & reverentiam Altiſſimi Creatoris, ,, B. M. Virginis Matris ejus , B. Reſtitutæ Virginis & Martyris , ſub cujus vocabulo Eccleſia veſtræ Congregationis , quæ vocatur Sancta Reſtituta laudabiliter inſignitur , ac omnium Sanctorum , Caſtrum novum S. Angeli montis ad cryptam cum omnibus juribus . . . . donamus veſtræ Congregationi , ac vobis Capitulo Neapolitano tantum donationis titulo concedimus , ac transferimus irrevocabiliter quoad proprietatem , & poſſeſſionem , ad habendum , tenendum , & poſſidendum per noſtrum anulum , nomine veſtro , & dictæ veſtræ Congregationis , Venerabilem Virum Dominum Gulielmum de Tocco Diaconum & Canonicum veſtrum exinde inveſtientes . . . . Datum Neap.

Sù queſta carta molte rifleſſioni vengon prontiſſime contro a ciò , che ſcriſſe il Mazzocchi ſull' autorità del Chioccarelli . Primieramente ſi rifletta, che Bartolomeo Siginulfo direſſe la ſua donazione a' Canonici diſegnandoli col

ria del Principio, che con somma gelosia tuttavia conservasi nell' Archivio Capitolare, che Costantino il Grande fin dal IV. secolo avesse istituito in Napoli il Capitolo de' Canonici di S. Restituta con aver creati XIV. Canonicati, sette di Presbiteri Cardinali, e sette di Diaconi

---

col seguente ordine : „ Venerabilibus viris dominis , Primicerio, Diaconibus, „ Cardinalibus , & ceteris aliis Canonicis Ecclesiæ Neapolitanæ CONGRE„ GATIONEM FACIENTIBUS in Ecclesia *S.* Restitutæ de Neapoli „ . Indi passando all'atto della donazione soggiunse : „ Ad laudem & reverentiam „ Altissimi Creatoris, B. M. Virginis Matris ejus, B. Restitutæ Virginis & „ Martyris , sub cujus vocabulo Ecclesia vestræ Congregationis , quæ voca„ tur *S*ancta Restituta , laudabiliter insignitur . . . . E più avanti : Dona„ mus vestræ Congregationi ac vobis Capitulo Neapolitano &c. „ Perciò in tutto il privilegio del Conte di Caserta non s'incontrano quelle parole : *Majoris Ecclesiæ Canonicis , & Sanctæ Restitutæ eorum Ecclesiæ* , come sognò il Chioccarelli , e come il Mazzocchi riposò sull' autorità di costui , senza osservare il tenore del Privilegio , che tuttavia si conserva nell' Archivio Capitolare . Quì i Canonici semplicemente si disegnano così : *Canonicis Ecclesiæ Neapolitanæ* ; per mostrare appunto, ch' essi nell' ann. 1309. non aveano special dritto *in Majori Ecclesia*, qual era l' odierna Cattedrale surrogata a quella del *S*alvatore ; ma generalmente per l' universal dritto giurisdizionale acquistato nella Chiesa di Napoli in vece di tutto il Clero si dinominarono *Canonici Ecclesiæ Neapolitanæ*. Dippiù si avverta , che nell'ann. 1309. i Canonici si congregavano non già nella Maggiore Chiesa , ma in quella di S. Restituta , come il mostrano quelle parole : *Congregationem facientibus in Ecclesia S.Restitutæ de Neapoli*, e quelle altre : *Ecclesia vestræ Congregationis* , *quæ vocatur S.Restituta*, colle altre : *Donamus vestræ Congregationi, ac vobis Capitulo Neapolitano* ; per manifestare appunto , che il nuovo corpo del Capitolo congregandosi nella Chiesa di *S*. Restituta, e non già nella maggiore Chiesa, acquistò la lor Congregazione lo stesso titolo che portava seco la Chiesa , ov' essi si congregavano . Inoltre non si tralasci di riflettere , che nel recato privilegio incontrasi un notabilissimo cambiamento, qual' è quello che dopo il Primicerio si da la prelazione a' Diaconi , e si pospongono i Presbiteri Cardinali : dappoichè si legge ; *Primicerio* , *Diaconibus* , *Cardinalibus* , *& ceteris aliis Canonicis &c.* Donde mai poteva avvenire una sì strana novità ? Nelle carte più antiche dell' XI. XII. e XIII. secolo si è data sempre la preferenza a' Presbiteri Cardinali , per aver questi sottoscritto prima de' Diaconi . All' incontro nel 1309. perchè i Canonici si congregavano *in Ecclesia S.Restitutæ* , i Presbiteri si pospongono a' Diaconi . Questo nodo merita senza fallo tutta l'attenzione degli amatori delle antichità della nostra Chiesa . Basta aver

coni parimente Cardinali. Favola comechè prima contestata dagl'isteſſi Canonici nel Capitolo celebrato nell' anno 1565., ed indi da' ſucceſſori, e ſpecialmente dal Canonico D. Carlo Celano *Giornata* 1. *pag.* 44.; indi poi deteſtata da tutt'i più culti dello ſteſſo Capitolo, e maſſimamen-

---

averlo quì accennato, giacchè in un altra nota, che più appreſſo ſuccederà, come in luogo più opportuno, ſarà tal nodo diſciolto. Intanto ſi conſideri, come il riſpettabile Can. Sparano nella *Part.* 1. *delle Memor. Iſtor. pag.*138. ſin a 153. ha dato alla luce quattro monumenti, ch' egli dice cavati dall'Archivio Capitolare: Il primo dell' ann. 1100., il ſecondo dell' ann. 1146., il terzo dell' ann. 1150., e 'l quarto dell' ann. 1188. Contengono queſti alcune oblazioni, e ſono piene di lagune per non poterſene rilevare quanto ſi conviene, con una sì barbara, oſcura, e ſconvolta ſintaſſi, che da quelle ſi può a talento carpire qualunque interpretazione, che più aggrada. E' notabile, che queſti monumenti non ſi fecero preſenti al laborioſiſſimo Canonico Mazzocchi, e che non prima vider la luce, che nel 1768. In ſoſtanza ecco le parole dell' oblazione che ſi contiene nella carta del 1100. „ hoffero, atque in preſentis contrado vobis cuntas Congregationes Sacerdotu, & Clericoru ſalutifere catholice Congregationis Eccleſie vocabulo Beate glorioſe Sancte Reſtitute Chriſti Birginis, & Martira ſita vero intus Epiſcopio jam ditte Sante Neapolitane Eccleſie: ideſt integras uncias, quod eſt medietate mea de integra petia de terra „. Le conſimili eſpreſſioni ſi leggono nella carta del 1146.; ed in quella del 1150. ſi legge: „ Tradidi vobis cuntas Congregationes Sacerdotum, & Clericorum ſalutifere Catholice Eccleſie Sante Reſtitute de intus Epiſcopio ipſius Sante Neapolitane Eccleſie, ideſt integra petia de terra &c. „ E diſegnandoſi i confini ſi dice: „ Ab uno latere eſt terra ECCLESIE STEPHANIE; „ e più innanzi: Ab alio capite eſt iterum terra memorate ECCLESIE STEPHANIE „: Ed in queſta parimente ſi ſoggiugne „: Et ad ipſe modice ſuperiore & Orreum & Solareum ubi ipſa platea puplica que nominatur ſumma platea per memorate gradis & ballatoriu, & regia & antitu altineu ſimul conmune & que regie proprie es ipſa domu que a vobis adſeri in ipſa conmutatione. „ E più avanti „: Et in ipſa parte meridie eſt ipſum horreum ipſius memorate Neapolitane Eccleſie. „ E finalmente nella carta del 1188. ſi legge: „ Trado vobis cuntas Congregationes Sacerdotum & Clericorum ſalutifere Catholice Eccleſie Sante Reſtitute de intus Epiſcopio Sante Neapolitane Eccleſie, ideſt integra domus mee poſite vero intus anc Civitatem Neapolis &c. „ Oltre a queſte quattro ſe ne rapporta il principio di un'altra nella pag. 152. ſotto l'impero di Ottone IV. dell' ann. 1212., la quale per eſſere aſſai logòra non ſi è potuta traſcrivere interamente dal cennato Can. Sparano,

mente dai due rispettabili Canonici Mazzocchi e Sparano, i quali lasciando in abbandono il Gran Costantino, si attaccarono (comechè senza sodo fondamento) alla istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, ch'essi trassero dopo un silenzio di IX. secoli, contra-

---

no ; ed anche in questa si legge : *Certum est nos cuntas Congregationes Sacerdotum , & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sante Restitute de intus Episccpio Sante Neapolitane Ecclesie &c.* Non si sa immaginare, come il ragguardevole Can. Sparano sul fondamento , che queste antiche carte, quali che fossero , si trovino nell' Archivio Capitolare , dimostrino che si parli in quelle del Capitolo de' Canonici . Primieramente se fosse ciò vero , il sistema contrario conterrebbe una manifesta contradizione . Imperciocchè se i Canonici del Capitolo pretendono di essere gli Attanasiani , componenti il Collegio della Chiesa del Salvatore e della Stefanìa , come mai abbandonano di fatto il loro primitivo istituto , e segregandosi formano Congregazione nella Chiesa di S. Restituta , la quale è diversa dalla Stefanìa , siccome apparisce dal III. monumento di sopra recato? In secondo luogo non si capirà mai, come in tutte le rapportate carte generalmente si parla di tutte le Congregazioni de' Sacerdoti , e de' Chierici della salutifera Cattolica Chiesa di S. Restituta, il che manifesta piuttosto un dritto, che aveano tutti i Cleri delle Chiese di Napoli nella Chiesa di S.Restituta, dove si congregavano per esser dappresso all' Arcivescovo , tanto più che in questa Chiesa di S. Restituta si congregavano i Sinodi, siccome avverte lo stesso Can. Sparano nella pag.225. e perciò non si può restringere al corpo de' Canonici non ancora formato il privativo dritto di quella basilica . Si dee piuttosto affermare , che siccome S. Attanasio vi costituì il custode cogli officiali Chierici nella metà del IX. secolo, così questi , che nel X. ed XI. secolo coll' aderenza del Patriarca di Costantinopoli, ed in tempo della più corrotta disciplina della Chiesa abusarono di quella basilica , tolti via, avvenne che nella fine dell' XI. e nel corso del XII. secolo, si diè luogo di farvi congregare i Cleri della Città per servizio dell'Arcivescovo, fino a che formato il nuovo Capitolo de' Canonici rappresentante il dritto universale del Clero , ne rimanesse al solo Capitolo rappresentante , la facoltà di potervisi congregare , siccome non prima dell'anno 1309. incontriamo monumento sicuro, che il solo Capitolo in esclusione di tutte le altre Congregazioni , che prima vi facea il Clero, vi si congregasse. In fatti verso la fine del XII. secolo , in cui si era formato il Capitolo, e vi erano già i Canonici , e nel principio del XIII. secolo non ci è vestigio , che questi *privative quoad alios* si unissero in S.Restituta , o il loro corpo si chiamasse Congregazione di S.Restituta , come specialmente poi si disegna nella carta del 1309. del Conte di Caserta; il che tanto più si conferma quanto è certo che in tutte le carte fino alla metà del

tradicente la polizia Ecclesiastica e la disciplina de' tempi, al nuovo futuro corpo de' Canonici, che surse, come si è di sopra dimostrato, III. secoli dopo la fondazione del Collegio Attanasiano.

VI. Gli stabilimenti poi fatti da' due Arcivescovi Umberto

---

del XIII. secolo, come in quella dell'Arcivescovo Anselmo, dell'Arciv. Pietro di Sorrento, della Bolla di Alessandro IV. e delle altre a noi pervenute non si decorò mai il Capitolo col titolo di Congregazione di S. Restituta. Anzi nello stesso secolo XIII. i Canonici Presbiteri aveano sempre la prelazione ai Diaconi, ed il cambiamento che i Diaconi precedessero ai Canonici Presbiteri, non si trova prima fatto del principio del XIV. secolo: appunto perchè congregandosi il solo Capitolo nella Basilica di S. Restituta, ch'era una Cattedrale Greca, pretese di acquistare tutt'i dritti a tal Basilica annessi, come più innanzi distintamente vedremo. Dalle cose finora dette riceve maggior lume la interpretazione da noi fatta sulla iscrizione di sopra rapportata, cioè, che intanto a spese di tutt' il Clero della Città di Napoli fu rifatta la Basilica di S. Restituta; appunto perchè, tolto il custode, divenne di ragione del Clero universo: tutto il Clero vi si congregava, tutte le Congregazioni della Città ci avean dritto, e per dar luogo a loro Deputati e Procuratori convenne a spese di tutti risarcire quella Basilica.

Prima di compiere questa nota fa d' uopo avvertire, che nelle cennate carte, la Chiesa di S.Restituta si dice posta *intus Episcopio Sanctæ Neapolitanæ Ecclesiæ*. La parola *Episcopium*, secondochè dottamente riflette il Ch. Can. Majelli nella *pag.* 41. 42. e 43. della sua opera intitolata, *Memoria in difesa dell'onore &c.: Significa per lo più tuttociò che contiene e comprende lo stato della Chiesa, cioè Palazzo, Corte, Carceri, Orti, e Chiesa Cattedrale*. Anzi talvolta più ampiamente si è preso l'Episcopio per tutto ciò che in qualunque modo appartiene ed è relativo ai beni Vescovili. In un'antica annotazione al Concilio di Aquisgrana dell'anno 803. presso Murat. diss. LXXIII. fu scritto „ Tempore Adriani Papæ, & Caroli M. Imperatoris, laici homines solebant dividere EPISCOPIA & Monasteria ad illorum opus, & non remansissent ulli Episcopo, nec Abbati, nec Abbatissæ, nisi tantum ut velut „ Canonici, & Monachi viverent „. Nell' essersi poi nella III. carta riferito, che nella piazza di Somma dalla parte di Mezzogiorno stava posto il *granajo* della Chiesa di Napoli, il ragguardevole Canonico Sparano nella pag. 148. crede di aver fatta una meravigliosa scoverta: dappoichè suppone, che il Granajo di cui si parla in questa carta dell' anno 1150. sia quello stesso fabbricato da Paolo seniore nostro Vescovo, recando le parole di Gio. Diacono, che il Vescovo Paolo seniore „ ante ingressum Episcopii fabricavit magnum „ horreum & intrinsecum unum cubiculum „. E da ciò deduce che dovendo il

to di Montauro, e Gio: Orsini, tanto è lontano che possano indicare che a tempi di questi Archivescovi non era esistente il Collegio degli Eddomadarj, ma che surssero la prima volta in questa età, che anzi indubitate sono le pruove per la esistenza di questo antico corpo, non

---

il Granajo esser posto davanti al Palazzo Vescovile, ed essendo questo nella parte meridionale di Somma piazza, era ed esser dovea l' Episcopio dov' è al presente, e perciò attaccando l' Episcopio colla Stefania, giacchè Stefano I. Vescovo di Napoli al dire dello stesso Gio. Diacono „ fecit Basilicam ad no- „ men Salvatoris copulatam cum Episcopio, quæ usitato nomine Stephania „ vocatur „ dovea di necessità la Stefania attaccare col Palazzo Vescovile, e perciò dovea essere dov' è ora l' odierna S. Restituta, che vedesi dalla parte di S. Gio: in Fonte copulata coll' Episcopio: E perciò con letizia dic' egli, „ loda a Dio, che abbiamo una volta da questo Diploma scoperto dove fu „ la Stefania. „ Maggior lode meriterebbe il Valentuomo, se colla rapportata sua carta inconcludente e piena di lagune ci avesse dimostrato, che quel Granajo del 1150. era lo stesso Granajo fabbricato da Paolo seniore nostro Vescovo, il quale visse niente meno che IV. secoli prima; e che l' Episcopio, di cui si tratta, sia stato situato sempre in un sito, nè dilatato secondo i tempi e le circostanze, incominciando da Stefano I. in poi, il quale visse nel principio del VI. secolo. Ma eccovi una notabile riflessione del nostro rispettabilissimo Sparano, il quale vedendo, che nel III. monumento da lui rapportato faceasi chiara e distinta menzione delle due Basiliche, cioè della Stefania, e della Chiesa di S. Restituta, in qualità non di Cappella, o di Oratorio, ma di Cattedrale, rimette all' esame così del Ch. Mazzocchi, come dell' Assemanni questo nuovo punto, che distrugge per altro tutto il contrario sistema. Eccone le parole nella pag. 131. della Parte I. „ Solo mi piace ora „ di esaminare un punto che così dal nostro Mazzocchi, come dal Ch. Asse- „ mani, dovrà aversi sotto gli occhi. Da diverse carte antiche del nostro „ Archivio Capitolare, che si trascriveranno dopo questo Capo, e si danno „ alla luce la prima volta da me, che le ho ritrovate fin dal tempo che si agi- „ tava questa questione della Cattedrale sempre una, si rileva che nel secolo „ XI. la Chiesa di S. Restituta diceasi salutifera e Cattolica, e distingueasi „ chiaramente dalla Stefania. Che se l' antica Restituta (ch' è la medesima, „ di cui parlarono quelle carte) era detta Cattolica e salutifera; dunque non „ era una semplice Cappella, o Oratorio adjacente alla Stefania, ma una „ Basilica rinomata, la quale o dovea essere la Cattedrale, perchè detta Cat- „ tolica, o almeno (portandolo anche il senso di Cattolica) si doveano in „ essa amministrare i Sagramenti, come in una principal matrice, *distinta* „ però sempre dalla *Stefania*, che in quelle carte si legge chiaramente diver- „ sa

non oſtanti gli sforzi la prima volta moſſi dal Ch. Mazzocchi, per far congetturare il contrario. In una nota ſi vedranno eſpoſti, e dileguati (*a*). Convien intanto affermare, che il Collegio degli Eddomadarj, non oſtante la nuova polizia del già eretto nuovo Capitolo, e non oſtante

„ ſa. Queſta è la difficoltà che dovrà ſciogherſi dal dotto Mazzochi, e ſpe-
„ riamo che da ciò che hà ſcritto, e dalle ſteſſe carte, che ora ſi danno al
„ publico, ſi poſſa cavar la riſpoſta. „

Ma qual riſpoſta può diſtruggere l' eſiſtenza di un fatto così conteſtato? Chi può dire da oggi innanzi, che la Chieſa del Salvadore, o ſia la Stefania ſia la ſteſſa della Baſilica di S. Reſtituta, ſe la prima è ſtata incontraſtabilmente la Cattedrale latina, e la ſeconda qual Chieſa principale, come ſalutifera e cattolica ſi decanta, e come diſgiunta e ſeparata e diviſa dalla Stefania nel recato antico monumento del 1150., conſentaneo a tutti i più antichi, ſi dichiara, e conferma? Lode a Dio, che dallo ſteſſo diploma in cui ſi parla del *Granajo*, ſiaſi mirabilmente ſcoverto, che S. Reſtituta non era già un' Oratorio, o Cappella contigua alla Stefania, ma era una Baſilica Cattolica, e ſalutifera del tutto diverſa dalla Stefania, e che ſiccome queſta era dedicata al Salvatore ed era congiunta all' antico Epiſcopio in tempo di Stefano I., così la ſeconda o ſia S. Reſtituta nel progreſſo de' ſecoli per la materiale vicinanza allo ſteſſo antico Epiſcopio, era oramai nella metà del XII. ſecolo in quello compreſa, tantoppiù, che a que' tempi il Palazzo Arciveſcovile era dilatato in modo, che fu capace di alloggiarvi un Sovrano, qual fu il Re Ruggiero I., ed indi nel 1254. vi ſi congregarono tutti i Gardinali della Chieſa Romana per la elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Inn. IV., che morì nello ſteſſo Palazzo Arciveſcovile, e fuvvi eletto il ſucceſſore Pontefice Aleſſandro IV. Ed ecco come la recente ſcoverta del Granajo ha poſto in maggior lume l' eſiſtenza delle due Baſiliche, che vanamente ſi è contraſtata.

(*a*) Grave e nojoſa è la diſputa che s' imprende dal Ch. Mazocchi nell' indagare la vera origine degli odierni Eddomadarj. Egli conſuma sù queſto, quanto nuovo, altrettanto ſcabroſiſſimo argomento nommeno che pagine 63. della ſua opera *de Cathedr. Neap. Eccl. ſemp. unic. &c. pag.* 118. a 181. E queſta cura sì laborioſa meritava per altro più volumi per una sì nuova, e ſtupenda ricerca. Ed invero ſi richiedeva maggior applicazione a ſtabilire un ſiſtema tutto nuovo ed incognito alla Chieſa di Napoli; dappoichè i ſuſcitati argomenti tanto è lontano che dimoſtrino la preteſa recente iſtituzione degli Eddomadarj, che anzi l' oppoſto confermano. Si contemplino a parte a parte quali ſono, e quale potrà mai eſſere la loro fortuna. I. Suppone il valentuomo che il ſuo Capitolo de' Canonici ſia il vero e genuino Collegio Attana-

te la nuova erezione dell' odierna Cattedrale, che fu ſurrogata a quella ſotto il titolo del Salvatore, o ſia la Stefania, ſeguitò a conſervare cogli antichi dritti l' eſercizio del ſuo primitivo iſtituto.

VII. E ſiccome il Collegio degli Eddomadarj prima dell' odier-

---

tanaſiano; ma il fondamento di queſta aſſerzione non è altro che una pura e pretta ipoteſi, perciò per ogni lato cade miſeramente, e vacilla. Gli argomenti in contraria ſentenza non occorre quì ripetere; dappoichè sì ſono da noi altrove manifeſtati. II. Poſta sì vacillante baſe al nuovo ſiſtema, entra il Mazzocchi ad indagare l'origine degli Eddomadarj, di cui francamente ſi luſinga l'epoca appaleſarne intorno l'anno 1335., o il ſeguente: *pag.* 162. Il deſume da un argomento negativo, cioè, che prima di tal tempo dopo la erezione dell' odierna Cattedrale non ſe ne fa menzione alcuna così negli atti dell' Arciveſcovo Umberto di Montauro, come ne' riti, o ſtatuti dell' Arciveſcovo Giovanni Orſino, che dal 1328. cominciò a reggere la Chieſa di Napoli. Eſaminiamo di grazia ſe un tal negativo argomento poſſa reggere in modo, che trionfi la nuova diſcoverta dell'origine de' noſtri Eddomadarj. Fa d'uopo premettere, che il Ch. Mazzocchi nella *pag.* 148. altamente ſi duole della deplorabile perdita de' riti, e conſuetudini che raccolte in un libro furon publicate dall' Arciveſcovo Gio. Orſino nell' anno 1337. Ma queſto sì prezioſo codice conſervavaſi, com' egli dice, nell' Archivio del Capitolo, e ſi perdette: *Et integrum quidem Urſini Codicem membranaceum, qui in Capituli Tabulario aſſervabatur, amiſimus*. Gran traſcuraggine in vero di un Capitolo, che non ha conſervato queſto monumento dell' ann. 1337. laddove ha dato felicemente alla luce carte più antiche come quelle del 1100., del 1146., del 1150. e del 1188., le quali per altro non gli appartengono, come sì è altrove oſſervato, ed ha traſcurato quelche eſſer potea il pregio dell' opera. Seguita il Mazzocchi, che tal perdita ben ſi riſarciſce da Codici manoſcritti del celebre Camillo Tutini, che ſi conſervano nella Biblioteca Brancacciana, ne' quali tali riti o conſuetudini Orſiniane *magna ex parte*, com' egli dice, *integræ reperiuntur*. Primieramente ha trovato il Mazzocchi, che Camillo Tutini traſcriſſe una coſtituzione dell' Arciveſcovo Umberto dell' anno 1317., ch' egli nella *pag.* 149. e *ſeg.* rapporta. Queſta coſtituzione tal quale ſtimiamo di traſcrivere, per indi ſcorgere ſe ſtia bene la Mazzocchiana interpretazione: " Conſtitutio Domini Humberti Archiepiſcopi ann. 1317.
„ Nos Humbertus miſeratione divina Neapolitanus Archiepiſcopus omnibus
„ volumus eſſe notum, quod ſuſcepti regiminis nos cura ſollicitat, ut utili-
„ tatibus ſubjectorum, præcipue Clericorum noſtrorum, in illis maxime, per
„ quæ animarum ſaluti conſulitur, bonorum ſtatutorum editione ſollicite pro-
„ videre curemus. Sane cum deſideremus divinum cultum augeri, non mi-
„ nui,

odierna Cattedrale portava la dinominazione assoluta di Congregazione del Salvatore, ch' era il titolo della Stefania; così dopo l' edificio del nuovo tempio dedicato in onore della Vergine Assunta, ritenne il nome della Congregazione del Salvatore, e per meglio disegnarlo qual sia,

---

„ nui, & nonnulli de nostro Capitulo Neapolitanæ Ecclesiæ multum negligenter conveniant ad divina diebus & horis debitis, quibus ad suprascripta tenentur; idcirco de consensu & voluntate dicti nostri Capituli infrascriptis constitutionibus perpetuo valituris duximus statuendum. I. Quod omnes Clerici nostræ Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ, *quocumque nomine censentur*, diebus & horis debitis, quando intrare & *interesse* debent divinis officiis, ad ipsa conveniant ut tenentur, ut Deo, deinde Ecclesiæ satisfaciant; & divinam ne nostram mereantur effugere ultionem. II. Item statuimus, ut quotiens officium mortuorum pro Anniversario alicujus mortui *in nostra majori Neapolitana, vel Sanctæ Restitutæ Ecclesiis* celebratur, omnes sollicite conveniant ad dictum officium celebrandum; & si quis adeo negligens fuerit, quod post Introitum missæ ad dictum officium convenerit, & non ante, portione, quam habere debet, interessendo a principio dicti officii, sit ea vice ipso facto privatus. III. Item statuimus, quod quotiens festum aliquod celebratur in *nostra Majori Neapolitana Ecclesia*, in qua pecunia aliqua pro prandio, vel pro aliquo alio inter Clericos dividatur, *si quis Canonicorum* sic negligens fuerit, quod in Vesperis ad primum Gloria Patri post primum Psalmum, ad Matutinum ad primum Nocturnum Psalmorum, & in Missa ad Epistolam completam non convenerit ad divina, non obstante, quod post ad officia ipsa convenerit, portione de dicta pecunia contingente, ipso facto ea vice privetur. IV. Item statuimus, quod quotiens divina officia *in nostra Majori, vel Sanctæ Restitutæ Ecclesiis* solemniter celebrantur, nullus Clericorum *quocumque nomine aut dignitate* refulgeat, Chorum intrare audeat, nisi superpellicea, & almucia sit indutus, nec in Choro, sed extra se induat, & sic indutus Chorum ipsum intret ad ipsa divina officia celebrandum, nec in eodem Choro se exuat. Qui vero contrarium fecerit, si aliquod sit inter ipsos Clericos dividendum, per nos postea debita (pœna) juxta nostrum arbitrium puniatur. Mandantes tenere Statina Cellarariis, & illis qui dividere habent inter ipsos pecuniam, sub pœna excommunicationis, quam eos, si contrarium fecerint, incurrere volumus ipso facto, ut nulli venienti contra statuta prædicta, vel ipsorum aliquid deferant in hac parte. Datum Neapoli in Nostro Archiepiscopali Palatio Ann. Dom. 1317. Die 11. Mens. Septemb. primæ Indict. Pontific. Domini Joannis Papæ XXII. Anno. I. “

Ciascuno in leggendo attentamente la trascritta costituzione chiaramente rile-

ſia, ſi diſſe talvolta *Congregatio Salvatoris veteris*. E quel ch' è più, siccome queſta Congregazione del Salvatore ebbe prima dell'odierna Cattedrale il Cimiliarca per capo; così lo ebbe appreſſo, ed alle volte dinominoſſi *Congregetio Cimiliarchæ & Confratrum Sancti Salvatoris majoris*

---

rileva quelche ſi è da noi più volte conſiderato, che dopo l'edifizio del magnifico Tempio della odierna Cattedrale ſi ſtimò ben fatto dall' Arciveſcovo Umberto di ſtabilire ne' principali dì dell'anno un culto più decente con farvi anche intervenire i Canonici, tanto più che il nuovo Capitolo avea ormai la propria ſede nella contigua Baſilica di S. Reſtituta, come rilevammo dalla carta del Conte di Caſerta del 1309. Ma ciò non oſtante traſcuravaſi il conveniente culto ne' ſtabiliti dì feſtivi, e perciò ſi vide l'Arciveſcovo nell'obbligo di determinare, " quod omnes Clerici noſtræ Majoris Eccleſiæ „ Neapolitanæ, QUOCUNQUE NOMINE CENSENTUR, diebus & „ horis debitis, quando intrare & INTERESE debent divinis officiis, ad „ ipſa conveniant, ut tenentur. Si rifletta a quelle parole, Omnes Clerici, „ *quocumque nomine cenſentur*. " Reca per altro faſtidio tale eſpreſſione al Ch. Mazzocchi, ed in una nota nella *pag.* 149. a quelle parole, *quocunque nomine cenſentur*, riflette così. " Ex his probabile fit, præter Canonicos, & „ Confratres S. Salvatoris fuiſſe etiam Ebdomadarios, ſive primitivos, quos „ ſæpe nominavi, ſive forſan etiam novos jam tum inſtitutos. Alioqui quo „ illud *quocunque nomine* pertinebit? " Non ſi perdano di veduta quelle parole: *Sive forſan etiam novos jam tum inſtitutos*; le quali manifeſtano, che in tempo della coſtituzione di Umberto dell' ann. 1317. poteano eſſere di già iſtituiti i preteſi nuovi Eddomadarj. Dunque la vera epoca non potrebbe eſſer quella dell'anno 1335. o del ſeguente.

Le altre parole della coſtituzione " Item ſtatuimus, ut quotiens officium „ mortuorum pro Anniverſario alicujus mortui *in noſtra Majori Neapolitana*, vel *S. Reſtitutæ Eccleſiis celebratur*, omnes ſollicite conveniant ad „ dictum officium celebrandum, „ fan riflettere, che la Odierna Cattedrale ſi diſtingueva col nome di *noſtra Chieſa Maggiore*, che non ſi ſtimò proprio in quell'età applicarlo alla *Chieſa di S. Reſtituta*; e fanno parimente riflettere con una tale diſtinzione, che dovendoſi celebrare Anniverſarj o nella Chieſa Maggiore, o in S. Reſtituta, i reſpettivi Miniſtri, e Cherici delle due Chieſe adempivano ad un tale incarico, ſiccome fin da quel tempo per lo corſo di IV. e più ſecoli ſi è praticato, e tuttavia ſi pratica. Le altre parole che ſuccedono: „ Item ſtatuimus, quod quotiens feſtum aliquod celebratur *in noſtra Majori* „ *Neapolitana Eccleſia*, in quo peccunia aliqua pro prandio, vel pro aliquo „ alio inter Clericos dividatur, SI QUIS CANONICORUM ſic negligens „ fuerit, quod in Veſperis, *con quel che ſiegue*, „ manifeſtano più coſe. 1. Che

Ecclesiæ Neapolitanæ, come nello ſtrumento del 1337., talvolta *Ebdomadarii Ecclesiæ*, o *majoris Ecclesiæ Neapolitanæ*, come nello ſtrumento del 1345., nella ſentenza del 1357., ed in altri ſtrumenti del 1366. e ſeg., talvolta ſemplicemente *Hebdomadarii Congregationis Salvatoris*, come nell'

Che quì ſi parli della odierna Cattedrale ſolamente, e non già di S. Reſtiſtituta. II. Che ſi parli dì feſtività che in quella Chieſa ſi doveſſe celebrare: e III. che a ſoli Canonici negligenti ed aniun altro s' impone la privazione della loro porzione, ancorche un di eſſi ſopravveniſſe dopo incominciato il divino Officio. Tutte queſte particolari provvidenze erano per altro inutili nella odierna Cattedrale, ſe foſſe vero, che i Canonici rappreſentavano il Collegio Attanaſiano; dappoichè queſti Signori Canonici Attanaſiani non doveano ſoltanto intervenire ne' dì feſtivi a' divini Officj, ma ogni dì a tenore del primitivo iſtituto. Come adunque per obbligarli a partecipare ne' dì feſtivi e per pena della loro negligenza, ſe non intervengono a tempo debito, rimangon privi del loro emolumento? Queſta negligenza ſe era tale ne' dì feſtivi poteva mai ſupporre un obbligo quotidiano, e perpetuo per la ſtabilita Meſſa pubblica Attanaſiana? Nè ſi tralaſci di conſiderare, che ſtandoſi a quella lezione la cura dell' Arciveſcovo Umberto fu ſoltanto diretta ad indurre i Canonici, i quali non ſi credevano obbligati ad intervenire ne anche ne' dì feſtivi: e perciò propone loro il premio della porzione di cui gli priva, ove a tempo debito non intervengano: il che dimoſtra, che l'odierna Cattedrale ſucceduta alla Stefania non era di lor propria, ma di altrui ragione. Anzi lo ſteſſo Ch. Mazzocchi non potendo contradire a tal verità ſuppone, che i Canonici da molto tempo ſi erano ſciolti dall' obbligo quotidiano, per intervenire ſoltanto in alcuni dì feſtivi dell' anno, con quelle parole nella *pag.* 154. " Canonici jamdiu ,, QUOTIDIANUM id onus a ſe repulerant, certis tantum anni diebus ,, Divino PRÆESSE officio contenti " quel PRÆESSE è ſenza fallo errore di ſtampa, dovendoſi dire INTERESSE, ſecondochè ſi dice nella coſtituzione di Umberto di ſopra rapportata. Ed ecco come volendoſi ſtabilire un nuovo ſiſtema contro l' eſiſtenza del fatto, da ſe crolla, e precipita. Pongaſi mente alle altre parole della Coſtituzione: " Item ſtatuimus, quod quotiens ,, divina officia *in noſtra Majori*, vel *Sanctæ Reſtitutæ Eccleſiis* ſolemniter ,, celebrantur, nullus Clericorum QUOCUNQUE NOMINE, aut dignitate ,, refulgeat, Chorum intrare audeat, niſi ſuperpellicea, & almucia ſit indu- ,, tus, nec in Choro &c. " In queſto luogo di nuovo generalmente ſi tratta così della odierna Cattedrale, che della Chieſa di S. Reſtituta, e ſi determina con qual decorazione debbano i Cherici dell' una, e dell' altra Chieſa entrar nel Coro per adempire a' Divini Officj. Si rileva parimente, che tali Divini Officj talvolta anche ſollennemente ſi celebravano nella Chieſa di

S. Re-

nell' istrumento del 1451., talvolta *Congregatio Salvatoris veteris* , come nello strumento del 1340. , 1371. , e 1372. e seg., talvolta *Hebdomadarii majoris Ecclesiæ Neapolitanæ Confratres Congregationis S. Salvatoris constructæ intus in dicta Ecclesia*, come nell' istrumento del 1370.

S. Restituta. E perciò converrà affermare, che siccome nella *Maggiore Chiesa* , o sia nella Odierna Cattedrale l'istituto Attanasiano de' divini Officj era quotidiano, e perpetuo , così contemporaneamente celebrandosi talvolta nella Chiesa di S. Restituta, i Canonici doveano in quella adempiere tal peso, lasciando nel tempo medesimo al Collegio Attanasiano nella Maggior Chiesa l'esercizio del quotidiano lor obbligo. E finalmente conchiudendosi nella costituzione : " Mandantes tenere Statina Cellarariis, & illis, qui dividere habent inter ipsos pecuniam , sub pœna Excommunicationis , quam eos, si contrarium fecerint &c. " e parlandosi quì generalmente di Cellararj , si disegna così il Cellarario de' Canonici ; come quello degli Eddomadarj ; perciocchè questi due corpi Ecclesiastici aveano , come sempre si è osservato, separate aziende .

Rimane in ultimo luogo a riflettere, che nella recata costituzione di Umberto secondo l'esemplare dato alle stampe dal Ch. Mazzocchi soltanto si legge, *si quis Canonicorum sic negligens fuerit*; all'incontro lo stesso Mazzocchi non lascia di affermare leggersi presso l'Arcivescovo Gio: Orsino, ne cui riti inserì i tre capi della costituzione di Umberto, così : *Si quis Canonicorum vel HEBDOMADARIORUM* ; e suppone il valentuomo, che sia stata opera dell'Orsino, (*a quo forsitan auctore* , son sue parole, *novi Hebdomadarii prodierunt*) inserirvi la voce , *Hebdomadariorum* : o finalmente, che essendo tal voce inserita nella costituzione di Umberto, potea disegnare non già gli odierni Eddomadarj , ma *veteres nativos majoris Ecclesiæ Hebdomadarios* , quali egli battezza per li Canonici del suo Capitolo . Ma Dio immortale ! Quante cose sì discordi fra loro si vogliono insieme aggruppare ? Egli crede, che gli odierni Eddomadarj non sieno gli Attanasiani ; crede che sieno usciti alla luce non prima dell'anno 1335. o 36. ; sostiene col rapportato diploma di Umberto di non farsene mica parola; e poi quel *quocunque nomine censentur*, ora intende per gli odierni Eddomadarj istituiti forse in tempo di Umberto, ed ora la voce *Hebdomadariorum* , che nel Tutini si legge dopo quella di *Canonicorum*, a viva forza procura sfigurarla in modo, che a quella de' Canonici la mesce miseramente, e confonde . Nel Comito della Chiesa di Napoli che pur conservasi nell' Archivio capitolare , leggesi trascritto il rapportato capo della costituzione di *Umberto* nel seguente modo : *si quis Canonicorum, vel HEBDOMADARIORUM sic negligens fuerit quod in vesperis &c.* Ed una parte di questo Comito, ove sono le trascritte parole, leggesi nel num. XVI. de

1370. e del 1393., e talvolta *Congregatio Hebdomadariorum, & Sancti Salvatoris*, come nell' istrumento dell' anno 1471. , o *Hebdomadarii & Confratres confratanciæ Congregationis Sancti Salvatoris veteris* , come nello strumento del 1458.; caratteristiche tutte indicanti, che quel Col-

---

del sommario del Capitolo dato alle stampe nel 1750. ed inserito nell' allegazione di D. Agnello Franchini . Dunque standosi al vero , l' Arcivescovo Umberto nella costituzione del 1317. , fece chiara, e rotonda menzione degli Eddomadarj , i quali erano esisteati in anima, e corpo ; come la lor Congregazione, e Collegio esisteva prima dell' erezione dell' odierna Cattedrale, e prima della formazione del nuovo Capitolo , e fin da S. Attanasio ebbe l' origine sua .

Disbrigatici dalla costituzione dell' Arcivescovo Umberto dell' ann. 1317. colla quale vieppiù si conferma la vera antica polizia della Chiesa di Napoli, passiamo a contemplare i riti, o consuetudini dell' Arcivescovo Giovanni Orsino promulgate nel dì 1. Maggio del 1337. Ecco quel che Bartolommeo Chioccarelli nella *pag.* 221. scrisse sù di ciò " Nec his contentus Joannes die 1. ,, Maii 1337. omnes suæ Ecclesiæ consuetudines, cæremonias, & Solemnita- ,, tes servari solitas in scriptis redigi curavit , reformavit , ac servari jussit, ,, in divinis nempe officiis pro Dei ex Sanctorum cultu celebrandis , genera- ,, libus item, ac particularibus Cleri processionibus gestandis , sacris etiam ,, spectaculis, & ludis populo exhibendis, ac in obsequiis ab ejus Cleris (La- ,, tino nempe & Græco) Neapolitano Antistiti, & Cathedrali Ecclesiæ præ- ,, standis per totum annum, quorum rituum magna jam pars temporum cur- ,, riculo antiquata est . ,, Ecco adunque come l' Arcivescovo Orsino tutte le consuetudini , cerimonie , e solennità solite ad osservarsi , *in scriptis redigi curavit , reformavit , ac servari jussit*. Ma questa bell' opera dell' Arcivescovo Orsini qual fato mai ebbe? Il Ch. Mazzocchi ci fa sapere, che nel secolo passato tuttavia si conservava nell' Archivio capitolare , ma che s' ignori del tutto, come siasi dispersa, con quelle parole nella *pag.* 256. " Et id quidem ,, Joannis opus superiore saeculo adhuc in Tabulario Capituli asservabatur . ,, Quid postea eo factum fuerit, plane ignoramus. ,, L' Epoca adunque della perdita di questo Codice fissandosi nel secolo passato fa vedere, ch' erasi quello conservato nell' Archivio Capitolare per lo corso di III. secoli precedenti, e che la disgrazia di esser perito è stata recente . Vuolsi perciò supplire con quel che ne raccolse il Tutini , e su di ciò il Ch. Mazzocchi argumenta così: Nell' anno 1334. l' Arcivescovo Orsino diè fuori una costituzione sopra l' esequie, ed in questa non fa mica menzione di Eddomadarj ; all' incontro nel dì 1. Maggio dell' ann. 1337. , allorquando publicò i riti, e le consuetudini, fassene menzione: dunque l' Epoca della loro origine, secondochè suppone

Collegio istituito da S. Attanasio nella Chiesa del Salvatore, e che prima dell' odierna Cattedrale dinominavasi *Congregatio Salvatoris* col suo Cimiliarca, era quel desso appunto, il quale dopo eretta l'odierna Cattedrale in onore della Vergine Assunta, che occupò il sito dell' antica Chiesa

---

pone il Ch. Mazzocchi nella pag. 162. dee situarsi nell' ann. 1335. o nell' anno 1336.

Incominciamo dalla costituzione dell' Arcivescovo Orsini dell' anno 1334., la quale tratta dal Tutini, si trascrive dal Ch. Mazzocchi nella pag. 157. e 158.. Contiene questa costituzione alcuni statuti in XXII. distinti capi, *ne Clerici inordinati remaneant*, come in quelli si dinota. In questi si stabilisce generalmente il modo, e la economia da tenersi nell' esequie de' Canonici, ed altri Chierici della Cattedrale, e fassi menzione di Capitolo, che comprende non meno i Canonici, che tutti gli altri Ecclesiastici della maggiore Chiesa di Napoli. Si ponga mente a quelle parole. " In primis statuendo ordinamus „ atque firmamus, ut cum CAPITULUM nostræ majoris Neapolitanæ Ecclesiæ ante dictum servitium personaliter aliquos accedere contigerit ad exequias alicujus funeris decedentis Canonici, & alii Clerici CAPITULI prælibati in eundo usque ad Ecclesiam ante funus, & redeundo ab Ecclesia, „ binatim continuato progressu incedere debeant *retro Crucem*, & antecedente ex Clericis Capituli antefati, qui primitus receptus extitit in Capitulo „ memorato. „ Quì si parla di Capitolo della Maggiore Chiesa, e vi si comprendono sotto il nome di Capitolo non meno i Canonici, che gli altri Chierici della Cattedrale: dappoichè trattandosi di atti giurisdizionali, che prima si esercitavano dal Clero universo, il Capitolo comprende i soli Canonici rappresentanti il dritto Diocesano; ma negli atti di rito, di liturgia, e di culto, sotto nome di Capitolo vengono anche gli altri Ministri addetti al servizio della Cattedrale. Si rileva di più, che tutto il corpo del Capitolo, compresi i Canonici, e gli altri Chierici, debba procedere nell' esequie dietro la Croce secondo l'ordine dell' anzianità. La qual cosa gioverà notare per le cose che saremo per dire.

Si passa nel II. e III. Capo a stabilire il numero delle candele, e si determina così: " nullus Clericus plures candelas, nec tantum unam in exequiis recipere, audeant. „ Indi si eccettuano le seguenti persone, " videl. „ Primicerius, vel ejus Locumtenens, Torciciam, seu Dublerium debeat „ recipere & habere. „ Sicchè il Primicerio, o il Luogotenente di lui dovea avere una torcia, o torcetta, o piuttosto due candele unite insieme, come il dinota la parola *Dublerium*.

Or si vegga con attenzione quel ch' è scritto immediatamente negli statuti nel Cap. IV. le cui notabilissime parole sono le seguenti. *Item quod PRI-*

ſa del Salvatore, con ſurrogarvi in memoria dell' antico titolo la Cappella, che pur oggi eſiſte a deſtra dell' Altare Maggiore dedicata al Salvatore , in cui ſi adora il Santiſſimo Sagramento, ſi vide riſplendere ſotto gli Arciveſcovi nel XIV., e XV. ſecolo così ſotto il nome di *Con-*

PRIMUS DE ALIO CHORO habere debeat candelas duas. Or chi è mai coſtui? Il Primicerio è ſenza fallo il primo tra Canonici . Chi ſarà mai quel *primus de alio Choro?* Queſti altro non potea eſſere , che il Cimiliarca, il primo in ordine del Collegio degli Eddomadarj, il quale co' ſuoi Eddomadarj adempivano il primitivo loro iſtituto *IN ALIO CHORO*, o ſia nella odierna Cattedrale ſucceduta all' antica Stefania . Già non ſi controverte, che il Cimiliarca, e prima e dopo la erezione della odierna Cattedrale, fu il primo della Congregazione del Salvatore, o ſia del Collegio degli Eddomadarj.

Leggeſi nel V. Capo: " Item magiſter ſcholarum, & eorum ſubſtituti, „ ipſorum quilibet habere debeat candelas duas . „ E nel Capo VI.: " Item „ cuilibet magiſtro ſcholarum majoris Neapolitanæ Eccleſiæ liceat unum tan„ tummodo ſubſtitutum habere & recipere . „ Quì ſi parla de' maeſtri di ſcuola, e de' loro ſoſtituti, a ciaſcun de' quali appartengono due candele. I Maeſtri di ſcuola ab immemorabili ſono ſtati e ſono al preſente del ceto degli Eddomadarj, i quali anche a tenore del Capo XV. debbono ordinare *in eundo, & redeundo Sacerdotes, & alios Clericos*. Nel Cap. VII. ed VIII. ſi aſſegnano due candele così a colui che porta la Croce, come agli altri, che recano l' incenſiere, ed i candelieri. Indi nel Capo IX. ſi preſcrive così: " Item „ quod Sacriſta Majoris Neapolitanæ Eccleſiæ , videl. Presbyter Gentilis tres „ candelas habere debeat funerales, & totidem habere debeat Sacriſta Eccle„ ſiæ Sanctæ Reſtitutæ , cum *ipſius Crux* exequialiter proceſſerit ante funus. Da queſto Capo luminoſamente appariſce , che al Sagreſtano della maggiore Chieſa ſpettavano tre candele, ed altretante ſi aſſegnavano al Sagreſtano della Chieſa di S. Reſtituta in quel ſol caſo, *cum ipſius Crux exequialiter proceſſerit ante funus*. La Croce adunque della maggiore Chieſa era diverſa dalla Croce di S. Reſtituta, e ſiccome la Croce della maggiore Chieſa per lo più ſi uſava ne' funerali; così par che anche ſi permiſe che poteſſe inalberarſi la Croce di S. Reſtituta, ed in queſto tal caſo a quel Sagreſtano ſpettavano le tre candele. E tralaſciando gli altri Capi, che nulla confanno all' aſſunto, ſi rifletta, che così nel Capo XIV. che nel Capo XXI. ſi determina quel che dee praticarſi, ſe debba talun ſepellirſi nella Chieſa maggiore, o nella Chieſa di S. Reſtituta , la qual coſa vieppiù conferma la diſtinzione di queſte due Chieſe , e vieppiù ſtabiliſce il vero antico ſiſtema della noſtta Chieſa di Napoli .

Il Ch. Mazzocchi ſiccome non ha trovato ne' recati Statuti la voce di Eddo-

Congregatio Salvatoris, come ſotto quella di *Eddomadari* del *Salvatore*, o della *Maggiore Chieſa* di Napoli, ſiccome ſi potrà oſſervare da' documenti poc' anzi citati, che traſcritti in fine di queſta Scrittura ſi leggeranno.

VIII. Ma riflettendo un poco ſopra di alcuni di eſsi, eccovi

V

Eddomadarj, così gli ha banditi dalla Cattedrale; ma gli ſi potrebbe replicare, che ne' medeſimi ſtatuti non faſſi menzione nè di *Cimiliarca*, nè di *Congregazione del Salvatore*, nè di *Presbiteri Cardinali*; dunque queſti ne anche eſiſtevano nell' anno 1334. All' incontro generalmente trattandoſi ne' riferiti Statuti di quel che per ragion di rito dovea oſſervarſi nella Chieſa di Napoli; tutti ſi compreſero così i Canonici, come gli altri Miniſtri ſotto la voce di Capitolo per l' unità dell' Uffiziatura, e della funzione funeraria, che a tutto il Capitolo ampiamente preſo ſi preſcriſſe. L' eſiſtenza poi degli Eddomadarj nell' ann. 1334. ſi comprova così dal dinominarſi il primo dell' altro Coro, qual era il Cimiliarca: I Maeſtri delle Scuole, i quali ſono ſtati e ſono gli Eddomadarj: l' eſiſtenza della Congregazione del Salvatore, compoſta dagli Eddomadarj medeſimi: le due Croci, la prima della Maggiore Chieſa, e l' altra di S. Reſtituta; e ſoprattutto il vederſi queſto Corpo per ragion di culto, e di rito compreſo formalmente nel nuovo Capitolo di Napoli. Nè vale il dire, che il Capitolo, e la Maggiore Chieſa *ſunt duo ejuſdem rei Synonyma*, ſecondochè il Ch. Mazzocchi ſuppone nella pag. 160. Dappoichè biſognerà ſempre ricordarſi della diſtinzione degli atti giuriſdizionali dagli atti di rito, e di culto. Può ſtare che ci ſia la Maggiore Chieſa ſenza Capitolo, come per XII. ſecoli ſi è oſſervato; può anche ſtare, che il Clero della Cattedrale ſollevato a Capitolo anche negli atti giuriſdizionali componga un ſol corpo col Veſcovo così *intuitu Cathedralitatis*, come *intuitu juris Diœceſani*, ed allora il Capitolo, e la Maggiore Chieſa poſſono eſſere ſinonimi. Ma può finalmente ſtare, come nel caſo noſtro, che il Capitolo ſtrettamente preſo per gli atti giuriſdizionali nulla abbia che fare col Clero della Maggiore Chieſa, ſpettando al ſecondo l'eſercizio del culto della Cattedrale, ed al primo quello de' dritti giuriſdizionali; e quante volte avvenga, che in alcuna delle funzioni rituali ſi uniſſero queſti due corpi, in tal caſo ambedue formano per ragion di rito l' individuo Capitolo, ſe non che nelle altre funzioni ciaſcuno ha il libero eſercizio del ſuo riſpettivo miniſtero, con ritener ſempre l' antiche originarie prerogative, che o per dritto, o per legge di fondazione, o per lunga oſſervanza abbia acquiſtate. La Chieſa di Roma ci preſta un eſempio luminoſo. Vi ſono più Baſiliche materiali: La Lateranenſe, ch' è la prima di tutte ha il ſuo Clero, e Capitolo, che a tutte le altre precede, come quella che rappreſenta la prima Cattedra Pontificia: Il Capitolo poi, o Collegio de' Cardinali formano un cor-

vi tra gli altri un prezioso monumento appunto del secolo XIV. e propriamente dell' anno 1366. il quale contiene la disposizione testamentaria del Sacerdote Nicolò di Nola. Questi si prescelse la sepoltura nel Cimitero del Salvatore, e fece alcuni legati a pro degli Eddomadarj

---

corpo col Papa per tutti gli altri dritti giurisdizionali, comuni prima al Clero universo. Ma per ragion di rito, e di culto non si dirà mai, che la Basilica Lateranense, e 'l Collegio de' Cardinali *sint duo ejusdem rei synonyma*.

Ma già nell' ann. 1337. risorgono in vita gli Eddomadarj, dappoichè nella prefazione de' riti Orsiniani se ne fa litterale rimembranza. Eccone le parole rapportate anche dal Ch. Mazzocchi nella pag. 162. „ Consuetudines ipsas, „ quas depositionibus per plurium Venerabilium virorum Diaconorum, Cardi- „ nalium, Canonicorum, HEBDOMADARIORUM prædictæ nostræ Eccle- „ siæ, ac aliorum nobilium militum vitæ, & opinionis Ecclesiasticæ proba- „ tas, observatas, & obtentas esse comperimus, in hoc volumine, prout ca- „ pitulatim infra differitur, duximus ad perpetuam rei memoriam redigendas. Dalle recate parole apparisce, che gli Eddomadarj erano in un distinto grado, come sono sempre stati per lo innanzi, e che furon compresi sotto quelle parole *depositionibus plurium Venerabilium virorum*, e prima di quelle altre *ac aliorum nobilium militum* della Chiesa di Napoli.

Tra i riti Orsiniani si descrive dal Ch. Mazzocchi il seguente nella pag. 164. „ Item observandum, quod quando dictum Capitulum pergit ad exe- „ quias, debent etiam ire Hebdomadarii, *ut de Capitulo*; quapropter de- „ bent habere candelas triginta, scil. mediam partem candelarum, quas re- „ cipiunt Domini Canonici, quas candelas triginta accipit Magister Scholarum „ Hebdomadæ dictorum Hebdomadariorum ab ipso Capitulo: & supradictus „ Magister Scholarum dispensat unam pro quolibet Hebdomadario, exceptis „ infrascriptis, qui duas debent habere candelas, videl. *Cimiliarcha* duas, „ *Capichori* duas pro quolibet, Cellararii dictorum Hebdomadariorum duas „ pro quolibet, & dictus *Magister Scholarum* duas, unam uti Hebdomada- „ rius, & unam uti Magister Scholarum, & Sacrista unam debet habere „ candelam „. Mostrano le rapportate parole quelche da noi si è affermato, cioè che gli Eddomadarj in quelle funzioni, nelle quali si univano co' Canonici, componevano ancor essi il Capitolo: e che inoltre così il Cimiliarca, così i Capicori, come i Cellararj, ed il Maestro delle Scuole, erano fin da quel tempo, come sono oggidì, del corpo degli Eddomadarj. Nè si lasci di riflettere, che tra il Corpo degli Eddomadarj si annovera il *Sagrestano*; non perchè questi fusse del numero degli *Eddomadarj*, ma perchè è un Uffiziale della maggior Chiesa, rappresentata formalmente dagli Eddomadarj. E' poi un sogno, che questo corpo fosse surto nell' ann. 1335. o 1336.; dappoichè siccome

darj dello stesso Salvatore. Si notino le seguenti parole: *Item elegit sibi sepulturam, & corpus suum sepeliri mandavit in CIMITERIO S. SALVATORIS SITO IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA, cui sumsit pro sepultura tar. septem & gr. decem. Item legavit, quod* dendenV 2

---

me di sopra abbiamo osservato, anche negli statuti funerarj del 1334. si distingue chiaramente questo corpo da quello de' Canonici, così per li due Cori, così per lo Cimiliarca, che si nominò *primus de alio Choro*, come per il Maestro delle scuole, e come finalmente per la distinzione della Maggiore Chiesa, e Chiesa di S. Restituta, e quel ch' è più per le due Croci. Oltre a ciò nella costituzione dell' Arcivescovo Umberto del 1317., i cui capi s'inserirono ne' riti Orsiniani, trovasi fatta menzione così de' Canonici, come degli Eddomadarj. Ma questi tali Eddomadarj senza controversia alcuna erano i medesimi *Venerabiles viri* componenti la Congregazione del Salvatore, ed indistintamente il lor corpo si è dinominato ora *Congregazione del Salvatore*, ed ora *Eddomadarj del Salvatore*, ch' è quanto dire, han conservato mai sempre, e nella sostanza, e nell' esercizio, e nel nome il primitivo Istituto Attanasiano fondato nella Cattedrale Chiesa del Salvatore.

Questa incontrastabile verità si contesta dallo stesso rispettabilissimo Can. Sparano, non ostante ch' egli sia fermamente attaccato sù tal particolare al sistema del suo Collega Mazzocchi; dappoichè egli nella part. 1. delle sue *memor. Istor.* nella *pag.* 196. e 197. afferma Che " il nostro Cimiliarca fu
" destinato capo de' presenti Eddomadarj, i quali nell' anno 1213. dall' Arci-
" vescovo Anselmo dicevansi CLERICI CONGREGATIONIS SALVA-
" TORIS: furon detti nell' anno 1217. e nell' ann. 1238. dall' Arcivescovo
" Pietro di Surrento, FRATRES CONGRECATIONIS S. SALVA-
" TORIS. " Dunque se gli Eddomadarj nello ann. 1213. si dicevano dall' Arcivescovo Anselmo *Clerici Congregationis Salvatoris*, componevano appunto la Congregazione del Salvatore, ed erano gli stessi individui di questo corpo. E se esisteva tal Congregazione nel 1213., come mai tal Congregazione disparve, e nel 1335. o 1336. surse la prima volta, se e prima, e dopo ebbe il Cimiliarca per capo? E' poi senza fallo erroneo l'altro luogo, che il Mazzocchi trascrive dal Tutini, ove descrivendosi la funzione del Giovedì Santo, e dicendosi, che il Corpo di nostro Signore si dovea processionalmenportare all' altare di S. Restituta (come luogo destinato di rappresentare il sepolcro del Signore) si legge così: " Dicta vero Missa Dominus Archiepisco-
" pus cum Capitolo toto, Hebdomadariis ecclesiæ Neapolitanæ Sanctæ Re-
" stitutæ, & Clericis de Choro processionaliter incedendo &c. " Si è di sopra osservato, che col nome di maggior chiesa veniva l' odierna Cattedrale, e si distingueva dalla Chiesa di S. Restituta con quelle parole *in nostra majori*

dentur ***HEBDOMADARIIS DICTI SALVATORIS*** *deferentibus corpus ſuum mortuum ad dictam Eccleſiam tar. ſeptem & gr. decem. Item legavit dictus teſtator, quod dentur dictis Hebdomadariis candelas quadraginta de cera pro luctteria, ymmo eiſdem Hebdomadariis candelas neceſſarias*

---

jori Neapolitana, & S. Reſtitutæ Eccleſiis: come adunque nel traſcritto luogo non ſi fa la ſolita diſtinzione, e tutto ſi confonde col dirſi Hebdomadariis „ Eccleſiæ Neapolitanæ S. Reſtitutæ, come ſe la Baſilica di S. Reſtituta, e non altra foſse la Cattedrale? Lo ſteſſo Ch. Mazzocchi nella *pag.* 171. non potè non affermare, poter eſſere tal luogo erroneo con quelle parole: „ Ac ſane verebar, ne non ſatis ſanus eſſet is locus, unius forſan copulae „ ET interiectu reſtituendus: Hebdomadariis, inquit, Eccleſiae Neapolitanæ „ ET Sanctæ Reſtitutæ." Ma indi ſupponendoſi, che la Baſilica di S. Reſtituta foſſe la ſteſſa della Baſilica del Salvatore ſi vuole, che per eccellenza riteneſſe il nome di *Chieſa Napoletana*. Ma ſenza entrare a tante ipoteſi, giacchè manca l'original Codice, che ſi conſervava, come ſi dice, nell'Archivio del Capitolo nel ſecolo paſſato, è aſſai ben fondato l'errore che agevolmente è corſo ne'Mſs. del Tutini; o ſe ciò non ſi voglia preſupporre, ſi può affermare, che parlandoſi di una funzione individua che ſtabilivaſi nel Giovedì Santo coll' intervento dell' Arciveſcovo, di tutto il Capitolo, degli Eddomadarj, e de' Cherici del Coro, e tutta queſta funzione terminando nella Baſilica di S. Reſtituta, nel cui altare ſi deponeva il Corpo di N. S., che ſi traſportava dalla Maggior Chieſa, ebbeſi riguardo alla formale unione di tutto il Corpo, e perciò ſi confuſero gl' individui fra loro ſenza diſtinguerſi, come ſempre in que' tempi ſi praticava, le due diſtinte materiali Baſiliche, cioè la Maggior Chieſa, e la Chieſa di S. Reſtituta.

Ma fa duopo compiere la riſpoſta alla preteſa origine degli odierni Eddomadarj che il Ch. Mazzocchi fe ſorgere la prima volta nella Cattedrale nell'anno 1335. o 1336. anzi lo ſteſſo Ch. Autore nella pag. 271. e ſeg. rapportando poi l'antico Inventario de' beni, e peſi dello Oſpedale di S. Attanaſio, che da Eugenio IV. fu incorporato alla Santa Caſa dell' Annunziata, reſtrinſe l'origine degli Eddomadarj, o nella fine dell' anno 1336., o ne' primi quattro meſi dell' anno ſuſſeguente 1337. Dic' egli; L' inventario per ordine dell' Arciveſcovo Orſino fu ſcritto nell' anno 1336. da Ilario di Palude, e fu traſcritto da un altro più antico: ma in quello non ſi fa menzione di *Eddomadarj*; dunque non erano ſurti gli Eddomadarj prima dell' anno 1336. Ma tal argomento parimente negativo non regge; dappoichè nell' Inventario, di cui ſi tratta, leggendoſi; *Et in feſto Sancti Acthenaſii. . . . . . fit convivium MAGISTRIS SCHOLARUM. . . . . . & ALIIS, QUI FACIUNT OFFICIUM dicta die*. Ed in fine leggendoſi parimente; *ſolvuntur annuatim in ſupra-*

rias pro eis. Item dictus testator legavit, quod dicuntur quadraginta una Missa IN ALTARI DICTI S. SALVATORIS, & legavit pro qualibet Missa gr. quinque: & voluit quod dictæ Missæ dicuntur infra septem dies. Item dictus testator legavit, quod in septimo die post obitum

---

prædicto festo S. Athenasii CUMINIARCHA Ecclesiæ Neapolitanæ caput seu testam unam de Vitella, seu Baeha, & unam aliam Comito dictæ Ecclesiæ Neapolitanæ; con farsi menzione del Cimiliarca, del Comito, de' maestri di scuola, e degli altri *qui faciunt officium* nel dì festivo del Santo, vi si comprendono chiarissimamente gli Eddomadarj, socj e compagni del Cimiliarca, del Comito, e de' Maestri di scuola; anzi gli stessi *qui officium faciunt* secondo il primitivo istituto. Ed acciocchè si tolga ogni equivoco passiamo a contemplare quel che si trova registrato negli stessi Riti Orsiniani, dai quali apparirà più chiaro del meriggio, che gli Eddomadarj non solo erano esistenti nell'anno 1335., e 1336., ma che erano tanto antichi, quanto quelli, che avean antichissimo diritto di andar *soli* nell'esequie, di comporre essi per ragion di rito *il Capitolo*, di percepir soli gli emolumenti, e le candele, di elevare la Croce, e di celebrar tutte l'esequie, ed anniversarj nella maggior Chiesa di Napoli. Non occorre altro per comprender tutto ciò, che il rileggere gli altri capi de' Riti Orsiniani, i quali sono i seguenti: „Cap. LVII. „ Item quod quotiens vocati fuerint Hebdomadarii, uti de CAPITU„ LO, habent eorum JURA tam de pecunia, quam de candelis: quod „ SEMPER observatum est. Quæ candelæ in manus pervenient magistri „ scholarum Hebdomadæ dictorum Hebdomadariorum, quas ipse dividet di„ ctis Hebdomadariis, UNAM PRO QUOLIBET, exceptis iis qui duas „ vel plures habebunt, sicut EST CONSUETUM. Primo Sacrista habe„ bit undecim candelas, quarum decem dabit infrascriptis videl. duas candelas „ debent habere illi diaconi qui deferunt candelabra, duas qui defert turibu„ lum, quatuor qui DEFERT CRUCEM, tres reliquas dictus Sacrista, & „ dicitur Presbyter Gentilis; duas candelas pro quolibet debent habere Capi„ chori, duas pro quolibet Cellararii, quatuor Diaconi turris sacræ sive so„ nent, sive non, & quatuor alias debet habere ille diaconus, cui dictus „ magister scholarum commisit sonare campanam pro defuncto, sicut est con„ suetum sonare. Tres candelas debet habere ipsemet magister scholarum, „ unam uti HEBDOMADARIUS, unam uti OFFICIALIS, tertiam uti „ CANDELARUM DISPENSATOR." Segue l'altro cap. LVIII. „ Item quod dictæ candelæ quas CONSUETUM EST sumere pro talis „ Exequiis, sunt libræ octo, videlicet pro CIMILIARCHA una torcia li„ brarum duarum, duæ candelæ libræ unius pro quolibet, & aliæ quatuor „ libræ candelarum, quæ dispensabuntur, ut supra dictum est." Succede il cap.

tum ipsius fiat Anniversarium pro anima sua per Hebdomadarios , quibus legavit tar. quatuor ; ita quod ille ex dictis Hebdomadariis, qui non intererit a parte Nobis Domine usque ad completum officium nichil habere debeat; & immo legavit pro dicto Anniversario candelas de cera trigin-

---

cap. LIX. così : „ Item quod supradictus magister scholarum Hebdomadæ te-„ netur invitare Hebdomadarios ad omnes exequias & anniversaria PER IP-„ SOS celebranda in ECCLESIA MAJORI Neapolitana, quia habet par-„ tem, & candelas superfluas. " Viene appresso il cap. LX. concepito così : „ Item quod quando dicti Hebdomadarii pro anima alicujus defuncti ORANT, „ debent habere de pecunia tarenos duos, & de candelis libras duas , quas „ dictus magister scholarum Hebdomadæ accipiet, ut eas CONSOCIIS dispen-„ set, ut supra dictum est." E finalmente il cap. LXI. è scritto del tenor seguente : „ Item quod quando HEBDOMADARII ad exequias VOCAN-„ TUR; si INTUS NEAPOLIM, debent habere carolenos sexdecim & „ denarios viginti : si vero EXTRA , debent habere carolenos triginta & „ unum, & denarios viginti ; ET SIC SEMPER OBSERVATUM EST„. Dunque *sic SEMPER observatum est*, che gli Eddomadarj eran chiamati all' esequie non solo *dentro la Città* , ma anche *fuori la Città* , o sia entro i confini della Diocesi per una determinata mercede; che essi lo avean per dritto *habent jura*, e che nulla avean che fare in tali funzioni co' Canonici, ov' essi soli *sicut semper observatum est* , fossero invitati a funerali . E se tuttociò si scrisse, e si registrò ne' riti Orsiniani dell' anno 1337. si potrà più oltre contendere, che i nostri Eddomadarj non sieno gli Attanasiani, e non sieno più antichi della fine dell' anno 1336, o principio del 1337. se da tempo che oltrepassava ogni memoria, si era sempre osservato, che gli Eddomadarj avean dritto di andar soli all' esequie, di celebrarle nella maggior Chiesa , e di elevar la croce della stessa Chiesa maggiore , e quel che più importa , avean tal dritto gli stessi Eddomadarj non solo in tutta la Città, ma anche in tutta la Diocesi; e ciò si apparteneva loro non per altra ragione, *nisi jure Cathedralitatis?* Se gli Eddomadarj fossero stati istituiti la prima volta dall' Arcivescovo Orsini non prima della fine del 1336. o principio del 1337. avrebbe potuto lo stesso Arcivescovo ne' suoi riti publicati nel dì 1. Maggio dello stesso anno 1337. parlare degli Eddomadarj, come di un Corpo, la cui origine sorpassava ogni memoria? Ma a che ci andiam più oltre fra tali cose rivolgendo, se l'evidenza del fatto bandisce le contrarie ipotesi, e richiama la ragione umana in difesa del vero ? Veggasi in fine un documento, registrato nella visita di Annibale di Capua . Questo contiene un' istromento , stipolato a 25. Maggio dell' anno 1333. per Notar. Rainaldo Isclano, e riassunto nel 1360. per mano di Notar Rainone Isclano, nel quale si fa chiara, espressa , e specifica

ginta untiæ unius pro qualibet; & voluit & mandavit; quod in Anniversario fiat luteria una de cera super corpus suum ad arbitrium subscriptorum exequutorum suorum. Item legavit hospitali S. M. de Virginibus de Neapoli &c.

IX. Si raccoglie dalle parole del recato monumento, che sarà

---

cifica menzione degli Eddomadarj della maggior Chiesa: se ne contempli il tenore; „ Instrumentum celebratum Neapoli die 8. mensis Maii 1360. manu „ Notarii Rainoni Isclani de Neap. reassumptionis cujusdam Instrumenti con„ fecti Neapoli DIE 25. Mensis Maii 1333. manu Notarii Rainaldi Isclani „ de Neapoli ad Instantiam Cellarariorum CONGREGATIONIS HEBDO„ MADARIORUM MAJORIS ECCLESIÆ NEAPOLITANÆ, per „ quem apparet. . . . . propterea dicti Cellararii præstiterunt assensum, „ & fuit ratificatum PER ALIOS HEBDOMADARIOS DICTÆ CON„ GREGATIONIS. " Adunque nell'anno 1333. un anno prima della costituzione funeraria dell' Arcivescovo Orsino, e tre anni prima della rinovazione dell' Inventario de' beni, e pesi dell' Ospedale di S. Attanasio, ed anche quattro anni prima della compilazione e publicazione de' *Riti* Orsiniani, eravi la litterale esistenza degli EDDOMADARJ, e de' loro *Cellararj*, e tutti componevano la loro *Congregazione* nella maggior Chiesa di Napoli. Ecco come da se cadono tutti i pretesi argomenti negativi, fatti in contraria sentenza con tante frustanee indagini, e sottigliezze.

Non ha poi fondamento quel che si afferma dal Ch. Mazzocchi nella *pag.* 168. e *seg.* che gli Eddomadarj, ch' egli chiama *NUOVI*, fossero stati dotati dal Capitolo, e che con tal dotazione furono da' Canonici surrogati *in onus quotidianum*. Questa asserzione non ha altro fondamento, che il dirsi di essersi trovate nell' Archivio Capitolare alcune informi istruzioni *sine die & consule* composte verso l' anno 1574. che si davano al Primicereo, e ad altra persona che non si nomina per parte del Rev. Capitolo di Napoli. Ecco quelche si legge in questa informe cartola: " S' ha d' avvertire di dire a „ sua Santità, qualmente per traditione de' nostri antiqui s' intende, e tiene „ per fermo, che venti Eddomadarii, che continuatamenre assistevano in det„ ta Chiesa Cattedrale per servitio di quella che siano stati posti, e surrogati „ dalli Canonici, alli quali Eddomadarii furono assignate alcune entrate del „ Capitolo: il perchè ragionevolmente ha dimandato non imponersi nuovo „ peso a detto Capitolo, e che tampoco si dismembri più l' entrata di det„ to Capitolo. "

Già questa asserzione ha bisogno di pruova, e di prova concludente; dappoichè trattasi di una dotazione fatta al Collegio degli Eddomadarj dal Rev. Capitolo. Ma non solo non ci è alcun rastro di pruova, che anzi dalle altre parole delle suddette *informi Istruzioni* rapportate dallo stesso Ch Maz-

rà intieramente trascritto nel fine di questa Scrittura, che il Collegio degli Eddomadarj, o sia la Congregazione del Salvadore era una istessissima cosa, dappoichè nel testamento di Nicola di Nola quegli altra volta detti nel diploma di Anselmo nel 1213. *Clerici Congregationis Sal-*

Mazzocchi pag. 168. si manifesta, che il Capitolo aveva offerti docati 200. per *venti Preti* per *surrogarli* nè dì feriali in luogo de' Canonici. Eccone le parole: ,, Si ha anco d'avvertire, che se il Papa replicasse, che per *memoriale* ,, del Capitolo si hanno *offerto* duecento docati annui per pagamento de' *ven-* ,, *ti Preti*, che s' *avriano* da surrogare *in loco* delli Canonici li dì feriali: a ,, questo motivo &c. " Dunque è chiaro, che i Canonici verso il 1574. dopo la Bolla di Pio V. per disobligarsi dal Coro, volevano surrogare *venti Preti*; i quali non erano nè esser poteano gli *Eddomadarj*, e perciò aveano offerto docati 200. il che non ebbe effetto. Ed ecco, che in quelle medesime Istruzioni s' incontra una contradizione invincibile. Ma si sia rotondamente, e costantemente parlato di dote costituita agli Eddomadarj; che pro? Tutta la pruova si riduce alla già indicata assertiva. Mostrerem noi con chiari documenti il contrario.

Primieramente è da sapersi, che il Capitolo de' Canonici fin al 1343. avea un numero indefinito, secondochè apparisce da un Bolla di Benedetto XII. E si ridusse nell'anno 1343 al numero di XL. per non potersi altrimenti sostentare. In quella occasione lasciandosi i Canonici Prebendati alla libera disposizione dell' Arcivescovo, si convenne, che gli altri Canonici si dovessero eleggere dall' Arcivescovo insieme e dal Capitolo. Vedi Chioccarelli *pag.* 222. Se fosse vero, che il Capitolo avesse dotati gli Eddomadarj per rifondere a costoro *il peso quotidiano*, e se erano così doviziosi, a che ridurre a minor numero il loro corpo per trovar modo da sostentarsi? E se fossero essi stati i dotatori de' pretesi nuovi Eddomadarj, come avvenne, che non trascurando il dritto di eleggere i Colleghi Canonici, abbiano trascurato quello di destinare essi al servizio della Cattedrale, ed al peso quotidiano i pretesi nuovi Assisii, che sì liberamente dotarono? Chi non sa, che i nostri Eddomadarj sono tutti Prebendati, e si conferiscono dal solo Arcivescovo indipendentemente dal Capitolo? Ciò avvenne non per altra ragione, se non perchè l' esistenza della loro Congregazione, o Collegio, nacque prima della formazione del nuovo Capitolo della Cattedrale.

Ma vediamo di grazia da' documenti dello stesso secolo XIV. se possa mai esser vera la supposta, ed efimera dotazione Capitolare. Bartolomeo Chioccarelli, *de Episc. Neap. pag.* 253. fa parola di una convenzione dell' anno 1390. tra l' Arcivescovo, ed i Canonici. Pretendevano i Canonici, che l' Arcivescovo era tenuto di dar loro per l'intervento nella Maggiore Chie-

Salvatoris, si dicono *HEBDOMADARII SALVATORIS*. Oltre a ciò apparisce, che esisteva il Cimitero secondo l'uso di que' tempi o sia la sepoltura degli Eddomadarj, che si elesse il predetto Sacerdote di Nola, e che quello era situato *IN MAJORI ECCLESIA NEA-*

X *PO-*

Chiesa ne'dì festivi, giusta il solito, lo stabilito STIPENDIO. L'Arcivescovo dall'altra parte disse esser vera tal dovuta prestazione; ma siccome la mensa Arcivescovile era ridotta a non poter più tollerare tal peso per le circostanze de' tempi, così si convenne, che tal prestazione si moderasse a minor ragione fino a che non racquistasse la mensa i suoi dritti ed entrate. Questa convenzione fu stipolata per mano di publico Notajo nel dì 3. Decembre dell' ann. 1390. e leggesi nel *num.* 7. del Sommario degli Eddomadarj stampato nel 1752. Si notino le seguenti parole: " In præsentia mei Notarii publici, & " testium infrascriptorum Reverennissimo in Christo Patre & Domino Gu- " glielmo miseratione divina Arciep. Neap. ex una parte; & Venerabilibus " Viris domino Mayello de Zurba, D. Goffrido de Milano . . . . Canoni- " cis Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ ad hoc Capitulariter congregatis parte " ex altera. Præfati vero Canonici asseruerent . . . . . . quod ipse dominus " Archiepiscopus tenetur dare eis Canonicis & Capitulo infrascriptis festivita- " tibus infrascriptas pecunias, quantitatis videlicet: In festivitatibus Nativita- " tis Dominicæ, Epifaniæ Domini Nostri Jesu Christi, Purificationis B.M.V., " Annunciationis B.M.V., Resurrectionis Dominicæ, Prima Dominica Men- " sis Maii, Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, Pentecosten. Salvatoris, " Assumtionis B.M.V., Nativitatis B.M.V., omnium Santorum. Et pro " juribus molendinorum debitis eidem Capitulo, ac in singulis festivitatibus " præmissis, in quibus Capitulum, & Canonici debent *interesse* in Vesperis, " Matutinis, & Missis. In Majori Ecclesia Neapolitana soliti sunt percipere, " & habere ab Archiepiscopis, qui pro tempore fuerunt in dicta Ecclesia " unciam unam de carolenis argenti . . . . . . qua quidem assertione sicut " præmittitur per ipsum Capitulum & Canonicos facta, præfatus Dom. Ar- " chiepiscopus ipsa audita dixit, & confessus existit, præsatam assertionem " fuisse & esse veram, tamen quod ipse, (ut notorium est ad præsens) fru- " ctus dictæ suæ Ecclesiæ non percipit . . . . . ad infrascriptam concordiam " devenerunt . . . ipse Dominus Archiepiscopus dabit & dare promittit eis- " dem Capitulo & Canonicis uniquique ipsorum Canonicorum præsenti in " dictis festivitatibus, in quibus debent habere unciam unam, in Vesperis, " Matutinis, & Missis, grana decem . . . . . post vero reductionem ad me- " liorem statum, & quod dictus Dominus Archiepiscopus percipiat fructus " suos, promittit idem dominus Archiepiscopus dare eisdem Capitulo & Ca- " nonicis in singulis festivitatibus ipsius solutionem plenariam, prout in asser- " tione præfata continetur.

Da

POLITANA, come si dimostra con quelle parole: *elegit sibi sepulturam . . . . . in Cimiterio S. Salvatoris sito in Majori Ecclesia Neapolitana*. Ecco adunque che gli Eddomadarj del Salvadore nell' anno 1366. aveano il lor Cimitero non già fuori dell'odierna Cattedrale, ma posto, e col-

---

Da questa antica convenzione dell'ann. 1390. si manifestano più cose I. che il Capitolo de' Canonici non fu mai il Collegio istituito da S. Attanasio, per essere stato questo Collegio dotato da quel S. Vescovo, con quelle parole di Gio. Dacono, *offerens TERRAS*, *ex quibus hujusmodi aleretur Collegium*, e come tale perpetuamente addetto all' Uffizio quotidiano nella Maggiore Chiesa succeduta all' antica Stefania II. Che il Capitolo de' Canonici, per essere indotti ad intervenire nella stessa odierna Cattedrale, con quella parola *INTERESSE*, e non *præesse*, nelle designate festività dell' anno, dovettero gli Arcivescovi dalla lor mensa costituir loro lo *stipendio* III. Che come questo stipendio già prima stabilito nella erezione della odierna Cattedrale non si contribuiva per la deficienza delle rendite della mensa, così i Canonici ne pretesero l' adempimento IV. Che l' Arcivescovo confessò esser vera tal loro domanda, e perciò si transigette. In questa accasione poteano benissimo i Canonici allegare, ch' essi con aver dotati gli Eddomadarj per surrogarl' in vece loro al peso quotidiano, non eran tenuti ad intervenire nè anche in que' dì festivi, per essere mancato loro il solito *stipendio*. Nell' ann. 1390. era agevole a provare la pretesa dotazione; dappoichè volendosi creati gli Eddomadarj nell'ann. 1335. o 1336. potea ben apparire da legittimo documento una sì generosa dotazione.

All' incontro apparisce da altri documenti trascritti nel Sommario degli stessi Canonici dopo l'allegazione di D. Agnello Franchini nel *num.* 21. e 22. che nel corso dello stesso secolo CIV. furono unite alcune Prebende, o sia Eddomade con altri benefizj alla Congregazione del Salvatore. Questa aggregazione non fu fatta dal Capitolo, ma così da D. Leonardo Pagano, come dalli Arcivescovi Bernardo, Ludovico Bozzuto, Nicolò, e Gasparo di Diano. Leggesi nella Bolla dell' Arcivescovo Nicolò diretta: " Dilectis Nobis in Christo *Venerabilibus Viris* Hebdomadariis Nostræ Neapolitanæ Ecclesiæ:,, E si notino le seguenti parole:,, Sane intelligentes quod habetis in ,, dicta nostra Ecclesia Neapolitana quandam Congregationem vocatam Congregatio Salvatoris, quæ Congregatio habet fructus adeo tenues & exiles, ,, maxime *propter guerras*, quæ fuerunt in Regno Siciliæ, & præsertim in ,, Civitate, & *Dioecesi* Neapolitana, quod vix potestis de dictis fructibus in ,, dicta nostra Ecclesia & Congregatione ipsius *in divinis Officiis solitis & debitis* deservire. " Lo stesso si ripete nella Bolla dell' Arcivescovo Gasparo, spiegandosi di più " Maxime propter guerras præteritas, quæ vigerunt ,, in

e collocato *IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA:* perciocchè tal luogo si conveniva a' Ministri della Maggiore Chiesa i quali vi erano perpetuamente addetti, ed attendevano alla celebrazione de' Divini uffizj, ed al culto indefesso della Messa publica quotidiana a tenore del

loro

„ in regno Siciliæ, *terræ laboris* &c. " Indi si viene all' atto di unione di alcuni benefizj, e si dice: " Unimus, annectimus, & incorporamus dictæ „ Congregationi Salvatoris veteris dictæ nostræ Ecclesiæ Neapolitanæ. Ita „ quod ex nunc in antea sit, & esse debeat dicta Ecclesia Sancti Joannis „ cum juribus & pertinentiis suis omnibus incorporata & unita dictæ Con- „ gregationi dicti S. Salvatoris ".

Da questi documenti si raccoglie primieramente, che la Congregazione del Salvatore componevasi dagli Eddomadarj, e volendosi provvedere a costoro, sì fece l' unione alla stessa Congregazione del Salvatore. In secondo luogo si rileva, che questa Congregazione del Salvatore, ch' era la stessa che il Collegio degli Eddomadarj avea il suo fondo dotale; Ma che le preterite guerre aveano talmente devastati i loro poderi, che ne derivò la tenuità delle rendite, per cui fu di mestieri di aggregare altri benefizj appunto per potere l' individui di tal Congregazione, quali erano gli Eddomadarj *in divinis Officiis solitis & debitis deservire*. In terzo luogo si manifesta, che riportandosi tutto al fondo dotale della Congregazione del Salvatore, la quale Congregazione esisteva prima della odierna Cattedrale, come non sì è mai controvertito; ne seguita necessariamente, che la medesima Congregazione, dal cui fondo alimentavansi gli Eddomadarj che la componevano, non fu mai dotata dal Capitolo per rifondere a costoro il peso lor quotidiano istituito da S. Attanasio nella Chiesa del Salvatore, ma i veri Ministri Attanasiani furono sempre gli Eddomadarj componenti il Collegio e la stessa Congregazione del Salvatore, la prima volta dotata da quel S. Vescovo, ed indi depauperata in parte per le guerre che furono specialmente in Terra di lavoro e Diocesi di Napoli, dove aveano, come pur oggi conservano, i loro antichi effetti. In quarto luogo la predetta Congregazione del Salvatore, che componevasi de' Ministri della maggior Chiesa chiamati Eddomadarj, era quel corpo o persona morale ed intellettuale, che per le passate disavventure, fu debitamente soccorso colla unione di alcuni benefizj e Prebende ad essa fatta dall' Arciescovo, e non dal Capitolo. Non merita poi risposta il dirsi che tali unioni furon fatte *de consensu Capituli*. Così prescrivono i Canoni, dove prima tali atti si adempivano col consenso del Clero.

Nè si dee quì tralasciare, che si è creduto, che Annibale dì Capua Arcivescovo di Napoli avesse dubitato della origine degli Eddomadarj nella visita dell' ann. 1582. con quelle parole: " In prædicta Majori Ecclesia est

„ Col-

loro iſtituto: ſiccome anche ſi rileva dalla Bolla di Bernardo Arciveſcovo dell'anno 1378. diretta agli Eddomadarj, i quali aſſiduamente celebravano nella maggior Chieſa *matutinos*, *Miſſas*, *&* *horas*, *&* *alia divina officia*, ſiccome in quella ſi legge. Queſto Cimitero, ch'era l'an-

„ *Collegium* Presbyterorum numero viginti duorum, qui nuncupantur Hebdo-
„ madarii, ex eo quippe, quia per hebdomadam deſerviunt, nec mihi liquet
„ quo tempore & a quo fuerit inſtitutum." Il dottiſſ. Can. Majelli nell'aurea ſua operetta da noi più volte commendata, come colui, il quale erane più che altri bene informato, dà ſode riſpoſte a queſta objezione; ma fra tutte ci piace una ſola traſcriverne, ch'è la ſeguente nella *pag.* 55. " Le recate pa-
„ role della Viſita di Annibale di Capua non ſono di detta Viſita, nè di
„ detto Arciveſcovo, ed è ciò chiariſſimo, poichè nella fine di detta Viſita
„ dopo la ſoſcrizione di detto Arciveſcovo si vede aggiunto un altro quinter-
„ no di altra carta, altro carattere, e ſenza ſoſcrizione, con queſto titolo:
„ Brevis enarratio Status Metropolitanæ Eccleſiæ Neapolitanæ de anno 1582.
„ E nella medeſima narrazione trattandoſi degli obblighi de' Signori Canoni-
„ ci, che diceſi Servitium anniverſariorum manualium, ſoggiugne l'autore
„ della Narrazione: Noviſſime in præcedentibus litteris declaratoriis Sanctæ
„ Congregationis Tridentini Concilii PER BONÆ MEMORIÆ HAN-
„ NIBALEM ARCHIEPISCOPUM in Diœceſana Synodo fuit ſervitium
„ prædictum modernatum &c. E quando queſt' Autore ſcrivea la narrazione,
„ era già paſſato a miglior vita BONÆ MEMORIÆ Hannibal Archiepiſco-
„ pus fin dal 1595, a 2. Settembre " Fin quì il ſinceriſſimo Can. Majelli. Ma ſenza pregiudizio del vero ſupponghiamo, che quel *bonæ memoriæ Hannibal Archiepiſcopus* aveſſe effettivamente creduto, che non gli coſtava nè in qual tempo, nè dà chi foſſe ſtato iſtituito il Collegio degli Eddomadarj; ne ſeguita che fu certamente colpa de' Canonici di non appagare la ſuppoſta curioſità di quell' Arciveſcovo. Eſſi per altro aveano nel loro Archivio quelle di ſopra menzionate Iſtruzioni ſcritte pochi anni prima verſo l'ann. 1574. e con queſte alle mano poteano perſuaderlo, che gli Eddomadarj erano ſtati dotati dal Capitolo, il quale poteva ſenza ſcrupolo riputarſi per il loro Autore, ſenza attendere ad ulteriore ricerca. Ma qual ricerca potea mai fare quel *bonæ memoriæ Hannibal Archiepiſcopus*, ſe egli era di già trapaſſato, e gli venne tal curioſità dopo morte? e perciò l'ombra del noſtro Annibale *bonæ memoriæ* ſcriſſe così: *Nec mihi liquet*. Potea anzi quell' ombra veneranda dar un ricordo più proprio a chì non contento del ſuo, ſi arroga l'altrui, conſimile a quello del celebre Gioviano Pontano, il quale tra le altre coſe laſciò ſcritto ſulla ſua ſepoltura: *Ego vero te hoſpes noſcere in tenebris nequeo: ſed te ipſum ut noſcas rogo.*

l'antica ſepultura degli Eddomadarj, per dirſi collocato *in Majori Eccleſia*, anche dopo eretta l'odierna Cattedrale, eſſer dovea collocato prima di tal nuova erezione nella Chieſa del Salvatore, o ſia la Stefania, e propriamente nella Croce dell' odierna Cattedrale, altrimenti non ſi potrà mai verificare, che quel tal Cimitero nell' ann. 1366. foſſe ſituato *in Majori Eccleſia*. Ma nell' ann.1414. ſi ſtimò ſituare in un'altro luogo più conveniente la ſepultura degii Eddomadarj, e propriamente nel Coro della Maggiore Chieſa, prima collocato nel centro dell' odierna Cattedrale, dappreſſo alla ſepoltura degli Arciveſcovi: ſu di che ſarà luogo di accennare il di più nella ſeconda Parte di queſta Scrittura. La qual coſa viepiù conſerma l'antico dritto di queſto Collegio o Congregazione nell' antica Cattedrale Chieſa del Salvadore, ampliata poi colla coſtruzione dell' odierna Cattedrale.

X. Per ſerbare l' ordine de' tempi incontriamo un altro documento dell' anno 1458. che interamente traſcritto ſi potrà leggere nella fine di queſta ſcrittura, col quale mirabilmente ſi dimoſtra il perenne dritto de' noſtri Eddomadarj. Nell' anno 1458. fu ſtipolato Iſtrumento di donazione tra Giovannotto Caſſapoto co' *Venerabili Eddomadarj* della noſtra Cattedrale, il quale contiene una donazione di alcune caſe che far volle lo ſteſſo Giovannotto a' predetti Eddomadarj col peſo di due Anniverſarj e della celebrazione di alcune Meſſe, eleggendoſi la ſepoltura degli ſteſſi Eddomadarj. Si notino le ſeguenti parole: *In nomine Chriſti. Amen. Anno Nativit. ejuſdem milleſimo quadrincenteſimo quinquegeſimo octavo, die decimo ſeptimo menſ. Februarii, ſextæ Indictionis Neap. Regnante Sereniſſimo, & Illuſtriſſimo Domino noſtro D. Alfonſo Dei gratia Rege Aragonum, Siciliæ citra & ultra Farum, Valentiæ, Hieruſalem, Hungariæ &c. . . . In noſtri*

ſtri præſentia perſonaliter conſtitutis Venarabili viro Domno Johannotto Caſſapoto de Neap. agente ad infraſcripta omnia, & ſingula pro ſe & ſuis hæredibus & ſucceſſoribus ex parte una; & Venerabilibus Viris Domno Dominico Veſpulo de Neap. Domno Johanne Antonio Tuſiotta de . . . Domno Jacobo Surrentino de Neapoli, & Domno Andrea de Coterio de Cava EPDOMADARIIS MAJORIS *Eccleſiæ Neapolitanæ , ac Confratribus Confratanciæ Congregationis Sancti Salvatoris veteris ejuſdem Majoris Eccleſiæ Neapolitanæ, agentibus dictis Domno Dominico, Domno Johanne Antonio, Domno Jacobo, & Domno Andrea ad ſubſcripta omnia pro ſe ipſis quibus ſupra nominibus in dicta Congregatione & Confratancia, ac ſuis hæredibus in eadem Confratancia & Congregatione, & pro ipſa Confratancia , & Congregatione Sancti Salvatoris veteris ex parte altera. Præfatus quidem Domnus Johannottus coram nobis aſſeruit... habere... quaſdam domos . . . . Ipſe quidem Domnus Johannottus conſiderans, & actendens quia ſenex eſt . . . . ex devotione quam habuit & habet ad* SALVATOREM *noſtrum Jeſum Chriſtum. . . & ad* DIVINA OFFICIA & MISSAS *, quæ per Venerabiles Presbyteros dictæ Congregationis, & Confratanciæ in dicta Majori Eccleſia Neapolitana celebrantur, & ad laudes cunctis horis Canonicis devotiſſime celebratas, cupiens cum rediret ad Patrem omnipotentem in* SEPULTURA *Epdomadariorum constructa intus prædictam Majorem Eccleſiam Neapolitanam ſepelliri , volens pro remiſſione ſuorum peccaminum dictis Miſſis, Orationibus, & Officiis partem habere . . . ſponte, non vi , dolo, &c. . . . . ob reverentiam ſacratiſſimi* SALVATORIS *. . . in perpetuum domos prædictas . . . donavit , obtulit, & largitus fuit dictæ Congregationi & Confratanciæ Sancti Salvatoris veteris Majoris Eccleſiæ Neapolitanæ dona-*

nationis titulo irrevocabiliter inter vivos . . . ſub pactis, *& conditionibus infraſcriptis, videlicet, quod Hepdomadarii & Confratres prædicti dictæ Congregationis . . . teneantur in perpetuum . . . celebrare & facere duo Anniverſaria . . . . in dicta Majori Eccleſia Neapolitana unum in Cappella de Minutilis, & aliud ANTE FIGURAM DICTI SALVATORIS de fructibus . . . & de reliquo fructuum prædictorum dictarum domorum annuatim celebrentur in dicta Majori Eccleſia Neapolitana per Epdomadarios dictæ Congregationis Eccleſiæ Neapolitanæ tot Miſſæ, quot dici poterunt. . . & teneantur dicti donatarii quibus ſupra nominibus corpus dicti Domni Johannotti donatoris ſepeliri facere in ſepultura prædicta Epdomadariorum conſtructa intus dictam Majorem Eccleſiam Neapolitanam*, con quel che ſiegue. Dal recato monumento ſi rilevano più coſe. I. Che gli Eddomadarj dinotandoſi coll' aggiunto di *Venerabili* , e coll' altro di *Domni* erano tutti ragguardevoli Sacerdoti, e Presbiteri. II. Che tutti coſtoro componevano il Collegio o ſia la Congregazione che comincioſſi anche a dinominare Confratanza del Santo Salvatore. III. Che per dinotare l' antico dritto di queſta Congregazione e Collegio , che prima della dedicazione dell' ordierna Cattedrale alla Vergine Incoronata , o Aſſunta, era aſſolutamente dedicata al Salvatore, vi ſi aggiunſe la dinominazione di Congregazione *Hebdomadariorum, & Sancti Salvatoris veteris ipſius Eccleſiæ Neapolitanæ*. IV. Che gli Eddomadarj ſi diſegnavano *Confratres Congregationis Sancti Salvatoris*, ch' erano ſinonimi, e dinotava lo ſteſſo, come ſi avvertì nell' altro documento di ſoprarecato del 1366., che il dirſi *Hebdomadarii Salvatoris*. V. Che queſto corpo di Sacerdoti ſecondo la primitiva ſua iſtituzione e ſecondo il diploma dell' Arciveſc. Anſelmo del 1213. prima dell' erezione dell' odierna Cattedrale continuava nel perenne eſercizio de' divini

vini Uffizj, della Meſſa publica quotidiana, del cui ſuffragio volle aver parte il donante Giovannotto. VI. Che queſti moſſo dalla divozione che avea verſo il *Sacratiſſimo Salvatore* diſpoſe, che uno degli Anniverſarj ſi celebraſſe *ante figuram dicti Salvatoris*, ch' è quella appunto la quale oggidì eſiſte nella Cappella a man deſtra dell' Altar Maggiore, della qual figura, ch' è antichiſſima, ſarà più acconcio nella II. parte di queſta ſcrittura di favellare. E VII. finalmente che il donante Giovannotto voll' eſſer ſeppellito nella ſepoltura degli Eddomadarj, detti anche Confratelli della Congregazione del Salvatore, la quale, come ſi è di ſopra oſſervato, fin dal 1414. fu coſtrutta nel centro dell' antico coro dell'odierna Cattedrale dappreſſo quella degli Arciveſcovi. Or ſe tutte queſte coſe riſvegliano un' altiſſima idea del noſtro Collegio, che per tanti ſecoli ritenne l' antico dritto, e ſpecialmente il ritenne dopo la erezione dell' odierna Cattedrale; non si sà immaginare, come quel nome di *Confratancia Sancti Salvatoris* abbia potuto a dì noſtri preſſo di alcuni far concepire una baſſiſſima idea del primitivo Collegio della Cattedrale Chieſa del Salvatore. S. Attanaſio iſtituì il primo queſto Collegio per la Meſſa publica quotidiana *in Eccleſia Salvatoris*, *quæ Stephania vocatur*: nel 1213. perdurava queſto Collegio col nome di Congregazione del Salvatore, e tutto era addetto alla celebrazione de' divini Uffizj, e della publica meſſa. Non ci è ſtato nè ci ſarà Collegio Eccleſiaſtico, che non ſi ſieno dinotati i membri che lo compongono col primitivo inſtituto della Religion Criſtiana, qual' è quello di *Fratres*, che fin da tempi Apoſtolici ſi è geloſamente nella Chieſa cuſtodito. Il ragguardevole Can. Sparano nella part. I. pag. 195. afferma, che nel Comito nel *fol.* 83. fino all' 85. ſi contiene *un ordine de' divini uffizj*, ed in que-

questo si fa perpetua menzione della voce *FRATRUM*; che il Mazzocchi opinò essersi quello composto *ad usum Neapolitanarum Fratriarum*, di cui ciascuna parocchia era fornita; e che perciò nella Congregazione *FRATRUM SALVATORIS* si fosse tale ordine osservato, ed anche nelle matrici Chiese, e che ciò rilevasi dalla carta di Pietro Arcivescovo di Napoli, nella quale si legge: *Nos cunctas Congregationes Sacerdotum, & Clericorum*. Egli all'incontro conchiude contro al Ch. Mazzocchi, che quella carta appartenga a' Canonici; e la voce *FRATRUM* usata in quell' *Ordine de' divini uffizj* potea ben riferirsi a' Canonici del suo Capitolo. Or se la voce *FRATRES* potea meritare di esser applicabile a' Canonici Cardinali della Chiesa di Napoli; come poi attribuendosi al Collegio degli Eddomadarj diviene nota di viltà, e di disprezzo? Il Cimiliarca primo in ordine di questo Collegio non può altrimenti considerare gl' individui che lo compongono, che col nome di suoi *socj*, come l'Arcivescovo Anselmo fin dal 1213. gli convenne dinominare. Questo medesimo corpo col suo Cimiliarca perdurò cogli stessi dritti, e col primitivo suo istituto dopo l'erezione della nuova Cattedrale dedicata alla Vergine Incoronata, o Assunta, con ritenere tutte le antiche sue prerogative, delle quali godea *in Ecclesia Salvatoris*; e per mostrare che non si era cambiata la sostanza della cosa, non ostante la nuova dedicazione, conservò l' antica dinominazione di *Congregazione del Salvatore*, e quella di *Eddomadarj del Salvatore*, e per alludere all'antica Stefania, ed all'originario suo titolo del Salvatore, perpetuò nell' esercizio del suo istituto col dirsi *Congregatio Salvatoris veteris*, che secondo l' uso de' tempi posteriori venne anche *Confratancia* dinominata, la quale composta veniva da que' Socj del Cimiliarca, da que' membri del Colle-

gio,

gio, detti prima *Fratres*, e racchiudeva nel ſuo ſeno tutti quelli Venerabili Sacerdoti , che fin da S. Attanaſio fur dedicati al publico culto della Chieſa del Salvatore , o ſia nella Stefania continuato perennemente nell' odierna Cattedrale.

XI. Ma acciocchè viepiù ſi conoſca quanto ſia ben fondato il dritto degli Eddomadarj, addurremo un altro documento dell' anno 1471. che interamente ſi leggerà in fine di queſta Scrittura, nel quale vedrà ognuno, quanta ſia la giuſtizia che appartenga ad un corpo sì antico e coſpicuo , che per tanti ſecoli è ſtato lo ſplendore della maggiore Chieſa di Napoli . Il documento contiene una cenſuazione dal Collegio degli Eddomadarj fatta di una caſa in parte ruinoſa con altri membri a pro del Dottor Giovanni Setario. L' iſtrumento fu ſtipolato nell' ann. 1471. Per tal cenſuazione dovettero congregarſi gli Eddomadarj. Ma dove ſi congregarono? Chi 'l crederebbe ? *IN CHORO MAJORIS ECCLESIÆ NEAPOLITANÆ*. E come mai ſi congregarono? *AD SONUM CAMPANÆ* . Ecco che la Maggiore Chieſa , il Coro della Maggiore Chieſa, il ſuono della Campana della Maggiore Chieſa fan concepire a prò di queſto corpo quel dritto che non avrebbero potuto mai eſercitare, ove foſſe ſtata di ragione del Capitolo di Napoli, che ſegregato ſtavaſene nella Chieſa di S. Reſtituta . Rapporteremo alcune parole di queſto Iſtrumento, perchè avendoſi ſotto gli occhi poſſa ciaſcuno rendere al noſtro Collegio il dovuto oſſequio , ed onore . Ecco le parole: *In nomine Domini Amen . Anno a Nativitate Domini milleſimo quadrincenteſimo ſeptuageſimo primo . . . Perſonaliter conſtitutis Venerabilibus viris Domno Antonio di Fraſſo , Domno Antonio de Roſſo , Domno Gabriele Gizolla , Domno Nicolao de Conſilio , Domno Jocobo ſurrentino , Domno Angelillo Paulillo ; Do-*

Domno Francisco Lupariello, Domno Antonio de Rogeriis, Domno Johanne de Pontecurbo, Domno Petro de Mercurio, Domno Luca Dannano, Domno Minechello Scolesio, Domno Dionisio de Monde, Domno Christofano de Matera, Domno Marcho Chyojano, Domno Stefano Valentino Edomadariis Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ congregatis, & cohadunatis in unum AD SONUM CAMPANÆ IN CHORO IPSIUS MAJORIS ECCLESIÆ Neapolitanæ facientibus, ut dixerunt, majorem & saniorem partem ipsius Congregationis Edomadariorum & Sancti Salvatoris veteris ipsius Ecclesiæ Neapolitanæ, agentibus pro se ipsis nomine dictæ eorum Congregationis & eorum successoribus in eadem, ex una: Et egregio legitimo Doctore Domno Johanne Setario de Salerno Cive, & habitatore Neapolis agente ad infrascripta omnia pro se, & suis hæredibus & successoribus, ex parte altera. Le altre espressioni che si leggono nel documento sono consentanee alle altre di sopra recate, siccome si può osservare dalla lettura del medesimo in fine della Scrittura, ove parimenti si troverà registrato un altro documento del 1451.

XII. Per vieppiù confermare il dritto del Collegio degli Eddomadarj, in tempo appunto che col nome di Congregazione e di Confratanza veniva contradistinto, rapporteremo due altri Istrumenti, il primo stipolato nel dì 8. Marzo dell'ann. 1496. ed il secondo nel dì 3. Gennajo dell' ann. 1497. nell'uno e nell' altro gli Eddomadarj si congregarono *IN CHORO majoris Eclesiæ Neapolitanæ ad SONUM CAMPANELLÆ MORE ET LOCO SOLITIS*. Ecco le parole del I. documento: *In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadrincentesimo nonagesimo sexto, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Alexandri divina providentia Papæ sexti Anno quarto: die vero decimo octavo mensis Martii quartædecimæ Indictionis Neapoli me Notario publico, & testibus infrascriptis personaliter*

adcersitis precibus & requisicione nobis factis pro parte partium infrascriptarum ad Venerabilem Majorem Ecclesiam Neapolitanam, & dum essemus ibidem INCHORO dicte Ecclesie, & coram nobis constitutis cohadunatis, & congregatis AD SONUM CAMPANELLE MORE, ET LOCO SOLITIS ET CONSUETIS infrascriptis Ebdomadariis & Confratribus Venerabilis Congregationis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie Neapolitane, videlicet, Dompno Nicolao de Santo Vito, Dompno Francisco Frappiano, Dompno Johanne Baptista de Cioffis Cellarario, Dompno Domminico de Palmerio, Dompno Marino de Toppulo, Dompno Bernabo de Ametrano similiter Cellarario, Dompno Jacobo de Ebulo, Dompno Antonio de Frasso, Dompno Gabriele Conte, Dompno Jacobo Cappello, Dompno Raymo de Calderio, & Dompno Angelo Barretta facientibus, ut dixerunt, majorem & saniorem partem dictæ Congregationis agentibus pro se ipsis, eorumque successoribus in dicta Congregacione & pro utili causa ipsius Congregacionis ex parte una, & nobili Laura de Lama muliere vidua relicta condam nobilis Nicolay Antonii de Leo &c.

Seguono le parole del II. documento: *In Dei nomine Amen. Per hoc presens publicum Istrumentum cunctis pateat evidenter & sit notum, quod anno a Nativitate ejusdem millesimo quadrincentesimo nonagesimo septimo, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Alexandri divina providentia Pape Sexti anno quinto. Die vero tertio mensis Januarii decimequinte Inditionis Neapoli me Notario puplico & testibus infrascriptis personaliter adcersitis ad majorem Ecclesiam Neapolitanam precibus & requisicione nobis factis pro parte partium infrascriptarum, & dum essemus ibidem IN CHORO dicte Majoris Ecclesie Neapolitane, & coram nobis constitutis & cohadunatis in unum AD SONUM CAMPANELLE MORE ET LOCO SOLI-*

LI-

LITIS infrascriptis Ebdomadariis & Confratribus Venerabilis Congregacionis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie, videlicet Dompno Maczeo Imperato, Dompno Luca Dammiano, Dompno Alexantro Migliuolo, Dompno Pirro de Mercurio, Dompno Jacobo de Ebulo, Dompno Francisco Frappiano, Dompno Urso Bonadia, Dompno Minico de Palmerio, Dompno Gabriele Conte, Dompno Bernarba de Ametrano, Dompno Cristofaro de Rainaldo, Dompno Johanne Baptista de Cioffis, Dompno Antonio de Frassis, Dompno Johanne Corsio, Dompno Mariano Joppulo, Dompno Jacobo Cappello, & Dompno Andrea Mantico, facientibus, ut dixerunt, majorem & saniorem partem Ebdomadariorum & Confratrum dicte Congregacionis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie Neapolitane agentibus pro se ipsis eorumque successoribus in dicta Congregacione, & pro utili causa ipsius Congregacionis ex parte una; & provido viro Angrisano Busso de Villa Casorie agente pro se &c.

XIII. Oltre i recati documenti, che furono stipolati nel corso del secolo XIV. e XV. è tempo oramai di recarne alcuni altri del secolo XVI. prima del Ponteficato del Sommo Pontefice Pio V. co' quali luminosamente si conferma, che il Collegio degli Eddomadarj congregavasi *in Choro Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ ad sonum Campanellæ more, & loco solitis* a sollennizare i publici atti giuridici, e talvolta in altro luogo della maggior Chiesa a loro arbitrio; la qual cosa piucchè bisogno non è, stabilisce l' antico dritto di questo corpo nella Maggiore Chiesa di Napoli. Il primo documento è segnato nell' anno 1522. in tempo dell' Imperadore Carlo V. e l' altro è segnato nell'anno 1562. sotto il Regno del Re Filippo II. Ecco il tenore del I. *In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno a Nativitate ipsius anno millesimo quincentesimo vicesimo secundo. Regnantibus Serenissimis & Catholicis*

licis Dominis nostris Dominis Carolo de Austria divina fabi favente clemencia Romanorum Rege, & Imperatore semper Augusto: & Johanna de Aragonia Dei gratia Regina. Eodemque Carolo ejus filio primogenito Rege Castelle Aragonum utriusque Sicilie citra & ultra Farum Hierusalemque &c. Regnorum vero dictorum Regum in hoc Sicilie citra Farum Regno & Hierusalem anno septimo feliciter Amen. Die vicesimo Mensis Marcy decime Indictionis Neapoli in Majori Ecclesia Neapolitana. Nos Nardus Andreas Paliscandalus de Neapoli Regius ad vitam contractus Judex. Petrus Paulus de Maris de eadem Civitate Neapolis publicus ubilibet per totum hoc Regnum Sicilie citra Fanum Regia auctoritate Notarius & testes infrascripti ad hoc specialiter vocati & rogati presenti scripto publico declaramus, notum facimus, & testamur, quod predicta die in nostri presentia personaliter constitutis Venerabilibus Dompno Dominico de Neapoli, Dompno Vincencio de Taurello, Dompno Salvatore de Frasso Cellarario, Dompno Salvatore Pariscandulo, Dompno Thomasio Minnillo, Dompno Thomasio de lo Jacone, Dompno Mazeo Sclano, Dompno Andrea de Criscio, Dompno Luca Piscopo, Dompno Ludovico Nazillo Cellarario, Dompno Vincencio Garzuto, Dompno Joanne de Comite, Dompno Felice de Abundo, & Dompno Leonardo de Magistris de Neapoli Ebdomadariis Congregationis Venerabilis Cappelle Salvatoris veteris constructe intus dictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam, majorem & saniorem partem Hebdomadariorum ipsius facientibus, ymmo totam dictam Congregacionem representantibus, ut dixerunt, congregatis in unum IN CORO ipsius Majoris Ecclesie ad SONUM CAMPANELLE, more & loco solitis, consentientibus prius in nos prefatos Judicem, notarium, & infrascriptos testes, ut in suos quatenus est pro cautela, cum sciant expresse nostre non esse jurisdictioni subjectos nostram Jurisdictionem & officium

cium in hac parte sponte & voluntarie prorogando agentibus ad infrascripta omnia nomine, & pro parte dicte Congregacionis, & pro eorum posteris in eadem, ipsiusque Congregacionis utili causa, ut dixerunt, ex una parte. Et Venerabili Dompno Johanne Russo de Napoli similiter Ebdomadario ejusdem Congregacionis consentiente &c.

Siegue il tenore del II.

In nomine Domini nostri Domini Jesu Christi Amen: Anno a Nativitate ipsius millesimo quincentesimo sexagesimo secundo: Regnante Serenissimo Domino nostro Domino Philippo Dei gratia Rege Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie, Dalmatie Croatieque &c. Regnorum vero ejus in hoc Regno Sicilie citra Farum anno octavo feliciter Amen. Die tertio mensis Julii quinte Indictionis Neapoli: Nos Thomas Anellus Scaranus de Neapoli Regius ad vitam ad contractus Judex: Thomas Anellus Baralli de eadem Civitate Neapolis publicus ubilibet per totum orbem Apostolica & ubique per totum predictum Regnum citra Farum Regia auctoritatibus Natarius & testes subscripti ad hoc specialiter vocati & rogati presenti scripto puplico declaramus, notum facimus atque testamur; quod predicto die in nostri presentia constitutis Magnifico, & Reverendissimo Domino Horatio Bozzuto CIMINIARCA, Dominico Maffiolo, Federico Reale, Julio Gagliardo, Jacobo Dragono, Joanne Andrea Algadio, Jacobo Surrentino, Joanne Criscio, Vincentio Portio, Sebastiano Cioffo, Hyeronimo Matta, Hyeronimo Cacace, Vincentio Gargiuto, Salvatore Parascandalo, Petrillo Volpe Cellarario, Anello de Maria, Joanne Loisio Campanile, Joanne Loisio Fafano Cellarario, Philippo Riccio, Troyano Copeta, Vincentio Imperato, Dominico Antonio Criscono Ebdomadariis, una cum Reverendo Domino Anello Azuro ad presens absente Majoris Ecclesie Neapolitane, ac Confratribus Venerabilis Cappelle S. Salvato-

vatoris veteris constructe intus dictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam congregatis, & cohadunatis in unum in Cappella sub vocabulo Sancti Nicolay constructa intus eandem Majorem Ecclesiam ELECTA PRO LOCO CAPITULARI *pro infrascripto actu perficiendo more & loco solitis, ut dixerunt, consentientibus prius in nos predictos Judicem, Notarium, & infrascriptos testes, quatenus est pro cautela cum sciverint & recognoverint, ac sciant & recognoscant nostre non esse jurisdictioni subjectos, nostramque jurisdictionem & officium in hac parte volentarie prorogando, eique seipsos submictendo. Agentibus infrascripta omnia tanquam Confratribus ac nomine & pro parte dicte Cappelle Sancti Salvatosis veteris, & pro eadem Cappella, eorumque successoribus in eadem quibuscunque ex una parte. Et Honorabilibus Magistro Baptista, & Magistro Andrea Rocchinis Fratribus &c.*

XIV. Publicatosi il sacrosanto Concilio Tridentino nell' anno 1564., varie cose si stabilirono rispetto alle Chiese Cattedrali, specialmente nel Cap. XII. Sess. XXIV. e fra le altre che tutt' i Canonicati avessero annesso l' ordine del Presbiterato, Diaconato, o Suddiaconato, e che al Vescovo celebrante dovessero assistere ed *inservire*. Il Cardinal Alfonso Carafa nel dì 19. Febrajo del 1565. celebrar volle un Capitolo de' Canonici, per far osservare i decreti del Tridentino Concilio. Dagli atti di questo Capitolo si rileva la gran confusione degli ordini che ci si era introdotta, ed allora fu che volendosi obbligare i Canonici all' osservanza del Concilio così per l' annessione degli ordini sacri a' Canonicati, come per fargli assistere a' divini ufizj, fuvvi discrepanza tra loro, comechè si mostrassero tutti pronti ad ubbidire a' precetti del Cardinale. Sono memorande le parole che in quell' occasione

ne si differo ; per mostrare che 'l Capitolo de' Canonici di Napoli era diverso da tutti gli altri Capitoli di tutte le Cattedrali , e che perciò il Concilio di Trento non comprese, nè potea comprendere il Capitolo della Chiesa di Napoli . Si affermò che i Canonici di questo Capitolo non sono tenuti al servizio della Chiesa; che essi non avean alcun obbligo , o alcuna cura ; e che perciò il solo nome di Canonico era sufficiente : Che sarebbe stata una novità il volerli gravare del peso dell' annessione degli ordini sacri a que' Canonicati ; che l' obbligo loro non era di esser promossi agli ordini sacri ; e che i Canonicati non mai sostennero un tal peso , ma che per antica consuetudine facevansi celebrare le messe capitolari dal loro Sagrestano . Eccone le parole : *Istud nostrum Capitulum est satis AB OMNIBUS Capitulis DIVERSUM, & non est Capitulum uti nostrum : unde Sac. Trid. Concilium NON POTERIT intelligi de nostro. Canonici enim nostri NON TENENTUR ECCLESIÆ SERVITIO , a nobis NIHIL AGITUR , NIHIL CURATUR , sufficit esse Canonicos : ut quid Canonicatibus Sacri Ordines sunt adnectendi ? Quare gravandi sunt hoc onere , QUÆ NOVITAS EST HÆC , ut oporteat , qui illos assequi volunt , in sacris Ordinibus constitutos esse , vel ea ætate , ut illos suscipere possint ? Nos NON TENEMUR promoveri : Canonicatus nostri NUNQUAM tale onus sustinuerunt, ut quid ergo illos gravare oportebat?* ed oltre a ciò in quanto alla celebrazione delle messe capitolari si contestò parimente, che per antica consuetudine si facevan celebrare i sacrifizj dal lor Sagrestano , con quelle parole : *Consuetudo antiqua est apud nos ut sacrista noster officium sacrum peragat* . Questa sì solenne, e sì pubblica contestazione fatta dinanzi all'Arc. Card. Carafa mostra certamente qual era

la conceputa idea del Capitolo de' Canonici della Chiesa di Napoli (*a*).

XV. Dicevano essi, che il lor Capitolo era diverso da tutti gli altri. E per mio avviso se si ponga mente a quel che di sopra si è da noi accennato intorno alla fondazioue

---

(a) In questo luogo ci sia lecito di sciogliere un nodo, qual è quello, che i Canonici *Diaconi* prima del XIV. secolo si posponevano a' *Presbiteri Cardinali*, e che dal principio del XIV. secolo in poi fino all'anno 1602. s'introdusse costantemente che quelli a questi si preferissero. Oltre la carta del Gonte di Caserta del 1309. più innanzi rapportata, ne'riti Orsiniani promulgati nel 1337. si osserva lo stesso; *depositionibus plurium venerabilium Virorum diaconorum*, *Cardinalium*, *Canonicorum &c.* rese in quelle reliquie del Comito, che ne sommarj de' Canonici *num.* XVI. si leggono, trovansi sempre i *Diaconi* preferiti a' *Presbiteri*. E negli atti del Capitolo dell'anno 1565. celebrato dinanzi al Cardinale Alfonso Carafa per indurre i Canonici all'osservanza del Concilio Tridentino, fuvvi la seguente disputa, che quì giova trascrivere: „ Secundo Primicerius dixit, & idem assero, atque tuis „ mandatis prompte obediam; promoveatur enim & ut Canonicatus a parte „ mea omnes sint Presbyterales consulo: verum Presbyteris debitus deferatur „ honor, non præcedant Presbyteris Diaconi, prout in Synodo reclamavi, am„ plitudo tua nos super hoc audiat. Respondit primus Diaconus, huic que„ relæ jamdiu satisfactum est per sententiam, quam obtinuimus in Romana „ Curia contra Presbyteros, non oportet rem judicatam jam retractare, nec „ amplius de hoc cognoscere. Dixit Primicerius, sententia non est, et si „ qua est, hoc non dictat, abusio est contra omne jus, ut Diaconi Pres„ byteris præferantur; respondit primus Diaconus, sententia in Synodo a „ nobis citata producta est, in actis servatur, nec est abusio, sed honor lo„ co, non dignitati, vel ordini delatus; nos enim a latere Archiepiscopi „ sedemus, & de plenitudine ejus omnes accepimus. " Ma siccome fu tale argomento il Ch. Can. Majelli fa le sue osservazioni, così stimiamo di quelle rapportare, per farci luogo a disciorre il nodo proposto.

I. Questo così insigne Scrittore nella *pag.* 66. e *seg.* dopo recate le parole di sopra trascritte degli atti di quel Capitolo, soggiugne così: „ E „ queste medesime ragioni, che quì a favore de' Diaconi porta il primo „ Diacono di Napoli, si trovano addotte dal primo Diacono della Chiesa „ Costantinopolitana a favore di que' Diaconi, come si vedrà appresso. Ma „ per indagare l'origine di questa precedenza, fa d'uopo portarne alcun mo„ tivo. Da quell'altissima visione di S. Giovanni *Cap. V.* 6. " Et ecce in „ medio throni & quatuor animalium & seniorum Agnum stantem tamquam „ occisum habentem cornua septem & oculos septem Spiritus Dei missi in „ omnem

ne di questo Corpo, sembra che abbia tutto il fondamento questa pubblica contestazione; dappoichè siccome nel secolo XII. allora quando si ridusse il dritto del Clero Diocesano a' Cleri delle Cattedrali, presso cui si era introdotta la vita Canonica, questi medesimi Cleri delle Cattedra-

Z 2

„ omnem terram'. La Chiesa ordinò, che ogni Vescovo avesse per ministri
„ nel governo della sua Chiesa sette Diaconi, per mezzo de' quali prove-
„ desse, e governasse, dal che levandosi troppo in alto l'idee *de' Diaconi*,
„ come soli amministratori delle Chiese, vennero a disprezzare i *Preti*, on-
„ de fu necessario a' Padri e Concilj di reprimerli, come si vede e in S.
„ Geronimo in moltl luoghi, ed altri Padri nel Concilio Arelatese I. *can.* 18.
„ nel Cartag. IV. *can.* 37. e 40. in S. Gelasio Papa Ep. V. ed in assai
„ altri luoghi: E benchè in Occidente fosse stata la loro pretesa altezza
„ moderata, in Oriente però, e specialmente in Costantinopoli, non eb-
„ be freno, fomentando l'ambizione del primo luogo, l'ampiezza degli
„ officj, che da' Diaconi esercitavasi, come nota il Tommasino *part.* 1. *lib* 2.
„ e Balsamone nel *can.* 18. del Conc. Niceno, ove dice: Existimo hoc fie-
„ ri propter officia seu dignitates: soli enim quia Patriarcha digni sunt ha-
„ biti officiis Ecclesiasticis sedent ante Sacerdotes. Ed il primo Diacono,
„ che occupava il posto di Cartofilace, precedeva anche a' Vescovi, come
„ fu dichiarato dall' Imperadore Alessio Conneno, presso Balsamone nella
„ sua Melete *tom.* 1. Juris Græci *lib.* 7. riferito anche da Leon Clavio nel-
„ le Novelle *lib.* 2. *pag.* 193. Laonde tutti i Diaconi *Ufficiali* come com-
„ ponenti un corpo col Patriarca la medesima precedenza pretesero; perloc-
„ chè Gio. VIII. nell' *Epist.* 119. l'appella *Diaconi Cardinales Patriarchæ*
„ *Constantinopolitani*, e similmente Balsamone chiama il Cartofilace *Cardinalis*
„ *Patriarchæ*: dal che apparisce, che dalla stessa conformità alla Chiesa Con-
„ stantinopolitana è venuto il nome di Cardinale a' sette Diaconi, e sette
„ Preti di Napoli. E tralasciando tutt' altro, che per la verità di questa
„ precedenza usurpata, e sostenuta nella sola Chiesa Constantinopolitana po-
„ trebbesi addurre, essendo fuor di ogni dubbio, che tale era l'uso de'
„ Canonici Napolitani, e non potendo quest' uso altronde aver sostegno,
„ che dalla uniformità della Chiesa di S. Restituta a quella di Constantino-
„ poli, si fa chiarissima l'uniformità di queste due Chiese, ed indubitato
„ l'esercizio del rito Greco nel Clero di S. Restituta; poichè sì fatta pre-
„ cedenza è stata sempre abominata in tutto l'ordine Gerarchico, e rito
„ Latino, come nell' accennato Capitolo di Alfonso Carafa lo dice aperta-
„ mente il Can. Agostino Campanile, le cui parole rechiamo. Si nos Pres-
„ byteros esse oportet, detur nobis in Choro & in Capitulo primus locus,
„ primi honores deferantur nobis, ut Presbyteris non præcedant Dia-
„ coni,

tedrali, che assunsero il nome Monastico di *Capitoli*, vennero ad esercitare come Deputati e procuratori quelle funzioni ch' erano del Clero universo; così nella Chiesa di Napoli non si potè praticare lo stesso, sì per non essersi introdotta la vita Regolare e Canonica ne' Cleri delle due Cat-

---

„ coni, ubique gentium, & in omni Ecclesia Presbyteri Diaconis praece„ dunt. In ipsa Romana Ecclesia, in ipso amplissimorum Cardinalium se„ natu post Episcopos Cardinales primas obtinent Presbyteri. Postremi sunt „ Diaconi Cardinales; si gravamur in suscipiendo Sacerdotio, levemur sal„ tem in honorum delatione, ut primi & majores sint Diaconis Presbyteri, „ ut apud omnes moris est.

„ Si fa nel medesimo Capitolo registrato in detti Atti Sinodali menzio„ ne di due Bande, nelle quali era diviso il Capitolo, una detta de' *Rubei* „ che comprendeva i Diaconi, l'altra de' *Gilvi* composta dai Preti. Ecco „ le parole di Giulio Santoro dette in Capitolo, per la causa che si trat„ tava di opporre l'ordine Sacro competente a ciascun Canonicato, le quali „ rechiamo, benche lunghe, perchè da esse anche si scorge la fermezza col„ la quale i Diaconi persistevano a non cedere il luogo a' Canonici Preti, e „ vollero avere una parte in coro, nella quale fossero essi capi, e non ce„ dessero punto a' Preti, anzi occupassero luogo più degno, perchè è destra „ di chi guarda il coro dalla porta, e a destra altresì dell' Arcivescovo „ quando sta in coro. Capitolo Canonicorum Ecclesiae Neapolitanae habito „ ab Illustrissimo D. Card. Alphonso Carafa Neapolim. *die* 10. *Mens. Febr.* „ *Fer.* 2. *ann.* 1565. Quod extat post decreta Synodi *pag.* 198. Profecto „ exigeret honestas, ut decem hinc, & decem inde Presbyterales Canoni„ catus essent illisque Presbyterii ordo esset annexus, ita ergo medietas Ca„ nonicorum in futurum Presbyteri semper essent, viginti numero. De vi„ ginti reliquis decem essent Diaconi, quinque hinc, quinque vero inde, „ & iis Diaconatus ordo adnecteretur: decem postremi Subdiaconi similiter „ illinc quinque, & quinque hinc, hisque Subdiaconatus ordo eodem modo „ adnecteretur, unde cuique locus & dignitas servaretur. Alii confundentes „ dignitates ordinum fortasse vellent addi tres alios Canonicatus Presbytera„ les a parte Primicerii & sic essent decem: & decem reliquis Subdiaconales „ forent, & a parte primi Diaconi post septem Diaconales Canonicatus es„ sent decem presbyterales, & tres reliqui Diaconales essent. Unde viginti „ Presbyterales, decem Diaconales, decem Subdiaconales essent: Sed confusio „ ordinum & locorum haec est, & indignitas Sacerdotii, ut septem Diaco„ norum Praebendis, & non Presbyterorum ordini deferatur. Sed cum nove„ rim difficile negotium esse, ut septem Diaconi Praebendati nomini & ho„ nori cedant; volunt enim Diaconi, & non Presbyteri esse, & appellari, „ ser-

Cattedrali, e sì perchè a somiglianza della Chiesa Romana si prescelsero la prima volta per formar il Corpo del nuovo Capitolo i titolari delle Parrocchie e delle Diaconie; e finalmente perchè nella Cattedrale Chiesa del Salvatore eravi già tre secoli prima istituita la Congrega-

---

„ servantes primævam fundationem, quin potius sedere post se mallent, „ qui Presbyterales Canonicatus a parte eorum obtenturi sunt, illosque loco „ præire; ac cum id Presbyteratus non patiatur, ut Diaconi Presbyteris „ præponatur, primusque Diaconus primum in Ecclesia locum Primicerio re- „ pugnante jam teneat, alia via providendum reor: Sed ne a Majorum „ Nostrorum instituto discedamus, satis congruere arbitror, si viginti Gilvis „ nuncupatis a Cori dextero latere, & a parte Primicerii, quæ Presbyte- „ rorum dicitur, Presbyteratus ordo assignetur, & hic illis adnectatur; vi- „ ginti vero *Rubei* appellati a latere sinistro & sede Archiepiscopi Diaconii „ & Subdiaconii functiones subeant, sic Diaconatus ordo primis decem, & „ Subdiaconatus postremis decem distribuatur & adnectatur: Unde a parte „ Presbyterorum omnes Canonicatus Presbyterales a parte Diaconorum dimi- „ dia pars Diaconales, dimidia Subdiaconales censebuntur &c.

„ Apparisce dunque dalle mentovate parole del Santoro, che il Capito- „ lo, e Canonici in due bande era distinto dal colore degli abiti rosso per „ la parte Diaconale, e giallo per la parte Presbiterale, la qual diversità di „ colore non si può con fondamento asserire esser mai stata negli abiti de' „ Canonici Napolitani, ma pur tuttavia si ritrova in questo chiarissimo e „ certissimo testimonio essere stato nelle bande, seu parti divisive degli or- „ dini, non altrimente, che erano nella gran Chiesa Constantinopolitana, „ nella quale i Diaconi Archonti chiamati a cagion degli uffiej, che a so- „ miglianza della Corte aveano, come pondera il P. Giacomo Goar chio- „ sando Giovanni Citrio Resp. 9. nelle note all'Eucolog. *pag.* 234. la ve- „ sta di color rosso come a Despoti usavano, a' quali non solamente nel co- „ lor della veste, ma nelle altre insegne ancora uniformavansi, perlochè co- „ me a' Depoti le Croci nel Cappello portavano, come li descrive Simeone „ Tessalonicense *lib.* de *Sacr.* Onde da Greci Staurofori, e da Latini Croci- „ geri furono chiamati.

Fin quì il Ch. Canonico Majelli, il quale dopo aver anche sodamente dimostrato nella *pag.* 71., che i Preti erano ornati di veste di color giallo che corrispondesse al color di paglia, soggiugne le seguenti parole nella *pag.* 72. „ Dal che è chiaro, che il Capitolo Napolitano nel rito, negli abiti, nella „ distinzione, e denominazione si uniformava, e conformava al Capitolo „ della gran Chiesa di Costantinopoli, ma ciò dopo più secoli, essendo igno- „ to al Vicario Giulio Santoro non meno che a'Canonici stessi sembrava una „ stra-

gazione o sia Collegio de' Sacerdoti, che si dissero Eddomadarj per l'indefesso culto de' divini ufizj e del pubblico e solenne sacrificio dell'Altare. Diceano adunque assai bene, *non est Capitulum uti nostrum*, per essere il Capitolo di Napoli *SATIS AB OMNIBUS CAPITULIS DI-*

„ stravaganza poco decente all'onore del Sacro Ordine Presbiterale: ma tut-
„ tavia si sosteneva anche senza saperne l'origine. „ Le recate riflessioni di uno de più dotti Canonici, che mai fiorirono nel Capitolo di Napoli, siccome mostrano ad evidenza, che i Canonici della Cattedrale trassero seco dalla Chiesa di Costantinopoli gli abiti, e le distinzioni di sopra divisate; così a tenore del sistema da noi fondato, il nuovo corpo de' Canonici formato già nel XIII. secolo, coll'acquisto che fece della Greca Basilica di S. Restituta, venne anche ad arrogarsi tutte quelle prerogative che si usavano in quella Cattedrale, e che per lo innanzi introdussero i Patriarchi di Costantinopoli specialmente nel X. secolo in cui ebbero molta influenza in Napoli, quando, come vedremo nella 2. parte di questa Scrittura, si appropriavano le Chiese con lo *Stauropegio* o sia coll'affission della Croce, onde sursero le antiche *Staurite* della nostra Città. Ed ecco come in tal guisa comincia a disciogliersi il nodo da noi proposto.

II. In oltre lo stesso dottiss. Majelli nella *pag.* 72. e 73. riflettè, che " la
„ medesima uniformità di rito e disciplina della Chiesa, e Clero di S. Re-
„ stituta colla gran Chiesa di Costantinopoli dichiarano gli altri usi strava-
„ ganti, che vennero riprovati, e corretti nel medesimo Capitolo tenuto da
„ Alfonso Carafa, cioè che i Canonici Diaconi, e Suddiaconi non erano
„ tenuti di ministrare secondo i loro ordini a' Canonici Preti celebranti, ed
„ i Canonici Preti non erano tenuti celebrare nella loro Chiesa Cattedrale,
„ comechè celebrassero in altre Chiese Messe sollenni. Ecco le parole degli
„ atti del detto Capitolo dianzi citati: Sanctorius legit: omnes vero divi-
„ na per se, & non per substitutos compellantur obire officia; dixerunt plu-
„ res Canonici, & hoc a nobis præstatur; respondit Sanctorius, præstatis;
„ sed non prorsus; nam ut supra memini non possum non magnopere vitu-
„ perare quod alienum a vestro gradu servari cerno, cum enim capitulares
„ Missæ vel anniversaria a vobis celebrantur, aut peraguntur, Sacrista ve-
„ ster ad nutum amovibilis, vel qui de Capitulo non est, Missas cantat vel
„ celebrat vobis respondentibus, & illi in officio aut cantu ministrantibus:
„ nonne dignior est Celebrantis locus quam ministrantium, aut illi respon-
„ dentium in Divinis? Cur non potius Canonicus cantet vel celebret, ut
„ digne etiam & a Canonicis respondeatur vel ministretur? Nimirum indi-
„ gnitas hoc est. Primus Diaconus dixit, consuetudo antiqua est apud nos,
„ ut Sacrista noster Officium Sacrum peragat. Sanctorius respondit, abusio
„ est

DIVERSUM. Soggiugnevano, che il Concilio di Trento trattando generalmente della Riforma de' Capitoli delle Cattedrali, non potè mica comprendere il Capitolo di Napoli; volendo intendere che siccome questo tal Capitolo era diverso da tutti gli altri, così avesse una istituzione par-

---

„ est digna, quæ per viros nobiles, & prudentissimos corrigatur; quam præsertim inter vos Presbyteri multi sunt, qui munus hoc explere valeant, & „ ex vobis plures in alienis Ecclesiis vel Monasteriis Missas celebrant, nonne „ & in vestra Ecclesia illas celebrare convenientius est? Verba sunt illius „ can. 4. Sess. XXII. Cogatque Episcopus omnes eos diebus statutis dictos „ ordines per se ipsos exercere, ac cetera omnia officia quæ debent in cultu Divino præstare, & hoc 12. Canone, quem præ manibus habemus, „ dicitur: omnes vero per se & non per substitutos compellantur obire officia &c. Satagite quæso, ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis.

Su di quest' altra riflessione del celebratissimo Majelli non solo riluce quella verità, che i Canonici della Cattedrale non furono mai gli Eddomadarj Attanasiani, come coloro i quali non mai ebbero o adempirono l'istituto di S. Attanasio; ma anche si conferma che nel servir essi la Chiesa di S. Restituta, la quale fu la Greca Cattedrale, i dritti ed i riti ne adottarono in modo, che non si credevan tenuti i Canonici Diaconi e Suddiaconi di ministrare a' Canonici Preti celebranti per sostenere l'alta idea degli Arconti della gran Chiesa di Constantinopoli; anzi dippiù l' istessi Canonici Preti se si degnavano di celebrare in altre Chiese e Monisterj, isdegnavano di ciò fare *in vestra Ecclesia*, o sia nella Chiesa di S.Restituta, ove la celebrazione del sacrificio si commetteva al lor sagrestano amovibile *ad nutum*. Ma quelche ci fa più riflettere son quelle parole, che questa sia un' antica consuetudine, *consuetudo antiqua est apud nos*. Ed invero i Canonici o sapevano la loro origine, ed in tal caso stimarono bene di non mostrare il titolo dipendente dalla Chiesa di Costantinopoli, e ricorsero all' antica osservanza; o ignoravano dopo tre secoli del possesso di S. Restituta come tali Greche usanze a loro pervenissero, e perciò allegarono la consuetudine antica. Tuttociò vie più rischiara e discioglie il nodo proposto, che la Chiesa di S. Restituta fornì a Canonici quegli abusi introdotti dalla Greca ambizione.

III. Dippiù l' incomparabile Canonico Majelli aggiugne un' altra ben fondata riflessione nella *pag.* 75. e 76. colle seguenti parole „ L' aspre doglianze però accompagnate dalle minacce de' gastighi che fece il medesimo Alfonso in esso Capitolo intorno all' assistenza, e comiato de' Canonici all' „ Arcivescovo celebrante o assistente in Chiesa ci dinotano qualche cosa di „ più oltre la pratica della rubrica della Chiesa Costantinopolitana, poichè „ nè la Chiesa Greca, nè la Latina ha mai dispensato a' Canonici di qua- „ lun-

particolare e straordinaria niente comune con quella di tutte le altre Cattedrali. Ed invero chiarissima cosa è, che i Cleri delle Cattedrali sollevati a ragion di Capitolo non solo per ragion di rito e di culto, le stesse Cattedrali rappresentavano, come prima dell'acquisto del nuovo

---

„ lunque grado e condizione, di assistere, ossequiare il proprio Capo, e Superiore: ecco le parole di Alfonso, dalle quali può bene ognuno comprendere quanto in questa così dovuta, e necessaria parte mancassero i Canonici. Leggendosi dal Vicario Giulio Santoro il rimanente del verso del *Cap.* 12. della *sess. XIV. De Reformat.*, il quale dice: „ Et Episcopo celebranti, aut alias Pontificalia exercenti assistere & inservire tenentur. Tunc Dominus Cardinalis vehementer admonuit Dominos Canonicos, ut omnino sibi celebranti in Ecclesia præsenti adsisterent, se quandoque Canonicorum comitatu caruisse, & a nonnullis a Palatio in Ecclesiam deductum ab eis deinde recedentibus relictum conquerens, & corripiens inquietos doluit Chorum vacuum sæpe conspici & ornatissimo Canonicorum coetu destitutum sæpius videri: nec enim decet Prælatum in Ecclesia sine Capitulo manere; unde decernerent se non defuturos, alias se juris remediis opportunis in eos, qui hæc ipsa contemnerent, prosecuturum testatus est. Postremo, inquit, etiam de quotidiano Ecclesiæ servitio per vos gerendo agerem, sed missum modo hoc facio, restat tantum, ut mihi in Ecclesia præsenti, vel celebranti assistere non negligatis. " Sì fatta retinenza e mancanza di assistere, e d'ossequiare l'Arcivescovo dinota con chiarezza un'altra verità più stravagante, cioè, che la Chiesa Cattedrale di S. Restituta ed il di lei Clero non riconosceva per suo Superiore, nè era soggetto all'Arcivescovo di Napoli. "

Alla riflessione del dottissimo Canonico Majelli si può soggiugnere, che siccome un tempo la Chiesa e Clero di S. Restituta cadde nella Patriarcale potestà di Costantinopoli, così il Capitolo de' Canonici col possesso di questa Basilica procurò il più che potè il meglio di sostenerne l'esenzione: la qual cosa ben ponderata concorre allo scioglimento del nodo di sopra indicato.

IV. Non possiamo nè anche tralasciare quel che lo stesso sincerissimo Canonico Majelli seguita a riflettere nella *pag.* 81. sull'esenzione della Chiesa di S. Restituta anche in quanto alla S. Visita. Eccone le parole. „ L'esenzione dell'Arcivescovo di Napoli anche in quanto alla S. Visita che oggidì anche si mantiene, e un altro chiaro testimonio della soggezione al Patriarca Costantinopolitano, poichè era detta esenzione antichissima anche in tempo che i capitoli cercarono di esimersi dalla giurisdizione de' proprj Vescovi, il che fu nel XII. o XIII. secolo come nota Van-Espen Part. III.

vo dritto Capitolare , ma venivano anche a rappresentare gli atti giurisdizio nal,iche risedevano a tenore dell'antica disciplina presso dell' universo Clero Diocesano . All' incontro non poteva applicarsi tutto ciò al Capitolo di Napoli; dappoichè siccome fece l'acquisto del dritto Dioce-
A a sa-

III. *tit.* 3. *cap.* 4. *n.* 51. poichè Bonifacio IX. eletto Sommo Pontefice nel
„ 1386. attesta , che egli *in minoribus* sapeva ed avea vedute osservare le
„ consuetudini dell' esenzione e del sepellire i morti senza elezione di sepol-
„ tura ; e come antiche consuetudini le confermò senza che si fosse prodotto
„ dai Canonici alcùn privilegio dell' esenzione , il che poteva ben ritrovarsi
„ poco dopo la metà del secolo XIII. quando non poteva essere tanto an-
„ tico, e immemorabile il privilegio, se l' avessero mai dalla S. Sede Ro-
„ mana ottenuto : ma perchè l' esenzione era nella soggezione al Patriarca
„ Costantinopolitano fondata, furono al Capitolo confermate le Consuetudini,
„ non già come privilegj , senza sapere il vero titolo delle rammemorate
„ Consuetudini ; e per vero esservi non poteva privilegio alcuno , poichè co-
„ me attesta Fagnano in Lib. I. Decretal. Part. 2. pag.449. recato dal Tom-
„ masini *De Benefic. Part.* 1. *Lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 8. tutti i Capitoli d' Italia
„ eran soggetti a' proprj Vescovi a tenore del jus comune , sopra il qual te-
„ stimonio di Fagnano dice il Tommasini non esser cosa facile indovinare,
„ perchè nell' Italia più vicina al fonte de' privilegj dell' esenzioni non vi
„ fossero Capitoli esenti , quando tutti i Capitoli della Spagna di simili pri-
„ vilegj godevano, e ne porta ivi la ragione , che si può da ognuno ravvi-
„ sare: a noi basta il chiaro motivo di credere, che il Capitolo Napolitano
„ non era esente dalla giurisdizione del proprio Prelato per privilegio , ma
„ per consuetudine antichissima , fondata sopro saldi fondamenti della giuris-
„ dizione , che nella Chiesa di S. Restituta avea il Patriarca Constantino-
„ politano, al quale non meno il Clero che la Chiesa era soggetta.

Quest' altra riflessione del Ch. Majelli aggiugne vigore alle altre di sopra recate , dalle quali tutte si rileva secondo il sistema che da noi si sostiene fondato sulla disciplina e su documenti che ci hanno rapporto, che non altrimenti l'esenzione della S. Visita dal proprio Arcivescovo nella Chiesa di S. Restituta potea pervenire al nuovo Capitolo che coll' acquisto di quella Greca Basilica , i cui dritti ed antiche consuetudini introdotte nell' età più remota pretesero i Canonici di conservare.

V. Oltre ai recati vestigj ve ne ha un altro somigliante del tutto alla Greca maniera . Questo sorge dall' uso delle campane , le quali inventate in Italia si sono usate, nella sola Chiesa Occidentale : nè mai entrarono in grazia alla Chiesa di Oriente . In S. Restituta come Greca Basilica non si sono mai usate nè si usano , su di che ci piace di trascrivere quel che su
tale

ſano, così non potè occupare nè l'iſtituto, nè l'eſercizio del Coll egio e Congregazione del Salvatore, che ſi adempì ſempre e prima e dopo l'erezione del nuovo Capitolo dal Collegio Attanaſiano. Quel dirſi poi: *Canonici noſtri non tenentur Eccleſiæ ſervitio: a nobis nihil agitur, nihil cu-*

tale argomento lo ſteſſo Canonico Majelli di fama immortale ſcriſſe nella *pag*, 63. Eccone le parole: " Stefano II. Veſcovo di Napoli nella riedifica-
„ zione della Chieſa Stefania, vi ereſſe nella fronte dalla parte meridionale
„ due altiſſimi Campanili, come ſcrive Gio. Diacono nel Catalogo: dunque
„ la-Stefania era la Cattedrale del rito Latino, e S. Reſtituta di rito Gre-
„ co, poichè è ben noto che l'uſo delle Campane inventato in Italia è ſta-
„ to mantenuto nella ſola Chieſa Occidentale per ordine di Sabiniano Papa
„ nel principio del VII. ſecolo, che nella Chieſa Orientale non fu mai ri-
„ cevuto, come atteſta il Macri verbo Campana: igitur in Occidentali Ec-
„ leſia uſus iſtrumenti ad convocandos Fideles prius coeperat; nam Orienta-
„ les ſicuti in præſenti etiam, & antiquitus LIGNEIS INSTRUMENTIS
„ uſi ſunt. Ed il Signor Carlo du Cange nel ſuo Gloſſario: Campanarum
„ uſum in Eccleſia Orientali prorſus ignotus fuit, in qua populus percuſſis
„ malleo tabulis ligneis ad preces, & officia divina convocari ſolebat. Jaco-
„ bus de Vitriaco *Lib.* 1. *Cap.* 77. *pag.* 1094. Unde cum omnes Orientales
„ Prælati (exceptis dumtaxat Latinis) annulis & mitris pontificalibus non
„ utantur, nec baculos paſtorales geſtent in manibus, nec uſum habeant
„ CAMPANARUM, ſed percuſſis baculo vel malleo tabulis populum ad
„ Eccleſiam ſoliti ſunt congregare: Maronitæ in ſignum obedientiæ con-
„ ſuetudines & ritus obſervant Latinorum. Liber miraculorum S. Anaſtaſii
„ Martyris: Lignis ſignum dante congregentur omnes in Templo circum-
„ quaque ſepto: id multis præterea adſtruit Leo Allatius in Diſſertat. de re-
„ centis Græciæ Templis *pag.* 104. Tanto ſcrive il ſudetto Signor du Can-
„ ge: e sì fa chiaro che la Chieſa di S.Reſtituta, nella quale non vi è noti-
„ zia alcuna dell'antichità che aveſſe avuto *Campanile*, nè ora vene appariſce
„ veſtigio, ſia ſtata di rito Greco. Ed è notabile che ora ancora tenga il
„ Capitolo Napolitano una Campana ben grande deſtinata ad uſo di ſignifi-
„ care quando il Capitolo vada ad onorare l'eſequie di qualche defonto,
„ che ſi chiama la *Campana del Capitolo*, ſi trova detta Campana per *anti-*
„ *chiſſimo iſtituto* ſituata non già nella Chieſa di S. Reſtituta, ma nella
„ Chieſa Cattedrale vicino al Campanile della medeſima Cattedrale, che
„ forſe è uno di quei Campanili fatti adificare da Stefano II. "

VI. Finalmente da medeſimi fonti ſorge l'altro coſtume di non intervenire nelle proceſſioni delle Rogazioni i Canonici della Chieſa di Napoli. Ecco quel che fu di ciò laſciò ſcritto nel *pag.* 64. e 65. lo ſteſſo non mai a baſtanza lodato

curatur: sufficit esse Canonicos; mostra evidentemente che la inazione e la inerzia del Capitolo diverso da tutti gli altri Capitoli sorgeva che ci erano stati e ci erano effettivamente altri Ministri nella Maggiore Chiesa, che per lo innanzi adempito aveano, e seguitavano ad adempire

 quel

„ dato Majelli. „ Oltre a ciò, non essendo in uso nella Chiesa Greca le „ processioni delle *Rogazioni* avanti l' Ascenzione del Signore, solite farsi „ nella Chiesa Latina da tempo antichissimo, come attesta il Baronio nelle „ note al Martirologio 25. Aprile, e di esse non si truova vestigio alcuno „ ne' Rituali Greci, de' quali il P. Giacomo Goar nel suo *Rituale Græcorum* „ *iuxta usum Orientalis Ecclesiæ* con esattezza e minutezza somma fa un ben „ grosso Volume, e di tali processioni non vi si truova parola. Queste nella „ Chiesa di Napoli si sono sempre fatte, ed attualmente si fanno dal Clero „ della Cattedrale Latina Stefania, cioè, dagli Eddomadarj, e Preti Quaranta, e non mai dal Capitolo de' Signori Canonici, eziandio quella di „ *S. Marco*, come si dovrebbe per l' uso universale di tutte le Cattedrali „ del Mondo Cattolico; ma in Napoli essendosi il Capitolo contenuto nell' „ antica esenzione di simili Processioni, perchè il proprio *rito Greco* non „ gliel' obligava, sono rimase a compirsi dal medesimo Clero, che anticamente le adempiva. Come in fatti in tutte le Città, nelle quali ora ci è „ l' esercizio del *rito Greco* in qualche Chiesa, come è in *Messina* nella Chiesa detta la *Cattolica*, il Clero di questa Chiesa non interviene in dette „ Processioni, perchè non sono del proprio rito. " Alle cose fin qui ponderate dal Ch. Majelli si può aggiugnere quel che lo stesso eruditissimo Mazzocchi in più luoghi del comento sul Calendario marmoreo, e spezialmente *ad diem XIII. Febr. adnot.* 27., e *XXIX. Aprilis Adnot.* 114. ha fondatamente dimostrato, riportando varj usi e riti dalla Chiesa di Costantinopoli, donde derivarono alla Chiesa di Napoli, come la festa dell' *Inghirlandata*. ed altre usanze: affermando esser tutto ciò derivato *ex Ecclesiæ Constantinopolitanæ MORE, ad quam Neapolitana IN PLURIBUS se conformaverat*. La medesima verità si contesta dal ragguardevole Can. Sparano nella part. I. pag. 174. e 228.

Da quanto si è finora detto, indubitatamente ne deriva, che tutto quello di cui il Capitolo de' Canonici ha fatto e fa pregio, gli perviene dal suo stabilimento nella Basilica Greca di S. Restituta, i cui dritti, antiche consuetudini, ed altre reliquie dell' antico rito al loro Corpo che quella rappresenta si trasfusero; dappoichè dall' armonia di tutte l' altre cose di sopra rapportate, dalla concordia de' documenti che l' uno l' altro rischiara, e dalla disciplina de' tempi tutto ciò mirabilmente si conchiude. Ed eccovi il nodo disciolto.

quel ſervizio che ad una Cattedrale ſi conveniva, e che perciò i Canonici, i quali ſi congregavano in S. Reſitu-ta per eſſer del tutto ceſſati i diverſi riti, che prima ci erano per gli Greci e per gli Latini, non erano nè eſſer potevano a patto veruno ad alcun peſo obbligati : *SUFFICIT ESSE CANONICOS*, cioè ch' eſſi erano ſoltanto iſtituiti per gli atti giuriſdizionali, e non per l' uffizio quotidiano di rito, e di culto. Ma ſe prima di eſſerſi introdotta col Canonicato la diſtinzione del grado doveano attendere alle cure de' loro primitivi titoli, che abbandonarono, era per altro coſa conveniente, che ancor eſſi concorreſſero colla loro aſſiſtenza a rendere più decente il ſervizio, ed il culto del tempio del Signore, giacchè inutili giacevano nella Chieſa di S. Reſtituta. E finalmente l'affermare: *Canonici noſtri NUNQUAM tale onus ſuſtinuerunt*, chiaramente dimoſtra che i Canonici del Capitolo di Napoli già ſono ſcorſi due ſecoli tanto è lontano che ſi arrogaſſero la iſtituzione e l'obbligo di dover quotidianamente ſervire nella Chieſa del Salvatore giuſta la fondazione di S. Attanaſio, che anzi eſſi francamente conteſtarono che *NUNQUAM tale onus ſuſtinuerunt*. E certamente un peſo così aſſiduo e quotidiano è ſtato ſempre ſoſtenuto e ſi ſoſtiene dal Collegio degli Eddomadarj diſegnato anche col titolo di Congregazione del Salvatore, e di Eddomadarj del Salvatore, e conſervato in tutt' i tempi così prima come dopo la erezione dell'odierna Cattedrale, eſſendoſi anche oſſervato con monumenti autentici campati dalla ingiuria de' tempi, che queſto Corpo di Eddomadarj ſi congregava nella Maggiore Chieſa *in Choro Majoris Eccleſiæ Neapolitanæ ad ſonum Campanæ*, per tutte le deliberazioni che a quel Collegio ſi convenivano.

XVI. Riſtabilito viepiù l'antico e perenne dritto degli Eddo-

domadarj così nell'antica Cattedrale del Salvatore, come nell'odierna Cattedrale, fa d'uopo accennare quel che avvenne due anni dopo il celebrato Capitoto de' Canonici, cioè che l'Arcivescovo Mario Carasa nell'anno 1567. con relazione da lui fatta al Sommo Pontefice Pio V. ne riportò il Breve segnato nel dì 22. Marzo dello stesso ann. 1567. per mezzo del quale in quanto al servizio del Coro ed al culto dell'odierna Cattedrale seguì l'unione del Capitolo col Collegio degli Eddomadarj, senza farsi menzione di altri ceti inferiori di Cherici addetti al servizio della stessa odierna Cattedrale; il quale Breve acciocchè attentamente si consideri, stimiamo quì di trascrivere: *Die 22. Martii 1567. -- Pius Papa V. ad futuram rei memoriam. Susceptæ servitutis officio &c. Hinc est quod accepimus dilectos filios Canonicos Ecclesiæ Neapolitanæ, qui quadraginta sunt, illi quotidie non assistere, nec horis Canonicis, neque Conventualium Missarum, neque aliorum Divinorum Officiorum celebrationi in Choro interesse, neque ea frequentare, ac nonnisi cum Anniversaria quædam mortuorum Officia, & Missas pro Defunctis, ad quæ ex speciali institutione, fundatione, seu legatis, seu alia particularium Personarum commissione tenentur, seu obligati existunt in eadem Ecclesia, vel ad quædam illius Altaria, seu Cappellas celebrantur, & vix forsan in quibusdam præcipuis ejusdem Ecclesiæ Festivitatibus interesse, eorumque præsentiam tantum in Choro exhibere, necnon eosdem Canonicos se nimis morosos in assistendo, & in serviendo Venerabili Fratri Archiepiscopo Neapolitano in Ecclesia existenti, seu alias celebranti, aut Pontificalia exercenti præstare, etiam sub obtentu, quod qui Canonicatus hujusmodi præbendati dicuntur, aut tenues, aut non multum pingues Præbendas habent, aliqui Præbendis omnino careant, quodque ab immemorabili tempore Canonici præfati aliud servitium*

tium in ejusdem Ecclesiæ Choro præstare non consueverint, nec ad hoc præstandum adstricti sint, nec ab ullo de jure, seu consuetudine adstringi, & compelli potuerint, aut possint, & aliis forsan per eos prætensis rationibus, & insuper dilectos filios perpetuos Beneficiatos ejusdem Ecclesiæ Hebdomadarios nuncupatos, quorum numerus ad viginti duos ascendit diebus tantum Dominicis, & Festis præceptis, reliquis vero pro medietate tantum Choro interesse, & deservire. Unde Divinus cultus valde diminutus, & ejusdem Insignis Ecclesiæ Chorus destitutus in scandalum plurimorum reperitur &c. Nos cupientes dictæ Ecclesiæ statui & necessitati salubriter providere, atque ejusdem decori prospicere &c. motu proprio &c. hac nostra perpetuo valitura constitutione sancimus, ut Dignitates obtinentes ac Canonici præsentes, & futuri cujuscumque gradus, ordinis, & Dignitatis sint, & quocunque nomine censeantur, præter eos dies, quibus in eadem Ecclesia residere consueverunt, Dominicis, & aliis tam de præcepto Ecclesiæ universalis, quam ex statutis hactenus factis, & in posterum faciendis, & ex consuetudine ejusdem Ecclesiæ Neapolitanæ Festivis, seu solemnibus diebus, etiam quatenus opus fuerit a præfato moderno Archiepiscopo declarandis, nec non tempore quadragesimæ omnes & singuli, tempore autem Adventus duæ ipsorum partes, reliquo vero anni tempore dimidia pars eorum omnium per alternas hebdomadas singulis mensibus designandas tam Divinorum Officiorum recitationi cum integro matutino, & reliquis horis Vesperis, & Completorio, quam Missarum solemnium, seu Conventualium celebrationi INTERESSE *teneantur &c. nec non ut Hebdomadarii ejusdem Ecclesiæ omnes, & singuli Dominicis, & aliis Festivis diebus, & per quadragesimæ tempus, Adventus autem tempore duæ ipsorum partes, reliquo vero anni tempore medietas, quemadmodum de Canonicis præfatis constitutum est,*

eidem

eidem Ecclesiæ deservire divinis Officiis, Missarumque celebrationi INTERESSE, *illa per seipsos tantum, & non alios, ut hactenus observatum est celebrare & decantare, ac eisdem Canonicis in omnibus in quibus in Choro debent obsequentes esse, & deferre; atque similiter alia servitia, & Anniversaria, & Missas etiam Mortuorum intra & extra eamdem Ecclesiam ab ipsis præstari debita, vel consueta, quibus præsentes nullatenus intendimus derogare, implere, & præstare teneantur, prout obligati existunt, & hactenus consueverunt &c. decernentes &c. sicque in præmissis &c. sublata &c. non obstantibus &c. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 22. Martii 1567. Pontificatus nostri anno 2. -- Cæsar Floretius.*

XVII. Apparisce dal recato Breve, che i Canonici *ab immemorabili tempore aliud servitium in ejusdem Ecclesiæ Choro præstare non consueverint, nec ad hoc præstandum adstricti sint,* NEC AB ULLO *de jure, seu consuetudine adstringi, & compelli potuerint, aut possint*: Che all' incontro gli Eddomadarj ne' giorni di Domenica, e negli altri dì festivi tutti intervenivano, e negli altri dì feriali *pro medietate tantum Choro interesse & deservire*. Il che conferma quanto si è di sopra dimostrato colle contestazioni dello stesso Capitolo, che gli Eddomadarj non lasciarono mai il loro primitivo istituto, e che i Canonici non si credettero mai debitori di alcun servizio nell' odierna Cattedrale; e che niuno *de jure seu consuetudine* potea a tal peso astringergli ed obbligargli. Si avverta inoltre che nel Breve si enuncia esser XXII. gli Eddomadarj, e che i Canonici all' incontro erano XL. di numero; senza farsi parola dell' altro ceto volgarmente chiamati *Quarantisti*; la qual cosa merita tutta la riflessione, perciocchè trattandosi di unione di due corpi secondo le regole del dritto non ci possono aver parte alcuna quelli del Ceto dera-

inferiore. E parimente si avverta, che nel Breve i Canonici si obbligano all'assistenza all' Arcivescovo celebrante, dove prima si prestava da'soli Eddomadarj: Che il Papa obbligando i Canonici così all'assistenza come al servizio del Coro, così unitamente come *per Hebdomadas* negli altri dì dell' anno, la stessa eguaglianza prescrive pel Collegio degli Eddomadarj. E finalmente che volendo il Papa dall'unione di questi due Corpi far rifiorire il divin culto nell' odierna Cattedrale, non intese derogare a niuna delle speciali prerogative, che a ciascun di essi appartenessero, lasciando parimente l' adempimento a' Canonici, ed agli Eddomadarj de' loro obblighi particolari.

XVIII. Deesi inoltre riflettere così sopra gli atti del Capitolo del 1565. come sul rapportato Breve di unione di S. Pio V. che siccome il Capitolo de' Canonici vantava prerogative tali da non poter essere paragonato a tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali per le cose di sopra accennate, così il Collegio degli Eddomadarj con assai più ragione e con argomenti invincibili non può in conto veruno paragonarsi cogli Eddomadarj, o Mansionarj delle altre Cattedrali ascritti semplicemente *ad famulatum*, e riputati come *servitores Capituli*. E quì è bello il considerare, che da una parte si è preteso esser il Capitolo di Napoli diverso da tutti gli altri Capitoli: non esservi Capitolo *uti nostrum*; non esser obbligato a verun peso; non poter essere astretto all'annessione degli ordini sacri; non poter esser compreso ne' stabilimenti fatti dal Conc. Tridentino per tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali: E poi dall' altra si è parimenti preteso, che il Collegio degli Eddomadarj, detta anche Congregazione del Salvatore, addetto perpetuamente al servizio della Stefania, ed indi dell' odierna Cattedrale, debba assolutamente considerarsi come un Ceto di Mansionarj somigliante alle altre

Cat-

Cattedrali, e che ſieno e debbano eſsere *Servitores Capituli*. Perciò ſaviiſſimamente avvertì il Can. Majelli contro alle volgari dottrine de' Curiali, e ſpecialmente del Card. de Luca, che *queſto ſtato* (ſon ſue parole) *della Chieſa di Napoli derivato dalle due Chieſe Cattedrali antiche, e mantenuto nell' unica Cattedrale moderna, non era noto al Cardinal di Luca, quando parlando de' Manſionarj di tutte le Chieſe Cattedrali, diſſe eſſere* Miniſtri & Servitores Capituli. (*a*) Ed il Papa S. Pio V. nel celebrato Breve di Unione, per mezzo del quale aſtrinſe i Canonici agl' iſteſſi obblighi che ſi adempivano da' ſoli Eddomadarj, non diſſe già che queſti ultimi erano ſervitori del Capitolo, o aſcritti *ad ſamulatum* per ſervire allo ſteſſo Capitolo; ma ſoltanto eſpreſſe, per conſervar l'ordine e 'l grado della Gerarchia Eccleſiaſtica, che doveano gli Eddomadarj *eiſdem Canonicis in omnibus in quibus in Choro debent obſequentes eſſe & deferre*. Strane poi e violenti ſono le interpretazioni fatte ſulle recate parole *obſequentes eſſe & deferre*, per ridurre gli Eddomadarj nella claſſe di veri ſervitori del Capitolo. Ma il celebratiſſimo Can. Majelli, checchè vanamente ſcriſſe il Franchini nella pag. 105. e ſeg., chiaramente dimoſtra la forza e l'efficacia di quelle parole che in una nota traſcriviamo (*b*).

 Ol-

(a) Memorie in difeſa &c. pag. 49.

(b) Memorie in difeſa &c. *pag.* 97. a 100. Veda dunque lo Scittorre
„ con quanta dottrina riprende la formola *æque principaliter uniti*, la quale
„ nel caſo di cui si parlava nelle ſcritture degli Eddomadarj, è la più mo-
„ deſta, e la più riſpettoſa per lo Capitolo, tanto maggiormente, che i
„ Canonici furono uniti agli Eddomadarj, come è più chiaro della luce del
„ Sole, perchè gli Eddomadarj erano già, ed officiavano nella Cattedrale,
„ i Canonici furono obbligati e coſtretti ad ufficiarci unitamente cogli Ed-
„ domadarj; come potean meglio gli Eddomadarj eſprimerſi, e riconoſcere
„ la dignità maggiore del Capitolo, la ſuperiorità dell' ordine, l' illuſtre ca-
„ rattere del ceto Capitolate, ſe non con dire, che officiando in Coro unito
„ co-

Oltrecchè se il Sommo Pontefice Pio V. già non pienamente informato dell' antico stato della Chiesa di Napoli, di cui non fe' mica parola, avesse creduto che gli Eddomadarj della Cattedrale dovessero correr la sorte di tutti i Mansionarj delle altre Cattedrali, avrebbe inutilmente

---

„ cogli Eddomadarj ritenevano tutto il loro decoro, e le loro ragioni non „ communicando di esse niente agli Eddomadarj, i quali ancora rimanevano „ quei che si erano senza aver parte alcuna nel Capitolo, se non quanto la „ denominazione compativa nelle pure funzioni Ecclesiastiche. Ma lo Scrit- „ tore prendendo l' *æque principaliter* in senso mai non inteso presso gli Scrit- „ tori, e non mai pensato da uomo, che avesse studiato nella ragion Ca- „ nonica, ripiglia crucciosо, e dice che il S. Pontefice Pio V. „ Non fa „ niuna parola delle prerogative, e preeminenze da essi asserite, ma suppo- „ nendo, che nè pur una il loro Collegio in detta Chiesa Cattedrale ne „ avesse goduto, lo soggetta al servigio, dipendenza, e venerazione del „ Capitolo de' Signori Canonici, della quale soggezione niuna menzione han „ fatta gli Eddomadarj in questo *num.* del loro memoriale: Ac iisdem Ca- „ nonicis, così esprimendosi nel Breve la loro soggettiva unione, in omni- „ bus in quibus (in Choro, *lasciato maliziosamente dallo Scrittore*) Obse- „ quentes esse, & deferre." Per le quali parole *Obsequentes esse & deferre* „ vuole lo Scrittore, che si stabilisca la suggezione degli Eddomadarj a' Si- „ gnori Canonici. Eppure queste parole sono nel Breve poste con somma „ proprietà e studio, per evitare le capricciose contese, che sogliono nascere „ fra due diversi ceti uniti in alcuna azione, e se lo Scrittore avesse avuto „ pazienza di consultarsi col Calepino, avrebbe trovato, che *Obsequens* non „ vuol dire soggetto, ma compiacente, arrendevole, condescendente; e che „ *deferre* non vuol dire servire, ed esser soggetto, ma non ripugnare, cede- „ re, ed abbonare: ma che si vuol fare con uno Scrittore, che tira le „ leggi, le formole e le parole no al vero senso, ma all' amor suo secondo „ quello, che intende per dritto, e torto impugnare?

„ E quelchè è più grazioso porta in pruova di questa ideale sua soggezione „ le proprie costituzioni Capitolari con questo titolo: Ordines servandi a „ DD. Canonicis, & RR. Hebdomadariis Ecclesiæ Metropolitanæ in cele- „ bratione divinorum officiorum. Sono dunque tutti soggetti a queste regole, „ e tutti parimente soggetti a' Canonici Prefetti del coro, non come Cano- „ nici, ma come Ministri dell' Arcivescovo rappresentando la di lui persona, „ come dice nella *reg.* 35. il Card. Buoncompagno Autore di queste regole: „ Præfecti nostri vices gerentes pro regimine Chori, per quartariam debent „ esse assidui, nec unquam abesse a choro, complentes munus proprium per „ hebdomadas inter ipsos, ea sollicitudine, diligentia, zelo, modestia, & „ gra-

te inserite nel suo Breve le recate parole : *Ac eisdem Canonicis in omnibus in quibus in Choro debent obsequentes esse & deferre* ; nè avrebbe dovuto , com' egli fece , assegnare per le funzioni Corali tutt' i dì dell' anno , con prescrivere la perfetta eguaglianza tra questi due corpi ; giacchè volendosi gli Eddomadarj come ascritti *ad famulatum Capituli* , e come servitori dello stesso Capitolo , in questo tal caso doveano assolutamente dipendere dal Capitolo , come il servo dal suo Padrone . Anzi avendo lo stesso Sommo Pontefice ristretto nel Coro quell' *obsequentes esse & deferre* , ne sorge un forte argomento , che in virtù dell' unione fatta per l' uffiziatura e servizio del Coro , per conservare la ragion di Gerarchia , dovessero essere ossequiosi e condiscendenti ; ma che in tutto il resto l' un Corpo Ecclesiastico nulla avesse che fare coll' altro , siccome lo stesso Pontefice in fine del suo Breve non

 oscu-

„ gravitate prout injunctum a Nobis est, & ita ab omnibus honore cultuque „ habeantur , ac si nos ipsi essemus . Abborrisce questo gran Cardinale Arcivescovo l' insolenti parole di soggezione , e servitù , che solo a Dio , ed „ alla sua Chiesa si devono , ed è contento dell' onore e dell' ossequio , che „ impone agli Eddomadarj S. Pio V. ancora . Ogni onore , ed ogni ossequio fra gli Ecclesiastici , e figli di Dio posti da Gesù Cristo Capo , ed „ unico lor Signore in piena e perfetta libertà , è effetto di carità ; e chi „ riceve onore , deve in umiltà riceverlo . Se questo Cristiano pensiero fosse „ passato per la mente dello Scrittore della difesa , non avrebbe con tante „ villane parole offesa la giustizia degli Eddomadarj per genio di favorire la „ Collegiata di S. Gio. Maggiore , cercando con sì gran fascio di false ed „ alterate riflessioni oscurare , ed opprimere la giustizia di coloro , che nè per „ pensiero , nè per fatto l' hanno offeso , se non quanto gli figura la fantasia „ alterata e guasta dalle insinuazioni de' Canonici di detta Collegiata . Ov' è „ dunque l' accessoria soggettiva unione sì malamente figurata dallo Scrittore, „ al quale basta dire per dire , e far credere , che l'illustre Capitolo Metropolitano di Napoli , insigne per tanti titoli , e personali , e comuni , e più assai per l' eccellente dottrina Canonica , sia offeso dalle proposizioni avvanzate nella scrittura a favore degli Eddomadarj , perchè tanto , e non più „ han cercato i Canonici di S. Gio: Maggiore , degl' interessi de' quali si è „ renduto ligio lo Scrittore della supposta difesa ".

oſcuramente il dimoſtra, ove preſcrive che tutti gli altri obblighi particolari così de' anonici come degli Eddomadarj non ſi confondeſsero, ma rimaneſsero come prima ſeparati e diſtinti.

XIX. Dalle coſe finora dette, conbinate con tutte le antiche ben dilucidate ſingolari prerogative del Collegio degli Eddomadarj, luminoſamente appariſce, che il loro antico dritto era così ben radicato, che non oſtante la fondazione del nuovo Capitolo fatta nel XII. ſecolo diverſo da tutti gli altri Capitoli, non oſtante la erezione della odierna Cattedrale fatta nella fine del ſecolo XIII. e non oſtante la Bolla di unione di Pio V. fatta nel ſecolo XVI. ſervarono perenne il primitivo iſtituto della fondazione Attanaſiana, con avere così nell'antica Cattedrale del Salvatore, o ſia Stefania, come nella odierna Cattedrale tra tante vicende de' ſecoli, e cambiamenti di diſciplina ritenute, come al preſente ritengono, le originarie loro prerogative, le quali ſon tali, che nella ragion del rito e del culto rappreſentando la Cattedrale Chieſa di Napoli, debbono con tal carattere precedere in tutte le ſacre funzioni a tutte le altre Chieſe inferiori alla ſteſſa Cattedrale, ſiccome non ci è ſtato nel corſo di IX. e più ſecoli niun ceto di Eccleſiaſtici aſcritto alle Chieſe inferiori, che abbia preteſo mai di precedere a queſto sì antico corpo Eccleſiaſtico, ſe non che con ammirazione di tutti oggi la prima volta la recentiſſima Collegiata di S. Gio. Maggiore è ſtata la prima ad intraprendere, che ove il Collegio degli Eddomadarj ſia diſunito dal Capitolo, debba ceder il luogo alla ſopraddetta Collegiata. La qual pretenſione Chi non vede che non ſolo ſia mal fondata, inſuſſiſtente, ed illegale, ma ſtrana, ed aſſurda?

XX. Ed acciocchè niuno confonda quelche volentieri facendo uſo ſoltanto delle volgari nozioni, e non già de' ſpecia-

ciali dritti che convengono o per particolar legge di fondazione o per istituto alla Chiesa di Napoli, suole spesse volte confondere, non posso tralasciare di recare in questo luogo le stesse parole dell' immortale Can. Majelli, il quale così in difesa dell' onore del Capitolo Metropolitano, come della giustizia della causa degli Eddomarj contra la Collegiata appunto di S. Giovanni Maggiore così discorre, rispondendo all' autore della difesa del Capitolo pag. 47. „ Dopochè con tanti raggiri, (son sue
„ parole) con alterate interpretazioni ed argomenti , che
„ contro lui stesso provano la verità delle due Cattedrali ,
„ passa lo scrittore ad impugnare la seconda parte della as-
„ sertiva fatta nel memoriale dato in nome degli Eddoma-
„ darj a questa sacra Ruota „ *Che il distintissimo corpo del lor Collegio sia quello che rappresenta la Chiesa Cattedrale, come corpo a quella addetto, e che i Signori Canonici rappresentino la Chiesa di S. Restituta , alla quale come tale sono incardinati: con tal aggiunto oltre la predetta assertiva li distinguono nel memoriale num.*1. Exceptis Dominis Canonicis Sanctæ Restitutæ, *e nel sommario num.* 17. *nella margine litt. A.* Domini Hebdomadarii in processione generali deferunt propriam Crucem, quæ cedit soli Cruci Dominorum Canonicorum Sanctæ Restitutæ . *Ma non si accorgono, che siccome errano nè principj, così vanno errati nella conseguenza. Quindi per rendergli avvertiti dè loro errori , si contentino apprendere dal dritto Canonico, e dalle dottrine dè Canonisti, che quivi appresso con chiarezza addurremo, qual capo e qual corpo Ecclesiastico sia quello, da cui la Chiesa Cattedrale vien rappresentata, retta, e governata, per indi inferire, se l'asserito distintissimo lor corpo rappresenti la Chiesa Cattedrale di Napoli, ovvero il Capìtolo dè Signori Canonici, da essi con poca venerazione al di lui decoro ridotta a far figura solamen-*

mente nella Chiesa di S. Restituta „ Quanto quì dice lo
„ Scrittore è maligna interpretazione di ciò, che intendono
„ dire, ed hanno espressamente sovente dichiarato gli Ed-
„ domadarj, cioè, che essi e la loro Croce rappresenti l'an-
„ tica Chiesa Cattedrale Stefania di rito Latino diversa, e
„ distinta dalla Chiesa di S. Restituta, e tale rappresenta-
„ zione accade nelle sole materie di rito, e culto divino,
„ non già nelle materie giurisdizionali, nelle quali non ha
„ il Collegio degli Eddomadarj parte alcuna, nè mai ha
„ preteso di averla, dopo essere state le due Cattedrali uni-
„ te, e ridotte in una solà Chiesa materiale e formale;
„ che sogna dunque lo Scrittore per figurare gli Eddomada-
„ rj poco rispettosi verso i Signori Canonici? Ma per veri-
„ tà lo Scrittore per troppo aderire alle insinuazioni della
„ Collegiata di S. Gio. Maggiore espone il Capitolo a ren-
„ dersi invidioso, poichè fa vedere che voglia il Capitolo
„ attentare alle ragioni dell'Arcivescovo, avendo gettate in
„ fine del suddetto avvertimento quelle parole „ *da cui la*
„ *Chiesa Cattedrale venga rappresentata, retta, e governata*,
„ sapendosi bene che il governo e reggiment della Chiesa
„ di Napoli è assoluto e monarchico nella persona dell'Arci-
„ vescovo, e i Canonici non han per pensiero che farvi, se non
„ quando sono eletti, e deputati dall'Arcivescovo a tale, o
„ tale officio amovibile *ad nutum*, e quello che è per de-
„ putazione dell'Arcivescovo, lo Scrittore assume come in-
„ trinseco del Canonicato; ed adopera in ciò le dottrine *de*
„ *communi Cathedralium* „ Vero è, che *Sede vacante* il governo
„ e 'l regimento è del Capitolo, ma niuno mai ha pensato
„ di contrastare a queste ragioni giurisdizionali, che fosse
„ uopo adoperarvi l'autorità de' Canonisti. E potrà bene ri-
„ cordarsi lo Scrittore, che anche in tempo di Sede vacan-
„ te, quando sono usciti i Signori Canonici ad associare al-
„ la sepultura qualche cadavere, pure era detto Capitolo

„ tutt'

„ tutt'il Clero della Cattedrale, cioè Canonici, Eddomadarj, Preti Quaranta, e Seminario, e se uno di questi corpi fosse mancato, la parte del defunto avrebbe potuto dolersi, e non dare la consueta limosina per non essere stato onorato dall'intero Capitolo. Eppure in dette funzioni, quando il Capitolo era in pieno esercizio della giurisdizione, andavano a capo della Processione due Croci rappresentanti le due antiche Cattedrali, oggi unite in una; ma in niuna delle due scemato il dritto, e la ragione di portare la sua Croce nuda per tutta la Città, e Diocesi di Napoli, *jure Cathedralitatis*, senza che alcun Paroco avesse mai potuto opporvisi. Tanto avrebbe dovuto impugnare lo Scrittore, e non ricercare tante tesi, ed ipotesi impertinenti „.

XXI. Appalesatosi adunque con tante pruove, e sode ragioni il fondamento del dritto del Collegio degli Eddomadarj, il quale inalberando la Croce della Cattedrale, come l'ha inalberata fin dalla sua istituzione per tutta la Città e Diocesi, ritiene *jure Cathedralitatis* tal prerogativa, ne seguita necessariamente che il volersi oggi contendere dalla Parrocchia, oggi Collegiata di S. Giovanni Maggiore sul dritto di precedenza, sia lo stesso di volere introdursi la più mostruosa novità di volersi sovvertire il sistema della Chiesa e de' Canoni, e di turbarsi, e confondere tutta la Ecclesiastica Gerarchia. Ed in vero Chi non sa, che il primo, e 'l principal luogo si debbe alla Cattedrale? E che i Ministri rappresentanti la stessa Cattedrale con la caratteristica, e col segno della Croce propria della Cattedrale non debbano precedere in tutte le sacre funzioni a tutte le Chiese della Città, e Diocesi di qualunque distintissimo grado e prerogativa fossero mai per qualsisia privilegio contradistinte? Non v'ha dubbio veruno che la Chiesa di S. Gio: Maggiore è una delle Parrocchie subordina-

dinata alla Cattedrale. Non prima del 1692. questa Chiesa Parrocchiale fu dal sommo Pontefice Innocenzo XII. eretta in Chiesa Collegiata col Primicero e XIII. Canonici. Non v' ha ne anche dubbio che presso di questo nuovo corpo Ecclesiastico risegga la cura delle anime della stessa Parrocchia, e che dal 1692. a questa parte rivestita di questa nuova decorazione non portò seco, come per altro non potea, la devastazione e lo spoglio a tutti i primitivi inviolabili dritti della Cattedrale. Si reputa la Cattedrale *omnium aliarum Ecclesiarum intra illius territorii vel dioecesis fines existentium Caput, Mater, Superior, ac Magistra*. (a) Questa prerogativa è così indelebile, che ove questo primo grado le si tolga nella Diocesi, convien che le si tolga l'essenza, e si distrugga.

E' poi grossolano errore il credere che la Cattedrale per esser tale assolutamente debba rappresentarsi dal Capitolo de' Canonici; dappoichè siccome fin dall'origine del Cristianesimo furono istituite le Cattedrali, alloraquando non ci erano tali capitoli, i quali dal XII. secolo a questa parte s'introdussero, così la vera Canonica rappresentazione delle stesse Cattedrali è stata, e sarà sempre nella persona del Vescovo, e del Clero per ragion di culto in quelle ascritto. Di maniera che se mai avvenga, che dopo introdotti i Capitoli delle Cattedrali si estinguesse di fatto un tal Capitolo, non cessa perciò nè cesserà mai la qualità di Cattedrale in quella Chiesa, la quale avesse per sua disavventura sofferta l'estinzione dell' intero Capitolo, per la volgar ragione addotta da' Canonisti, *Cathedralis non cessat per deficientiam actualem Canonicorum*. Anzi così in altri luoghi, come specialmente in Italia ci sono molte Cattedrali desolate, le quali poi ad altre unite, ritiene

(a) Cardinal. de Luca *Praeminentiar. summa* n. 11.

tiene ciascuna di esse l' antica prerogativa; e nel Regno nostro ve ne sono moltissimi esempj, secondo che lo stesso Card. de Luca afferma colle seguenti parole: *Atque ita docet praxis, cum præsertim in Italia quam plures habeamus Cathedrales, & Civitates respective omnino desolatas, cum aliis Cathedralibus actualibus unitas, quarum quælibet retinet suam prærogativam, ac fines distinctos, ut præsertim est* Satrianen. *unita cum* Campanien. *quoniam ista est in rerum natura, altera non, ita pariter* Valven. *cum* Sulmonen. Cannen. *cum* Nazarena, & Montis Viridis &c. *Aliæque adsunt Cathedrales non unitæ, quarum tamen Civitas non est amplius in rerum natura, neque actuale Capitulum adest, ut est præsertim insignis, & spatiosa Diœcesis* Caputaquen. & Cannen. Anglon. Thelesina, *& similes*. (a)

XXIII. Non ci sarà certamente chi possa contendere che prima della erezione de' Capitoli la Cattedrale Chiesa latina del Salvatore, o sia la Stefania rappresentandosi dalla Congregazione, e Collegio Attanasiano non abbia dovuto precedere a tutte le altre Parocchie, e Chiese inferiori della Città, e Diocesi. Questo dritto di precedenza non si turbò nè poco nè punto colla erezione del nuovo Capitolo accaduta nel XII. secolo, per essersi questo nuovo corpo formato per rappresentare gli atti giurisdizionali del Clero Diocesano, e non già per usurpare la ragion del culto, e del rito della Chiesa del Salvatore, che si è sempre rappresentata dalla Congregazione Attanasiana a tenore della sua fondazione. Avendo poi il nuovo Capitolo luogo, e sede nella Chiesa di S. Restituta, si è osservato, che dopo eretta la odierna Cattedrale, non ostante che il nuovo Capitolo a tenore della nuova disciplina formasse un

(a) De Præeminen. Disc. VII. n. 14. 15.

un ſol corpo coll' Arciveſcovo in quanto alle deliberazioni, e diritti giuriſdizionali, e non oſtante che i Canonici detti volgarmente di S. Reſtituta foſſero invitati ad aſſiſtere nelle ſacre funzioni, che faceanſi dall' Arciveſcovo nell' odierna Cattedrale, ſempre l' antica Congregazione del Salvatore compoſta di que' miniſtri che anche ſi diſſero Eddomadarj del Salvatore col Cimiliarca lor capo, ritenne colla propria Croce della Cattedrale il perenne dritto di perpetuamente rappreſentarla. Anzi con ritenere l' eſercizio della primitiva iſtituzione Attanaſiana, conſervò nella odierna Cattedrale il dritto libero di congregarſi indipendentemente dal nuovo Capitolo, e di congregarſi *ad ſonum campanæ*, or nel Palazzo Arciveſcovile, or *in choro Majoris Eccleſiæ Neapolitanæ*, ed or finalmente in una delle Cappelle della odierna Cattedrale a loro arbitrio, fino a che dopo l' unione fatta nel 1567. da S. Pio V. convenne nell' ann. 1582. aſſegnarſele un luogo nella ſteſſa odierna Cattedrale per le loro aſſemblee, ſiccome da quel tempo in poi ſi ſono ſempre col lor Cimiliarca congregrati.

XXIV. Or ſe trattandoſi di due Cattedrali, una delle quali come deſolata e diſtrutta all' altra ſi uniſce, ſi è per provido coſtante ſiſtema della Chieſa geloſamente oſſervato, che riteneſſe la diſtrutta Cattedrale le antiche originarie ſue prerogative, che non altrimenti ſi ritengono, o conſervano, che da' ſacri Miniſtri rappreſentanti; che ſi dovrà dire nel caſo noſtro, che l' antica Chieſa Cattedrale Latina del Salvatore, o ſia la Stefania era ſeparata e diſtinta dalla Greca Cattedrale, governata ciaſcuna ne' primi tempi dal proprio Veſcovo, indi amendue da un ſolo Veſcovo Latino, poi decorata la prima d' un perpetuo Collegio, o ſia Congregazione del Salvatore col perenne carico della Meſſa publica quotidiana, e de' divini ufizj, e rappre-

presentata da un corpo esistente prima della fondazione del nuovo Capitolo, esistente dopo la fondazione del medesimo Capitolo, esistente dopo l' erezione della odierna Cattedrale , esistente dopo la nuova dedicazione fattane alla Vergine Assunta, con ritenere nella medesima odierna Cattedrale l'antica qualità di Congregazione del Salvatore, il nome di Eddomadarj del Salvatore; e con tal qualità l'esercizio continuato della sua istituzione di celebrare in ogni dì la Messa Conventuale, e gli ufficj divini, nell'atto che il nuovo Capitolo con aver altra sede in S. Restituta, non ad altro fu mai obbligato, che in alcuni dì sollenni dell' anno col promesso *stipendio* assistere all' Arcivescovo nelle funzioni solenni , che con più conveniente e decorosa esterior polizia conveniva farsi nel nuovo magnificentissimo tempio della Cattedrale. Or questa Congregazione e questo corpo Ecclesiastico il più antico che abbiamo in Napoli, e che per lo corso di IX. e più secoli è perdurato, e perdurà col dritto, e l'esercizio del suo primitivo istituto, con inalberar quella Croce ch' è propria della Cattedrale, e che quella rappresenta , senza della quale la sua origine, il suo istituto, e l' antica Cattedralità rimarrebbe con notabilissimo pregiudizio anche formalmente distrutta; si vede oggi in contesa con un Clero di una Parrocchia, e di una Parrocchia eretta in Collegiata non prima dell'anno *1692.* la quale contro il sistema di tutte le leggi, le quali non mai ritolgono ad altrui la già acquistata ragione, vuol oggi la prima volta precedere a quella Congregazione del Salvatore dedicata alla Cattedrale Latina da S. Attanasio, e rappresentante colla Croce della Cattedrale il dritto di Cattedralità, per far risorgere nella Chiesa di Napoli una mostruosità non mai altrove osservata, che un Clero di una Chiesa filiale, e di una Parrocchia subordinata alla Maggiore Chiesa, pre-

 ce-

cedesse al Clero della Cattedrale, onde ebbe vita ed essenza?

XXV. Si dovrebbe ben ricordare l' antica Parrocchia, oggi divenuta recentissima Collegiata di S. Gio: Maggiore di quelche intervenne nell' anno 1702. dieci anni dopo la sua erezione. In quell' anno appunto dovendosi far la solenne Processione in occasione dell'ingresso dell'Augustissimo Re Filippo V. accompagnato dal Cardinal Carlo Barberini Legato *a latere*, allora fu che separatamente dal Capitolo de' Canonici dovette il Collegio degli Eddomadarj con la Collegiata di S. Gio: Maggiore, e col rimanente Clero secolare procedere in quel solennissimo atto. L' ordine tenuto fu il seguente. Dopo il Clero Regolare, e Secolare succedevano le quattro Croci, indicanti le quattro principali Parrocchie, le quali sono S. Giorgio Maggiore, S. M. Maggiore, S. Gio: Maggiore, e S. M. in Cosmodin, col seguito di tutt' i Parochi della Città: indi succedea la nuovamente eretta Collegiata di S. Maggiore; ed in fine il Collegio degli Eddomadarj rappresentanti la Cattedrale, che chiudeva la Processione sotto la propria lor Croce, sotto la quale venivano i Quarantisti, e 'l Seminario; ed immediatamente sotto i Baldacchini l'Augusto Re Filippo V. e 'l Legato *a latere* con due altri Cardinali a cavallo che li seguivano. In questa sì solenne Processione, che cominciò da S. Maria a Cappella, il Capitolo , e Canonici appena usciti sotto la lor Croce , e giunti alla Chiesa di S. Catarina fuori la porta di Chiaja, dovettero lasciar la processione per ritrovarsi pronti nel Duomo a ricevere quel Monarca. Ed intanto dalla Chiesa di S. Caterina fuori porta di Chiaja fino all' Arcivescovato proseguì la Processione senza intervento del Capitolo con precedere a tutti nell' ultimo luogo il Collegio degli Eddomadarj colla propria lor Croce.

XXVI.

XXVI. In quella occasione la Collegiata di S. Gio. Maggiore non pensò ad intraprendere quel che oggi pretende, di dover precedere al Collegio degli Eddomadarj, quando vada disunito da' Canonici. Il dottissimo Avvocato di quella Collegiata se fosse stato presente a quella solenne funzione, avrebbe senza fallo fatto sapere a que' membri che allora la componevano, quella studiatissima dottrina da lui rapportata nella pag. 22. e ricavata dall' opera del celebre Tomasini *de vet. & nova Eccles. Discip. Tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 8. *n.* 3., il quale comentando le seguenti parole del Concilio di Arvernia, *Si quis ex Presbyteris, aut Diaconis, qui neque in Civitate, neque in Parochiis Canonicus esse dignoscitur, sed in villulis habitant, in oratoriis officio Sancto deserviens &c.* scrisse così: *Hinc tria quædam eruuntur. I. Parochos, Presbyteros, & diaconos Parochiarum agrestium Canonicos vocari* in Parochiis Canonicus. *II. Ubi essent Parochiæ in Civitate, earum Presbyteros a Civitatensibus, seu a Canonicis Capituli Episcopalis non distingui; ideoque & Capitulo inseri. III. Quin & Beneficiati simplices suo & ipsi quodammodo illigabantur Clero, & Capitulo Cathedrali, cum eis festis diebus aggregarentur*. Vuole in sostanza colla recata autorità del Tomasini far comprendere, che basti esser Presbitero di qualche Parrochia della Città, per non distinguersi da' Canonici del Capitolo Vescovile, *IDEOQUE ET CAPITULO INSERI*, e che per conseguenza veniva ad essere inserito nel Capitolo della Cattedrale. Una tal Dottrina in forza di questa *inserzione*, o diciam così *inoculazione*, de' Presbiteri delle Parrochie, che si facea co' Cleri o Capitoli delle Cattedrali, dovea di necessità produrre l'effetto, che i Canonici della Collegiata di S.Gio. Maggiore dovessero essi supplir le veci e 'l luogo de' Canonici della Cattedrale; ed in tal guisa coll' autorità del

To-

Tomaſini potea vederſi in trionfo la già inſerita Collegiata al Capitolo, e far sì che queſta precedeſſe al Collegio degli Eddomadarj. Ma con buona pace del noſtro dotttſſimo Contradittore, il Tomaſini nel luogo da lui citato non ſi è mai ſognato di ſmaltire una maſſima sì ſtravagante. Queſto inſigne Scrittore nella celebrata ſua opera *de vet. & nov. Eccl. diſcipl. Part. I. lib. III. cap. VIII. n.* 3. parlando de' Capitoli delle Chieſe Cattedrali da Clodoveo fin a Carlo Magno, o ſia della diſciplina del VI. VII. ed VIII. ſecolo, afferma quel che per altro è indubitato, che tutt' i Cherici della Città *iidem erant qui Canonici, & Capitulum Eccleſiæ Cathedralis ;* e che inoltre i Parochi, Presbiteri , e Diaconi delle Parrocchie agreſti ſi chiamavano Canonici , e che perciò *ubi eſſent Parochiæ in Civitate, earum Præsbyteros a Civitatenſibus, ſeu a Canonicis Capituli Epiſcopalis non diſtingui, ideoque & Capitulo inſeri ;* dicendo di più, *quin & beneficiati ſimplices ſuo & ipſi quodammodo illigabantur Clero & Capitulo Cathedrali :* volendo intendere, che in que' ſecoli VI. VII. ed VIII. non ſolo il Clero della Città, ma anche della Dioceſi col Clero della Cattedrale componeva un ſol corpo e Senato col Veſcovo, ſiccom'è indubitato, che prima del XII. ſecolo, come ſi è altrove da noi dimoſtrato, non ſi era fatta ſeparazione alcuna per gli atti giuriſdizionali, come poi ſi fece nel XII. ſecolo , in cui venne a devolverſi il dritto dell' univerſo Clero Dioceſano al Capitolo de' Canonici; di maniera che ſiccome prima il Veſcovo deliberava *cum conſenſu vel conſilio ſui Cleri*, e ſiccome prima *ſede vacante* la giurisdizione riſedeva preſſo tutt'il Clero, così dal XII. secolo in poi ſi reſtrinſe a i ſoli Capitoli l'una, e l'altra facoltà . E perciò non prima di queſto tempo la voce di Capitolo, e di Canonico cominciò ad indicare quelle prerogative che la intro-

trodotta nuova diſciplina loro accrebbe; ma prima di queſta età, o ſia per lo corſo di XII. ſecoli il dirſi Canonico valea lo ſteſſo che Chierico aſcritto in *Canone*, o in *Matricula*, o in catalogo *Eccleſiæ*; e'l dirſi Capitolo, ch'era voce monaſtica introdotta dalla vita comune de' Cherici a ſomiglianza de' Monaci, nulla indicava di più per ragion di dritto, e di giurisdizione, la quale era comune a tutto il Clero Dioceſano. Perciò il Tomaſini con aver detto, che nel VI. VII. ed VIII. ſecolo i Presbiteri delle Parocchie delle Città, e Chieſe Rurali, *inſerebantur Capitulo Epiſcopali*, e che queſti nè poco nè punto ſi diſtinguevan fra loro, chiaramente ſpiegò, che tal era la diſciplina che correva nel VI. VII. ed VIII. ſecolo, e che non v'era diſtinzione alcuna tra Capitolo di Cattedrale cogli altri Parochi, Presbiteri, Diaconi, e Beneficiati ſemplici della Dioceſi, appunto perchè il dritto era dell'univerſo Clero.

XXVII. Deeſi adunque con la debita attenzione leggere il Tomaſini, e ſopra tutto badare ſe tratti dell'antica, o della nuova diſciplina. In quella uſando egli la voce di *Capitolo* di Cattedrale non fa altro, che adattare tal voce al linguaggio de' tempi poſteriori, ſenza diſtinguerlo da tutto il Clero Dioceſano. In queſta, o ſia nella nuova diſciplina la voce di *Capitolo* della Cattedrale già ſuona volgarmente preminenza e diſtinzione, anzi una quaſi ſegregazione dal rimanente Clero. E ſe il noſtro valoroſiſſimo Contradditore s'impegnaſſe di tirar sì innanzi la mal inteſa autorità del Tomaſini, ed a lui riuſciſſe di farla porre in pratica a dì noſtri; qual palmario non meriterebbe non dico dalla Collegiata di S. Gio. Maggiore, ma anche da quella di Caſoria; e non ſolo da queſte due Collegiate, ma da tutte le altre Parrocchie della Città, e Dioceſi; e non ſolo da queſte, ma da tutti gli altri

Pre-

Presbiteri, e Diaconi *Parochiarum agreſtium*, i quali tutti *inſerebantur Capitulo Cathedralis*; e tra tutti coſtoro in queſta generale inſerzione cittadineſca, e campeſtre, i noſtri Eddomadarj ſi troverebbero in ottima ſituazione. Eſſi per buona ſorte ſi truovano dentro la Cattedrale, celebrano tutto dì i divini uffizj nella Cattedrale, hanno quivi i loro ſtalli fiſſi, e la lor ſepoltura: ſicchè prima di tutti e vivi, e morti inſeriti rimangono a quel Capitolo.

XXVIII. Per beneficio adunque del noſtro contraddittore ritorniamo all'antica diſciplina, giacchè per la introduzione della nuova al dir di Van-Eſpen, *a mente ac ſpiritu canonum plurimum ſit receſſum*, ſiccome ſi è più innanzi oſſervato. Ritrovandoci noi adunque in uno ſtaſtato sì felice, e tolto da mezzo il capitolo delle Cattedrali in qualità di rappreſentante il dritto del Clero univerſo, e bandite le inſegne, gli armellini, le cappe magne, e le altre diſtinzioni introdotte per lo più con la nuova diſciplina; ſi proceda da oggi innanzi nelle pubbliche proceſſioni con una eccleſiaſtica ſimplicità. In queſto tal caſo qual luogo ſi debbe al Clero della Parrocchia di S. Gio. Maggiore: forſe la precedenza al Clero della Cattedrale? non ſi potrebbe mai immaginare coſa più ſtrana, ed aſſurda. Ma già vedendo il noſtro Contraddittore, che l'antica diſciplina fa apparir moſtruoſa la pretenſione del Clero di una Parrocchia, ritorna ben toſto alla nuova: ed incomincia a decantare, che la Collegiata di S. Gio. Maggiore ſia un *corpo aſſai più coſpicuo, e riguardevole* del corpo degli Eddomadarj della Cattedrale, e che ſia *ſingolare in tutto l'Orbe Cattolico*, e come tale componente *le membra del noſtro Arciveſcovo, e'l Senato della Chieſa Metropolitana della noſtra Città* (a). Ma non ſi è ancora inteſo nel

(a) *Scritt. Contr. facc.* 20., e 24.

nel ſenſo della nuova diſciplina, che ne' punti giurisdizionali le Collegiate facciano un corpo, e Senato col Veſcovo; prerogativa riſtretta a i ſoli Capitoli. Nel ſenſo poi dell' antica diſciplina tutto il Clero formava un Corpo, e Senato col Veſcovo, ſecondo che ſi è di ſopra più volte manifeſtato (*a*).

XXIX. Ma non poſſiamo laſciar in ſilenzio quelle parole dell' Avverſario ſcritte nella facc. XXIII. in fine, e XXIV. in princ. Dice egli così: *Ora il Capitolo di S. Giovanni a Maggiore non ſolo è una Collegiata inſigne, ma benanche SINGOLARE IN TUTTO L'ORBE CATTOLICO, ſiccome LA DENOMINO' lo ſteſſo Cardinal de Luca nel diſc.*28. *de Canonic. & Capitulo in princ.* Bella prerogativa in vero di una Collegiata, di eſſer *ſingolare in tutto l' orbe Cattolico:* ma più ſingolar prerogativa è quella, che tale l'aveſſe denominata il Cardinale de Luca nel *diſc.* 28. *de Canonic. & Capitul. in princ.* E quantunque queſto eminentiſſimo Porporato nè in principio, nè in mezzo, nè in fine del diſc. 28. *de Canonic. & Capitul.* faceſſe motto di S. Gio. Maggiore, o di Collegiata; e molto meno di quel *ſingolare in tutto l' orbe Cattolico:* ma trattaſſe in quel diſcorſo della elezione del Veſcovo della Chieſa di Trento: pur non di meno ſe foſſe ſtato ciò vero, qual prodigio non ſi ſarebbe veduto, che queſto Cardinale, il quale paſsò a miglior vita nel dì 5. Febr. del 1683. aveſſe parlato profeticamente della Collegiata di S. Gio: Maggiore, non ancora eretta, ma erigenda nel 1692., e l'aveſſe denominata *ſingolare in tutto l' orbe Cattolico?* E certamente quel profeta Cardinale l'avrebbe indovinato; giacchè a dì noſtri ſi pretende, che quella reſti incorporata, ed inſerita al Capitolo della Cattedrale, e diventi

 Se-

(a) Vedi ſopra facc. 104. e ſeg.

Senato della Metropolitana Chiesa di Napoli: la qual cosa è peraltro singolarissima; ne possono mai vantarla i Cleri delle prime Basiliche dell'Universo.

XXX. Ed in vero cospicui sono i Capitoli delle tre Basiliche di Roma, cioè della Lateranense, Vaticana, e Liberiana; e pure niuna di queste ha goduto mai la prerogativa di essersi incorporata, ed inserita al Collegio de' Cardinali, che in quanto agli atti giurisdizionali forma quel che si dice *Capitulum Cathedralis*. Ci piace su di ciò accennar quello stesso, che ne dice il Cardinale de Luca: *Quod CAPITULUM CATHEDRALIS Urbis constitui dicatur a Collegio Cardinalium* (a). Ma come adunque va la faccenda? Il Collegio de' Cardinali costituisce il Capitolo della Cattedrale Pontificia: e nel tempo medesimo quante sono le Basiliche in Roma rappresentanti la Cattedra, vengono tutte rappresentate per ragion di rito, e di culto da altri Ministri che vi sono ascritti: ed i Cleri di queste Basiliche, dinominati anche Capitoli *non inseruntur Capitolo Cathedralis*, o sia al Collegio de' Cardinali nel senso giurisdizionale; ma rimangono separarati, e distinti ciascuno nella propria Basilica: e non ostante questa segregazione, gli stessi Cleri delle menzionate Basiliche precedono a tutti gli altri corpi Ecclesiastici, così de' Regolari, come de' Secolari: anzi fra le medesime Basiliche Pontificie si è dato mai sempre il primo lungo alla Lateranense, come la prima, e la più antica delle altre: rimanendo il Collegio de' Cardinali a comporre un sol corpo col Papa; per cui godono della precedenza alle stesse Basiliche.

XXXI. Or la Parrrocchia di S. Gio. Maggiore divenuta Collegiata nel 1692. non ha il merito di essere stata mai Chie-

(a) *Disc.* 31. *de Canonic. & Capit. n.* 27.

Chiesa Cattedrale, o Basilica Pontificia: vuol essere oggi incorporata al Capitolo de' Canonici di Napoli nel tempo istesso, che i Cleri, e Capitoli di S. Gio. Laterano, di S. Pietro, e di S. Maria Maggiore di Roma non hanno ancora meritata tal prerogativa. Questi tali Capitoli han servito da secoli quelle Basiliche ne' divini uffizj, e le servono tuttavia: se si fingesse, che una Parrocchia di Roma, eretta in Collegiata non prima del 1692. avesse mossa pretensione di precedere a i Cleri delle tre Basiliche Lateranense, Vaticana, e Liberiana, e fondasse tal sua azione sulla decantata inserzione, in virtù della quale dovesse ancor essa come il Collegio de' Cardinali, riputarsi il Senato, e concistoro della Chiesa Romana: qual sembrerebbe a tutto l'Universo una sì mostruosa intrapresa? E pure questa mostruosità è quella, che si pretende introdurre nella Chiesa di Napoli. Il Clero della Cattedrale Latina, ch' ebbe da S. Attanasio fin dalla metà del IX. secolo perenne forma di Congregazione, e di Collegio, il quale non ha mai preteso, del pari che i Cleri delle Basiliche di Roma, di essere mai incorporato nel senso della nuova disciplina al Senato del Vescovo, dovrà esser preceduto dalla recentissima Parrocchial Collegiata, per volersi questa incorporata, e non quello al nostro Metropolitano Capitolo.

XXXII. Ma di grazia ponghiamo in opera questa ammirabile pretensione. Fin oggi il Collegio degli Eddomadarj nelle pubbliche funzioni, e processioni ha goduta la prerogativa di precedere alla recente Collegiata. Così si è praticato in tutti i rincontri. Nelle processioni di S. Gennaro, in quelle del Corpus Domini, e nelle altre che si veggono in ogni anno: ed ha parimente preceduto nelle processioni di penitenza, siccome in quella fatta nel dì 24 Gennajo del 1728. e nell'altra del dì 11. Aprile del

 1731.

1731., ed in quante altre ſono occorſe. Nè vale il dire, che in queſte tali funzioni il Collegio degli Eddomadarj va unito col corpo de' Canonici : imperciochè allora va unito un corpo Eccleſiaſtico con l'altro, ove vada ſotto una medeſima Croce. All'incontro nelle diviſate funzioni, gli Eddomadarj van ſeparati dal Capitolo de' Canonici ſotto la riſpettiva lor Croce. Ma eccovi oggi un cambiamento. Nella proceſſione di S. Gennaro dopo il baſſo Clero Regolare, e Secolare vengano le quattro Croci delle Parrocchie, indi in luogo della Collegiata di S.Gio. Maggiore ſollevato già a ragion di Senato, venga *la Croce* degl' Eddomadarj, ſotto la quale ſi ſono ſempre venerate tutte le Statue de' noſtri Santi Protettori, collocate nella nobil Cappella del Teſoro dentro la Cattedrale, indi il Seminario, i Quarantiſti, e gli Eddomadarj. Succede poi con l'acquiſtata prerogativa la Collegiata di S. Gio. Maggiore, ed indi il Capitolo de' Canonici. In queſto tal caſo, o la Collegiata va ſotto la propria Croce, o è ammeſſa ſotto la Croce del Capitolo. Nel primo accidente ſi vedrebbe inſerito un Clero di una Parrocchia tra le due Croci della Cattedrale, e tra miniſtri per ragion di rito, e di culto rappreſentanti la ſteſſa Cattedrale. Nel ſecondo accidente poi, il Collegio degli Eddomadarj non avrebbe nulla, che replicare. Il Capitolo de' Canonici ammetta ſotto la lor Croce queſti nuovi Capitolari, e Senatori, ſe ne faccia l'aggregazione nelle debite forme, ſi decorino tutti delle ſteſſe inſegne Canonicali; perciochè in tal guiſa *ſervatis de jure ſervandis* ſi torrà da mezzo la diſtinzione di Parocchia, e di Cattedrale. Ed il Collegio degli Eddomadarj preſterà il debito oſſequio, ed onore al nuovo inſerito corpo, come rappreſentante le ragioni del Clero univerſo. Ma fintanto che ſucceda un sì ſolenne accordo, ſi compiacerà la Parocchial Colle-

legiata di S. Gio. Maggiore di lasciar in pace il Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, di ricordarsi dell' origine sua, di non turbare gli antichi riti, e venerande consuetudini della Chiesa di Napoli, di usare la discreta moderazione, che si conviene a' corpi Ecclesiastici, di non così malmenare un corpo, che è dedicato alla Cattedrale da nove e più secoli, e di non introdurre una novità quanto insussistente, ed illegale, altrettanto strana, ed assurda.

Fine della Parte prima.

PARTE II.

Si dimoſtra, che ſia obligo della Collegiata di S. Gio. Maggiore di far entrare in quella Chieſa l'Inſigne Collegio degli Eddomadarj con la Croce inalberata, come Croce della Chieſa Cattedrale.

I. DOpo di avere la Collegiata di S. Gio. Maggiore la prima volta promoſſo di dover precedere al Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, e dopo di aver noi dimoſtrata la ſtranezza di una tale pretenſione, con aver dileguati tutt' i vani oppoſti fondamenti, e con aſſodare l' antichiſſimo dritto de' noſtri Eddomadarj, ſembra che reſti del tutto aſſorbita l' altra pretenſione della ſuddetta Collegiata, colla quale ha chieſto dichiararſi da Monſ. Vicario, *non eſſer lecito a' RR. Eddomadarj, quando vanno diſuniti dal Capitolo de' RR. Canonici della Cattedrale aſſociando qualche cadavere, di entrare colla Croce inalberata nella Chieſa della Collegiata ſuddetta* (*a*).

II. Ma il valoroſo difenſore della Collegiata per avventura conoſcendo di non poterſi ad un ſoffio, com' egli ſi luſingava, diſtruggere le tante coſpicue prerogative del noſtro Inſigne Collegio, ha procurato nel II. §. della ſua ſcrittura di ſpiegare a ſuo talento la ſentenza del 1756. data fuori in occaſione della lite agitata in Roma fra i Canonici cogli Eddomadarj della ſteſſa Cattedrale. E ſenza ne anche far chiaramente comprendere, quali erano i punti

(*a*) Scritt. contr. facc. 3.

punti suscitati in quella controversia , va egli dicendo, che nella causa trattata in Roma nel 1756. fra i Canonici, e gli Eddomadarj della Cattedrale si diè a costoro *la facoltà d' inalberare la propria Croce nell' andare per plateas, ed a mano sinistra della Croce de' RR. Canonici della stessa Cattedrale, ma non già di entrare colla suddetta Croce nelle Chiese, dove portavano a seppellire i Cadaveri*. E poi soggiugne, che espressamente si ordinò, *che la portassero inalberata usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem* (*a*). Sembra adunque, che il Contradittore dicesse due cose; la prima, che nel 1756. gli Eddomadarj ottennero la facoltà d' inalberar la Croce *per plateas*; e la seconda, che fosse stata loro tal facoltà limitata fin alla porta della Chiesa tumulante , per essersi escluso il poter entrare dentro la stessa Chiesa tumulante.

III. E senza farci comprendere, come mai in quell' anno 1756. ottenuta avessero gl' istessi Eddomadarj tal graziosa facoltà pur limitata, entra a parlare di una decisione della Sagra Ruota *coram Tanario* del 1737., nella quale trattatasi la causa tra la Collegiata di S. Gio. Maggiore cogli Eddomadarj della Cattedrale sul punto della elevazione della Croce nel distretto delle altre Parrocchie , e specialmente in quella di S. Gio. Maggiore, non si volle permetter loro tal facoltà. E perciò egli seguita a dire, che non sa capire, come non potendo gli Eddomarj per le antecedenti decisioni della Sacra Ruota Romana portar inalberata la propria Croce nel distretto delle Parrocchie, ed avendo soltanto ottenuto nel 1756. di poterla inalberare *usque ad fores Ecclesiæ tumulantis , exclusive quoad eamdem*; abbiano oggi lo spirito *di opporsi alla inchiesta fatta dalla suddetta insigne Collegiata , che non*

(*a*) V. Scrit. contr. facc. 24.

non entrino nella ſua Chieſa colla ſteſſa Croce innalberata. Indi rapportando una relazione fatta dal Cardinal Pignatelli del 1711. diretta alla Sacra Congregazione, crede da quella rilevarſi, che la Croce degli Eddomadarj non ſia Croce del Capitolo della Cattedrale, e che queſto Capitolo cogli Eddomadarj non formi un corpo.

IV. Dopo tutto ciò paſsa a riferire un' argomento, ch' egli dice di aver fatto in Contradittorio l'Avvocato degli Eddomadarj, qual' è il ſeguente: *La Croce degli Eddomadarj è appunto la Croce della Cattedrale; la Croce della Cattedrale entra in ogni Chieſa Parrochiale; dunque la Croce degli Eddomadarj, o per meglio dire, gli Eddomadarj poſſono entrare colla loro Croce innalberata nella Chieſa Collegiata di San Giovanni Maggiore*. Indi ſeguita egli a dire grazioſamente, *che queſto ſia un ſillogiſmo* in friſeſomorum *per più ragioni. La prima perchè aſſume per certo quel ch' è falſo falſiſſimo cum reverentia; aſſume per certo che la Croce degli Eddomadarj ſia la Croce della Cattadrale, quando a lettere cubitali ſi legge ſcolpito in eſsa* Crux Ebdomadariorum; *ſe dunque è Croce degli Eddomadarj, non è, nè può eſſer la Croce della Cattedrale, perchè mai il Capitolo de' Canonici l'ha innalberata, e l'ha portata nelle funzioni Eccleſiaſtiche per la noſtra Città. La ſeconda, perchè anche quando per un ipoteſi impoſſibile ſi ammetteſse, che la Croce degli Eddomadarj foſse la Croce del Capitolo della Cattedrale neppure avrebbe quella prerogativa, ch' eſſi pretendono ſempre che andaſsero eſſi diſuniti, e ſeparati dal Capitolo della Cattedrale, mentre non l' ha la Croce materiale, ma ſibbene la Croce accompagnata da' Canonici dello ſteſso Capitolo, e quel ch' è più, l'ha allora quando i medeſimi Canonici della Cattedrale intervengono capitolarmente, e non già quando alcuni di eſſi intervengono ſingolarmente*. Soggiugne il Contradittore, che

che nel 1737. la Ruota Romana ebbe per ferma tal massima; la quale fu confermata nel 1738., e che *essendosi azzardati gli Eddomadarj ad asserire, che il loro corpo come sistente nella Cattedrale formava anch' esso una Collegiata, la Sacra Ruota Romana li smentì, non solo perchè non aveano alcuna Bolla de' Romani Pontefici, che l' avesse dichiarata tale, requisito necessario per far diventare Collegiata un corpo, ma benanche perchè sarebbe stata una ORRIBILE MOSTRUOSITA' il darsi Collegiata e Capitolo di Canonici in una medesima Cattedrale* (a).

V. Dopo questa sì *orribile mostruosità* passa il valoroso Contradditore ad affermare liberamente, che così la Decisione del Cardinal Pignatelli qual Giudice Delegato della S. Sede, come il Breve Pontificio dell' anno 1741. siano stati orretizj, e surrettizj, e che ciò provato aveano così D. Agnello Franchini, come il Ch. Mazzocchi, con aver costoro dimostrato, che la istituzione di S. Attanasio riguardò i veri Canonici della Cattedrale, e che perciò nell'anno 1756. si permise soltanto dalla Sacra Congregazione de' cinque Cardinali agli Eddomadarj la elevazione della Croce *per plateas a mano sinistra della Croce de' Canonici usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem.* Quindi conchiude doversi dichiarare da Monsig. Vicario, che gli Eddomadarj si astengano di entrare nella Chiesa di S. Gio. Maggiore con la loro Croce inalberata (b).

VI. Quante sono le proposizioni, anzi quante sono le parole su tale argomento aggruppate nella contraria Scrittura, sono altrettanti gli abbagli, o inavvertenze, o imaginazioni del nostro dotto Contradditore. Vedremo adunque ne' seguenti Capitoli, ne' quali raccoglieremo quanto conviene, ed è

E e oc-

(a) Scritt. contr. facc. 37. e 38.
(b) Scritt. contr. facc. 39. 40. e 41.

occorso sull' assunto, qual merito abbiano le opposizioni dell' Avversario, per indi appalesare così per ragion di dritto che di fatto, se possano reggere secondo le regole del raziocinio i nostri sillogismi *in frisesomorum*, o più tosto le altrui così decantate, e mal intese, o mal conosciute *orribili mostruosità*.

CAPO I.

Dell' origine delle due Croci della Cattedrale di Napoli.

I. IL sistema del nostro valoroso Contraddittore ha per fondamento, che la Croce, di cui usano gli Eddomadarj, non sia Croce della Cattedrale, ma Croce lor propria, siccome il disegna la scolpitavi iscrizione, *Crux Hebdomadariorum*. Brevissima è la risposta. Nel 1756. la Sagra Congregazione de' cinque Cardinali ebbe per vero, che così la Croce de' Canonici, come la Croce degli Eddomadarj erano ambedue Croci della Cattedrale, *AMBÆ CRUCES ECCLESIÆ CATHEDRALIS*; e dichiarò parimenti doversi tollerare la iscrizione, che vi è scolpita: *Crux Hebdomadariorum*, con le altre parole, *tolerandam esse inscriptionem*. Ma acciocchè meglio si persuada il nostro Contraddittore, e si tolga di capo quell' *orribile mostruosità*, anzi acciocchè creda da oggi innanzi esser uno de' singolari pregj della nostra Cattedrale l'aver due Croci, come le ha parimenti la prima Basilica Pontificia in Roma, qual è la Lateranense, si compiaccia di meco contemplarne l'origine.

II. Non v' ha cosa più solenne ne' primi tempi del Cristianesimo, che l' uso del salutifero segno della Croce del Signore. Costruisse il Gran Costantino, dopo data la pace alla

alla Chiesa, un Oratorio nel suo palazzo, e v'innalzò il segno della salutifera Croce. E lo stesso praticò nel Tabernacolo fatto a forma di Chiesa, ch' egli solea piantare dinanzi agli accampamenti (*a*). Egli è adunque tanto vero, che siasi introdotta una sì fatta liturgia nella Chiesa: liturgia, che i figli di Costantino, al dir di Eusebio (*b*), seguendo l'esortazione del padre, rigorosamente osservarono, che i successori Imperadori, tra quali l' Imperador Teodosio, togliendo i Templi agl' infedeli, ed al vero Dio consagrandoli, non con altro segno solea ciò fare, che con farvi collocare la salutifera Croce; di che oltre la testimonianza degli Scrittori, vi ha anche una Legge nel Codice Teodosiano (*c*). E veramente comechè quel primo Imperador Cristiano non potè così presto l' infinita turba de' ciechi idolatri al culto piegare della vera Religione, restando in piedi i Templi gentileschi: riuscì non però all' Imperador Teodosio di convertire all' uso della nostra Religione que' medesimi edifizj, che a' fallaci Numi erano dedicati. Col segno della salutifera Croce si attribuivano, e convertivansi al culto del vero Iddio i Templi gentileschi. (*d*) E siccome la legge Evangelica non venne a turbare la civil polizia, se non in quanto

 al

(a) Euseb. *de vit. Constantini lib.* 3. *cap.* 49. *e lib.* 4. *cap.* 17. Vedi anche Socrate *lib.* 1. *cap.* 14.

(b) *De vita Constantini. lib.* 4. *cap.* 17.

(c) *Cod. Theod. l.* 2. *tit.* 14. *leg.* 1. Baron. *an.* 312. *n.* 4. 5. *e* 6. Cassiod. *lib.* 4. *epist.* 14. *lib.* 5. *epist.* 7.

(d) Non solo ne' Sagri Templi s' innalzava la Croce, ma eziandio surse il costume, che quella appesa nel collo recassero i Fanciulli in luogo delle altre superstiziose insegne, la qual costumanza si promosse da S. Gio. Crisostomo. Quindi anche un tal costume si dilatò in maniera, che quasi i Greci tutti nel collo quella appesa recassero, il che anche fra Latini s' introdusse, la qual cosa divenne sì solenne, che finanche nelle medaglie degl' Imperadori de' due Teodosii, e di Onorio, e di Arcadio fuvvi effigiata la Croce, e massime in quelle degl' Imperadori Costantinopolitani si osservano effigiati con in mano la Croce.

al fallace culto degl' Idoli; così in tutto quasi il rimanente la ecclesiastica polizia colla civile si venne ad uniformare mirabilmente. E che una tal disciplina ebbe fondamento da tempi Apostolici, fra molti argomenti v' ha eziandio l' esempio di S. Paolo nella predicazione, ch'egli fece presso gli Ateniesi sulla dedicazione del Tempio, *Ignoto Deo*; avvisando in tal guisa l' Apostolo, ch' egli manifestando loro quel Dio ignoto, dovessero all' adorazione di quello applicare il Tempio, e convertirne il culto. In Napoli come in tutte le altre Città addivenne lo stesso, come farem noi vedere nel corso di questa Scrittura.

III. Oltre a ciò si dee avvertire, doversi anche nel IV. secolo, e forse principio del V. l' epoca stabilire, che nelle pubbliche Processioni si recasse avanti la Croce, di che Socrate, e Sozzomeno fanno menzione nella loro Storia Ecclesiastica (*a*); ed allora era usanza, siccom' è a dì nostri, che ivasi all' incontro colla Croce a persone per pietà, o per dignità insigni, e ragguardevoli (*b*). Nelle Novelle dell' Imperador Giustiniano si parla appunto dell' introdotto rito dell' elevazion della Croce. Proibì quest' Imperadore, che non si facesse alcuna processione senza che s' innalzasse la Croce, che la sagra adunanza precedesse, e che aprisse la strada, e la segnasse alla pietà de' fedeli seguaci, e con ciò volle l' Imperadore il santo, ed originario rito della Chiesa stabilire, e rimettere, o più tosto tor volle l' abuso di voler i laici senza i Vescovi, ed i Cherici intender soli a sì fatte sagre funzioni, prescrivendo, che senza i sacerdoti non potessero le litanie, e le

(a) Socrat. *lib.* 6. *Cap.* 8. Sozzom. *lib.*4. *cap.* 8. Vedi anche la Vita di S. Porfirio Vesc. di Gazza, tradotta da Genziano Eryeto.

(b) Marc. *in vita Porfid. cap.* 41., Beda *lib.* 1. *cap.* 25. Anastas. *Biblioth. in vita Hadrian.* I. & *Leon. IV.*

le solenni processioni imprendere colle Croci, le quali non altrove, se non che ne' Santi luoghi, o sia nelle Chiese, si doveano riporre, e collocare. Meritano di esser considerate le parole della Novella: *Omnibus autem laicis interdicimus litanias facere sine Sanctis Episcopis, & qui sub eis sunt Reverendissimis Clericis. Qualis enim est litania, in qua Sacerdotes non inveniuntur, & solemnes orationes faciunt? Sed & ipsas HONORANDAS CRUCES (CUM QUIBUS & in litaniis INGREDIUNTUR) non alibi nisi in venerabilibus LOCIS REPONI: & si quando opus vacaverit ad litanias celebrandas, tunc solum ipsas SANCTAS CRUCES accipere eos, qui consuete eas portare SOLENT, & cum Episcopo, & Clericis litanias celebrare, hoc custodientibus Sanctissimis locorum Episcopis, aut etiam eorum Clericis, & per loca Judicibus. Si quis autem in hoc Capitulo præsentis nostræ legis virtutem aut transcenderit, aut non vindicaverit, prædictas pœnas patietur, Monasteriorum, & Reverendissimorum Monachorum dispositione* (a).

IV.

(a) Da quanto si è finora detto chiaramente apparisce, che fino dal Gran Costantino surse il laudevol costume d' innalzare ne' Sagri Templi la Croce. E conciofossechè presso a Romani fosse usanza di appendere, o nelle case, o ne' poderi un qualche velo o panno, ov' eravi l' immagine del Principe, un tal segno dinotava, che cotai beni erano al Fisco addetti, ed applicati: ed un tal segno perchè collocato in fronte, e perchè era indice rappresentante ciò, di che voleasi intendere, *titulus* comunemente si appellava. Una tale usanza in altra forma si tramandò presso a Cristiani, perciochè Teodosio, come si è di sopra manifestato, nell' attribuire, che ei fece i templi degl' infedeli al culto del verace Iddio ci collocava il segno della Croce, ed in tal guisa al vero Iddio restava quel tempio addetto, e dedicato, *collocato in eis venerando Christianæ Religionis signo*. Quindi derivano, al dire di alcuni, che le Chiese de' Fedeli eziandio *tituli* si appellassero.

Il Baronio *ann.* 312. *n.* 4. 5. 6. con alcuni altri Scrittori ha opinato, che del pari surse nella Chiesa il costume di appendere il segno nelle Chiese, che *titolo* si disse, di quel ch' erasi introdotto nell' applicazione de' beni

al

IV. Fratanto si contempli, che il salutifero segno della Croce sia il titolo, il segnale, e l' indice delle Chiese materiali di Gesù-Cristo, sopra delle quali quello si volle innal-

al fisco. Egli è vero, che in ciò seguita egli ad arrecarne non una ragione dell' origine di sì fatti titoli, ma ci conviene più distintamente la cosa manifestare. Si vuole, che con quel velo, o panno, ov' eravi dipinta l' immagine del Principe, si applicavano i beni al Fisco, e con un sì fatto segnale, o titolo si distinguevano dai privati i beni consacrati al Principato; si vuole eziandio che nella Chiesa s' introducesse una somigliante costumanza con appendere ne' luoghi addetti al Sagro Ministero per segnale, la Croce: e che quindi que' sagri luoghi, o sia le Chiese materiali il nome trassero di *titoli*. Ma convien distinguere i tempi; perciocchè fino al Gran Costantino, o sia ne' primi III. secoli, ne' quali si vogliono anche introdotti i titoli nella Chiesa, ma non senza contraddizione degli Storici, come mai potea avvenire, che s' innalzasse il segno della Croce sopra delle case, ove si faceano le sagre adunanze, la qual cosa avrebbe esasperati i persecutori della Chiesa, e sarebbe direttamente opposta alla disciplina de' primi tre secoli? Se egli si voglia prestar credenza a que' dubbj e contrastabili monumenti, che ci avanzano di titoli de' tre primi secoli, convien ricorrere all' altra ragione, che non tralascia il Cardinal Baronio di arrecare, e che sembra la più verisimile, cioè che le Chiese perciò si designavano col nome di *titoli*, perciochè i Presbiteri, presso cui era la lor cura, quindi trassero titolo, e nome. Tomasin. *De Benefic. part. I. Lib.II. Cap.* 21. *n.*11. *Nemo tamen facile adducetur, ut credat, eo venisse secundo sæculo Fideles, ut erecta supra domos Cruce exasperarent persecutorum iras, & in se provocarent. Itaque pluris facienda esset illa altera Baronii ratio, Ecclesias propterea titulos dici, quod Presbyteros, penes quos earum cura erat, Titulum inde ducerent & nomen.*

Ma che che ne sia di ciò, egli è certa cosa, ed indubitata, che dal Gran Costantino si dee stabilire, come solenne, ed universale l'uso d'innalzar la Croce ne' Sagri Templi de' Cristiani, e che di un tal segno si valse l' Imperador Teodosio, per attribuire con un tal titolo al vero Dio i profani Templi degl' Infedeli. Prima di passar oltre, egli è ben fatto di accennare, che ne' tempi di Gregorio Magno si rese usitatissima la voce di *titolo*, a significare i veli, o panni, i quali alle case, o ai poderi si appendevano addetti al Fisco del Principe, o alla Chiesa. Avendo questo S. Pontefice inteso: *Notarii domum a desensore irrationabiliter titulatam*, comandò, che quella alla Vedova di lui *deposito titulo* si restituisse. Gregor. Magn. *Lib. I. Epist.* 63. Lo stesso S. Pontefice nel Concilio Romano frena con un' anatema i minori Cherici, i quali essendo Rettori del patrimonio della Chiesa, bene spesso imprimevano titoli *sua sponte*, senza osservare alcuna forma dalla Legge prescritta. Così egli scrisse in altro luogo: *Lib. IV. Epist.* 44. *Consuetudo nova in*

innalzare, e con un rito, non mai variato si volle mai sempre nella Chiesa, qual unica, e distinta caratteristica stabilire: onde i luoghi sagri, i Templi, e le materiali Chiese distinta nota traessero, ed onde la fede s'indicasse di quei popoli, che una tal Religione professavano. Or se un tal segno disegnava il luogo materiale, ove si ragunavano i fedeli alle sagre funzioni della Cristiana Religione, quindi anche surse la ragione, onde s' introdusse eziandio quasi contemporaneamente, che le sagre adunanze, o sieno le Chiese formali, anche fosser rappresentate dal salutifero segno della Croce. Ed invero tostochè s'introdusse la celebrazione delle pubbliche litanie, supplicazioni, e processioni, siccome l' adunanza de' fedeli venne a rappresentare la Chiesa formale, così nel tempo medesimo non con altra distinta nota a quella esprimere s' introdusse, che appunto col segno della Croce, che innanzi precedea eretta, ed innalzata, a manifestare, che quel corpo di Ministri, e di Popolo, che quella seguiva, era appunto la Chiesa formale, che unita, e congregata co' suoi Ministri, e con parte de' fedeli a Dio le sue preci unitamente porgea. Ed attentamente riguardandosi alle parole dell' Imperador

---

in Ecclesia hac, & valde reprehensibilis erupit, ut cum Rectores ejus patrimonii urbana, vel rustica prædia juri illius competere posse suspicantur, fiscali more titulos imprimant: atque hoc quod competere pauperibus æstimant, non judicio, sed manibus defendant.

Da sì fatti monumenti si è appalesato colla chiesta brevità, che prima del Gran Costantino non vi dovea poter essere nelle case, e luoghi sagri per titolo innalzata la Croce, ma che un tal sagro rito s'introdusse nella Chiesa dall' Impero del Gran Costantino; e che egli sia vero, che a somiglianza del Fisco del Principe s' introdusse il costume di questi collocare anche nelle case, e poderi alle Chiese addetti, ma che una tal forma di disciplina, non immantinenti, ma tratto tratto nella Chiesa si vide introdotta.

dor Giustiniano, comprese nella sopra cennata Novella, da quelle si va a rilevare, che non altrimenti, che co' Vescovi, o altri sagri Ministri sì fatte litanie, e pubbliche preci si dovessero celebrare per la necessità appunto, che ci è de' sagri Ministri nel doversi rappresentare una qualche Chiesa formale, siccome l' universal Chiesa, e Cattolica da' principali Ministri, e da' Vescovi si rappresenta.

V. L' atto dell' *affissione della Croce*, per piantare una Chiesa materiale, era, ed è del Vescovo. L' Imperador Giustiniano nella Nov. CXXXI. cap. VII. ne riconferma il rito: *Si quis autem voluerit fabricare venerabile Oratorium, aut Monasterium, præcipimus non aliter inchoandam fabricam, nisi locorum sanctissimus Episcopus orationem ibi fecerit, & venerabilem fixerit Crucem*: così l' atto liturgico di elevar la Croce, per rappresentare nelle sacre funzioni la Chiesa formale, dovè derivare dal fonte medesimo. Da ciò surse una inalterabile usanza di ambedue le Chiese Latina, e Greca, che non potea altri ciò fare, che il Vescovo *ordinario del luogo*, ed altrimenti praticandosi era lo stesso, che *conculcare Episcopum*, per valermi dell' espressione del primo Concilio Arelatense (*a*). Il Vescovo adunque con la sua facoltà ordinaria usando l' atto solenne dell' affission della *Croce* rende sagro il materiale edificio, e Tempio, e Chiesa diviene dedicata all' Altissimo. I Ministri poi, che dallo stesso Vescovo ci si ascrivono al culto, non altrimenti la rappresentano, che con l' atto della elevazione della Croce, la quale si dovea sempre riporre, e conservare *in venerabilibus locis*, e nelle funzioni, che occorreano, si dovea *solamente* ripigliare da chi era solito elevarla; siccome il mostrano le altre parole

(*a*) Can. XVIII.

le della Novella: *& si quando opus vacaverit ad litanias celebrandas, tunc SOLUM ipsas sanctas Cruces ACCIPERE eos, qui consuete eas portare solent, & cum Episcopo, & Clericis litanias celebrare.* Si è stimato di premettere sì fatte cose, acciocchè si vegga non solo l'antichità di un culto sì religioso verso la sagrosanta *Croce*, dal cui uso, e disciplina s' introdussero distinte qualità, e prerogative a' Vescovi, al ceto de' Ministri, ed alle formali Chiese, ma eziandio, che un tal segno trionfò sopra l' Idolatria, e prestò la vera pompa, e decoro all' universal Chiesa di Cristo.

VI. Il che così essendo, riflettiamo un poco sulla polizia del IV. secolo della Chiesa. Nell' impero del Gran Costantino, e ne' tempi vicini, ogni Città non ebbe che una sola Chiesa materiale, quando il permetteva l' uniformità del rito, tranne le Città principali dell' Impero, Roma, Alessandria, Antiochia, e poi Costantinopoli. Si è da noi osservato nella prima Parte di questa Scrittura (*a*), che il solo Vescovo adempiva a tutte le parti del sagro Ministero. Ne' soli casi di assenza, o d' infermità, o di altra grave occupazione supplivan le sue veci i Presbiteri, de' quali era sì scarso il numero, che talvolta o niuno, o un solo se ne contava in qualche Città. Si legge nel Can. XLV. del Conc. Cartaginese III. celebrato nell' anno 397. o sia nella fine del secolo IV. *Si necessarium Episcopatui quis habet Presbyterum, & UNUM habuerit, etiam & ipsum dare debebit;* cioè dire, che se talvolta avveniva, che una qualche Chiesa rimaneva priva del suo Pastore, e non vi era alcun Presbitero, si ricorreva ad ordinarsi Vescovo quel Presbitero di un altra Chiesa, ancorchè un *solo* ne avesse, ed era il Vescovo tenuto di dar-

(*a*) Vedi sopra facc. 78. e seg.

darlo; richiedendo così il comun bene di tutta la Chiesa. Ed eccovi esempj, che nella fine del IV. secolo vi erano Città, i cui Vescovi o non avean Presbiteri, e Coadiutori, o ne aveano un solo, cui eran tenuti di dare ad altra Chiesa vacante per ordinarvisi Vescovo; la qual cosa vie più conferma quel che per altro è indubitato nella storia, e nella disciplina Ecclesiastica di quei tempi, che il solo Vescovo tutte le funzioni per se stesso adempiva del suo sacerdotal ministero (*a*).

VII. Posta la polizia Ecclesiastica ch' ebbe corso ne' primi ed anche nel IV. secolo: la Città di Napoli, la quale ne' tempi Appostolici fu illuminata dal Vangelo, racchiudeva nel suo seno due nazioni, cioè gli originarj Greci, e la moltitudine di tempo in tempo accresciuta da' Latini. Vn solo Vescovo par, che non potesse adempire al ministero de' due popoli, e molto più nel corso del IV. secolo, in cui certamente crebbe la copia de' Fedeli di ambe le Nazioni. Fu antichissimo costume della Chiesa di permettere le preghiere in varj idiomi, a cui furon translati i sacri libri: e tal dovea esere la cura principale de' sagri Ministri per la nascente Chiesa, e tal mezzo richiedeva la salute delle anime, le quali istruir si doveano nommeno della dottrina Evangelica, che della ragione del culto. Alla semplicità de' primi tempi succedette poi una più stabile forma di Liturgia, che una volta stabilita, non si permise, che si turbasse così volentieri nelle principali funzioni (*b*). Or essendoci in Napoli un popolo misto di due Na-

---

(a) Vedi Tomas. de benef. par.2. lib.II. cap.7. n.8.

(b) Quì cadono acconciamente due riflessioni, che riguardano la disciplina de' primi secoli della Chiesa. I. Egli è più che indubitato, secondochè fu avvertito da tutti coloro, i quali gustarono la polizia Ecclesiastica di quell' età, ed ultimamente dall' Abate Martini Turinese egregio Traduttore del nuo-

Nazioni Greca, e Latina, ſiccome nella prima parte di queſta ſcrittura ſi è, più che biſogno non era, dimoſtrato, la neceſſità produſse, che due Veſcovi ci ſi vedeſsero ſtabiliti, ciaſcun de' quali poteſse adempire tutto il paſtoral miniſtero, l'uno per la Greca, e l'altro per la Latina nazione; e tutto ciò praticar ſi dovea in tempo, che il ſolo Veſcovo era debitore di tutta la cura, la quale non ſi com-

---

nuovo Teſtamento in lingua Italiana, nella ſua *prefazione generale*, che *i primi Padri, e Maeſtri del Criſtianeſimo*, dopo gli Appoſtoli, preſero particolar cura, che i popoli tutti convertiti al Vangelo aveſſero ciaſcuno *nel proprio linguaggio* traſportate le ſagre lettere, e ſopra tutto il nuovo Teſtamento. Egli tralaſciando le altre infinite teſtimonianze reca ſoltanto quella del Criſoſtomo nella Omilia I. ſopra il Vangelo di S. Giovanni, nella quale dice: *E i Siri, e gli Egiziani, e gl' Indi, e i Perſiani, e gli Etiopi, e cento altre nazioni, TRASLATATI NEL LOR LINGUAGGIO I DOMMI DI GIOVANNI, appreſero uomini barbari una nuova filoſofia*. E in vero la divina parola ſi dovea ſenza fallo inſinuare alle genti con queſto mezzo, ſu di che può vederſi fra gli antichi quel che ne ſcriſſero Teodoreto *de curand. Græc. adfect. ſerm.* 5. S. Girolamo *Præfat. in quart. Evang. in Damaſ.* e S. Agoſt. *Epiſt.* 48. *ad Vincen. &c.*

II. La ſeconda rifleſſione è fondata ſul primitivo ſiſtema della Chieſa, allora quando principalmente badandoſi al culto ſoſtanziale del vero Dio, ſi laſciava a ciaſcuna nazione la varietà accidentale del rito. Avverte il P. Mabillon *Muſæi Italici Tom. I. pag.* 101. che in quei primi tempi del Criſtianeſimo *ſine multo rituum apparatu ſacra tunc fiebant, nec rata, fixave erat eorum diſpoſitio, nec uniformis. Paullatim ad certam quamdam liturgiæ formam ſeſe compoſuerunt Eccleſiæ: quæ forma in Eccleſia Occidentali non una fuit. Alia quippe Romanis, alia Gallis, alia Hiſpanis, Afris alia competebat; tametſi præcipuæ liturgiæ capita ubique concordabant*. E quì ſi dee aggiugnere, che ſiccome gli Apoſtoli, ed i loro ſucceſſori atteſero a propagare il Vangelo per le Nazioni, facendo uſo delle riſpettive lingue, ch'erano le più dilatate, Latina, Greca, Caldaica, e ſomiglianti: così poi introducendoſi tratto tratto nelle Chieſe una forma permanente di liturgia, e nel tempo medeſimo per le tante invaſioni di barbare nazioni che diedero il crollo all'impero Romano, corrompendoſi l'antico idioma, avvenne, che per non far ſervire la ſacra liturgia alle continue vicende, *ſapientiſſime ab Eccleſiâ conſtitutum eſt, ut quo idiomate miſsæ primum inſtitutæ ſunt, eo ſemper celebrentur, licet populo ignotum;* ſiccome avverte il Cardinal Bona *Rerum Liturgicarum lib.* 1. *cap.* 6., il quale aggiugne: *Idem accidit in Oriente quoad linguam Græcam, & Chaldaicam: nam iis utuntur in divinis officiis, quamvis populis ignotæ ſint, qui vel Græca vulgari, vel Arabica communiter loquuntur.*

metteva ad alcun Presbitero, come s'introdoſse in appreſſo. Perciò da ſicuri monumenti abbiamo, che contemporaneamente fiorisſero in Napoli i due Veſcovi *Calepodio*, e *Fortunato*; e ſi è da noi dimoſtrato, che ambedue eſſer doveano Veſcovi primarj; che un di eſſi non era Coreveſcovo, il cui nome nel IV. ſecolo era ignoto nell'Occidente; che l'eſſerci due Veſcovi in una Chieſa, nel caſo di due diverſe Nazioni, non era un aſſurdo, nè era compreſo nel divieto del Can. VIII. del Concilio Niceno, e finalmente che regolandoſi la Eccleſiaſtica con la civil polizia, era tutto ciò uniforme all'univerſal ſiſtema della Chieſa, e che non altrimenti ſi vide introdotta ne' tempi poſteriori al IV. ſecolo la elezione di un ſol Veſcovo, che per ſerbare lo ſteſſo ordine della civil polizia, e per l'uſo introdotto de' Coreveſcovi, o per l' eſercizio della cura vicaria già permeſsa ordinariamente a'Presbiteri: e perciò dipoi avvenne, che laſciandoſi intatte le originarie due Sedi, o Cattedre, un ſol Veſcovo Latino in due Sedi diſtinta la Chieſa Napolitana reggeſſe.

VIII. La indubitata eſiſtenza di due Veſcovi nella Chieſa di Napoli, ch' ebbe luogo nel IV. ſecolo, l'uno per la Greca, e l' altro per la Latina nazione, dovè produrre l' effetto, che due materiali Cattedre, o Chieſe Cattedrali ci ſi ſtabiliſſero, ed indi due Cleri per ragion di culto, e di rito ne ſorgeſſero pel riſpettivo miniſtero. Queſte materiali Chieſe, con la pace data al Criſtianeſimo, divennero tali con la pubblica affiſſion della Croce. E le medeſime Chieſe formalmente ſi rappreſentavano da' Veſcovi, e riſpettivi ſagri Miniſtri, e nazione fedele. Allora quando o pubbliche preci, o proceſſioni, o litanie ſi dovean celebrare, la Croce era quel ſalubre veſſillo, ſotto il quale procedendoſi, la rappreſentazione ne ſurſe dell' originaria Cattedra Veſcovile. E queſta è la vera, quanto antica,

ca, altrettanto luminoſa origine delle due Croci della Cattedrale di Napoli, che non oſtante il corſo di XIV. ſecoli, fra tante vicende, e cambiamenti di diſciplina, e fra tante ſucceſſive diſpute, ſi videro dichiarate, e confermate con la ſentenza del 1756. con quelle parole: *ambæ Cruces Eccleſiæ Cathedralis*.

IX. Se la origine delle due Croci dee aſſolutamente riportarſi ad un epoca sì antica, quanto è quella della iſtituzione in Napoli delle due Cattedre Veſcovili, e de' due riſpettivi Cleri, e plebe Greca, e Latina; queſte medeſime due Cattedre Veſcovili ſi videro permanenti nella noſtra Città, non oſtante che in appreſſo ceſſaſſe la neceſſità di crearviſi i due Veſcovi, ed a tenore della civil polizia un ſol Veſcovo ci ſi eleggeſſe, il quale ambe le Sedi, ambi i Cleri, ambe le Nazioni ſecondo i riſpettivi riti reggeſſe con un ſolo ſpirito di paſtorale governo; ſiccome ſi è da noi oſſervato nella prima parte di queſta ſcrittura, e ſi è data la genuina interpretazione a quell'antico monumento: *Binas geſtat Præſulum ſedes ad inſtar duorum teſtamentorum, quamquam una ſit, quæ gubernat, & regit reliquam, ut capite reguntur artus diverſi*. E quì poſſiamo aggiugnere, che quel *GESTARE binas ſedes Præſulum*, ſiccome manifeſta un atto di rappreſentazione; così tal rappreſentazione non facevaſi altrimenti, che con le due *Croci*, le quali le due originarie Sedi, o Cattedre Veſcovili, e con eſſi i due Cleri, e le due Nazioni diſegnavano ſecondo il primitivo iſtituto.

X. Si è di ſopra accennato, che ſiccome la canonica affiſſion della Croce fatta dal Veſcovo rende ſagro l' edificio, e material Chieſa diviene; così l' aſcrizione de' ſagri Miniſtri, che prima con la ordinazione ſi alligavano al ſervizio del Tempio, ed indi, ſeparandoſi queſti due atti, s' introduſſe farſi con la iſtituzione, dipendendo anche

che dal Vescovo , producesse, che il Clero si fissasse al culto delle Chiese materiali. Si è veduto in Napoli , che S. Attanasio, per rendere più perenne, e quotidiano il culto alla Cattedrale Chiesa del Salvadore , giusta il rito della Chiesa Romana, vi costituì un Collegio di Sacerdoti, conosciuto anche sotto il nome di Congregazione del Salvatore , e di *Eddomadarj del Salvatore* , ed anche generalmente di Eddomadarj della Maggior Chiesa. Questo è quel Clero , che ridotto a forma di Collegio , e di Congregazione era composto di que' sagri Ministri , che rappresentavano con tal qualità per ragion di culto, e di rito la Cattedrale Latina. E questo è quell' antico corpo che per ragion del suo instituto ha adempito per IX. e più secoli la perpetua liturgia imposta dal suo glorioso Fondatore, il quale lo dotò de' suoi beni patrimoniali, di cui abbondava come figlio, fratello, e zio, ch' egli fu de' Duci di Napoli. Ciò posto; sembrerà per avventura un *orribile mostruosità*, che questo corpo di sagri ministri ascritti dal proprio Vescovo alla Cattedrale Latina, ridotto in forma di Congregazione, e di Collegio , dotato di fondi, ed obbligato al quotidiano culto degli uffizj divini , e della pubblica messa, e perpetuamente dedicato al ministero della Cattedrale Latina inalberi nelle publiche funzioni quella Croce che rappresenti la stessa Cattedrale Latina? Se si vorrà togliere questa sì antica, e ben fondata liturgia , non sarebbe lo stesso, che distruggere una sì luminosa fondazione, e sconvolgere i fondamenti del culto, e del rito, che per tanti secoli ebbe corso nella Chiesa di Napoli, e che forma ancor oggi uno de' più antichi, e singolari pregi di questa inclita Dominante?

XI. Egli è pur vero, che per le Decretali de' Sommi Pontefici dal XII. secolo in poi si venne nelle Chiese di Occidente a formare un nuovo corpo, ignoto a tutta l' anti-

ti-

tichità, il quale corpo collegialmente anche ragunato *Capitolo* comunemente si disse, e Capitolo di Canonici, come rappresentante il dritto del Clero universo negli atti giurisdizionali: ma è pur anche verissimo, che siccome questi nuovi corpi, Collegj, o Capitoli vennero ad occupar il dritto, ed a far le veci del Clero universo nel governo della Chiesa Sede vacante, e nel parere, o consiglio nelle alienazioni, concessioni, e somiglianti; così non vennero mica ad occupare i dritti particolari di ciascun Clero, o Collegio, che per ragion di culto, e di rito, come di Offizio, Messe, processioni, esequie, e simiglianti, sono o per dritto, o per consuetudine appartenenti alle Chiese respettive. Quel solo dritto, che fino al XII. secolo era di tutto il Clero, si ridusse dal XII. secolo in poi a' nuovi Capitoli, e non già i nuovi Capitoli acquistarono o dritti particolari di ciascuna Chiesa della Città, e Diocesi, o di ciascun Clero, o Collegio ascrittovi nella ragione del rito, e del Culto: la qual cosa avrebbe prodotto non meno uno spoglio universale, che uno sconvolgimento, ed una distruzione di tutte le fondazioni, e degli antichi venerandi stabilimenti delle Chiese particolari. Or se prima della formazione de' Capitoli si fosse intrapreso, che ben il Clero d' una Chiesa filiale, o Parrocchia dovesse precedere al Clero della Cattedrale, *qual orribile mostruosità* sarebbe mai questa? Anzi se si fosse preteso, che la Croce della Cattedrale elevata da proprj Ministri, e rappresentante la stessa Cattedrale, non potesse entrare nelle Parocchie, e Chiese inferiori; qual altra più *orribile mostruosità* non sarebbe, che la Parocchia, e le altre Chiese non riconoscano la originaria lor Cattedra, ch'è stata la lor Madre, e Maestra: e per punti di vanità non riconoscano quel Vessillo rappresentante la primitiva origine della comune salute, e la veneranda

da memoria degli ſtabilimenti della Religione, e della Fede, qual monumento ſagro, e venerabile della noſtra Redenzione ? Biſogna affermare, che o con la Croce, e co' Miniſtri ſi rappreſentan le Chieſe ſecondo l'univerſal ſiſtema dell'orbe Cattolico, ed in tal caſo tutte piegheran la fronte alla Croce, ed a' Miniſtri della Cattedrale ; o ceſſi tal rappreſentazione, ed allora converrà, che la Parrocchia di S. Gio. Maggiore prima di tutte deponga la Parocchiale autorità, ch' ella conſerva ſopra le ſedici altre Parocchie inferiori del ſuo diſtretto, alle quali non permette l'elevazion della Croce, ed in tal guiſa in grazia della nuova intrapreſa la Gerarchia Eccleſiaſtica ſi meſca, e confonda.

XII. Ma il Capitolo de' Canonici della Cattedrale, a cui ſi vuole agglutinare la recente Collegiata di S. Gio.Maggiore, ci chiama a nuove rifleſſioni. Il Capitolo crede, che la Cattedrale ſia una, e che formalmente ſi rappreſenti da i ſoli Canonici, e che perciò una debba eſſere la Croce della Cattedrale, qual è quella appunto del Capitolo, o ſia la Croce Capitolare. A queſta objezione ſarà ſempre conchiudente quella riſpoſta, che dopo l' ultima lite agitata in Roma tra i Canonici, e gli Eddomadarj ſi ebbe per fermo, che due erano le Croci della Chieſa Cattedrale, l' una detta de' Canonici, e l' altra degli Eddomadarj ; e così è ſtato inappellabilmente dichiarato dalla particolar Congregazione de' Cinque Cardinali: di maniera tale che la ſentenza ebbe il Regio *Exequatur*, e la Maeſtà dell'Auguſtiſſimo Rè Cattolico non permiſe, che ulteriormente ſi trattaſſe queſta briga, e ſi deſſe l' *Exequatur* all' Iſtrumento della ſteſſa ſentenza del 1756. coll' aggiuntaci proteſta degli Eddomadarj, i quali su di alcuni punti ſi volean gravare, ſiccome appariſce dal documento recato nel principio di queſta Scrittura

tura (*a*). Nè si dica, che la sentenza espresse, che nell' Esequie, in cui vanno uniti i Canonici cogli Eddomadarj con due Croci, l' una a destra, e l' altra a sinistra, debba la Croce degli Eddomadarj andar *per plateas usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem*; e che da ciò ne derivi, che non abbian dritto gli Eddomadarj di entrare colla Croce inalberata, ove van soli, nelle altre Chiese inferiori: dappoichè fa mestieri ben riflettere al punto agitato in Roma. Imperciocchè tra i dubbj proposti fuvvi il seguente: *XIII. An in SOLIS PROCESSIONIBUS funeralibus, sive exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis, quibus intervenit CAPITULUM, solitum fuerit ab antiquo tempore AMBAS CRUCES lateraliter junctas, primam dictam Canonicorum a dexteris, & alteram dictam Hebdomadariorum a sinistris elevari, ante totum Clerum Cathedralis, nimirum Canonicos & reliquos omnes de Clero inferiori in uno corpore procedentes, atque id pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem: reliquum vero functionis, quæ fit intus Ecclesiam tumulantem, solitum fuerit peragi sub unica prima Cruce dicta Canonicorum?* Fu tal dubbio risoluto così: *Ad XIII. Affirmative in omnibus*. Sicchè si ponga mente a quelle parole: *An in SOLIS Processionibus, funeralibus seu Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis, QUIBUS INTERVENIT Capitulum*; cioè dire, che nelle *sole* Processioni funerarie, ed Esequie, *a quali interviene il Capitolo*, procedendosi colle due Croci della Cattedrale, lateralmente, ed in linea eguale congiunte, queste due Croci dovessero portarsi innalzate *pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ*

(a) Vedi sopra facc. 13. e 14.

clesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem. E poi si soggiugne, che il rimanente della funzione dovea farsi *sub unica prima Cruce dicta Canonicorum*.

XIII. Di grazia potrà mai la Collegiata di S. Gio. Maggiore dalla recata risoluzione del dubbio proposto rilevare a suo pro, che questo sia un punto deciso in Roma, che gli Eddomadarj, ove van soli, possano soltanto elevar la Croce *per plateas Civitatis*, ma che non possano entrare colla Croce inalberata nella Chiesa tumulante? Chi non vede che il dubbio fu ristretto, e fu risoluto *IN SOLIS Processionibus funeralibus*, *seu Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis*, *QUIBUS INTERVENIT CAPITULUM?* Ma in tutte le altre, *ubi non intervenit Capitulum*, non solo debbano elevar la Croce *pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis*, ma debbano essi ritualmente adempire a tutto il rimanente della funzione *intus Ecclesiam tumulantem sub altera Cruce Ecclesiæ Cathedralis*. Il Capitolo de' Canonici non recò mica in dubbio, che procedendo gli Eddomadarj in tali funzioni, ove esso Capitolo non interviene, non potessero così *per plateas* come *intus Ecclesiam tumulantem* perfezionare tutto l'atto liturgico: soltanto intraprese lo stesso Capitolo, che nelle *sole* Processioni, ed Esequie, dov' esso interviene, le due Croci della Cattedrale, la prima detta de' Canonici, e la seconda degli Eddomadarj, potessero elevarsi *per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem*: ma che il rimanente della funzione farsi dovea *intus Ecclesiam sub unica prima Cruce dicta Canonicorum*. Ma dove non interviene il Capitolo, e col Capitolo non s'innalbera la Croce della Cattedrale detta de' Canonici, non potea entrar mai in disputa, che l'altra Croce della Cattedrale detta degli Eddomadarj non dovesse entrar inalbertata nella Chiesa tumulante, per

adem-

adempir il resto della funeraria funzione. La Croce della Cattedrale inalberata da Canonici portò la preferenza a quella inalberata dagli Eddomadarj, e dovendo darsi luogo ad ambe le Croci della Cattedrale, convenne darsi la destra a quella del Capitolo, e la sinistra all'altra degli Eddomadarj. Queste due Croci, ove escono insieme questi due Ceti di Ministri, van congiunte lateralmente fra loro in linea eguale: così procedono per *plateas Civitatis*, acciocchè da tutti sien venerate, come Croci delle due originarie Cattedre, che furono in Napoli; ma dovendo entrar nella Chiesa tumulante, per serbarsi una uniformità di rito, e di corale uffiziatura dopo la unione fatta da S. Pio V. volle farsi adempire il resto della funzione *intus Ecclesiam sub unica prima Cruce dicta Canonicorum*. Le quali espressioni significano più cose. I. Che la Croce elevata da Canonici sia Croce di Cattedrale *detta* de' Canonici. II. Che avendo la destra a quella degli Eddomadarj, dicasi *prima* in ordine di precedenza. III. Che dicendosi doversi il resto della funzione *intus Ecclesiam* farsi *sub unica Cruce*, preferendosi quella *detta* de' Canonici, non solo non va a scemare il dritto all'altra Croce detta degli Eddomadarj, ma eziandio come Croce, che va lateralmente a quella del Capitolo, non può mai perdere la qualità, e prerogativa, che l'è infissa per ragion di rito, e di culto *jure Cathedralitatis*, ove non intervenendo il Capitolo coll'altra Croce, debbasi adempire *intus Ecclesiam* il resto della funzione. IV. E finalmente se non ostante l'intervento del Capitolo s'inalbera *pro ea parte functionis, quæ fit per plateas*, sarebbe non che punibile irriverenza, ma assurdo, se l'altra Croce della Cattedrale accostandosi alla porta delle Chiese filiali, queste chiudessero l'uscio a quella Croce, che la Cattedra rappresenta lor Madre e Maestra.

XIV. Ed acciocchè viepiù si confermi il nostro per altro evidentissimo argomento, giova qui rapportare l' altro dubbio proposto, e risoluto in Roma, qual' è il seguente. XVI. *An dicta UNIUS E CRUCIBUS Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in casibus enunciatis, facta fuerit ab iisdem NOMINE ipsorum PRINCIPALI, seu potius ab iisdem tamquam a MINISTRIS CATHEDRALIS ET CAPITULI?* La premura de' Canonici era, che questo tal dubbio si fosse assolutamente risoluto *AFFIRMATIVE*; per indi dedurne, che gli Eddomadarj eran Ministri della Cattedrale, e del *Capitolo*, e come tali fossero, come tutti gli altri, riputati *tamquam assissi* dello stesso Capitolo. Ma eccone la risoluzione: *Ad XVI. Elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tamquam a MINISTRIS CATHEDRALIS.* Rincrebbe per altro a' Canonici, che non si soggiugnesse, *ET CAPITULI*; come avean essi concordato il dubbio, per indi trarne a lor talento le altre conseguenze. La elevazione adunque della Croce della Cattedrale si fa dagli Eddomadarj, del pari che si fa da Canonici, *tamquam Ministris Cathedralis*: e perciò le due Croci della Cattedrale l' una vien detta de' Canonici, e l' altra degli Eddomadarj, come ambedue Ministri della stessa Cattedrale. Se gli Eddomadarj la elevassero semplicemente *tamquam Ministri Capituli*, potrebbe disputarsi, se senza l' intervento del Capitolo elevandosi *per plateas*, potessero poi entrare nella Chiesa tumulante; e pure in questo tal caso in forza della rappresentazione, che si fa con la Croce della Cattedrale della Cattedra formale da Ministri, qualunque sieno, della stesa Cattedrale, l' ingresso alle Chiese inferiori non si potrebbe impedire, quante volte il dritto regga, di farsi, come tale, venerare *per plateas*: altrimenti sempre s' incorrerà in asurdi. Ma

se

se poi gli stessi Eddomadarj la elevassero *tamquam Ministri Cathedralis & Capituli*, in questo tal caso cresce di forza il proposto argomento. E se finalmente la elevassero con la sola qualità di *Ministri della Cattedrale*, e così fosse deciso, non ostante che il dubbio comprendeva anche la qualità di Ministri del Capitolo; ci potrà mai essere più difficoltà, che questo corpo precedendo con la Croce della Cattedrale, se ogni altra cosa mancasse rappresenti la stessa Cattedrale?

XV. Conferma quanto si è detto la Risoluzione di un altro dubbio, quale è il XVIII. le cui parole sono: *An eadem Crux Cathedralis* (cioè la Croce detta degli Eddomadarj) *retinenda sit intus ipsam Cathedralem, & proprie in Sacrario ejusdem, seu potius jus habeant Hebdomadarii illam penes se in Archivio proprio, seu alibi extra Cathedralem retinendi, etiam invito Capitulo, & independenter a consensu ejusdem*. La risoluzione fu la seguente: *Ad XVIII. Servetur solitum*. E nel distendersi la sentenza si espresse così: *Tandemque quoad locum retinendi mox dictam Crucem, esse servandum solitum illam retinendi in Archivio RR. Hebdomadariorum*.

XVI. Ecco adunque che la Croce detta degli Eddomadarj è Croce di Cattedrale. Essi la inalberarono come Ministri della Cattedrale, e non già del Capitolo, come si era preteso, ed hanno il dritto di ritenerla, e conservarla nel loro Archivio. Quindi è che non sappiamo comprendere, come il dotto Contraddittore abbia creduto potergli giovare la sentenza del 1756. sulla quistione mossa tra i Canonici e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale: anzi si è inoltrato ad esibire negli atti copia della stessa sentenza, come decisiva a suo pro. Ma sopra tutto è da maravigliare di avere lo stesso Contrad-

tradditore liberamente affermato, che gli Eddomadarj della Cattedrale colla sentenza appunto del 1756. ebbero *la facoltà* d'inalberare la propria Croce, con supporre di non aver mai avuta per lo innanzi una tal facoltà. Se pur egli si fosse compiaciuto di leggere colla debita attenzione tutti i dubbj proposti, risoluti, e dichiarati colla rapportata sentenza, avrebbe luminosamente rilevato, che la sacra Congregazione particolare de' cinque Cardinali non concedette la prima volta agli Eddomadarj il dritto di elevar la Croce, ma conobbe esser tal dritto così antico, quanto è la origine degli stessi Eddomadarj.

XVII. Essendosi appalesata l'evidenza del nostro argomento col dimostrare, che la Croce degli Eddomadarj si reputi, come vera e genuina Croce della Chiesa Cattedrale, la cui elevazione sorge dal ministero, che essi hanno nella stessa Chiesa Cattedrale; questa sì speciosa prerogativa va mirabilmente a combinare colla primitiva origine della Chiesa di Napoli, la quale ebbe due nazioni, due riti, due Vescovi, due Sedi, e due Cattedre, prima introdotte dalla necessità de' fedeli, indi conservate per ragion di culto e di rito, onde sursero le due Croci indicanti i due originarj sacri titoli della Chiesa Napolitana.

C A P O II.

Si ragiona delle due Cattedre materiali della Chiesa di Napoli per rapporto alle due Croci .

I. VAſto è l' argomento , che ci proponiamo in queſto Capitolo, dopo una diſputa celebratiſſima tra molti chiariſſimi Ingegni , i quali con vigore han ſoſtenuto la propria ſentenza. E quantunque tutte le coſe da noi unite inſieme nel corſo di queſta Scrittura , ſecondochè acconciamente ſi è potuto ne' proprj argomenti fin quì dilucidati, dimoſtrino ad evidenza la neceſſità di dovervi poter eſſere nella noſtra Napoli due Chieſe materiali, sì per l'eſiſtenza delle due nazioni, de' due riti, di due Veſcovi, di due Cleri, di due Sedi, e di due Croci; pur nondimeno per compimento dell'opera ſtimiamo non che utile, ma neceſſaria coſa di eſaminare tutti gli argomenti, co' quali ſi è preteſo di eſcludere la duplicità delle Chieſe materiali, per indi rilevarſi, come ſenza fallo ci riuſcirà, ben dimoſtrata l'eſiſtenza della due Cattedrali , onde traſſero la luminoſa loro origine le cotanto diſtinte prerogative del Collegio degli Eddomadarj , e del coſpicuo Capitolo Napolitano. La qual coſa viepiù confermerà l' antichiſſimo iſtituto della tuttavia permanente diſciplina delle due Croci della odierna Cattedrale .

II. Chiunque miſurando le coſe colla idea de' ſuoi tempi ſi reca ad oſſervare il Duomo di queſta Capitale , altro non vi ravviſa, che un Tempio magnificentiſſimo ben fornito di inſigni Oratorj , e Cappelle ; ed entrando per la porta maggiore ſcorge a ſiniſtra l' antica Baſilica di S. Reſtitu-

ſtituta, dentro la quale la celebrata Cappella di S. Maria del Principio. E ſiccome niuno ignora, che la grande ſtruttura del Tempio ſia opera de' Re Angjoini, così è avvenuto, che la laterale Baſilica di S. Reſtituta per eſſere tuttavia nell' antico ſito, in cui fu la prima volta coſtrutta, e per ritenere alcuni antichi veſtigj, è ſtata riguardata molto tempo dopo la coſtruzione della odierna Cattedrale come l' unica e la primitiva Chieſa materiale della noſtra Città.

III. Ma eſſendoſi colla debita diligenza eſaminate le antiche memorie, la cui inveſtigazione per molti ſecoli è ſtata tra noi traſcurata, è avvenuto che ſi traſſero dall'inganno que' medeſimi Scrittori, i quali prima credettero eſsere ſtata in Napoli una ſola Cattedra materiale. Egli è notabile, che il Ch. Niccolò Carminio Falcone, che morì Arciveſcovo di S. Severina, credette pur egli ſul principio prima di entrare a più maturo eſame quel che ſcritto aveano i Noſtri poco più di un ſecolo prima, che una ſola foſſe ſtata in Napoli la Cattedra materiale nella Chieſa di *S. Reſtituta*; e che queſta foſse ſtata la medeſima che la *Stefania*. E così ſeguendo il comune errore egli ſcriſse nelle note agli atti della traslazione de' SS. Eutichete ed Acuzio: ma poi vinto da nuovo conſiglio nell' eſame di alcuni antichi monumenti, fu coſtretto a ritrattare l'errore per ſolo amor del vero, in tempo che niuna lite, o controverſia eravi inſorta; e ſcriſse ſinceramente, che la Chieſa di *S. Reſtituta* non ſi dovea confondere colla Chieſa del *Salvatore*, o ſia *Stefania*, e che l' una e l' altra furono indubitatamente *DUE Chieſe*. Eccone le parole: „ Ma CHIUDERA' LA
„ BOCCA ad ognuno e maſſime a coloro, COME AN-
„ CHE A Me, che credendo come ſopra, reſtai ingannа-
„ to dal Tutini, e dal Caracciolo, che dicono il contra-
„ rio,

„ rio, il dir della IV. Lezione dell' antico officio di S.At-
„ tanagio: dice questa lezione, che S. Attanagio *Neapoli-*
„ *tanam Ecclesiam* [ecco che si parla di tutta la Cattedrale]
„ *quæ Stephania vocatur*, *Sacerdotibus & ministris ornavit*,
„ *quibus necessarios rerum sumtus distribuit abundanter*, *idem*
„ *faciens de luminaribus in Ecclesiis B. Andreæ Apostoli*, *&*
„ *Protomartyris Stephani*, *& de ministris Ecclesiæ S. Resti-*
„ *tutæ*, *quæ a Costantino I. Augusto Christianissimo condita*
„ *est*, *ut fertur*. Al che consona Giovanni Diacono, che
„ di tante volte che nomina la Cattedrale, non mai la
„ chiama S. Restituta, ma sempre o il Salvatore, o la
„ Stefania; all' incontro una volta che nomina detta Re-
„ stituta, dice, da molti assersi nel suo secolo essere sta-
„ ta fabricata da Costantino: *Constantinus etiam & in urbe*
„ *Neapoli Basilicam fecit*, *asserentibus multis*, *quod S.Resti-*
„ *tuta esset*; quando poi in Stefano II. disse: *His ita pe-*
„ *ractis*, *Ecclesia Salvatoris*, *quæ de nomine sui Auctoris*
„ *Stephania vocatur*, *cremata est*..: rimase già chiarito, che la
„ Stefania, e la Restituta furono due Chiese „.

IV. Adunque il dottissimo Monsignor Falcone si avvide dell' error tolto, e con sodi argomenti, ben fondati sulle antiche memorie da poco avveduti Scrittori non disaminate, conferma l'antica situazione in Napoli delle due Cattedrali, siccome più innanzi vedremo, e si compiacque cotanto di questa, ch' ei credette nuova discoperta da tutti i vetusti monumenti per altro chiarissimamente appalesata, ch' egli se ne attribuì tutta la gloria colle altre seguenti parole. „ Veduto bastantemente l' error comune,
„ da NOI I PRIMI SCOVERTO, e che la Stefania fu
„ distinta, e diversa dalla Restituta „ &c. (*a*). Disse egli

 assai

(a) Vita di S. Gennaro nelle note al Lib. V. cap. VII. pag. 501. e 502.

assai bene che ne' tempi in cui scrisse, o sia nel principio del corrente secolo, correa l'error comune, in cui prima ancor egli cadde. Ma questo error comune derivò dagli Scrittori del XVI. secolo a questa parte, quali furono Pietro di Stefano (*a*), Giovanni Tarcagnota (*b*), Davide Romeo (*c*), Cesare di Engenio (*d*), Bartolommeo Chioccarelli (*e*), Antonio Caracciolo [*f*], Carlo de Lellis [*g*], ed altri più recenti, la cui industria non è stata di ben investigare ed illustrare le antiche nostre memorie; come è noto agl'Intendenti, ed in questa Scrittura molti argomenti ne abbiamo finora addotti, e ne addurremo: ma questi non fecero altro che seguitar l'errore di Pietro di Stefano, e del Tarcagnota, con trarvi finalmente lo stesso dottissimo Monf. Falcone, il quale poi

---

(a) Nel Libro: *De locis sacris Neapolitanis* publicato nel 1560., le cui parole sono: *E detta Chiesa di S. Restituta era prima Vescovado, avante che fusse edificato l'Arcivescovado dal Re Carlo I.* Si noti, che quest' Autore era così infelice antiquario, che attribuì la fondazione dell' Arcivescovado al Re *Carlo I.* e non già a Carlo II. d' Angiò. E pure si trattava di un Monumento, che oggi esiste non più antico della fine del XIII. secolo. Che potea saper costui delle memorie più antiche della nostra Chiesa? Lo stesso eruditissimo Mazzocchi corregge l'errore di questo Scrittore nella nota 71. *pag.* 87. *de Cathedr. Eccl. Neap.* .... giacchè dopo di aver rapportate le parole da noi trascritte di Pietro di Stefano, soggiugne così: *Obiter observabis, in hunc errorem, quo desus Cathedralis a Carolo II. ædificata in Carolum I. transcribitur, plures nostros Scriptores incidisse; Angelum Constantium, Ioannem Tarcagnotam. &c.*

(b) Nel libro publicato nel 1566. *Del sito e lode di Napoli*, le cui parole sono: *E che questa Chiesa (di S. Restituta) fosse la Cattedrale della Città, finchè CARLO I. d' Angioja la Chiesa grande e magnifica, che ora abbiamo da fondamenti ne edificò &c.* La critica di questo secondo antiquario non è di diversa tempera del precedente, e perciò corse nell'istesso errore.

(c) Questi scrisse nella fine del secolo XVI. dopo i precedenti.

(d) *In Napoli Sacra* data fuori nel 1623. pag. 11. fin a 16.

(e) *De Episc. Neap.* publicata nel 1643.

(f) *De Sacris Neapolit. monum.* publicata nel 1645.

(g) Nelle giunte a Cesare di Engenio dell' anno 1654.

poi sull' avviso delle antiche e sicure memorie si trasse d' inganno.

V. Nell' ann. 1740. l' immortale Canonico D. Gennaro Majelli, a cui oltremodo piacque la verità, non ostante ch' egli era un meritevolissimo Canonico del Capitolo della Cattedrale, non potè dissimulare esser piucchè vera la esistenza in Napoli delle due antiche Cattedre materiali. Egli come diligentissimo investigatore delle antichità della nostra Chiesa, e come fornito di finissimo discernimento, ne apprestò i più valevoli ed incontrastabili argomenti, e ne rilevò i più indubitati vestigj, siccome più innanzi vedremo.

VI. Nell' anno poi 1745. l' erudito Benedetto Sersale diede alla luce un *Discorso Istorico della Cappella degli Ecc. Signori Minutoli col titolo di S. Pietro Apostolo, e di S. Anastasia Martire dentro il Duomo Napolitano*. In questa Operetta trattò il valente Scrittore con esatta critica l' argomento prima da Monf. Falcone, e poi dal Canonico Majelli sostenuto delle due Cattedre materiali, e con i lumi che raccolti avea da costoro, e con altri ch' egli seppe investigare, fissò il sito materiale delle due antiche Basiliche, ne delineò la pianta, e con sode ragioni la difese e sostenne: di maniera che fu d' uopo cinque anni dopo che insurse la briga tra gli Eddomadarj, ed i Canonici della Cattedrale di procurare di combattersi, se fosse possibile la pianta Sersaliana, secondochè sarà da noi più innanzi fedelmente rapportata.

VII. L' opera dell' insigne Canonico Mazzocchi fu quella che si credette poter essere sufficiente ad abbattere l' accennata pianta Sersaliana; ma gli argomenti, e per lo più le *ipotesi* del Valentuomo sull' assunto parvero ingegnosissime, ma non consentanee a tutti i monumenti più antichi; di modo che Giuseppe Simone Assemani, rac-

cogliendo le antiche testimonianze , conobbe che *S. Restituta* , e la *Stefania* erano due Basiliche diverse [a] ; se non che non ben comprese pur egli l' antico e vero sistema della Chiesa di Napoli .

VIII. Dovendo noi entrare ad un tal esame , egli è difficil cosa serbar ordine o chiarezza , per essersi involto il contrario argomento in molti studiatissimi ritrovati , e per essersi con violenti interpretazioni agitato e confuso . Non sarà per avventura inutile l' opera nostra , se al più che sia possibile torremo il bujo a tanta oscurità , e farem conoscere con invincibili argomenti , quanti apprestar ne può la fede umana , essere stata piucchè certa e sicura la esistenza delle due Cattedre materiali della nostra Chiesa . Si è altrove accennato , che Giovan Diacono sia lo Scrittore il più antico , che abbiamo della Chiesa di Napoli . Questi visse nel IX. secolo , e compilò il Cronico de' nostri Vescovi , ma assai mutilo e monco rispetto ai primi secoli della Chiesa per le notizie che alla sua età non pervennero . A questo Scrittore siam debitori di alquante cose riguardanti i Sacri edifizj della nostra Città . Egli ben distingue due Chiese , che a suoi tempi esistevano, l' una che era dedicata al Salvatore, e si appellava comunemente *la Stefania*; l' altra che portava il titolo di *S. Restituta* , e che anche a tempi suoi molti affermavano essere stata fondata dal Gran Costantino.

IX. Che la Chiesa del Salvatore o sia la Stefania fosse Chiesa Cattedrale , non v' ha alcuno che il contrasti . Il Ch. D. Stefano Patrizj , oggi Regio Consigliero , e Consultore della Suprema Giunta di Sicilia , in una elegantissima sua Operetta trattò questo argomento con sì sode ragio-

(a) *Italic. Histor. scriptores Tom. II. pag. 328.*

ragioni, e con dimoſtrazioni così luminoſe, che non laſciò più luogo a dubitarne (*a*). Anzi queſto feliciſſimo Ingegno diſgombrò talmente ogni qualunque objezione, che niuno dopo di lui s' impegnò di ſcrivere in contraria ſentenza; di maniera che l' eruditiſſimo Mazzocchi nell' impegno, in cui entrò della difeſa de' ſuoi Colleghi Canonici, non ſi dipartì punto dal credere, che la Stefania foſse la Chieſa Cattedrale, ma eſcogitò de' mezzi per dar altrui ad intendere, che la Stefania foſse la medeſima Chieſa dell' odierna S. Reſtituta.

X. Eſſendo adunque piucchè indubitato, che la Chieſa del Salvatore o ſia la Stefania era la Chieſa Cattedrale, converrà indagare il ſito materiale, ove fu eretta e coſtrutta. Nel Cronico di Gio. Diacono ſi fa autore di queſta Baſilica il Veſcovo Stefano I. il quale fiorì nella fine del V. e nel principio del VI. ſecolo. Eccone le parole: *Hic inter alia bonitatis ſtudia FECIT BASILICAM ad NOMEN SALVATORIS copulatam cum Epiſcopio, quæ uſitato nomine STEPHANIA vocatur*. Il ſenſo genuino e litterale delle recate parole debbe eſsere il ſeguente: Stefano I. Veſcovo di Napoli edificò la Baſilica ſotto il titolo del Salvatore, *ad nomen Salvatoris*, e la edificò congiunta all' Epiſcopio, o ſia alla caſa del Veſcovo, la quale Baſilica comunemente ſi chiama la Stefania. Rincrebbe al Ch. Mazzocchi una sì fatta eſpreſſione del Diacono come del tutto oppoſta al ſuo ſiſtema: ſicchè egli correſse il Teſto così: *Hic, inquit, fecit Baſilicam ad nomen Salvatoris, illud FECIT tantumdem ſit quod REFECIT AM-*

PLIA-

(a) *Nella Scrittura intitolata*: Relazione dell' antica Liturgia della Chieſa di Napoli intorno alla Iſtituzione del Collegio degli Eddomadarj. *pag.* 27. a 61.

PLIAVITQUE (*a*): Dappoichè, come si vedrà più innanzi, questo egregio Letterato suppose che prima di Stefano I. eravi in Napoli la Basilica Costantiniana dedicata pur anche al Salvatore, e che sia la stessa che la odierna S. Restituta; e perciò per non fare apparire due Basiliche separate e distinte, l' una eretta in tempo del Gran Costantino, e l'altra da Stefano I. nella fine del V. o nel principio del VI. secolo, fu di mestieri di quella ben acconcia e salutare riforma.

XI. Ma lo stesso Gio. Diacono in trattando del Vescovo Zosimo ch' egli fe fiorire sotto Costantino il Grande, avea scritto così: *Iste primus Imperatorum Christianus effectus licentiam dedit Christianis libere congregari, & ad honorem Christi Basilicas construi. Ipse autem FECIT Romæ, ubi baptizatus est, Basilicam B. Joannis Baptistæ, quique inter alias constructas Ecclesias, etiam & in urbe Neapoli BASILICAM FECIT, asserentibus multis, quod S. Restituta fuisset*. Per non recare altri esempj, può esser sufficiente questo altro luogo del nostro Gio. Diacono, il quale attribuendo a Costantino il Grande la costruzione della Basilica Lateranense in Roma, e dell'altra di S. Restituta in Napoli, non si spiegò altrimenti, che col *FECIT BASILICAM B. Joannis Baptistæ* in Roma, e col *FECIT BASILICAM in urbe Neapoli*. E perciò non si sa immaginare, come quel *FECIT BASILICAM ad nomen Salvatoris* dello stesso Gio. Diacono porti seco il merito di significare nello stesso tempo *reficere*, & *ampliare*. Si vedrà poi in una nota, se ne' primi secoli fin ai tempi del Gran Costantino ci potè essere in Napoli una qualche Chiesa materiale, e se poi questo Principe edi-

(b) *De Eccles. Neap. semp. unic. pag.* 13.

edificasse in Napoli la Basilica di S. Restituta (a). Intanto passiamo a contemplare le vicende della Basilica del Salvatore, o sia della Stefania, per indi rintracciarne il

(a) Conviene fra le tenebre dell'antichità rintracciare, se sia possibile, il sito ove fu eretta la prima Basilica in Napoli. Il Ch. Mazzocchi investigatore diligentissimo non seppe con sicurezza disegnare il luogo, ove fu collocata la prima Chiesa in Napoli. Il valentuomo nella *Part.* 1. *cap.* 1. *pag.* 3. *De Cath. Eccl. semper un.* scrisse così: Antequam Christi Ecclesiis pacis stabilitas sub Constantino constitisset, Neapoli aut publica Ecclesia nulla fuit;
„ aut si qua forte per vexationum Gentilium intervalla aliquando fuit, ea
„ nunc certo conmonstrari non potest. Itaque tunc temporis sive circiter eum
„ locum, ubi nunc sacellum S. Mariæ de Principio visitur (ubi primitivæ
„ priorum sæculorum Cathedralis rudimenta fuisse ferunt) sive in eo Cœmeterio, quod ad S. Januarii extra mœnia hodiedum Christianorum venerationi patet, sive alibi fidelium cœtus egisse videntur Episcopi. At vero
„ statim ac sub piissimo Principe pax diu exoptata affulsit, prima Neapoli
„ Ecclesia (eademque simul Cathedralis) illa fuit, quam sua munificentia
„ Constantinus Neapoli exstruxit; quam etiam eumdem (quod NEMO ante hoc tempus animadverterat) Divino Salvatori dicasse cap. seq. ostendetur. Ergo præter majoris Ecclesiæ, aut Neapolitanæ Ecclesiæ generale
„ nomen (quorum prius posteriorum temporum fuit: at alterum ab initio
„ usque ad ultima tempora de Cathedrali nostra usurpatum reperio) primum
„ ejus peculiare vocabulum erat, *Salvatoris Ecclesia*, aut forsan interdum *Basilica Constatiniana*. „

Dice adunque il Ch. Scrittore, che prima di essersi da Costantino il Grande stabilita la pace alla Chiesa in Napoli, o non vi fu niuna publica Chiesa, o se mai fuvvi negl'intervalli delle persecuzioni de' Gentili, quella non si può certamente dimostrare. Quì intende lo Scrittore far parola della Chiesa materiale. Quindi soggiugne: sicchè in quel tempo, o intorno a quel luogo, ove oggi vedesi la Cappella di S. M. del Principio, ove si vogliono le vestigia della primitiva Cattedrale de' primi secoli, o in quel Cimitero, che pur oggi presso la Chiesa di S. Gennaro fuori le mura si vede, o in altro luogo par che i Vescovi abbian fatte le unioni de' fedeli. E quì il Mazzocchi parla della Chiesa formale. Seguita poi egli a dire, che quando fu data la pace alla Chiesa, la prima Basilica in Napoli, cioè la Cattedrale fù quella, che vi fu dall'Imperador Costantino costrutta. Ed eccovi che l'Autore ritorna a favellare della Chiesa materiale. Viene finalmente a discovrirci quel che era secondo la sua idea ignoto a tutti, e di cui la posterità per la discoverta sarebbe a lui tenuta, cioè, che egli il primo manifesti, che l'Imperator Costan-

il vero sito materiale. Siccome Stefano I. senza fallo edificò questa Basilica ch' era augusta e cospicua; così avvenne dopo la metà dell' VIII. secolo, che per accidente rima-

stantino il Grande abbia la prima Chiesa dedicata al Divin Salvatore. Quindi conchiude il suo argomento, che oltre il general nome della Chiesa Maggiore, o Chiesa Napolitana, col quale si distinse poi ne' posteriori secoli la Cattedrale, il primo di lei special nome era quello di appellarsi *Chiesa del Salvatore*, o forse alcuna volta *Basilica Costantiniana*.

Dopo di essersi stabilito, come fondamento del sistema Mazzocchiano, che Costantino il Grande avesse edificata in Napoli la Basilica dedicata al Salvatore, se ne ferma il sito nel luogo appunto, ov'è l' odierna Basilica di S. Restituta. Ma come siavi riuscito il Valentuomo, si vedrà nel corso di questa Scrittura. Intanto fa di mestieri di accennare alquante cose, che son relative alla disciplina de' primi secoli della Chiesa, e consentanee al nostro argomento.

Egli è certa cosa ed indubitata, che siccome in tutte le altre Chiese addivenne, così la Chiesa Napolitana fino al IV. secolo fu *Clancolaria*, perciocchè oltre di non sembrar vera l' opinione di coloro, i quali credono, che in Napoli ne' primi secoli non vi fossero persecuzioni, secondochè cel dimostrano tante antiche memorie (vedi il P. Antonio Caracciolo *De sacris Neap. Eccl. monum. cap.* 10. *pag.* 125.); era Napoli certamente involta negli errori del Gentilesimo, e come tale, non vi si permetteva il pubblico esercizio della Cristiana religione. Affermiamo adunque di essere stata la Chiesa Napolitana Clancolaria, ciò intendendo per la Chiesa formale, e per l'unione de'fedeli, detta anche da S.Paolo *Domestica Ecclesia*. *Ad Rom.* 16. 5. E siccome una tale unione o sia la Chiesa formale era Clancolaria, così di necessità ne seguita, che il luogo, ove faceasi una tale adunanza, esser dovea temporario, nè mai stabile e fisso. Ed intendendo noi per la Chiesa materiale quel luogo appunto, ove si congregano i fedeli per gli esercizj di Religione, un tal luogo, una tale Chiesa materiale deesi stabilire ne' cimiterj, o nella casa del Vescovo, o di altro fedele, e massime nella parte superiore, o sia nel Cenacolo, acciocchè non cadessero sotto gli occhi de' Gentili le unioni Cristiane, e si appalesassero que' misterj della nostra S. Religione, i quali eran di scandalo, e di disprezzo a' ciechi Idolatri; e quindi surse la celebre *disciplina dell' arcano*, così bellamente descritta da Emanuele Schelestrate.

Dalle cose dette siccome si trae evidente argomento, che la Chiesa formale essendo Clancolaria, dovea di necessità la materiale esser temporaria; così quantunque affermar si volesse, il che non incontrasi in verun antico Scrittore, che anche per qualche tempo, siccome in alcuni luoghi del Cristia-

rimase consumata dal fuoco. Lo stesso Gio. Diacono colle lagrime agli occhi rapporta l' infausto avvenimento, con ciò indicando la bellezza del Tempio. Eccone le

I i pa-

---

stianesimo, vi fosse stata in Napoli una material Chiesa in un luogo fisso e determinato, pur quella e nelle antecedenti persecuzioni, e nelle susseguenti dovea rimaner distrutta, ed a' profani usi dedicata. Quindi è che gli eruditi conobbero ad evidenza esser pur troppo favolosi i racconti che si contengono *nel Cronico di S. M. del Principio*, il quale si conserva nell' Archivio Capitolare di S. Restituta. In questo tal Cronico ne' secoli a noi più vicini compilato, si racconta, che nel luogo appunto ov' era la casa di S. Asprenate, e di S. Candida, si fosse eretta la prima Cattedrale, e che S. Asprenate avesse eretta una picciola abitazione a S. Candida, *juxta Ecclesiam & Palatium Antistitis Asprenatis*, *In Chron. S. M. de Princ. fol. 6.* Che in oltre lo stesso Santo Vescovo vi fè dipingere la figura della Reina de' Cieli, la quale per essere stata la prima figura della Gran Madre di Dio, perciò prese il nome di S. Maria del Principio. Da questo monumento si vuol dedurre, che se S. Aspreno eresse una picciola abitazione a S. Candida appresso la sua casa, ed appresso anche alla sua Chiesa, questa tale Chiesa dovea esser la prima, la originaria, e la matrice. E non essendovi al presente presso all' oratorio di S. M. del Principio, che la materiale Chiesa di S. Restituta, la Chiesa appunto, che poi s' intitolò S. Restituta, sia stata la Cattedrale, ove appunto era la casa, e 'l palazzo del primo Vescovo di Napoli. E siccome l' odierna Cappella di S. M. del Principio, la quale oggi forma una di quelle che la predetta Chiesa di S. Restituta compongono, dovea essere presso alla Chiesa Matrice, così vuolsi altamente sostenere, che l' antica materiale ed originaria Chiesa Napolitana ivi edificata si fosse, o comprendesse quel luogo materiale, che nella odierna Chiesa di S. Restituta contiensi.

Ma pronte sono le risposte. Ne' primi secoli fin al Gran Costantino le Chiese materiali esser non poteano, che temporarie, e 'l più delle volte la Sagra Adunanza non sempre in un luogo materiale faceasi, perciocchè standosi in mezzo de' ciechi Idolatri, nelle cui mani era la potestà, e l' Imperio, ed i quali non senza dispetto ed odio tali sacre adunanze abborrivano, proibivano, e condannavano; come mai può reggere lo stranissimo ritrovato, che da S. Aspreno fin a Costantino, cioè dire per lo corso di due o tre secoli sia stata la Chiesa materiale perpetua, quale si vuole nella casa, o presso a quella del primo Vescovo Asprenate? Or parrà mai credibile, che quel luogo, ove adivenne la prima fortunata adunanza de' fedeli Napolitani, abbia potuto, per così dire, sacro rimanere, quando la casa del primo Vescovo Asprenate non era nè esser potea la casa de' Vescovi successori; quando

parole : *His ità peractis Ecclesia Salvatoris, QUÆ DE NOMINE SUI AUCTORIS Stephania vocitatur, divino (quod flens dico) judicio igne, cremata est. Moris enim fuit,*

---

do le case de' Cittadini, siccome prescrive la civile ragione, a' successori ed eredi si doveano tramandare, nè in conto veruno si potea un luogo fisso, certo, e perpetuo dare, assegnare, e consacrare per gli esercizj di Religione della perseguitata Chiesa di Cristo? Dunque non è vero, che ivi, ov' è l' odierna S.Restituta, fu la prima Chiesa materiale, e la sede Pontificale del Vescovo, perciocchè nol dicono gli antichi Scrittori, i quali ancorchè cel dicessero, la testimonianza loro sospetta, falsa, ed irragionevol sarebbe; conciossiachè verisimil non sia per gli accennati argomenti, che la casa di S. Asprenate luogo sacro divenisse, e che tale per lo corso de' secoli tra le fiere persecuzioni e la vigilanza degli empj Idolatri dominanti nella nostra Città perdurasse fin al Gran Costantino. Egli è ben noto, che ne' tre primi secoli della perseguitata nostra Religione, i PP. della Chiesa con provvido consiglio stabilirono il culto, e la disciplina in maniera che non potesse da qualunque atto, comecchè non ripugnante alli principj della nostra credenza, scandalo derivarne a suoi nemici. Quindi avvenne, che quantunque non disapprovasse la Chiesa il culto delle sacre immagini nel suo canonico senso, pur non dimeno non permetteva che ne' pareti quelle si dipingessero; su di che v' ha un Canone, il qual' è il 36. del Concilio Illiberitano, che si vuol celebrato intorno alla metà del III. secolo, le cui parole sono: *Placuit PICTURAS esse in ECCLESIA non debere, ne quod colitur et adoratur, in PARIETIBUS depingatur*. Perciò saviamente scrisse Gio. Cabass. *Notiz. Eccles. sæc. III. pag. 65. num. 22. Primis tamen sæculis Ecclesia non judicavit hac uti Dei corporea repræsentatione, ne Idolorum cultores Christianis regererent, ipsos quoque in eumdem errorem impingere, quem in aliis vituperabant, simulacra humanasque effigies pro numine adorandi, & statuas colendi atque picturas*. Che questa fosse stata l' universal disciplina della Chiesa, l' attestano que' convicj e rimproveri, che dagli Etnici si facevano a' Cristiani, siccome cel rapportano gli Scrittori. Ecco come essi in cotal guisa favellavano: *Cur enim occultare & abscondere quidquid illi colunt, magnopere nituntur, cum honesta semper publico gaudeant, scelera secreta sint? Cur nullas aras habent, Templa nulla? nulla nota simulacra? nunquam palam loqui? nunquam libere congregari? nisi illud quod colunt, & interprimunt aut puniendum esse aut pudendum. Minut. Fel. in Octav.* Da ciò chiaramente apparisce, che ne' primi tre secoli i Cristiani non aveano *nullas aras, templa nulla, nulla simulacra*; e se mai alcuni n' ebbero, quelli di nascosto, e per breve tempo poteano sottrarsi a' Gentili.

Si aggiugne, che con assai cautela i PP. della Chiesa proccuravan d'impedi-

fuit , ut Cereus Sanctus enormi mensura porrectus propter Dominicæ Resurrectionis honorem a Benedictionis exordio usque ad alterius diei Missam expleta sollemnia non extin-

 gue-

---

pedire , che non si recasse ludibrio alcuno dagl' Idolatri alle sante Immagini, e perciò non permetteano, che quelle ne' pareti rimanessero dipinte; perciocchè siccome egli era facile, quando era imminente la persecuzione , di poter altrove trasferire ed occultare statue , e tavole mobili , così non si potea impedire, che ove rimanessero le immagini nelle mura dipinte, non si recasse a quelle sfregio , e ludibrio : ed una tale precauzione indusse anche gli Imperadori Teodosio , e Valentiniano nell' anno 427. a promulgare una legge, acciocchè alcuna comechè involontaria irriverenza non si facesse al segno del Salvatore, *Leg. un. Cod. nemini licere signum Salvatoris Christi &c.*

Egli è vero, che acquistando la pace la perseguitata Chiesa di Cristo , solennissimo si rese il culto delle sacre Immagini , con ispiegarsi da Canoni e da PP. qual era la mente della Chiesa intorno ad un tal culto, e fra gli altri S. Gregorio il Grande *lib. VII. Epist.* 109. luminosamente il dichiarò , di cui eccone le parole : *Ad nos pervenit , quod fraternitas vestra adoratores quosdam Imaginum respiciens, easdem Ecclesiæ Imagines confregit atque projecit; & zelum quidem vos ne quid manufactum adorari possit, laudavimus habuisse , sed frangere easdem Imagines debuisse non judicavimus . Idcirco enim pictura in Ecclesiis adhibetur, ut illi qui literas nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, quæ legere in Codicibus non valent. Tua ergo fraternitas illas servare, & ab eorum adoratu populum prohibere debuit , quatenus & literarum nescii haberent, unde scientiam historiæ colligerent, & populus in adoratione picturæ minime peccaret .* Ed il medesimo S. Pontefice *Epist.* 53. *ad Secundin. Scio quidem, quod Imaginem Salvatoris nostri non petis , ut quasi Deum colas , sed ob recordationem filii Dei in ejus amore incalescas, cujus te Imaginem videre consideras. Et nos quidem non quasi ante divinitatem ante illam prosternimur , sed eum adoramus, quem per Imaginem aut natum, aut passum , sed in throno sedentem recordamur. Et dum nobis ipsa pictura quasi scriptura ad memoriam Filium Dei reducit ; animum nostrum aut de resurrectione lætificat, aut de passione demulcet. Ideoque direximus tibi sextarias duas, Imaginem Salvatoris , & S. Dei Genitricis Mariæ, Beatorumque Apostolorum Petri & Pauli continentes per supradictum Filium nostrum.* Ed ecco chiara e manifesta la ragione della variata disciplina ; perciocchè que' motivi, onde in tempo de' primi tre secoli non si permettevano le dipinture , massime ne' pareti, cessaron di poi cessata la persecuzione della Chiesa .

Vanissima è adunque la recente opinione, che la Cappella di S. M. del Principio sia stata l' oratorio di S. Candida, e che il primo Santo Vescovo Aspre-

gueretur. Nocte igitur quadam ipsius festivitatis cum solito dimitteretur accensus, cunctis quiescentibus, ignis per araneantem forte angeriem in laquearia ipsius Ecclesiæ pervenit,

---

Aspreno vi avesse fatto dipingere prima di tutte le sacre dipinture la Reina de'Cieli, e che siesi quella nello stesso luogo immutabilmente conservata nel corso delle persecuzioni de' Martiri in mezzo a' dominanti persecutori Idolatri, e non ostante la disciplina di que' tempi, che non permettevano sì fatte dipinture: e finalmente tra mille e mille altre difficoltà, così riguardo alla maniera della dipintura, come alla qualità de' tempi, che viepiù favoloso un tal sistema dimostrano. Il Mabillone attesta nel Museo Ital. Tom. I. pag. 103., ch' egli vide la sacra Imagine, e sinceramente scrisse, che non gli sembrava di avere una sì prodigiosa antichità: *Veteris S. Restitutæ Ecclesiæ ad sinistram navis partem quædam Oratoria supersunt: ubi in Cappella, quæ dicitur Constantini, Imago B. Mariæ prima totius Italiæ esse dicitur; sed non videtur tantæ antiquitatis*.

Non potendosi adunque affermare, che ne' primi tre secoli fosse stata fissa, e permanente la Cattedra istituita in Napoli; ma dovendosi assolutamente credere, che la Chiesa materiale fosse in que' secoli temporaria: ne seguita esser favoloso ogni racconto del Cronico di S. Maria del Principio; ma doversi stare alla sincera autorità della Storia, e della Ecclesiastica disciplina.

Tempo è oramai di vedere, se nel IV. secolo avesse il Gran Costantino edificata in Napoli una Basilica, ed in qual sito fosse stata costrutta. Incominciamo da quel che ne racconta lo stesso favoloso Cronico di S.Maria del Principio, per indi indagarne la verità. Trattandosi nel predetto Cronico delle Chiese fondate in Napoli dal Gran Costantino, si dà ad intendere di aver quel Principe erette moltissime Chiese in Napoli, cioè la Chiesa di S. Giorgio *ad Forum*, di S. Gennaro *ad Diaconiam*, de' SS. Gio. e Paolo, di S. Andrea á Nido, di S. M. della Rotonda, e di S. M. *ad Cosmodin*; soggiugnendo che l'Imperatore le avea dotate di molte rendite, e francamente si afferma, che il Gran Costantino costrusse due Cappelle, cioè l'una di S. Restituta, e l'altra di S. Gio. *ad Fontes*; e che inoltre donò la predetta Cappella al Capitolo Napolitano, la commise al suo governo, cioè del Cimiliarca, e de' Canonici Presbiteri Prebendati, i quali erano al numero di XIV. Ecco quel che sta scritto nel Cronico sudetto: *Quam quidem Cappellam S. Restitutæ construi etiam & ædificari fecit dictus Imperator, qui ex devotione quam habebat ad dictam B. Virginem Restitutam, quæ proximis diebus claruerat miraculis multis & gloriosis, dictam Cappellam donavit Capitulo Ecclesiæ Neapolitanæ, & ejus commisit regimini, & maxime dicto Cimiliarchæ,*

venit ; & sic demum æstuavit in omne ædificium. Rammenta il Diacono la disavventura della Chiesa del Salvatore, e nello stesso tempo conferma, che n' era stato l'au-

chæ, & Canonicis Sacerdotibus, & Diaconibus Præbendatis, qui non numero quatuordecim erant plures, ut plura Instrumenta testantur. Da quanto si dice nel Cronico, si rileva il fondamento, che S. Restituta fosse stata da'Canonici Prebendati posseduta fin dai tempi del Gran Costantino, e perciò alcuni di essi non già nell' età nostra troppo illuminata, ma prima del Gran Mazzocchi, vaste speranze nudrirono per mostrare non solo la loro efimera antichità Costantiniana, ma eziandio per istabilire l' antico possesso, e dominio in S. Restituta, come la prima Cattedrale in Napoli costrutta. Nello stesso Cronico si piantò la origine de' Canonici dipendente anche da Costantino il Grande. Il Ch. Mazzocchi ne conobbe l' impostura, e proccurò di attribuirne la origine a S. Attanasio, il quale visse nel IX. secolo. Ciò posto, niun dritto poterono mai acquistare nella supposta prima Cattedrale fondata nel luogo, ov' è la Basilica di S. Restituta, come quella che si vuole eretta cinque secoli prima dal Gran Costantino. Esaminando or noi, se quell' Imperadore avesse effettivamente edificata in Napoli la prima Cattedrale, fa d' uopo di accennar brievemente alcuna cosa intorno a ciò, che si vuole avvenuto prima di quella erezione.

Niuno antico Scrittore si è mai indotto a scrivere, che Costantino il Grande fosse di persona venuto nella nostra Città. Il recente Cronografo di S. M. del Principio fu il primo, che tra le altre favole ed errori raccontò anche questa, e quel che sia maraviglia, quasi tutti i nostri Scrittori Napolitani dopo lui han raccontato lo stesso: tra quali il P. Antonio Caracciolo *de Antiquis Eccles. Neap. monum. cap.* 21. *sect.* 1. *pag.* 287. s' impegna oltremodo di voler provare con alcune mal' intese iscrizioni la venuta in Napoli di quell' Imperadore. E conciossiachè sopra di un tale argomento si è convenevolmente scritto dal dottissimo Assemani *Ital. Hist. Script. Tom. II. pag.* 308. *& seq.*, sia inutile cosa a ripeterlo; dappoichè egli chiaramente dimostra, rispondendo a tutti gli argomenti del Caracciolo, non esser vera una sì fatta narrazione. Altro adunque non si può supponere, se non che si fosse eretto un qualche sacro edifizio in Napoli per comando di quell' Imperadore.

Consultiamo su di ciò gli Scrittori. Eusebio, il quale scrisse la vita di quel Principe, rapporta una lettera a lui scritta dall' Imperadore, attestando, che un consimile esemplare sia stato trasmesso agli altri Vescovi di altre Provincie: *Et hujusmodi quidem Epistolæ per singulas Provincias ad Ecclesiæ Antistites sunt missæ*, *Euseb. in vita Constant. lib. II. cap.* 45., colla quale l'impose,

l'autore Stefano I. con quelle parole, *quæ de nomine sui auctoris Stephania vocitatur*. Sicchè non dee più recarsi in dubbio, che il Vescovo Stefano I. fosse stato il fondato-

---

pose, che egli attendesse a' sacri edifizj: e che se uopo fosse, domandasse sì da Presidi delle Provincie, come dall'ufizio della Prefettura Pretoriana, a cui si era anche per lettere ordinato, *Ut omni diligentia* (sono parole della lettera Imperiale) *iis, quæ tua sanctitas dixerit, obsequantur*. Quindi si dee argomentare che sì fatte lettere, se sono state generalmente scritte a tutti i Vescovi di Italia, e dell'Impero Romano, furono eziandio dirette al Vescovo di Napoli, ed al Rettore della Provincia, o sia al Consolare della Campagna. I più culti, ed i più sensati autori non debbono, nè possono altro affermare con certezza fuori di quello che si rileva dalla testimonianza di Eusebio autore contemporaneo, e la cui autorità si dee soltanto attendere. E conciossiachè non apparisca chiaramente, che Costantino avesse in Napoli fatto costruire un sacro edifizio, altro non rimane a fare, che di argomentarlo soltanto: perciocchè volendo noi assolutamente affermarlo, ci facciam trarre incautamente da una vana passione del volgo, il qual è vago di sì fatte idee, ed unicamente si pasce di quella credulità, che fornisce il cuore umano di ogni qualunque siasi origine di alcuna cosa, che gli appartenga, che sia illustre, splendida, ed antica.

Ma che poi in Napoli dopo resa la pace alla Chiesa, e nel corso del IV. secolo siavi alcun sacro edifizio eretto, par che non lascia luogo a dubitarne un monumento che ci avvanza, ove Faustino, e Marcellino Presbiteri, *In libello precum oblato Imperatoribus Valentiniano, Theodosio, & Arcadio*, in parlando di S. Massimo Vescovo di Napoli, e di Zosimo intruso nella sede di lui dalla fazione Ariana fanno spezial menzione della *Basilica*. Eccone le parole: *Sed non post multum tempus idem Zosimus dum in cœtu plebis vult exequi Sacerdotis officia, inter ipsa verba sacerdotalia ejus lingua protenditur, nec valet eam revocare intra oris meatum, eo quod contra motum naturæ extra os penderet, ut bovi anhelo. Sed ut vidit se linguæ officium perdidisse, egreditur BASILICA: & res mira! Foris iterum in officium revocata est*. E poco dopo: *Sed cum hoc ipsum toties patitur, quoties in BASILICAM diversis diebus intrare tentavit, ipse postremo recognovit, ob hoc sibi linguam inter Pontificii solemnia verba denegari, ut Sanctorum Episcoporum in eum rite probatam sententiam probaret*. Facendosi adunque parola di Basilica, e parlandosi di Zosimo, che visse nel IV. secolo, certamente in quel tempo dovea potervi essere un qualche sacro edifizio eretto. Ma che fosse stato costrutto dall'Imperador Costantino, si può argomentare soltanto, non essendovi Scrittori antichi, e contemporanei, che il dicano: e gli altri poi che il

datore e l'autore della Chiesa del Salvatore, la quale trasse da lui il nome di Stefania, e non già rinnovatore, o ampliatore della stessa, che si finge esistente Basilica.

XII. Ri-

---

il dissero, non sono più antichi del secolo VIII. come si dirà più innanzi.

Ma supponiamo ancor noi, che per ordine di Costantino fossevi anche in Napoli, come in altri luoghi, eretta una qualche Basilica: quello appunto ch'entra in disputa si è, quale sia la Costantiniana, ed ove fu collocata quella, che vuolsi al Gran Costantino attribuire. L'autore della vita di S. Silvestro Papa, il quale è diverso da Anastasio Bibliotecario, ma che si vuole di aver quella scritta nel secolo VIII. non contraddicente il Mazzocchi *pag.*5. *de Cath. Eccl.*; sull' autorità di Emmanuele chelestrate, dopo di aver detto, che per ordine di Costantino il Grande si edificarono Chiese in Roma, e nelle Città di Ostia, di Albano, e di Capua, soggiugne: *Eodem tempore fecit Basilicam Beatissimus Constantinus Augustus in Urbe Neapolitana*, ma non designò il luogo, ove fossesi quella Basilica innalzata. Beda quantunque dica di Costantino, ch' egli edificasse *Basilicam in Urbe Neapoli*, *De Constantin. Tom. II. in lib. de quinq. ætat. mundi*, nè anche ne dà alcuna distinzione del luogo, come fa anche Anastasio Bibliotecario *De munific. Constantin.* Adone Viennese nel *Chronic. ætat. VI.* e Matteo Westmonasteriense, in parlando della Basilica edificata da Costantino in Napoli, ci mostrano almeno a cui fu dedicata una tale Basilica. Il primo manifestandolo con quelle parole: *Item Basilicam in Urbe Neapoli miro opere exornavit in honorem Sanctorum Apostolorum, & Martyrum*; e'l secondo confermandolo colle medesime parole: *Ann. Gratiæ* 333. *Imperator Constantinus construxit Ecclesiam in urbe Neapoli miro opere, omnibus Apostolis & Martyribus*. Sicchè la Basilica Costantiniana, al dire di costoro vuolsi dedicata a' SS. Apostoli ed ai Martiri, alla quale circostanza giova debitamente riflettere per le cose che sarem per dire. All' incontro il nostro Gio. Diacono, il quale nella fine del IX. secolo, e nel principio del X. scrisse il Cronico della Chiesa Napolitana, e il cui antico Codice manuscritto si conserva nella Biblioteca Vaticana, così lasciò scritto in Zosimo XI. Vescovo Napolitano: *Iste primus Imperatorum Christianus effectus licentiam dedit Christianis libere congregari, & ad honorem Christi Basilicas construi. Ipse autem fecit Romæ, ubi baptizatus est, Basilicam B. Joannis Baptistæ, quique inter alias constructas Ecclesias etiam & in urbe Neapoli Basilicam fecit, asserentibus multis, quod Sancta Restituta fuisset*, appresso Murat. *Tom. I. Rer. Italic. part. II. pag.* 293. Pietro poi Suddiacono della Chiesa Napolitana nella vita di S. Attanasio scrisse: *Ecclesiæ vero S. Restitutæ, quæ a Constantino Imperatore, ut fertur, condita est, con-*

nectit

XII. Ridotta in cenere la Stefania, fu d'uopo riedificarla: e per lo nuovo edificio favorevoli concorſero le circoſtanze. Era il tempo in cui reggea la Chieſa di Napoli Ste-

---

nectit utroſque Joannem Baptiſtam, atque Evangeliſtam, & *cuſtodem cum Officialibus Clericis ordinavit*, *reſque illic ad præſidium eorum largitus eſt*, preſſo Murat. *Tom. II. Rer. Italic. part. II. cap. II. pag.* 1058. Ed eccovi due teſtimonianze di due noſtri Scrittori del IX. e X. ſecolo, i quali ci manifeſtano, che in quella età, in cui viveano, correa voce, e molti affermavano, che la Baſilica Coſtantiniana ſi foſſe appunto quella di S. Reſtituta, ſecondochè trovandoſi regiſtrato nel Catalogo dato alla luce dal Bianchini, il cui autore ſi vuole antico, ma che ſcriſſe dopo Gio. Diacono, da cui traſſe il ſuo riſtretto Catalogo, trovandoſi, dico, regiſtrato *XI. Zoſimus Epiſcopus ſedit ann. XIIII.*, *ſub quo S. Reſtituta a Conſtantino Imperatore facta*, ſenza aggiugnervi, *ut fertur*, o *aſſerentibus multis*; ne ſeguita, che l' autore del lodato Catalogo era egli appunto uno di quelli, che aſſerivano, che S. Reſtituta foſſe ſtata edificata dall'Imperador Coſtantino.

Rimane in ultimo luogo a rapportare ciocchè ſi trova regiſtrato nel Cronico Vulturnenſe compilato da Gio. Monaco, il quale viſſe nella fine dell' XI. ſecolo, e nel principio del XII. ed il quale ſcriſſe, come avvertì il Muratori *nella Prefaz. Tom. I. Rer. Italic. part. II. pag.* 350. intorno all'anno 1120. di noſtra ſalute. Queſti fa un racconto del tutto ſavoloſo, di eſſerſi edificata da Coſtantino il Grande la Chieſa di S. Vincenzo in Vulturno, compiacendoſi anche coſtui di riportare fino a quel Principe l'origine di quel ſacro edifizio. Si rileva in ſomma da quella narrazione l' accennarſi eziandio, che l' Imperador Coſtantino aveſſe coſtrutto in Napoli *Eccleſiam S. Salvatoris miræ pulchritudinis*. Prima di far noi alle ſopraccennate autorità le debite rifleſſioni, non è fuor di luogo di riferire colle medeſime ſue parole ciocchè ne inteſe il Muratori della ſavoloſa narrazione del Croniſta Vulturnenſe in una nota ch'egli vi fece: *Narrationem iſtam* (ſono ſue parole) *de ædificata per Conſtantinum Magnum Eccleſia S. Vincentii*, *Joannes Hiſtoricus noſter ſe accepiſſe tradit a fidelibus viris*, & *Religioſis Patribus*. *Scribebat ille*, *ut in Præfatione jam monui*, *circiter ann.* 1120. *Non ergo ſatis idonei teſtes erunt Religioſi illi viri in re tantæ antiquitatis. Et SANE FABULAM SAPIT TOTA HÆC NARRATIO. Sed ita comparati ſumus*, *ut Illuſtrium familiarum*, *locorum*, & *urbium originem facile amplificemus*, & *quando hiſtoria deeſt*, *Poeticas fictiones deſideriis aut noſtris*, *aut alienis accommodemus*.

All' incontro il Ch. Mazzocchi, appunto perchè giovava al ſuo ſiſtema di attribuire al Gran Coſtantino la coſtruzione d'una Baſilica, la quale foſſe dedicata al Salvatore, opportunamente ſi attaccò all'autorità del Cronico Vul-

Stefano II. il quale nel tempo medeſimo tenea il Ducato Napolitano; e perciò ſi diè toſto principio alla rinnovazion della medeſima Chieſa, a cui concorſe la pietà

di

Vulturnenſe, contro a ciò che ſcritto ne aveano i più antichi Scrittori; e perciò nella *pag. 6. de Cath. Eccl.* . . . ſcriſſe così: *Verum quid argumentis utor, cum Neapolitanæ Conſtantinianæ titulum haud alium quam Salvatoris fuiſſe diſertiſſimis verbis docuerit antiquus auctor libri primi Chronici Vulturnenſis? quem quidem librum primum haud ſerius IX. ſæculo ſcriptum oportuit. Exſtat id Chronicon Tom. I. Scriptor. Italic. Murator. part. II. in quo pag. 350. traditur exſtruxiſſe Conſtantinus „ In Civitate Neapoli Eccleſiam S. Salvatoris miræ pul- „ chritudinis: in Civitate Capuana Eccleſiam in honore Apoſtolorum, quæ di- „ citur Conſtantiniana, & alteram Stephani Protomartyris „ Fruſtra igitur ſe Neapolitani Sriptores delaſſant, dum Neapolitanam Conſtantinianam Baſilicam alii alibi fruſtra quærunt: nec enim in eorum manus Vulturnenſe Chronicon venerat, quod non aliam, quam SALVATORIS ECCLESIAM, ab Auguſto ædificatam docuit, nempe eamdem illam, quæ poſtea Stephano Epiſcopo refecta Stephaniæ nomen adepta fuit.*

Da quanto ſi è detto ſembra, che altro non ſi poſſa fermamente ſtabilire, ſe non che poter eſſer probabile, che in tempo del Gran Coſtantino ſi foſſe eretta in Napoli una publica Baſilica anche di ſuo ordine; ma non ſi potrà ſicuramente dire quale queſta ſi foſſe, e dove la prima volta eretta. Imperciocchè per lo corſo di IV. ſecoli dopo la pace data alla Chieſa non abbiamo alcun monumento che lo conteſti. Gli Scrittori poi, i quali la prima volta aſſegnarono al Gran Coſtantino un ſacro edificio in Napoli, non ſono più antichi dell' VIII. e IX. ſecolo; e ſcriſſero in tempo, in cui tutti ſi compiacevano di riportare al Gran Coſtantino l' origine di quelle Baſiliche, che a tempi loro eſiſtevano. In fatti egli è agevole coſa, che il Monaco Vulturnenſe in quel ſuo favoloſiſſimo racconto, dove ancor egli afferma, che Coſtantino fu in Roma battezzato da S. Silveſtro, vedendo a dì ſuoi una Chieſa *miræ pulchritudinis* in Napoli dedicata al Salvatore, quale era la Stefania, già magnificamente riedificata da Stefano II. Duca, e Veſcovo di Napoli, l' attribuì volentieri al Gran Coſtantino, com' erroneamente ancor fece della Chieſa di S. Lorenzo a Vulturno. Ignorava per altro che la Baſilica del Salvatore era ſtata prima coſtrutta da Stefano I. Veſcovo di Napoli, la qual coſa ignorar non potea Gio. Diacono, che raccolſe quante memorie potè della ſua patria. Or così Gio. Diacono, come l' autore della più lunga vita di S. Attanaſio, diſtinguendo la Chieſa del Salvatore, o ſia la Stefania dalla Baſilica di S. Reſtituta, diſſero ch' era fama, che la Baſilica coſtrutta da Coſtantino il Grande foſſe quella ſotto l' invocazione di S. Reſtituta.

Se

dì tutto il popolo. Ci descrisse alcuni versi *ad instar Phœnicis*, forse per alludere alla rinnovata Basilica, che in mezzo delle faville risorge. Ci aggiunse un' insigne Cibo-

---

Se adunque questi Scrittori della Chiesa di Napoli vedeano co' proprj occhi esistenti nella loro età due Basiliche, l'una dedicata al Salvatore, fondata da Stefano I., e riedificata da Stefano II. che portava il nome di Stefania, e l'altra sotto il titolo di S. Restituta, la quale si credea la Costantiniana, ne seguita necessariamente, di non potersi confondere insieme queste due Basiliche col supporre, che la Costantiniana sia stata dedicata al Salvatore, e che la medesima fosse che la Stefania, la quale non riconobbe mai per fondatore il Gran Costantino; ma Stefano I. Vescovo di Napoli, ed indi Stefano II., il quale dopo l'incendio la riedificò.

Nè vale poi l'argomento dell' eruditissimo Mazzocchi, il quale affermando che l' Autore della vita di S. Silvestro siccome lasciò scritto, *eodem tempore fecit Basilicam beatissimus Constantinus Augustus in Urbe Neapolitana, cui obtulit & dona hæc*; così tra i beni donati vi annovera *Insulam cum Castro præstantem solidos octuaginta*, e supponendo che l' Isola donata fosse non diversa da quella che oggi si appella *Nisita*, la quale sin al secolo XVI. era nel patrimonio della Mensa Arcivescovile, conchiude, che quantunque l'Autore della vita di S. Silvestro non abbia palesato il titolo della Basilica Costantiniana, pur non dimeno non doveva esser altro che quello del Salvatore appunto perchè così da Gio. Diacono, come dall' Autore della vita più lunga di S. Attanasio, l'Isola di Nisita si chiami *Isola del Salvatore*, *Mazzocch. pag. 5. De Eccl. Neap. semp. unic. &c.* Ma siccome si è da noi dimostrato, che la Basilica del Salvatore da questi medesimi Scrittori si distingue dalla Basilica Costantiniana, riputata esser quella di S. Restituta, così volendosi tutto accordare al Ch. Mazzocchi, che l' isola del Salvatore fosse lo stesso che Nisita, e che questa fosse stata nel patrimonio della Mensa Vescovile, e che il Gran Costantino l'avesse donata alla Chiesa di Napoli, tutto concorda col vero sistema della nostra Chiesa, da noi nella prima parte diffusamente dimostrato. Dappoichè siccome si è fatto vedere che ne' primi secoli ci fu la necessità de' due Vescovi per le due Nazioni, e che indi sotto un sol capo rimasero le due Cattedre, siccome appunto era la disciplina della Chiesa nel IX. secolo, rilevata da quelle celebrate parole, *binas gestat Præsulum sedes ad instar duorum testamentorum, quamquam una sit quæ regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi*, così una sola era divenuta a que' tempi la Mensa Vescovile, e per l' accresciuta moltitudine de' Latini la Basilica del Salvatore divenuta in ordine la prima come attedra Latina sotto un sol Vescovo parimente Latino, che l'altra sede, o sia la Greca dirigeva e go-

Ciborio di argento, ci collocò i corpi de' SS. Martiri Eutichete ed Acuzio, e la dotò di molte terre, e di ospiti, o sia di villani, e di mansionarj giusta il linguaggio di que' secoli. Ecco le parole di Gio. Diacono, il quale dopo di aver descritto l'incendio di sopra menzionato, così immediatamente soggiunse: *Tunc prædictus Pontifex (Stephanus II.) magno mœrore infectus consolari ne-*

e governava, volentieri Gio. Diacono, e l' Autore della più lunga vita di S.Attanasio chiamarono isola del Salvatore quella, che apparteneva all' unica Mensa Vescovile rappresentata a tempi loro dalla Cattedra primaria del Salvatore, la cui fondazione fu attribuita, come si è detto, non mai al gran Costantino, ma a Stefano I. Vescovo di Napoli.

Raccogliendo adunqne in sostanza quanto si può sinceramente affermare, sull' autorità di tutti gli antichi monumenti, e sul sistema dell' antica Chiesa di Napoli, sarà sempre piucchè certo che la Chiesa di Napoli ne' primi tre secoli fu clancolaria; che la necessità delle due Nazioni produsse l' altra de i due Vescovi; che questa necessità vien comprovata dalla contemporanea esistenza di costoro cogli atti del Concilio di Sardica; che indi secondo l'ordine de' tempi e della disciplina si ridusse tutto il governo Ecclesiastico sotto un sol Capo anche a tenore della Civil polizia: che questo cambiamento non turbò l' originaria polizia delle due Sedi, secondochè lungamente si è dimostrato nella pitma Parte di questa Scrittura, e che perciò in quanto alle Basiliche materiali si dovrà sinceramente affermare, che siccome ne' primi secoli non ci dovè poter esser un luogo fisso e determinato, così nel IV. secolo potè avvenire che vi si costruissero le Chiese materiali quante erano necessarie a proporzion de' Fedeli delle due differenti Nazioni, e che indi tratto tratto a misura che si abbatteva la tenace superstizione, riuscì agevole la fondazione delle magnifiche, e splendide Basiliche, specialmente di quelle in cui fu la sede de' Vescovi stabilita.

Egli è perciò bello il contemplare, come convertendosi i Templi degl'Idolatri al culto del verace Dio, con le salutari leggi dell' Imperadore Teodosio, si vide parimente in Napoli, che nel luogo appunto ov' era dedicato il Tempio al dio Fenicio Ebbone, quale è lo stesso che Apollo; s' innalzasse da Stefano I. la Basilica dedicata al Salvatore, portando il nome di Stefania. Un valentissimo moderno Scrittore ha disegnato le tracce di quest' antica struttura nel sito appunto, ov' è la Croce dell' odierna Cattedrale. Ci basterà per ora di aver accennato qual sia stata la polizia Ecclesiastica de' primi secoli, e quale l' incertezza della pretesa Basilica Costantiniana nella totale deficienza delle memorie fin al secolo VIII. la qual cosa dimostra, piucchè bisogno non è, il vano fondamento del contrario suppositizio sistema.

nequibat : Sed Omnipotens . . . . . tandem sua ineffabili pietate triste cor tanti Patris lætificare dignatus est . Ac deinde totius populi forti roboratus adiutorio , eamdem renovavit Ecclesiam , versibus ad instar Phœnicis descriptis. Ad cujus etiam insigne Cyburium ex argento, addens Corpora quoque Sanctorum Eutichetis & Acutii Martyrum ibidem , multis terris & hospitibus donatis , cum summo honore collocavit . Alcune altre cose risguardanti la vita e le azioni di questo Duca e Pontefice Napolitano si leggeranno in una nota (*a*).

XIII. Prima di passar oltre convien riflettere , che Gio. Diacono chiaramente distinse due Chiese , cioè la Chiesa di

---

(a) „ Stephanus II. ex Duce & Consule Neapolitanæ Civitatis , penes „ quem summum ac perpetuum erat urbis regimen , qui veluti Rex erat , „ Episcopus electus est , gesserat autem is annis duodecim magnis laudibus „ Consulatum , uxorem quoque duxerat , ex qua filios susceperat , eaque e „ vivis sublata , cum vacaret Neapolitana Ecclesia eo anno , quo Paulus „ Episcopus defunctus est , ac tanta pestis Neapoli increbuit , ut Patris interitum mors filiorum subsequeretur , & vix qui mortorum cadavera sepeliret , superstes reperiretur , atque Clerici fere omnes Neapolitanæ Ecclesiæ ab humanis sublati erant , adeo ut non esset , qui ad Pontificalem „ honorem assumi potuisset , Neapoli omnes , qui supererant , Stephanum „ Ducem summis precibus rogarunt , ut eorum Ecclesiæ Pastor esse vellet . „ Stephanus autem civium petitiones non renuens , Romanam sedem laicus „ & adhuc Consul adiit , sane Romanus Pontifex cum tantam devotionem „ in Stephanum eorum Ducem cerneret , ejusque Ducis vitam , moresque „ intueretur , quippe qui gravis erat , alti animi , & Christiana pietate pollens , quique eam Civitatem per annos duodecim quiete & laudabiliter rexerat , ac Clericorum ejus urbis defectum , eorum postulationi libenter „ annuit , & Stephanum ibidem tonsum , ac Canonica promotione Episcopum consecravit , & ab eo benedictione accepta ad suam reversus est urbem , in qua satis honorifice susceptus est annum circiter 764. , atque sic „ divinis cæpit studere rebus , ac si in eis fuisset a pueritia educatus , sacrisque Infulis acceptis , ex Episcopali dignitate laudes longe majores , quam „ ex Consulatu reportavit ; rebus enim ab eo præclare gestis inter ejus „ Ecclesiæ Antistites insignis enituit ; quippe qui urbem Neapolim summis „ conatibus exornare aggressus , plerisque suo ære Basilicis ac Monasteriis , „ quæ adhuc extant , inibi erectis , sacrisque Martyrum pignoribus decoravit. „ *Chioccarell. De Episc. Neap. pag.* 72.

di S. Reſtituta, e la Baſilica dedicata al Salvatore, edificata da Stefano I. e dal nome di coſtui appellata la Stefania, com'era uſanza a que' tempi, che i nomi delle Baſiliche ſi traeſsero per lo più da loro fondatori, come la Coſtantiniana Lateranenſe in Roma, l'Ambroſiana in Milano, e parimente in Roma la Liberiana, e la Damaſiana, e quaſi tutte le altre (*a*). Ma ſcorgendo il dottiſſimo Mazzocchi eſser di oſtacolo al ſuo ſiſtema la diſtinzione fattane dal Diacono, mille ritrovati eſcogitò per iſtabilire, che la Chieſa di S. Reſtituta la medeſima foſse della Stefania. Primieramente riputò pregio dell'opera di far una nuova correzione al teſto di Gio. Diacono. Imperciocchè a quelle altre parole da noi di ſopra recate, ove il Diacono ſcriſse così del Gran Coſtantino: *Neapoli Baſilicam fecit, aſſerentibus multis, quod Sancta Reſtituta fuiſſet;* credè ben fatto di tor di mezzo una ſola parolina, qual'è quel *SANCTA*, come ſe il Diacono ſcritto aveſse ſemplicemente così: *Neapoli Baſilicam fecit, aſſerentibus multis, quod RESTITUTA fuiſſet*; cioè dire, che il Gran Coſtantino edificò in Napoli una Baſilica, cui molti, o *quaſi tutti* (com'egli ſpiega quel *multi*) affermavano eſsere ſtata rinnovata e rifatta. Quindi è, che acconciandoſi il *fecit Baſilicam* di Stefano I. col *refecit ampliavitque*, ed intendendoſi le altre parole, *de nomine ſui auctoris Stephania vocatur*, come di colui che non foſse autore ma rinnovatore; e finalmente dandoſi il bando a quella venerabile voce *ſancta*, ſi vennero mirabilmente a conglutinar inſieme le due Baſiliche, con formarſene una ſola: come ſe Gio. Diacono aveſſe ſcritto, che Co-

(a) La voce *Stefania* in greco ſuona lo ſteſso preſso Noi che *Incoronazione*. Quindi è bello il contemplare, come allude mirabilmente l'antica dinominazione della Chieſa del Salvadore al titolo dell'odierna Cattedrale, o ſia all' Incoronazione della Vergine Aſſunta.

Coſtantino coſtrutta aveſſe una Baſilica in Napoli, che quaſi tutti affermavano a ſuoi tempi, o ſia nella fine del IX. ſecolo, quando ei ſcriſſe, che queſta tale Baſilica era ſtata rinnovata, e rifatta: che in oltre Stefano I. la ſteſſa Baſilica Coſtantiniana rifecé ed ampliò, e finalmente che Stefano II. Duca, e Veſcovo di Napoli rinnovò la ſteſſa Baſilica Coſtantiniana, la quale traſſe il nome di Stefania dai due Stefani che la rifecero. Ecco qual nuovo contrariſſimo ſenſo alle chiare parole del Diacono producono sì belli ſupplimenti, e sì opportuni troncamenti (*a*). Se foſſero, o no, plauſibili sì fatte correzioni, il vedremo più innanzi.

XIV. Alla rapportata autorità di Gio. Diacono corriſponde l'altra di Pietro Suddiacono, o ſia dell'autore della vita più lunga di S. Attanaſio. Imperciocchè queſto Scrittore diſtinſe parimente le due Chieſe, o ſia la Stefania da S. Reſtituta, e chiaramente affermò, che la Chieſa di S. Reſtituta era ſtata fondata dall' Imperador Coſtantino, con quelle parole: *Eccleſia vero S. Reſtitutæ, quæ a Coſtantino Imperatore [ut fertur] condita eſt, connectit utroſque Joannem Baptiſtam, atque Evangeliſtam*. Ma lo ſteſſo Ch. Mazzocchi vedendo confermata l' aſſerzione del Diacono da queſt' altro antico monumento entrò a fare un' altra ipoteſi, cioè, che potea ſtare beniſſimo potervi eſſere ai tempi del Diacono due diverſe Baſiliche, cioè la Stefania, e S. Reſtituta; ma che queſt' ultima altro non era che un Oratorio contiguo alla Stefania; ma che il ſito, ov' è l'odierna S. Reſtituta, era il vero ſito dell' antica Stefania. Per ſoſtenere queſta, ch' è una pura e pretta ipoteſi, ne aggruppa delle altre, cioè che ſiccome dopo la metà del VII. ſecolo furono traſportate dall'

(a) *Mazzoch. de Eccl. Cath. ſemp. unic. pag.* 7. *ad* 11.

dall' Isola d' Ischia le reliquie della S. Martire Restituta, così queste volentieri furon collocate in un Oratorio contiguo alla Cattedrale: che sia facile, che Costantino figlio di Costante, il quale visse appunto dopo la metà del VII. secolo, avesse proccurata questa traslazione, ed avesse fatto costruire l' Oratorio contiguo alla Stefania per collocarvi le reliquie della Santa; che potea anche avvenire, che in questo tale Oratorio vi fosse l' iscrizione col nome di Costantino, che si finge aver traslatato e costrutto il nuovo figurato Oratorio, e che da ciò avvenne, che nel IX. secolo in tempo di Gio. Diacono, molti affermavano, che la Chiesa di S. Restituta, già divenuta semplice Oratorio, era stata fondata da Costantino il Grande dopo data la pace alla Chiesa, confondendo i volgari il primo degl' Imperadori Cristiani coll' altro Costantino figlio di Costante, il quale regnò nel VII. secolo (*a*).

XV. Questa nuova ingegnosissima ipotesi del nostro egregio Letterato non ha altro merito, che della sola invenzione. Ed in vero niuno degli antichi contesta alcuna di quelle circostanze ch' egli escogitò; anzi attendendosi al chiaro senso delle parole di Gio. Diacono, e dell' altro Scrittore della vita più lunga di S. Attanasio, evidentemente si dimostra, che l' uno e l' altro trattando delle due Basiliche sistenti a tempi loro, le descrissero in modo, che fecero chiaramente conoscere di non poter essere alcuna di esse, o sia la Chiesa di S. Restituta, un semplice Oratorio contiguo alla Stefania. Dapoicchè il Diacono lodando l' Imperador Costantino, che diè la pace alla Chiesa, e che diè il permesso a' fedeli di liberamente congregarsi, e di costruire sacri edifizj, soggiugne quel ch' e'

(a) *Mazzocch. de Eccl. Cath. semp. unic. pag.* 10. *e pag.* 36. *e seq.*

ch' ei fece in Roma ; ed indi che anche in Napoli coſtrutto aveſse non già un' Oratorio, ma una *Baſilica, aſſerentibus multis, quod Sancta Reſtituta fuiſſet* . Or ſe la Baſilica di S. Reſtituta foſse ſtata un ignobile Oratorio, non ſi ſarebbe da molti attribuita al Gran Coſtantino, tanto più che a queſto Principe ſi riportavano le fondazioni delle Baſiliche le più eccellenti e rinomate. Nè poi vale l' argomento della traslazione delle reliquie di S.Reſtituta . Dappoichè quantunque ſi voglia preſupporre, che la Baſilica attribuita a Coſtantino il Grande non foſse ſul principio dedicata ſotto l' invocazione di S. Reſtituta, ma che poi acquiſtaſse tal nome; pur nondimeno agevolmente ſi riſponde da ciò, che avvenne alla ſteſsa Baſilica Lateranenſe in Roma. Queſta fu certamente fondata dal Gran Coſtantino, e fu dedicata al Divin Salvatore ; ma poi col tratto del tempo portò o ſemplicemente il titolo di Baſilica Coſtantiniana, o il nome di S. Gio. Battiſta, ed Evangeliſta . Ed invero lo ſteſso Gio. Diacono ſcrittore non più antico del IX. ſecolo ſcriſse, che Coſtantino il Grande *fecit Romæ Baſilicam B. Joannis Baptiſtæ*, intendendo della Baſilica Lateranenſe . L' autore della vita più lunga di S. Attanaſio piucchè apertamente fa vedere, che la Chieſa di S. Reſtituta eſser non potea, qual pur oggi ſi finge, un Oratorio contiguo alla Stefania . Fa d' uopo rapportare l' intero luogo di queſto Scrittore . *Hic itaque zelo fretus divino conſtituit Sacerdotes hebdomadarios in ECCLESIA Domini Salvatoris, quæ Stephania vocatur, qui in ea continuis diebus publicam Miſſam celebrarent, ſicut mos eſt Eccleſiæ Romanæ, in qua etiam ad eorum ſumptus neceſſarias rerum diſtribuit opes . IN ECCLESIIS quoque B. Andreæ Apoſtoli, & Protomartyris Stephani cuſtodem deſignavit : ubi & res obtulit ad luminariorum concinnatio-*

nes,

nes, & sumptus ipsius custodis. ECCLESIÆ *vero S.Restitutæ, quæ a Constantino Imperatore (ut fertur) condita est, connectit utrosque Joannem Baptistam, atque Evangelistam, & Custodem cum Officialibus Clericis ordinavit, resque illic ad præsidium eorum largitus est.* Se questo Scrittore avesse creduto, che la Chiesa di S. Restituta fosse un Oratorio contiguo alla Stefania, l'avrebbe certamente affermato, giacchè prima delle rapportate parole avea trattato della Chiesa della Stefania, o sia del Salvatore, e della istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, ed indi delle Chiese di S. Andrea Apostolo, e di S. Stefano Protomartire; e poi venne a parlare della Chiesa di S. Restituta, come di una Chiesa che si credea fondata dal Gran Costantino, ed a cui il S. Vescovo Attanasio congiunse i due Oratorj, o Cappelle di S. Gio. Battista, ed Evangelista, e vi destinò un Custode *cum Officialibus Clericis*, cioè dire con un Clero per celebrarvi i divini uffizj, secondochè debbono intendersi quel *Clerici Officiales*, giusta lo stesso Mazzocchi (*a*) ed a tenore di quel che da noi si è altrove dimostrato (*b*). Ma sopra tutto il ragguardevole Can. Penitenziere D. Giuseppe Sparano tra gli antichi monumenti da lui la prima volta dati alla luce, che si conservano, com' egli afferma, nell' Archivio Capitolare, luminosissimamente dimostra contro al suo Collega Mazzocchi, che la Basilica di S. Restituta non era affatto, nè esser potea un Oratorio, o Cappella contigua alla Cattedrale, ma era una Basilica magnificentissima, e Chiesa Cattolica, ove talvolta congregavasi il Clero, secondochè nella prima par-

(a) Anteloq. Part. I. pag. 15. De Eccl. Cath. semp. unic. *Officiales [ait Dufresn. ea voce] sunt Clerici ac Sacerdotes, qui Ecclesiam deserviunt.*

(b) Vedi sopra facc. 120. e seg.

parte di questa Scrittura si è da noi rapportato (*a*). Sicchè cade da per tutto la ingegnosa ipotesi del Ch. Mazzocchi contraddetta dallo stesso Canonico suo Collega, e come vedremo, contraddetta dal medesimo eruditissimo Mazzocchi.

XVI. Ed invero questo insigne Letterato nelle cure posteriori della sua Opera afferma, ch'egli per accidente essendosi incontrato nelle parole del Catalogo del Bianchini de'nostri Vescovi Napolitani, ch'egli prima avea tralasciato di consultare, credendolo un ristretto del Catalogo di Gio. Diacono, avea letto in Zosimo Vescovo di Napoli, che sotto questo Vescovo era stata fondata da Costantino Imperatore la Chiesa di S. Restituta: *Sub quo*, *Zosimo*, *Sancta Restituta a Constantino Imperatore facta*; e che affermandosi assolutamente che S. Restituta fosse stata fondata dal Gran Costantino senza quell'*asserentibus multis* di Gio. Diacono, e senza quell' *ut fertur* dell' autor della vita più lunga di S. Attanasio, entrò a fare un' altra ipotesi, cioè, che la Chiesa del Salvatore, la Stefania, e la odierna S. Restituta sieno tre nomi di una medesima Basilica *pro diversis temporibus*, e che la Costantiniana, e la Chiesa di S. Restituta *antiquiore* debbansi riferire ad una Chiesa medesima, e che questa antica Chiesa di S. Restituta nel principio del XIV. secolo fu diroccata; ed in tal guisa ricompone il suo sistema. Ma si rifletta, che lo stesso eruditissimo Scrittore non lascia di affermare che questa, come le precedenti, sia una ipotesi, colle seguenti parole, con cui chiude la sua Opera: *Atque hæc quæ pro hac NOVA sententia breviter adumbravimus*, *si forte viris eruditis visa fuerint potiora iis*, *quæ pro priore placito tota passim dissertatione attulimus*;

(a) Vedi sopra facc. 143. e 144.

mus ; tum vero facile iidem poterunt accommodate ad hanc ALTERAM HYPOTHESIN *loca illa omnia Dissertationis mente & cogitatione sua apud semet congrue refingere* (a).

XVII. Rimane adunque incontrastabilmente provato, che la Stefania sia stata Chiesa diversa da S. Restituta, e che questa seconda, e non già la prima, si attribuiva al gran Costantino. Dove adunque fu situata la Stefania, e dove la Basilica Costantiniana? Secondo l' ultima ipotesi Mazzocchiana adombrata nelle sue cure posteriori, quella Basilica, che oggi porta il nome di S. Restituta, era il sito dell' antica Stefania; e l' antica Basilica di S. Restituta, o sia la Costantiniana, distinta dalla Stefania ne' vetusti monumenti, rimase nel XIV. in secolo poi distrutta in maniera, che non ne rimase vestigio. E sebbene non ci sia chi attesti un tale avvenimento; pur non dimeno questa stessa ipotesi non escluderà mai il vero antico sistema della Chiesa di Napoli. Imperciocchè supponendosi che fin' al XIV. secolo allora quando si costrusse l' odierna Cattedrale vi erano esistenti due Basiliche, cioè la Stefania, e la Basilica Costantiniana, e non dubitandosi che la Stefania era senza fallo la Cattedrale Latina, non potrà ne anche mettersi in disputa che la Basilica Costantiniana fosse parimente stata l' altra Cattedrale, riportandosi, come si è veduto a questo Imperatore la erezione delle principali Chiese del Cristianesimo. Ed oltracciò rilevandosi da monumenti dell' XI. XII. e XIII. secolo dati alla luce dal Ch. Canonico Sparano, che l' antica Basilica di S. Restituta, o sia la Costantiniana non era un semplice Oratorio, ma una Chiesa Cattolica, in cui talvolta congregavasi tutto il Clero, ne seguita necessaria-

(a) *De Eccl. Cath. semp. unic. pag.* 307. 308.

riamente, che fino alla costruzione dell' odierna Cattedrale, o sia fino al XIV. secolo si vedea in Napoli una Basilica, che era riputata la più antica come fondata dal Gran Costantino, nel tempo medesimo che esisteva l'altra Basilica del Salvatore, o sia la Stefania, la quale fondata da Stefano I. nel principio del VI. secolo, e dopo l'incendio riedificata da Stefano II. esisteva come la Cattedra principale de' nostri Vescovi.

XVIII. Sicchè dalla rapportata ipotesi del Ch. Mazzocchi altro non potrebbe tornare a pro de' Canonici della Cattedrale, se non che essi nel XIV. secolo nell' edificarsi l'odierna Cattedrale ottennero la Basilica del Salvatore, o sia la Stefania dopo rifatta a spese di tutto il Clero, siccome si è altrove dimostrato, la quale antica Stefania tolse ad imprestito il nome dell' altra Basilica Costantiniana, o sia di S. Restituta, ripudiando la sua pristina ed originaria dinominazione. Tutta questa metamorfosi, se si attende alla polizia Ecclesiastica di que' tempi, da noi nella prima parte di questa Scrittura debitamente dilucidata, avrebbe di necessità prodotto un altro cambiamento, cioè che costruendosi l' odierna Cattedrale dai Re Angjoini, questa surrogandosi all' antica Cattedrale del Salvatore, o sia alla Stefania, avrebbe accolto anche il pristino Ministero istituito da S. Attanasio nella Cattedrale Latina, che si rappresenta dal Collegio degli Eddomadarj, e nel tempo medesimo si sarebbe dato luogo nell'antica Stefania, dopo la rifazione a spese di tutto il Clero a quel Capitolo di Canonici, che incominciò a rappresentare nel XII. secolo tutto il Clero Diocesano secondo la nuova disciplina dalle Decretali introdotta, e con tutto ciò niuna delle prerogative si sarebbe tolta, o scemata al Collegio Attanasiano.

XIX. Ma a che mi vado io così ravvolgendo nella contraria ipo-

ipotesi, se questa vien contraddetta non solo da tutti gli antichi monumenti, ma da quei medesimi che esistono nel XIV. secolo, e che si son sempre recati in trionfo dal Capitolo Napolitano? Imperciocchè oltre alla identità del nome della Basilica di S. Restituta, che è quel desso al presente qual è stato disegnato mai sempre dopo Gio. Diacono a questa parte, l'Archivio Capitolare fornisce tutte le pruove, che la Basilica di S. Restituta sia appunto la Costantiniana, o sia quella che dagli Scrittori dell'VIII. e IX. secolo si attribuì la prima volta al Gran Costantino.

XX. Or premesse tali cose, è tempo d'indagare il sito materiale della Stefania, giacchè mostrandosi esser questo del tutto diverso dall'altro ove è posta l'antica Basilica di S. Restituta, riputata già la Costantiniana, ne seguita necessariamente l'esistenza delle due distinte Chiese materiali, che furono in Napoli, l'una eretta magnificamente da Stefano I. e l'altra la cui origine si riporta al Gran Costantino. Gioverà in una nota riscontrare tutti i luoghi di Dio. Diacono relativi ai sacri edifizj di tempo in tempo costrutti in Napoli, per dovere molti di essi prestar lume al presente argomento (*a*). Intanto ecco la posizione delle

---

(a) Trattando de' sacri edificj, non è fuori di luogo accennare quel che ne scrisse il nostro Gio. Diacono; il quale comechè distese nella fine del IX. secolo i fasti della Chiesa di Napoli, dovrà incontrare più fede di quel che i più recenti favolosi Cronografi hanno erroneamente propinato alla credula, e sovente non critica posterità. Già questo Scrittore in parlando del Gran Costantino, lo credè fondatore di una Basilica in Napoli; ma non ebbe il coraggio di assicurare qual ella si fosse, soggiugnendo soltanto le rapportate parole: *asserentibus multis*, *quod S. Restituta fuisset*. Ed in parlando poi di Stefano I. il quale fiorì nella fine del V. e principio del VI. secolo, luminosamente lo descrisse come fondatore della Basilica del Salvatore, la qua-

delle due Chiese materiali di questa Città. La Basilica la quale vuolsi eretta dal Gran Costantino, e nella quale furonvi nel VII. secolo trasferite le reliquie di S. Restituta

---

quale dal nome del suo autore trasse quello di Stefania, secondochè suonano quelle chiare e non equivoche espressioni da lui usate: *Hic inter alia bonitatis studia Basilicam fecit ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio, quæ usitato nomine Stephania vocatur*. Sognò adunque il Chioccarelli allora quando volle parafrasare il luogo del Diacono nella *pag.* 49. *de Episc. Neap.* sovvertendone il senso, così: *Hic Salvatoris Basilicam, quæ Stephania vocabatur, Episcopio junctam renovavit, atque in augustiorem formam redegit*.

Al Vescovo Stefano I. succedette S. Pomponio, il quale si vuol fondatore della Chiesa di S. Maria Maggiore, secondochè lo attesta il Diacono colle seguenti parole: *Hic fecit Basilicam intra Urbem Neapolim ad nomen S. Dei genitricis semperque Virginis Mariæ, quæ dicitur Ecclesiæ Majoris, grandi opere constructam*. Fu successore di S. Pomponio Gio. II. e questi, secondo lo stesso Diacono, rifece l'absida o sia la cupola della Stefania, la quale si era incendiata, e vi fece dipingere la trasfigurazione del Signore. Vincenzo Vescovo di Napoli, il quale visse sotto l'impero di Giustiniano ed anche di Giustino, successore di Gio. si vuole costruttore della Chiesa di S. Gio. Battista, come anche del Battistero minore, o sia de' Fonti minori. Succedettero a Vincenzo, i Vescovi Reduce, Demetrio, Fortunato II. e Pascasio, intorno a' quali non ci occorre alcuna cosa degna di osservazione, ma fa duopo fermarci un poco al Vescovo Gio. III. il quale visse ne' tempi di Eraclio Augusto. Egli è notabile quel che ci fa sapere il Diacono, dappoichè dic' egli, che il Vescovo Gio. fece il Consignatorio degli abluti tra i Fonti maggiori fin dal Vescovo Sotero costrutti (del che nulla disse lo stesso Diacono in parlando di Sotero, il quale precedette a Stefano I.) e tra la Chiesa Stefania. Abbiamo adunque i Fonti maggiori che si vuole dal Diacono, di avere il Vescovo Sotero costrutti, i quali noi chiameremo Fonti maggiori Soteriani per debitamente distinguerli da i Fonti minori, de' quali si vuole autore il Vescovo Vincenzo. Si ponga mente alle parole del Diacono: *Hic fecit consignatorium ablutorum inter fontes majores a Domino Sotero Episcopo digestos, & Ecclesiam Stephaniam: per quod baptizati ingredientes januas a parte læva* (il Chioccarelli legge *dextera*) *ibidem in medio residenti offeruntur Episcopo, & benedictione accepta, per ordinem egrediuntur partis sinistræ*. Nel Catalogo poi del Bianchini si legge così: *Hic fecit consumatorium albatorum inter fontes majore, & Ecclesiæ Stephaniæ*.

L'eruditissimo Mazzocchi nella *pag.* 26. *in not. De Eccl. Cath. semp. unic.* &c. crede esser nata la distinzione de' Fonti maggiori da' Minori dopo che il Vescovo

ſtituta dall' Iſola d' Iſchia, onde traſſe il nome di *S. Reſtituta*, è quella appunto che oggi ſi vede col nome di queſta Santa ritenere e conſervare l' originaria ſua ſituazione

---

ſcovo Vincenzo coſtruſſe l' altro Battiſtero, dimanierachè quello coſtrutto dal Veſcovo Sotero, da Vincenzo in poi ſi diſtinſe dall' ampiezza e dalla ſtruttura, con dinominarſi Fonti maggiori. Lo ſteſſo Ch. Autore ſuppone, che i Fonti minori del Veſcovo Vincenzo furono coſtrutti nella Cappella di S. Gio. ad Fontes, ch' è quella appunto, la quale è contigua alla tribuna della odierna S. Reſtituta; e le parole di Gio. Diacono, *fecit Baptiſterium fontis minoris intus Epiſcopio, & accubitum juxta poſitum grandis operis depictum*, le interpreta in queſta guiſa, cioè, che il Battiſtero minore fu fatto dentro la Cattedrale, per poterſi la voce *Epiſcopium* ora intendere per l'oſpizio Veſcovile, e tal volta per Cattedrale.

A ben comprendere sì fatte coſe fa duopo premettere, I., che in que' primi ſecoli della Chieſa i Battiſterj ſi ſoleano coſtruire *extra fores Eccleſiæ*, ſecondochè fra gli altri avverte Gio. Cabaſſ. *Diſſ. X. de Veterum Eccleſiar. ſitu, part. & ſtruct. n.* 18. colle ſeguenti parole: *Denique Baptiſteria non intra ſed extra Eccleſiam coſtructa erant: quale hodie viſitur Conſtantinianum juxta Baſilicam Lateranenſem, quam utramque fabricam Conſtantinus a fundamentis erexerat. In primariis item Etruriæ Civitatibus Florentia, & Piſis, Metropolitanarum Baſilicarum Baptiſteria ſeiuncta ab eis cernuntur, veteriſque hujus conſuetudinis certam fidem facit Cyrill. Catech. Myſt. Paulinus etiam in ſæpius præfata Ep.* 12. *Baptiſterium refert a ſe inter duas Baſilicas extructum*. II. Che anche in quella età della Chieſa nelle ſole Cattedrali piantavaſi un ſol Battiſtero materiale, la qual coſa fu avvertita dal celebre Tommaſini *Part. I. Lib.* 2. *cap.* 21. *n.* 8. *Primis illis initiis ſolus vulgo baptizabat Epiſcopus, ſolus altaribus pœnitentes reconciliabat, ſolus offerebat, niſi quem ex Presbyteris ſuum ſubſtituere in locum, & offerre juberet. Quare & in maximis quibuſque Urbibus una erat tantum Eccleſia, FONS UNUS BAPTISMALIS: quem uſum baptizandi retinet adhuc Italia. Hinc & unum, in quo offerretur, altare*. III. Che nella Città di Napoli nella quale furono due Nazioni, e ne' primi tempi due Veſcovi, ed indi due Sedi, convenne coſtruirſi eziandio per comodo de' due Popoli di diverſo rito due Battiſterj, o ſiano due Fonti batteſimali. IV. Che ſecondo l' antica diſciplina battezzandoſi i Fedeli nella Paſqua, e nella Pentecoſte, ſiccome in tutte le Cattedrali delle più popolate Città ſi credea ſufficiente un ſol Fonte batteſimale, così non altrimenti potè avvenire, che la Chieſa di Napoli aveſſe due Fonti ſeparati e diſtinti, l' uno addetto alla Stefania, che era la Cattedrale Latina, e l' altro coſtrutto nel diſtretto dell' oſpizio Veſcovile, e non già dentro la Cattedrale, come interpreta il Mazzocchi, ſe non che per coſtituire un

zione. La Basilica poi costrutta da Stefano I. e dedicata al Divin Salvadore, e che dopo l' incendio fu riedificata e dotata da Stefano II. Duce, e Vescovo di Napoli, e che

un luogo materiale anche distinto alle due Nazioni di rito diverso. V. Che tali Battisterj che si costruivano fuori le Chiese erano in modo costrutti, che un' altra Basilica rappresentassero, onde trassero il nome di *Basilica*, o *Aulæ Baptisterii*, siccome si legge presso S. Ambrosio *Epist.* 13., e presso Fortunato *Lib.* 1. *Poem.* 15.

I Fonti maggiori Soteriani erano senza fallo situati fuori la Chiesa della Stefania, ed in mezzo era il Consignatorio degli abluti, o sia quell'altro sacro edificio, in cui il Vescovo segnava del crisma i novelli battezzati. E quì è da avvertire, che Gio. Diacono in parlando del Vescovo Sotero nulla disse dell' opera da costui fatta de' Fonti maggiori, allor quando egli non ha tralasciato mai nella serie de' Vescovi di non attribuir loro ogni qualunque menoma cosa, che riguardasse o la struttura, o l' abbellimento de' sacri edifizj; all'incontro lo stesso Gio. Diacono ove parlò del Vescovo Gio. III. ed attribuì a costui il Consignatorio degli abluti, allora fu che si ricordò dei Fonti maggiori dal Vescovo Sotero costrutti. Ma ecco la piana ragione di questa dimenticanza. Il Vescovo Sotero fiorì undici anni prima del Vescovo Stefano I. dappoichè gli succedette Vittore, e dopo Vittore fu eletto Stefano I. In tempo di Sotero non si era ancora costrutta la Basilica del Salvatore o sia la Stefania, e perciò se egli in parlando di Sotero avesse anche fatta menzione dei Fonti maggiori, avrebbe dovuto in tal caso designarci il sito del Battistero Soteriano, ma trattando poi del Vescovo Gio. III. il quale fu il costruttore del Consignatorio degli abluti, per disegnarci il sito di questo nuovo edificio, lo descrisse come posto in mezzo tra la Chiesa Stefania, e tra que' Fonti maggiori, che il Vescovo Sotero avea costrutti: la qual cosa conferma l'argomento, che la Basilica del Salvatore, o sia la Stefania non era nel Pontificato di Sotero costrutta, siccome per altro il Diacono ne fa autore e fondatore Stefano I. e non altri, colle parole altrove rapportate, *fecit Basilicam ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio, quæ usitato nomine Stephania vocatur*.

In questo luogo l' Episcopio non altro significa che il distretto dell'ospizio Vescovile, o sia della casa del Vescovo. Da tutto ciò ne seguita una chiara spiegazione dell' altro luogo del Diacono, ove trattò del Vescovo Vincenzo, a cui attribuì la costruzione del Battistero minore, *fecit Baptisterium Fontis minoris intus Episcopio*, o sia dentro il distretto dell' ospizio Vescovile; di maniera che si può francamente affermare, che anche negli antichi tempi il sito de' Fonti maggiori fosse parimenti *intus Episcopio*, sì perchè il Vescovo Sotero non

che fu congiunta all'Episcopio o sia alla casa ed abitazione del Vescovo, era situata appunto nel luogo, che al presente occupa la Croce dell'odierna Cattedrale, secondochè dimostreremo cogli antichi vestigj. E per ben comprendere quel che saremo per dire, fa d'uopo por mente alle vicende della nostra Chiesa da noi esposte

 nella

---

non gli avrebbe situati in luogo non addetto all'Episcopio, sì perchè Stefano I. quando costrusse la Basilica del Salvatore, la costrusse *copulatam cum Episcopio*, e sì anche perchè laddove Gio. III. fece il Consignatorio degli abluti, lo edificò in mezzo tra la Stefania, ed i Fonti Soteriani.

Il Vescovo Vincenzo, come si è detto, non solo *fecit Baptisterium fontis minoris intus Episcopio*, ma eziandio come questi soggiugne, *& Accubitum juxta positum grandis operis depictum*. La parola *accubitum* spiega il Ch. Mazzocchi così, nella *pag. 27. in not. hoc est triclinium, in quo Clericos post longos Baptismi Ante-paschalis aliorumve dierum labores mensæ adhiberi mos fuit*. E poco dopo il Valentuomo entra a manifestarci onde mai sia avvenuto, che oltre a Fonti maggiori Soteriani, abbia poi il Vescovo Vincenzo stimato costruire l'altro Battistero, non altro adducendone, che questo secondo Battistero si usava allora quando eravi necessità di battezzare uno o due. Si ponga perciò mente alle seguenti parole scritte nella nota della *pag. 27.*
„ Sane cur præter majores fontes a Sotere extra Cathedralem quinto sæculo
„ necessario factos (magni enim, etiam gentilium, concursus ad baptismi
„ gratiam tunc adhuc fiebant) putarit præterea Vincentius minorem etiam
„ fontem intra ipsam Stephaniam sibi costruendum; non alia videtur extitisse
„ causa, quam ut eo, saltem extra Sabbati Sancti generale lavacrum,
„ quoties unum duosve necessitas tingi suaderet, uteretur.

Già è noto che il Battesimo si usava, così nel Sabato santo di Pasqua, come in quello di Pentecoste; e negli altri dì dell'anno non si praticava senza precisa necessità. Secondo la spiegazione del Ch. Mazzocchi, il Battistero Soteriano dovea servire in questi dì solenni; e l'altro Battistero del Vescovo Vincenzo, *quoties unum, duosve necessitas tingi suaderet*. Dunque il Vescovo Vincenzo dovea contentarsi di aver costrutto il nuovo Battistero senza darsi la pena di edificarvi l'*Accubito*, o sia il *Triclinio*, il quale secondo lo stesso Mazzocchi, dovea esser di ristoro a Cherici *post LONGOS Baptismi ante-paschalis, aliorumve dierum labores*. E se lo stesso Vescovo Vincenzo stimò ben fatto di edificare il Triclinio, che situò dappresso al Battistero, per fornire a sacri Ministri dopo il lungo e laborioso ministero di un luogo proprio e decente, onde col cibo si rinfrancassero del sofferto travaglio, dovea

nella prima Parte di questa Scrittura, nella quale si dimostrò l'esistenza in Napoli di due Vescovi nel IV. secolo per la necessità delle due Nazioni, ed il successivo cambiamento di ordinarvisi un sol Vescovo Latino per regolare la Ecclesiastica colla Civil polizia, la continuazione della Greca liturgia tuttavia perdurante in Napoli ne' seco-

---

dovea di necessità esser il Battistero del Vescovo Vincenzo adoperato ne' dì solenni di Pasqua, e di Pentecoste, destinati al generale lavacro de' Catecumeni. E perciò fu di mestieri di edificare dappresso al nuovo Battistero l'Accubito, o sia il Triclinio per gli stanchi Ministri. Or se egli è così, i due Battisterj, o sieno i fonti Maggiori e Minori, ambedue si adoperavano ne' dì solenni: e perciò siccome Napoli dopo le sue sciagure sotto l' ultimo Re de' Goti crebbe di popolazione di ambe le Nazioni Greca, e Latina dopo la conquista fattane dall' Imperadore Giustiniano per mezzo del famoso Belisario suo Capitano, come è noto dalla Storia; così il Vescovo Vincenzo, il quale fiorì negli ultimi anni di questo Principe, e dell' Imperator Giustino, per serbare con più esattezza il diverso rito Greco e Latino, non credette sufficienti i Fonti maggiori Soteriani, ma riputò a suoi tempi più consentaneo il costruire un nuovo Battistero con l' aggiuntovi Triclinio. Quindi è, che siccome due Battisterj si costrussero nella Chiesa di Napoli, il primo dal Vescovo Sotero situato dopo il Consignatorio degli abluti, il cui edifizio era posto in mezzo tra la Stefania, e lo stesso Battistero Soteriano; ed il secondo dal Vescovo Vincenzo situato *intus Episcopio*, o sia, non già dentro la Cattedrale, come erroneamente si è creduto, ma dentro l'ampio distretto dell'ospizio Vescovile; e se questi due Battisterj indubitatamente appartenevano alla Chiesa Cattedrale, com' era la disciplina di que' tempi, ne seguita necessariamente, che indicavano esser relativi non già ad una sola Chiesa materiale, ma a due Chiese Cattedrali per uso delle due Nazioni, ch' erano in Napoli, Greca, e Latina, e dei due Cleri che allora esistevano, e dei due riti introdotti, siccome si è altrove diffusamente dimostrato. Nè altrimenti potea andar la faccenda, imperciocchè per antichissimo istituto un sol Fonte battesimale era permesso costruirsi per uso delle stesse Cattedrali, e questa disciplina è perdurata fino a dì nostri. Or il vedersi in Napoli due Fonti battesimali per uso di Cattedrale, fa certamente supporre la duplicità materiale della stessa Cattedrale. Oltrechè l'esistenza dei due Popoli, dei due Cleri, e dei due Riti, indicante una duplice Chiesa formale, induce la necessità dell'esistenza pur anche delle due Cattedre materiali, nelle quali rispettivamente secondo la diversa liturgia, e la disciplina di un solo altare, che avea ciascuna Ba-

ſecoli poſteriori, e perciò la conſervazione delle due originarie Cattedre o Sedi ridotte già ſotto al governo di un ſolo Veſcovo Latino ; di maniera che avendo ſotto agli occhi l'antico ſiſtema della noſtra Chieſa colle vicende della diſciplina e de' tempi , ſi potrà ſolamente affermare , che allor quando eſiſtevano in Napoli i due

---

Baſilica, ſi dovea manifeſtare il culto eſterno di una miſta Popolazione . Se ogni altra coſa mancaſſe , ed ogni veſtigio delle due Cattedre materiali , la incontraſtabile pruova non mai da niuno contradetta de' due Battiſterj eſiſtenti nella Chieſa di Napoli , produrrebbe per neceſſaria conſeguenza l' effetto, di dovervi eſſere le due Cattedre materiali.

Ma ritorniamo alla ſerie de' Veſcovi dopo Gio. III. per oſſervare ciocchè il Diacono abbia attribuito a coſtoro intorno a ſagri edificj . Di Ceſareo, Grazioſo , Euſebio, Leonzio, ed Adeodato non s' incontra alcuna cosa, che poſſa eſſer degna di rifleſſione . Eſſendo poi a queſt' ultimo ſucceduto Agnello Veſcovo di Napoli , di coſtui laſciò ſcritto il Diacono così : „ Hic fecit „ Baſilicam intus Civitatem Neapolim ad nomen S. Januarii Martyris , in „ cujus honorem nominis Diaconiam inſtituit , & Fratrum Chriſti cellulas „ collocavit , delegans AB EPISCOPIO alimonia ducentorum decem tritici mo„ diorum cum ducentas vini hornas perennis temporibus per uniuſcujuſque „ ſucceſſionem annualiter largiri . Sed & pro labandis curis bis in anno Na„ tivitatis & Reſurrectionis Domini , anni circulum exequendum , ſaponem „ dari ſancivit . Sic itaque uſque hodie , Domino annuente, perficitur . At„ que mille ſiliquas in Nativitate Domini , milleque in ipſius Reſurrectione „ tribuitur . Fuit autem temporibus Adeodati Beatiſſimi Papæ , & ſucceſſo„ rum ejus , uſque ad Sergium Papam, necnon & Conſtantini filii Conſtan„ tii ſuperioris Regis , & Juſtiniani filii Conſtantini Imperatorum, &c.

Abbiamo adunque che il Veſcovo Agnello edificò la Baſilica dentro la Città di Napoli , dedicata a S. Gennaro Martire , nel cui onore iſtituì la Diaconia . Queſta Diaconia fu quella appunto, che dopo due ſecoli ebbe a governare il noſtro Cronografo Gio. Diacono (vedi Murat. *Script. Ital. Tom. I. Part.* 2. *in not. pag.* 305.): e perciò egli ne deſcrive tutte le coſe particolari e minute , che a quella ſi apparteneano . E quì ci ſia lecito di riflettere su quelle parole , *& Fratrum Chriſti cellulas collocavit , delegans ab Epiſcopio alimonia :* cioè dire che il Veſcovo Agnello in quella Diaconia vi ereſſe una Congregazione di Cherici , delegando dall' Epiſcopio gli alimenti da ſomminiſtrarſi perpetuamente in ogni anno. In queſto luogo preſſo Gio. Diacono , l' *Epiſcopio* non ſuona altro, che Menſa Veſcovile.

Vescovi, e le due Nazioni, siccome in tempo delle persecuzioni non può fissarsi luogo certo delle adunanze de' Fedeli, così riuscirà mai sempre difficile per mancanza di contemporaneo documento di assicurarci del sito materiale, ove furon costrutte le prime Basiliche. Ma ridotte le due Cattedre sotto al governo di un sol Vescovo La-

---

Non si debbono poi tralasciare senza riflessione quelle altre parole, *sed & pro labandis curis bis in anno Nativitatis & Resurrectionis Domini ..... saponem dari sancivit*. Si è molto faticato l'ingegno di alcuni Interpreti su quelle parole *pro labandis curis*, come Ferdinando Ughelli, ed il Muratori interpretarono per la lavanda degli utensili della Diaconia (Murat. *Script. Ital. Tom. I. Part. 2. pag.* 305. *in not.*) e Giuseppe Simone Assemani venne a corregerne il testo così, *pro labandis curis* (*forte culcitris*). Il Chiarissimo Mazzochi *in Kalend. Tom. I. pag.* 8. le spiega *pro Curionibus*, & *Parochis*. Ma finalmente par che ci sia più che altri riuscito un diligentissimo moderno Scrittore, il quale col facile e naturale cambiamento di una lettera il tutto mirabilmente ricompone: dappoichè *pro labandis curis*, corregge *suris*; ed in tal guisa siccome queste sono esposte a sordidezza, così fa duopo di lavanda, e di sapone. Ma che che ne sia di ciò, fa duopo por mente a quelle altre parole del Diacono, *Fratrum Christi cellulas collocavit*, colle quali ci disegnò una Congregazione o sodalità di Cristo, alludendo per avventura al sistema delle Fratrie, di cui fu celebre l'uso in Napoli fin da tempi de' Gentili per rapporto alle sagre cerimonie, e perciò il Diacono per una debita cautela disse *Fratres Christi*; per non confonderli coll'antica superstizione.

Al Vescovo Agnello succedettero l'un dopo l'altro, Giuliano, e Lorenzo. Di questi due Pontefici Napolitani niuna particolar memoria ci avvanza, se non che nella Chiesa Metropolitana dirimpetto alla Cappella di S. Aspreno sopra l' immagine della B. Vergine Annunziata, si vedeano un tempo le imagini con iscrizione di S. Giuliano, e di S. Lorenzo, ma al presente sono dalla calce soprapostavi ricoverte. Ecco quel che scrisse il Muratori, *Script. Ital. Tom. I. Part.* 2. nelle note a Gio. Diacono *pag.* 306. parlando di Giuliano: „ Hic Cœlitum albo addictus. In Metropolitana Ecclesia Neapoli contra Sacellum S. Aspreni supra imaginem B. Virginis, ut „ vulgo dicimus Annuntiatæ, Juliani hujus Episcopi, ejusque successoris S. Laurentii imagines, & inscriptio olim visebantur; nunc autem calci obducta „ coopertæ sunt. „

A Lorenzo succedette Sergio, il quale resse la Chiesa di Napoli sotto l' Im-

Latino ; ed aumentata la copia de' fedeli di questa Nazione, dovè allora avvenire, che dappresso all' antico Episcopio si ergesse una nuova Basilica materiale, quale fu quella dedicata al Divin Salvatore da Stefano I. e che poi Stefania si disse. Un tal sistema concorda con la sicura scorta della disciplina e delle vicende della Chie-

---

l' Impero di Leone Isaurico, e di Costantino Copronimo. Non è fuor di proposito di avvertire quel che di costui scrisse il Diacono colle seguenti parole: „ Hic dum sub habitu adhuc Presbyteri degeret, Romoalt Rex Longo„ bardorum pacis fraude simulans, misso exercitu Cumanum Castrum, quo„ dam tradente, invadit. Ad quem dum Joannes Magister Militum cum „ suos adire festinaret ad exequendam benedictionem, divinitus iste, de quo „ dictum est, Sacerdos inventus est. Data illico oratione, Dux ille praescius „ votum Deo vovit, dicens: si domino annuente prospere recepturus Ca„ strum advenero, post decessum Pontificis, si advixero, istum Episcopum or„ dinabo. Quod & factum est. Abierunt, ipsumque castrum intrantes rece„ perunt, atque stabilientes, incolumes sunt omnes reversi. Dumque propria „ morte B. Laurentius Episcopus de hac luce subtractus fuisset, Sergium „ elegerunt Pontificem, & praedicentis votum completum est. Hic dum a „ Graecorum Pontifice ARCHIEPISCOPATUM nancisceretur, sub Antistite „ Romano correptus, veniam impetravit. „

Due cose a riflettere c' invita il Diacono: la prima, che Sergio fu eletto Vescovo da Gio. Maestro de Militi, o sia Duce di Napoli, per essersi adempito il suo voto con quelle parole, *istum Episcopum ordinabo*. La seconda, che Sergio si era indotto ad avere dal Patriarca di Costantinopoli il titolo di Arcivescovo; ma che poi corretto dal Pontefice Romano, gli chiedesse perdono. Da questo luogo del Diacono si conferma, che i Patriarchi di Costantinopoli si adoperarono mai sempre o traendo a se il favore de' Greci Imperatori, o usando altri artificj, a viepiù dilatare i confini di quel loro Patriarcato.

A Sergio succedettero Cosma, indi Calvo, e poi Paolo chiamato il seniore. Di quest' ultimo tra l' altre cose lasciò scritto il Diacono: *quia tunc Parthenopensis Populus potestati Graecorum favebat*; non ostante che era stato consegrato Vescovo dal Papa, *propter Graecorum connexionem, noluerunt illum recipere sui Concives*. Quindi da ciò avvenne, che si ritirò alla Chiesa di S. Gennaro fuori le mura, ove si trattenne per due anni. Soggiugne il Diacono le seguenti parole: *sane CLERUS OMNIS, & Populus cunctus canonice illi ut vero obtemperabant Pastori*. Scrisse in oltre, che quivi costrusse un For-

Chiesa di Napoli adattata alla sua civil polizia. Dappoichè supponendosi, che in tempo del Gran Costantino si fosse eretta in Napoli una Basilica, come l'attestano gli Scrittori dell' VIII. e IX. secolo, o volendosi anche attendere la Legge dell' Imperador Teodosio che convertì al culto del vero Iddio i Templi gentileschi, o final-

---

Fonte battesimale: „ constraxit etiam ibidem marmoreum Baptismatis fon-
„ tem, in quo Paschalibus, aliisque festis omnes occurrentes suos baptizabat
„ filios „. Dopo due anni si mossero i primarj della Città ad introdurlo nel suo Vescovato, ove dopo due altri anni finì i suoi giorni

Passiamo al successore di Paolo seniore. Questi fu Stefano II. Racconta il Diacono, che appena seguita la morte di Paolo seniore, una sì orribile peste si attaccò a questa Città, che *ad sepeliendum*, son sue parole, *rarus superstes inveniretur*, ed aggiunse che quasi tutti i Cherici vi finiron la vita, con quelle parole, *unde etiam prope omnes Clerici ejusdem Episcopii vitam finirent*. Facendosi attenzione a tutto il contesto, sembra, che Gio. Diacono, ove disse *prope omnes Clerici Episcopii*, intendesse i Cherici di tutta la Città. In queste sì lagrimevoli circostanze si mossero i Napolitani a domandare per loro Pastore Stefano Duca di Napoli, il quale per dodici anni lodevolmente gli avea governati. Fu indi consagrato Vescovo. Diresse poi a Roma tre Cherici „ qui in schola Cantorum optime edocti, omnique
„ sacro Romanorum ordine imbuti, ad propria redierunt „. Soggiugne il Diacono, che questo Duce e Pontefice di Napoli mirabili cose operò, tra le quali fa mestieri accennar le seguenti colle medesime sue parole. „ Aedifica-
„ vit igitur *intus Episcopio* absidam non parvi operis, duasque procero ca-
„ cumine turres, sub quibus Ecclesia S. Petri miris exornatam construxit
„ operibus, ante cujus ingressum sex Patrum Sanctorum depinxit Concilia,
„ connectens ex latere non mediocris prolixitatis solarium. Ad Clericorum
„ itaque victum multas res cum pluribus acquisivit hominibus „. E dopo di aver descritto, che lo stesso Vescovo e Duce di Napoli fondò tre Monisterj, di S. Festo, di S. Pantaleone Martiri, e di S. Gaudioso, soggiugne le seguenti parole. „ His ita peractis, Ecclesia Salvatoris, quæ de nomine
„ sui auctoris Stephania vocitatur, divino (quod flens dico) judicio, igne
„ cremata est „. Racconta indi come accadde l'incendio, e com'egli riedificò la sudetta Basilica, ampiamente dotandola.

Molte sono le cose che adivennero in quell'età di cui trattiamo. La peste che desolò pressochè tutta la Città, ed anche quasi tutto il Clero: la elezione di Stefano, il quale era Console di Napoli, e laico al Vescovato

finalmente volendosi prestar fede agli medesimi Scrittori dell' VIII. e IX. secolo, i quali scrissero che Costantino il Grande aveva edificato in Napoli una Basilica, senza convenir fra loro quale si fosse, per volerla alcuni dedicata a SS. Apostoli, e Martiri, ed altri con designare la Basilica di S. Restituta, ed il Monaco Volturnense al Di-

---

vato: la cura, che questi prese di stabilire nel canto la disciplina della Chiesa Romana, e sopra tutto è memorabile l' edificio dell' absida o sia della Cupola e delle due alte torri, ove costrusse la Chiesa di S.Pietro, dovendosi quì avvertire, che disse di aver edificato *intus Episcopio absidam*, senza manifestarci chiaramente la Basilica del Salvatore. All' incontro soggiugne, *his ita peractis*, cioè che dopo tutto ciò, avvenne l' incendio della Chiesa del Salvatore o sia della Stefania, la quale fu da lui rinnovata.

A Stefano II. succedette Paolo juniore. Di costui scrisse il Diacono, che morto Stefano II. siccome Teofilatto reggea il Consolato di Napoli, che avea in moglie Eupraffia figlia del defunto, questa sull' avviso che i Cherici si eran rallegrati per la morte del suo genitore, protestò che niun di essi sarebbe asceso al Vescovato. Ma finalmente a richieste del popolo, che diceva ,, date nobis quem vultis, quia sine Pastore esse non possumus, soggiugne, tum illa femineis flammis accensa, hunc Paulum popu- ,, larem & laicum, licet orbatum uxore, comprehendens tradidit illis ,,. Fu già Paolo juniore consagrato da Papa Adriano; ed in quanto a' sagri edificj fu scritto di lui così: ,, Hic cum reversus esset, ex argento, quo Dominus ,, Stephanus decessor ejus reliquerat, sanctum induit & deauravit ALTA- ,, RIUM Ecclesiæ Stephaniæ. De reliquo vero fecit ceraptatas quinque, ex ,, quibus duas deauravit. Ante ingressum vero Episcopii fabricavit magnum ,, HORREUM, & intrinsecum unum cubiculum. Depinxit quoque & TUR- ,, REM, quæ est ante Ecclesiam S. PETRI, & reliquias in altare ejus- ,, dem Ecclesiæ posuit, quia præventus morte Domnus Stephanus non illud ,, dedicavit ,,. Oltracciò racconta il Diacono i Monisterj edificati da Eupraffia. Indi ciocchè Antimo Console di Napoli costrusse di sagri edificj, e che dopo la costui morte surta una sedizione tra coloro, che aspiravano all' onore del Ducato, da ciò avvenne, che si elessero Teoctisto, che da Sicilia si recò in questa Città, e che a costui, son sue parole, *aliquantis decursis temporibus (ut Græcorum moris est) successit Theodorus Protospatharius*.

Adunque si fa menzione, che Paolo il giovane indorò l' altare della Stefania, oltre i candelieri, e che *ante ingressum Episcopii* fe costruire un gran granajo, *magnum horreum*, e che dipinse la Torre, la quale era posta *ante*

Divin Salvatore; sempre sarà vero che l'esistenza di due Vescovi dovea produrre l'esistenza di due Cattedre materiali: ed il cambiamento di due ad un sol Vescovo non impedì la già stabilita originaria situazione delle due Cattedre, se non che questo tal cambiamento dovè produrre l'effetto di situare l'altra Basilica in modo, che il Vescovo che l'una e l'al-

---

ante Ecclesiam S. Petri .

Passiamo a vedere ciò che fu attribuito al successore di Paolo juniore . Questi fu Tiberio , il quale secondo il Diacono „ Altarium Sanctæ „ STEPHANIÆ ex æneis circumcinxit quintanis . Fecit & multas ibidem „ coronas . In ipsis denique diebus Theodonanda uxor Anthimi quondam „ Ducis in suo Prætorio fecit Monasterium Sancti Marcellini , in quo Ab- „ batissam suam Neptem cum Ancillis Dei posuit „ . Racconta indi il Diacono ciocchè avvenne di Napoli con Sicone Principe di Benevento , colle seguenti parole : „ Eodem in tempore Neapolitani Theodorum successorem „ Theophylacti Ducis propellentes, Stephanum Nepotem præscripti Stephani „ Præsulis Consulem levaverunt . Cujus invidia commotus Sico Beneventa- „ norum Princeps , multa mala nunc obsidendo , nunc deprædando , Par- „ thenopensium irrogavit Civitati , cupiens eam aliquo modo suo pessimo „ dominatui subiugare . Sed cum exinde non valeret ad effectum sui venire, „ impios Cives ejusdem Urbis, datis multis muneribus, misit in lethale consi- „ lium ipsius Ducis . Quid multa ? Aestivo tempore , quando segetes repo- „ nuntur, eidem Duci pacem petenti suos transmisit Legatos , dans eis in „ præceptum , ut dolosis loquerentur Neapolitanis . Illi quoque venientes , „ ut conceptum (irato Deo) perficerent malum , simulaverunt se in ipsius „ Episcopii ædibus applicare . Postera igitur die Stephanus Consul cupiens de- „ sideratam pacem sancire, iunxit secum eis ante FORES ECCLESIÆ STE- „ PHANIÆ . Tunc fautores Siconis impetum facientes, peremerunt suum „ Consulem coram Legatis ejus . Sed Dominus Judex justus , justus redditor, „ qui nil sinit abire inultum , permisit unum ex his interfectoribus Bonum „ nomine Ducatum arripere Parthenopense „ .

Abbiamo in sostanza che Tiberio fra le altre lodevoli cure , applicò eziandio alla decorazione della Stefania , ove cinse dintorno l' altare della Stefania *ex æneis quintanis* , o sia di lamine di bronzo, e che quivi anche fece molte corone . Le altre cose si appartengono alla civil polizia , come quella, che i Napolitani , cacciato via Teodoro successore di Teofilatto Duca , innalzarono al Consolato Stefano Nipote del Vescovo Stefano II. e fa maravi-

e l'altra reggea, poteſſe agevolmente averne cura e governo. E perciò non dee recar maraviglia, che nella fine del V. o nel principio del VI. ſecolo, in tempo appunto che la Chieſa di Napoli da un ſol Veſcovo ſi reggea, ſi fuſſe edificato il Tempio preſſo all'Epiſcopio; e quel Tempio, il quale ſenza fallo meritò il carattere di Cattedrale, e dal ſuo autore si dinominaſſe la Stefania. Prima di Stefano I. ci dovettero eſſere in Napoli le due Baſiliche materiali; e da ciò avvenne che gli Scrittori dell' VIII.

 e IX.

raviglia, che Erchemperto, e l' Anonimo Salernitano, quantunque parlino della guerra moſſa da Sicone a' Napolitani, non facciano alcuna menzione sì della uccisione, che del tradimento; il che ſolo il noſtro Diacono ci racconta.

Lunga poi è la narrazione che abbiamo del Veſcovo Giovanni ſucceſſore di Tiberio; ſarem contenti di notare le coſe più importanti, e che ſieno conſentanee al ſiſtema di que' tempi. Queſto S. Veſcovo reſſe la Chieſa anni VII. meſi IX. e giorni XXIII. nacque da infimi Genitori, ebbe il cognome di Scriba, da ciò che narra il Diacono: „ Præſertim ſic ſcribere novit, ut „ ex officio cognomen acciperet, & ab omnibus Joannes Scriba vocare- „ tur „. Eccovi com' egli fu eletto Veſcovo. Il Duca Buono, il quale teneva preſo il Veſcovo Tiberio (ſono parole del Diacono) „ juſſit cunctos „ terque quaterque aggregari Clericos, ut illis electum præberet. Hic autem ſolus, nonnullis conantibus aſſumere, immo invadere eamdem ſe- „ dem, abſens & contrarius ibat. Ad ultimum vero multis effectus convi- „ ciis, adductus eſt ante Bonum Conſulem, cui feroci pectore, ore garrulo „ comminari cœpit. Poſt paululum furiis actus, juravit non alium, niſi ipſum „ facere electum. At ille clamabat: Præſule meo vivo, non ero ſedis „ invaſor. Unde Dux valde iratus dixit, eumdem jugulare Tiberium, & „ TOTIUS EPISCOPII ſervos, poſſeſſioneſque infiſcari „. E tralaſciando il dippiù, ſi ponga mente alle ſeguenti parole: „ Mox autem Andreas Conſul „ Franciam direxit, deprecans Domnum Lotharium, ut ſaltem ejus præce- „ ptione a tantis malis ſopiretur Sichardus. Quapropter miſit ille „ Contardum fidelem ſuum, ut ſi nollet ceſſare perſequi Parthenopenſem Po- „ pulum, veſanum ejus furorem ipſe medicaretur. Hic autem Contardus „ cum Neapolim perveniſſet, audiens Sichardum peremptum a ſuis concivi- „ bus, ad ſuum Seniorem reverti voluit. Quem Andreas Magiſter Militum „ propter ingentem Longobardorum inimicitiam tenere curavit, promittens „ ei

IX. ſecolo si confuſero, e diſcordarono insieme, come di una coſa a' tempi loro remota, con attribuire al gran Coſtantino or una, ed or un' altra Basilica ſotto invocazioni diverſe.

XXI. Vediamo ora i sicuri veſtigj della situazione materiale della Stefania, la quale riceve lume dalla materiale posizione della noſtra Città: la qual coſa benchè fu avvertita dal Falcone, dal Can. Majelli, e dal Serſale; pur nondimeno a chiunque si fa paleſe, ove ne contempli pur

---

„ ei Eupraxiam filiam ſuam dare in matrimonium, quæ uxor fuerat prædicti Leonis filii Boni Ducis. Qua ſponſione accepta, conſiſtens repedare contempſit. Sed ubi cognovit idem Contardus, hujuſmodi copulam illudendo protelari, conjuravit cum inimicis Andreæ Conſulis, & eum IN LOCO BASILICÆ S. LAURENTII, qui ad FONTES dicitur, gladio percuſſit, & Conſulatu ſuſcepto, eamdem duxit Eupraxiam. Neapolitani ſiquidem commoti de morte turpiſſima ſui Ducis, poſt tres dies unanimes irruunt *Epiſcopium*, quo ipſe manebat, & confecto feroci bello, Contardum, ſuamque conjugem, & homines ejus trucidarunt. Ac deinde inito conſilio Sergium filium Marini & Eupraxiæ libenti animo Ducem ſtatuentes, beredarios Cumas præmiſerunt, qui eum feſtinarent Conſulem fieri proficuum. Nam diluculo ipſius diei, quo peremptus eſt Andreas Dux, direxerat eum Legatum ad Sichenolfum Salernitanum Principem obſidentem tunc Beneventum. Enimvero in ipſis diebus diviſus eſt Principatus Longobardorum. Qui cum reverteretur in Sueſſulano territorio audivit occiſum Contardum. Ut autem exinde veritatem reſciret, perrexit ad Cumanum Caſtellum. Hinc ergo lavocato illo, Magiſtrum militum præfecerunt „. E finalmente più avanti ſciò ſcritto: „ Ad ſanctum igitur Chriſma conficiendum fecit unam deauratam ampullam, in cujus labiis nomen ſuum deſcripſit. Acquiſivit autem thimiateria ex auro fabrefacti operis, ſimilique labore auream operatus eſt Crucem. Codices vero manu propria utiles, & plures deſcripſit. Corpora quoque ſuorum Prædeceſſorum de ſepulcris, in quibus jacuerant, levavit, & in ECCLESIA STEPHANIA ſingillatim collocans aptavit unicuique arcuatum tumulum, ac deſuper eorum effigies depinxit. „

Due ſono i più notabili avvenimenti: il primo, che Contardo uccise il Conſolo Andrea *in loco Baſilicæ S. Laurentii, qui ad Fontes dicitur*; e che i Napolitani dopo tre giorni per vendicarſi della morte del loro Duce, *unanimes irruunt Epiſcopium, quo ipſe manebat, & confecto feroci bello*, trucidaro-

pur oggi i sicuri vestigj. L'antica Napoli componevasi da tre strade principali, le quali eran dinominate di Somma piazza, di Sole e Luna, e di Forcella, le quali pur oggi esistono, e framezzano l'antica Napoli da oriente ad occidente: cioè la strada Sommese, la quale è nella parte superiore della Città, comincia da S. Sofia ov' era l'antica porta, e nella maggior parte si vede ancor oggi continuare fino alla strada di Constantinopoli: la strada di Sole e Luna è quella appunto oggi detta strada Capuana, la quale divideva per mezzo la Città, e pur oggi esiste in tutta la sua estenzione e terminava alla porta di D. Orso, ov'è oggi la Chiesa di S. Pietro a Majella: la Forcellese poi era, com' è, nella parte inferiore della Città. Oltre queste tre strade principali vi erano moltissimi vicoli, i quali direttamente dividevano l'antica Città da Settentrione a Mezzogiorno, e così le strade principali, come i vicoli mettevan capo e terminavano alle respettive porte, e mura della Città medesima; di maniera che tutti i vicoli per linea retta comunicavano colle sudette tre strade principali. Di sì bella simmetria rimangono pur oggi vestigj indubitati, come che poi per ingrandire per lo più li nuovi Sacri edificj, siesi un sì bell'ordine interrotto. Per quel che conduce al nostro argomento, si osservi, che tra la Basi-

 lica

---

darono Contardo, la sua moglie, e la sua gente. Il secondo, che Gio. Scriba tra le altre cose fece la solenne *elevazione* de' corpi de' suoi Predecessori dai sepolcri, ove giacevano „ & in Ecclesia Stephania singillatim collocans aptavit uni„ cuique arcuatum tumulum, ac desuper eorum effigies depinxit.

Con questa solenne elevazione, e traslazione de' Corpi de' S. Vescovi Napolitani nella Stefania, darem fine a questa nota: dappoichè al Vescovo Gio. Scriba succedette appunto nell'anno 850. il celebre S. Attanasio Vescovo, fondatore del Collegio degli Eddomadarj, di cui si è in questa Scrittura diffusamente trattato.

lica di S. Reſtituta , e la Baſilica del Salvatore o ſia la Stefania, vi framezzava anticamente un vicolo, il quale giuſta la ſimmetria dell'antica poſizione di Napoli, da Settentrione per linea diritta metteva nelle tre ſtrade principali, cioè nella Sommeſe , in quella di Sole e Luna oggi di Capuana , e nella Forcelleſe , ed incominciava dalla porta , che era detta or Pavezia , ora dell' Aquidotto , ed ora di S. Pietro del monte , giuſta il Tutini nell'*Origine de' Seggi Cap. III. fol.* 13., e queſta porta era ſituata , ove è oggi la torre del belvedere del Moniſtero di Donna Regina . Indi il vicolo metteva nella ſtrada Sommeſe , continuava per entro il cortile dell' odierno Arciveſcovil palazzo, fino alla ſtanza ove ſi uniſcono i Preti detti Quaranta ; ſcorrea per li fianchi delle due Baſiliche cioè di S. Reſtituta, e della Stefania ; metteva nell' altra ſtrada principale di Sole e Luna , ed indi dirittamente per lo vicolo oggi detto delli Zuroli s' introduceva nella terza ſtrada principale di Forcella , e più giù terminava alle mura dell' antica Città .

XXII. Non potendoſi dubitare della eſpoſta ſituazione materiale dell' antica Città , ſecondo la quale almeno negli antichi tempi la Baſilica di S. Reſtituta era diviſa da un intero e lungo vicolo, dalla croce dell' odierna Cattedrale, nel cui ſito era la Stefania , converrà indagare altri veſtigj per confermare appunto che il ſito ov' è la Croce dell' odierna Cattedrale , fu ſenza fallo il ſito della Stefania . L' erudito D. Benedetto Serſale , ſeguendo i lumi del Falcone , e del Can. Majelli , delineò la pianta della material diſtinzione delle due Baſiliche , ch' è quella appunto che ſi potrà riſcontrare in fine di queſta Scrittura , acciocchè con la iſpezione oculare ſe ne poſſa più agevolmente comprendere la poſizione . Ma ſiccome il Ch. Mazzocchi varj argomenti produſſe co' quali preteſe doverſi piantare l'an-

l'antica Stefania nel sito, ov'è la Basilica di S. Restituta per l'una con l'altra confondere, e formarne una sola Basilica; così gioverà meglio esporre in una nota, quali questi sieno, e come ne vengano dileguati, e disciolti (*a*).

XXIII.

(a) Veniamo agli argomenti co' quali il Ch. Mazzocchi si è ingegnato di sostenere la contraria sentenza; e si vedrà, che il Valentuomo non solo non distrugge, ma anzi conferma la pianta Sersaliana. Noi quì li rapporteremo tali quali gli ha non solo reassunti, ma dilucidati il ragguardevole Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano nelle *Memorie Istoriche per illustrare gli atti della S. Napolitana Chiesa Part.* 1. *pag.* 129. *&* 130. Questi si riducono a quattro, co' quali si vuol mostrare, che la Stefania sia stata la stessa, che la odierna S. Restituta, contro a ciò che ne scrissero il Falcone; il Can. Majelli, ed il Sersale.

Il primo argomento è „ preso (son parole del lodato Canonico Sparano) dall' Absida della Chiesa, in cui anche oggi si vede l'immagine „ del Salvatore come vi era in tempo del Vescovo *Giovanni*, di cui attesta „ il Diacono: *Hic Absidam Ecclesiæ Stephaniæ lapsam ex incendio reparavit,* „ *in qua ibidem ex musivo depinxit Transfigurationem Domini nostri Jesu Chri-* „ *sti summæ operationis*. In questo primo argomento si noti, che la testa del „ Salvatore, che oggi si vede nella Tribuna di S.Restituta, si *crede* antichissi- „ ma, ed è ella staccata dal tronco della pittura, che si scorge diversa affat- „ to da' lineamenti della detta testa: e perciò *può esser* quel divario, che „ dove in que' primi tempi era dipinta la Trasfigurazione, oggi si vede „ il Salvatore, che siede con un libro nelle mani, dove è notato l'anno „ 1592. In oltre questa tribuna è vicina alla Cappella di S.Gio. in Fonte, „ come appunto era la Stefania, al dir dell'*Autore* della Cronaca di S.Maria „ del Principio, il quale non poteva errare in un fatto *esistente* a' suoi tem- „ pi, ancorchè erri nel dire, che l'accennata Cappella fosse stata eretta da „ Costantino Magno. Il II. argomento del Mazzocchi è preso dall' atrio della „ Stefania, il quale era appunto, dov' oggi è il Tesoro di S. Gennaro, e „ dov'era l'Ospedale di S. Attanagio, come attesta il Diacono: *Deinde or-* „ *dinavit Xenodochium in atrio prædictæ Ecclesiæ* (*Salvatoris*). E poichè „ batte a linea retta quest' Atrio colla Tribuna odierna di S. Restituta, si „ conosce esser lo stesso con quello della Stefania „. Fin quì il Ch. Sparano.

Ma siccome il dotto Giuseppe Simone Assemani, *Italiæ Histor. Scriptor. T. II. pag.* 364. da sì fatti argomenti anzi ne trasse l'opposto; così stimiamo pregio dell'opera di rapportarne le parole: „ Quomodo id demonstratur?

„ Acci-

XXIII. Noi intanto stimiamo di quì accennare le pruove concludenti e sicure, colle quali si appalesa la indubitata esistenza delle due Basiliche materiali, l' una dall'altra mai sempre separata, e distinta, ed in ogni età fin alla costruzione dell' odierna Cattedrale ambedue permanenti; e con ciò rimarrà sempre più confermata la pianta Sersalia-

---

„ Accipe. Joannes Episcopus XXII. qui sub Justiniano Magno vivebat, Diacono „ teste, *Collapsam ex incendio Stephaniæ Ecclesiæ Absidam reformavit: in qua* „ *ibidem (idest in Abside) ex musivo depinxit Transfigurationem D. N. J. C.* „ *summæ operationis*. Atqui in Abside hodiernæ S. Restitutæ non extat Trans- „ figurationis D. N. J. C. effigies, sed solius Salvatoris, de qua Cl. Ma- „ zocchius in Append. pag. 5. *Ipsa per se hodierna S. Restitutæ Apsis quasi* „ *elata voce prædicat, atque ut se veteris Stephaniæ Tribunal recognoscamus*, „ *hortatur, ad hæc autem ejus rei signis διαγνωστικοῖς fidem facit. Nam quæ* „ *Divini Servatoris effigies in Stephaniæ Apside ab usque Magni Constantini* „ *temporibus, opere Musivo primum, deinde post varias Basilicæ vices coloribus* „ *tandem expressa colebatur, eadem hodie nunc colitur. Et ceterum quidem Sal-* „ *vatoris corpus anno* 1592. *novis inductis coloribus, interpolatum fuit; at Vultus* „ *in Græcanica tabella ad vivum effictus plane idem nunc est, qui ultimis mo-* „ *ribundæ Stefaniæ momentis, pios Neapolitanorum concursus ad se ciebat*. De „ hoc Vultu idem Mazocchius ad pag. 18. et seq. Partis I. nos remittit. „ Ego vero doctissimum Virum sciscitor, ubinam in Abside Stephaniæ *Trans-* „ *figuratio D. N. J. C.* quam ex Musivo Joannes Episcopus, postquam ex „ incendio collapsa esset, reformavit? Ergo in primæ Stephaniæ Abside, „ non solus Salvator, sed Transfiguratio ejus, in Musivo depicta erat, ea- „ demque Transfiguratio postea restituta fuit: adeoque *Salvatoris Vultus cum* „ *vetustissima*, ut inquit Mazocchius in Appendic. pag. 6. *Seniorum Apocalyp-* „ *seos, coronas offerentium, pictura*, non ad Stephaniam pertinet, sed ad „ Constantinianam seu hodiernam Restitutam, a Stephania diversam. Nam „ Salvatoris Vultus in Abside ab usque Constantini Magni temporibus, uti „ ab eodem Mazocchio describitur, Stephaniæ nullatenus congruit. Certe „ hoc solum Absidis Sanctæ Restitutæ Salvatorem cum senioribus coronas of- „ ferentibus repræsentantis argumentum evincit, Stephaniam a Constantiniana „ differre, ac proinde nullius esse roboris ostendit eam ipsius clarissimi Ma- „ zocchii argumentationem, in Appendice pag. 4. ostentatam, qua ait, „ Stephaniæ partes extremas duas, *Apsidem* scilicet, & *Atrium Sanctæ Re-* „ *stitutæ* congruere. Congruunt quidem Sanctæ Restitutæ, quemadmodum ibi, „ pag. 5. ad 8. describuntur; sed utraque extrema pars ad Stephaniam nulla- „ tenus pertinet „.

E quì

saliana contro a ciò che ne scrisse il dottissimo Mazzocchi, con escogitare la sua nuova pianta, la quale apertamente contraddice a tutta l'antichità. Ed in vero, se si ponga mente alle sincere espressioni degli antichi Scrittori senza stravolgerne il senso, e si faccia una combinazione insieme delle più sicure memorie colle vicende de' tempi,

---

E quì non possiamo dispensarci di aggiugnervi alcune nostre considerazioni. Si avverta in primo luogo, che il Vescovo Gio. II. di tal nome a cui si attribuisce l'opera della Trasfigurazione, visse nel VI. secolo sotto l'Imperator Giustiniano; e si avverta parimenti, che indi in tempo del Vescovo Stefano II. il quale fiorì verso la fine dell'ottavo secolo, fu tutta consumata dalle fiamme la Stefania; e pure ch'il crederebbe? dopo tante altre vicende, quante ne corsero dalla riedificazione fattane da Stefano II. in poi fin al 1592. francamente si asserisce, contra non solo il descritto incendio, che contra il silenzio di tutta l'antichità, che *nell'Abside della Chiesa oggi si vede la testa intatta dell'imagine del Salvatore, come vi era in tempo del Vescovo Gio.* il quale visse due secoli prima dell'incendio, e dodici e più secoli prima dell'anno 1592. Ed inoltre si avverta come la Festa della Trasfigurazione del Signore non si è mai celebrata nella Chiesa di S.Restituta; ma si è celebrata per lo innanzi, ed al presente si celebra nella Cappella del Salvatore, sistente nella Croce della odierna Cattedrale, sita nell'antica Stefania.

Ma ecco come si vuol fare rinvigorire il contrario argomento. Il Ch. Mazzocchi, di cui è seguace il lodato Canonico Sparano, sostiene coll'autorità del Cronico di S. Maria del Principio, e di Gio. Villani, che l'antica Stefania avea la sua Tribuna dappresso alla Cappella di S.Gio. in fonte. Or se al presente la predetta Cappella, la quale esiste, è appunto situata vicina alla Tribuna di S. Restituta: dunque con tal presupposto sarà inevitabile la conseguenza, che la Basilica di S. Restituta sia l'antica Stefania. Si potrebbero recare moltissime risposte ad un sì fatto argomento, e si potrebbe dire, che così il Cronico, come Gio. Villani *probant nimis*, non dubitandosi, che l'uno e l'altro, secondochè confessa lo stesso Mazzocchi nel suo *Anteloquio pag. V. in rebus antiquis scatenat innumeris fabulis*. Ma siccome poi si pretende, che così il Cronico di S. Maria del Principio sia stato compilato nel XIII. secolo, e che Gio. Villani visse nel fine del secolo XIV. così si ricorre all'autorità di costoro, come Autori contemporanei. Egli è dunque degno di riflessione, che il Cronico di S. Maria del Principio, quale oggi si conserva nell'Archivio Capitolare, non è più antico dell'anno 1533. e si vuole, che in fine siavi scritto così: *Hic liber est Capituli Maioris Ecclesiæ Metropolitanæ, in quo S. Ma-*

pi, troveremo che il sito della Stefania era diverso dalla Basilica di S. Restituta, e che così all'una come all'altra appartenendosi la qualità di Cattedrale, dovrà di necessità seguirne l'antica esistenza delle due Cattedre materiali della Chiesa di Napoli.

XXIV. Se egli è pur vero, come è verissimo, che da *Basilica*

S. Mariæ de Principio, Sanctæque Restitutæ solemnia, & Sacra mortuorum officia continentur; quæ omnia ex vetustissimo Codice, ejusdem Capituli sumptibus, ad verbum fuere transcripta, Jo. Antonio Carafa, Pauloque Antonio Bellhomo Cellarariis, anno humanæ salutis 1533. Si vuole adunque il predetto Cronico trascritto nell'anno 1533. *ex vetustissimo Codice*, senza disegnarsi dove mai si conservava, se nell'Archivio dell'istesso Capitolo, o altrove. E conciossiachè questo tal Codice vetustissimo siesi per incuria, o per altra ragione indi smarrito, non potrà questo esemplare che ci è rimasto, aver tutta quell'autorità, che avrebbe l'antico; nè siam sicuri se fosse stato fedelmente trascritto, altrimenti si sarebbe usata maggior diligenza nel conservare l'antico.

Or lasciando stare le favole stravagantissime che sono in questo tal Cronico descritte, ne rapportiamo soltanto le parole, onde si vuol fondare l'invincibile argomento Mazzocchiano: *Fecit etiam construi præfatus Imperator in dicta Neapolitana Ecclesia olim nominata Ecclesia Stefaniæ, Cappellam prope tribunam ipsius Ecclesiæ antiquæ sub titulo S. Joannis ad fontem*. Si vuole in oltre che Gio. Villano trascrivesse da questo Cronico molte cose riguardanti la Chiesa di Napoli, dappoichè nel cap. 43. lasciò scritto: *Fece etiandio lo predicto Imperatore in ne la predicta Chiesia de Napoli, in loco dove in nel dicto tempo antico se chiama la Basilica de Stefania, una Cappella appresso a la Tribuna de la dicta Chiesia de titolo & vocabulo di S. Joanne de la fonte &c.* Niuno ancora ha disvelato, se Gio. Villano avesse trascritto dal Cronico di S. Maria del Principio questa favoletta, o se da Gio. Villani, l'Autore di un tal Cronico l'avesse ventilata colle altre favole, alla credula posterità. Anzi dalle recate parole del Cronico di S. Maria del Principio ben si rileva, che non potea essere scritto nel XIII. secolo, dicendosi che la Chiesa Napolitana era *OLIM* nominata *ECCLESIA STEPHANIÆ*; dappoichè non si dubita, che fino alla costruzione della odierna Cattedrale, che fu consegrata nel principio del XIV. secolo, esisteva tuttavia il titolo e'l nome della Stefania, qual'era appunto la Basilica del Salvatore. Sicchè se l'incerto Autore del favoloso Cronico disse *olim* nominata *Ecclesia Stephaniæ*, scriveva in tempo, ch'era già costrutta l'odierna Cattedrale e perciò se vogliamo anche credere, che prima del 1533. ci fosse stato quel che poi si è disperso antico Codice; dove

ſilica di S. Reſtituta, la cui origine ſi riporta al G. Coſtantino; non è ſtata mai confuſa in tutte le antiche memorie colla *Baſilica del Salvatore* dinominata *Stefania*; ne ſeguirà neceſſariamente, che l'una eſſer dovea collocata non già nel medeſimo ſito dell' altra, ma eſſer doveano diſtinte, e ſeparate fra loro. Tanto più che la Baſilica di

O o S.Re

---

dovè queſto ſenza fallo eſſer compilato molto tempo dopo l'edifizio dell'odierna Cattedrale: e ſiccome uno Scrittore ſenza diſcernimento attribuì fra le altre favole la fondazione della Cappella di S. Gio. *ad fontes* al Gran Coſtantino; così non vedendo a ſuoi tempi eſiſtere la Stefania già diroccata, e diſtrutta, e parlando generalmente della Chieſa Napolitana, la quale un tempo fu dinominata Stefania, anzi confondendola con S. Reſtituta, ſcriſſe, che era *prope tribunam ipſius Eccleſiæ antiquæ*, per tutto fare arrogare alla Chieſa, che fu dopo la riſtaurazione conceduta al Capitolo. Quindi è da credere con aſſai fondamento, che queſto preteſo Codice antico foſſe ſtato ſcritto o contemporaneamente a Gio. Villani, il quale viſſe nella fine del XIV. ſecolo, o molto tempo dopo l'età di coſtui, il quale tra le altre ridicole favole di cui abonda, laſciò correre anche queſta. Oltre di che lo ſteſso Gio. Villani, non intendendo egli la parola *Stefania*, era così ben iſtrutto nell' antichità, che diſſe derivare tal nome, per eſſere ſtata quella Chieſa dedicata a S. Stefano, di maniera che ne fu ripreſo da Bartolommeo Chioccarelli *de Epiſc. Neap. pag. 92.* così: *Joannes Villanus Stephaniæ Eccleſiam S. Stephano dicatam ait; ſed nimis inconſulte ea dixiſse, & manifeſte ii errores eſſe deprenduntur.*

Si può ben vero argomentare, che così Gio. Villani, come l'Autore dell' antichiſſimo Codice diſperſo di S.Maria del Principio aveſſero depravate colla loro ſemplicità alcune coſe raccolte in altre memorie più antiche; dappoichè alcuna volta ſcrivendo coll' idea dell'età in cui viſſero, confuſero le antiche memorie colla mutata ſituazione de' tempi, ed altre volte le traſcriſſero quali erano regiſtrate: quindi è, che così nell' uno come nell' altro Autore incontriamo anche ſicuri veſtigj in mezzo delle favole, che la Stefania foſſe ſtata in ſito diverſo di S. Reſtituta. E quì ci piace di recare quel che ne ſcriſſe l' accurato D. Benedetto Serſale nella *pag.* 25. il quale volle per altro ſupporre, che il Cronico di S.Maria del Principio foſſe ſtato ſcritto prima di Gio. Villani. Queſti, come ſi è detto, ebbe ad oſſervare tal Cronico compilato nel 1533. e dice così, che il Cronico „ nel principio ha queſto titolo anche „ in roſſo: *Qualiter B. Petrus Apoſtolus primo venit in Civitate Neapolitana*; „ e dopo d'eſſerſi deſcritta non meno la venuta in Napoli dell' Appoſtolo S. „ Pietro, che la converſione di S. Candida, il miracolo della ſalute, il

„ bat-

S. Restituta in tutti i vetusti monumenti, ed anche nelle più recenti memorie, fu dinominata *Basilica Constantiniana*; e l' altra appellata Stefania, non attribuita mai al Gran Costantino, fu costrutta per opera del Vescovo Stefano I. e da costui la prima volta dedicata al Divin Salvatore: di maniera che lo stesso Ch. Mazzocchi, come

---

„ battesimo, e la consecrazione di S. Aspreno, si narra per ultimo, che „ due nobili conjugi per intercessione dell' anzidetto S. Vescovo ottennero „ un figliuolo chiamato Gio., e che poscia in rendimento di grazie per lo „ ricevuto beneficio edificarono il Palagio Vescovile, e la Basilica Stefania „ con queste parole. *Non obliti conjuges præfati, quæ a dicto B. Aspren in-* „ *tercedente adepti cœlitus fuerant, pro gratiarum redemptione ad Antistitis de-* „ *cus Hospitium cum aula, cameris, & jardeno decentissime construxerunt; nec* „ *non ad honorem & gloriam Jesu Christi, Ecclesiam, seu Basilicam* IPSI HO- „ SPITIO CONTIGUAM *cum duabus alis & Capellis quamplurimis* SI- „ TAM IN LONGUM CUM CURTI, VIDELICET AD NOBI- „ LEM CAPUANÆ PLATEAM *usque in hodiernum diem est cernere* IN „ EA, *quæ dicitur Basilica Stephaniæ*. Vide ancora, e bene osservò questo „ antico libro il Chioccarelli (*De Episc. & Archiep. Neap. pag.* 91.): dimo- „ dochè dopo averne trascritta la dedicazione dell' Altare di S. Maria del „ Principio avvenuta a' 8. Gennaro, soggiunse immediatamente colle parole „ medesime da me poco prima rapportate, che quei conjugi avendo „ ottenuto per gli meriti di S. Aspreno la desiderata prole eressero la Basi- „ lica Stefania ed il Palagio Vescovile a lei vicino; affermando che ciò „ eziandio leggevasi negli atti dello stesso Santo. *In vetusto Anniversariorum* „ *Libro Capituli Majoris Neapolitanæ Ecclesiæ, habetur die 8. Januarii Dedica-* „ *tio Altaris S. Mariæ de Principio. Deinde conjuges quidam Neapolitani Ci-* „ *ves, & prædivites, cum S. Aspren precibus meritum, & solatium prolis a* „ *Deo obtinuissent, Basilicam in S. Aspren honorem pro gratiarum redditione* „ *erexerunt, quæ Stephania appellata est, ut in S. Aspren actis, quæ superius* „ *retulimus, legitur. Alia vero vetusta ejusdem S. Aspren gesta aliqua superad-* „ *dunt, habent enim eos conjuges, ut gratias S. Aspren redderent, ad Anti-* „ *stitis decus (ut propriis eorum verbis utar) Hospitium cum aula, camerisque* „ *& pomario decentissime construxisse, & Ecclesiam ipsi hospitio contiguam cum* „ *duabus alis, & sacellis quamplurimis, sitam in longum cum curti ad Ca-* „ *puanæ plateam, quæ usque in hodiernum diem cernitur, in ea, quæ dicitur* „ *Stephaniæ Basilica* „. Lo stesso si legge in Gio. Villani Lib. I. cap. 37. il quale descrivendo la Chiesa disse, che era *conjuncta al dicto Hostieri posta sopra la*

me ſi è di ſopra oſſervato, nelle ſue *Cure poſteriori* conobbe sì chiara queſta incontraſtabile verità, ch' ebbe a fingere un nuovo ſiſtema diſtruttivo per altro di tutta la laborioſa ſua Opera, cioè di far ancor egli eſiſtenti fin al XIV. ſecolo e diviſe e ſeparate fra loro ambedue le Baſiliche, la Coſtantiniana, e la Stefania, con idearſi

---

la piacza Capuana con una Corte, la quale per fino al tempo de mo ſe vede. Quindi aſſai bene riflettè lo ſteſſo Serſale nella pag. 28. colle ſeguenti parole:
„ Che che però ſiaſi dell' accennata miracoloſa grazia, e della verità de' Fon-
„ datori del Veſcovil Palagio, e della Chieſa Stefania, la quale ho io pro-
„ vato col Catalogo di Gio. Diacono, Autore d' ogni fede degniſſimo, che
„ ſia ſtata edificata dal Veſcovo Stefano I. di tal nome; certo egli è, che
„ con indifficultabile chiarezza dimoſtraſi la material diverſità della Ba-
„ ſilica Stefania da quella di S. Reſtituta: conciosſiachè diceſi primieramen-
„ te in quell' antico Libro, che la Stefania era poſta accoſto l' abitazione
„ del Veſcovo; per convincer vieppiù l'errore del Chioccarelli, e del Ca-
„ racciolo, che per *Epiſcopium* inteſero la Chieſa Cattedrale: diceſi che avea
„ due ale: cioè due navi laterali; per additare che avea più colonne dalle
„ quali pendevano quei tredici panni, che poco prima ho rammentati, fat-
„ ti lavorare da S. Attanagio; e che quelle colonne, le quali ha la Catte-
„ drale preſente coverte di ſtucco non erano del tempio d'Apollo, o di Net-
„ tuno, come capriccioſamente ſcriſſe il Canonico Celano *Gior. I.*,
„ ma della Stefania ita a terra a tempi de' Re Angjoini, che nello ſteſſo
„ luogo vi fabbricarono l' odierno Arciveſcovado: diceſi ch' era poſta in lun-
„ go coll' atrio fino alla Piazza di Capuana, verſo la qual Piazza dovea per
„ neceſſità aver la Porta, come anche affermò Gio: Villani ſu l' appoggio
„ della rapportata Cronaca di S. Maria del Principio, da cui quanto da
„ me ſi va chioſando è ſtato tolto: diceſi che tale appunto vedevaſi allora;
„ cioè quando ſcrivea l' Autor della Cronaca molto più antico di Gio. Villa-
„ ni, che compilò la ſua Storia nel 1381. diceſi finalmente (ed è più d'
„ ogni altra coſa notabile) *IN EA*, *quæ dicitur Baſilica Stephaniæ*; cioè
„ come vedevaſi *in quella Baſilica, che chiamavaſi Stefania*: dunque non era
„ la Baſilica di S. Reſtituta; perchè altrimenti avrebbe detto l' Autor di
„ quell' antico libro *In hac Baſilica*, e non *in ea*, mentre ſcriveva in S.Re-
„ ſtituta, per S. Reſtituta, ed a ſpeſe del Capitolo, padrone della Baſilica
„ di S. Reſtituta. Ma come potevaſi tutto ciò vedere nella Chieſa di S.Re-
„ ſtituta, ſe queſta al riferir dello ſteſſo Canonico Celano *loc. cit.* avea la
„ Tribuna dalla parte di mezzo giorno, e la porta dalla parte di Settentrio-

senza alcun fondamento di essere stata diroccata la prima nell' edificazione della odierna Cattedrale, e permanente la seconda nel sito di S. Restituta. Se adunque fin al XIV. secolo erano permanenti le due Basiliche, cioè la Costantiniana, e la Stefania, giusta la confessione dello stesso Ch. Mazzocchi nelle sue *Cure posteriori*, e se la sola Basilica

---

„ ne alla strada di Somma piazza? nè in conto alcuno poteva aver la porta „ dalla parte di mezzo giorno, perchè v'era dirimpetto la Chiesa ed Ospedale „ di S. Andrea Apostolo, di cui ho poco prima favellato. „ Fin quì il Sersale.

Ma quì basta riflettere, come oltre gli altri argomenti di cui più innanzi tratteremo, questi infelici Scrittori si contradissero in modo, che ove da questi fonti si voglia trarre argomento in contraria sentenza, si raccoglie anche la salutifera bevanda di quella, che vanamente si è voluta combattere, indubitata esistenza delle due Basiliche non mai confuse fra loro, ma separate e distinte. Rimane a rispondere all'altro argomento preso dall'Ospedale di S. Attanasio costrutto da questo Santo presso le scale dell' atrio della Stefania: e conciossiachè nella nota seguente dovremo trattare della situazione di questo Ospedale, stimiamo per non più dilungarci in questa nota, di ivi parlarne.

Passiamo al terzo argomento Mazzocchiano, secondochè è stato riassunto dal ragguardevolissimo Sparano. Dice egli così: „ Il III. argo„ mento è preso dal Battistero, dagli Amboni, e da' sepolcri de' no„ stri SS. Vescovi. I Fonti minori erano nella Cappella di S. Gio. a „ fonte, e questa fu contigua alla Stefania, com' oggi a S. Restituta „ contigua si vede. Gli *amboni* furono in S. Restituta fin ne' tempi dell'Ar„ civescovo Annibale di Capua, e si vedono anche oggi due marmi bellissimi, „ che servirono in que' tempi agli amboni, collocati nella Cappella di S. Ma„ ria del Principio, in uno de' quali sta scolpito il martirio del nostro Gran „ Protettore S. Gennaro colla fornace, e coll' eculeo, e cogli orsi raffigurati „ appiè del Santo. I sepolcri finalmente de' nostri Vescovi furono nella Ste„ fania collocati da S. Gio. IV. ed il Diacono ci assicura, che il Corpo „ dello stesso S. Gio. fu riposto nel sepolcro avanti la porta *picciola* della „ stessa Stefania, e che ne' suoi tempi si vedeva vicino la porta per la quale si „ va alla Cappella di S. Gio. a fonte, dove era l' altare della Trinità: *Col„ locatum fuisse dicitur ab antiquo in sepulcro, quod est ante parvum ostium „ ipsius Ecclesiæ, in quo imago sua depicta videtur: nunc vero in altari, „ quod est juxta portam, qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad fontem (quod „ altare Trinitatis vocatur) firmiter est collocatum*. Or questa porta per cui „ si

silica di S. Restituta, e non mai la Stefania si è riputata la Costantiniana; non potrà mai esser vero, che nell' edificarsi l'odierna Cattedrale fossesi diroccata la Costantiniana, e rimasta in piedi l'antica Stefania nel sito della Basilica di S. Restituta: giacchè, siccome si è lungamente dimostrato nella prima Parte di questa Scrittura, allor-

---

„ si va alla Chiesa o sia Cappella di S.Gio. a fonte anche oggi ravvisandosi nell' „ odierna S. Restituta, non sarà perciò diversa questa Basilica dall' antica „ Stefania „. Fin quì il lodato Canonico Sparano.

A quest' altro argomento rispose anche il Ch. Assemani, *ibid. pag. 365.* colle seguenti parole: „ Obiicit secundo, *Stephaniæ partes internas*, nimirum *Baptisterium*, „ *Ambonem*, *&* *sepulcra SS. Episcoporum in hodierna S.Restituta demonstrari*. At „ nos de Baptisterio, seu Capella S. Joannis ad fontes diximus supra. Ambones „ quin fuerint in S. Restituta, seu Constantiniana statim ac fuit a Cesare „ extructa, nemo, ut opinor, sacrarum antiquitatum peritus ambiget. Similes Ambones etiam in Stephania exstitisse ultro concedimus: id enim ferebat eorum sæculorum Ecclesiastica consuetudo. At ex eo quod in S.Restituta post eversam Stephaniam sint conspecti vergente sæculo XVI. ab „ Annibale de Capua Archiepiscopo Ambones dum Sanctam Restitutam visitaret; item ex eo quod pro Ambonibus veteris Cathedralis iidem sunt „ habiti; non recte colligitur, ipsos Ambones ad Stephaniam pertinere, „ quum æque in S. Restituta, ac in Stephania olim Ambones exstiterint, „ quumque Cathedralis honorem ante Stephaniam S. Restituta obtinuerit „. Indi soggiugne: „ Venio jam ad SS. Episcoporum sepulcra, quæ in Stephania olim S. Joannes IV. Aquarolus dictus, in orbem deposuerat, Diacono teste, his verbis: *Corpora quoque suorum prædecessorum ex sepulcris, in* „ *quibus jacuerant levavit, & in Ecclesia Stephania singillatim collocans,* „ *aptavit unicuique arcuatum tumulum, ac desuper eorum effigies depinxit*. Hoc „ S. Joannis factum quum ostendat, SS. illos Episcopos non fuisse in S. Restituta hodierna sepultos (nullius enim eorum tumulus in ea reperitur) „ evincit manifeste, Stephaniam ab hodierna S. Restituta esse diversam. „ Quod vero addit eruditissimus Auctor ex Joanne Cimiliarcha in ejusdem S. Joannis IV. vita, constare, *eumdem S. Antistitem suorum* „ *decessorum exemplo ex Ecclesia S. Januarii extra mœnia translatum fuisse* ad „ Neapolitanam Ecclesiam; idest Stephaniam; quum tamen res ipsa loquatur, *Cimiliarcham* de hodierna S. Restituta loqui, *cujus in Ara maxima* „ *collocatum fuit S. illius Antistitis corpus; non esse proinde dubitandum, quin* „ *ea SS. Episcoporum sepulcra olim in hac ipsa Basilica fuerint, quæ postea* „ Ste-

allorchè fu rifatta la Basilica di S. Restituta a spese di tutto il Clero, era appunto riputata la *Costantiniana*, per la rapportata iscrizione; ed una tale rifazione fu contemporanea alla costruzione dell' odierna Cattedrale. Da ciò ne seguita, che se la *Costantiniana* non fu diroccata per dar luogo al nuovo edifizio, fu di necessità diroccata la

---

„ Stephaniæ *nomen in hodiernum* S. Restitutæ *mutavit*. Hoc inquam meo „ judicio valde infirmum est ac debile argumentum, ex eo scilicet desumptum, quod a Cimiliarcha ea dicatur, *Ecclesia Neapolitana*, in qua & „ Prædecessorum, & Joannis ipsius corpus sepultum sit: quæ autem *Neapolitana* absolute appellatur, non alia est, Mazochio judice, quam Stephania „ seu hodierna S. Restituta. Verum multiplex hic æquivocatio ex verbis „ ipsius Cimiliarchæ diluitur. Cimiliarcha in Prologo apud Bollandum ad 1. „ Apr. pag. 34. sic scribit: *Quum quadam die bonæ memoriæ Bernardus Archiepiscopus (cujus animam possideat Paradisus) mecum tamquam cum perfamiliari, ac subdito, in suo concistorio haberet de Divinis colloquium; de corporibus Sanctis, quæ hactenus in Ecclesia Neapolitana collocata fuerunt, inspirante divina clementia, contigit sermonem haberi; inter quæ meminimus esse venerabile corpus S. Joannis, Episcopi ejusdem Ecclesiæ, qui ad Aquarolam vulgariter nuncupatur: quod corpus sanctum collocatum fuisse dicitur ab antiquo in sepulcro, quod est ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ, in quo imago sua depicta videtur; nunc vero in Altari, quod juxta portam, qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes, quod Altare Trinitatis vocatur, est firmiter collocatum*. Hactenus Joannes Cimiliarcha. Bernardus, cujus post „ obitum Joannes Cimiliarcha vitam S. Joannis Aquaroli scripsit, præfuit Neapolitanæ Ecclesiæ Archiepiscopus a die 2. Octobr. 1368. usque ad ann. „ 1378. quo ab Urbano VI. Papa depositus fuit, eo quod Clementi VII. „ Antipapæ adhæsisset, ejusque in locum Ludovicus Buczutus subrogatus: sed „ a Regina Joanna suæ Ecclesiæ restitutus, eam per duos circiter annos rexit, donec Neapolitana Civitas prædictæ Reginæ ditioni paruit. Carolo „ autem Andegavensi, Joanna capta ac nece tradita, Regnum obtinente „ anno 1381. Bernardo expulso, Buczutus ad suam sedem reversus est: Bernardus vero in Galliam exulare coactus, Avenione fertur apud Clementem „ VII. anno 1380. die 10. Octobris decessisse, qua die Anniversarium ejus „ in Cathedrali celebratur. Ita Chioccarellus & Ughellus, qui disertis verbis „ asserunt, Bernardi hujus jussu Joannem Maioris Ecclesiæ Cimiliarcham res „ gestas S. Joannis Aquaroli conscripsisse. At Bollandiani ad 1. Aprilis pag. „ 31. alterum Bernardum hujus, de quo diximus, proximum decessorem in-

„ tel-

la Stefania, posta appunto nel sito ove è il cancello, o la croce della odierna Cattedrale.

XXV. La qual cosa viepiù si conferma dal vedersi, che siccome in tutte le memorie precedenti alla costruzione della odierna Cattedrale si fa espressa menzione della Stefania, come anche espressa menzione si fa di S. Restituta; così

„ telligunt, qui ab Urbano V. die 9. Septembris 1365. Neapolitanus Archiepiscopus creatus, ab eodem Urbano die 28. Sept. 1368. sacro Cardinalium Collegio cooptatus, Neapolitano Sacerdotio se exoneravit, obiitque 2. Apr. 1371. non anno 1368. uti Bollandianis ejus mors pro Cardinalatu excidit. Quare Cl. Mazocchius fallitur, dum Part. 1. cap. 6. Sect. 2. Joannem Cimiliarcham vixisse ait ab ann. 1252. ad 1262. temporibus scilicet non Bernardi Cardinalis, neque cognominis ejus successoris, de quibus ante diximus, sed alterius Bernardi, qui anno 1252. ex speciali mandato Innocentii Papæ IV. Samuelem Ordinis Minorum Neocastrensi Ecclesiæ Episcopum præfecit. Nunc ad propositam difficultatem. *Ecclesiæ Neapolitanæ* nomine Cimiliarcha designat non Stephaniam, quæ amplius non exstabat, sed *novam Andegavensium* Basilicam, quæ anno circiter 1313. encæniata fuerat. Quod autem additur, *ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ* corpus S. Joannis, e S. Januario extra mœnia translatum, initio depositum fuisse: ubi & ipsius Imago, instar aliorum Antistitum, quorum corpora ex Stephania in eam novam Cathedralem invecta fuerant, hoc significat, e S. Januario ad novam Cathedralem translatum jacuisse prius in eadem Cathedrali ante parvum ejus ostium: nunc vero, idest, quo tempore Cimiliarcha scribebat, post annum scilicet 1380. ejusdem Sancti Corpus inde exportatum in *Altari Majori* hodiernæ S. Restitutæ collocatum fuisse: quia nonnisi in hac Ecclesia est *Porta, qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes*. Caracciolus quoque a nobis supra laudatus pag. 157. testatur, *Alphonso Gesualdo Cardinali Neapolitanam Ecclesiam moderante anno 1596. quum primaria Templi hodierni S. Restitutæ Ara, quæ parieti Absidis contigua erat, ut citerius adduceretur, dimota loco fuisset, juxta loculum, in quo erant S. Restitutæ reliquiæ, capsam alteram repertam fuisse, qua S. Joannis Episcopi Neapolitani ossa tegebantur*. Nullus ergo in ista Cimiliarchæ narratione locus *Stephaniæ*, sed omnia & novæ Andegavensium Cathedrali; & hodiernæ S. Restitutæ congruunt. „

Per conferma di quel che ha scritto il celebre Assemani, se si ponga mente alle recate parole di Gio. Cimiliarca si manifesta, che egli generalmente parlava della Chiesa di Napoli, e de' Corpi de' Santi, che vi erano col-

così dalla nuova costruzione in poi, diroccata la Stefania, la quale rimase compresa nel sito interiore della stessa odierna Cattedrale, e fatta la dedicazione di questo nuovo Tempio alla gloriosa Vergine Assunta, non s' incontra da quel tempo in poi che si parli più di Stefania, così celebre in tutta l' età precedente; ma solo si parli di S. Re-

---

collocati, tra' quali anche il Corpo di S.Gio. Vescovo, detto *ad Aquarolam*, indicandosi quel che era tradizione, di essere stato *ab antiquo* collocato *in sepulcro quod est ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ*, cioè della Chiesa di Napoli, e che poi in tempo ch'egli scriveva fu collocato nell' altare, il quale stava presso la porta per dove si va alla Chiesa di S. Gio. *ad Fontes*, senza che si dicesse parola, che tutti i Corpi de' SS. Vescovi collocati nella Chiesa, tra' quali anche quello di S.Gio. Scriba, fossero collocati in S. Restituta. Questi sacri depositi furono situati nella Stefania dallo stesso S. Gio. Scriba, ed indi il corpo dello stesso S.Vescovo fu collocato *ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ*, e che poi a tempi del Cimiliarca si vedea nell' altare che era dappresso la porta, *qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes*; anzi l' autorità del Cimiliarca mostra con maggiore evidenza, che non mai la Chiesa di S. Restituta fusse l' antica Stefania, sì perchè avrebbe detto, che il deposito di S.Gio. Scriba era prima collocato *ante parvum ostium* della Basilica di S.Restituta, e che poi dentro la stessa Basilica fosse stato trasferito nel luogo disegnato, e sì anche perchè se a' tempi del Cimiliarca esistevano tutti i corpi de' SS. Vescovi nella pretesa Stefania, o sia in S. Restituta o che questi fiorisse nella metà del XIII. o del XIV. secolo, come è più sicuro, si vedrebbero in S. Restituta non il corpo solamente di S. Gio. Scriba, ma anche tutti gli altri che prima ci furono collocati dallo stesso S.Gio. Scriba *ordinatamente disposti*, e che tuttavia esistevano nell' età dello stesso Cimiliarca; e finalmente perchè disegnandosi dal mienzionato Cimiliarca, che il solo corpo di S. Gio. IV. si vedeva presso del sito, ove è la porta di S. Gio. *ad fontes*; e non già tutti li corpi degli altri SS. Vescovi, questi di necessità dovevano essere altrove collocati, cioè o nella Stefania, se pur egli scrisse prima della costruzione dell' odierna Cattedrale; o siccome egli scrisse dopo, nel sito appunto ove era l' antica Stefania, o sia nella croce dell' odierna Cattedrale, ove tuttavia si conservano dopo il diroccamento, nelle Cappelle ivi esistenti, molte reliquie di quei sacri depositi, siccome più innanzi vedremo.

Rimane l' ultimo argomento. Ecco come il rapporta lo stesso ragguardevole Canonico Sparano colle seguenti parole. „ Per ultimo dal campanile „ fabbricato da Pietro di Sorrento nostro Arcivescovo nell' anno 1233. presso „ lo

Restituta, riputata mai sempre la Basilica Costantiniana: di modo tale, che se si volesse presupporre, che l'antica Stefania fosse rimasta in piedi nel sito di S. Restituta; come potè mai avvenire, che ad un tratto perdesse l'antico suo rinomatissimo titolo, ed acquistasse quello di S. Restituta, che il Ch. Mazzocchi il fa derivare da una

P p figu-

„ lo spedale antico di S. Attanagio, ed all'atrio della Stefania, ne deduce (il „ Mazzocchi) che non potendo quel campanile appartenere all' ideata Stefania, „ che si vuole divisa dagli Avversarj dalla Restituta per mezzo di una via pub- „ blica, dovrà dirsi, che convenga colla vera Stefania, la quale è l'odierna Chiesa „ di S. Restituta, con cui collima a linea retta nel lato orientale. „ Ecco il reassunto dell' ultimo argomento dell' eruditissimo Mazzocchi, il quale nella sua Dissertazione ha delineata una nuova pianta dell' antica Stefania, ch' egli finge di essere stata situata nel luogo, ov' è la Chiesa dell' odierna S. Restituta. Chiunque contempla la sudetta pianta fino alle scale dell' atrio, doveva essere la supposta Stefania ad un di presso lunga palmi 480. e larga 130. cioè dire, che esser dovea quasi tre volte più lunga, che larga, con una sproporzione sì enorme, che dovea avere (come si osserva nella ideata pianta) una figura di un ben lungo e dilicato stivale. Si è per altro dovuto tutto ciò ideare, per far attribuire il campanile costrutto nell' anno 1233. dall' Arcivescovo Pietro di Sorrento alla odierna Basilica di S. Restituta, la quale a viva forza, contradicenti tutti gli antichi monumenti, vuolsi battezzare per l'antica Stefania. Non senza dunque la debita avvedutezza si tira giù tant' oltre la Chiesa coll' atrio, per giugnere al sospirato sito delle antiche vestigie del campanile di cui si tratta, il quale non potendosi nè anche situare a linea retta dell' atrio, si procura di farlo attaccare lateralmente per la parte di oriente, senza nè anche tirarsi ben le misure; ed in tal guisa con sì fatta ideata disordinatissima pianta, si vuol conglutinare insieme nel sito di S. Restituta, quello della rinomata Stefania.

Se si volesse ragionar per poco su di questa architettata figura, innunumerabili sarebbero gli assurdi, li quali si appalesano a chiunque si fan presenti tutti gli altri monumenti, che concorrono indubitati, e sicuri. Primieramente, oltre le recate testimonianze di Gio. Diacono, del Catalogo del Bianchini, e dell' Autore della vita più lunga di S. Attanasio, le cui memorie furono scritte nel IX. X. ed anche nel secolo XI. secondochè lo stesso Mazzocchi pretende che fusse stata scritta la vita più lunga di S. Attanasio, dalle quali testimonianze si rileva, che la Basilica di S. Restituta, che si vuole la Costantiniana, sia stata diversissima dalla Stefania, o sia dalla Chiesa del

figurata Cappella ivi esistente di questa Santa, e con la traslazione del nome, ancor l'altro di Costantiniana Basilica? Questa è quella difficoltà, che non si potrà mai disciorre, la quale accompagnata coll'altra promossa ultimamente dal ragguardevole Canonico Sparano, che ne' monumenti da lui dati alla luce, che si conservano nell' Ar-

---

del Salvatore; fermiamoci un poco su di quelle altre, le quali sono contemporanee alla struttura del campanile dell' Arcivescovo Pietro di Sorrento. Questi ebbe il Pastoral governo della Chiesa di Napoli nel 1217. e nel 1233. eresse il nuovo campanile, secondochè si rapporta dal Chioccarelli, *De Episcop. Neapolit. pag.* 160. colle seguenti parole: „ Petrus hic noster Ecclesiam sibi a Deo creditam, non parum nisus est illustrare, is etenim „ Turrim campanariam majoris Basilicæ e levigatis marmoribus commissam „ erexit anno 1233. quemadmodum vetus ibidem nostris diebus reperta inscriptio testatur:

„ Hanc petram Petrus præsul ædificavit,
„ Quam Christus petram Petro Simoni similavit.
„ Surrentinatus, præsulque Neapolitanus,
„ Mille ter undenis annis Dominique ducentis
„ Decantent turbæ Surrentinatus in Urbe
„ Urbis P. sane prælatus Vergilianæ,
„ Quem Dominus elegit feliciter hoc opus egit.

Item.

„ Annis viventis Domini iam mille ducentis
„ Ter denis ternis, si scripta legens bene cernis,
„ Intitulat gesta currens indictio sexta,
„ Tunc anni Domini terdeni mille ducenti
„ Terni, cum cœpit opus hoc feliciter egit.
„ P. de Surrento tunc præsul Neapolitanus,
„ Si bene scripta leges indictio sexta currebat.

Or appunto in questi tempi esisteva del tutto distinta dalla Basilica del Salvatore o sia dalla Stefania, la Chiesa di S. Restituta, in cui bene spesso si congregava tutto il Clero, ed era riputata Chiesa salutifera, e Cattolica. Lo stesso rispettabilissimo Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Spa-

Archivio Capitolare, dell'XI. XII. XIII. e XIV. secolo si parli della Basilica di S. Restituta, non già come di un Oratorio o Cappella contigua alla Stefania, ma come di una Basilica rinomata e Cattolica, in cui tutto il Clero si congregava, distruggono del tutto la studiatissima pianta Mazzocchiana. Quindi è, che coll'edificio della nuova Cattedrale essendosi diroccata da' fondamenti non già la Basilica Costantiniana tuttavia esistente nel sito di S.Restituta, ma la Basilica del Salvatore o sia la Stefania, per dar luogo al

 nuo-

Sparano ha prodotto alla luce i monumenti tratti dall' archivio Capitolare da noi altrove accennati, e quì di nuovo ricordiamo: cioè in uno di essi com' è quello del 1150. si fa distinta menzione de' beni appartenenti alla Chiesa di S. Restituta, da quelli ch' erano proprj della Stefania, nell' altro segnato nel 1188., e finalmente in quello del 1212., nelli quali si parla dell' esistente Basilica di S. Restituta già diversa dalla Stefania. Ed oltre a ciò dalla carta di Siginulfo Conte di Caserta dell'anno 1309. si parla della sola Basilica di S. Restituta, che la stessa non era della Stefania. E perciò conchiuse nelle sue *Memorie Istoriche pag.* 131. il sempre lodato Canonico Sparano in vista di queste carte, che la Basilica di S. Restituta *o dovea esser la Cattedrale, perchè detta Cattolica, o almeno* (*portandolo anche il senso di Cattolica*) *si doveano in essa amministrare i Sagramenti come in una principal Matrice, DISTINTA PERO' SEMPRE DALLA STEFANIA, che in quelle carte si legge CHIARAMENTE DIVERSA*; e poi soggiugne così: *QUESTA E' LA DIFFICOLTA', che dovrà sciogliersi dal dotto Mazzocchi*; ed indi ricorre colle altre seguenti parole a far un atto di speranza così, *e speriamo, che da ciò che* (il Mazzocchi) *ha scritto, e dalle stesse carte che ora si danno al publico si possa cavar la risposta*. Ma non defraudando mai a quella lode che si debbe ad un Uomo di merito sì segnalato, la risposta che *si cava*, e *si caverà* sempre da queste carte, distrugge del tutto la supposta pianta Mazzocchiana con tutte le sue sempre ammirabili, ed ingegnose ipotesi. Imperciocchè se nel corso del XII. XIII. e principio del XIV. secolo, della cui età sono le divisate carte, la Basilica di *S. Restituta* era sempre distinta dalla *Stefania*, che in quelle carte si legge chiaramente diversa; come mai si potrà più oltre fingere o imaginare, che il Campanile costrutto dall' Arcivescovo Pietro di Sorrento nel 1233. appartenga alla Chiesa di S. Restituta, che vuolsi conglutinata nel sito medesimo ov' era l' antica Stefania?

In secondo luogo le vestigia del Campanile, che si vuol oggi attribuire all'Arcive-

nuovo magnifico Tempio, e farvi nel sito appunto della Stefania piantare la croce dell' odierna Cattedrale, tra le altre cose che ne avvennero, gioverà dinotare, che fattasi la nuova dedicazione alla Vergine Assunta, secondochè prescrisse il Re Carlo II. d'Angjò fondatore, la prima Cappella al lato destro dell'Altare maggiore si dedicò al Salvatore, per serbare la memoria del titolo dell'antica Stefania; ed indi il Cardinal Errico Minutolo avendo fatto erigere la gran porta della odierna Cattedrale, volle inge-

---

civescovo Pietro di Sorrento, manifestano più tosto, che dovè esser situato dappresso alla Basilica del Salvatore o sia Stefania, come ben si ravvisa nella pianta Sersaliana. E quì fa duopo riflettere, che secondo questa ben conceputa pianta, tanto è lontano che la Basilica di S.Restituta possa essere la stessa che l'antica Stefania, che anzi giusta la pristina forma di questa Chiesa, l'antica tribuna era verso quella parte ove oggi si vede la porta di S. Restituta; e la porta di questa Basilica era verso quella parte, ove fu poi collocata l'odierna tribuna, e sporgeva nella strada principale di Somma piazza, oggi di Donna Regina. All'incontro la Chiesa del Salvatore o sia Stefania comprendeva con qualche estenzione di più quella parte, ove oggi si vede costrutta la croce dell'odierna Cattedrale, siccome si può agevolmente divisare dalla cennata pianta Sersaliana, nella quale si osserva così il sito della odierna Cattedrale, come delineato si vede l' altro sito di S. Restituta, separato e distinto, come sempre è stato fin al principio del XIV. secolo, dall' antica Stefania. Ed in tal guisa siccome la pianta Sersaliana concorda con tutti gli antichi documenti, ed anche con quelli dati ultimamente alla luce dal rinomatissimo Canonico Sparano contemporanei alla struttura del Campanile, di cui si è di sopra parlato; così rimarrà sempre come del tutto efimera ed ideale l' altra pianta Mazzocchiana, come quella, che contradicendo a tutti gli antichi vestigj ed alle più sicure memorie di quella età, rimane senza base e sostegno.

E senza uscire dal contemplare il sito delle anzidette due Basiliche, è degno di riflessione, che Carlo Celano Canonico del Capitolo, ed uno de' Deputati Canonici, com' egli stesso manifesta, nella rifazione della Chiesa di S. Restituta ch' ebbe a farsi nella fine del secolo passato, sicuramente afferma nelle *Notiz. di Nap. Giorn. I. pag. 86. e pag. 89.* che *dove oggi sta l' Altare maggiore vi era la porta, che corrispondeva alla Somma piazza*, siccome si è anche di sopra accennato. Nè potea essere altrimenti, dappoichè trà la porta fino alla strada di Somma piazza vi è un breve e competente spazio, che servir potea come

gegnosamente far esprimere l'antico titolo del Salvatore coll'altro della Vergine Assunta, con fare scolpire dentro un gran tondo in bianco marmo a rilievo l'effigie del SS. Salvatore in atto di coronare la Regina de' Cieli in ginocchioni, siccome al presente si osserva; alludendo con ciò anche all'antica dinominazione della Basilica del Salvatore dinominata Stefania, che vale lo stesso che *incoronazione*, per connettere insieme questi due speciosi titoli della Cattedrale, cioè del Salvatore e dell' Assunta, con per-

---

come di atrio a quell'antica Basilica. All'incontro fingendosi l'opposto, secondo la nuova pianta Mazzocchiana, e collocandosi la tribuna ov' era l'antica porta, e tirandosi giù fino alla strada di Sole e Luna, vi è una distanza lunghissima e smisurata; e come più innanzi vedremo, il figurato sito dell'atrio di S. Restituta, che si pretende l' antica Stefania, veniva occupato da edifizj, che chiudevano le porte anteriori della Basilica e dello stesso atrio: la qual cosa fa del tutto svanire la pianta Mazzocchiana, e convince chicchesia doversi confessare col Canonico Celano, che la porta della Basilica di S. Restituta era dalla parte di Somma piazza, e non già dalla parte di piazza Capuana. Oltre a ciò le vestigia di quel Campanile, che si vuol attribuire all'Arcivescovo Pietro di Sorrento, manifestano che sia struttura della metà del XV. secolo, vedendovisi le imprese della nobile famiglia *Piscicelli*. Ed in vero il Cardinal Rainaldo Piscicelli nostro Arcivescovo fiorì in quella età. Ed è degno di osservazione ch'essendo accaduti terremoti così orribili nel dì 5. e 30. Dicembre del 1456. onde la maggior Chiesa *tota fere intassum corruit, & solo aequata* al dir dello stesso Chioccarelli, *De Episc. Neap. pag.* 282. allora fu che si dovè riedificare sotto l'Arcivescovo Piscicelli, dal quale si costrusse il campanile di cui si tratta; giacchè del sito dell'antico campanile costrutto dall'Arcivescovo Pietro di Sorrento non abbiamo sicura memoria, se in questo medesimo sito si fosse edificato; nè la iscrizione ritrovata in tempo del Chioccarelli, nè il Chioccarelli medesimo ci appalesano questa sì notabile circostanza. Ma fra gli altri eccovi un argomento, che non ammette replica. Allor quando Pietro di Sorrento costrusse il suo Campanile, non esisteva l'odierna Cattedrale, ma bensì la Stefania, a cui ben convenivano le Torri campanarie come Cattedra Latina, ed esisteva pur anche la Basilica di S. Restituta, la quale non ebbe mai per lo innanzi nè campane, nè campanili secondo la Greca costumanza. Edificandosi poi l'odierna Cattedrale nel sito ov' è al presente, si dovè procura-

perpetuare l' antico nome di Stefania coll' atto dell' incoronazione fatta dal Divin Salvatore alla Vergine Assunta.

XXVI. Se nell' edificarsi l' odierna Cattedrale fu mestieri diroccare da' fondamenti non già la Basilica Costantiniana, la quale bensì fu rinnovata a tempi degli Angjoini, e tuttavia perdura nel sito di S. Restituta; ma la famosa Cattedrale del Salvatore appellata la Stefania, indubitati vestigj s' incontrano, che questa antica Basilica, la quale dovè dar luogo al nuovo maestosissimo Tempio, fosse situata appunto nel luogo, ove è la croce dell' odierna Cattedrale. Ed invero non v' ha dubbio che l' atrio della Stefania si estendeva *usque ad plateam Capuanam*, ed il Ch. Mazzocchi nol niega. Or se egli è così: la porta di questa Basilica era

---

curare che la Torre campanaria fosse dappresso della nuova Basilica. Sicchè in tempo degli Angjoini dovè esser costrutto il nuovo Campanile, e poi dopo il tremuoto del 1456. o fu rifatto nel sito medesimo dall' Arcivescovo Piscicelli, o in altro sito, dove al presente si vede, fu di pianta riedificato dallo stesso Arcivescovo; giacchè nella base superstite vi si veggono scolpite le imprese di costui. Quindi è che volendosi supporre, che prima della costruzione dell' odierna Cattedrale vi rimanesse il Campanile nel sito ove fu edificato dall' Arcivescovo Pietro di Sorrento, e che questo tal Campanile occupasse il vicolo, che framezzava le due Basiliche, cioè la Stefania, e S. Restituta, è una mera supposizione, che non può reggere, per essersi nella costruzione del nuovo magnificentissimo Tempio dovuto del tutto cambiare l' antica forma, come al presente si vede. Anzi se si volesse accordare, che il Campanile dell' Arcivescovo Piscicelli fosse nello stesso sito di quello dell' Arcivescovo Pietro di Sorrento; tirandosi ben le misure, nè anche si verifica che occupar potesse l' antico vicolo che framezzava le due Basiliche; dappoichè questo tal vicolo ch' è quello appunto che da Donna Regina tirava giù per lo vicolo oggi detto delli Zuroli, toccava bensì al lato orientale il sudetto campanile, ma non veniva ad essere dal medesimo occupato, come si pretende. E finalmente se anche si volesse concedere, che l' avesse occupato a tempi dell' Arcivescovo Pietro di Sorrento, si mostrerà nella seguente Nota, come e quanto si era ampliato anche negli antichi tempi l' *Episcopio* di Napoli.

era così dappreſso alla piazza Capuana, che col ſuo competente e proporzionato atrio giungeva preſso alla ſtrada di Sole e Luna, o ſia ſtrada Capuana, ed il cavallo di bronzo creduto volgarmente antica inſegna della noſtra Città, era appunto preſso queſta ſtrada collocato, e perciò a tutti coloro che entravano per la principal porta di Napoli, ch'era appunto la Capuana, ſi rendea viſibile, la cui maravoglioſa ſtruttura era ſenza fallo l'ammirazione de' riſguardanti; ſiccome ben ſi argomenta dalla teſta di queſto cavallo, che tuttavia ſi conſerva nel cortile del palazzo dell'Ill. Principe di Colobrano. Si è ſcritto, che il Re Corrado, il quale entrò trionfante per la porta Capuana, come vide queſto cavallo, ordinò che ſe gli poneſſe il freno. Chiunque rifletta ſu la pianta Serſaliana, ſiccome queſto cavallo era ſituato *ala Corte dela Eccleſia de Napoli*, la quale ſi diſtendeva alla ſtrada Capuana, e che era collocato dappreſso al luogo ove fu poi innalzata l'aguglia di S. Gennaro, troverà queſta pianta conſentanea alle antiche memorie, ed alla tradizione. All'incontro ponendoſi mente alla nuova pianta Mazzocchiana, non ſolo il cavallo di bronzo non è ſituato preſso la piazza Capuana, che anzi gli ſi ferma la baſe nel centro dell'odierna Cattedrale, cioè dire in una grandiſſima diſtanza dalla ſtrada ſudetta, ſiccome ſi fa paleſe a chiunque o contempli la ſteſsa pianta Mazzocchiana, o ſi rechi ad oſservare co' proprj occhi l'ideato ſito del preteſo atrio. E per dimoſtrare con eſame più minuto tutti i veſtigj, che c'inducono a ſoſtenere una sì antica memoria della Chieſa di Napoli, ſarà più acconcio in una nota un per uno rapportali, per indi dileguare del tutto la ingegnoſa ipoteſi Mazzocchiana [*a*].

XXVII.

(a) Riflettendoſi al ſito dell' antica Stefania ſecondo la pianta Serſaliana,

XXVII. Si conferma poi la diversità de' due siti delle due distinte Basiliche, oltre i vestigj nella nota dilucidati, il vedersi esistenti nella Chiesa di Napoli nella fine del IX. e principio del X. secolo, in cui scrisse Gio. Diacono, i due Battisterj anche situati in luoghi diversi, ed ambedue collocati nel distretto dell' Episcopio. E conciossiachè non si

---

na, il tutto mirabilmente concorda colle pristine memorie a noi pervenute, e coi vestigj che ci rimangono; dappoichè siccome è costante la tradizione sostenuta anche dal Ch. Mazzocchi, che il famoso cavallo di bronzo come antica insegna della Città di Napoli stava situato appunto nella piazza di Sole e Luna alla prospettiva della Cattedrale Stefania; così il Canonico Celano in più luoghi delle sue *Notizie* non potè non confessare, che nella strada ove oggi è l' aguglia di S. Gennaro veduto sempre si fosse quel gran cavallo di bronzo. Ed in vero Gio. Villani nel *Cap.* 20. afferma, che un tal cavallo stava collocato *a la Corte de la predicta Ecclesia di Napoli*. Or siccome questa *Corte* si estendeva fino alla strada di Sole e Luna oggi di Capuana, per la cui strada si vuole, che passando il Re Corrado fece porre il freno all'anzidetto cavallo, dal quale la Città veniva rappresentata, come si è scritto da nostri maggiori; così lo spazio che vi era da questa strada fino alla prospettiva della Cattedrale Stefania, era proporzionato e decente, e qual si conveniva ad una Chiesa Cattedrale. All'incontro nella pianta Mazzocchiana fissandosi il cavallo di bronzo in mezzo dell' atrio in lunga distanza qual doveva essere dalla strada di Sole e Luna, non solo si fa concepire la sproporzione da noi divisata nella precedente nota, ma anche facendosi per lungo tratto discostare dall' antico sito tirandosi in mezzo del nuovo ideato atrio, ch' è quanto dire quasi nel mezzo della nave maggiore ov' è piantata l' odierna Cattedrale, non più si ravvisa che possa appartenere verso quella parte ove oggi trovasi eretta l' aguglia di S. Gennaro, siccome ponendosi mente all' attual sito e paragonandosi alla imaginata pianta si fa a tutti chiaramente palese.

Oltre a ciò si dee avertire, di non potere a patto alcuno sostenersi la pianta Mazzocchiana: dappoichè siccome nell' antico atrio della Stefania dalla parte di occidente fuvvi edificato l Ospedale e la Chiesa di S. Andrea Apostolo, il quale Ospedale si distendeva per dare il debito luogo a' poveri infermi e peregrini per lungo spazio verso la parte occidentale; ne seguita necessariamente, che questa tal Chiesa ed Ospedale dovea chiudere del tutto l' atrio della pretesa Stefania situata ove oggi è S. la Restituta, ed in tal guisa nè il cavallo di bronzo, nè l' atrio poteano rendersi visibili alla piazza di

ſi ſia ancora rilevata da altri una tal circoſtanza ; gioverà quì accennare alcuna coſa riſguardante la diſciplina Eccleſiaſtica, ch'ebbe corſo fino ai tempi dello ſteſso Gio. Diacono. Fu ſtabilito non doverſi celebrare il Sagramento del Batteſimo, che nelle ſole feſtività di Paſqua, e di Pentecoſte , non permettendóſi negli altri dì dell'anno ,

 che

di Sole e Luna , o ſia piazza Capuana ; imperciocchè ſiccome è indubitato che il luogo ove poi ſi coſtruſſe l' inſigne edificio, detto volgarmente il Teſoro di S.Gennaro, apparteneva alla Chieſa di S. Andrea ed al contiguo Oſpedale, così dovea queſto Oſpedale toccare l' atrio dell' antica Stefania , e diſtenderſi verſo la parte di occidente in modo, che per dover eſſere ſpazioſo e comodo a tutti gl'infermi, peregrini, e poveri, veniva a chiudere tutta la parte laterale dell' odierna Cattedrale. La qual coſa viepiù ſi conferma dal vederſi, che tutto queſto ſpazio era impiegato ad uſo della ſudetta Chieſa ed Oſpedale di S. Attanaſio , il quale eſſendo ſtato poi incorporato nel 1440. alla Caſa della Ss. Annunziata di Napoli , parte di queſto luogo dovè poi la Città di Napoli nel principio del ſecolo paſſato ottenerlo in enfiteuſi dalla predetta S. Caſa per ſodisfare al voto di edificarvi la inſigne Cappella detta del Teſoro di S. Gennaro , ſiccome al preſente ſi vede . Queſt' Oſpedale fu già eretto da S. Attanaſio fondatore del Collegio degli Eddomadarj nella Cattedrale Stefania ; e per eſſere ſtato coſtrutto attaccato all' atrio della predetta Baſilica, avvenne di poi, che non oſtante il corſo di ſecoli sì remoti , e non oſtante l' unione fattane alla Caſa Santa dell' Annunziata , il predetto Collegio degli Eddomadarj ci ritiene tuttavia parte dell' antico dritto acquiſtatovi , dappoichè la mentovata Caſa Santa dell' Annunziata contribuiſce in ogni anno agli Eddomadarj per la celebrazione di Meſſe, e Divini Uffizj nella feſtività de' Ss. Andrea , ed Attanaſio , in due paghe , l' una nella fine di Novembre , e l'altra nella fine di Luglio , docati cinque , e grana ottanta . Eccone le parole : *Banco del Popolo conto corrente con fede pagate alli RR. Sig. Eddomadarj della Maggior Chieſa di Napoli doc.* 2. 4. 10. *maturata all' ultimo del meſe di Novembre del caduto anno* 1772. *l' iſteſſi che ſe li rendevano dalla caſa Santa d' A. G. P. per celebrazione di meſſe , e Divini Officj nella feſtività de' Ss. Andrea , ed Attanaſio , ſtante l' oſpedale de' medeſimi fu unito alla ſudetta Caſa Santa d' A. G. P. &c.*

Prima di paſſar oltre convien ſodisfare ad un ingegnoſo ritrovato dell' eruditiſſimo Mazzocchi concernente l' Oſpedale, di cui trattiamo . Dice egli nell' *Anteloquio pag. VII. VIII. IX.* che Gio. Diacono ſcriſſe di S. Attanaſio

che ne' soli casi di precisa necessità. E comechè in alcune Chiese si era introdotto di solennemente praticarsi il sacro Lavacro nella festività dell' Epifania, che veniva chiamata *dies luminum*; pur nondimeno così da Siricio Papa, come da S. Leone Magno, si ridusse tale solennità a Pasqua di Resurrezione, ed a Pentecoste. Anzi Ge-

sio, che dopo di avere istituito nella Chiesa del Salvatore la messa publica quotidiana, ordinò nell' atrio un Ospedale, con quelle parole: *deinde ordinavit Xenodochium in atrio predictæ* Ecclesiæ *multis terris oblatis, quatenus egenorum & advenarum esset repausatio*, e che l' Autore della vita più lunga di questo Santo lasciò scritto così: *fecit etiam Xenodochium ad peregrinorum susceptionem super gradus atrii* Ecclesiastici. Indi soggiugne rilevarsi dalla Bolla di Eugenio IV. dell' anno 1440., che l' Ospedale di S. Attanasio avea la Chiesa contigua o Cappella di S. Andrea Apostolo; che la Cappella di S. Andrea era dappresso al Campanile, e che perciò l' Ospedale doveva esser collocato ove oggi è la Cappella del Tesoro di S. Gennaro. Dice inoltre che siccome così l'Ospedale Attanasiano, come la Cappella di S. Andrea fu da Eugenio IV. unito alla S. Casa dell' Annunziata, dalla quale la Città di Napoli l'ottenne poi in enfiteusi, così tutto quel luogo che dal Campanile si estende fin alla casa de' Villani, che oggi corrisponde alla strada Capuana, apparteneva alla sudetta Chiesa ed Ospedale; giacchè egli afferma così; „ nec dubium est quin totus is locus quem nunc Civitas ibi possidet „ (qui olim Adnuntiatæ ab Eugenio IV. adnexus fuerat) initio ædem „ S. Andreæ ab ortivo latere, ab occiduo autem Xenodochium sæpe dictum, „ in utriusque vero medio atrium Stephaniæ continuerit. " Ma siccome tutto il descritto spazio verrebbe ad occupare ed a chiudere l' intero atrio ideato di S. Restitura; così entra a fare una nuova ipotesi con le seguenti parole: „ Sed & æque certum videtur, post novæ Cathedralis fabricam, „ cum Stephaniæ atrium (quod inter S. Andreæ ædem, & Xenodochium „ intercedebat) utpote ab sua vetere Cathedrali divulsum atq. distractum, „ iam otiosum & inutile prorsus evasisset; SENSIM a Xenodochio illo Athanasiano fuisse occupatum. Quo circa non immerito Eugenius IV. Hospitale „ S. Athanasii, Cappellæ S. Andreæ attiguum dixit.

Suppone adunque il Valentuomo, che trà la Chiesa di S. Andrea Apostolo, che si vuole dappresso al Campanile, e tra l'Ospedale di S. Attanasio esservi dovea *in utriusq. medio atrium Stephaniæ*; e che sebbene Eugenio IV. avesse detto nella sua Bolla che la Cappella di S. Andrea era contigua all' Ospedale, pur nondimeno dopo la costruzione dell' odierna Cattedrale rima-

Gelasio Sommo Pontefice così scrisse ai Vescovi della Lucania nell' *Epistola IX. cap.* 10. *Baptizandi sibi quisquam passim quocumque tempore nullam credat inesse fiduciam præter Paschale festum, & Pentecostes venerabile Sacramentum; excepto dumtaxat gravissimi languoris incursu, in quo verendum est, ne morbi crescente periculo sine remedio saluta-*

---

rimanendo questo spazio intermedio *otiosum & inutile*, avvenne che pian piano fosse stato occupato dall' Attanasiano ospedale, come il mostrano quelle sue parole *SENSIM a Xenodochio illo Attanasiano fuisse occupatum*. Tralasciò per altro di aggiugnere, che una tale occupazione *sensim facta* fosse stata *per alluvionem*. Ora standosi per poco a questa ipotesi, e contemplandosi di nuovo la pianta Mazzocchiana, ne dovrebbe avvenire per necessaria conseguenza, che siccome egli fa distendere il suo atrio fino al Campanile dell' Arcivescovo Pietro di Sorrento, così dovendo essere dappresso questo Campanile la Chiesa di S. Andrea, dovea questa occupare parte dell' atrio orientale; e l' Ospedale, se fu fondato *in atrio*, *o super gradus atrii Ecclesiastici*, dovea dalla parte di occidente occupare altra notabile porzione dell'atrio sudetto: ed ecco l' atrio occupato in modo, che non potea render visibile la prospettiva della interiore Basilica. Ma si lasci, come pretende il Ch. Mazzocchi, la Chiesa di S. Andrea contigua al Campanile, ed occupi parte dell' atrio orientale, e si finga che l' Ospedale Attanasiano fosse stato collocato dalla parte occidentale dell' atrio attaccato alle scale del medesimo: ciò posto, ne avverrà certamente che il predetto Ospedale non poteva esser collocato nel luogo ove è il Tesoro di S. Gennaro, ma dalla parte occidentale dello stesso Tesoro, e così giugnerebbe fino alle case de' Villani. In tanto converrà disciogliere due dubbj insolubili. Il primo sorge dalla Bolla di unione di Eugenio IV. del 1440., nella quale si afferma, che l' Ospedale Attanasiano era contiguo alla Cappella di S. Andrea con quelle parole della Bolla rapportata nella pag. 283. della *Dissert.* del Ch. Mazzocchi: *si hospitale pauperum S. Athanasii, juxta Ecclesiam Neapolitanam situm cum Cappella S. Andreæ ei CONTIGUA, in quo nullus residet, nullaque hospitalitas servatur*. Come adunque si può affermare che essendo l' Ospedale di S. Attanasio contiguo alla Cappella di S. Andrea, l'uno era così diviso e separato dall' altro, che non già chiudeva il preteso atrio, ma ci lasciava tutto lo spazio per renderlo visibile alla lontana e distante strada Capuana? Questo dubbio non si potrà altrimenti disciorre se non con recarsi un altro più antico documento, in cui si dica non solo che la Chiesa di S. Andrea era prima disgiunta dall' Ospedale, ma eziandio che lo stesso Ospedale facesse acquisto dello spazio intermedio. L' altro

lutari fortassis ægrotans exitio præventus abscedat. Questa disciplina fu confermata in molti Concilj, come nel Can. IV. del Concilio Gerundense, nel Can. XVIII. del Concilio Antisidiorense I. nel Can. III. del Concilio Matisconense II. e finalmente nel Can. XII. del Concilio Triburiense celebrato nell' anno 895. cioè a dire nell' età appunto in cui

altro dubbio parimente insolubile si rileva da ciò che si legge nella stessa Bolla di Eugenio IV. e da ciò che attesta lo stesso Ch. Mazzocchi. Nella Bolla si dice, che già nel 1440. era l'Ospedale dismesso, e che si concedeva *in titulum perpetui Beneficii* senza obbligo di residenza, perciò si stimò ben fatto di unirlo alla S. Casa dell' Annunziata. All' incontro siccome non si controverte, che l' Ospedale di S. Attanasio fu prima ricchissimo, a cui fu anche incorporata la celebre Diaconia di S. Gennaro all' Olmo, poi divenuta Parocchia, com' è al presente; così dall' inventario de' beni di quest' Ospedale, che si conserva nell' Archivio della Casa S. dell' Annunziata formato in tempo dell'Arcivescovo Gio. Orsini nell' anno 1336. e che fu trascritto da un altro più antico inventario, che il Mazzocchi nella *pag.* 271. pretende di esser formato nella metà del XII. secolo, o almeno nel principio, o nella metà del XIII. si manifesta, che chiaramente l' antica Ospitalità era molto diminuita di maniera, che lo stesso Ch. Mazzocchi nella *pag.* 283. riflette essersi *pian piano* da quel tempo in poi fino ad Eugenio IV. del tutto dismesso. Si notino le seguenti sue parole: „ Quo tempore In-„ ventarium onerum hospitalis ejus (quod superiore Diatr. exhibui) con-„ ditum fuit, vigebat quidem, sed præparca hospitalitas. Vide ibi num. 7. „ ubi pro pauperibus lecti XII. semper parati esse jubentur, iisque per „ dies tres dabatur hospitalitas, præter alia subsidia, quæ certis diebus pau-„ peribus subministrari jubentur. At quid hæc ad primævam hospitalis libe-„ ralitatem? Et tamen ab hac ipsa parcimonia SENSIM deinde hominum „ vitio descitum fuit, in tantum ut sub Eugenio IV. nulla prorsus hospi-„ talitas superesset. " Or se nella metà del XII. secolo, e nel principio, o nella metà del XIII. „ vigebat quidem, sed præparca hospitalitas " e se da quel tempo in poi „ ab hac ipsa parcimonia SENSIM hominum vitio „ descitum fuit, " come mai potè avvenire, che in questo medesimo corso di tempo, anzi dalla costruzione della odierna Cattedrale in poi avesse potuto questo luogo sì negletto ed abbandonato SENSIM occupare l' ideato spazio, che separava la Chiesa o Cappella di S. Andrea dall' Ospedale Attanasiano? Dunque converrà affermare, che tutto questo spazio

cui vivea Gio. Diacono. Sono perciò notabili l'espressioni di questo Canone, che quì rapportiamo: *Sacrosanctum Baptismi mysterium sciant omnes in Christo regenerati, non nisi præfixis, & legitimis in anno celebrari temporibus, quum hoc sibi privilegium, ut in Epistola Siricii Papæ legitur cap. 2. & apud nos, & apud OMNES ECCLESIAS*

---

zio, che occupava il Campanile, e la Chiesa di S. Andrea coll' Ospedale contiguo, che si estendeva dal sito ove oggi è la porta dell' obelisco in lungo fino alla casa de' Villani, tutto esser dovea occupato da questi edifizj fra loro contigui, e non mai disgiunti, e come tali non poteano dar luogo nè a prospettiva, nè ad atrio, nè a base del cavallo di bronzo, e chiudevano tutto quanto si estende dalla porta dell' Obelisco in giù, il lato *a cornu Epistolæ* dell' odierna Cattedrale.

Il che così essendo, se poi si ponga mente al sito della pianta Sersaliana, tutto riesce agevole e piano: dappoichè siccome S. Attanasio attaccò il suo Ospedale alle scale dell'atrio della Stefania per renderlo spazioso e magnifico, come seguì ne' primi tempi, così dovea edificarlo nella parte occidentale dell' atrio della sudetta Stefania, per dove si potea molto ben distendere lungo la strada di Sole e Luna, o sia la Capuana, giacchè non potea edificarlo dalla parte Orientale della stessa Stefania, per dove non si potea distendere, sì per esservi la piazza Capuana dalla parte anteriore, e dall' altra laterale porzione del Palazzo Vescovile, che corrispondeva all' istessa piazza, secondoche anche si rileva da un istrumento del 1450. rapportato dal Ch. Mazzocchi nella *pag.* 285., nel quale si legge, „ accersitis ad Archiepiscopale Palatium „ Neapolitanum situm, & positum in Platea Capuana Civitatis Neapolis juxta viam publicam a tribus partibus &c. " sì anche per esservi dappresso l' antico vicolo dinominato de' Mannocci, ed oggi di Capuana contiguo al Sedile di questa Piazza, il quale antico Vicolo è uno di quelli, come ocularmente si vede, che da settentrione a mezzo giorno mettevano per linea diritta nelle tre strade o piazze principali, cioè Sommese, di Sole e Luna, e Forcellese.

Per la qual cosa dileguatesi le aggruppate contrarie ipotesi, rimarrà sempre vero, che l' antica Stefania era situata non già nel sito di S.Restituta per esser contradicente a tutte le antiche memorie, ma nel sito ove è la croce dell'odierna Cattedrale, la cui porta anteriore era alla prospettiva della piazza Capuana, ed il cui atrio si estendeva fino a questa Piazza; ed appunto in questo luogo, e non altrove, era collocato il famoso cavallo di bronzo, di cui

SIAS specialiter cum Pentecoste sua Dominicum Pascha defendit: in quo, ut legitur in Epistola Leonis Papæ cap. 9. orta est & VIRTUS MUNERIS, ET SPECIES ACTIONIS.

XXVIII. Essendo adunque questa la disciplina di tutta la Chiesa ne' tempi, in cui scrisse Gio. Diacono, ed avendo que-

---

cui si è di sopra ragionato, e propriamente verso l' aguglia di S. Gennaro. ed in quello spazio per dove corrisponde la diligentissima pianta Sersaliana,

Passiamo agli altri vestigj, i quali siccome furono accennati dal dotto Sersale nel *Discorso Istorico della Cappella degli Eccellentissimi Signori Minutoli pag.* 19. 20. 21. così stimiamo di rapportarli colle medesime sue parole. Questi sono la Cappella di S. Lorenzo, il sepolcro d' Innocenzo IV. le Sacre ossa de' Ss. Vescovi della Chiesa di Napoli, le sepolture de' Vescovi ed Arcivescovi, e finalmente i due Campanili, e la Cappella dell' Apostolo S. Pietro. Eccone le parole „ Ed affinche quanto io scrivo non sia da „ taluno a semplice idea attribuito, lo dimostrerò mal grado il corso di „ quasi tredici secoli con que' chiarissimi vestigj, che di se ha lasciato que- „ sta celebre Cattedrale. Tale è primieramente la Cappella chiamata del „ Seminario sotto il titolo di S. Lorenzo Levita, e Martire (e non di „ S. Lorenzo Vescovo di Napoli, come scrisse il Celano *Giorn.* 1. *fol.* 161.) „ eretta dal Vescovo S. Gio: circa il 543. dentro la Cattedrale Stefa- „ nia (Joann. Diac. *in S. Joann. Episc.*) cinquantaquattro anni dopo da che „ questa fu dal Vescovo Stefano I. edificata. L' avello del gran Pontefice „ Innocenzo IV. il quale prima era nell' anzidetta Cappella di S. Lorenzo, „ e poscia nell' odierno Duomo fu trasferito dall' Arcivescovo Umberto di „ Montauro nel 1318. non potendosi dubitare, che quel Pontefice morì in „ Napoli, e fu in questa Cappella sepolto quarant' anni prima, che si „ pensasse alla fabbrica del nuovo Arcivescovado, e a diroccar quasi tutta „ la Cattedrale Stefania, verità conosciuta fin anche dal Chioccarelli, *De* „ *Philipp. Minutulo*, il quale compiangendo nella riedificazion della novella „ Chiesa la perdita di tante, e delle più preggevoli e vetuste memorie (le „ quali erano in quella Cattedrale Stefania, ch' egli allucinatosi nella paro- „ la *Episcopium* rinvenir non seppe, come separata dalla Restituta) ebbe a „ dire, che appena fra que' monumenti, che rimasi v' erano, contar potevasi „ il Sepolcro del Pontefice Innocezo IV. ed il *passo di ferro*, di cui per la „ misura de' Campi i Napolitani servironsi, e nella maggior Chiesa custo- „ divano non meno a tempi de' Re Angjoini, che de' Re Svevi, e Nor- „ manni, anzi prima, che la Napoletana Republica piegasse il collo al „ soa-

questi fatta commemorazione de' due Battisteri da lui chiamati Fonti maggiori, e Fonti minori, i primi fin dal Vescovo Sotero costrutti, ed i secondi dal Vescovo Vincenzo, e da ciò anche dinominati gli uni Soteriani, e gli altri Vincenziani, ed apertamente affermandosi dallo stesso Gio. Diacono, che il Consignatorio degli abluti era

---

„ soave giogo de' Re: il qual passo di ferro tutta via si vede in una colonna scannellata di bianco marmo, la qual sosteneva il primo arco dell' antico Coro (Can. Celano *Giorn. I. pag.* 112.) ed è quell' appunto, che forma l' ultimo pilastro a mano sinistra della presente Cattedrale. Le Sacre ossa di molti Santi Vescovi Napolitani, e d' altri Santi, che nella Stefania riposarono, pur oggi nel nuovo Arcivescovado s' adorano: e l' avvertì eziandio Monsignor Falcone *fol.* 502. il qual dopo di aver detto che nella Stefania come a propria loro sede, e non già nella Restituta, avea il Santo Vescovo Giovanni Acquarolo circa l' anno 840. trasferito i corpi de' Santi Vescovi suoi predecessori, soggiunse: I corpi de Santi Eutichete, ed Acuzio da Pozzuoli furono nel 770. trasferiti nella Stefania, e quì sono anco adesso nell' Altar maggiore del duomo: parimenti con essi, è il corpo di S. Agrippino. S. Attanagio fu trasferito nel X. Secolo, ed oggi quì sta nella Cappella del Sagramento ancor detta del Salvatore in memoria del primiero titolo della Chiesa: nella medesima Cappella sono i corpi di S. Giuliano, S. Lorenzo, e S. Stefano, pur nostri Vescovi trasferiti nella Stefania. Il corpo di S. Asprenate ancor è nel sito della Stefania, ove fu trasferito &c. E pur niuno di questi corpi è stato trasferito nella Restituta, o in essa dice ritrovarsi. Le tombe, dove furon sepolti gli altri nostri antichi Vescovi, ed Arcivescovi abbiam memoria, che non mai nella Restituta, ma nella Stefania furono erette, e nell' odierno Duomo restarono, dopochè fu riedificato nel 1288. miseri, ma gloriosi avanzi di quelle furono i sepolcri di marmo dell' Arcivescovo Berardino Caracciolo trapassato nel 1262. e dell' Arcivescovo Aiglerio, che nel 1282. finì di vivere, rammentati dal Chioccarelli, *De Berardino Caracciolo, & de Ayglerio Archiepiscopis*, con fedelmente trascriverne le iscrizioni, e che noi nel Duomo medesimo abbiam veduto fino al passato anno 1744. in cui furon tolti via per rendere più spazioso il Sacro Tempio, cioè il primo dalla Cappella conceduta dal nostro Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo Spinelli a' Signori Caraccioli della linea di Giosuè, affine di poter trasferire più giù il Pulpito, e di poter diroccare un' antichissima Cappella, ch' essi aveano sotto del medesimo; ed il „ se-

era ſituato tra la Stefania ed i Fonti maggiori dal Veſcovo Sotero diſpoſti, e che oltre a ciò il Battiſtero de' Fonti minori fu coſtrutto dal Veſcovo Vincenzo *intus Epiſcopio*; ne ſeguita neceſsariamente, ſiccome ſi è più innanzi nella nota dimoſtrato, che appartenendo queſti due Battiſteri alla Chieſa di Napoli, nè permettendoſi mai due

„ ſecondo dal pilaſtro tra la porta della camera degli Eddomadarj e la Cappella degli eſtinti Signori Seripandi. Chiariſſimi ſegni ſono inoltre della Cattedrale Stefania i due Campanili, e la Cappella dell' Apoſtolo S. Pietro, che ſotto uno d'eſſi fu fatta eriggere, come diſſi, dal prima Doge, e poſcia anco Veſcovo Stefano II. rendendoſi tuttavia manifeſto, che gli additati due Campanili aſſai bene corriſpondano, cioè il primo all' odierno Campanile dell' Arciveſcovado, il qual poſcia nello ſteſſo luogo, e con illuſtre, e ſignorile magnificenza fu cominciato dalla nobiliſſima famiglia Piſcicella; ed il ſecondo alla Cappella de Signori Minutoli, che ancor oggi d' eſſere ſtata edificata ſotto d' un Campanile nell' inferiore ſtruttura dimoſtra; e quel ch' è più lo ſteſſo titolo ritiene di S. Pietro Apoſtolo, che da tanti ſecoli prima dal ſuo inſigne Fondatore ha ricevuto. Anzichè da queſti due Campanili confermaſi, che in mezzo a medeſimi foſſe ſtata la maggior Porta della Stefania, a ſomiglianza di quaſi tutte l' antiche Chieſe Latine, che in fronte alle porte maggiori aveano le Torri per le campane, ed a differenza delle Chieſe Greche, che non avendo queſte in uſo, non mai ereſſero Campanili; onde fu, che il Popolo era quivi chiamato al ſuono d' alcune tavole di legno percoſſe da un baſtone, o da un martello, *Du-Cange nel Gloſſario*, *ed il Macri nel Leſſico*, *verbo* Campana: tanto vero, che nella Reſtituta, poichè fu Chieſa Greca, non vi è veſtigio, o memoria, che avuto aveſſe alcun Campanile. „

Ai veſtigj di ſopra deſcritti converrà aggiugnere alquante conſiderazioni. Bartolomeo Chioccarelli, il quale per non ben comprendere il ſignificato della voce *Epiſcopium*, miſeramente ſi confuſe nella ſpiegazione degli antichi monumenti riſguardanti il ſito materiale della Chieſa di Napoli, ſiccome egli fu diligentiſſimo ricercatore delle priſtine noſtre memorie; così aſſai volte non usò la conveniente critica, nè ebbe quella intelligenza, che ſi richiedeva per iſvilupparſi da' dubbj. Queſto ſcrittore, il quale credette eſiſtenti in Napoli due Veſcovi nel IX. Secolo, ſenza nè anche ben intendere quelle parole altrove da noi recate, *binas geſtat Præſulum ſedes*, ſpiegando poi la voce *Epiſcopium* ſempre per *Cattedrale*, laddove ha un

due Battisteri in una stessa Cattedrale , dovesse l' uno di essi essere addetto alla Cattedrale Stefania , e l'altro alla Basilica di S. Restituta : giacchè essendovi in Napoli un popolo misto di Greci , e di Latini , ed il generale Lavacro non potendosi fare per la moltitudine delle due Nazioni e per la diversità del rito in un sol Battistero

 sen-

---

un ampissimo significato , non seppe ben indagare il sito delle due Cattedre materiali , le quali per altro alla sua idea dei due Vescovi esistenti, doveano senza fallo ancor esse esistere ; e perciò sempre in un sito pose l'antica Cattedrale contradicente a se stesso . Ma quel che fa maraviglia è appunto, che egli descrivendo il nuovo edificio dell' odierna Cattedrale fondata dai Re Angjoini, compiagne di essersi con tale struttura dispersi tutti gli antichi vestigj, cioè pitture, iscrizioni , e sepolcri degli antichi Vescovi, i quali erano stati collocati nella Stefania, colle seguenti parole, *De Episc. Neapol. pag.* 203.
„ Tandem sub hoc præsule (*Umberto de monte aureo*) Neapolitanæ Ec-
„ clesiæ fabrica expleta est , & quamvis ea nova moles maximis ornamentis,
„ & magnifica Templi structura (ut par erat) rutilaret , dolemus tamen
„ nihil fere de antiquis rebus , ac picturis , marmoreis inscriptionibus , &
„ priscis monumentis remansisse , sed veterum Episcoporum , Archiepiscopo-
„ porum , aliorumq. procerum sepulcris subversis ac confractis , tunc credimus
„ excidisse tumulos omnes , quos Sanctus Joannes ad Aquarolam Neapoli-
„ tanus Antistes Episcopis omnibus ejus prædecessoribus in Stephaniæ Ec-
„ clesia erexerat , ac ex ordine collocaverat , & singulis eorum nomen ap-
„ posuerat , ut superius in Joanne diximus . " Ecco adunque come la nuova struttura del Tempio portò la ruina di tutte le antiche memorie, che erano nella Stefania , cioè pitture, iscrizioni , e quel ch' è più , i sepolcri di tutti i SS. Vescovi Napolitani fin dal Vescovo Gio. Scriba ordinatamente collocati nella Stefania . Ma se fosse vero giusta la pianta Mazzocchiana, che l'antica Stefania era nel sito ov'è l' odierna S.Restituta, e che nel riedificarsi l'odierna Cattedrale, la predetta Chiesa di S.Restituta rimase nell'antichissimo suo sito senza diroccarsi da' fondamenti, se non che dovè dalla parte anteriore troncarsene una picciola porzione per servire al nuovo edificio, ed il resto ebbe bisogno soltanto di rifezione; come mai potè avvenire, che si disperdessero tutte le antiche memorie , le iscrizioni , e le dipinture , e quel ch' è peggio si roversciassero tutti i Sepolcri de' SS. Vescovi , che formavano il maggiore splendore dell' antica Cattedrale ? Altra non potè essere la ragione di una sì fatta dispersione , se non che quella nascente dalla necessità di doversi nel sito appunto dov' era l' antica Stefania , ed ove erano

senza confusione e disordine; perciò convenne costruirsi in luoghi distinti e separati le due Aule, o Basiliche battisteriali, ambedue collocate nell'Episcopio in tempo già ch'era la Chiesa di Napoli governata da un solo Vescovo Latino, il quale avea la cura, e la direzione spirituale di ambedue le Nazioni, e per conseguenza delle due Ba-

---

erano collocate reliquie sì insigni, erigervi la croce del nuovo magnificentissimo Tempio, ed in tal guisa del tutto diroccare l'antico.

Soggiugne il Chioccarelli, che in questa generale rovina *appena* si serbò il sepolcro d'Innocenzo IV. e di altri pochi, e che serbossi anche *il passo di ferro*, il quale era affisso ad una delle antiche colonne della Stefania, e che fin oggi si osserva: „ Vix Innocentii IV. Romani Pontificis sepulcrum „ servatum fuit, atque paucorum aliquot. Servatus est quoque passus ferreus, „ quæ mensura erat usui Neapolitanis Civibus, & uni ex antiquis ejus Ec- „ clesiæ columnis affixus conspiciebatur, & adhuc nostris diebus prospicitur, „ qui antiquis sæculis maiori Ecclesiæ creditus est, ut integra & incorrupta „ ea mensura servaretur: in contractibus enim qui in Urbe Neapoli, & „ finitimis regionibus celebrabantur, temporibus Francorum, Sveorum, ac „ Normannorum Regum, qui Neapoli dominati sunt ac longe ante, fundos „ mensurandos esse, vel fuisse mensuratos passu ferreo Neapolitanæ Ecclesiæ „ passim cavebatur. Erat autem antiquus mos, mensuras, ac pondera religiose „ in templo servandi, ne a facinorosis viris violarentur, locorum in quibus „ servabantur religione territis, neve subditi injustis ponderibus, ac mensuris „ prægravarentur &c. " Il Canonico Celano poi nel Tom. I. delle sue *Notizie pag.* 84. scrisse così: „ Ed in una colonna scannellata di bianco marmo, che „ sostiene il primo arco dalla parte del Coro, vi si conserva il passo geome- „ trico Napolitano di ferro: in modo, che negli antichi istrumenti, quan- „ do si vendeva qualche Territorio da misurarsi, si diceva: *Ad passum fer-* „ *reum Sanctæ Neapolitanæ Ecclesiæ*. " Ma come andò mai la faccenda? la Chiesa di S.Restituta, la quale si vuole la stessa che l'antica Stefania, senza correre il rischio di essere diroccata da' fondamenti, potè incorrere nella disgrazia di far roversciare tutti i sepolcri dè Santi Vescovi colle altre pitture ed iscrizioni, senza custodire per se alcuna di quelle tante luminose memorie? Dunque la ruina e la dispersione non accadde nel sito ove è la Basilica di S. Restituta, ma altrove dovè accadere una sì lacrimevole perdita. Accadde appunto nel sito ov' era la Stefania, la quale dovè dare il suo sito al nuovo più augusto edifizio. Ed in questa occasione ritenne per se tra gli altri antichi vestigj, i due altri tuttavia permanenti, cioè l'avello del Pontefice Innocenzo

Basiliche Cattedrali, acciocchè si potesse un tal ministero separatamente adempire dal Greco, e dal Latino Sacerdozio, secondo l' una e l' altra liturgia.

XXIX. Pretendono i Canonici della Cattedrale, che pur oggi esista il sito del Battistero del Fonte minore nella Cappella contigua alla tribuna di S. Restituta, che vol-

---

cenzo IV. ed il celebre passo di ferro: il primo perchè collocato nella contigua Cappella detta oggi del Seminario, e poi trasferito nella Croce dell' odierna Cattedrale, ed il secondo come più facile a conservarsi dalle ruine, sta tuttavia fabricato ad una delle colonne, che oggi formano la Croce della stessa Cattedrale. Ecco che i due vestigj si veggono in quell' antico sito ov' era la Stefania, e nè alcuno di questi, nè tutti gli altri che furono nel diroccamento distrutti, apparisçono dover essere altrove situati, che nel predetto sito della Croce dell' odierna Cattedrale, e non mai nella Basilica di S. Restituta, che secondo l' avviso del Ch. Mazzocchi, e di tutti gli altri più antichi Scrittori, non fu mai da fondamenti o roversciata o distrutta. Anzi pare incredibile, che si dovesse permettere in un luogo non distrutto il roversciamento non meno delle altre memorie, che de' venerabili depositi de SS. Vescovi, e che almeno vi si fosse lasciato il sepolcro di un Papa, ed il famoso passo di ferro, per indicarci la sua maravigliosa antichità. All' incontro niuna di tante antiche memorie si procurò far sussistere nella supposta Stefania nel sito di S. Restituta, nel tempo medesimo che lo stesso Ch. Mazzocchi per indicarci un ideato vestigio, suppose che i Canonici preser cura di farci esprimere nella Cappella di S. Maria del Principio l' effigie di S. Gennaro, appunto perchè dovendosi, come anche egli suppone diroccare l' Oratorio di questo Santo, vi si ponesse almeno la simillissima imagine. E che sia così, ecco le medesime sue parole nella *pag.* 54. *della sua Dissertazione*:
„ Id quoque notandum est, Canonicos Neapolitanos (ad quorum jura vetus „ Stephania sub nomine S. Restitutæ transmissa fuit) non temere per idem „ tempus curasse, ut in musivo opere S. Mariæ de Principio S. Januarii effi„ gies exprimeretur, ut quoniam ejus Oratorium proxime evertendum erat, „ eo saltem loco imago simillima fidelium cultui proponeretur. “ Or se i Canonici, secondo questa ipotesi, preser tanta cura nel conservare la sola effigie del Santo; come poi furono così trascurati, che senza diroccarsi la pretesa Stefania nel sito di S. Restituta, tutti i tumoli de' SS. Vescovi Napolitani nella Stefania ordinatamente disposti dal Vescovo Gio. IV. di buon grado, e senza necessità gli facessero perire con tutte le altre antiche iscrizioni, dipinture, e memorie? E come mai potrà verificarsi il compianto che ne

garmente si dice di S. Gio. *ad fontes* , nè essi possono addurne altra autorità, se non quella tratta dal Cronico di S. Maria del Principio . All' incontro Gio. Diacono, il quale ha distinti i due Battisteri, non ne fa mica parola. Si rileva nondimeno da questo Scrittore esservi la Basilica di S. Lorenzo *ad fontes*, la quale era certamente nel distretto dell'

---

ne fa il Chioccarelli , che tutti questi Sacri depositi ed iscrizioni e memorie si roversciassero e disperdessero nell' edificio dell' odierna Cattedrale, se per dar luogo ad un tale edificio non si avesse dovuto diroccare tutta la Basilica Stefania , ove erano quelle ordinatamente disposte ? Se ogni altra cosa mancasse , questo solo argomento ha tanta forza da far valere la già per tutti i titoli indubitatamente esistente duplicità delle Cattedrali , che col volerlo contendere si fa aperta violenza alla umana ragione .

Quanto si è detto viepiù si conferma da ciò che avvertì nelle sue *Memorie* il celebratissimo Canonico Majelli , il quale come esattamente istrutto delle antichità della nostra Chiesa , dimostra che siccome la Stefania dovea esser congiunta col Palazzo Vescovile, così l'antica abitazione de' Vescovi era in quella parte, ove oggi è il Seminario, il quale viene ad attaccare colla Croce della odierna Cattedrale. Stimiamo quì ripetere colle stesse parole quel che egli lasciò scritto nella *pag.* 21. *a* 24. : „ E perchè Gio. Diacono con „ attenzione particolare dice, la Stefania *copulatacum Episcopio*, le quali parole „ dinotano con chiarezza la distinzione , e diversità delle due Chiese , è ne„ cessario sapere , che l' antico palazzo Vescovile non era quello , che oggi „ si vede , ma quello che oggi è il Seminario , come si conosce da ciocchè „ dice il Chioccarelli nella vita di Mario Carafa , che detto Cardinale Ar„ civescovo nella fondazione del Seminario *Commoda & perampla eis* (cioè „ a' Seminaristi) *domicilia in Cathedralis Ecclesiæ palatio præscripsit* : al che „ non badando il Chioccarelli disse nel fogl. 95. *Ex quibus omnibus clare per„ spicitur, Cathedralem Ecclesiam , ac Neapolitanorum Antistitum domum sive „ palatium etsi amplioribus spatiis variis temporibus auctam, attamen semper in „ eodem loco , quo nunc cernitur , fuisse constitutam* . Il che quanto è vero ri„ spetto alla Chiesa , altrettanto è falso rispetto al palazzo Vescovile , „ facendosi chiaro dalla struttura di detto Seminario , e dall' impresa „ di Filippo Minutoli Arcivescovo , nel cui tempo Carlo II. fabbricò „ la nuova Cattedrale , posta sopra la porta carrese di detto Seminario , „ fatta tutta di bianco marmo , che era la porta del palazzo Vesco„ vile , non richiedendo tanta magnificenza altra privata abitazione; „ e il presente palazzo Arcivescovile uopo è , che siesi cominciato „ dopo

dell'Episcopio, siccome si è ravvisato più avanti. Sicchè se si vuole, che la Cappella di S. Gio. *ad fontes* sia il sito della Basilica Battisteriale de' Fonti minori; dovrà necessariamente affermarsi, che la Basilica di S. Lorenzo *ad fontes* collocata in altro sito, esser dovea il Battistero de' Fonti maggiori: e se si voglia supporre, che questa non sia la Cappella detta

---

„ dopo esso Filippo Minutoli, e dopo la fabbrica della nuova Cattedrale per „ dargli il prospetto in una piazza principale, e poi siesi tratto tratto ampliato „ da Mario, e Decio Carafa, e poi dal Cardinal Filomarino, come „ scrive il medesimo Chioccarelli nelle vite di detti Arcivescovi, e si vede „ ora posto nell'ultima perfezione dall'Eminentissimo Cardinale Spinelli odierno „ Arcivescovo colla spesa di molte migliaja. Dee ancora sapersi, che „ l' antica Cattedrale Stefania era quella parte della presente Chiesa Cattedrale „ , che forma la Croce per lunghezza dal sepolcro d' Innocenzo IV. „ alla Cappella de' Signori Minutoli, e per larghezza dalla fronte del maggiore „ Altare fino alla scala del Campanile, dalli due estremi di lunghezza „ , che sono rimasi dopo la fondazione della nuova Cattedrale si pruova „ con evidenza, che quivi era la Stefania. Dice Gio. Diacono nella vita di „ Stefano II. riedificatore della Stefania dopo essersi brugiata: *Ædificavit igitur „ intus Episcopio absidam non parvi operis duasque procero cacumine Turres, „ sub quibus Ecclesiam S. Petri miris exornatam construxit operibus*. E in Paolo „ Vescovo successore di Stefano II, dice di esso Paolo: *De reliquo vero „ fecit ceraptatas quinque* (nota il Muratore, *Candelabra*) *ex quibus duas „ deauravit, depinxit quoque & Turrim, quæ est ante Ecclesiam Sancti Petri „ , & reliquias in altare ejusdem Ecclesiæ posuit, quia præventus morte „ Domnus Stephanus non illud dedicavit*. Questa Cappella di S. Pietro Apostolo „ fu conceduta alla famiglia Minutoli, come riferisce il Chioccarelli in „ Errico Cardinal Minutoli Arcivescovo di Napoli *fol.* 251. *Idem Henricus „ Cardinalis cum in majori Neapolitana Ecclesia esset sacellum Divo Petro Apostolorum „ principi dicatum, a suis majoribus familiæ Minutulæ erectum* (erra „ il Chioccarelli, perche fu eretta la Cappella da Stefano II. come si è veduto „ in Gio. Diacono) *cujus jus patronatus eidem familiæ spectabat &c.* E „ poco appresso: *De quibus aliquot publica documenta & diplomata inspeximus; „ Innocentii nempe VII. Romani Pontificis litteras sub datum Viterbii VI. Nonas „ Martii* 1405. *Pontificatus ejus anno secundo, in quibus asserit: Jordanum „ Orsinum olim Archiepiscopum Neapolitanum tunc vero tit. S. Martini Presbyterum „ Cardinalem, cum Neapolitanus esset Archiepiscopus, donasse & in perpetuum „ concessisse eidem Henrico Cardinali Minutulo pilerium, sive quemdam*

„ *locum*

detta del Seminario contigua alla Croce dell' odierna Cattedrale riputata già l'antica Basilica di S. Lorenzo *ad fontes*; sempre sarà concludente la nostra proposizione, che l' un Battistero era collocato in sito diverso dall' altro: vi erano perciò due Basiliche Battisteriali anche separate fra loro, e che l' una di esse appartener dovea alla Stefania,

---

„ *locum ipsius Ecclesiæ Neapolitanæ inter sacellum S. Petri Apostolorum principis* „ *de Miuutulis (e quibus idem Cardinalis Henricus traxit originem) & Cap-* „ *pellam S. Aspren &c.* Ma forse Stefano II. fu della famiglia Minutoli an- „ tichissima in Napoli, e fondò detta Cappella gentilizia della propria di „ lui famiglia: o pure dopo fondata, la donò a detta illustre famiglia, per „ essersi quella forse più delle altre segnalata nella contribuzione alla spesa „ della riedificazione. Costa dunque esser questa la Cappella di S. Pietro, e „ perchè fu edificata sotto uno de' campanili, che faceano fronte all' antica „ Cattedrale Stefania, corrispondendo quasi a linea all' altro campanile, che „ era, ove oggi è il campanile della presente Cattedrale, non si può in „ maniera alcuna pensare, come questa Chiesa Cattedrale fosse la stessa con „ S. Restituta. Dall' altra parte abbiamo, che il Sommo Pontefice Innocen- „ zo IV. morì in Napoli nel palazzo Arcivescovile l' anno 1254. e fu sepol- „ to nella Cappella di S. Lorenzo detta *ad Fontes*, perchè era vicino a' Fonti „ battesimali, ch' erano nella Cattedrale Stefania, della qual sepoltura dice „ Nicolò Curbio nel *cap.* 42. della vita di questo Pontefice presso Francesco „ Pagi §. *66. Die sequenti (a morte) Domini Cardinales, & Prælati pari-* „ *ter universi ipsum detulerunt ad majorem Ecclesiam tumulandum, apud quam* „ *elegerat sepulturam*; ed è quì notabile l' abbaglio di più Scrittori, che han „ detto, essere stato detto Pontefice sepolto nella Chiesa de' Frati Minori „ Conventuali di S. Lorenzo, e poi traslato era nella Cattedrale; il qua- „ le errore è nato dal non aver saputo, che la cappella di S. Lorenzo „ Levita, e Martire, era nella Cattedrale, della quale fa menzione „ Gio. Diacono in S. Gio. Acquarolo, e 'l Capaccio *Lib I. fol.* 147. „ Ma il luogo di Gio. Diacono, che porta esso Capaccio in detto „ foglio, rischiara non solo la verità di detta Cappella di S. Lo- „ renzo, ma il palazzo Vescovile, che era ove è il Seminario, dicendo co- „ sì in S. Gio. Acquarolo: *Sed ubi cognovit idem Contardus, hujusmodi copu-* „ *lam illudendo protelari, conjuravit cum inimicis Andreæ Consulis, & eum* „ *in loco Basilicæ S. Laurentii, qui ad fontes dicitur, gladio percussit, &* „ *Consulato suscepto, eamdem duxit Eupraxiam. Neapolitani siquidem commoti* „ *de morte turpissima sui Ducis, post tres dies unanimes irruunt Episcopium,*

„ *quo*

ſania, e l'altra non potendo appartenere alla medeſima Baſilica contro al ſiſtema della Chieſa, e de' Canoni, ſpettava ſenza fallo alla Baſilica di S. Reſtituta, poſta in ſito diverſo dall'altra Cattedrale. Da ciò anche ne ſorge, che ſe nell'edificarſi l'odierna Cattedrale convenne diroccarſi la Stefania, dovè anche nel ſuppoſto di non eſsere la

---

„ *quo ipſe manebat, & confecto feroci bello, Contardum, ſuamque conjugem,* „ *& homines ejus trucidarunt*. E ſembra chiaro, che avendo eſſo Contardo „ ucciſo il Conſolo nella Cappella di S. Lorenzo, che oggi è la Cappella „ del Seminario, ſi ritirò per pochi paſſi nel palazzo Veſcovile, detto da „ Gio. Diacono *Epiſcopium*, colla Moglie, cagione del ſacrilego omicidio, „ e co' ſuoi fautori, ed in eſſo furono tutti da Napolitani trucidati. Queſta „ Cappella fu da S. Gio. I. di queſto nome, e XXV. Veſcovo di Na- „ poli, circa gli anni 543. dentro la Chieſa Stefania non più che circa 54. „ anni dopo l'edificazione della Cattedrale Stefania, come appariſce con chia- „ rezza da Gio. Diacono, il quale collocando nella vigeſima ſeconda ſede „ queſto S. Gio. dice. *Johannes Epiſcopus mediocris ſedit annos* 20. *die* 11. „ *Hic abſidam Eccleſiæ Stephaniæ lapſam ex incendio reformavit, in qua ibidem* „ *ex muſivo depinxit transfigurationem Domini noſtri Jeſu Chriſti ſummæ opera-* „ *tionis, fecit & Baſilicam S. Laurentii Levitæ, & Martyris mirificis con-* „ *ſtructionibus digeſtam* „. E poco dopo ſoggiugne: „ Da queſta autorità ſi „ fa chiaro l'errore del Canonico Celano, il quale nella prima giornata *pag.* „ 76. *dell' edizione del* 1724. parlando di queſta Cappella, dice: *Siegue la* „ *Cappella del Seminario, che fu detta di S. Lorenzo Veſcovo di Napoli, dalla* „ *quale Chieſa, come ſi diſſe, un tempo preſe il nome di S. Lorenzo, ed in* „ *queſta fu ſeppellito il ſommo Pontefice Innocenzo IV. che morì in Napoli nel* „ 1240. *che fu il primo a dare il cappello a' Cardinali, e queſta funzione fu* „ *fatta in Napoli, come ſi riconoſce da un quadro, che ſopra detta ſepoltura ne* „ *ſtava. Queſta ſepoltura fu fatta fare da Umberto di Montauro, detto il Me-* „ *tropolita, Arciveſcovo di Napoli nell' anni del Signore* 1318. *E queſta Cap-* „ *pella ha dato motivo a molti Scrittori di errare, ſcrivendo che Innocenzo foſse* „ *ſtato ſepolto nella Chieſa di S. Lorenzo Martire, dovendo dire nella Cappella* „ *di S. Lorenzo Veſcovo di Napoli. In queſta ſteſsa Cappella l'Arciveſcovo Um-* „ *berto ereſse un Altare in onore di S. Paolo con un beneficio, perlocchè venne* „ *chiamata S. Paolo de Umbertis*. Il quadro di S. Paolo, che era in queſto „ Altare eretto da Umberto ſi conſerva ancora dentro il Seminario nella „ Camerata della B. V. Maria, e tutto ciò ſerve a dimoſtrare, che la Cap- „ pella oggi del Seminario, era l'antica Cappella, o Chieſa di S. Lorenzo, „ eret-

la Basilica di S. Lorenzo *ad fontes* nel sito della Cappella del Seminario, ma in altro sito vicino, com' esser dovea, alla stessa Stefania, incorrere nella stessa sorte: e perciò fu anche necessità per dare il debito luogo al nuovo magnificentissimo Tempio di diroccarsi quest'antica Basilica battisteriale; la quale era indubitatamente vicina, e dap-

---

„ eretta dentro la Stefania, ed a pruovare che la Stefania era Chiesa diversa da S. Restituta, la quale non poteva stendere le sue Cappelle in tanta distanza. „

Ed oltre a ciò lo stesso eruditissimo Majelli nella *pag.* 17. delle sue *Memorie* sostiene la duplicità delle Cattedrali dalle diverse dedicazioni delle due Basiliche di cui trattiamo. Eccone le parole: „ La medema duplicità delle Cattedrali pruova l'essere state separatamente in diversi tempi consegrate, e il celebrarsene in diversi giorni l' anniversario della dedicazione, come attesta il medesimo Chioccarello, che dice aver lui letto, che in *vetusto anniversariorum libro Capituli majoris Neapolitanæ Ecclesiæ habetur, die octava Januarii dedicatio Altaris S. Mariæ de Principio, de Episc. Neap. fol.* 91. Ed in alcuni Messali antichi, che aveano nel principio il Calendario di tutte le feste, che si celebravano nella Chiesa Napolitana, *Die primo Decembris dedicatio hujus Ecclesiæ Stephaniæ*, dal che si scorge ancora essere stati detti Messali proprj della Stefania. Ed in altro antico libro d' anniversarj del medesimo Capitolo: *Die vigesima quinta Januarj dedicatio Ecclesiæ S. Restitutæ*. Se dunque era una la Stefania, e S. Restituta, come poteva in diversi giorni celebrarsi della medesima l' anniversario della Dedicazione? E se la Stefania era una Cappella di S. Restituta, comeera capace di dedicazione di Chiesa, e non del semplice Altare, come si vede della Cappella di S. Maria del Principio, di cui si dice: *Dedicatio Altaris*, e non *Dedicatio hujus Ecclesiæ*, come si dice della Stefania? „

Oltre a ciò si conferma la duplicità delle Cattedre materiali dall' essersi costantemente osservato, che nella Basilica di S. Restituta non vi sia stata mai, nè prima, nè dopo l' erezione dell'odierna Cattedrale la sepoltura de' Vescovi; dappoichè non v' ha dubbio veruno, che fin da quel tempo che i Vescovi cominciarono a seppellirsi dentro i sacri Templi, il luogo della lor sepoltura era, ed essere dovea nella propria Cattedrale. Se mai la Basilica di S. Restituta fosse stata l'antica Stefania, ci sarebbe certamente rimasto vestigio, che in questo tal luogo vi fosse stata la sepoltura dei Vescovi di Napoli; giacchè, come si è detto, la sepoltura del Vescovo dinota, che la Chiesa, ove è sepellito, sia propria Cattedrale del defunto Prelato. Se adunque

e dappresso alla Stefania , ſiccome cel deſcrive Gio. Diacono , nè mai era , nè eſser potea contigua all' altra pur oggi eſiſtente Baſilica di S. Reſtituta .

XXX. Ponendoſi poi mente ad infiniti altri veſtigj della diverſità del ſito delle due Baſiliche nella nota diffuſamente deſcritti, rimane evidentiſſimamente dimoſtrata l'eſiſtenza delle

---

que in S. Reſtituta non ci è memoria e non appare veſtigio alcuno , che ſiavi ſtata la ſepoltura de' proprj Veſcovi ; dunque queſta eſſer dovea in altro ſito collocata , nel ſito appunto della Stefania ſempre diverſo da quello di S. Reſtituta . E ſiccome la Stefania era ſenza fallo la Cattedra Latina de' noſtri Veſcovi , così in queſta e non altrove furono trasferiti negli antichi tempi i depoſiti di coloro , che per la ſantità di vita meritarono tal culto , e ne' tempi poſteriori vi ſi dovè ſituare il luogo della ſepoltura , ſiccome in tutte le altre Cattedrali adivenne . Or quì è da rifiettere , che allor quando fiorirono in Napoli due Veſcovi , uno per la Latina , e l' altro per la Greca Nazione , non vi era il coſtume di ſepellirſi nelle Cattedrali nè anche i proprj Veſcovi . Come poi reſtando ferme le due Cattedre materiali, o ſieno le due ſedi per gli due popoli , il governo ſpirituale ſi riduſſe ad un ſolo Veſcovo Latino , allora fu che i depoſiti de' Santi Veſcovi da S. Gio. Scriba prima della metà del IX. ſecolo furono trasferiti non già in S. Reſtituta come Cattedra Greca , a cui era ceſſato il proprio Veſcovo , ma alla Stefania ch' era Cattedra Latina , ed in queſta appunto fu di poi dato il luogo per la ſepoltura ai Veſcovi ſucceſſori ; dappoichè, ſiccome dal V. ſecolo in poi il governo della Chieſa di Napoli ſi riduſſe a un ſol Veſcovo Latino ; così quantunque doveſſe reggere e l' una , e l' altra Cattedra , pur non dimeno la preferenza cominciò a darſi alla Cattedra Latina , o ſia alla Stefania , come ſede principale del Veſcovo ; e ſecondo queſto ſiſtema mirabilmente ſi ſpiegano quelle parole da noi altrove rapportate : *Neapolis binas geſtat Præſulum ſedes ad inſtar duorum Teſtamentorum , quamquam una ſit quæ regit , & gubernat reliquam* . In vano adunque ſi può ricercare in S. Reſtituta la ſepoltura de' Veſcovi : sì perchè ove eſiſteva il Veſcovo Greco, non ſi dava luogo a chicheſia nelle Cattedrali ; ove queſti ceſsò , il Clero Greco , che vi rimaſe aſcritto ne anche potè ſepellirſi fino a che non ſi introduceſſe queſto nuovo rito . E perciò ne' tempi a noi più vicini , eſſendo ſtata aſſegnata al nuovo di recente formato Capitolo di Canonici la Baſilica di S. Reſtituta riſtaurata a ſpeſe di tutto il Clero , poterono coſtoro colla già cambiata diſciplina acquiſtare il dritto di coſtruirviſi la propria ſepoltura , ſiccome fino a dì noſtri la poſſeggono , e tutto

due Cattedre materiali della nostra Chiesa. La qual cosa mirabilmente conferma l'origine delle due Croci della Chiesa di Napoli, le quali due Croci riputandosi i titoli delle Basiliche, secondochè si è da noi nel precedente Capitolo appalesato, e costando pienamente non solo l'esistenza delle due Basiliche materiali, ma l'esistenza pur anche di due Vescovi, onde

---

ciò non ostante, che essendo oramai divenuti i Canonici, come rappresentanti il Clero universo, membri dell'Arcivescovo, non ebbero mai sepoltura nella nuova odierna Cattedrale in cui prima all'Arcivescovo, ed indi al Collegio degli Eddomadarj dappresso a quella degli stessi Arcivescovi fu, come conveniva, accordata.

Quindi è che siccome s'introdusse la costruzione de' Cimiterj presso le Basiliche, così non ci è affatto memoria, che il Capitolo de' Canonici avesse un particolar Cimiterio, come l'ebbero gli Eddomadarj componenti la Congregazione del Divin Salvatore nella Cattedrale Stefania, prima della odierna Cattedrale. Da' monumenti recati nella prima Parte di questa Scrittura si va chiaramente a rilevare una tal verità da noi manifestata, e si va parimenti a conoscere che introdotto l'uso delle sepolture de' Sacri Ministri nel Tempio a cui sono addetti, siccome il Collegio degli Eddomadarj aveva il suo Cimitero dinominato del Salvatore *sito in majori Ecclesia Neapolitana*, *ved. sop. pag.* 155. *e seg.*, così questo dovea certamente esser situato nella Chiesa del Salvatore, o sia Stefania e propriamente nella croce della odierna Cattedrale o dappresso alla medesima, altrimenti non si potrà mai verificare, che quel Cimitero nell'anno 1366. fosse situato *in majori Ecclesia Neapolitana*; ma convenne poi nell'anno 1414. assegnarsi un luogo più decente al Collegio degli Eddomadarj nel centro della odierna Cattedrale dappresso alla sepoltura de' proprj Arcivescovi.

Viepiù si conferma che l'antico Cimitero degli Eddomadarj era prima situato *in majori Ecclesia Neapolitana* secondo il monumento dell'anno 1366. dappoichè da una lapide di recente scoverta abbiamo, che siccome eravi una Congregazione di Donne sotto l'invocazione del Salvatore, il sepolcro di queste si è ultimamente discoverto, che esisteva nel luogo ove al presente è la porta del Seminario. Oltre a questo sepolcro ve n'era un altro de' *Confrati* detto anche del *Salvadore*, e questo sepolcro regolarmente esser dovea collocato anche dappresso a quello degli Eddomadarj: e perciò il sito di questo antico Cimitero veniva ad esser situato nella Chiesa Stefania, e così viepiù si verifica quel che si è accennato sul documento del 1366. che il cimitero degli Eddomadarj era situato *in majori Ecclesia Neapolitana*. E conciossiachè il Ch. Canonico

onde traſsero le due ſedi l'origine loro per la neceſſità di due Nazioni di rito diverſo, e del Sacerdozio Greco, e Latino, ch'ebbe a perdurare per lo corſo de' ſecoli, non oſtante poi di eſserſi a tenore della Civil polizia introdotto, che le due Sedi foſſero dirette e governate da un ſol Veſcovo Latino, ſiccome ſi è nella prima Parte di queſta

 Scrit-

---

nico Sparano in fine *della II. Parte delle ſue Memorie pag.* 379. *fino a* 382. ha ſinceramente rapportato come adivenne queſta nuova diſcoverta, perciò ſtimiamo di traſcriverlo colle medeſime ſue parole. „ Affinchè però niente
„ reſti a deſcriverſi, onde il Pubblico ne ſia defraudato, egli è neceſſario, che
„ da me ſi dia quì un monumento trovato ultimamente nello ſcavo di alcu-
„ ne fondamenta per lo rifacimento di un'ala del Seminario Urbano. E per
„ additare a' noſtri Concittadini la maniera, onde ſi è ritrovato, dirò, che
„ l'odierno noſtro Arciveſcovo ſiccome nella Chieſa Cattedrale, ha procura-
„ to di render le fabbriche nobili colle baſi di marmo, che ha cominciato
„ a ſituare in ciaſcheduno de' ſuoi pilaſtri: e ſiccome nella ſoffitta della Chie-
„ ſa ha riparato i nobili quadri, che erano a un di preſſo rovinati per lo
„ ſcolo dell' acqua: ed ha nell' Altar maggiore della Cattedrale formati di
„ argento ricchi fiori tra' candelieri, con aver due ben grandi ſplendori di
„ argento allogati nella Tribuna: così paſſando al ſuo Seminario, ha volu-
„ to abbellirlo con nuove fabbriche fatte nell' ala ſiniſtra quando ſi entra,
„ dove è la Camerata de' grandi: e nello ſcavo fatto nel meſe di Ottobre
„ dell' anno ſcorſo 1769. delle fondamenta preſſo la porta dello ſteſſo Semi-
„ nario, quivi da 15. palmi in ſotto ſi è ritrovata un immagine a freſco
„ della B. V. ed un marmo bianco di palmi lungo 4. $\frac{1}{6}$, e largo palmi
„ 2. $\frac{1}{4}$, colle immagini di cinque Donne, le quali hanno gli occhi chiuſi,
„ e le mani giunte l'una ſopra l'altra, come incrocicchiate, con in teſta
„ un panneggio che la ricuopre, e in ſu le ſpalle un manto lungo che cala
„ in giù: al diſotto di eſſo ſcorgeſi una veſte che ſporge le maniche fino a'
„ polſi ſenza riverſi: ed una pettiera, la quale viene dattorno fregiata da
„ un moccichino, che pende dal collo lungo le mani. Intorno al marmo
„ ſta ſcolpita queſta iſcrizione a caratteri grandi CONFRATANCIE SAN-
„ CTI SALVATORIS VETERIS ANNO MCCCCLXXV. Si avverte
„ però che al diſopra il marmo è franto fino alla volta del lato ſiniſtro,
„ dove comincia la parola CONFRATANCIE. Io l' ho fatto ſcolpire in
„ rame, ed è l' anneſſo a queſta mia oſſervazione. Che dee dirſi di queſto
„ gran monumento? A me pare che venga ad illuſtrarſi ciocchè ſi ſapeva,
„ ma oſcuramente. Quel che ſapevaſi era, che anticamente eravi l'antico
„ ſe-

Scrittura debitamente dimostrato; rimasero gli originarj titoli nella nostra Chiesa permanenti con le due Croci, le quali son relative alle due Cattedre un tempo esistenti in Napoli, e materiali, e formali.

XXXI. E quì prima di chiudere questo Capitolo fa duopo contemplare, doversi con somma gelosia custodire l' antica pre-

---

„ sepolcro della Confratanza di S. Salvatore vetere colla seguente iscrizione: „ *Sepulcrum Confratanciæ S. Salvatoris veteris*; ed il nostro Canonico Maz„ zocchi, credendolo degli odierni Eddomadarj della nostra Cattedrale: „ *De Cathedrali semper unica* alla *pag.* 129. l' addita con queste parole, „ *Postremo in antiquiore Hebdomadariorum sepulchro sic olim inscriptum fuisse* „ *ajunt*, *Sepulchrum Confratanciæ SS. Salvatoris veteris*: anzi nella *pag.* 137. „ aggiugne: *Ipsismet fatentibus Hebdomadaris*. Restò oscuro per molti anni, „ dove fosse stato questo antico sepolcro, e da chi mai si fosse fatta menzio„ ne di questa antica iscrizione. In fatti lo stesso Mazzocchi soggiugne: „ *At ubinam ejus antiquioris inscriptionis mentio fiat, non dum reperi*. Ora „ col presente marmo scoverto, è uscita finalmente alla luce l'iscrizione, e „ comechè per la frattura del marmo manchi in essa la parola *Sepulcrum*, „ non è però da negarsi, che quella sia che non ancora erasi, mentre scri„ vea il Mazzocchi, ritrovata. Il punto si è, che non sono maschi i mor„ ti che ivi sono scolpiti, e molto meno dagli abiti, Eddomadarj. Dunque „ tutto ciò che si è detto di questa iscrizione, oggi che abbiamo Donne nel „ marmo, e non Uomini va altrimenti; e ci dà motivo ad indagare qual „ fusse codesta Confratanza. Io in tanto per le riflessioni che farò, affermo „ costantemente, che quelle Donne sieno le Confratesse della Congregazione „ del Ss. Salvatore nella Cattedrale; come i Cherici, e Fratelli della me„ desima nei tempi di Anselmo nostro Arcivescovo nell' anno 1213. furono i „ nostri Eddomadarj. Egli è vero, che più tardi si veggono in quella „ Confrateria aggregate le Donne: perciocchè nel marmo si addita l' anno „ 1475. ma non perciò deve sembrar nuova codesta aggregazione di donne, „ avendo noi altri documenti da comprovarla, affinchè non paja strana. Il „ Du-Fresne nel suo Glossario rapporta le Confratesse, e spiegasi coll' auto„ rità di Giovanni da Genova così *Confratissa*, *Consoror*, *vel Congregatio* „ *Confratrum*, *vel Consororum*. Ecco dunque come poterono nel decorso del „ tempo i Cherici del Salvatore aggregare nella lor Congregazione donne, „ e dar loro il sepolcro in quella Confratanza. Tanto più che avendo i no„ stri Eddomadarj nell' anno 1414. avuto in mezzo della nostra Cattedrale „ per concessione del Capitolo, il sepolcro che oggi vi si vede, potevano „ be-

prerogativa delle due Croci della nostra Chiesa Metropolitana, non contenendo questa, come si è vanamente dato ad intendere, un rito abusivo ed assurdo. Egli è pur vero, che quasi in tutte le Cattedrali dell'Orbe Cattolico non s'incontra esempio che una sola Cattedrale ponga in uso due Croci; appunto perchè la Croce è il tito-

---

„ bene cedere alle sorelle aggregate in quella stessa lor confratanza luogo da
„ ivi sepellirsi. Fu poi una tal costumanza di aggregar sorelle nelle Con-
„ fraterie così frequente, che in molte Congregazioni di Napoli, e nella
„ stessa nostra Cattedrale la Congregazione de' Catecumeni istituita ne' tempi
„ dell'Arcivescovo Mario Carafa, e ristabilita ne' tempi del Cardinal di
„ Arezzo, anche oggi ha per istituto di tener nel novero Sorelle, e dar
„ loro la sepoltura. Questa sembrami la più naturale spiegazione del monu-
„ mento nel quale possono farsi altre più rilevanti riflessioni, che io ben
„ volentieri lascio agli amatori dell'antichità: bastandomi di averlo così
„ nettamente illustrato. E quì dò fine, e compimento alle mie fatiche, le
„ quali voglio sieno tutte a gloria dell'augustissima Triade, e per profitto
„ de' Fratelli della mia Congregazione delle Appostoliche Missioni; nella
„ quale essendo ascritto fin dagli otto di Gennajo dell'anno 1731. mi glorio
„ di essere il menomo di tutti ed il figlio più amante di cotesta Madre, che
„ mi ha educato sotto gli auspicj di S. M. Regina degli Appostoli, che è
„ il titolo specioso, che gloriosameute porta, e di cui vanno tutti i di lei
„ figliuoli decorosamente adorni.

Per tralasciare il dippiù che converrebbe riflettere sulle recate parole del rispettabilissimo Canonico Sparano, fermiamci un poco a ponderare quelle, dov' egli dice, *che avendo i nostri Eddomadarj nell' anno* 1414. *avuto in mezzo della nostra Cattedrale per concessione del Capitolo, il sepolcro che oggi vi si vede, potevano bene cedere alle sorelle aggregate in quella stessa lor Confratanza luogo da ivi sepellirsi*. Dunque suppone il Ch. Sparano, che il sepolcro delle sorelle aggregate fosse stato l'antico sepolcro degli Eddomadarj. Se fosse così rimarrebbe almeno assodato, che l'antico Cimitero degli Eddomadarj fosse presso la Cattedrale Stefania, per essere questo sepolcro discoverto molto dappresso alla croce della odierna Cattedrale, come a tutti si manifesta. Anzi converrebbe dirsi di vantagio, che esser dovea collocato dentro la stessa Stefania, o ad un edificio così contiguo, che la Stefania comprendesse: dappoichè nell'anno 1366. come si è più volte accennato, gli Eddomadarj aveano il lor sepolcro situato *in majori Ecclesia Neapolitana*, e non fuori. E perciò piucchè evidentemente si conchiude, che il sito dell'antica Stefania era nella Cro-

titolo rappresentante la Chiesa e materiale, e formale: e due Croci dovendo rappresentar due titoli, mal si convengono ad una sola Cattedrale. Ma questa quasi general disciplina non potea aver luogo in Napoli, ove due Cattedre materiali vi furono erette, ed a queste consentanee le due Cattedre formali per le due Nazioni di rito di-

---

Croce della odierna Cattedrale con qualche estenzione di più, che non è la stessa odierna Croce. Ed ecco che con questa nuova discoverta, si è incontrato un nuovo vestigio dell' antica Cattedrale del Salvatore, al cui servizio così gli Eddomadarj furono addetti come aggregarono ne' tempi posteriori le sorelle per dare alle medesime luogo di sepoltura. Che gli Eddodomadarj aggregassero le sorelle, com' anche i *Confrati*, non vi ha dubbio veruno, dappoichè si rileva dagli antichi libri di Celleraria che sono a noi pervenuti, la seguente notizia, cioè nel *fol.* 17. *del Libro della Celleraria del* 1508. si porta nell' introito così: „ La Festa di la Candelora ce avimo pilgliato per le *Con-* „ *sori*, e *Confrati* somma 1. La Festa de lo Salvator ce avimmo pil- „ gliato per le *Consori*, e *Confrati* summa 0. 3. 00. $\frac{1}{2}$ „, e così si porta nell' introito degli altri anni. Il che così essendo, fa duopo por mente che oltre il già discoverto sepolcro addetto alle sorelle, ve n' era un altro separato e distinto per li uomini *Confrati*. Ciò si dimostra da una lapide sepolcrale sita avanti alla cappella del Sagramento. Eravi nella medesima lapida la iscrizione consimile a quella delle femmine *sorelle*, se non che vi erano scolpiti *cinque Uomini*. Il Cardinal Spinelli avendo fatto il pavimento nuovo della Croce del Duomo, tolse quel marmo: Ma il Canonico Majelli, il quale era Economo, ordinò che si fosse registrato tutto ciò che si era tolto per conservarne la memoria, siccome seguì. Ciò posto: si domanda quale di questi due sepolcri apparteneva agli Eddomadarj prima di concederli alle *Consore*, ed a' *Confrati*. Se era quello come vuole il Canonico Sparano conceduto poi alle donne, o sia *Consore*: dunque rimarrà fermo, che l' antico cimitero degli Eddomadarj era dappresso la Stefania: Se poi si dirà, che era quello appunto, destinato poi ai *Confrati* che era situato avanti la Cappella del Sagramento; ne seguita, che questo tal sepolcro era situato non già dappresso, ma dentro l' antica Stefania.

Suppone in oltre il meritevolissimo Canonico Sparano, che avessero gli Eddomadarj nell' anno 1414. in mezzo dell' odierna Cattedrale il sepolcro per concessione del Capitolo. Ma con buona sua pace, il Capitolo in quella occasione non ci ebbe altra parte, se non che quella che si richiede da' Canoni i quali prescrissero negli antichi tempi dovere i Vescovi *adhibere consilium sui* *Cle-*

diverso. E quantunque poi cessasse del tutto in Napoli la Greca liturgia, pur nondimeno si riputò giusto e ragionevole, che a' Corpi morali istituiti in tempo ch' esistevano le due Cattedre, e le due Sedi si perpetuasse l'acquistato dritto, e con ciò si conservasse la luminosa memoria della nostra antica Ecclesiastica polizia: tanto più, che

---

Cleri, e che poi dal Clero passò tal facoltà al Capitolo de' Canonici, come deputati del Clero universo. In fatti ecco come Bartolommeo Chioccarelli nella *pag.*268. *De Episc. Neap.* rapporta il fatto con attribuirlo all'Arcivescovo Nicola di Diano, il quale per mezzo del suo Vicario Generale, *Capitulo assentiente* (e non già *concedente*) accordò agli Eddomadarj *congruum locum intus ejusdem Ecclesiæ chorum*, il qual coro era prima collocato in mezzo della nave maggiore dell'odierna Cattedrale. Eccone le parole: *Præfuit autem Nicolaus* (de Diano) *per plures annos, & donec vixit. Plures extant ejus Literæ ac Diplomata in Canonicorum atque Hebdomadariorum Archivio, illud præsertim quo is per Franciscum de Archeriis legum doctorem, & Generalem suum Vicarium, Capitulo assensiente, Hebdomadariis majoris Ecclesiæ congruum locum intus ejusdem Ecclesiæ Chorum, in quo ii eorumque successores sepeliri potuissent, concessit anno* 1414. *die* 10. *Octobris Indictione VIII. Joannis XXIII. Pontificis anno V. quod etiam marmorea inscriptio in eodem sepulcro ante ejus Ecclesiæ Chorum testatur hunc in modum*: Sepulchrum Hebdomadariorum Metropolitanæ Ecclesiæ Neap. publico instrumento concessum 1414. die 10. Octobris.

Sul punto della sepoltura, dovè anche rispondere l'incomparabile Canonico Majelli nelle sue *Memorie pag.* 106. *e* 107. a ciò che si era scritto dall' altro Canonico di Rosa, il quale prima del 1740. prese a difendere la Collegiata di S. Gio. Maggiore, col pretesto di difendere anche il Capitolo Metropolitano. Sono per altro degne di ricordarsi le parole del sudetto Ch. Canonico Majelli, il quale in difesa del vero onore del Capitolo Metropolitano formò l' aurea Scrittura da noi più volte lodata, e su tal particolare scrisse così: „ Ma perchè dice lo Scrittore della Difesa, che *egli è chiaro più* „ *della luce meridiana il documento che convince la suggezione degli Eddoma-* „ *darj nel fatto asserito della sepoltura, che vantano avere nella Chiesa Catte-* „ *drale*. Preghiamo per Dio lo Scrittore a far noto al Mondo, ove si leg- „ ge questo suo leggiadro modo di acquistar sudditi e vassalli, con dare il „ parere ad una concessione di tal cosa conceduta dall' Arcivescovo, perchè „ sarà giovevole a tutti i Capitoli, e potrannosi in avvenire approfittarne. „ Se l'Arcivescovo di Napoli concede al Principe di Montemiletto una Cap- „ pel-

che dopo l'edificio dell' odierna Cattedrale, non ostante che la Basilica di S. Restitnta venisse ad attaccare al nuovo Tempio come una Cappella, che gli stia a lato; sempre questa Basilica si è nelle sacre funzioni considerata, come separata, e distinta dalla nuova maggior Chiesa. Ed invero polluta la maggior Chiesa, non s'intende polluta

---

„ pella nella Cattedrale, o una sepoltura, e domandato si ottiene il con-
„ senso del Capitolo, quel Signore è divenuto suddito del Capitolo: bello
„ e inudito pensamento: già Pietro Tocco Conte di Martina, e suoi eredi
„ e successori Principi di Montemiletto sono soggetti al Capitolo, perchè nel
„ 1370. ottennero da Bernando Arcivescovo di Napoli col consenso del Ca-
„ pitolo la Cappella di S. Aspreno. Già la casa Guindazzo, la Capece
„ Piscicelli, e l'Altorisia sono suddite del Capitolo, perchè in varj tempi,
„ giusta gl' istrumenti recati dallo Scrittore, stipularono col Capitolo di qual-
„ che obligo di celebrare uffizj, e messe. E tutto ciò si asserisce, e si pu-
„ blica per fare onore, e difendere il Capitolo, il quale di tante ciancie
„ non ha saputo mai nulla, nè avrebbe mai permesso che fossero uscite alla
„ luce del Mondo, per mettere la riputazione di tanti Uomini illustri,
„ quanti sono gl' Illustrissimi Signori Canonici in bocca de' Scioli. „

Or siccome gli Eddomadarj avean prima del 1414. il proprio privatitivo sepolcro sito nella maggior Chiesa, così l' ottennero di poi in mezzo del Coro dalll'Arcivescovo, *adsensiente Capitulo*, per solennizare l' atto a tenore della disciplina Ecclesiastica, senza potersene da ciò ritrarre alcun dritto dominicale, come alcuni de' Canonici vanamente han preteso. E ciò tanto è vero, che siccome prima non aveano i Canonici alcun dritto di eliggersi la sepoltura degli Eddomadarj, così allor quando si permise di poter anche alcuno di essi eligger ivi la sepoltura, in tal caso il Capitolo non ha verun dritto di sollennizzare l'atto che dicesi *l'orare* sopra il cadavere del Canonico che vi si sepellisce, ma tutto ciò privativamente appartiene al solo Collegio degli Eddomadarj in esclusione del Capitolo. Or in questo tal caso, se il Capitolo fosse stato il concedente, e ci avesse il preteso dritto dominicale; come mai viene escluso dal solennizzare un atto che contiene l'ultimo uffizio, che si presta a colui il quale è del loro consorzio? Anche su questo argomento scrisse egregiamente nelle sue *Memorie* il dottissimo Canonico Majelli, le cui veramente savie, e ponderate considerazioni giova quì rapportare colle sue parole medesime nella *pag.* 103. „ L'altre due cose, delle quali
„ una è nel medesimo istrumento, l'altra nella visita di Annibale di Capua
„ *fol.* 398. *a t.*, fanno conoscere la buona fede colla quale lo Scrittore cita
„ gli

luta S. Restituta: l'esposizioni del Santissimo si fanno contemporaneamente nell'una Chiesa, e nell' altra; come anche gli anniversarj si celebrano, col dippiù che si può riscontrare nel numero XII. del sommario degli Eddomadarj del 1752.

XXXII. La Chiesa di Roma, centro d'unità della nostra salu

T t tise-

„ gli Autori, e porta le autorità in conferma de' suoi dettami poichè nella
„ parte che egli cita di detto Istrumento cuopre sotto alcuni puntolini la co-
„ sa più essenziale, e quello che egli combatteva, e sono le seguenti parole:
„ *Quod liceat & licitum sit de cetero cum de hac vita migrare contigerit ipsos*
„ *Hebdomadarios, & eorum successores ibidem sepelliri, nulli alii eis vel eo-*
„ *eorum successoribus invitis possint ibi sepelliri*: e con queste parole si giusti-
„ fica sufficientemente l'espressione fatta dagli Avvocati nel memoriale, *ha-*
„ *bent proprium privativum sepulcrum*. Dalla Visita d'Alfonso Gesualdo cita
„ lo Scrittore le parole, che dichiarano essere il sepolcro conceduto agli Ed-
„ domadarj in mezzo al Coro comune a' Canonici, ed agli Eddomadarj: *in*
„ *quo nemini præterquam Canonicis, qui eam elegerint, & Hebdomadariis ipsis*
„ *sepelliendi jus est*. Quanto però questa Visita possa derogare ad un publico
„ Istrumento colla presenza di un Vicario Generale, in nome, e parte dell'
„ Arcivescovo di Napoli, e dell'intero Capitolo a tal fine congregato so-
„ lennizzato, saprà ben discernerlo lo Scrittore della difesa vecchio Avvo-
„ cato; ma vi lascia l'altre parole molto importanti per gli Eddomadarj,
„ e sono: *& tunc Hebdomadarii cum Domino Cimiliarcha officium circa De-*
„ *functum, & pias ac sollitas preces fundant, quod officium* ORARE *nuncupa-*
„ *tur, pro quo cuilibet præsenti, & infirmo in Libro ordinarii servitii grani*
„ *quinque in punctum assignentur ex sumptibus comunis massæ, cuique etiam*
„ *detur candela una unciæ unius &c.* Così in detta Visita *fol.* 238. dal che
„ si fa chiaro prima, che solo gli Eddomadarj debbano fare *l'orare* sopra il
„ cadavere del defonto Canonico, che degnasse la sepoltura degli Eddomada-
„ rj dell'onore di eleggerla; poichè designando le parole della Visita il Col-
„ legio col Capo, per necessità debbonsi intendere del solo Collegio,
„ perchè non sarebbe stato altrimenti necessario di far menzione del Cimi-
„ liarca, il quale presente il Capitolo non può comparire come capo del
„ Collegio degli Eddomadarj, ma fa figura di semplice Canonico. E da
„ ciò si dichiara in secondo luogo, che dalla Visita si considera il Collegio
„ degli Eddomadarj come proprio, ed unico corpo addetto al coro della
„ Cattedrale; avvegnachè per la pratica quotidiana di tutte le Chiese,
„ ove è Coro, e Clero ad esso addetto, l'*orare* sopra il cadavere, che vi si
„ se-

tifera credenza, e Maeſtra dell' altre, è ſtata, ed è geloſa nel conſervare le antiche memorie. Si vedeano un tempo in quella Città cinque Baſiliche, al preſente ridotte a quattro. La Lateranenſe è ſtata mai ſempre, ed è riputata la prima in ordine di tutte le altre. La Baſilica di S. Lorenzo detta comunemente *Sancta Sanctorum*, eſiſteva fino al Pontificato di

„ ſepelliſce, ſpetta al detto Clero, e non già al Clero aſſociante ancorchè ſia „ del proprio ceto. Terzo, pruova la detta Viſita la vicendevole obbligazione di far *l' orare* i Canonici a' defonti Eddomadarj, e gli Eddomadarj „ a' Canonici defonti, quando vogliono ſeppellirſi nella mentovata ſepoltura „ in mezzo al coro della Cattedrale; ed è notabile, che i Canonici fanno „ *l' orare* inſieme cogli Eddomadarj, acciocchè non ſia eſcluſo dal pio ufficio „ il proprio Clero della Cattedrale, ma non così dovendo fare *l' orare* gli „ Eddomadarj, nel qual caſo non ſono neceſſarj per detto *orare* i Canonici; „ nè dee far maraviglia che i ſoli Eddomadarj ſono conſiderati come proprj, „ ed unico Clero della Cattedrale, ed i Canonici no; poichè gli antichi „ Canonici hanno a tutto lor potere mantenuto ſempre l'alienazione da ogni „ obligo nelle coſe di rito nella Cattedrale.„

Dopo di aver rapportate le parole del non mai abbaſtanza lodato Canonico Majelli relative alla nuova ſepoltura degli Eddomadarj, che fu collocata nel centro dell' odierna Cattedrale, non dobbiamo tralaſciare di far quì brevemente parola dell' antichiſſima imagine del Divin Salvatore, che ſi è conſervata fin oggi nella Cappella, che volgarmente ſi chiama del Sagramento, e che fu nella coſtruzione dell'odierna Cattedrale, per memoria dell'antico titolo al Salvatore dedicata. Queſta imagine, dipinta in tavola, e non ad olio, e perciò antichiſſima, eſprime il noſtro Divin Salvatore ſedente ſopra l' iride, e calcante co' piedi il Sole, e con in mano un libro aperto, ov' è ſcritto da una parte, EGO SUM LUX MUNDI, e dall' altra parte, EGO SUM VIA, VERITAS, ET VITA. Si è per lo innanzi tenuta con molta divozione, e nella prima Parte di queſta Scrittura *pag.* 165. *&* *ſeq.* ſe n' è da noi rapportato un luminoſo monumento, dal quale ſi va parimente a rilevare il culto che ſi preſtava dagli Eddomadarj a queſta imagine, e le ſacre funzioni che ſi faceano *in altari Salvatoris*, come anche i legati che a coſtoro ſi faceano per celebrare gli anniverſarj *ante figuram SS. Salvatoris* a pro di chi facea l'elezione della ſepoltura degli ſteſſi Eddomadarj. Or queſta mirabile combinazione di tante coſe unite inſieme, ſe ogni altro mancaſſe, non oſcuramente dimoſtra, che gli Eddomadarj abbiano a tal uopo continuato in virtù della primitiva iſtituzione uno ſpecial culto all'

di Martino V. Questo Pontefice nell' anno 1423. volle unirla alla Lateranense con tutti i suoi dritti ; ed ecco, che da quel tempo in poi si è rigorosamente osservato, che in tutte le processioni solenni di Roma, ed in altre funzioni, come in quella che si va all' incontro del nuovo Pontefice nell' atto del suo possesso, il Clero della Basi-

 lica

---

all' Altare del Salvatore, a cui prima fu dedicata la Stefania. E siccome dovè nella costruzione dell' odierna Cattedrale diroccarsi questo antico Tempio, così convenne con la vetusta imagine perpetuarne il divotissimo culto in quel sito, ove per tanti secoli perdurò la Basilica del Salvatore. In oltre egli è notabile come questa divota imagine calchi co' piedi il Sole, per dinotare per avventura, che in quel luogo ove fu il profano tempio di Ebbone, o sia di Apollo, convertitosi al culto della vera Religione, ivi il nostro Divin Redentore che è la vera luce del Mondo, dimostrasse di aver abbattuta e conculcata l' idolatria. Che ne' tempi de' Gentili ci fosse in questo luogo il Tempio dedicato al Sole, l' antico nome della contigua strada il dimostra. Fu indi ben fatto, che il Tempio di Apollo, al Divin Salvatore, e quello di Diana, alla Vergine Santissima, oggi detta S. Maria Maggiore, fossero dedicati. E si dee anche avvertire, che i vicoli dappresso al Tempio di Apollo si dinominassero, raggi del sole, come la strada principale dall' una, e dall' altra porta in lungo della antica Città, si dicesse piazza di *Sole e Luna* per li due Templi lungo questa piazza a queste Deità consegrati. Questa antichissima imagine com' è da presupporsi, nella lunga serie de' preteriti secoli ha potuto conservarsi, se non la medesima quale vi fu la prima volta dipinta, almeno un esatto esemplare di tempo in tempo rinnovato, come per altro è stato solito di conservare in tal guisa le pristine memorie, specialmente quelle esposte alla publica venerazione. Or questa antichità, che tuttavia si conserva non già in S. Restituta, ma nella Cappella dedicata al Divin Salvatore nell' antico sito della Stefania, e con ispecial culto dal Collegio degli Eddomadarj venerata, è uno degli antichi vestigj così del sito della Basilica del Salvatore, come della istituzione fatta da S.Attanasio di questo sì antico Collegio. Ed in vero ne' tempi posteriori si sono anche non senza fondamento aggiunte le due altre imagini l' una di S. Attanasio situata a destra, e l' altra del glorioso S. Gennaro situata a sinistra, ciò indicando quella particolar premura che ebbe lo stesso S. Attanasio di stabilire il culto quotidiano alla Basilica del Salvatore colla fondazione, e dotazione del Collegio degli Eddomadarj, e questo parimenti è vestigio del sito della Stefania diverso da quello di S. Restituta in cui non ci è me-

lica Lateranense procede con elevare due Croci, le quali entrano in ogni Chiesa, e nelle altre tre Basiliche. E per riputarsi i Ministri della Basilica Lateranense come Clero della prima Chiesa del Mondo, secondochè fu dichiarato da Gregorio XI. Martino V. e da S. Pio V. oltre le decisioni della Sacra Ruota, procede il Clero Lateranense

---

è memoria di essersi con particolar culto venerato questo Santo Fondatore. Sono queste altre due imagini anche dipinte in tavola, e non ad olio; e ne piviali ci sono anche per ornamento dipinti i dodici Appostoli, com'era l'antico costume. Oltre a ciò è parimente degno di considerazione, che il corpo di questo S. Vescovo sia stato collocato non mai in S. Restituta ma nella Stefania, e nell'antico sito di questa Basilica oggi si conserva, dappoichè sotto l'altare del Divin Salvatore o sia nella Cappella di cui trattiamo, fu non senza ragione riposto.

Rimane in ultimo luogo a fare alquante riflessioni sulla situazione dell' antico Episcopio, e de' due Fonti battesimali l'uno maggiore, e l' altro minore. Chiunque legge con attenzione la cronaca di Gio: Diacono ritroverà senza fallo che sotto nome di Episcopio abbia compreso non meno l' abitazione del Vescovo, la Cattedrale e le altre Chiese che erano sotto la immediata sua cura, ma eziandio la mensa Vescovile, siccome si potrà osserva nella nota alla *pag. 269. & seq.* ove abbiam raccolti i luoghi di questo Scrittore consentanei all'assunto. E quantunque il Chioccarelli, il Caracciolo, e gli altri investigatori delle antiche nostre memorie abbiano tali cose principalmente trattate sulla scorta di Gio: Diacono, pur nondimeno si trassero in molti errori per non aver bene intesa la voce *Episcopium*, di cui spesso fece uso il Cronografo. Ed acciocchè chicchesia affermi con noi l' ampissimo significato di questa parola usata dal Diacono, rapporteremo le medesime parole del Ch. Mazzocchi, il quale nella *pag. 406. De Sanctor. Neapolitanæ Ecclesiæ Episcopor. cultu*, conobbe sì chiara questa verità, ch'ebbe a dire, che sotto nome di *Episcopio* si comprendeva non solo la Piazza, ma anche il Pretorio del Duce di Napoli, che egli situa vicino alla Cattedrale, ed oltracciò quasi tutta quella regione ove era la Cattedrale situata. In tal guisa al valentuomo riuscì agevole la spiegazione dell' avvenimento rapportato dal Diacono, e da Ubaldo nel Cronico de' Duci di Napoli, allor quando Contardo il quale ammazzò il Console Andrea nel luogo della Basilica di S. Lorenzo *qui dicitur ad fontes*, fu poi ucciso da Napolitani, i quali al dir del Diacono *post tres dies unanimes irruunt Episcopium* per ammazzarlo, come seguì *confecto feroci bello*; e al dir di Ubaldo, che *in propria domo Domini Ducis*

ſe all'ultimo luogo nelle proceſſioni; e dal tempo dell' unione in poi dell' altra Baſilica di S. Lorenzo, inalbera due Croci con due padiglioni, l'una dopo l' altra. Ed ecco come quella che ſi reputa la prima Chieſa del Mondo, per conſervar la memoria dell' unione fattavi dell'altra Baſilica, ha cuſtodito finora l'uſo delle due Croci, come

---

cis fu Contardo trucidato. Ciò eſſendoſi premeſſo per dilucidazione; del fatto, ecco come il Ch. Mazzocchi ragiona: „ *Proderit pauca ex Ubaldo ad-* „ *ſcribere. Petrus de Lullo (factionis caput) cum magna caterva venit ad* „ *Plateam cum maximo gaudio omnium Civium, & aggreſſus in propria domo* „ *Domini Ducis &c.* Contardus qui recens e Francia adveniſſet nullam Neapoli „ propriam domum poſſidebat. Ergo, *propria domus Domini Ducis*, idem eſt „ quod peculiaris domus dominorum Ducum, in qua is, invaſa tyrannide „ commanebat. Ante id vero ducale Prætorium unaq. ante Epiſcopium ob- „ iacebat ſpatioſior area, quæ κατ' ἐξοχὴν platea vocabatur. Nec platea ſola „ verum & Prætorium & pleraque regionis illius non raro *Epiſcopii* nominis „ ambitu continebantur. Jam vero in platea (non vero in Epiſcopio ſtricte „ ſumpto) committi pugnam, de qua Diaconus loquitur, decuit. Sed tamen „ uti dixi, & Platea, & quæ circa erant cuncta *Epiſcopium* dicebantur. „ Eoque Contardus in Epiſcopio confectus Diacono dicitur, qui in prætorio „ adiacente Epiſcopatui oppreſſus fuerat. Hæc eo pluribus expoſui, quod „ ſcire quouſque vox *Epiſcopii* pertineat ad plures inextricabiles difficultates „ enodandas ſit valiturum.

Il che così eſſendo: ben ſi manifeſta che Gio. Diacono parlando coll' idea de' ſuoi tempi, come colui il quale viſſe nella fine del IX. e principio del X. Secolo, fece uſo della voce *Epiſcopium*, come dinotante non ſolo l'abitazione del Veſcovo, e le Baſiliche che a quella ſi avvicinavano, ma anche vi compreſe tutta la piazza che vi era dappreſſo, e per conſeguenza anche i vicoli che ſeparavano gli uni dagli altri edifizj, e con queſti il Pretorio, o ſia la caſa del Duce di Napoli, e finanche tutta la regione d' intorno. Or ſe adunque Gio. Diacono ſcriveva con queſta idea dando un sì ampio ſignificato alla voce *Epiſcopium*, ne avverrà, che in tutti i luoghi ove fa uſo di queſto vocabolo può aſſai bene adattarſi queſt' ampio ſignificato ſenza voler a viva forza fargli dire, che ove nominò *Epiſcopium*, voleſſe aſſolutamente intendere o Chieſa Cattedrale, o Palazzo Veſcovile, della cui riſtretta interpretazione tutta la voluminoſa Opera del Ch. Mazzocchi *de Cathedrali Eccleſ. ſemper unic.* è diſſeminata. Per la qual coſa allor quando Gio. Diacono

me una prerogativa ben degna di essere alla posterità tramandata.

XXXIII. Or si potrà mai pretendere, che sia disdicevole nella Chiesa di Napoli il rito delle due Croci, se pur oggi così gelosamente si conserva in quella Basilica, ch'è riputata la prima dell'Universo? Altra ragione non può recarsi dell' uso

---

no disse, che Stefano I. *fecit Basilicam ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio*, potè bene intendere sotto nome di Episcopso non solo la casa del Vescovo, ma ciocchè poteva essere relativo e continente alla casa dello stesso Vescovo. E quando disse del Vescovo Vincenzo, *fecit Baptisterium fontis minoris intus Episcopio*, non già dee conchiudersi, che i Fonti minori furono dentro la Cattedrale, giacchè quante volte il Diacono abbia voluto disegnar cosa appartenente alle Basiliche ha sempre spiegato qual era, cioè la Stefania, o S. Restituta. E quando disse *prope omnes Cherici Episcopii* finiron la vita per la peste, non intese già i Cherici del Palazzo del Vescovo o della sola Stefania, ma comprese i Cherici tutti della Città. E dove disse che il Duca Buono minacciò di volere confiscare *totius Episcopii servos & possessiones*, e che il Vescovo Agnello fondò la Diaconia di S. Gennaro *delegans ab Episcopio alimonia*, non volle altro intendere, che la Mensa Vescovile, ch' è lo stesso che dire, che tutte le sostanze, che per dritto appartenevano al Vescovado. E quì anche è notabile l' espressione del Diacono ove disse del Duca Buono, il quale volea *totius Episcopii servos possessionesque infiscari*, senza esser contento di dire semplicemente *Episcopii servos*, ma *totius Episcopii*, per dinotare appunto ch' egli intese di tutti i servi, e beni non solo appartenenti alla privata Mensa Vescovile, ma di tutte le altre Chiese della Città e Diocesi, o più tosto delle due Mense unite insieme derivanti dalle originarie due Cattedre poi governate da un sol Vescovo e componenti una sola Mensa, e che ben corrispondevano a quel *duas gestat Præsulum sedes . . . . quamquam UNA sit quæ regit & gubernat reliquam*.

Oltracciò non si può porre in dubbio che così i Fonti maggiori Soteriani, di cui si è altrove ragionato, erano stati costrutti nell' Episcopio, come i Fonti minori, di cui fu autore il Vescovo Vincenzo, furono nell' Episcopio situati. Sull' autorità della favolosa Cronaca di S. Maria del Principio si pretende, che il luogo de' Fonti minori Vincenziani tutta via esista nella Cappella di S. Gio. *ad fontes*, che oggi è contigua alla Tribuna di S. Restituta; all' incontro sulla più sicura autorità di Gio. Diacono abbiamo, che Contardo *coniuravit cum inimicis Andreæ Consulis, & eum in le.. Basilicæ Sen-*

uſo delle due Croci della Basilica Lateranenſe, ſe non ſe quella, di eſſervi ſtata unita un' altra Basilica, affin di conſervar la memoria di sì fatta unione; giacchè non potrà mai convenire alla Basilica di S. Lorenzo unita alla Lateranenſe che foſse ſtata quella di diverſa liturgia, che queſta non è. All' incontro oh quante ragioni vengon

---

Sancti Laurentii, qui ad fontes dicitur, gladio percuſſit, onde poi avvenne quel che ſi è di ſopra accennato che i Napolitani *unanimes irruunt Epiſcopium* per trucidarlo. Ciò poſto, ſe la Cappella di S.Gio. *ad fontes* è come ſi pretende il ſito de' Fonti minori Vincenziani, ne ſeguita, che la Baſilica di S. Lorenzo *ad fontes* dee eſſere il ſito de' Fonti maggiori Soteriani per eſſere indubitato che eſiſtevano queſti due Fonti per teſtimonianza dello ſteſſo Diacono, quantunque queſti non dica quel che favoleggia la Cronaca di S. Maria del Principio, che la Cappella di S. Gio: *ad fontes* contenga il ſito de' Fonti minori: e ſebbene non ſi convenga del ſito della Baſilica di S. Lorenzo *ad fontes*, giacchè il Mazzocchi non vuole che ſia quella oggi detta del Seminario contigua alla Croce della odierna Cattedrale; pur non dimeno egli ſteſſo afferma di non aver potuto individuare tal ſito. Sia pur così: ſempre ſarà vero, non contradicente il Mazzocchi, che tal Baſilica *erat in Epiſcopio*. Dunque dovrà dedurſi da sì fatte premeſſe, che eſſendo così i Fonti maggiori, come i minori *intus Epiſcopio*, nè individuandoſene da Gio. Diacono il ſito particolare; il ſito degli uni, e degli altri non ſi poſſa con ſicurezza affermare: e per conſeguenza non può affermarſi con certezza, che la Cappella di S. Gio. *ad fontes* contenga l' antichità de' Fonti minori, o la Baſilica di S. Lorenzo de Fonti maggiori. Egli è vero bensì, che *in Epiſcopio* erano ſituati ambedue queſti fonti, giacchè *in Epiſcopio* erano parimenti ſituate le due Baſiliche, cioè la Stefania, e S. Reſtituta, non oſtante che ſul principio ne' primi tempi eran diſgiunte da un vicolo, come ſi è di ſopra accennato: dappoichè potè ben toſto, riunite le due Baſiliche e ſedi ſotto la ſpecial cura e governo di un ſol Veſcovo Latino, attribuirſi all' Epiſcopio quel tratto di vicolo, che gli diſgiungeva: ed in tal guiſa mirabilmente ſi ricompongono inſieme nè ſi fan contradicenti fra loro sì vetuſte memorie. E quantunque ſi ſia ben dimoſtrato dal Can. Majelli, e dal Serſale che la Stefania era congiunta al Palazzo Veſcovile, con aver dilucidato, che l' antico Palazzo del Veſcovo era prima ſituato ove è al preſente il Seminario, che attacca alla Croce della odierna Cattedrale: pur nondimeno ſiccome non ſi è potuto negare dal Ch. Mazzocchi col documento dell' anno 1450. da lui recato nella *pag.* 285. *De Cath. ſemp. unic.* che il Palazzo Ar-

gon prontiſſime a ſoſtenere la veneranda diſciplina delle due Croci della Chieſa di Napoli . Queſte ſono i due titoli rappreſentanti le due originarie Cattedre e materiali e formali della noſtra Chieſa , e quelle due Sedi Veſcovili governate prima da' due Veſcovi primarj l'un Greco e l' altro Latino , ed indi da un ſol Veſcovo Latino. Co-

---

Arciveſcovile era ſituato e poſto *in Platea Capuana Civitatis Neapolis juxta viam publicam a tribus partibus*, così ne ſeguita , che ſiccome la via publica da tre parti altra non era, nè eſſer potea ſe non che quella, che oggi ſi vede cioè dalla ſtrada Capuana , dal vicolo de' Mannocci , e dalla ſtrada Sommeſe , così ben ſi và a rilevare che tutto queſto ampio ſpazio eſſer dovea di ragione dell' Epiſcopio anche ne' tempi antichi con comprendere indi da una parte la Chieſa di S. Andrea coll' Oſpedale di S. Attanaſio , e la Baſilica di S. Reſtituta dall' altra , che corriſponde alla Sommeſe . E perciò tutto queſto ſpazio a tempi del Diacono era *Epiſcopio* , ed anche *Epiſcopio* era non ſolo la gran Piazza che ſporgeva alla ſtrada Capuana , ma anche ſe vogliamo credere al Ch. Mazzocchi , il Pretorio , ed il Palazzo del Duce di Napoli con tutte le ſue vicinanze, e la regione d' intorno. Che poi l' Epiſcopio ſiaſi così ingrandito anche negli antichi tempi : chiunque rifletté da una parte alla liberalità ed alla divozione de' Napolitani , e dall' altra che governarono la Chieſa di Napoli ed ampiamente la dotarono l' iſteſſi Duci , o ſtretti congiunti di coſtoro , tra' quali Stefano II. Duca e Veſcovo di Napoli , S. Attanaſio zio, fratello , e nipote de' Duci di Napoli , ed Attanaſio II. nipote di queſto Santo , che immediatamente gli ſuccedette , non dee punto eſitare che tutto il deſcritto ſpazio ſi appartene ſſe all' Epiſcopio . E ciò è tanto vero, che così nel 1140. il Re Ruggiero conquiſtatore non già nell' abitazione de' Duci di Napoli , che per avventura ſi credette anguſta per la Maeſtà d' un Sovrano, ma nel Palazzo Arciveſcovile, come più decente e comodo , fu accolto e trattato . *Vedi Chiocc. de Epiſc. Neap. pag.* 129. *e* 130. Anzi nella metà del XIII. Secolo il Sommo Pontefice Innocenzo IV. co' ſuoi Cardinali nel Palazzo appunto Arciveſcovile, ch' eſſer dovea proporzionato al ricetto di un Papa e de' ſuoi Cardinali , trovò la ſua abitazione ; e quel ch' è più ſiccome queſto Papa nel 1254. finì i ſuoi giorni, così tutti i Cardinali in queſto luogo appunto eleſſero il ſucceſſore Aleſandro IV. *Vedi Chiocc. ibid. pag.* 162. E perciò ſi dee fermamente conchiudere , che il Palazzo Arciveſcovile prima della coſtruzione della odierna Cattedrale aver dovea i ſuoi confini dalle tre vie di Capuana , de' Mannocci, e Sommeſe , e come tale colla contigua Baſilica del Salvatore e colle altre di S. Andrea Apo-

Così prima richiese la necessità delle due Nazioni sistenti in Napoli, così poi la continuata duplicità del Clero, e la diversità del rito sostenne le due Cattedre, e sedi sotto il governo di un solo Vescovo Latino; onde fu duopo di ascrivere alle Basiliche di rito diverso i proprj Ministri. E per la Cattedra Latina, conosciuta sotto

 nome

Apostolo ed Ospedale di S. Attanasio dalla parte di mezzo giorno, e dalla parte settentrionale la Basilica di S. Restituta formavano e comprendevano l' antico Episcopio, confidate già queste Basiliche alla immediata cura di un sol Vescovo, siccome si è altrove dimostrato. Ecco come parlandosi della Basilica di S. Restituta nelle carte date alla luce dal dottissimo Canonico Sparano dell' XI. XII. e XIII. Secolo da noi altrove accennate, si dice: *vobis cunctas Congregationes Sacerdotum & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sancte Restitute de intus Episcopio Sancte Neapolitane Ecclesie*, nelle quali carte e specialmente in quella rapportata nella *pag.* 146. della Part. I. delle sue *memorie* in cui vi è la pruova invincibile che la *Stefania* era diversa dalla stessa S. *Restituta*, si manifesta evidentissimamente non solo la esistenza di queste due Basiliche, ma che l' una e l' altra si comprendevano nell' Episcopio, sì perchè la Stefania fu edificata congiunta all' Episcopio, e sì anche perchè S. Restituta nella età di queste carte si diceva *de intus Episcopio S. Neapolitanæ Ecclesiæ*. E quantunque lo stesso Ch. Canonico Sparano abbia voluto rilevare, come si è altrove da noi accennato, che in una di queste carte del 1150. si faccia menzione del Granajo, che si dice situato *in summa platea*, e si argomenti col Granajo di cui si parla nel 1150. di essere lo stesso Granajo, che tanti Secoli prima vi avesse fatto costruire il Vescovo Paolo Seniore con quelle parole di Gio. Diacono, *ante ingressum Episcopii fabricavit magnum horreum, & intrinsecum unum cubiculum*, oltre le altre riflessioni da noi fatte nella I. parte di questa Scrittura (vedi sopra facc. 142. fino a 144.) ancorchè si volesse presupporre permanente questo Granajo fabricato 400. anni e più prima da Paolo Seniore nell'istesso sito, immutabile in tante vicende de' tempi: pur nondimeno nulla pruova a suo pro, anzi conferma, che fin da quei tempi lo spazio dell' Episcopio confinava *iuxta viam publicam a tribus partibus*, cioè dalla piazza Capuana, dal vicolo de' Mannocci, e dalla piazza Sommese. Nè poi si conchiude da ciò, che uno dovea esser l' adito dell' Episcopio; giacchè è indubitato, che siccome il principale dovea averlo dalla piazza Capuana, così altri ancora aver ne potea dal vicolo de' Mannocci e dalla piazza Sommese.

Ecco

nome di *Stefania*, videsi da S. Attanasio istituito un Collegio di Sacerdoti Eddomadarj, per istabilire il primo in queste nostre contrade la pubblica messa *quotidiana*; con fornir costoro di quei dritti, e beni, che per lo corso di secoli sì remoti han conservato.

CA-

Ecco manifestati tutti i vestigj, per dimostrare ad evidenza il diverso sito delle due Basiliche, e dileguati quanti mai dubbj si son fatti, i quali nella oscurità de' tempi colle interpretazioni e testimonianze di que' medesimi che scrissero in contraria sentenza, si sono più che bisogno non era, dileguati con la più fedele scorta di tutte le più certe e sicure memorie della nostra Chiesa.

CAPO III.

De' monumenti indicanti la Croce degli Eddomadarj esser Croce della Cattedrale; e delle liti, Decisioni, e Brevi Pontificj sull' assunto delle due Croci.

I. TRa le asserzioni del dotto Avvocato della Collegiata di S. Gio. Maggiore vi fu anche quella, che nell' anno 1756. si diè agli Eddomadarj della Cattedrale *la facoltà d' inalberare la propria Croce nell' andare per plateas ed a mano sinistra della Croce de' RR. Canonici della stessa Cattedrale* (*a*). Rapporta in oltre alcune Decisioni della Ruota Romana del 1737. e 1738. bandisce la Decisione del Cardinal Pignatelli del 1728. ed il Breve Pontificio dell' anno 1741. e gli condanna *ex tripode* come orrettizj, e surrettizj: e finalmente sul presupposto, che la Croce degli Eddomadarj non sia, nè possa essere la Croce della Cattedrale, conchiude doversi dichiarare da Monsignor Vicario, che gli Eddomadarj si astengano di entrare con la loro Croce inalberata nella Chiesa di S. Gio. Maggiore (*b*).

II. Ma siccome si compiace il valoroso Contraddittore di affermar cose da lui non prima convenevolmente digerite nè meditate; così vedremo in questo Capo se sieno queste o nò puri sogni, che con sì aperto coraggio non si

 la-

(a) Vedi Scritt. contr. facc. 24.
(b) Ivi facc. 37. fin' a 41.

lasciano di smaltire . E certamente appena si può comprendere com' egli supponga , che nel 1756. avessero gli Eddomadarj ottenuta la facoltà d' inalberare la propria lor Croce per *plateas* , con mostrarsi ignaro non solo di tutti gli antichi monumenti, ed anche di quei medesimi ch' egli ha nella sua Scrittura citati; ma eziandio delle precedenti brighe colla stessa Collegiata di S. Giovanni Maggiore , già inappellabilmente decise . Converrà adunque far parola così de' monumenti come delle Decisioni a tal uopo emanate , acciocchè e gli uni e le altre sieno debitamente appalesate nelle presenti circostanze, in cui il nostro Contraddittore le ha sì felicemente o ignorate , o neglette .

III. Egli è perciò da sapersi che la facoltà di elevare la propria Croce, come Croce di Cattedrale, che usano pur oggi gli Eddomadarj , è così antica quanto è l' origine loro. E tralasciando di quì ripetere quel che si è da noi piucchè bisogno non era ad evidenza dimostrato in tutto il corso di questa Scrittuta sulla fondazione di questo Collegio fatta da S.Attanasio nel IX. secolo per far celebrare nella Basilica del Salvatore , o sia nella Stefania la Messa publica quotidiana , sull' esercizio perenne del suo primitivo istituto di secolo in secolo fino a dì nostri, e sulla perpetua esistenza di questo medesimo Corpo per ragion di rito , e di culto ascritto alla Cattedrale prima e dopo della erezione del Capitolo de' Canonici ; fermianci a contemplare gli avanzi delle antiche memorie a noi pervenuti , onde si manifesta , che così la Croce degli Eddomadarj sia la Croce della Cattedrale , come la facoltà di usarla tanto è lontano che sia recentissima qual si finge accordata nell' anno 1756. che anzi surse colla formazione del Collegio nientemeno che nove secoli prima.

ma. Si è altrove accennato (*a*), che l' Arcivescovo Gio. Orsini così nell' anno 1334. diè fuori una Costituzione sopra l' Esequie compresa in XXII. distinti Capi, come nell' anno 1337. *omnes suæ Ecclesiæ consuetudines, cæremonias, & solemnitates servari solitas in scriptis redigi curavit, reformavit, ac servari jussit*, e questa compilazione dal suo Autore trasse il nome di *Riti Orsiniani*. Primieramente si rifletta, che allor quando l' Arcivescovo Orsini fioriva, era a tutto punto perfezionata la odierna Cattedrale, e come si è più innanzi dimostrato, convenne in questa nuova costruzione diroccare l' antica Stefania, ch' era collocata nel sito ov' è la croce della stessa odierna Cattedrale. E parimenti si rifletta, che la Basilica di S. Restituta nel suo antico sito perdurò anche dopo la costruzione del nuovo magnificentissimo Tempio, e fu assegnata al nuovo eretto Capitolo de' Canonici della Cattedrale. Or nella divisata Costituzione dell' anno 1334. appariscono appunto due Croci, l' una della nuova Maggiore Chiesa surrogata all' antica Stefania, e l' altra della Basilica di S. Restituta. Il documento è stato da noi trascritto nella prima Parte di questa Scrittura, che si potrà riscontrare (*b*). Ne' riti poi Orsiniani compilati, come si è detto, nell' anno 1337. si legge così: *Item quod quando HEBDOMADARII ad exequias VOCANTUR, si intus Neapolim, debent habere carolenos sexdecim, & denarios viginti: si vero EXTRA, debent habere carolenos triginta, & unum, & denarios viginti; ET SIC SEMPER OBSERVATUM EST* [*c*]. Or avendo l' Arcive-

(a) Sopr. facc. 150. fin a 158. nella not.
(b) Vedi sop. facc. 152. nella nota.
(c) Sopra facc. 158. nella nota.

civescovo Orsini procurato di ridurre in iscritto *omnes suæ Ecclesiæ consuetudines , cæremonias , & solemnitates SERVARI SOLITAS* , e rilevandosi da Statuti così antichi, che gli Eddomadarj poteano essere chiamati all' esequie non solo dentro la Città , ma anche fuori , o sia entro i confini della Diocesi , e che nulla avean che fare in tali funzioni co' Canonici , ove essi soli fussero invitati a' funerali , e che ciò si era sempre osservato , ed all' incontro appalesandosi dalla costituzione del 1334. eseservi nella Basilica di S. Restituta l'altra Croce che usavano , ed oggi usano i Canonici diversa da quella della Maggiore Chiesa, che s' inalberava dagli Eddomadarj, ed oltracciò essendosi inappellabilmente dichiarato nel 1756. che così la Croce de' Canonici come l' altra degli Eddomadarj sieno ambedue Croci di Cattedrale ; si potrà più oltre contendere , che il dritto così di elevar la Croce della Cattedrale , come di elevarla *intus Neapolim & extra* abbia la sua origine fin dalla istituzione di questo Corpo istituito prima da S. Attanasio per ragion di rito , e di culto alla Cattedrale Stefania , ed indi conservato nella nuova odierna Cattedrale dall' Arcivescovo Gio. Orsini , il quale di quelle antiche cerimonie solite ad osservarsi prescrisse l' adempimento , ed agli Eddomadarj conservò l' originario istituto , con quel luminoso dritto che a soli Ministri di Chiesa Cattedrale può competere di potere processionalmente associare i defunti non solo in Napoli , ma nella intera Diocesi , con affermarsi con quelle notabilissime , e memorande parole , *ET SIC SEMPER OBSERVATUM EST* .

IV. Avendo adunque il Collegio degli Eddomadarj dopo la erezione dell' odierna Cattedrale conservato non solo l'originario suo istituto Attanasiano di celebrare la Messa publica quotidiana , ma eziandio i suoi dritti , e prerogati-

gative di rappresentare per ragion di rito, e di culto il Clero della Maggiore Chiesa con la facoltà d'inalberare la propria croce *senza velo*, come Croce di Cattedrale, e di poterla inalberare *intus Neapolim*, & *extra* secondochè si rileva dai Riti Orsiniani, potrebbe questo solo vetustissimo monumento essere bastevole per ogni pruova in disinganno del nostro valentissimo Contradditore: ma eccone degli altri. Nell'anno 1508. si dovè fare in Napoli una solenne processione funeraria per la morte di una Regina; esiccome intervennero i Canonici, e gli Eddomadarj della Cattedrale, così vi si elevarono le due Croci, che si dissero della Maggiore Chiesa di Napoli, siccome apparisce dal documento nella nota trascritto (*a*).

V. Nel-

(a) Nel num.X. facc.47. del Sommario della Scrittura di D.Agnello Franchini intitolata: *Ragioni per l'Illustriss. e Rev. Capitolo della Metrop. Chiesa di Napoli, contro alla pretenzioni de'RR.* Eddomadarj *della medesima*, si legge così: *Ex Comito duæ Cruces in funeribus, nominantur AMBÆ CRUCES MAJORIS ECCLESIÆ*; ed indi si trascrive il documento il quale è il seguente: „Ossequio „ Regale: Ali anni 1508. 12. Ind. a dì 13. del mese de Septembro essendo „ morta la Segnora Regina de Ungaria, lo nomo de la quale Beatrice chiamata de Ragona: In lo Castello de Capuana a la quale le fò fatto lo obsequio per le infelice Regine, cioè per la Regina Joanna la Mogliere, „ che fo de Re Farrante primo, & la Regina Sabella moglie che fò del „ Re Ferrante secondo de Ragona Figliola che fò del Re Ferrante primo, „ & figlia de la detta Regina Joanna. Lo quale obsequio le fò fatto con „ quest'ordine *videl.*

„ Tutte le Confratarie de li Battenti bene & assai ordinate a duy a „ duy colle candele accese in mano.

„ Li Frate di S. Maria de la Grazia.

„ Li Frate de S. Loyse de quelle de Paola.

„ Li Frate de S. Maria de lo Carmelo.

„ Li Frate de S. Agostino, & S. Joanne ad Carbonaro.

„ Li Frate observantine, & Conventuale de S. Francisco.

„ Li Frate de Santa Maria de Monte oliveto.

„ Li

V. Nell' anno 1566. avvenne un fatto notabile. Nella vigilia del *Corpus Domini* far si doveano due esequie: in una di esse furono invitati i Canonici della Cattedrale, e con questi gli Eddomadarj, in un altra i soli Eddomadarj. Ma siccome i Canonici si erano incaminati prima degli Eddomadarj, così questi come gli sopragiunsero situarono la loro Croce nel solito luogo, o sia a man sinistra della Croce de' Canonici, i quali mal volentieri ciò soffrendo per volergli escludere da quella associazione per non essere usciti contemporaneamente dalla Cattedrale, allora fu che il Rev. Canonico Nicola Francesco de Lama più ardito degli altri, con iscandolo ed irriverenza maltrattando il Cherico diè di mano all'asta della Croce degli Eddomadarj per abbassarla, la quale sarebbe ita a terra

---

„ Li Frate de Santo Severino.
„ Li Frate de Santo Dominico, & de S. Pietro Martire, perchè lo „ corpo fo là sepellito.
„ Li Frate, overo Canonice de S. Pietro ad ara colli lloro Rocchette „ senza cappa & cappuzzo.
„ Le quattro Parochie principale, cioè le lloro Cruce prima colli lloro „ Preite associate a duy a dui.
„ La Croce della Parrocchia colli loro Confrate cantando li Salme con- „ suete, che se diceno a li Defunti *Miserere mei Deus &c.*
„ LE DOJE CRUCE DE LA MAJORE ECCLESIA de Napole „ con li loro Preyte & Quaranta.
„ Li Eddomadarii de dicta Major Ecclesia.
„ Li Signuri Canonice ben ordinate como è lloro solito a li altre ob- „ sequie &c.
„ Extracta est præsens copia a suo originali cui titulus, Comitus, exi- „ stente in Archivio Illustriss. ac Reverendiss. Capituli Metropolitanæ Eccle- „ siæ Neapolitanæ exhibito in S. Rota Romana die 27. Martii 1722. in „ causa Primiceriatus coram Lancetta: Et facta collatione cum originali „ fol. 3. adamussim concordat, salva semper meliori &c. In quorum fidem „ hæc propria manu subscripsi. Datum Neapoli ex Archivo ejusdem Capitu- „ li die 16. Julii 1750.
„ Joseph Sparanus Canonicus Archivista &c.
„ Sequitur legalitas.

terra, se da alcuni secolari non si fosse riparata. Questo attentato fu commesso al largo della strada di S. Lorenzo di questa Capitale. Gli Eddomadarj in tale occasione non fecero alcuna resistenza, e moderatamente come si conviene a' buoni Ecclesiastici, proseguirono la loro funzione, come se nulla fosse accaduto loro di sinistro. Ma ad istanza del Fisco della Curia Arcivescovile fu compilato un processo criminale contra il Canonico Lama, il quale fu citato *ad informandum*, indi costituito, fu ristretto *loco carceris* in una Camera nominata *sopra la colonna*, gli fu dato il termine alle difese, e nel dì 8. Luglio di quell'anno 1566. fu dalla predetta Curia Arcivescovile proferita sentenza di condanna contra il mentovato Canonico Lama *ad exulandum a Civitate & Diœcesi Neapolitana per biennium continuum* (a).

VI. Dagli atti poi della visita del Cardinal Annibale de Capua dell'anno 1583. apparisce con tanta chiarezza la prerogativa della Croce degli Eddomadarj da riputarsi come Croce di Cattedrale cogl'insiti dritti di Cattedralità, che non lascia luogo a disputarne. Ecco come trovasi in quella registrato: *In Exequiis, in quibus ipsi Hebdomadarii TANTUM absque Canonicis accedant, venit Parochus cum Congregatione illius Parochiæ, intra cujus fines est demortuus sepelliendus, verum CUM APPARET CRUX IPSORUM HEBDOMADARIORUM, QUÆ TANTUM DEFERTUR ANTE FERETRUM, TOLLITUR CRUX PRÆDICTÆ PAROCHIÆ, licet Presbyteri ipsius Parochiæ associantur corpus cum defertur e Domo*

X x ad

(a) Si legge una legal copia di questi Atti criminali nel Sommario del 1752. col seguente titolo: *Processus Criminalis pro Fisco contra Reverendum Nicolaum Franciscum de Lama. Reg. F. L. 149. 1. 24. Blasius Stampa Actorum Magister.*

ad feretrum, & Parochus aspergat aquam benedictam supra corpus prædictum, & accipiat candelas, quæ circa illud reperiuntur accensæ (a). Questo dritto fu anche confermato nell' anno 1624. con ordine penale della Curia Arcivescovile a' Confrati di tutte le Parrocchie di non dovere elevar la croce della Parrocchia dinanzi la Croce degli Eddomadarj, *dum accedit Crux RR. Hebdomadariorum*; siccome potrà rilevarsi dal documento che nella Nota trascriviamo (*b*).

VII. In oltre avvenne, che nell' anno 1682. il Cardinale Innico Caracciolo nostro Arcivescovo nella relazione, che egli ebbe a fare alla Sacra Congregazione de' riti fra le altre cose espresse, che gli Eddomadarj elevavano la propria croce senza velo, la quale si portava con quella dei Canonici, con le seguenti parole: *Pro Hebdomadariis facit, quod ipsi constituunt Collegium, habent proprium sigillum, & stallum fixum in Choro, faciunt benedictionem fontis baptismatis die Sabbati ante Pentecostem, ERIGUNT PROPRIAM CRUCEM absque velo, quæ defertur cum illa Canonicorum, omnesque Hebdomadarii sunt presbyte-*

(a) Atti di Visita an. 1583. Vedi Somm. num. 22.

(b) Die 1. Augusti 1624. De mandato Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ, & ad instantiam RR. Hebdomadariorum Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ, sive eorum R. D. Cellerarii: Mandatur RR. Confratribus cujusvis Parochiæ hujus Civitatis Neapolitanæ, & in executione præsentium nominandis, & cognominandis quatenus *sub pœna librarum centum ceræ albæ elaboratæ*, & in juris subsidium Excommunicationis, minime *audeant*, seu *præsumant*, aut eorum aliquis audeat, seu præsumat IN FUNERIBUS QUIBUSCUMQUE, DUM ACCEDIT CRUX DICTORUM HEBDOMADARIORUM eorum crucem Parochiæ asportare, seu accedere debeant, & habeat ante Crucem Congregationis dictorum Hebdomadariorum, PROUT ALIAS OBSERVATUM FUIT. Et ita in possessionem dicti RR. Hebdomadarii existunt EX JURIBUS IN ACTIS PRÆSENTATIS &c. Datum in Archiepiscopali Palatio Neapolitano die prima Augusti 1624. Vedi Sommar. degli Eddomadarj del 1752. num. 23.

byteri præbendati (*a*). Tutte queſte conteſtazioni di tempo in tempo emanate, confermano l'oſſervanza di quella originaria prerogativa, che hanno goduto gli Eddomadarj di far uſo della croce della Cattedrale, come Clero principalmente addetto per ragion di rito, e di culto alla medeſima Chieſa fin dai tempi di S. Attanaſio loro Fondatore.

VIII. Ma ecco, che la Parrocchia di S. Gio. Maggiore, una delle quattro Parrocchie principali della noſtra Chieſa indicata dalle quattro croci ſotto le quali vanno proceſſionalmente tutti i Parochi della Città, dopo di avere nell'anno 1692. acquiſtato la qualità di Collegiata dal Sommo Pontefice Innocenzio XII. di glorioſa ricordanza, con facoltà concedutale di potere aſſociare per tutta la Città i defunti, cominciò nell'anno 1711. a promover brighe contra l'antichiſſimo Collegio Attanaſiano. Ed acciocchè ben ſi comprenda come inſurſe queſta novità, egli è da ſaperſi, che il Collegio degli Eddomadarj prima dell'anno 1609. godea le ſue antiche prerogative; ma per acquiſtarne un altra, creduta a quei tempi aſſai decoroſa, ſi vide nelle circoſtanze di non dovere, come ſempre fatto avea per lo innanzi, aſſociare i defunti. Queſto Collegio come ſurto nel IX. ſecolo veſtiva con una decente inſieme e veneranda Eccleſiaſtica ſemplicità, ſecondoche ſi rileva da un antico marmo che ſi conſerva: indi faceva uſo dell' Almuzia di diverſe pelli compoſta. Ma come ſi introduſſero nuove inſegne di rocchetto, di mozzetto, di Cappe Magne, e ſomiglianti, così gli Eddomadarj di quei tempi furono allucinati da queſta nuova pompa Eccleſiaſtica: ſicchè procurarono di ottenere dal Sommo Pontefice Paolo V. come vo-

(a) Vedi il Sommario degli Eddom. del 1752. num. 25.

volentieri ottennero (*a*) le nuove insegne ; ma siccome quel Pontefice nella bolla spedita nell' anno 1609. diè bensì la facoltà di poterne gli Eddomadarj far uso così dentro come fuori della Cattedrale , nel Coro, Capitolo, Congregazione , processioni , ed in altri atti pubblici , e privati , *non tamen in associatione mortuorum , præterquam in funeralibus eorumdem Hebdomadariorum in futurum decedentium , vel quando contingeret eos ire una cum Canonicis Ecclesiæ hujusmodi* , così avvenne , che da quel tem-

(a) Paulus Episcopus servus servorum Dei ad futuram rei memoriam . Decet Romanum Pontificem ad ea per quæ Ecclesiarum quarumlibet presertim Metropolitanarum nobis , & Sedi Apostolicæ immediate subjectarum ac personarum Ecclesiasticarum in eis Divinis officiis deservientium decori , & ornamento Divinique cultus celebritati per amplius consulitur vota libenter intendere , ac in his sui Pastoralis officii partes favorabiliter impertiri prout Ecclesiarum , & personarum hujusmodi circumstantiis debite pensatis ad devotionis Christi fidelium propagationem , necnon Altissimi laudem , & gloriam prospicit , in Domino salubriter expedire . Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Beneficiatorum Hebdomadariorum nuncupatorum Ecclesiæ Neapolitanæ petitio continebat , quod cum in dicta Ecclesia Triginta Canonici , & vigintiduo Beneficiati Hebdomadarii nuncupati , nec non decem , & octo Sacerdotes Quadraginta vocati pluresque Clerici Seminarii puerorum dictæ Ecclesiæ existant , ipsique Canonici cappas violaceas cum pellibus armellinis hyemali , æstivo vero temporibus absque hujusmodi pellibus. Dicti autem Hebdomadarii Almutia ex diversis pellibus deferant: & quia dicta Ecclesia nobis , & dictæ Sedi immediate subjecta , ac tam de sui antiquitate quam illius ministrorum hujusmodi numero celebris , & insignis in Civitate , quæ est caput Regni Neapolitani consistit ; dicti Hebdomadarii pro majori ejusdem Ecclesiæ decore , & honore plurimum cupiunt Sedi infrascriptæ privilegio per nos decorari . Quare pro parte eorumdem Hebdomadariorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus eos eorumque successores ipsius Ecclesiæ Beneficiatos Hebdomadarios nuncupatos specialis gratiæ favore prosequi , aliosque infra dicendis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur . Nos igitur qui honestis fidelium divinis laudibus continuo insistentium votis libenter annuimus eosque favoribus prosequimur opportunis . Modernos Beneficiatos Hebdomadarios nuncupatos dictæ Ecclesiæ eorumque singulares personas a quibusvis Excommunicationis , suspensionis , & interdicti aliisque sen-

tempo in poi si astennero di intervenire a que' funerali degli estranei che si faceano prima da essi soli, e non ostante che nel 1633. procurarono di ottenere, che fosse anche loro permesso di far l'esequie degli estranei colle nuove insegne senza l' intervento de' Canonici, non ci riuscirono. Sicchè i nuovi rocchetti, e le Cappemagne fecero a' medesimi quel pregiudizio, che non fece loro il diroccamento totale dell' antica Stefania. Quindi è che dal 1609. fino al 1728. o sia per lo corso di più di un seco-

---

sententiis, censuris, & pœnis a Jure vel ab homine quavis occasionem, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati modernis, & pro tempore existentibus ejusdem Ecclesiæ beneficiatis Hebdomadariis nuncupatis, quod ex nunc de cætero perpetuis futuris temporibus ipsi loco dictorum Almutiorum, cappas violacias cum dossis pellibus una cum Rocchetto sine manicis hyemali, æstivo vero temporibus predictis pellibus sublatis, easdem cappas armesino violacei coloris ornatas etiam una cum dicto Rocchetto tam in dicta Ecclesia, quam extra eam, ac illius Choro, Capitulo, Congregatione, Processionibus & aliis actis publicis, & privatis, *non tamen in associatione mortuorum præterquam in funeralibus eorumdem Hebdomadariorum* in futurum decedentium, vel quando contingeret eos ire una cum Canonicis Ecclesiæ hujusmodi gerere, & deferre eisque uti libere, & licite valeant Apostolica auctoritate tenore præsentium de speciali gratia perpetuo sine alicujus præjudicio concedimus, & indulgemus. Decernentes eosdem Hebdomadarios desuper a quocumque molestari, perturbari, aut inquietari non posse: irritum quoque & inane si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: non obstantibus præmissis, ac Apostolicis, necnon in provincialibus, & Synodalibus Conciliis editis, & edendis, specialibus, vel generalibus constitutionibus, & ordinationibus, ac dictæ Ecclesiæ etiam juramento roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis, quoque indultis, & litteris Apostolicis eidem Ecclesiæ illiusque Præsuli, Capitulo, Canonicis aliisque personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, ac aliis clausulis, & decretis in contrarium forsan quomodolibet concessis. Quibus omnibus, & singulis etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica expressa, & in dividua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut ali-

ſecolo ſi aſtennero gli Eddomadarj per la diviſata ragione dalle eſequie degli eſtranei. E da ciò avvenne, che la Collegiata di S Gio. Maggiore eretta nel 1692. come ſi è detto, volentieri ottenne ſenza oppoſizione, la facoltà di potere aſſociare i defunti per tutta la Città. Era già il tempo che gli Eddomadarj ſe ne erano volontariamente diſpenſati, ed avevano per sì lungo tratto traſcurato l'eſercizio del loro antichiſſimo dritto di poter oltre il Capitolo de i Canonici della Cattedrale, eſſi ſoli aſſociar i defunti *intus Neapolim*, *&* *extra* con la lor Croce, come Croce di Cattedrale.

IX. Ma nell'anno 1713. cioè venti anni dopo l'erezione della Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore, perchè parve duro, com'era ſenza fallo, che una nuova recentiſſima Collegiata far poteſſe i funerali per la Città, quando queſto era un dritto antichiſſimo de' ſoli Eddomadarj; perciò volendo ancor eſſi ripigliare l'eſercizio dell' antico lor dritto, ma ſenza voler mai laſciare le nuove inſegne ottenute da Paolo V. in poi, avvenne, che ſiccome il Capitolo de' Canonici avea determinato di non accettar più inviti di eſequie per gli eſtranei, così nel 1711. volentieri concorſe a preſtar il conſenſo di potere i ſoli Eddomadarj colle nuove acquiſtate inſegne far l'eſequie degli

---

aliqua alia requiſita forma ad hoc ſervanda foret illis aliis in ſuo robore permanſuris hac vice dumtaxat harum ſerie ſpecialiter, & expreſſe derogamus cæteriſque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtræ abſolutionis, conceſſionis, indulti, decreti, vel derogationis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apoſtolorum ejus ſe noverit incurſurum. Datum Romæ apud S.Petrum anno incarnationis Dominicæ milleſimo ſexcenteſimo nono, quinto idus Aprilis, Pontificatus noſtri anno quarto &c.

gli estranei ; ma allora fu che surfero i Canonici della recentissima Collegiata ad opporvisi non senza anche detrimento della nostra popolatissima Città ove ad essi soli si riducesse il dritto di far funerali , e trattatasi la causa nell'anno 1713. fu dichiarato dall' Uditor della Camera Apostolica uniformemente alla predetta Bolla di Paolo V. *Quod iisdem Hebdomadariis & Presbyteris ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ Quadraginta vocatis , nisi cum aut una cum ipsis Canonici quoque Metropolitanæ præfatæ interessent, aut cum suorum dumtaxat Collegarum funera ducerent , defunctorum exequias cum INSIGNIBUS PRÆDICTIS obire , & per districtum & territorium dictæ Parochialis , & Collegiatæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris , ejusque Granciarum propriam Crucem elevare , & sine proprii illius Parochi , aliorumque ejusdem Beneficiatorum , & Crucis Parochialis interventu , & præcedentia celebrare minime liceret* . Ma indi gli Eddomadarj porsero suppliche al Sommo Pontefice Benedetto XIII. il quale stimò ben fatto di delegare tal controversia all' Arcivescovo Cardinal Pignatelli di gloriosa rimembranza , il quale nell'anno 1728. promulgò la sua diffinitiva sentenza contra la Collegiata di S. Giò. Maggiore , la quale inserita nel breve Pontificio di Benedetto XIV. si potrà leggere nella nota seguente .

X. Ma non contenti i Canonici di S. Giò. Maggiore reclamarono dalla sentenza sotto il Pontificato di Clemente XII. e dopo di essere stata confermata la decisione del Cardinal Pignatelli , impetrata altra udienza , e commessa la causa , si emanarono con discrepanza di voti tre decisioni una del dì 18. Giugno del 1737. l'altra del dì 5. Dicembre del 1738. e la terza de' 9. Dicembre 1740. la quale non fu publicata . Con queste Decisioni si accordava bensì l'uso delle insegne di Cappa con Rocchetto nell'

nell'esequie degli estranei, ancorchè non intervenissero i Canonici della Cattedrale, ma s'interdiceva la elevazione della propria Croce ove si dovessero sepellire i cadaveri nelle Parocchie della Città.

XI. Queste sono quelle Decisioni su di cui il dotto Difensore di S. Gio. Maggiore ha piantato la base della sua difesa, rapportando alcuni motivi di sì fatte decisioni fondati sul volgar sistema delle altre Cattedrali, e sull'autorità di alcuni Forensi, e Curiali, come di Panimolla, di Barbosa, di Ceccoperio, e di altri di consimile tempra. Anzi meritano quì di esser rapportate le parole del nostro valoroso Contraddittore ch' egli immediatamente soggiugne dopo di aver rapportate alcune parole delle Decisioni di cui trattiamo. Ecco com' egli dice: *Ed è degno di riflessione, che essendosi azzardati gli Eddomadarj ad asserire, che il loro corpo come sistente nella Cattedrale formava anch' esso una Collegiata, la Sacra Ruota Romana li smentì non solo perchè non aveano alcuna Bolla de' Romani Pontefici, che l'avesse dichiarata tale, requisito necessario per far diventare Collegiata un corpo, ma benanche perchè sarebbe stata un orribile mostruosità il darsi Collegiata e Capitolo di Canonici in una medesima Cattedrale; onde a ragione avendo l'Attuario di questa Causa denominato in un decreto gli Eddomadarj* insigne Collegio, *dimandò lo Procuratore della nostra Clientola, che si fosse abolito e cassato*. Queste parole si leggono nella facc. 38. della contraria Scrittura. All'eleganza del dettato corrisponde una elegantissima contraddizione del nostro dotto Contraddittore, il quale avendo voluto trascrivere, non si sa per qual soda ragione, una relazione del Cardinal Pignatelli fatta alla Sagra Congregazione nel dì 13. Dicembre del 1711. in questa si parla di *Collegio degli Eddomadarj*, ed espressamente nel IX. §. da lui rapportato nella

nella facc. 33. della ſua Scrittura ſi legge così: *Ha fatto anco coſtare* (il Capitolo de'Canonici) *non eſſer detto Capitolo tenuto ad intervenire neppure nelle aſsociazioni e proceſſioni annue preſcritte da S. Chieſa a' Capitoli, e Cleri delle Cattedrali, come ſono le Rogazioni, e ſimili, e nemmeno nelle proceſſioni annue di rito peculiare di queſta Chieſa Napolitana, nelle quali tutti intervengono gli Eddomadarj colla loro propria Croce, come corpo e ceto diſtinto, con altri del Clero della Cattedrale, ſenzacchè mai v' intervenga il Capitolo, eccetto quando v' interviene il Cardinale Arciveſcovo*. Quì fa duopo riflettere, che per parte de' Canonici, e del Capitolo della Cattedrale, ſi era fatto coſtare con validi documenti fra le altre coſe anche quanto in queſto luogo ſi afferma. Dunque così il Cardinal Pignatelli in quella da lui traſcritta relazione ſi ebbe ad inghiottire quella *orribile moſtruoſità di darſi Collegiata, e Capitolo di Canonici della medeſima Cattedrale*, come lo ſteſſo Capitolo, e li Canonici fece allora coſtare queſta orribile moſtruoſità, che *gli Eddomadarj colla loro propria Croce formavano un Corpo, e ceto diſtinto*. Il dirſi poi, che la Sagra Ruota colle Deciſioni del 1737. e 38. ſmentiſſe gli Eddomadarj, i quali ſi erano azzardati, com' egli dice, a ciò pretendere, e di averli ſmentiti *perchè non aveano alcuna Bolla de' Romani Ponteſici che l' aveſse dichiarata tale, requiſito neceſsario per far diventare Collegiato un corpo*; che mai ne parrà agl' intendenti delle ſacre antiche regole della Chieſa? Dunque nel IX. ſecolo allor quando S. Attanaſio fondò il Collegio degli Eddomadarj nella Cattedrale Stefania per celebrarvi la Meſſa publica quotidiana, e per li Divini uffizj, ſiccome ſempre da quel tempo in poi ſi è da queſto Corpo eſercitato un tal dritto, vi ſi richiedeva neceſſariamente una Bolla de' Romani Ponteſici. Dunque l'autorità degli Ordina-

dinarj anche nel IX. secolo era limitata da' Romani Pontefici, i quali anche a que' tempi si doveano riputare come Ordinarj degli Ordinarj. Dunque se pur egli è necessario un tal requisito, non si potrà più affermare che una tal facoltà appartenga a soli Vescovi, e che i Romani Pontefici da qualche tempo a questa parte se l'abbiano in pregiudizio altrui arrogata; e che finalmente non si debba tollerar di vantaggio, nè più si tolleri questo pregiudizio che si reca agli Ordinarj per abuso di potestà.

XII. Ma ritorniamo alle Decisioni della Sacra Ruota del 1737. e 1738. Il nostro Avversario le ha pubblicamente ventilate nella sua Scrittura, ne ha trascritte le parole; ma ha tralasciato quel che più importava di esibirle negli atti della Curia Arcivescovile, nel tempo medesimo che pretende che Monsignor Vicario debba far la sua dichiarazione a norma di queste decantate Decisioni. Ma che si direbbe poi se le medesime Decisioni sieno come sono, *extra Mundum*, sì perchè non hanno mai ottenuto il *Regio exequatur*, e sì anche perchè dal Gran Pontefice Benedetto XIV. furono tutte annullate ed estinte; e con Breve del dì 7. Marzo 1741. richiamando in vita la sentenza del Dardinal Pignatelli dell' anno 1728. volle dirimere ogni disputa contra la sudetta Collegiata di S. Gio. Maggiore, e questo Breve fu debitamente esecutoriato nel Regno. Or si potrebbe mai presupporre, che il valoroso Contraddittore potesse ad un tratto dar il bando a questo Breve Pontificio, a cui fu impartito il Regio *exequatur*, per farlo annullare da Monsignor Vicario, e potesse insieme dar sussistenza alle pretese Decisioni del 1737. 1738. 1740. non mai esecutoriate nel Regno?

XIII. Ma è tempo oramai di trascrivere in una nota il Breve

Pon-

Pontificio nel mentre che qui accenniamo alquante riflessioni (a). Allor quando ardeva la lite tra il Collegio degli Eddomadarj colla Collegiata di S. Gio. Maggiore, non si era ben rischiarato il vero antico sistema della Chiesa di Napoli, siccome agevolmente si ravvisa da quelle Allegazioni, che furono pro, e contra a tal uopo pubblicate; ma ciò non ostante Benedetto XIV. il quale era mirabilmente fornito di tutte le cognizioni Ecclesiastiche, ove avvertì, che gli Uditori della Sacra Ruota furono discrepanti fra loro, e che per maggioranza di voti pretesero di correggere la sentenza del Cardinal Pignatelli, come di colui il quale meglio degli Uditori di Ruota, dei Panimolla, dei Barbosa, e de' Ceccopedj potea conoscere e venir in chiaro de' dritti appartenenti ai Corpi Ecclesiastici della sua Chiesa, volle tutta la controversia riassumere, rischiarare i motivi delle contrarie Cecisioni, e senza altro ulteriore richiamo perpetuamente risolverla, e definirla. Egli perciò protesta nel principio del suo Breve, che per tutta la sua età non avea atteso ad altro *quam ut e medio sublatis contentionum, litium, disceptationumque forensium dissidiis ac tricis, PER SOLAM LIQUIDAMQUE VERITATIS INSPECTIONEM jus suum unicuique tribue-*

(a) Benedictus Papa XIV. ad futuram rei memoriam. Laudabile Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum institutum, ut si quas super quibusvis negotiis emergere, & erumpere perspexissent contentiones, lites, ac disceptationes, statim Apostolica Auctoritate & providentia dirimerent, componerentque, eo majori studio tenere ac sectari Nos maxime in Sacrosancti Apostolatus Specula constitutos decet, quo per omnem vitæ nostræ ætatem nihil curavimus impensius, quam ut è medio sublatis contentionum, litium, disceptationumque forentium dissidiis ac tricis, per solam liquidamque veritatis inspectionem Jus suum unicuique tribue-

bueretur , ac justitia & pax sese invicem oscularentur. Indi enuncia la concessione fatta delle nuove insegne agli Eddomadarj da Paolo V. l'erezione fatta della Parocchia di S. Gio. Maggiore in Collegiata nel 1692. , la sentenza dell'Uditor della Camera del 1713. a pro di costei , la delegazione fatta dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. al

---

bueretur , ac justitia & pax sese invicem oscularentur . Sane pro parte dilectorum Filiorum Beneficiatorum Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ , quos Hebdomadarios appellant , Nobis expositum fuit , quod felic. record. Paulus Papa V. prædecessor noster per Apostolicas suas sub Plumbo Literas Quinto Idus Aprilis Anno Incarnationis Dominicæ MDCIX. datas Insignia ipsis largitus fuerat , nimirum Cappas violaceas cum dossis pellibus una cum Rocchetto sine manicis hiemali , æstivo vero temporibus præfatis pellibus sublatis , easdem Cappas armesino violacei coloris ornatas etiam cum dicto Rocchetto , tam in dicta Ecclesia , quam extra eam , ac illius Choro , Capitulo ; Congregatione , Processionibus , & aliis actis publicis , & privatis , non tamen in associatione Mortuorum , præterquam in Funeralibus eorumdem Hebdomadariorum in futurum decedentium : vel quando contingeret eos ire cum Canonicis Ecclesiæ hujusmodi . Manicæ vero deinde a bon. mem. Carolo S. R. E. Cardinali Barberino , cum hujus Sanctæ Sedis de Latere Legatus Carissimum in Christo Filium nostrum Philippum Hispaniarum Regem Catholicum Neapolim appulsum addiissent , concessæ fuerunt . In ipsa vero Insignium concessione a Paulo prædecessore prædicto facta eam clausulam , instante fortasse ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ Capitulo , appositam , non tamen in associatione Mortuorum , nempe extraneorum ab usque anno MDCXXXIII. expungendam a Congregatione tunc existentium S. R. E. præfatæ Cardinalium Sacris Ritibus præpositorum ipsi Hebdomadarii postularunt , supplici libello eidem Congregationi porrecto , in quo petierunt , ut ipsis solis , cum dictis nempe Insignibus , sine Canonicorum interventu funera ducere liceret ; sed eorumdem postulatio , tamquam ipsis Canonicis forsan detrimentosa habita , minime admissa fuit . Porro Canonici Parochialis Ecclesiæ sub invocatione S. Joannis Majoris ejusdem Civitatis Neapolis , quæ (ut asseritur) in Insignem Collegiatam erecta fuit anno MDCXCII. a rec. mem. Innocentio Papa XII. itidem Prædecessore Nostro insimul eodem anno instituti , cum facultate ducendi funera , & exequias eo mode , & forma , quibus fiunt a Capitulo , & Canonicis Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ , a tunc existente Causarum Curiæ Cameræ Nostræ Apostolicæ Generali Auditore Sententiam Anno MDCCXIII. obtinuerunt ; qua quidem Sententia , dein-

al Cardinal Pignatelli, che nel Breve s'inserisce, e se ne rapporta la ragione di tal delegazione colle seguenti parole : *NEMINI ENIM COLLEGII IN METROPOLITANA ISTA CONSTITUTI, aliarumque Ecclesiarum Tibi SUBJECTARUM PRIVILEGIA, JURA, mores, & instituta esse possunt, QUAM TIBI MAGIS, EX-*

---

deinde in Rem Judicatam etiam transacta, declarabatur, quod iisdem Hebdomadariis, & Presbyteris ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ Quadraginta vocatis, nisi cum, aut una cum ipsis Canonici quoque Metropolitanæ præfatæ interessent, aut cum suorum dumtaxat Collegarum funera ducerent, Defunctorum exequias cum Insignibus prædictis obire, & per districtum, & Territorium dictæ Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris, ejusque Granciarum propriam Crucem elevare, & sine proprii illius Parochi, aliorumque ejusdem Beneficiatorum, & Crucis Parochialis interventu, & præcedentia celebrare minime liceret. Cum autem Canonici Metropolitanæ Ecclesiæ prædictæ mense Novembri Anno MDCCXXV. Hebdomadariis præfatis, qui pro ducendis hujusmodi extraneorum funeribus institerant; assensum præstitissent, ut ab hac Sancta Sede impetrarent Indultum Insignia præfata etiam in extraneorum Exequiis cum propria Cruce ubicumque, & cum ipsis libuisset, deferendi, donec iisdem Canonicis ad extraneorum Exequias, ut antea, accedere volentibus videretur: iidem Hebdomadarii a dicta Sententia Generalis Auditoris Cameræ Apostolicæ prædictæ ad fel. record. Benedictum PP. XIII. itidem Prædecessorem Nostrum appellantes, non solum pro restitutione in integrum adversus eamdem Sententiam; verum etiam pro facultate Insignia præfata etiam in extraneorum exequiis sine Canonicorum præfatorum interventu ubique gestandi, atque insimul pro antedictæ clausulæ prohibitivæ delationis prædictorum Insignium in associatione Defunctorum extraneorum in literis Pauli prædecessoris præfati appositæ derogatione supplicarunt. Ipse autem Benedictus prædecessor supplicationis æquitatem justitiamque postquam perspexisset, Insignium hujusmodi, ut præmittitur, delationem ad formam, & tenorem Consensus Capitularis a Canonicis præfatis præstiti concessit, ac, prævia restitutione in integrum, & Causæ litisque hujusmodi a quibuscumque Judicibus, & Tribunalibus avocatione ad se ipsum facta, commisit, & mandavit bon. mem. Francisco Cardinali Pignatello tunc temporis Metropolitanæ Ecclesiæ prædictæ Præsuli controversiam hujusmodi Apostolica Auctoritate dirimendam per Apostolicas suas in simili forma Brevis literas tenoris, qui sequitur, videlicet " Venerabili Fratri Nostro Francisco Pignatello Episcopo Portuensi Sa-

" cri

EXPLORATA. S'inserisce di poi la sentenza del Cardinal Pignatelli, nella quale si riconoscono gli Eddomadarj istituiti da S. Attanasio fin dalla metà del IX. secolo deputati al Ministero della Cattedrale col dritto libero di associare i defunti colla propria Croce, colle seguenti parole: *Quum dilecti Filii nostri Metropolitanæ Ecclesiæ*

„ cri S. R. E. Cardinalium Collegii Decano Benedictus Papa XIII. Venerabilis Frater Noster salutem, & Apostolicam Benedictionem. A Metropolitanæ tuæ Ecclesiæ Beneficiatis, quos Hebdomadarios appellant, supplices Nobis preces oblatæ sunt, ut jura Collegii sui antiquis titulis subnixa, & inveterata consuetudine firmata tueri, & conservare, eoque pacto angustis rebus suis opem aliquam Apostolicæ benignitatis ferre dignaremur. Exposuerunt enim sibi per annos fere septingentos integrum liberumque fuisse in omnibus Civitatis illius Parochiis sine Parochiali alia Cruce, aut cujusquam earum Parochi interventu cum Cruce sua, quæ Ecclesiæ Cathedralis erat, Defunctorum exequias celebrare. Cum vero fel. record. Paulus PP. V. Antecessor Noster per Apostolicas literas die ix. mensis Aprilis Anno MDCIX. datas Insignia ipsis largitus esset Cappæ Violaceæ cum dossis pellibus hiemali tempore, æstivo autem, sublatis pellibus, Armesino Violacei coloris ornatæ una cum Rocchetto sine Manicis (cui deinde Manicæ additæ sunt a bon. mem. Carolo Cardinali Barberino hujus Sanctæ Sedis ad Philippum V. de Latere Legato) eam clausulam Apostolicis illis literis, instante ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ Capitulo, fuisse appositam, ne scilicet in ducendis funeribus eorum, qui a Collegio suo extranei fuissent, nisi una cum eodem Metropolitano Capitulo, concessis uterentur Insignibus. Præterea Canonicos Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris nuncupatæ nuper a fel. record. Innocentio XII. prædecessore itidem Nostro institutos ab Auditore Generali Cameræ Nostræ Apostolicæ Sententiam obtinuisse, ne ipsis Hebdomadariis, & Presbyteris ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ liceret Defunctorum exequias obire per districtum, & Territorium dictæ Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris, ejusque Granciarum sine proprii illius Parochi, aliorumque ejusdem Beneficiatorum, & Crucis Parochialis interventu ac præcedentia, eamque Sententiam in Rem Judicatam transiisse. Nostræ igitur auctoritatis opem implorantes postularunt, primum quidem; ut, prævia restitutione in integrum, rationibus suis nullum detrimentum per memoratam Sententiam irrogari pateremur; deinde vero, ut de Capituli Metropolitani consensu memoratæ clausulæ de non gestandis Insignibus in „ exe-

clesiæ nostræ Hebdomadarii ab usque medio IX. sæculo a S. ATHANASIO Episcopo prædecessore nostro ejusdem Ecclesiæ ministerio deputati PER ANNOS FERE SEPTINGENTOS LIBERE CUM PROPRIA CRUCE erecta per totam hanc Urbem, ubicumque vocati fuissent, exequias defunctorum quorumcumque etiam extraneorum, & processiones

---

„ exequiis Defunctorum extraneorum, nisi Capitulo interveniente, supradi-
„ ctis literis fel. record. Pauli V. appositæ derogaremus, ut pio Christianæ
„ misericordiæ operi liberius vacare sibi liceat, atque inde tenuitati Massæ
„ suæ honestum, & injuncti servitii oneribus non indebitum subsidium ar-
„ cessere. Nos autem Insigne Collegium peculiari semper benevolentia pro-
„ sequuti, eamdem novo testimonio declarare cupientes, motu proprio, ex
„ certa scientia, & matura deliberatione Nostris deque plenitudine Apostoli-
„ cæ potestatis, clausulæ antedictæ literarum ejusdem fel. rec. Pauli V. præ-
„ decessoris Nostri amplissime derogamus, ejusque nullam in posterum ratio-
„ nem haberi volumus, ita ut ipsis Hebdomadariis licitum sit una cum aliis
„ quoque Presbyteris ejusdem Metropolitanæ Quadraginta nuncupatis Insi-
„ gnia sibi concessa etiam in exequiis extraneorum gestare, iisque uti, Me-
„ tropolitano etiam Capitulo non interveniente. Hujusce autem derogatio-
„ nis beneficium ad formam & tenorem consensus Capitularis a Canonicis
„ ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ præstiti per Decretum Capitulare die xxv.
„ Novembris MDCCXXV. intelligendum esse, neque aliter, vel ultra va-
„ lere, aut extendi posse decernimus, & declaramus. Quod vero de ge-
„ standæ præferendæque Crucis per alias Civitatis Parochias, etiam Sancti
„ Joannis Majoris, ejusque Grancias jure, & consuetudine suppliciter signi-
„ ficarunt; Nos Fraternitatis tuæ definiendum demandamus. *Nemini enim*
„ *Collegii in Metropolitana ista constituti, aliarumque Ecclesiarum Tibi sub-*
„ *jectarum privilegia, jura, mores, & instituta esse possunt, quam Tibi ma-*
„ *gis explorata*. Itaque controversiam a prædicta Collegiata Ecclesia Sancti
„ Joannis Majoris excitatam, & litem memoratis Hebdomadariis, & Pres-
„ byteris intentatam ad Nos, prævia restitutione in integrum, a quibuscum-
„ que Judicibus, ac Tribunalibus avocantes, Tibi auctoritate Nostra diri-
„ mendam committimus, ita ut, remota appellatione, sine forma strepitu-
„ que Judicii, sola veritate inspecta, consilio prudentiaque tua Causæ finem
„ imponas. Judicibus proinde ac Tribunalibus quibuscumque, etiam S. R. E.
„ Cardinalibus, & hujus Sanctæ Sedis de Latere Legatis, aut aliis utcum-
„ que expressa mentione dignis, omnem facultatem aliter judicandi, aut
„ interpretandi, tenore præsentium, motu, scientia, & deliberatione, nec-
„ non

ssiones soli SINE CAPITULO ejusdem Metropolitanæ celebrare consuevissent. Indi narrandosi le vicende dalla Bolla di Paolo V. in poi fino alla delegazione fattagli dal Pontefice, e rilevandosi *EX ANTIQUIS DOCUMENTIS DESUMTIS A LIBRIS S. VISITATIONIS*, e da altre contestazioni, che gli Eddomadarj prima dell'anno

---

„ non potestatis plenitudine similibus, sublatam esse volumus & declaramus.
„ Ac Tibi, Venerabilis Frater noster perennis tuæ incolumitatis voto con-
„ junctam Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romæ
„ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die xvii. Martii MDCCXXVIII.
„ Pontificatus Nostri Anno Quarto " Carolus Archiepiscopus Emissenus.
„ Loco ✠ Annuli Piscatoris " Quamobrem idem Franciscus Cardinalis, &c.
Præsul vigore præinsertarum literarum Sententiam pronuntiavit tenoris, qui sequitur, videlicet " Franciscus miseratione Divina S. R. E. Cardi-
„ nalis Pignatellus Episcopus Portuensis Sacri Collegii Decanus Archiepisco-
„ pus Neapolitanus. *Cum dilecti Filii nostri Metropolitanæ Ecclesiæ nostræ*
„ *Hebdomadarii ab usque medio nono Seculo* a Sancto Athanasio Episcopo præ-
„ decessore nostro ejusdem Ecclesiæ ministerio deputati *per annos fere septin-*
„ *gentos* libere cum propria Cruce erecta per totam hanc Urbem, ubicum-
„ que vocati fuissent, exequias Defunctorum quorumcumque etiam extraneo-
„ rum, & Processiones soli sine Capitulo ejusdem Metropolitanæ celebrare
„ consuevissent: Cumque Anno MDCIX. a san. mem. Paulo V. Pontifice
„ Maximo novorum Insignium, Cappæ nimirum Magnæ cum dossis pellibus
„ hiemali tempore, æstivo vero cum Armesino violacei coloris, & Roc-
„ chetto sine manicis gratiam impetrassent, cum restrictione, ut hujusmodi
„ novis Insignibus uti libere, & licite possent in omnibus actibus, & fun-
„ ctionibus in Ecclesia, vel extra, præter exequias extraneorum, nisi una
„ cum Capitulo eos ire contigisset, ejusmodi exequias extraneorum a dicto
„ Anno MDCIX. soli facere abstinuerunt; Anno vero MDCCXI. obtenta
„ a dicto nostro Capitulo, cujus unius interesse videbatur, facultate, cum
„ exequias extraneorum iterum facere soli decrevissent, & contra insurrexissent
„ Canonici Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris hujus
„ ejusdem Urbis, qui apud Generalem Auditorem Cameræ Apostolicæ in-
„ stantes pro observantia dictæ restrictionis in dicto Brevi san. mem. Pauli
„ V. appositæ, & pro inhibitione tam ipsis Hebdomadariis, quam Presby-
„ teris ejusdem Cathedralis Quadraginta nuncupatis deferendi Crucem intra
„ restrictum, & Territorium dictæ Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ,
„ ejusque Granciarum, absque interventu, & præcedentia proprii Parochi,
„ &

no 1609. procedevano all' esequie *ABSQUE INTERVENTU PAROCHORUM*, e che abbian sempre celebrate le processioni così fisse come arbitrarie colla propria lor Croce, e che inoltre non abbian potuto mai aver dritto i Canonici della recente Collegiata di S. Giovanni Maggiore di opporvisi, *quippe qui non ante annum 1692.*

Z z   *a San-*

„ & aliorum Beneficiatorum ejusdem Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris, Sententiamque in omnibus favorabilem contra dictos Hebdomadarios, & Presbyteros Quadraginta nuncupatos obtinuissent, eaque Sententia in Rem Judicatam transiisset; tandem Hebdomadarii prædicti Sanctissimo Domino Nostro Papæ Benedicto XIII. humiliter supplicarunt, ut Apostolica misericordia, & benignitate eorum Collegio in hac Urbe antiquissimo, inauditis juribus suis, damnato succurreret, & ad exercendum pium misericordiæ Christianæ opus quoad extraneos fideles Defunctos habilitaret per derogationem prædictæ restrictioni in Brevi prædicto san. mem. Pauli V. appositæ, & per restitutionem in integrum a prædicta Sententia Generalis Auditoris Cameræ Apostolicæ, quam, amota appellatione, ex sola veritatis inspectione cognoscendam, ac dirimendam litem præciperet; & cum Sanctitas Sua Apostolica auctoritate, qua pollet, & caritate, qua in opera misericordiæ exercere cupientes fervet, prædictæ restrictioni plenissime derogavisset, ita ut, ea in posterum non obstante, liberum & licitum sit Hebdomadariis prædictis actus quoscumque, & exequias etiam extraneorum fidelium Defunctorum cum propriis, quibus nunc utuntur, insignibus peragere, & celebrare; quoad vero delationem propriæ Crucis per restrictum, & territorium dictæ Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris, ejusque Granciarum absque interventu, & præcedentia proprii Parochi, & Beneficiatorum ejusdem Parochialis & Collegiatæ Ecclesiæ, Hebdomadariis prædictis in integrum restitutis, Causam ad se a dicto Tribunali Auditoris Cameræ, & quibuscumque aliis Judicibus, ac Tribunalibus, aut Congregationibus, etiam speciali mentione dignis, avocatam Nobis definiendam sine strepitu judiciali ex sola veritatis inspectione commisisset ex plenitudine Pontificiæ potestatis; *Nos, quibus veritas est compertissima ex* usu quotidiano hujus nostræ Ecclesiæ, & Diœcesis, in qua omnes Ecclesiastici cœtus, tam Regulares, quam Seculares per omninum Parochiarum restrictum, & territorium exequias celebrantes, libere sine Parochorum, aut aliorum quorumcumque, per quorum territorium transitur, licentia incedunt, & procedunt, nec quisquam ausus est umquam, vel audet se huic Universali, & antiquæ consuetudini

„ op-

a Sanctæ memoriæ Innocentio XII. insigniti fuerint , *UT NONNISI PER INJURIAM ANTIQUIORIBUS COLLEGIIS ET COMMUNITATIBUS PRÆJUDICIUM INFERRE* , *ET DE ANTIQUA POSSESSIONE TURBARE PRÆSUMANT* . Quindi è che contestandosi esser tutto ciò vero ed indubitato , si pronuncia la sen-

---

„ opponere , & ex antiquis documentis desumtis a libris Sanctæ Visitationis, „ a Decretis hujus nostræ Curiæ Archiepiscopalis , ab attestationibus fere „ omnium hujus Urbis Parochorum , & plurium Parochialium Ecclesiarum „ Beneficiatorum , ex quibus evidenter constat , *Hebdomadarios* prædictos an- „ te dictum annum MDCIX. exequias extraneorum fidelium Defunctorum „ cum propria Cruce , sub qua incedunt , & incesserunt semper , ac incede- „ re tenentur prædicti Presbyteri Quadraginta nuncupati absque interventu „ Parochorum , & Beneficiatorum alicujus Parochiæ libere ubique celebrasse, „ & post annum MDCIX. usque ad præsentem diem exequias Confratrum „ suorum Hebdomadariorum defunctorum , & Processiones tum statas , tum „ arbitrarias ubique cum propria Cruce una cum prædictis Presbyteris Qua- „ draginta nuncupatis sine interventu Parochorum , & Beneficiatorum , & „ sine oppositione cujuspiam peregisse , & in dies peragere , *nec umquam* „ prædictis Canonicis Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris omnibus „ aut singulis jus competiisse , aut competere , nec privilegium aliquod fuis- „ se , aut esse contrastandi , & se opponendi dictæ liberæ Hebdomadariorum „ facultati , quippe qui non ante annum MDCXCII. a san. mem. Innocen- „ tio XII. *insigniti fuerint* , *ut nonnisi per injuriam antiquioribus Collegiis* , „ *& Communitatibus præjudicium inferre* , *& de antiqua possessione turbare præ- sumant* . Quæ cum vera sint , & Nobis satis comperta , ut *pleniorem* expe- „ ctare notitiam necesse non sit , auctoritate Apostolica declaramus , pro- „ nunciamus , decernimus , præcipimus , ac mandamus , Hebdomadarios præ- dictos , & cum iis Presbyteros Ecclesiæ nostræ Cathedralis Quadraginta nun- „ cupatos , attenta derogatione prædictæ clausulæ restrictivæ in prædicto Bre- „ vi san. mem. Pauli V. appositæ per Sanctissimum Patrem , & D. No- „ strum facta , libere posse , eisque in posterum ubique licere uti propriis, „ quibus nunc utuntur , Insignibus , non solum in Choro , Congregatione , „ Processionibus , & Exequiis Confratrum suorum Hebdomadariorum Defun- „ ctorum , aliisque Actibus publicis , & privatis tam in Ecclesia , quam „ extra eam ; verum etiam in exequiis extraneorum fidelium Defunctorum „ ubique *absque interventu Crucis Parochialis* , aut Parochorum , & Benefi- „ ciatorum quorumcumque , & in specie dictæ *Parochialis* , *& Collegiatæ Ec-* „ *clesiæ*

ſentenza di potere gli Eddomadarj liberamente far uſo delle loro inſegne anche nelle eſequie degli eſtranei ſenza l' intervento della Croce Parrochiale, e ſpecialmente di quella di S. Giovanni Maggiore di maniera, che eſpreſſamente ſi dichiara così: *Quæ quum vera ſint, & nobis SATIS COMPERTA, UT PLENIOREM EX-*

„ *cleſiæ Sancti Joannis Majoris*, etiam cum dictas exequias extraneorum ſoli „ ſine Capitulo, & Canonicis Eccleſiæ noſtræ Metropolitanæ peragunt, ad „ normam tamen, & tenorem conſenſus Capitularis ab eodem Capitulo „ Noſtro præſtiti die xxv. Novembris MDCCXXV., & non aliter: nihil „ amplius obſtantibus, nec reſtrictiva prædicta, nec Sententia Generalis Audi- „ toris Cameræ Apoſtolicæ in rem judicatam tranſacta, nec quorumcumque Ju- „ dicum, Tribunalium, & Congregationum inhibitionibus, Cauſæque, ſeu Cauſis „ in hac re huc uſque ubicumque agitatis a Sanctiſſimo ad ſe avocatæ, ſeu avo- „ catis, & Nobis Auctoritate Apoſtolica definiendæ, ſeu definiendis commiſ- „ ſæ, ſeu commiſſis finem & perpetuum ſilentium imponimus. Datum „ Neapoli ex Palatio Noſtro Archiepiſcopali die xiv. Aprilis MDCCXXVIII. „ Sanctiſſimi Patris, & Domini Noſtri Benedicti PP. XIII. anno IV. „ Franciſcus Cardinalis Archiepiſcopus " Loco ✠ ſigilli " Pro Domino Ja- „ cobo Collez Secretario " D. Urbanus Petrecca " Adverſus præinſertas ejuſdem Benedicti prædeceſſoris literas, & conſequenter præinſertam itidem Franciſci Cardinalis, & Præſulis Sententiam vigore dictarum literarum Benedicti prolatam Parocho, & Canonicis Parochialis, & Collegiatæ Eccleſiæ præfatæ reclamantibus a fel. rec. Clementis PP. XII. itidem prædeceſſoris noſtri tunc exiſtente Auditore per interpoſitum decretum cauſa hujuſmodi ad Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditorium commiſſa fuit etiam pro aperitione oris præinſertarum ejuſdem Benedicti prædeceſſoris literarum, & deinceps præinſertæ quoque Sententiæ Franciſci Cardinalis, & Præſulis præfati vigore dictarum literarum Benedicti Prædeceſſoris pronunciatæ. In Auditorio hujuſmodi, prævia deciſione Rotali, per dilectum filium noſtrum Pompejum ejuſdem S. R. E. Cardinalem Aldourandi nuncupatum tunc temporis Patriarcham Hieroſolymitanum ejuſdem Auditorii Decanum propoſito dubio complexivo etiam Sententiæ ut ſupra per Generalem Cauſarum Curiæ Cameræ Apoſtolicæ præfatæ Auditorem pronunciatæ: *An intret arbitrium pro aperitione oris, itaut conſtet de re judicata, ſeu potius de Cauſis reſtitutionis in integrum?* reſponſum fuit: Non intrare arbitrium, & conſtare de Cauſis reſtitutionis in integrum contra dictam Sententiam a dicto Cauſarum Curiæ Cameræ Apoſtolicæ Generali Auditore prolatam Anno MDCCXIII., ac pro-

PECTARE NOTITIAM NECESSE NON SIT, *auctoritate Apostolica declaramus . . . . Hebdomadarios praedictos . . . . libere posse, eisque in posterum ubique licere uti propriis, quibus nunc utuntur, insignibus non solum in Choro . . . . verum etiam in exequiis exstraneorum fidelium defunctorum ubique ABSQUE INTERVENTU CRU-*

---

pterea licere ipsis Hebdomadariis propria Insignia deferre, & Crucem propriam elevare in associationibus Cadaverum etiam extraneorum per districtum Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris, ejusque Granciarum, & aliarum Ecclesiarum Parochialium Civitatis Neapolis absque interventu Crucis, & Parochorum dictarum Ecclesiarum, ac Beneficiatorum quorumcumque, etiamsi exequiæ peragerentur etiam sine interventu Cleri, & Capituli Metropolitanæ Ecclesiæ. Hanc sane Sententiam, prævia alia Rotali Decisione, altera tantum parte informante edita, confirmavit dilectus filius Magister Carolus Calcagninus Cappellanus pariter Noster, & Causarum Palatii Apostolici Auditorum de præsenti Decanus. Verum impetrata a Canonicis Collegiatæ Ecclesiæ præfatæ iterum appellatione, commissaque Causa hujusmodi dilecto pariter Filio Alexandro Tanario Cappellano itidem nostro, & Causarum Palatii Apostolici Auditori post varias propositiones cum suffragiorum discrepantia tres emanarunt decisiones, una quidem die xxviii. Junii MDCCXXXVII., altera vero die v. Decembris MDCCXXXVIII., tertia demum die ix. Decembris MDCCXL. per quas Hebdomadariis præfatis juxta præinsertas ejusdem Benedicti prædecessoris litteras conceditur quidem usus, & delatio propriorum Insignium, Cappæ scilicet cum Rocchetto etiam in extraneorum exequiis, quamvis iisdem exequiis Canonici Metropolitanæ Ecclesiæ prædictæ minime intersint, interdicitur vero elevatio propriæ Crucis tam si Cadavera etiam extraneorum in eadem Ecclesia Parochiali & Collegiata Sancti Joannis Majoris, quam alibi in aliis Ecclesiis Parochialibus ejusdem Civitatis Neapolis humari deberent. *Præcipuum quidem harum decisionum*, quarum tertia nondum in lucem prodiit, momentum innixum esse videtur in ea juris dispositione, qua præscribitur, quod in funeribus sola Crux Ecclesiæ, in qua Cadaver humandum est, elevari debeat. Quod sane momentum in eo positum esse videtur, quod eamdem juris dispositionem, *vel ex contraria consuetudine superabilem non esse putatum fuit*, vel quia probationes ad eam concludendam allatæ haud sufficientes, nec plane efficaces existimatæ aut demum quia Hebdomadarii prædicti habiti non fuerunt *tamquam pars Capituli* Metropolitanæ Ecclesiæ sæpedictæ, cui facultas competit in ducendis funeribus Crucem elevandi, etiam supra Crucem Parocho-

CRUCIS PAROCHIALIS , aut Parochorum , & Beneficiatorum quorumcumque , & IN SPECIE dictæ Parochialis , & Collegiatæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris , etiam quum dictas exequias extraneorum soli SINE CAPITULO & Canonicis Ecclesiæ nostræ Metropolitanæ peragunt .

XIV. Dopo di avere il Sommo Pontefice nel suo Breve inseri-

---

chorum , quemadmodum ex decisionibus Rotalibus & Summariis pro parte Hebdomadariorum , & ex Scriptura , Summario , & Responsione pro parte Collegiatæ præfatæ S. Joannis Majoris Auditorio præfato productis *Nobisque exhibitis* aperte colligitur . In hoc autem rerum statu Hebdomadarii præfati quamvis , attentis , quæ pro se facere existimant , argumentis , ex quibus , postquam ultima decisio in lucem prodierit , non solum ab Auditorio præfato rursus audiri probabiliter sperent , verum etiam recessum a decisis sibi polliceri possint : tamen considerantes non minus dispendia hactenus facta , quam majora imposterum subeunda , si iterum hujusmodi lis , pro qua ad eorum favorem duæ Sententiæ Rotales præinsertam Francisci Cardinalis & Præsulis Sententiam confirmantes emanarunt , produceretur ; Nobis humiliter supplicari fecerunt , ut nulla probationum , rationumque tam ad substinendas , quam ad infringendas memoratas Benedicti prædecessoris litteras , & earumdem vigore pronuntiatam Francisci Cardinalis & Præsulis Sententiam prædictam utrinque adductarum , & ex ipsis Rotalibus decisionibus Sententiisque , atque exhibitis Scripturis provenientium , & apparentium ratione habita , litem hujusmodi extinguere , extinctæque perpetuum silentium inponere , atque in præmissis sibi providere , & , ut infra , de novo indulgere de Apostolica benignitate dignaremur . Nos igitur specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes , & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis , suspensionis , & interdicti , aliisque Ecclesiasticis Sententiis , Censuris , & pœnis a Jure vel ab homine quavis occasione vel Causa latis , si quibus quomodolibet innodatæ existunt , & ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes , & absolutas fore censentes , supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati , & lites publicæ tranquillitati , ac Christifidelium pietati , & religioni plurimum detrimentosas , atque adeo dirimendas esse considerantes ; & omnium , & singularum sententiarum , Decisionum , scripturarumque hinc inde , ut præmittitur , editarum , exhibitarumque tenores , & litis ac Causæ hujusmodi statum , & merita , & alia quæcumque etiam specificam , & individuam mentionem , & expressionem requirentia , præsentibus pro plene , & sufficienter expressis , & insertis habentes , motu proprio , ac ex certa scien-

tia

ſerita la Sentenza del Cardinal Pignatelli come Delegato Apoſtolico, paſsa a rammentare i richiami fatti dal Paroco e Canonici della Collegiata, le riſoluzioni indi preſe, le tre Deciſioni *coram Tanario CUM SUFFRAGIORUM DISCREPANTIA* del 1737. 1738. e 1740. entra a riflettere colla ſua illuminatiſſima mente ſul fondamen-

---

tia, & matura deliberatione noſtris, deque Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine litem, & Cauſam hujuſmodi inter Hebdomadarios Metropolitanæ Eccleſiæ Civitatis Neapolis, ac Parochum, & Canonicos Parochialis & Collegiatæ Eccleſiæ Sancti Joannis Majoris ejuſdem Civitatis Neapolis motam, & pendentem in ſtatu, & terminis, in quibus de præſenti reperiuntur, ad Nos harum ſerie cum ſuis emergentibus annexis, & connexis a quocumque Judice, & Tribunali avocamus, illamque ſic avocatam motu, ſcientia, deliberatione, & poteſtatis plenitudine paribus perpetuo *ſupprimimus*, & extinguimus, *perpetuumque ſilentium imponimus*, necnon modernis, & pro tempore exiſtencibus Hebdomadariis hujuſmodi prævia etiam, quatenus opus ſit, derogatione clauſulæ in prædictis Pauli anteceſſoris literis appoſitæ, *omnia & ſingula* in pronuntiata a memorato Franciſco Cardinali, & Præſule vigore præfatarum Benedicti prædeceſtoris literarum Sententia, quoad omnes partes contenta, nimirum facultatem geſtandi, & deferendi propria Inſignia, Cappam ſcilicet, & Rocchettum cum Manicis in quibuſcumque functionibus, in Choro, Congregationibus, Proceſſionibus, aliiſque actibus publicis, & privatis tam intra, quam extra Metropolitanam Eccleſiam prædictam, & in exequiis, & funeribus non ſolum Collegarum, verum etiam extraneorum ſive cum Canonicis ejuſdem Metropolitanæ Eccleſiæ, ſive per ſe ipſos ſolos, & Presbyteris Quadraginta vocatis, ut præmittitur, ubique ducendis, ac peragendis, atque etiam facultatem in omnibus, & ſingulis exequiis, ac funeribus tam Collegarum, quam extraneorum, ut præmittitur, ducendis ac peragendi hujuſmodi propriam Crucem elevandi ubique in Civitate, & Dioeceſi Neapolitana per diſtrictum omnium, & ſingularum Eccleſiarum Parochialium, præſertim etiam Parochialis, & Collegiatæ Eccleſiæ S. Joannis Majoris ejuſque Granciarum, *& ſine interventu cujuſvis Parochi*, & quorumcumque Beneficiatorum, & in ſpecie Parochi, & Canonicorum Parochialis, & Collegiatæ, ut præmittitur, S. Joannis Majoris, & cæterorum quorumcumque ejuſdem Beneficiatorum, *& ſine Cruce cujuſvis* Parochialis Eccleſiæ, & præcipue dictæ Parochialis & Collegiatæ S. Joannis Majoris, ac inſuper facultatem gaudendi eadem prærogativa elevandi Crucem propriam in omnibus, & ſingulis functionibus, & actibus etiam ad funera, & exequias

mento delle predette Cecisioni colle seguenti notabilissime parole : *Præcipuum quidem harum Decisionum , quarum tertia nondum in lucem prodiit , momentum innixum esse videtur in ea juris dispostitione , qua præscribitur , quod in funeribus sola Crux Ecclesiæ, in qua cadaver humatum est , elevari debeat . Quod sane momentum in eo positum esse*

---

quias non pertinentibus ubique , & quandocumque per ipsos sive solos , sive cum Capitulo sæpedictæ Metropolitanæ Ecclesiæ faciendis peragendisque motu , scientia , & potestate similibus de novo , & ex integro de speciali gratia damus , concedimus , tribuimus , & impertimur . Decernentes easdem præsentes literas , & in eis contenta quæcumque , etiam ex eo , quod Parochus , Capitulum , & Canonici ejusdem Parochialis , & Collegiatæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris , ac alii quicumque cujusvis status , gradus , ordinis , conditionis , præeminentiæ , vel dignitatis , seu alias specifica , & individua mentione , & expressione digni in præmissis quomodolibet jus vel interesse habentes , seu habere prætendentes , iisdem præmissis non consenserint , nec ad ea vocati , citati , intimati , aut auditi fuerint , tametsi suorum Indultorum , vel privilegiorum vigore consentire , seu vocari , citari, intimari , & audiri semel , vel pluries quoquomodo debuissent , aut ex alia quacumque juridica , privilegiata , & rationabili , ac etiam tali , quæ ad effectum validitatis præmissorum necessario exprimenda foret , causa, occasione , colore , prætextu , titulo , etiam oneroso , & capite etiam in corpore Juris clauso , etiam enormis , onormissimæ , & totalis læsionis ullo umquam tempore de subreptionis , vel obreptionis , aut nullitatis vitio , seu intentionis nostræ , vel interesse habentium consensus , aliove quolibet etiam maximo , substantiali , essentiali , formali , aut incogitato defectu notari , impugnari , infringi , invalidari , retractari , rescindi , in controversiam revocari , ad terminos Juris reduci , seu adversus illas aperitionis oris , restitutionis in integrum , aliudve quodcumque Juris , facti , vel gratiæ remedium intentari , vel impetrari , seu etiam motu , scientia , & potestatis plenitudine paribus concesso quempiam in Judicio vel extra illud uti , seu se juvare nullatenus posse . Sed easdem præsentes literas , & in eis contenta quæcumque semper , & perpetuo firma , valida , & efficacia existere , & fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, & obtinere debere , et ab omnibus spectat , & pro tempore quandocumque spectabit , inviolabiliter , & inconcusse observari , sicque & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios , & Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores , & S. R. E. præfatæ Cardinales , etiam de Latere Legatos , & hujus Sanctæ Se-

esse videtur, quod eamdem juris dispositionem vel ex contraria consuetudine superabilem non esse putatum fuit, vel quia probationes ad eam concludendam allatæ haud sufficientes, nec plane efficaces existimatæ, aut demum quia Hebdomadarii prædicti habiti non fuerunt tamquam pars Capituli Metropolitanæ Ecclesiæ sæpe dictæ, cui facultas competit in ducendis funeribus Crucem elevandi, etiam supra Crucem Parochorum, quemadmodum ex Decisionibus Rotalibus, & Summariis pro parte Hebdomadariorum, & ex Scriptura, Summario, & responsione pro parte Collegiatæ præfatæ S. Joannis Majoris Auditorio præfato productis Nobisque exhibitis aperte colligitur. Quindi lo stesso Sommo Pontefice stimò ben fatto di estinguere una tal lite, e d'imporvi perpetuo silenzio confermando quanto si era pronunziato con la sentenza del Cardinal Pignatelli, con quelle parole, *OMNIA ET SINGULA in pronunciata a memorato Francisco Cardinali & Præsule vigore præfatarum*

Sedis Nuntios, necnon quascumque eorumdem Cardinalium Congregationes, & quosvis alios qualibet auctoritate, praeminentia, & potestate fungentes, & quandocumque functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus præfatis Pauli, ac Innocentii prædecessorum literis, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit, dictæ Parochialis, & Collegiatæ Sancti Joannis Maioris, aliarumque dictæ Civitatis Ecclesiarum, aliisve quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die vii. Martii MDCCXLI. Pontificatus Nostri Anno primo. D. Card. Passioneus.

rum Benedicti prædecessoris literarum sententia QUOAD OMNES PARTES CONTENTA. E questo Breve Pontificio fu solennemente fornito del *Regio exequatur*, e perfettamente eseguito in tutte le sue parti; dimanierache la Collegiata di S. Gio. Maggiore non osò mai più comparire in giudizio per lo corso di trenta anni; se non che oggi pretende, che Monsignor Vicario debba dichiarare, che il Collegio degli Eddomadarj non possa entrar colla Croce inalberata nella Parrochial Chiesa di S. Gio: Maggiore; e fonda tal sua pretensione sulla sentenza della Sacra Congregazione de' cinque Cardinali dell'anno 1756. promulgata sulla controversia agitata non già colla Collegiata di S. Gio. Maggiore, ma co' Canonici, e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale.

XV. Per disinganno adunque della suddetta Collegiata, prima di compiere questo Capitolo, farem parola dell'ultimo litigio già terminato tra i Canonici, e gli Eddomadarj, acciocchè evidentemente si conosca, che l'esito qualunque stato si fosse, non mai può giovare alla Chiesa di S. Gio. Maggiore, e non mai può nuocere al Collegio degli Eddomadarj a rispetto della suddetta Chiesa, e di tutte le altre Parocchie della Città. Ed in vero nell'anno 1750. si risvegliò, come si è accennato nella prima Parte di questa Scrittura, un litigio tra i Canonici, e gli Eddomadarj della medesima Cattedrale. Era il dì della Purificazione della SS. Vergine, ed essendosi fatta dal Celebrante la benedizione delle candele ed innalzata la Croce degli Eddomadarj, avvenne, che nell'atto della processione, che si facea secondo l'antico costume, si pretese da alcuni Canonici far ritirare una tal Croce, ed allora fu che introdussero giudizio nella Curia Romana, e destinatasi una particolar Congregazione di cinque Cardinali furon proposti due dubbj, il primo; *An Breve*

SS. Domini nostri in concernentibus elevationem assertæ propriæ Crucis Hebdomadariorum, adhuc præsente Capitulo Cathedralis sustineatur, & quatenus negative? Il secondo dubbio fu proposto così: *An & de cujus bono jure constet, ita ut deinceps permittenda, vel prohibenda sit retentio & elevatio duarum Crucium, & quomodo?*

XVI. In quella occasione siccome s' intraprese per parte de' Difensori degli Eddomadarj che essi erano i Canonici del rito Latino, e che all'incontro l'attual Capitolo di S. Restituta derivava da' Canonici del rito Greco, onde questi due corpi esser doveano fra loro di pari dignità, così per parte de' Canonici mostrandosi assurda una tal proposizione, non dovea per altro riuscir malagevole a costoro di poter ottenere quel che ottennero. E pure su questi erronei principj ventilatasi la causa parve a tutti che la vittoria dovea inclinare verso quella parte ove fossero Avvocati di maggior autorità, ed opinione; sicchè i Canonici ebbero la sorte d' indurre il gran Mazzocchi a scrivere a prò della causa comune, a cui mal volentieri concorse. Ecco quel che ne ha scritto coll'aurea sua penna il dottissimo D. Niccola Ignarra nella vita da lui nel punto che scriviamo publicata di questo sì egregio Letterato: *Forte inter Canonicos, & Hebdomadarios Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ suscitata e levissima occasione controversia, paullatim incalescentibus animis, in acerrimam disceptationem eruperat. Et Hebdomadarii quidem narrabant, duas olim exstitisse Neapoli Cathedrales Ecclesias, Græcam nimirum, ac Latinam; & illud addebant, se in locum Græci Capituli, ut Canonicos Latini successisse, ideoque utrosque dignitate pares esse reputandos. Contra Canonici ægre ferebant, secum æquari velle Hebdomadarios, quos sibi in Ecclesia operantibus famulari, exploratissimum erat, quare indignabantur, quod qui con-*

scii

ſcii ſuæ conditionis erant , jura præſtantiorum affectarent. Hæc autem ſumma controverſiæ fuit ; quæ in foro Neapolitano ac Romano ea contentione fuerat in utramque partem ventilata , ut jam veri veſtigia , altercationum æſtu agitata, non amplius apparerent . Itaque perſuaſum tunc vulgo fuit , eo inclinaturam victoriam , ubi adfuiſſent Patroni, maiore fide atque auctoritate præſtantes . Quo circa Canonici Mazocchium per quidquid ei cariſſimum ac ſanctiſſimum eſſet , exorant , uti periclitantibus Collegis iret ſuppetias . Quamobrem is , ſuſpenſa manu e tertio in Kalendarium volumine , ægerrime quidem , attamen intento ſtudio , cauſam defendendam ſuſcepit (a). Nell' anno adunque 1752. furono riſoluti i propoſti due dubbj: al primo si diſse *Affirmative juxta modum. Modus eſt quod præſente Capitulo non liceat Hebdomadariis elevare Crucem , niſi in iis functionibus tantum , in quibus ſolebant ante Breve SS. Domini Noſtri , & iſtud ſolitum eſſe deſumendum ex Diariis cæremonialibus Eccleſiæ Metropolitanæ* . Or rifletțendoſi ſul dubbio propoſto , e ſu la ſua riſoluzione , è coſa evidentiſſima che ſi raggirò la quiſtione ſoltanto , ſe il Breve del Papa del 1741. in ciò che concerneva l'elevazione della Croce degli Eddomadarj *adhuc præſente Capitulo Cathedralis ſuſtineatur* , giacchè non entrò mai in diſputa , ſe doveſſe o no ſoſtenerſi il Breve *abſente Capitulo* , come ſuccede in tutti i caſi quando gli Eddomadarj ſoli *ſine interventu Capituli* fanno le altre loro funzioni , proceſſioni , o eſequie . Il Capitolo de' Canonici ſoffriva mal volentieri che dentro la Cattedrale ſi elevaſſe la Croce degli Eddomadarj come ſi elevava quella addetta allo ſteſso Capitolo , e diè motivo alla lite la proceſ-

(a) *Alexii Simmachi Mazocchi Vita pag.* 15. & 16.

cessione che si faceva dentro la Cattedrale dopo la benedizione delle candele. La risoluzione poi del dubbio non fu già negativa assolutamente: ma fu affirmativa *juxta modum*, cioè dire, che il Breve del Papa dovea sostenersi intorno la elevazione della Croce degli Eddomadarj *adhuc præsente Capitulo*, colla giuntavi modificazione cioè, che presente lo stesso Capitolo, elevar non la potessero gli Eddomadarj se non se in quelle funzioni soltanto, nelle quali soleano elevarla prima del Breve del Papa, e che questo solito dovea desumersi da' Diarj ceremoniali della Chiesa Metropolitana. Si domanda oggi alla Collegiata di S. Gio. Maggiore, ed al suo dotto Avvocato, si sostiene o no il Breve di Benedetto XIV. *adhuc præsente Collegiata S. Joannis Majoris?* Se fu dichiarato contro al Capitolo della Cattedrale, che il Breve si sosteneva *adhuc præsente Capitulo*, e che fu soltanto modificato per quelle funzioni che soleano farsi prima del Breve; come potrà mai avvenire, che questa risoluzione tra' Canonici, e gli Eddomadarj possa mai applicarsi alla Collegiata di S. Gio. Maggiore se non se in quel solo mostruoso sistema dato la prima volta alla luce dal nostro Contraddittore, che la sudetta Collegiata componga il Senato della nostra Chiesa Metropolitana?

XVII. Il secondo dubbio fu risoluto così: *Constare de bono jure Capituli juxta modum supra expressum, & amplius*. Quest'altra risoluzione fu consentanea alla prima: se non che si conosce evidentemente che si è fondata nel senso della moderna disciplina rispetto a' Capitoli, e sull'idea delle eccezioni proposte dagli Eddomadarj, che fondar voleano la loro indipendenza sul fondamento dell'esistenza di un altro Capitolo della Cattedrale, laddove abbiam noi dimostrato nella prima Parte di questa Scrittura, che la formazione de' nuovi Capitoli rappresentanti il Clero

Dio-

Diocesano surse dalle Decretali a questa parte: e che perciò quantunque la Chiesa di Napoli avesse avuto due Sedi, e due Cleri di rito diverso; pur non dimeno allor quando si formò il corpo per gli atti giurisdizionali rappresentante il Clero universo, questo crebbe di prerogative rispetto a' Cleri delle altre particolari Chiese: ed in Napoli il Clero ascritto alla Stefania non già divenne giurisdizionale nel senso della nuova disciplina; ma per ragion di rito, e di culto persistette come prima nell' ascrizione all'istessa Stefania, a cui succedette l'odierna Cattedrale. Sicchè l' asserta indipendenza degli Eddomadarj dal Capitolo produceva degli assurdi nel senso della nuova disciplina.

XVIII. Nell'anno poi 1754. cadde la risoluzione di altri tre dubbj proposti ad istanza de' Canonici nella Sacra Congregazione de' Riti; il primo fu conceputo così: *An asserti Beneficiati Hebdomadarii nuncupati Ecclesiæ Metropolitanæ Neapolis in functionibus Ecclesiasticis teneantur servare omnia, & singula quæ præscribuntur Beneficiatis Ecclesiarum Cathedralium a Cœremoniali Episcoporum aliisque constitutionibus & ordinationibus Apostolicis &c.* Il secondo: *An dicti Hebdomadarii in die Purificationis, & in Dominica Palmarum teneantur accipere candelas & palmas respective a Canonico celebrante genuflexi, atque ipsius manus deosculantes, seu potius stantes & inclinati tantum sine manus deosculatione in casu &c.* Il terzo: *An Hebdomadarii in die cinerum teneantur recipere cineres genuflexi, sive potius stantes & inclinati tantum.* A questi dubbj fu in tal guisa risposto: *Ad primum affirmative: ad secundum, & tertium affirmative ad primam partem, & negative ad secundam.* Ecco che si manifesta da questa seconda risoluzione de' dubbj quel che si è da noi esposto, di essersi la Congregazione de' riti regolata secondo la idea de'

de' Capitoli delle Cattedrali introdotta dalle Cecretali a questa parte.

XIX. Finalmente nel 1756. ad istanza del predetto Capitolo furon proposti nella Congregazione particolare de' cinque Cardinali, diciotto dubbj: I. *An constet de legitima, & integra extractione partitarum Diariorum, ita ut sit attendenda ad effectum de quo agitur? & quatenus negative?* II. *An & quomodo sit providendum in casu &c.* III. *An constet ex Diariis caeremonialibus, quod Beneficiati Hebdomadarii nuncupati Cathedralis Neapolitanae soliti unquam fuerint ante Breve SS. D. N. elevare illam ex duabus Crucibus Cathedralis ejusdem, quae vulgo Crux Hebdomadariorum appellari consuevit, praesente Capitulo Metropolitano ejusdem, in iis functionibus seu processionibus, in quibus non proceditur extra ambitum Ecclesiae Cathedralis; sive potius quod ipsi una cum reliquis de Clero inferiore Cathedralis processerint semper immediate ante Canonicos, unum corpus cum iisdem constituentes sub unica illa e duabus Crucibus Cathedralis, quae vulgo Canonicorum appellari consuevit?* IV. *An constet ut supra, quod in Processionibus publicis, & generalibus, in quibus proceditur extra ambitum Cathedralis, quando iisdem intervenit Archiepiscopus, procedentibus Canonicis una cum Archiepiscopo sub Cruce Archiepiscopali, solitum fuerit dictos Hebdomadarios elevare eam Crucem Cathedralis, quae Hebdomadariorum dicitur, non quidem immediate apud seipsos, sed ante pueros Seminarii, reliquosque de Clero inferiori, itaut hic per dictam Crucem intermediam distinctus remanserit a reliquis Cleris extraneis antecedentibus?* V. *An constet ut supra, quod in iisdem Processionibus publicis & generalibus, quando iisdem non intervenit Archiepiscopus, soliti fuerint procedere tam Canonici, quam Hebdomadarii & reliqui omnes de Clero inferiori Cathedralis sub uno corpore, sub unica illa*

illa e duabus Crucibus Cathedralis, quæ Crux Canonicorum dicitur, exceptis dumtaxat tribus Processionibus, nimirum illa quæ fit in festo Corporis Cristi, & duabus quæ fiunt in festo Translationis Reliquiarum, & in festo Patrocinii S. Januarii Martyris? VI. *An constet ut supra, quod in dictis tribus Processionibus, quando in iisdem non intervenit Archiepiscopus, solitum antiquum fuerit usque ad annum* 1652. *Hebdomadarios procedere in uno corpore cum Canonicis, & reliquis de Clero inferiori Cathedralis sub unica Cruce dicta Canonicorum.* VII. *An constet, ut supra, dicto anno* 1652. *prima vice introductum fuisse morem præmittendi dictam Crucem immediate ante Canonicos, & alteram Crucem Cathedralis ante reliquos de Clero inferiori in Processione Corporis Cristi, & successive in aliis duabus Processionibus, quæ fiunt in festis Translationis, & Patrocinii S. Januarii Martyris.* VIII. *An constet, ut supra, dictum morem eodem anno excogitatum prima vice atque introductum fuisse ab ipsis Canonicis ad evitandum inconveniens, quod oriri cœpit ex prætenso ab Officialibus Regiis, vulgo Mazzieri, interventu inter Canonicos, & reliquos de Clero inferiori?* IX. *An constet, ut supra, Hebdomadarios illius temporis repugnasse dictæ introductioni, ne ex illa duarum Crucium elevatione ulla unquam induci posset distinctio ipsorum cœtus a corpore Capituli?* X. *An constet, ut supra, quod post annum* 1680. *prima vice introductus fuerit usus in Processione Translationis Reliquiarum S. Januarii Martyris mense Majo præmittendi Crucem Cathedralis, quæ dicta est Hebdomadariorum, ante Statuas cum Reliquiis SS. Patronorum, subsequente Capitulo cum reliquis de Clero inferiori Cathedralis in uno corpore sub prima ejusdem Cathedralis Cruce, quæ Canonicorum dicta est?* XI. *An constet, ut supra, memoratum usum introductum tunc fuisse, ne statuæ SS. Patronorum procederent*

sine

ſine ulla Cruce præeunte ? XII. *An & quomodo ſolitum fuerit elevari Crucem Cathedralis, quæ Hebdomadariarum dicitur, præciſe in ea Proceſſione, quæ fit in feſto Patrocinii S. Januarii Martyris, & quomodo inpoſterum elevanda ſit ?* XIII. *An in ſolis Proceſſionibus Funeralibus, ſive Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis, quibus intervenit Capitulum, ſolitum fuerit ab antiquo tempore, ambas Cruces lateraliter junctas, primam dictam Canonicorum a dextris, & alteram dictam Hebdomadariorum a ſiniſtris elevari ante totum Clerum Cathedralis, nimirum Canonicos, & reliquos omnes de Clero inferiori in uno corpore procedentes, atque id pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis uſque ad fores Eccleſiæ tumulantis excluſive quoad eamdem. Reliquum vero functionis, quæ fit intus Eccleſiam tumulantem ſolitum fuerit peragi ſub unica prima Cruce dicta Canonicorum.* XIV. *An dicti Hebdomadarii in exequiis ſuorum ſociorum, quas peragunt per plateas Civitatis uſque ad fores Eccleſiæ Cathedralis ſine Capitulo, ſed ſub ſola præſidentia Canonici Cimiliarchæ & ſub unica Cruce, quæ Hebdomadariorum dicitur, inventa in foribus Cathedralis a parte interna Capitulo cum alia Cruce erecta, quæ Canonicorum dicitur, ſoliti fuerint functionem proſequi intus Eccleſiam Cathedralem ſub illa eadem Cruce, ſub qua proceſſerunt per plateas; ſive potius demiſsa, ſeu amota eadem in præſentia Capituli, proſequi functionem in uno corpore cum Canonicis ſub unica illa Cruce, quam ab eiſdem erectam invenerunt.* XV. *An præter jam enunciatos caſus, in alio aliquo caſu ſolitum fuerit ante Breve SS. D. N. dictos Hebdomadarios elevare Crucem Cathedralis præſente Capitulo.* XVI. *An dicta unius e Crucibus Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in caſibus enunciatis, facta fuerit ab iiſdem nomine ipſorum principali; ſeu potius ab iiſdem tamquam Miniſtris Cathedra-*

dra-

dralis & Capituli? XVII. An dicta Crux Cathedralis solita elevari ab Hebdomadariis ante Breve SS. Domini N. fuerit in statu minus pretioso, ita ut sit reducenda ad pristinum, & delenda inscriptio dictans: Crux RR. Hebdomadariorum? XVIII. An eadem Crux Cathedralis retinenda sit intus ipsam Cathedralem, & proprie in Sacrario ejusdem; seu potius jus habeant Hebdomadarii illam penes se in Archivio proprio, seu alibi extra Cathedralem retinendi etiam invito Capitulo, & indipendenter a consensu ejusdem.

XX. A' sopradetti dubbj fu risposto così: *Ad I. affirmative. Ad II. provisum in primo. Ad III. negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam, exceptis functionibus, seu processionibus in quibus intervenit Eminentissimus Archiepiscopus. Ad IV. affirmative. Ad V. affirmative. Ad VI. VII. VIII. IX. X. XI. ad effectum de quo agitur, satis provisum in præcedentibus. Ad XII. quoad primam partem satis provisum in V. & ita in posterum esse servandum. Ad XIII. affirmative in omnibus. Ad XIV. negative quoad primam partem, & affirmative quoad secundam. Ad XV. provisum in præcedentibus. Ad XVI. elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tamquam ministris Cathedralis. Ad XVII. negative quoad primam partem, & quoad secundam, Inscriptionem esse tolerandam. Ad XVIII. servetur solitum.*

XXI. Prima di far le debite riflessioni sulle risoluzioni de' proposti dubbj fa mestieri di ascoltare quel che ne ha scritto il dotto Difensore di S. Gio. Maggiore, il quale accoppiando insieme le Decisioni della Sacra Ruota del 1737. e 1738. già annullate, ed estinte, e non mai esecutoriate nel Regno, con le riferite Risoluzioni del 1756. senza farsi carico del Breve Pontificio del 1741. e senza voler comprendere lo spirito delle cennate Risolu-

 zioni

zioni del 1756. si compiacque di ragionar così : „ La
„ Sagra Ruota Romana adunque nella causa agitata tra l'in-
„ signe Collegiata di S. Gio. a Maggiore , e i RR. Eddo-
„ madarj della Cattedrale non volle loro permettere , che
„ innalberassero la propria Croce nel distretto delle Paroc-
„ chie altrui , e particolarmente nel distretto della Paroc-
„ chia della medesima Collegiata ; ma nella causa , che si
„ agitò nel 1756. fra i RR. Canonici della Cattedrale , e
„ gli stessi Eddomadarj , la Sagra Congregazione de' cinque
„ Eminentissimi , destinati dal Pontefice Benedetto XIV. di
„ gloriosa memoria, accordò ad essi la elevazione della pro-
„ pria Croce camminando *per plateas* , e per fino all'uscio
„ della Chiesa dove hassi a sepellire il cadavero , accompa-
„ gnato da loro ; onde non so capire , come non ostante
„ la determinazione fatta dalla sudetta Congregazione in
„ beneficio loro , perchè promise ad essi nel distretto delle
„ Parrocchie il portare innalberata la propria Croce, il che
„ non potevano fare per l'antecedenti Decisioni della Sagra
„ Ruota Romana , non so vedere , come abbiano lo spirito
„ di opporsi all'inchiesta fatta dalla sudetta insigne Colle-
„ giata , che non entrino nella sua Chiesa colla stessa Cro-
„ ce inalberata , quando sanno anche i Novizj della disci-
„ plina Canonica , che l' entrare nelle Chiese altrui colla
„ Croce inalberata sia segno manifesto, e chiaro di superio-
„ rità , e di giurisdizione , la quale dagli Eddomadarj non
„ si è avuta mai , nè si ha nella Chiesa di S. Giovanni a
„ Maggiore (a).

XXII. Ecco quel che il dotto Avversario ha divulgato col-
le stampe su tal particolare . Primieramente dicendo egli
che la Sacra Ruota nella lite tra la Collegiata di S. Gio.
Mag-

(a) Scrittura contr. facc. 29.

Maggiore cogli Eddomadarj non volle a costoro permettere la elevazione della Croce nel distretto dell' altrui Parocchie ; ma che poi nel 1756. la Sacra Congregazione de' cinque Cardinali nella lite promossa da' Canonici della Cattedrale cogli stessi Eddomadarj accordò ad essi una tal elevazione caminando *per plateas*, e fino all'uscio della Chiesa dove si dee sepellire il cadavere , manifesta pur egli con una sì franca asserzione , che non mai gli Eddomadarj ebbero un tal dritto , che fu loro vietato dalla Sacra Ruota , e che nel 1756. ne ottennero il permesso fino all' uscio delle Chiese . Or con buona pace del nostro Avversario , l' elevazione della Croce , che usano gli Eddomadarj essendo così antica , quanto è l' origine loro , ed avendo preteso la recente Collegiata di S. Gio. Maggiore d' impedir loro una sì cospicua prerogativa , non solo il Cardinal Pignatelli come Delegato Apostolico nel 1728. bandì una sì strana pretensione , ma eziandio il Sommo Pontefice Benedetto XIV. col rapportato Breve del 1741. volle bandire le decisioni della Sagra Ruota per rimettere nel suo vigore la sentenza del sudetto Cardinal Pignatelli nostro Arcivescovo . Come adunque si fa lecito il nostro dotto Contradditore di menar sotto silenzio cose così rilevanti , le quali per altro distruggono del tutto le sue vanissime esagerazioni . E come mai può egli lusingarsi , ch' essendo terminata a tutto punto la controversia tra il Collegio degli Eddomadarj e la Collegiata di S. Gio. Maggiore nel 1741. voglia poi ricorrere alla risoluzione de' proposti dubbj del 1756. in una lite , in cui non ebbe mai parte alcuna la sudetta Collegiata ? Questo è lo stesso, che ideandosi le cose, e confondendole a suo talento , volersi mostrare o ignaro de' fatti i più importanti , o niente amico di quell' ordine che ci conduce alla ricerca del vero .

XXIII. Ma riflettiamo un poco sulle rapportate risoluzioni della Sagra Congregazione de' cinque Cardinali del 1756. onde si rileverà l' opposto di quel che si vuol oggi la prima volta pretendere. La controversia mossa da Canonici della Cattedrale, ed agitata in Roma risguardò l' articolo, se gli Eddomadarj *adhuc præsente Capitulo Cathedralis* potessero elevare la lor Croce. E perchè pareva, che il Breve di Benedetto XIV. tutto ciò comprendesse, si ottenne *prævia aperitione oris* l' esame, delegato dallo stesso Pontefice ad una particolar Congregazione di cinque Cardinali; giacchè non mai si entrò a disputare, se il sudetto Breve avesse luogo, *non præsente Capitulo Cathedralis*. Si ebbe per vero, che l' elevazione della Croce degli Eddomadarj potesse valere in quelle funzioni ch' eran solite farsi prima del Breve *adhuc præsente Capitulo Cathedralis*: ed essendosi poi venuto a snodare i nuovi dubbj proposti, concernenti il solito, allora fu, che si determinò, che ove avvenisse di unirsi nelle Processioni funerarie i Canonici, e gli Eddomadarj con ambedue le Croci della Cattedrale, in quel caso potessero bensì le due Croci inalberarsi *per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem*; con accennarsi che il rimanente della funzione *quæ fit intus Ecclesiam tumulantem*, fusse solito farsi da' Canonici *sub unica prima Cruce dicta Canonicocum*. Or che ha che fare la Processione funeraria, la quale si fa da' Canonici, e dagli Eddomadarj della Cattedrale uniti insieme con quella, la quale da' soli Eddomadarj per antichissimo istituto si celebra? La Croce degli Eddomadarj è incontrastabilmente Croce della Cattedrale; siccome anche la Croce de' Canonici si reputa Croce di Cattedrale. E siccome i soli Canonici han dritto di inalberare la lor Croce, come Croce di Cattedrale che si conser-

va tuttavia nella Basilica di S. Restituta, così i soli Eddomadari han conservato l'antico dritto di poter essi elevare la loro Croce come Croce prima addetta all'antica Stefania, ed oggi alla Maggiore Chiesa; altrimenti non si potrà mai concepire, donde traessero l'origine due Croci di Cattedrale nella Chiesa di Napoli.

XXIV. Avendosi adunque per certa cosa, ed indubitata come si ebbe incontrastabilmente nel 1756. che così la Croce che usano i Canonici, come quella che usano gli Eddomadarj, sieno ambedue Croci di Cattedrale, distinguendosi l'una dall'altra, con darsi, come conviene, nel senso della nuova disciplina, la precedenza a quella del Capitolo, con quelle parole: *ambas Cruces lateraliter junctas, primam dictam Canonicorum a dextris, & alteram Hebdomadariorum a sinistris*, rimane a vedersi se la Croce della Cattedrale di cui usano gli Eddomadarj, sia da reputarsi più tosto una Croce materiale, come pretende il Contraddittore colle abolite Decisioni della Sagra Ruota del 1737. e 1738. o più tosto una Croce rappresentante formalmente la medesima Cattedrale. Si ponga mente alla risoluzione del dubbio XIV. fatta dalla Congregazione de' cinque Cardinali. Fu questo conceputo così: *An dicta unius e Crucibus Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in casibus enunciatis, facta fuerit ab iisdem nomine ipsorum principali; seu potius ab iisdem tamquam Ministris Cathedralis, & Capituli?* Or quì invitiamo il nostro dotto Contraddittore a contemplare il proposto dubbio con le medesime sue massime. Dic' egli „ che la
„ Croce degli Eddomadarj sia Croce materiale, e non po-
„ tendo gli Eddomadarj rappresentare il Corpo della Chiesa
„ Cattedrale che si rappresenta dal solo Capitolo, come
„ questo è un privilegio personale, non può diffondersi,
„ e communicarsi agli Eddomadarj *per traditionem materialis*

„ *Cru-*

„ *Crucis* , *&* *commutari Collegium Hebdomadariorum in Ca-*
„ *pitulum Canonicorum Metropolitanæ* [*a*] “. Se il dubbio proposto fosse stato risoluto così : *Affirmative in omnibus*, avrebbe il Contradittore campo a spaziarvisi con assodare, che l'elevazione della Croce facendosi dagli Eddomadarj come ministri della Chiesa Cattedrale , e del *CAPITOLO* , essi non potendo mai rappresentare lo stesso Capitolo , e quel privilegio personale , che al solo Capitolo compete , non potrebbe mai questo *per traditionem materialis Crucis* comunicare agli Eddomadarj il dritto , e la prerogativa Capitolare ; ma la sua disavventura sorge appunto dalla risoluzione del dubbio . Eccone le parole: *Ad XVI. elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tamquam Ministris Cathedralis* . Fu adunque dichiarato dalla Sagra Congregazione , che l'elevazione della Croce della Cattedrale che si fa dagli Eddomadarj , non si fa da essi come ministri del Capitolo . Ed ecco ita in fumo la Croce materiale . Si fa bensì da essi come ministri di Cattedrale , e come tali rappresentanti coll'atto dell'elevazion della Croce la stessa Cattedrale , e perciò quando essi van soli , come ministri della Cattedrale, e non già del Capitolo , colla Croce della Cattedrale , che inalberano, rappresentano la Cattedrale medesima . Ci dica il nostro Contradditttore , come si può formalmente rappresentare la qualità di una Chiesa ; non altrimenti , che da Ministri a quella addetti . Or se gli Eddomadarj hanno il dritto di elevare la lor Croce come Croce di Cattedrale , e formano un Collegio di Ministri addetti alla stessa Cattedrale ; si potrà più dire materiale la lor Croce , e si potrà più affermare, che essi la usino *per tradi-*
tio-

(a) Scrittura contrar. facc. 28. e 29.

tionem fatta loro dal Capitolo de' Canonici ?

XXV. Doveva intanto il nostro venerato Contradditore ponderar meglio le recate risoluzioni della Sagra Congregazione : il che se avesse fatto, non le avrebbe certamente esibite negli atti per incontrastabile pruova del suo argomento, sì perchè quelle risguardano la controversia del Capitolo cogli Eddomadarj; sì perchè quali quelle si fossero non poteano mai giovare ad una Chiesa inferiore, qual è la Parrochial Collegiata di S. Gio. Maggiore, e finalmente perchè essendosi nel 1756. rischiarata alquanto la ragione degli Eddomadarj, i cinque Eminentissimi Porporati componenti quella particolar Congregazione non poterono affatto concorrere alla pretensione de' Canonici, i quali assolutamente voleano dichiarati gli Eddomadarj come Ministri del loro Capitolo; confondendo, come pur oggi da poco avveduti si pratica, Cattedrale e Capitolo, senza ricercar l'origine dell' una, e dell'altro, e con isconvolger tutto colla idea delle cose de' tempi in cui viviamo.

XXVI. Le Cattedre, e le Cattedrali nacquero colla fondazione del Cristianesimo. I Capitoli delle Cattedrali nel senso di rappresentazione surfero dalle Decretali a questa parte. I Vescovi co' Ministri ascritti alla Cattedrale coll'atto dell'elevazion della Croce cominciarono a rappresentare formalmente le Chiese principali; e le inferiori a queste collo stesso atto dell' elevazion della Croce si distinguevano da Ministri ad essa ascritti. E siccome non si potrà mai affermare, che i Ministri di una Cattedrale sieno Ministri di una Parocchia, o di altra Chiesa inferiore, così non si potrà mai pretendere, che i Ministri di queste rappresentar possano non già la propria, ma l'altrui Chiesa. Si ricordi il nostro Contraddittore, che i Capitoli delle Cattedrali nel senso della nuova di-

sci-

ſciplina cominciarono a comporre per implicita deputazione del Clero univerſo il Senato del Veſcovo, e perciò furono riguardati, come componenti un ſol corpo, ed acquiſtarono il dritto di elevar la Croce di quelle Cattedrali, al cui ſervizio furono anche dedicati, ma non poteano mai togliere i dritti acquiſtati da quei corpi Eccleſiaſtici, i quali eſiſtevano prima della loro formazione. Queſto avvenimento è celebratiſſimo nella Chieſa di Napoli. Nella Stefania fu iſtituito il Collegio degli Eddomadarj da S. Attanaſio per celebrarvi la meſſa pubblica quotidiana, *ut mos eſt Eccleſiæ Romanæ*. Tre ſecoli dopo ſi formò il Capitolo de' Canonici rappreſentante il Clero univerſo; e queſto non potendo aver luogo nella Stefania, ove già ſi trovava il Collegio formato di Sagri Miniſtri dotato anche dal ſuo Fondatore, acquiſtò l'altra Sede nella Baſilica di S. Reſtituta, riputata già l'altra Cattedrale, e per le vicende de' tempi diſmeſſa del priſtino ſuo Clero. Da ciò ſurſero le due Croci, la prima rappreſentante la Stefania, l'altra S. Reſtituta. E perciò nelle Coſtituzioni antiche, e ne' Riti Orſiniani anche dopo diroccata l' antica Stefania, e riedificatavi l' odierna Cattedrale appariſcono eſiſtenti le due Croci, ſe non che col tratto del tempo la Croce de' Canonici di S. Reſtituta ebbe la precedenza, sì per l' acquiſtata nuova preminenza di queſto Corpo, e sì anche per le unioni che di poi ſi fecero di queſti corpi Eccleſiaſtici, prima in alcune funzioni ſolenni dell' anno nel nuovo magnificentiſſimo Tempio, ove i Canonici non intervenivano, che per mercede loro aſſignata dagli Arciveſcovi, e di poi per la unione fattane da S. Pio V. il quale de' due Cori, l' uno della Maggiore Chieſa proprio degli Eddomadarj, l' altro di S. Reſtituta peculiare de' Canonici, formonne un ſolo per maggior

gior decorazione della odierna Cattedrale , lasciando non però i rispettivi dritti a' Ministri di ambedue le Basiliche. Or alcune di queste nostre riflessioni , e di quelle altre infinite , che si sono esposte nel corso di questa Scrittura, senza quì di nuovo ripeterle , dovettero far impressione tale a quei cinque Eminentissimi Porporati , che non poterono aderire alle istanze de' Canonici ; ma assolutamente dichiararono , che la elevazione della Croce della Cattedrale si faceva dagli Eddomadarj come Ministri della Cattedrale , e non già del Capitolo ; ed in tal guisa dopo tante sofferte sciagure conservarono almeno gli Eddomadarj l' antica originaria lor prerogativa di rappresentare come Ministri coll' atto della elevazion della Croce la Chiesa Cattedrale .

XXVII. La Chiesa Cattedrale è pur quella , che si rappresentava dagli Eddomadarj , come Ministri non già del Capitolo , ma della stessa Cattedrale , allor quando nel dì 24. Novembre dello scorso anno recavano la lugubre pompa nella Chiesa di S. Gio. Maggiore per seppellirvi un cadavere . E pure chi 'l crederebbe ? dopo tanti monumenti sì antichi , dopo tante Decisioni , e dopo le ultime risoluzioni sì manifeste e notorie , si commette un attentato per impedire che la Croce della Cattedrale con Ministri rappresentanti non entri in una Chiesa inferiore, anzi si permette , che venga pubblicamente violata , ed offesa : e per garantirne l' attentato è uscita in campo la recentissima Collegiata a pretendere precedenza a questo sì antichissimo Corpo , a non riconoscerlo come rappresentante la Cattedrale , ed a volergli contendere tutte le antiche sue prerogative .

CAPO IV. ed ultimo.

Delle prerogative così del cospicuo Capitolo de' Canonici, come del Collegio degli Eddomadarj, consentanee al dritto delle due Croci della Cattedrale di Napoli.

I. SIccome il nostro dotto Contraddittore si è compiaciuto affermare, che la Parocchial Collegiata di S. Giovanni Maggiore possa riputarsi come Senato della Chiesa Metropolitana, e che all'incontro gli Eddomadarj della Cattedrale non sieno, nè possano essere, che semplici fratanzari: così essendo la qualità di Senato attribuita alla sua Collegiata lesiva del dritto de' Canonici della Cattedrale, e l'altra qualità di Fratanzari nel senso del nostro Contraddittore, offensiva anzi distruttiva del più antico Collegio Ecclesiastico, che perduri nella nostra Chiesa qual'è il Collegio Attanasiano, stimiamo pregio dell'opera di quì raccorre le prerogative così del Capitolo come del Collegio Attanasiano, onde non solo ne risulti la preminenza, e la distinzione di sì fatti Ministri della Cattedrale da' Cleri inferiori, ma eziandio la corrispondenza del dritto, che appartiene alla Cattedrale, delle due Croci, che la rappresentano.

Prerogative de' Canonici della Cattedrale.

1. Ed incominciando dalle prerogative del Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale, la principale è quel-

quella di rappresentare quali procuratori e deputati dell' universo Clero tutta la ragion Diocesana, secondochè si è da noi a debito luogo accennato (*a*). Questa prerogativa ha prodotto l' effetto dalle Decretali Gregoriane a questa parte, che i Canonici della Cattedrale si sollevassero in grado, in autorità, ed in preminenze sopra il rimanente Clero della Città, e Diocesi, ed inoltre ha tratto a se la qualità di comporre il Senato del proprio Pastore. Sicchè i Canonici, componenti questo nuovo corpo Ecclesiastico, han meritato di potersi dinominare nel dritto Pontificio *columnæ Ecclesiæ, Consiliarii, Senatores, membra Episcopi, quod simul cum Episcopo regant Ecclesiam, quod res plurimas majoris momenti Episcopi sine eorum consensu non jure faciant; quodque Sede Episcopali vacante, Capitulum in jura ac solicitudinem Episcopalis administrationis pleno jure succedit*. Questa sì fatta prerogativa ben si adatta dal Ch. Mazzocchi al Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale, siccome conviene a tutti gli altri Capitoli (*b*); e perciò non si saprà mai imaginare come possa adattarsi secondo l' avviso del nostro Contradittore la qualità di Senato del nostro Arcivescovo alla Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore contra l' universal sistema della Chiesa, e contra la polizia di tutte le Cattedrali dell' Orbe Cattolico.

11. L' altra prerogativa del Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale sorge dalla sua luminosa origine. Surse que-

---

[a] Vedi sopra facc. 104. e segu.
(b) Mazocch. *Part. II. Cap. 3. pag. 195. de Cathedr. Eccl. Neap. semp. unic.*

questo Corpo, come si è altrove dimostrato (*a*), nel XII. secolo di nostra salute, e fu composto dai principali d' tutto il Clero, o sia dai Titolari delle Parocchie, e Diaconie, onde seco trasero con somma giustizia la aggiuntavi decorazione di Canonici *Cardinali*. Questa in vero è una prerogativa non comune cogli altri Capitoli delle Cattedrali, i quali per lo più si composero dal Clero che vi era addetto, che menava vita claustrale e canonica. E con ragione si è da noi sostenuto, che l' origine del Capitolo de' Canonici di Napoli fu del tutto somigliante a quella del Collegio de' Cardinali della Chiesa Romana, i quali i titolari furono delle Parocchie, e e delle Diaconie di quella Chiesa, siccome tuttavia ne conservano i titoli.

III. Succede la terza prerogativa, la quale dir si può propria, e peculiare del nostro Capitolo. I Cardinali della Chiesa Romana compongono secondo la nuova disciplina il Senato, e 'l Concistoro del Papa; ma non hanno essi particolar dritto in quanto al rito, ed al culto in alcuna delle Basiliche Pontificie. Ciò avvenne, perciocchè in tempo della sua erezione queste Basiliche eran servite da' proprj Cleri ridotti in forma di Collegio; se non che dalla sublime classe de' Cardinali si sono prescelti per lo più gli Arcipreti delle predette Basiliche. All incontro i Canonici Cardinali della Chiesa di Napoli ebbero il vantaggio di ottenere il posseso dell' antichissima Basilica di S. Restituta, con la Croce rappresentante la stesa Basilica già per lo estinto Grecismo abbandonata, e negletta, e poterono con tale acquisto esere uniti, e appreso al proprio Arcivescovo come anche a quella che

(a) Vedi sopra facc. 107. e seguenti nella nota.

che di poi si costrusse odierna Cattedrale. E da ciò trassero ancora il vantaggio di potere ne' di più solenni dell' anno assistere al proprio Arcivescovo nella maggior Chiesa col convenuto stipendio, siccome si è parimenti da noi a debito luogo dimostrato (*a*).

IV. La quarta prerogativa può dirsi quella, la quale sorge appunto dallo stesso possesso dell' antichissima Basilica di S. Restituta, onde trasero i Canonici della nostra Cattedrale molti speciali dritti, ed esenzioni da noi nella prima Parte di questa Scrittura enunciate (*b*), le quali tutte costituiscono un particolar pregio del nostro Capitolo Metropolitano. Questi dritti ed esenzioni sono tali e tante, che fecero un tempo affermare agli stessi Canonici, *hoc nostrum Capitulum esse satis ab omnibus Capitulis diversum*, *& non esse Capitulum uti nostrum*, secondochè più ampiamente fu da noi un tal punto dilucidato [*c*].

V. Merita anche di esser annoverata tra le prerogative del Capitolo la facoltà ch' ebbero un tempo di conferire insieme coll' Arcivescovo i XVI. semplici Canonicati della Cattedrale, e di sottoscrivere ancor essi dopo l' Arcivescovo la Bolla di collazione: e per unione fatta ad alcune loro prebende godono il dritto di conferire alcune fratanze, o Beneficj, per quel che ne attesta il Ch. Mazzocchi [*d*], il quale anche sogiugne, *in sacris cœremoniis ex speciali privilegio ad ritus Capellæ Pontificiæ se conformant*.

VI. Tra le prerogative del Capitolo Metropolitano è qui

(a) Vedi sopra facc. 160. e 161. nella nota.
(b) Vedi sopra facc. 178. e segu. nella nota.
(c) Vedi sopra facc. 177. e seguenti.
(d) *De Cathedr. Eccl. semp. unic. pag.* 100.

è quì acconcio rammentare quella, che sorge dalla special cura, che prese nell'anno 1725. di dover concorrere con solenne atto Capitolare alla difesa della Croce degli Eddomadarj, come Croce della Cattedrale, contra le pretensioni della recentissima Collegiata di S. Giovanni Maggiore; giacchè conveniva, come per altro conviene ad un Clero eminente rappresentante, qual'è il Capitolo, di sostenere la Gerarchia de' Cleri, così delle maggiori, come delle inferiori Basiliche. Questa cura medesima è consentanea a quella, che sarebbe propria del Collegio de' Cardinali della Chiesa Romana nel difendere i dritti, e l'onore delle Basiliche Pontificie in Roma, ove avvenisse un caso strano, che le altre inferiori Chiese di quella Città volessero mai contendere ne' punti di preminenza colle medesime principali Basiliche. Il monumento di sì bella prerogativa, che farà sempre onore al Capitolo Metropolitano sarà nella nota interamente descritto [*a*].

VII. A

(a) A dì 25. Novembre 1725. Radunatosi l'Illustrissimo, e Reverendissimo Capitolo nel luogo solito a legitima chiamata del Signor Canonico di Mauro Cellerario con precedente biglietto, *ut de more*, e dopo l'invocazione dello Spirito Santo fu dal medesimo Signor Canonico letto, e proposto, come per parte degl' Eddomadarj della nostra Chiesa se gli era fatta istanza di supplicare in loro nome il Capitolo, che dopoi che l'era piaciuto di non usare ancora la facoltà di uscire all'esequie degl' Estranei per mercede secondo la facoltà avutane dalla Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIII. con Breve spedito a 18. Maggio 1725., col quale si deroga alle Conclusioni tutte per l'addietro fatte in abolizione di tali Essequie, & al Breve della Santa memoria di Clemente XI. confermativo di dette Conclusioni Capitolari, restasse almeno servito d'aver riguardo al di loro Collegio, che oltre l'esser interessato nella omissione di tali essequie veniva oppresso dalla Collegiata di S. Giovanni Maggiore, che cercando esser solo in far dett' essequie aveva con mille falsità, senza che essi Eddomadarj fussero intesi, ottenuto Decreto dall' A. C., che nè potessero uscir' essi solo alle essequie delli estranei in vir-

VII. A queste si aggiungono i privilegj ch' ebbero da Paolo III. di portar le cappe *ad instar Basilicæ S. Petri*, e per concessione di S. Pio V. il poter fare uso del pastorale, della mitra, e di altre insegne Pontificali, colla facoltà di benedire i sagri vestimenti, le palle, li corporali &c. e tutti questi privilegj furon confermati da Be-

---

virtù della restrittiva dell' uso della loro Insigne nella Bolla di Concessione di dette loro Insigne, nè potessero inalberare la loro Croce per tutto il distretto della Parrocchia di S. Giovanni Maggiore; Et avendo essi Eddomadarj supplicata la Santa memoria di Clemente XI. per l' ampliazione di detta restrittiva, fu dalla medesima rimessa la cognizione della Supplica alla Sagra Congregazione de' Riti, dalla quale udite le ragioni uscì Decreto = *Audiantur Canonici Cathedralis* = *Et avendo prodotta la Conclusione del contentamento datoli già dal nostro Capitolo sin dall' anno* 1711., di nuovo si disse = *Audiantur Canonici* = Ed in quanto alla seconda parte del Decreto dell' A. C. con cui si vietava di portar la Croce per detto distretto di S. Giovanni Maggiore, quando essi Eddomadarj ne furono avvisati, era già passata la Sentenza *in rem judicatam*, e facendo istanza d' esser intesi furono ripulsi.

Per tanto essendo l' una, e l' altra parte ingiuriosa al Capitolo, cercavano, che dal medesimo vi si portasse compenso.

E considerando i Signori Canonici Congregati in quanto al primo Capo esser giusto, che detti *Eddomadarj potessero uscire soli* durante il tempo, che al Capitolo parerà non usare la suddetta facoltà di uscire all' esequie.

Et in quanto alla seconda parte esser un aperta ingiustizia, che si fa ALLA CROCE DELLA CHIESA CATEDRALE, QUALE E' QUELLA DI ESSI EDDOMADARJ, il pretendere, che non possa inalberarsi per il distretto d' altre Parrocchie, e che al Capitolo spetta difendere i *DRITTI, e l' onore di detta Cattedrale* furono i Signori Canonici Congregati d' unanime parere, che si eleggesse uno de' Signori Canonici Procuratore con ampla facoltà di sostituire, comparire, ed agire in ogni Tribunale, dovunque fosse necessario, e dasse in nome, e parte del Capitolo, o per se, o per Sostituto il Consenso, e Beneplacito che detti Eddomadarj possano cercare, ed impetrarsi la grazia dell' ampliazione di detta restrittiva, ed uscire soli ad associare i cadaveri de Defonti estranei, dove, e quando li piacerà (purchè nella nova grazia d' ampliazione si esprima la condizione, che volendo il Capitolo ripigliare la facoltà d' andare all' essequie, essi Eddomadarj debbano ritornare *ad pristinum* di non poter uscire soli ad usare le loro Insigne nell' essequie delli estranei, *nisi cum Capitulo*, come dice la sudetta Bol-

Benedetto XIII. (*a*), dal quale anche ottennero la doviziosa Badia di S. Antonio Abate, che per lodevoli ragioni spontaneamente rifiutarono, secondo che si rapporta dal Ch. Mazzocchi. Il Capitolo fu sempre seminario de' Vescovi, e molti furon promossi al Cardinalato della Chiesa Romana, e tre di essi furono elevati alla Se-

---

Bolla della Concessione della loro Insigne) e similmente per la seconda parte se gli dasse potestà ampla di comparire, ed agire per se, o per Sostituto in ogni Tribunale, e difendere in nome, e parte del Capitolo I DRITTI E PREROGATIVE DELLA CROCE DELLA CATTEDRALE. Ed in fatti fu eletto Procuratore il Signor Canonico D. Fortunato di Mauro &c. Sequitur legalitas in forma &c. Summar. degli Eddomadarj del 1752. Num. 31.

(a) Nella Bolla di S. Pio V. si legge così: *Una cum Pastorali baculo similiter & mitram super eorum capitibus cæteraque alia indumenta, & ornamenta ad instar Abatum, usum mitræ, & baculi habentium gestare, & in ho habitu etiam processionaliter, OMNIBUS CONJUNCTIM, illi interessentibus una cum eodem Archiepiscopo pro tempore existente, alias liceat tantum ei, qui præest incedere, celebrare in CATHEDRALI TANTUM ET EORUM ECCLESIA, ac comparere, aliaque divina exercere, nec non populum corporalia, aliaque indumenta, & ornamenta Ecclesiastica præter calices, & patenas de ordinarii consensu benedicere, ac eorum singuli in suis armis, & insigniis mitram & baculum hujusmodi gestare, & addere, prout Abates Benedictini solent, eisdem in omnibus, & per omnia omnino conformari libere, & licite valeant ac possint auctoritate Apostolica perpetuo de novo concedimus, & indulgemus.* E nella Bolla di Benedetto XIII. segnata a 28 Aprile 1725. fu questa prerogativa ampliata nei seguenti termini. *Præterea indultum eisdem Capitulo, & Canonicis inter Missarum aliaque sollemnia, memorato Archiepiscopo Neapolitano assistente, vel Pontificalia exercente, aut celebrante, Baculum, Mitram, ceteraque indumenta ad instar Abatum usum Baculi, & Mitræ habentium deferendi ab eodem Pio Prædecessore, sicut præmittitur, concessum, ac præfatam cedulam motus proprii ipsius Pii Prædecessoris in hac parte ampliantes, & extendentes, ut deinceps perpetuis futuris temporibus Capitulum, & Canonici prædictæ Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ tam in Civitate, quam in Diœcesi Neapolitanæ, etiam absente eodem Archiepiscopo inter sollemnia ejusmodi, ac in quibusvis Ecclesiasticis functionibus, in quibus paramenta sacra adhibentur Baculum, Mitram, aliaque indumenta, & ornamenta prædicta gestare, & deferre illisque uti libere, & licite possint, & valeant, motu scientia, & potestatis plenitudine paribus, tenore præsentium concedimus, & indulgemus.*

Sede Apostolica, i quali furono Urbano VI. Bonifacio IX. e Paolo IV. giusta lo stesso Mazzocchi, e finalmente in ogni tempo fiorì di soggetti cospicui per gravità, dottrina, pietà, e per prosapia.

II. Or un Capitolo fornito di prerogative sì rare, e che compone il vero Senato della Chiesa Metropolitana a tenor della nuova disciplina, non doveva certamente contra ogni dritto, e ragione, vedersi a fronte un Clero di una Parrocchia ultimamente eretta in Collegio colla vana prerogativa di esser pur esso il Senato della Chiesa Metropolitana. Egli è pur vero, che questo nuovo supposto Senato non si è inoltrato più oltre a pretendere, che la Croce della Cattedrale, che s' innalbera dal Capitolo de' Canonici non possa entrare nella lor Chiesa; appunto perchè ha incontrato una insuperabile difficoltà, qual' è quella, che una Parocchia non può mai arrogarsi la qualità di Cattedrale: e siccome la Croce, che s' innalbera dal Capitolo de' Canonici è Croce di Cattedrale, così a questa prestar debbesi la debita preminenza. Or se egli è così; passiamo a contemplare le prerogative del Collegio degli Eddomadarj, le quali sono rarissime, e singolari, onde han meritato pur essi di conservare col primitivo istituto il dritto di rappresentare colla Croce della stessa Cattedrale il Clero della maggiore Chiesa di Napoli.

Prerogative del Collegio degli Eddomadarj.

III. Se la Chiesa di Napoli risplende sopra le altre per le rare prerogative del Capitolo de' Canonici poc'anzi enunciate, stabilito come si è detto dal XII. secolo a questa parte; dee eziandio vantar con ragione di conservare fin dal IX. secolo in poi in mezzo a mille vicende il più an-

antico Collegio Ecclesiastico, che si possa con fondamento affermare di essersi nella nostra Città costituito. Perciò si contemplino le prerogative di questo Collegio, onde si manifesterà, che rappresentando esso per ragion di rito, e di culto la Cattedrale colla Croce della stessa Cattedrale, che innalbera, debba per ogni dritto sostenere la preminenza di entrare nelle Chiese inferiori come a Clero di Chiesa Matrice conviensi. Ed in vero deesi senza fallo riputare singolar pregio di una Chiesa la quale superi le altre nell'antichità del maggiore culto di religione, siccome dopo la Chiesa Romana può meritare il secondo luogo la nostra religiosissima Napoli. Si contemplino adunque quali, e quante sieno le prerogative del nostro Collegio, e se ben si convenga a' suoi individui la decantata nota di *Fratanzari*.

I. Riconosce per suo Fondatore nella metà del IX. secolo S. Attanasio della famiglia de' Duci di Napoli Vescovo di questa Chiesa. La fondazione fu diretta per lo maggior culto di religione a similitudine della Chiesa Romana. Fu il Collegio istituito nella Cattedrale Latina del Salvatore, e fu dallo stesso S. Vescovo debitamente dotato per la sua perpetua sussistenza. La idea del Santo Pontefice fu quella di far celebrare in ogni dì la Messa pubblica nella sua Cattedrale Latina, giacchè nelle altre Cattedrali ne' soli dì festivi un tal pubblico, e solenne atto di religione adempivasi. E siccome i Vescovi esser doveano i celebranti, così per rendersi quotidiano tal culto, fu di mestieri di un ceto di Ministri ridotti a forma di Congregazione, e Collegio acciocchè *per hebdomadas* perpetuamente adempissero un sì santo, e lodevole ministero.

II. I Sacerdoti, i quali composero questo Collegio nella Cattedrale con l'infisso obligo dell' istituto quotidiano

no della pubblica Meſſa, che invece del proprio Veſcovo celebrante nella ſteſſa Cattedrale eſeguivano il principal atto di religione, erano, ed eſſer doveano ſecondo l'antica diſciplina come più idonei preſcelti a far le parti del proprio Paſtore; e ſiccome la cura di coſtui ſi diſtendeva ſopra tutta la Città e Dioceſi, da ciò avvenne, che i noſtri Eddomadarj eſercitarono un tempo la cura delle anime per tutta la noſtra Città e Dioceſi (*a*).

III. Deeſi annoverare tra le prerogative del noſtro Collegio quella, che fin dalla ſua fondazione abbia eſattamente conſervato l'eſercizio del ſuo primitivo iſtituto, non oſtante che per le vicende de' tempi ſiaſi cambiata la Eccleſiaſtica diſciplina (*b*).

(a) Non v'ha dubbio che gli Eddomadarj amminiſtravano i Sagramenti, fin al XVI. ſecolo, ſiccome ſi ricava da' ſinodi della Chieſa di Napoli, e dalla viſita di Annibale di Capoa, e che indi ſi ebbe per vero che eſſi una tal facoltà aveſſero *in potentia*, *&* *non in actu*, il che economicamente s'introduſſe per dar fine alle tante liti inſorte tra' Parrochi della Città, delle quali avanzano molte memorie, come nel 1516. e nel 1556. Il Ch. Canonico Majelli più che altri ben informato dell' antichità della noſtra Chieſa ſcriſſe ſu queſto particolare nella pag. 50. delle ſue *Memorie*, così: „ Ma „ queſta qualità di Parrochi, ed amminiſtrazione de' Sagramenti per tutta la „ Città, e Dioceſi ſpettava anche agli Eddomadarj: dunque gli Eddomadarj „ erano vero Collegio della Cattedrale, ed aveano l' eſercizio delle ragioni „ Parrocchiali per tutta la Città e Dioceſi, ch' è quello che pretendono gli „ Eddomadarj nella Cauſa che tengono in queſta Sacra Rota, contra la „ Collegiata di S. Gio. Maggiore, che lo Scrittore con tanta ingiuſtizia „ difende ſotto il falſo preteſto di difendere il Capitolo Metropolitano. „

(a) Cade quì acconciamente il rapportare quel che il Ch. Canonico Majelli in riſpoſta della Scrittura dell'altro Canonico di Roſa ſodamente ſcriſſe nella pag. 129. fino a 134. ſull'eſercizio della meſſa conventuale. Eccone le parole: „ Quindi paſſa a parlare [lo Scrittore della difeſa] della dignità, „ che reſiede preſſo il Capitolo, e nella perſona di ciaſcheduno de' Signori „ Canonici, il che venerano [gli Eddomadarj, e dichiarano, che a ſoli „ Canonici ſpetta la dignità, come primo ordine della Gerarchia della Chie- „ ſa

IV. Essendosi eretto nel XII. secolo il Capitolo de' Canonici, il Collegio Attanasiano il quale avea un' antichità di tre secoli avendo il Cimiliarca per capo cioè il primo tra gli Eddomadarj, ed essendo questi Ar-

---

„ sa Cattedrale, nè mai essi han preteso, ne possono senza nota di temerità „ pretendere in ciò uguaglianza: essendo di ordine inferiore in secondo grado, „ al quale non spetta per alcun dritto l'onore di dignità, e se per quello, „ che si è detto per dimostrare l'insussistenza delle ragioni dello Scrittore „ Avversario; o perchè han fatto, e fanno ciocchè altrove fanno le dignità „ e Canonici: ma in fatti ad essi non compete, nè il titolo di dignità, nè „ l'onorato nome di Canonico.

Dalle rapportate cose di sopra, conchiude lo Scrittore: „ E QUINDI „ PUO' AGEVOLMENTE INFERIRSI, che gli Eddomadarj niuna „ vicendevole facoltà di poter celebrare nella Chiesa Cattedrale alcuna delle „ predette sagre funzioni han potuto mai arrogarsi, come ad essi spettante; „ ma quantunque uno di loro nel Sabbato di Pentecoste benedice il Sagro „ Fonte Battesimale, e successivamente gli altri per tanto celebrino in tutti „ i giorni festivi, e meno solenni, e feriali le messe conventuali, con tutto „ ciò egli è certo, che tali funzioni le facciano per commissione del Capi- „ tolo: Il motivo, che a ciò inducesse i Signori Canonici pensiamo, che fos- „ se il volersi sgravare dal quotidiano servigio della Chiesa; onde avendo „ ottenuta la moderazione della più assidua officiatura ordinata da S. Pio V. „ dal Sommo Pontefice Gregorio XIII., che gli obbligò ad officiare nel co- „ ro solamente per la quarta parte di essi in tutto l'anno: per la terza nell' „ Avvento, e per metà nella Quadragesima; oltre i giorni Festivi più so- „ lenni, e in tutte le Domeniche dell'anno, ne' quali tutti debbono, o „ all'officiatura del Coro, o all'assistenza delle messe cantate convenire, „ vollero sgravarsi dal peso soverchio di celebrare tutte le messe conventuali, „ così festive, come feriali, e vi obbligarono gli Eddomadarj, il che mag- „ giormente manifesta la superiorità degli uni, e la subordinazione degli al- „ tri, e che essi siano a ciò tenuti per obligo imposto loro dal Capitolo, si „ ricava apertamente dal volume della visita della Chiesa Cattedrale dell'Ar- „ civescovo Annibale di Capova, in cui si legge: *Singulis vero diebus simi-* „ *liter per circulum unus ex Hebdomadariis deputatur ad decantandam missam* „ *conventualem, exceptis Dominicis Adventus, & a Septuagesima usque ad* „ *Pascha, & duobus festis, ac in festis precipuis, in quibus unus ex Canoni-* „ *cis decantat Missam.* Per questa diputazione fatta degli Eddomadarj a ce- „ lebrare le messe conventuali meno solenni, e feriali, il nostro Capitolo

„ non

Arciprete insieme, e Cimiliarca, avvenne che formandosi in quel tempo il nuovo Capitolo, e componendosi da' Titolari delle Parocchie, e delle Diaconie, il Cimiliarca appunto capo del Collegio Attanasiano ed Ar-

---

„ non ha già mai inteso di pregiudicarsi; cioè che volendo i Signori Canonici celebrar le messe conventuali, o votive in alcuni di detti giorni festivi, o feriali, e alla presenza dell'Eminentissimo Arcivescovo, ed in sua assenza, abbiano quella facoltà, che per diritto Canonico loro ha sempre spettato, e presentemente spetta, e che questa sia la pratica, e odierna osservanza, a tutti è manifesta. „

Questo gruppo d'inconsiderate assertive, che bastano a costituire un vero illuso, dimostra essere egli un dettato veramente de' Canonici di S. Giovanni Maggiore, che coverto dall'impresa Capitolare potesse illudere a' Signori Uditori di Rota votanti, e far loro credere, che i Canonici della Cattedrale integrissimi degl'antichi, e moderni usi della loro Chiesa, attaccassero con sì deboli armi le ragioni incontrastabili degli Eddomadarj. Dice primo, che non possono pretendere gli Eddomadarj come loro spettante alcuna funzione nella Chiesa Cattedrale di Napoli. Ma è notissimo, che nell'anno 1682. volendo i Signori Canonici celebrare essi la Messa conventuale in presenza dell'Arcivescovo, qualora volesse in quella assistere, s'opposero in virtù dell' antichissimo possesso gli Eddomadarj, e si portò il giudizio nella sagra Congregazione de' Riti, la quale alla veduta del Possesso provato con chiari documenti, pronunziò a 26. Settembre: *Spectare ad Hebdomadarios*, ecco il decreto per intero, *In causa controversiæ celebrationis Missarum, vertente inter Canonicos Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ ex una, & Hebdomadarios ejusdem Ecclesiæ partibus ex altera, proponente Eminentissimo, & Reverendissimo D. Card. Laurea in S. R. Congreg. dubium, An dominicis aliisque anni diebus, quibus juxta assignationem jam factam, Hebdomadarii tenentur celebrare Missam conventualem, si iisdem diebus Eminentissimus Archiepiscopus divinis interesse contigerit, spectet, non obstante ejusdem Archiepiscopi presentia, ad ipsos Hebdomadarios, vel ad Canonicos illas decantare, & eadem Sagra Congregatio, audita relatione Eminentissimi Archiepiscopi, & juribus hinc inde deductis ab utraque parte, & informante, censuit spectare ad Hebdomadarios in casu, in quo agitur, & ita declaravit*. Se dunque la Sagra Congregazione decretò, che la celebrazione delle messe in presenza del Signor Cardinale Arcivescovo spetti agli Eddomadarj, come non si può dire, che sia ad essi *spettante* alcuna vicendevole funzione? e se i Canonici pretendendo volerle per se, furono in quel Sagrosanto Tribunale esclusi, come ardisce lo Scrittore di dire, che può il

Arciprete della Maggiore Chieſa fu aggregato nel nuovo Capitolo, ſenza laſciar mai la qualità di capo del Colle-

---

il Capitolo ripigliarſele a ſuo piacere, nè di queſta facoltà porta lo Scrittore alcun documento, ſe non che il ſuo ſemplice PENSIAMO?

Secondo: dice col medeſimo ſuo autorevole PENSIAMO, che il Capitolo aveſſe commeſſa la celebrazione delle meſſe conventuali agli Eddomadarj in diſgravio del grave peſo impoſtogli da S. Pio V. grave anche dopo la moderazione di Gregorio XIII. Ma come può ciò penſare lo Scrittore, avendo egli letto nel Capitolo di Alfonſo Carafa, che non mai i Canonici celebravano non ſolo la Meſſa Conventuale, ma forſe neppure anche letta nella Chieſa Cattedrale, il cui ſervizio *incumbebat Hebdomadariis?* quando S. Pio V. nel ſuo Breve dice: *Hinc eſt, quod accepimus dilectos filios Canonicos Eccleſiæ Neapolitanæ, qui quadraginta ſunt, illi quotidie non aſſiſtere, nec horis Canonicis, neque Conventualium Miſſarum, neque aliorum officiorum Divinorum celebrationi in Choro intereſſe &c.* Celebravano dunque i Canonici quando non aſſiſtevano? Ma laſciando tutt' altro, chi ha mai data al Capitolo queſta facoltà di commettere ad altri la celebrazione di meſſe, e di officj, dopo il Concilio di Trento, che comanda a' Canonici, che *omnes divina per ſe non per ſubſtitutos celebrent?* quando S. Pio V. comandò, *quod divina officia, ad quæ tenentur, peragunt, nec illa, vel Miſſas Capitulares, ſeu Canonicales, aut ipſis, vel Capitulo, quomodolibet injunctas per alios, qui de Capitulo non ſint, ſed per ſe ipſos celebrare, & cantare teneantur & debeant?* ed Alfonſo Carafa nell' aſſai volte citato Capitolo ordinò l[illegible], che le Meſſe Capitolari ed anniverſarj, aveſſero i Canonici per ſe ſte[illegible], e non per lo diloro Sagreſtano celebrate? Dopo tante leggi e precetti, è ſoverchio ardire il penſare, che poſſa il Capitolo commettere ad altri la celebrazione delle meſſe conventuali, quando commetter non poteva le meſſe d' anniverſarj; ed infatti dall' ora in proceſſo di tempo da Canonici, e non da altri le ſudette meſſe ſono ſtate celebrate: Tanto importa aſſerire con un PENSIAMO ſenza affatto penſare agli antichi monumenti, che ci ſono degli uſi di queſta Chieſa rimaſti. E chi potrà mai credere, che i Canonici abbian ceduta la benedizione del Sagro Fonte Batteſimale aſſai più onorevole per gli Eddomadarj, che quel miſero ſtraccio di ſeta, che queſti uſavano porre ſopra il tumulo finto ne' loro anniverſarj, per lo quale furono tante liti fra Canonici, ed Eddomadarj, e lo Scrittore ſteſſo porta queſto ſtraccio guadagnato contro gli Eddomadarj, comeglorioſa inſegna d'alto trionfo.

Cita di bel nuovo in queſto luogo lo Scrittore per atto dell' accuratiſſima viſita di Annibale di Capoa la cartola, che non ha affatto che fare con quella viſita, e porta per titolo di *Brevis Narratio ſtatus Metropolitanæ Eccle-*

legio Attanasiano, siccome si è altrove dimostrato (*a*). Ed ecco come si è veduto, che il Cimiliarca sia uno de' Canonici, e nel tempo medesimo sia capo del Collegio degli Eddomadarj. Come Cimiliarca, il quale poi divenne ancor egli membro del Capitolo de' Canonici, godeva la prebenda la più doviziosa che non ebbero mai gli altri Canonici; appunto perchè era egli Arciprete, e Cimiliarca della Cattedrale, e come tale ritenne in prebenda gli originarj emolumenti che gli furono assegnati, e partecipa eziandio nel caso, che ogni dì assiste alle funzioni proprie degli Eddomadarj, degli emolumenti di costoro; e da ciò avvenne, che di lui poi si scrivesse essere Eddomadario cogli Eddomadarj, e Canonico tra' Canonici (*b*). Or questo Collegio addetto prima alla Catte-

clesiæ &c. fatta da qualche ignorante, senza carattere d'autorità, dalla quale ha prese le parole, che egli cita, per dinotare dalla voce *deputatur*, che sia dal Capitolo deputato, il che puerilmente imagina per non sapere l'antico, e moderno costume del Collegio degli Eddomadarj, i quali ogni Sabbato formano una tabella, nella quale *deputano per Turnum* coloro a' quali spetta celebrar la messa conventuale nella seguente Domenica, e nelle ferie della Settimana, e ciò vuol dire, che per *Circulum unus deputatur*, non già che venga d'altri fuor del diloro Collegio deputato.

Soggiunge finalmente lo Scrittore, in prova della facoltà di potersi ripigliare le messe conventuali il Capitolo a suo piacere, che difatto se ne ha molte ripigliate: il che non si sà con qual fronte si possa mai asserire: perchè è notissimo a tutto il mondo, che le funzioni da lui portate di Messe funerali, e d'azioni di grazie si sono sempre fatte dopo cantata la Messa conventuale, e compite tutte l'ore del divino officio dall'Eddomadario, al quale spettava per deputazione della Tabella; che dunque si è ripigliato, se quanto spettava agli Eddomadarj si è sempre da medesimi compito? piaccia a Dio di far riconoscere allo Scrittore della difesa con quanta mala fede ha cercato di nuocere a prossimi suoi in cosa gravissima, che non potrà mai scusarlo da colpa grave, e dall'obbligo stretto di rifare i danni, e l'onore. Fin quì il ch. Can. Majelli.

(a) Vedi sopra facc. 108. fin a 129. nella nota.

(b) Vedi il Canonico Majelli pag. 61.

tedrale Stefania, ed oggi all' odierna Cattedrale se si nieghi che non sia il Clero rappresentante la stessa Cattedrale, si dovrà anche negare, che l' istituto Attanasiano che è il maggiore splendore della nostra Chiesa, o non fu vero, o non vero sia quel che sempre per lo innanzi videro i nostri Maggiori, e vediamo pur oggi cogli occhi nostri, che la Messa pubblica quotidiana sia stato, e sia un carico de' soli Eddomadarj della nostra Cattedrale.

v. Gli Eddomadarj conservano tuttavia la prerogativa, che siccome dal Capitolo de' Canonici si fa la benedizione del fonte battesimale nel Sabbato Santo di Pasqua di Resurrezione, così dal Collegio degli Eddomadarj si fa privativamente l' altra solenne benedizione del Fonte battesimale nel Sabbato Santo di Pentecoste. La qual prerogativa è ben degna di essere in una nota illustrata [a].

vi. La processione di S. Marco è privativa del solo Collegio degli Eddomadarj: v' interviene tutto il Clero del-

(a) Intorno ai due Battisteri della Chiesa Cattedrale di Napoli si è lungamente parlato nella *pag.* 270. nella Nota *e seg.* e *pag.* 304. *e seg.* e si è parimenti rapportato la Disciplina, che avea corso in que' primi secoli rispetto ai dì solenni, in cui si facea uso del sagro Lavacro. Questi erano il Sabato di Pasqua di Resurrezione, ed il Sabato di Pentecoste. Il Ministro del Battesimo era il Vescovo, ed in loro assenza que' Sacerdoti, che in grado, ed in dignità erano agli altri superiori. S' introdusse parimente il rito di farsi la Benedizione de' Fonti Battesimali nelle vigilie di Pasqua, e di Pentecoste, ed è notabile, che fin' oggi si osserva nella Chiesa di Milano, che il Rito Ambrosiano non permette di farsi la benedizione de' Fonti Battesimali, che nella sola Chiesa Cattedrale; dalla quale le altre Chiese Parrocchiali hanno obbligo di prender l' acqua, ch' è stata benedetta per mischiarla con altra, di cui usassero le altre Chiese Battesimali. La rigida osservanza del rito Ambrosiano manifesta la ricogni-zione

della Cattedrale col Vicario generale ſotto l'unica Croce degli Eddomadarj. Queſta prerogativa porta ſeco no-

ta-

zione dovuta delle altre Chieſe al miniſtero della Cattedrale. Quindi è che l'atto ſolenne della Benedizione del ſagro Fonte nelle Cattedrali è un'atto miniſteriale, che ſi adempiſce o dal primario Paſtore, o da chi ha il dritto nativo di farne le veci nella ſteſſa Cattedrale. Vedi Giuſeppe Vicecomite nelle oſſervazioni Eccleſiaſtiche ſulle cerimonie del batteſimo *lib. I.* Ed il Hierolescicon impreſſo a Roma nel 1677. Prima d'introdurſi i Capitoli de' Canonici la Benedizione del ſacro Fonte ſi adempiva dal Veſcovo o da' principali Miniſtri del Clero aſcritto alla Cattedrale. Indi ſollevati i Cleri delle medeſime Cattedrali alla ragion de' Capitoli ſurſe a coſtoro il dritto di eſercitare un tal atto miniſteriale; e perciò in tutte le Cattedrali la Benedizione del ſagro Fonte in aſſenza del Veſcovo ſi eſercita da ſoli Canonici in eſcluſione de' Manzionarj, ed Aſſisj.

La Cattedrale di Napoli ebbe un tempo, come altrove ſi è dimoſtrato, due Fonti Batteſimali, per la neceſſità che vi era delle due nazioni *Greca*, e *Latina*. Eſtinto il Greciſmo i due fonti ſi riduſſero ad un ſol Battiſtero. E ſiccome prima il Clero della Cattedrale Latina in luogo del Veſcovo benediceva i Fonti Batteſimali addetti alla ſede latina, così il Clero della Cattedrale Greca benediceva i Fonti addetti alla ſede Greca. Nella Chieſa di Napoli ceſſati i due Battiſteri, e ridotti ad un ſolo, economicamente s'introduſse, che il Capitolo de' Canonici, quantunque aveſſe acquiſtati i dritti della Baſilica Greca di S. Reſtituta, come un Clero eminente, al quale ſi devolſero i dritti del Clero Dioceſano, ebbe il primo luogo nella Benedizione del ſagro Fonte nel Sabato Santo di Paſqua di Reſurrezione. Ma nel tempo medeſimo non ſi tralaſciò quel che fa il maggior pregio della Chieſa di Napoli, che il Collegio Attanaſiano ſucceduto all'antico Clero della Cattedrale Stefania, conſervaſſe l'eſercizio del ſuo originario Miniſtero di dover ancor eſſo far la Benedizione dei Fonti Batteſimali nel Sabato Santo di Pentecoſte. E con ciò ſi venne a conſervare non ſolo la priſtina memoria de' due Battiſteri, ma il dritto di ambi i Miniſtri delle Cattedrali con darſi la preferenza a quel Corpo, che poſteriormente introdotto, come divenuto dalle Decretali a queſta parte Senato del Veſcovo, crebbe di maggior grado, di autorità, e di preminenza dello ſteſſo Collegio Attanaſiano.

Or l'eſercizio di queſto dritto, unito a tanti altri, che non furon mai comuni a Manzionarj, ed Aſſisj delle altre Cattedrali, fece ragionevolmente dire all'immortale Canonico Majelli nella *pag.* 114. che gli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli tanto è lontano, che ſi abbiano a conſiderare *tanquam ſervitores Canonicorum*, che anzi [per parlare con l'idea de' noſtri tem-

pi)

tabili conseguenze , siccome si potrà nella seguente nota ravvisare (*a*).

VII.

---

pi] *sono essi i Canonici delle altre Cattedrali , che non servono ad altri mai , ma son serviti*. Indi soggiugne: *ed in fatti come Canonici sono stati fondati a celebrar le messe conventuali cottidiane colli Dittici, il che in tutte le Cattedrali fanno le Dignità, e Canonici . Come Canonici soli , divisi , e diversi di rito per otto secoli han servita la Chiesa Cattedrale di Napoli , e sono stati serviti , ed assistiti , e dopo S. Pio V. per lo spazio di poco meno che 200. anni cantano le messe conventuali, e sollenni , e celebrano i Divini uffizj come Canonici , perche questo è officio proprio intrinseco, essenziale de' Canonici , ed altre prerogative mentovate di sopra , che spettano ai Vescovi , Dignità , e Canonici de' Capitoli , le quali hanno e godono . Dalle quali cose è chiaro che HABENT PRÆEMINENTIAM* . Finalmente lo stesso esimio Letterato rivolgendosi a ciò che scritto avea l'altro Canonico De Rosa con termini assai precisi lo fa avvertito de' suoi errori , e di quelle autorità da lui recate , che non poteano essere mai consentanee al sistema della Chiesa di Napoli. Ecco le sue parole nella *pag.* 115 : „ Dica lo Scrittore della Difesa , queste notizie al Cardi-
„ nal di Luca , ed a Novario , e veda , che gli rispondono , poichè nelle
„ Dottrine da essi registrate non hanno avuti avanti gli occhi lo stato della
„ Chiesa Cattedrale di Napoli antico , e moderno ; ma bensì delle altre
„ Cattedrali , ove i Beneficiati non fanno , nè hanno officio alcuno di pre-
„ eminenza , non celebrano officio Divino con intonare , assolvere , e bene-
„ dire i Canonici presenti , e respondenti , non celebrano messe conventuali
„ non benedicono il Fonte Battesimale , non hanno la propria Croce , la
„ quale portano al pari di quella dei Canonici nell' esequie capitolari , ed
„ altre sì fatte preeminenze , che altrove spettano a soli Canonici , e Di-
„ gnità ; ma nella Cattedrale di Napoli per diritto di fondazione , per anti-
„ chissima consuetudine di assai secoli spettano senza alcun contrasto al Col-
„ legio degli Eddomadarj . Alla considerazione di queste prerogative , che
„ godono gli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli direbbero il Cardinal di
„ Luca , Novario , ed ogni altro , che scrivesse senza livore , per solo fine
„ di nuocere , che i Beneficiati della Cattedrale di Napoli non hanno officio
„ di servire , non sono servitori , ma son serviti . „

(a) Ex Synodo Eminentissimi Pignatelli anni 1726. Interim ordinata fuit Processio per ipsam Ecclesiam propter temporis angustiam, præcedentibus quatuor Crucibus Ecclesiarum Parochialium , ut moris est , sub quibus Clerus universus , ac Parochi Urbani , & post hos Hebdomadarii , & Canonici Collegiatæ S. Joannis Majoris sub propria Cruce , quos sequebatur CRUX ECCLESIÆ CATHDRALIS cum Clericis Seminarii, qui ex antiqua consue-

VII. Le tre processioni delle Rogazioni praticate dalla sola Chiesa Latina si celebrano dagli Eddomadarj, esclusi i Canonici. La funzione si adempisce in ogni anno così. Comincia con li due Conservatorj di S. Onofrio, e di Loreto: succedono i quattro Ordini de' Mendicanti: indi tutt' i Parochi sotto quattro Croci rappresentanti le quattro Parocchie maggiori di Napoli, le quali sono S. Maria Maggiore, S. Gio. Maggiore, S. Giorgio Maggiore, e S. Maria in Cosmedin: e finalmente dopo tutti i Parochi succede il Seminario, i Quarantisti, e gli Eddomadarj sotto la Croce di quest' ultimi; ed in ciascuna delle tre Rogazioni entrano nelle respettive Parocchie dov'è il termine della Stazione, e gli Eddomadarj colla lor Croce innalberata adempiscono nelle respettive Chiese Parocchiali le altre sagre funzioni prescritte dalla Chie-

 sa

---

suetudine non sejunguntur a CLERO EJUSDEM CATHEDRALIS postea quadraginta Presbyteri, atque Hebdomadarii: Denique sub Cruce Archiepiscopali per Subdiaconum paratum delata Canonici similiter parati, ac ipse Eminentissimus Archiepiscopus. Sequitur legalitas &c.

Nel Sommario poi del 1752. nel num. VI. rapportasi il documento del seguente tenore:

Noi sottoscritti facciamo fede, ed attestiam *etiam cum iuramento, quatenus opus fuerit*, qualmente in ogni anno nel giorno di *S. Marco Evangelista* a dì 25. Aprile dalla Cattedrale di Napoli insino alla Chiesa di San. Maria Maggiore processionalmente si cantano le Letanie de' Santi *dagli Reverendi Eddomadarj* con le loro proprie Insegne di Cappa Magna, e Rocchetto SOTTO LA LORO PROPRIA CROCE, CHE E' QUELLA DELLA CATTEDRALE con uno dei detti Reverendi Eddomadarj con Piviale, e due de' Reverendi Preti detti Quaranta con le di loro proprie Insegne di Almuccio, e Rocchetto senza maniche, portano le punte di detto Piviale, *e sotto l' istessa Croce vi seguita l' Illustrissimo Monsignor Vicario Generale*, il quale se talvolta è impedito destina uno de' Signori Canonici in sua vece, e sotto la *stessa Croce* incedono avanti gl' Alunni del Seminario di detta Cattedrale. Di più facciamo fede, ed attestiamo, *che le tre Rogazioni* avan-

sa Romana, e non dalla Greca. Qual merito abbia quest' altra prerogativa si può riscontrare nella nota [a].

VIII.

---

avanti la festività dell' Ascensione del Signore gli stessi Reverendi Eddomadarj processionalmente cantano le Letanie de' Santi vestiti nel modo di sopra COLLA DI LORO PROPRIA CROCE collo stesso accompagnamento di detti Preti Quaranta, e Seminaristi. La prima dalla Cattedrale insino alla Chiesa di S. Pietro in Vinculis: la seconda insino alla Chiesa di S. Maria in Cosmedin vulgo di Portanova: la terza insino alla Chiesa di S. Tommaso a Capuana, ed in tutte e tre v' intervengono i detti Reverendi Preti Quaranta, e Seminaristi, *e vi siegue Monsignor Illustrissimo Vicario*, o qualche Signor Canonico da lui destinato in sua vece. Di più attestiamo, che nella Domenica di passione dalla Cattedrale insino al Chiesa *di S. Gennaro extra mœnia* processionalmente si sodisfa il Voto dell' Eccellentissima Città di Napoli da detti RR. Eddomadarj CON LA LORO PROPRIA CROCE vestiti come sopra collo stesso accompagnamento de' RR. Preti Quaranta, e Seminaristi *coll' intervento di Monsignor Illustrissimo Vicario Generale, e l' Eccellentissima Piazza di questo fidelissimo Popolo*. Nel medesimo modo a dì 14. Decembre si fa altra Processione per sodisfare il Voto dell' Eccellentissima Città dalla Cattedrale insino alla Chiesa di *S. Agnello* de' RR. Rocchettini dagli stessi RR. Eddomadarj con l' accompagnamento de' detti RR. Preti Quaranta e Seminaristi *con il solito intervento di Monsignor Vicario Generale, e dell' Eccellentissima Piazza di questo fidelissimo Popolo*. Ed in fede di ciò abbiam firmata la presente di nostro proprio carattere essendo per altro cosa pubblica, e notoria. Di Napoli questo dì 26. Aprile 1738.

Sequitur subscriptio *octo publicorum Notariorum* cum legalitatibus &c.

(a) Egli è noto dalla Storia Ecclesiastica, che così la processione che si fa nel dì di S. Marco, come quelle che si dinotano col nome di Rogazioni, l' una, e le altre sono state stabilite come preghiere pubbliche nella Chiesa Latina, e non sono state mai praticate nella Chiesa Greca. La processione di S. Marco fu istituita dal Papa S. Gregorio il Grande nell' anno 590., e per eccellenza fu dinominata la *litania maggiore*, o la *litania Romana*. Le Rogazioni poi che si fanno ne' tre giorni precedenti la festa dell' Ascenzione del Signore furono la prima volta stabilite da S. Mamerto Vescovo di Vienna nel Delfinato nell' anno 474. Dopo il Concilio d' Orleans del 511. s' introdussero per la Francia, e poco dopo in Ispagna. In tempo di Carlo Magno per le ordinanze di questo Principe furono rigorosamente osservate nella Chiesa Gallicana, onde si dissero eziandio *litanie Gallicane*, ed anche *litanie minori*. Leone III. Sommo Pontefice, il quale fiorì nella fine dell' VIII., e principio del IX. secolo introdusse in Roma le Litanie minori, o sia le Roga-

VIII. Oltre le indicate processioni di S. Marco, e di quelle dette Rogazioni le quali sono di rito universale della Chiesa Latina, i soli Eddomadarj fanno le altre di rito peculiare della Chiesa di Napoli, com' è la processione votiva di S. Gennaro *extra mœnia*, la quale ogni anno si fa nella Domenica di passione, e si adempisce per antichissimo voto fatto dalla Città intervenendovi l' Eletto del Popolo, e l' altra votiva processione nel giorno di S. Agnello coll' assistenza del Popolo si celebra anche dagli Eddomadarj nella stessa forma, che le altre.

IX. Nel Monastero di S. Gaudioso nel dì festivo del Santo colla precedente vigilia si celebra cappella dai soli Eddomadarj col loro Cimiliarca, il quale non ha sede distinta da quella degli Eddomadarj, ma occupa il primo luo-

gazioni, il cui esempio seguirono gli altri Vescovi della Chiesa Latina. Queste Litanie maggiori e minori in quelle Città ov' è la Chiesa Cattedrale si celebrano dal Clero delle Cattedrali, e dopo introdotti i Capitoli de' Canonici, da' Capitoli delle stesse Cattedrali. E tutt' i Cleri inferiori della Città cedono il luogo al Clero, o al Capitolo della Cattedrale. Nella Chiesa di Napoli nelle Litanie maggiori, e minori non interviene il Capitolo de' Canonici, ma il Collegio degli Eddomadarj. Donde mai un sì strano avvenimento? Pronta è la ragione, ove si ponga mente, che il Collegio degli Eddomadarj, il quale nella metà del IX. secolo venne a formare la Cattedrale Latina del Salvatore acquistò fin dalla fondazione il dritto di rappresentar la Cattedrale colla Croce della stessa Cettedrale, e siccome poi nel XII. secolo si formò il Capitolo de' Canonici, così tanto è lontano, che questi fussero surrogati in luogo del Clero della Cattedrale Latina, che anzi incominciarono a stare segregati nella Basilica di S. Restituta, la quale era l' altra Cattedrale Greca, che fu loro assegnata per lo estinto grecismo. Da ciò avvenne, che rimasero sempre disobligati dall' intervento di queste preghiere pubbliche sì per esservi il Clero latino addetto nella Cattedrale Stefania, e sì anche perchè con l' acquisto de' dritti di una Basilica Greca, si avvisarono di non esser tenuti a que' riti, che non volle mai la Chiesa Greca adottare. *Vedi sopra facc. 178. fino a 187. nella nota.*

luogo in ordine cogli altri a posto eguale.

x. Siccome gli Eddomadarj prima dell' erezione così del Capitolo de' Canonici, come dell' odierna Cattedrale erano considerati come socj del Cimiliarca lor capo, così in appresso fino a dì nostri non si è riputato il Cimiliarca, che come *primus inter pares* nello stesso Collegio Attanasiano, di maniera che ove manca nelle funzioni è puntato del pari che gli altri Eddomadarj dal Puntatore Eddomadario.

xi. Dopo eretta l'odierna Cattedrale, la quale fu surrogata all' antica Stefania che era la Cattedra Latina de' nostri Vescovi, il Collegio Attanasiano seguitò ad adempire nell' odierna Cattedrale il suo originario istituto della messa pubblica quotidiana, e nel tempo medesimo che il nuovo Capitolo de' Canonici stavasene segregato nell' acquistata Basilica di S. Restituta: ed è cosa notabilissima, che nel corso del XIV. e XV. secolo gli Eddomadarj si congregavano *ad sonum campanæ in Choro Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ* nelle deliberazioni del loro Collegio siccome si è altrove dimostrato (*a*), prerogativa in vero, la quale sola basterebbe a far concepire la vera idea che aver si debbe di questo sì antico Corpo, che oggi si pretende così vilmente malmenare.

xii. E per viepiù mostrare il dritto di questo Collegio, convien riflettere alle altre seguenti prerogative, cioè che essi hanno il Puntatore distinto da quello de' Canonici.

xiii. I tre Maestri di Scuola i quali prima, e dopo l'unione

(a) Vedi sopra facc. 130. e segu.

ne di S.Pio V. diriggono le ufficiature ne' reſpettivi dì feſtivi e feriali, ſono ſtati ſempre per lo innanzi, e ſono membri del Collegio Attanaſiano, la cui origine dee eſſere antichiſſima, come potrà riſcontrarſi nella nota (*a*).

XIV. Gli Eddomadarj hanno ſempre per lo innanzi creato il lor Segretario, l'Archivario, e il Cellerario, e gli altri Uffiziali con indipendenza de' Canonici, ed eleggono parimenti in ogni anno colla ſteſſa indipendenza quattro Eddomadarj detti Uditori per eſaminare i conti delle rendite, peſi, e delle puntature del Coro.

XV. Han-

(a) Si è di ſopra accennato, *pag.* 278. nella nota, che Stefano II. Duca e Veſcovo di Napoli direſſe a Roma tre Cherici, *qui in ſchola cantorum* (ſono parole di Giovanni Diacono) *optime edocti*, *omnique ſacro Romanorum ordine imbuti*, *ad propria redierunt*. Stefano II. fiorì nella fine dell'VIII. ſecolo ſotto i Pontefici Romani Stefano II., ed Adriano I., e reſſe la Chieſa di Napoli per lo corſo di anni 33., e fiorì prima di S. Attanaſio ad un di preſſo anni 50. In queſto sì lungo Pontificato ſiccome due coſe principalmente accaddero di ſiniſtro, cioè l'incendio della Baſilica del Salvatore, o ſia Stefania, e la peſte onde perirono quaſi tutt' i Cherici della Città, così il Veſcovo diè riparo al primo accidente con la riedificazione della Baſilica del Salvatore, e potè anche dar riparo al ſecondo; anzi come a que' tempi, e ſpecialmente ſotto Carlo Magno, le altre Chieſe procuravano di conformarſi nell' ordine de' divini uffizj a quello che ſi era introdotto nella Chieſa Romana, così la Chieſa di Napoli fu una di quelle, che mirabilmente vi riuſcì. Ed in vero Stefano II. a tal uopo ſpedì in Roma tre Cherici per debitamente inſtruirſene, come seguì. Or queſti tre Cherici *in Schola Cantorum optime edocti*, *omnique ſacro Romanorum ordine imbuti*, furono i tre primi maeſtri di ſcuola del canto della Chieſa di Napoli, di maniera che erettoſi da S. Attanaſio nella metà del IX. ſecolo il Collegio degli Eddomadarj appunto per conſervare il rito della Chieſa Romana, dovè naturalmente ſuccedere, che nella Cattedrale Latina s'incorporaſſero al nuovo Collegio i tre maeſtri di ſcuola ſucceſſori di que' primi tre Maeſtri, che ben iſtrutti in Roma furono i primi in Napoli addetti al magiſtero del canto, e del ſacro ordine degli uffizj Divini. Ed eccovi non oſcuramente manifeſtata l'origine di que' tre Maeſtri di ſcuola, che ſi ſon veduti per lo innanzi, e ſi veggono tuttavia fiorire nel Collegio Attanaſiano.

xv. Hanno il loro antichiſſimo ſugello eſprimente l'effigie del Salvatore, alla cui Baſilica furono la prima volta dedicati [a].

xvi. Gli Eddomadarj non hanno mai avuto maſſa comune co' Canonici, onde ſi poteſſe preſumere che queſti ultimi gli aveſſero *ad famulatum* aſſunti coadiutori al ſervi-

---

(a) Quì convien rammentare quelche Bartolommeo Chioccarelli laſciò ſcritto ſull'antichità del ſugello del Collegio degli Eddomadarj. Ecco com' egli dice nella *pag.* 87. *de Epiſc. Neap. In Eccleſia S. Salvatoris, quæ Stephania vocatur intus Cathedralem Eccleſiam poſita, Collegium inſtituit Sacerdotum, qui in ea quotidie publicam miſſam cum dipticis celebrarent juſta Romanæ Eccleſiæ morem, quibus fundos dono dedit, ex quibus alerentur & neceſſarios vitæ ſumptus acciperent. Hoc autem Collegium adhuc in Neapolitana Eccleſia perdurat, vocaturque Congregatio Hebdomadariorum, quæ priſcis temporibus Congregatio Hebdomadariorum S. Salvatoris veteris nuncupabatur, & Sanctum Athanaſium eorum fundatorem appellant, ac prædicant, & in ejus rei memoriam AB ANTIQUISSIMIS TEMPORIBUS ea Congregatio hoc ſigillo uſa eſt, atque adhuc utitur, ex altera parte eſt Salvatoris imago, ex altera vero S. Athanaſii eorum inſtitutoris, & ante illam Hebdomadarii genuſtexi cernuntur.* All' incontro il Ch. Mazzocchi nella *pag.* 131. *de Cath. Eccl. ſemper unic.* così ſcriſſe: *Ergo quia in ejus ſigilli, quo eorum Congregatio nunc utitur, antica parte Divinus Salvator, in poſtica S. Athanaſius (quem videlicet ſui generis auctorem prædicant) ſcalpitur; hinc ſuæ ab Athanaſio origini fidem conciliant.* E più avanti *verum hic ex ſigillo ductum ficulneum argumentum eſt: quod ſigillum haud credo dici ante Chiocc. noſtris Hebdomadariis fuiſſe ullum, quo certe tempore Hannibal de Capua Hebdomadariis viſitabat, videntur eo caruiſſe.* Indi dopo quel *videntur eo caruiſſe* nella nota ſogiugne le ſeguenti parole: *Ac ſaltem poſt Hannibalem de Capua fabricatum neceſſe eſt.* E poco dopo conchiude così nella nota *pag.* 132. *ergo id ſigillum eſt Hannibale recentius, ac forſan ſedulo excogitatum, ut, invito Hannibale, ortum ſuum ab Athanaſio adſciſcerent.* Trae il valentuomo una sì fatta conſeguenza dal preſupporre, che l'Arciveſcovo Annibale di Capua nella ſua viſita aveſſe ſcritto così. *Eſt & aliud Collegium Presbyterorum numero XXII., qui vocantur Hebdomadarii. Nec mihi liquet quo tempore, & a quo fuerit inſtitutum.* Ma ſu di ciò fu convenevolmente riſpoſto a luogo più opportuno, come ſi potrà riſcontrare nella pag. 173. e 174. nella nota. Quì ſoltanto ci piace aggiugnere, che ſe Annibale di Capua nella ſua viſitá non fece menzione alcuna del ſugello degli Eddomadarj, non ne ſeguita neceſſariamente, che un tal ſugel-

vizio della Chiesa, come per altro si considerano i Mansionarj, e gli Assisj degli altri Capitoli. Ciò per altro non potè avvenire nella Chiesa di Napoli per essere l'origine di costoro più antica, e tre secoli prima dell'origine de' Capitoli rappresentanti il Clero Diocesano.

XVII. Si conserva un Quadro nel luogo ove al presente si congregano gli Eddomadarj, nel quale sta dipinto il Salvatore, a destra S. Gennaro, a sinistra S. Attanasio ed al di sotto gli Eddomadarj schierati.

XVIII. Nella vasta massaria di 73. moggia situata nel luogo detto Capodichino ci è tuttavia una iscrizione indicante essere stato un dono fatto da S. Attanasio, ed in molti altri antichi poderi degli stessi Eddomadarj si vede

 an-

---

gello fosse posteriore, e fosse parimente, come suppone il Ch. Mazzocchi *sedulo excogitatum*. L' Arcivescovo Annibale di Capoa resse la Chiesa di Napoli dall' anno 1578. fino al 1595. e Bartolommeo Chioccarelli diligentissimo investigatore delle antichità Napoletane pubblicò la sua laboriosa Opera *de Episcopis Neap.* nell' anno 1643. cioè dire 48. anni dopo la morte di Annibale, e molto tempo prima fu occupato nella diligentissima ricerca delle nostre antichità: sicchè può considerarsi come uno Scrittore quasi contemporaneo allo stesso Arcivescovo. Or egli francamente afferma, che il Collegio degli Eddomadarj in memoria della fondazione Attanasiana ha fatto uso del suggello, che egli descrive *AB ANTIQUISSIMIS TEMPORIBUS*, e non vi fu niuno, che lo avesse corretto di questo preteso errore; come mai si potrà affermare, che il suggello degli Eddomadarj *sit recentius Hannibale, ac forsan sedulo excogitatum?* Dunque l'introduzione del suggello esser dovette contemporanea a Bartolommeo Chioccarelli, e questi dovè ingannarsi nel dire, che *ab antiquissimis temporibus* l' usassero gli Eddomadarj. Ma per finirla, oltre il sincero attestato del diligentissimo Chioccarelli, nei Libri di Celleraria, che si conservano nell' Archivio degli Eddomadarj, e che sono più antichi dell' Arcivescovo Annibale di Capoa, giacchè incominciano dal 1508. e degli anni susseguenti, si trova notato, che i Cellerarj *pro tempore* portano in esito la spesa da essi fatta di cera, e carta per fare le ricevute col proprio suggello del Collegio. Così nel Libro della Celleraria dell' anno 1508. al foglio 22. si legge: *ho liberato per far polise quaterno uno di carta, e libra mezza di cera per far LI SIGILLI*; lo stesso si legge ne' Libri degli anni susseguenti. Ed ecco che il Chioccarelli non errò nel dire quel che era certo ed indubitato dell' antichità del suggello del celebre Collegio Attanasiano.

anche situata l'effigie di questo Santo.

XIX. Tutti gli anniversarj che sono di obbligo degli Eddomadarj si celebrano da essi soli nella maggior Chiesa, laddove gli anniversarj che sono di obbligo de' Canonici, si celebrano da' soli Canonici in S. Restituta a riserba di quattro anniversarj lasciati da quattro degli Arcivescovi Decio Carafa, Innico Caraccioli, Ascanio Filomarini, e Giuseppe Spinelli di obbligo degli uni, e degli altri, che unitamente si celebrano nella maggiore Chiesa per disposizione degli stessi Arcivescovi.

XX. Siccome i Canonici hanno la lor Sagrestia in S. Restituta separata, e distinta, così gli Eddomadarj hanno l'altra Sagrestia nell'odierna Cattedrale per loro uso, e del Clero inferiore alla medesima addetto.

XXI. Gli Eddomadarj sono al numero di XXII. ed hanno a se subordinato un altro ceto di Preti detti *Quarantisti* i quali han servito sempre agli Eddomadarj, e prima e dopo l'unione di S. Pio V. E' acconcio in una nota avvertire alcune cose sul ceto de' Quarantisti [a].

XXII.

(a) Cade quì acconciamente di accennare alquante cose relative al ceto de' Preti detti Quaranta, o Quarantisti. Si legge negli atti del Sinodo di Alfonso Carafa dell' anno 1565. nella *pag.* 76. così: *Deinde electa est petitio OCTODECIM Presbyterorum ADJUNCTORUM XXII. Hebdomadariis Ecclesiæ* Metropolitanæ *& propterea QUADRAGINTA nuncupatorum, quod illum impleant numerum asserentium &c.* Dalle recate parole si manifesta, che il sudetto ceto sia composto di diciotto Preti, che questi furono aggiunti ai ventidue Eddomadarj, e che perciò trassero il nome di Preti Quaranta, o Quarantisti.

Il Ch. Mazzocchi nella *pag.* 181. fino a 188. *de Cath. Eccl. semper un.* suppone, che la origine de' Quarantisti fosse contemporanea alla pretesa origine degli Eddomadarj, ch' egli, come si è altrove accennato, fissa a' tempi dell' Arcivescovo Orsini nell' anno 1335. o 36., o nel principio dell' anno 1337. (vedi sopra *pag.* 156. nella nota): e suppone parimente che in tempo dell'Arcivescovo Anselmo nell' anno 1213. fussero compresi tra i Cherici, che si dicevano *Fratres Congregationis Salvatoris*. Indi facendo sempre ipotesi, afferma, che l'Arcivescovo Orsini nell' anno 1335. o 36. dal numero de' Qua-

ran-

XXII. Hanno gli Eddomadarj la loro prebenda separata e distinta, la quale coll' Eddomada si conferisce dall' Ar-
Fff 2 ci-

---

ranta Preti ne trasse ventidue, cui dotati dal Capitolo come Assisj, e Vicarj surrogò a' Canonici nel peso quotidiano de' Divini uffizj, e gli eresse in Eddomadarj, e titolari, con lasciare gli altri rimanenti diciotto Preti nel luogo in cui prima erano di Preti mobili, non titolari, ma Collettizj.

Le recate ingegnose ipotesi del Ch. Mazzocchi non hanno alcun fondamento; e senza ripetere quello, che si è altrove dimostrato (vedi sopra *pag.* 144. e segu. nella nota) basta quì riflettere, che nel 1213. il Cimiliarca era il capo de' Cherici della Congregazione del Salvatore prima della pretesa epoca dell'origine di costoro nell'anno 1335. o 36. che in oltre il Cimiliarca è stato, ed è capo del Collegio degli Eddomadarj co' quali ha sempre composto un sol corpo, e non mai di questo tal Corpo, e Collegio si sono riputati i Preti detti Quaranta come membri, e parte del Collegio medesimo. Si aggiugne, che questo ceto de' Quarantisti non è entrato mai a parte de' dritti, e prerogative del Collegio, e nè anche è stato onorato de' dritti di sepoltura, propria, e privativa del Collegio medesimo. Questo è un ceto, come ben si difinisce nel rapportato Sinodo di Alfonso Carafa, il quale fu aggiunto ai ventidue Eddomadarj, e da ciò trassero il nome di Quarantisti. Conveniva per altro ad un Collegio Ecclesiastico di una Cattedrale avere a se subordinato un ceto di diciotto altri Preti, i quali come mobili, e collettizj, furono *ad famulatum* nel Collegio Attanasiano.
La più antica memoria, che abbiamo de' Quarantisti è quella tratta da' riti Orsiniani, ne' quali si legge così: *Insuper [Comitus] præcipiet quatuor Presbyteris ex numero Quadraginta, quod venire debeant ad fungendum Officium Ceroferarj, Annichini nuncupati*. Indi si soggiugne: *Aliis duobus ex dicto numero intimabit, alteri ut deferat Reliquiam, sive Crucem, alteri ut deferat Baculum Pastoralem, sive Crocciam*. Ed altrove si prescrive nel celebrarsi la messa, *in qua duo Presbyteri de numero Quadraginta dicunt Epistolam, & Evangelium*. Si ponga mente, che il Comito, il quale è lo stesso, che il Maestro delle sacre cerimonie, è colui, il quale fin dai tempi dell'Arcivescovo Orsini *PRÆCIPIEBAT*, *INTIMABAT* ai Quarantisti l'obbligo di dovere nelle funzioni Ecclesiastiche della Cattedrale far quelli subalterni servizj, che soltanto convenir possono agli Assisj, e Mansionarj delle altre Cattedrali. Ma chi è mai questo Comito, o maestro delle sacre cerimonie? E' stato sempre ed è uno degli Eddomadarj del nostro Collegio Attanasiano, il quale così per lo innanzi, come al presente è Capo del ceto de' Quarantisti con molte, e rare prerogative, come in un'altra nota si farà manifesto. Come adunque si potrà immaginare, che un Eddomadario *præcipiet*, *intimabit* a Quarantisti, e si voglia nel medesimo tempo dar ad intendere, che questo ceto fos-

civescovo indipendentemente , nè mai per lo innanzi il Capitolo de' Canonici ci ha potuto avere alcuna parte ,

---

fosse stato prima indistinto, e confuso col Collegio degli Eddomadarj?

L'esservi adunque in una Cattedrale una Congregazione, e Collegio sì antico qual è quello degli Eddomadarj, il quale abbia anche a se subordinato un ceto di diciotto Preti, anche da tempo antichissimo, mostra evidentissimamente non solo, che gli Eddomadarj non abbiano la qualità di Assisj, e di Mansionarj; ma che anzi sieno il Clero principale della Cattedrale, quale fu istituito da S. Attanasio con aver aggiunti *ad famulatum* diciotto altri Preti, per servir loro di Assisj, e di Mansionarj, del pari, che nelle altre Cattedrali son serviti i Canonici. Ed in fatti i Quarantisti sono nell' obbligo di servire gli Eddomadarj nelle messe Conventuali con dover loro assistere da Diaconi, e Sudiaconi. Sono essi tenuti prestar lo stesso uffizio agli Eddomadarj negli anniversarj di loro obbligo, e sono obbligati nelle processioni di rogazioni e votive della Città di portar due di essi Quarantisti le fimbrie del Piviale dell' Eddomadario celebrante in segno della loro subordinazione, e sono finalmente astretti di venire all' esequie, che si fanno dagli Eddomadarj *quoties fuerint invitati ab Hebdomadariis*, ed in caso di renitenza sono multati di cento libre di cera. In somma i Preti Quaranta prestano agli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli tutti quegli ossequj, che negli altri Capitoli sogliono i così detti Eddomadarj, i quali sono puri, veri mansionarj, ed assisj, prestare a' Canonici. Ed è cosa notabilissima, e consentanea al vero sistema della Chiesa di Napoli, da noi con infinite pruove, e concordi monumenti evidentissimamente dimostrato, che i Canonici della nostra Cattedrale, siccome stavansene segregati nella Basilica di S. Restituta, così non mai d'altro corpo subalterno eran serviti da Diaconi, e Suddiaconi, ma essi a se stessi servivano; anzi dopo l'unione di S. Pio V. nel caso di dover celebrare messe sollenni nella odierna Cattedrale, non sono stati mai serviti da Diaconi, e Suddiaconi da' membri del Collegio Attanasiano, ma dal 1612. a questa parte il Cardinal Ottavio Acquaviva Arcivescovo di Napoli obbligò i Preti Quaranta ad una tale assistenza.

Il ceto de' Quarantisti, siccome nulla ebbe mai di comune col Collegio Attanasiano, così sono stati sempre *ad nutum* amovibili, ed hanno soltanto percepiti *quædam munuscula in funeribus*, siccome nello stato della Chiesa sotto l'Arcivescovo Annibale di Capua. Nell' anno poi 1650. D. Giacomo Aniello Maddia uno degli Eddomadarj del Collegio Attanasiano col suo testamento scrisse erede il ceto de' Quarantisti da ridursi in Collegio. Indi nel 1659. l'Arcivescovo Ascanio Filomarino con sua sentenza li ridusse in Collegio, e gli dichiarò bullati, ed inamovibili spiegando *sine tam n præjudicio quorumcumque*; e descrivendo i nuovi pesi, che ad essi s'ingiugnevano, soggiun-

te, e perciò sono essi possessori di veri Beneficj Ecclesiastici di libero dritto collativo (*a*).

XXIII.

---

giunse, *cum obligatione etiam ad illa onera, ad quæ hucusque tenebantur*. Sicchè i Preti Quaranta dalla munificenza di un' Eddomadario, il quale lasciò loro la pingue sua eredità, i cui frutti volle ugualmente distribuire fra loro, riconoscono quella nuova forma di Congregazione, che in adempimento della volontà dell' Eddomadario testatore ottennero dal Cardinal Filomarino.

Nell' anno 1682. dovendo il Cardinal Innico Caracciolo riferire alla Sagra Congregazione de' riti sullo stato della Chiesa di Napoli, così rappresentò intorno ai Quarantisti: *Additur quod Sacerdotibus Congregationis nuncupatæ li Quaranta ita nominati, qui cum Hebdomadariis, qui sunt duo & viginti explent numerum Quadraginta, sed nihil commune habent cum Hebdomadariis, constituentis particularem Congregationem, & paucis redditibus fruentis; per aliquot anni dies Choro Neapolitano intersunt, & sunt tertii ordinis Chori: nam primus est Canonicorum, secundus Hebdomadariorum, & tertius ipsorum Quaranta; reperitur permissum speciali concessione Missam solemnem decantare quolibet anno in die Circumcisionis Domini præsente Archiepiscopo.*

Finalmente fa d' uopo non tralasciare, che un' altro Eddomadario qual fu D. Tomaso Pagano col suo testamento de' 13. Agosto del 1713. scrisse erede il già formato Collegio de' Preti Quaranta, ordinando, che il frutto della sua eredità fosse per una metà addetto a peso di messe, e per l' altra metà al peso di venire al Coro in certi giorni designati.

(a) „ N. N. Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus N., ac Eminen-
„ tissimi & Reverendissimi Domini D. N. N. tituli S. Pudentianæ S.R.E.
„ Presbyteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus, & tem-
„ poralibus Vicarius, Locumtenens, & Officialis, ac ad infrascripta ab eo-
„ dem Eminentissimo Domino specialiter delegatus.
„ Dilecto nobis in Christo Reverendo N. N. Sacerdoti Neapolitano
„ salutem in Domino sempiternam. Vitæ ac morum honestas, aliaque laudabilia
„ tuæ probitatis, & virtutum merita super quibus apud Eminentiss., & Reve-
„ rendiss. Dominum Cardinalem N. Archiepisc. Neapolitanum fide digno
„ commendatus es testimonio Eminentiam Suam induxerunt, ut te favorabili-
„ bus gratiis prosequeretur. Vacante igitur una ex Hebdomadis præbendatis
„ hujus Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ per obitum Reverendi N.N. ultimo
„ illius Hebdomadarii Prebendati & Possessoris, qui de mense ... currentis anni
„ extra Romanam Curiam diem suum clausit extremum; & volente præfato
„ Eminentissimo Domino Cardinali N. Archiepiscopo Neapolitano de alio
„ Hebdomadario providere; ideoque præmissorum meritorum tuorum in-
„ tuitu, & ex speciali gratia Hebdomadam præbendatam prædictam,
„ me-

XXIII. Nella celebrazione della Messa pubblica, oggi detta Messa cantata *pro populo* i soli Preti detti Quarantisti assistono al celebrante da Diacono, e Suddiacono, o che il celebrante sia Eddomadario, o che sia Canonico, e non mai gli Eddomadarj han fatto una tale assistenza a' Canonici celebranti.

XXIV. Quando il celebrante è Eddomadario, tutta l'ufficiatura si fa, e si compisce dagli stessi Eddomadarj, nell'

„ modo quo supra vacantem, tibi contulit & assignavit, committens „ Nobis ut Bullas pro capienda possessione ad tui favorem expediremus; ideoque attenta præfata facultate Nobis data Hebdomadam præbendatam prædictam, modo quo supra vacantem, tibi conferimus, assignamus, ac de illa „ te etiam providemus cum omnibus, & singulis ejus juribus, fructibus, „ redditibus, quotidianis distributionibus, emolumentis certis, & incertis honoribus quoque, & oneribus solitis & consuetis, cum obligatione tamen „ quod infra quatuor menses Bullas Apostolicas pro hujusmodi Hebdomada „ obtinere habeas & debeas, alias Bullæ præsentes nullius sint roboris vel „ momenti. Investientes te de Hebdomada prædicta per præsentium expeditionem, ut moris & juris est; committentes tibi curam, regimen, gubernium, & administrationem pleno jure in spiritualibus, & temporalibus; „ mandantes insuper Reverendo Cellarario Collegii prædicti RR. Hebdomadariorum hujusmet Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ quatenus te præfatum Reverendum N. N. in Hebdomadarium & Fratrem cum plenitudine juris recipiat, & stallum in Choro, & locum in Collegio det, „ & assignet; necnon Reverendo hujus Archiepiscopalis Curiæ Neapolitanæ „ pro Curia Actorum Magistro quatenus te Reverendum N. N. vel „ procuratorem tuum nomine tuo in veram, realem, actualem & „ corporalem possessionem in dictæ Hebdomadæ præbendatæ ponat, & „ inducat, positumque & inductum manuteneat & defendat, faciatque tibi, „ vel dicto tuo Procuratore de illius juribus, fructibus, redditibus emolumentis, & obventionibus quibuscumque integre, & plenarie responderi. „ Amoto exinde quolibet illicito detentore, quem Nos harum serie amovemus, & denunciamus amotum. Contradictores quoslibet & rebelles per „ censuras, & pœnas Ecclesiasticas aliaque juris remedia compescendo. In „ quorum &c. Datum Neapoli ex Palatio Archiepiscopali hac die .... „ mensis ..... anni .... = N. Episcopus N. N. Vicarius Generalis „ ex speciali mandato Eminentissimi Domini Cardinalis Archiepiscopi = „ N. N. p. C. Actorum Magister = Registrata fol. ..... = Adest „ sigillum impressum.

nell'isteſſa guiſa che ſi pratica da' Canonici ; o il celebrante è il Canonico , ed in queſto ſecondo caſo ſotto la direzione de' due Maeſtri di ſcuola feſtivi, i quali ſono del Collegio Attanaſiano .

XXV. In tutte le Cattedrali non ſi può dar principio all' uffizio divino ſenza l' aſſiſtenza almeno di un ſol Canonico ; in queſta noſtra , datoſi il ſegno , *& NEMINE EXPECTATO* , ſi da cominciamento all' uffizio [*a*].

XXVI. Uno degli Eddomadarj è ſtato ſempre *ab immemorabili* primo Maeſtro delle Sagre cerimonie del Cardinal Arciveſcovo , il quale è bullato , ed è capo de' Preti detti Quarantiſti [*b*].

XXVII.

(a) Chiara è la diſpoſizione delle leggi Corali al *fol.* 103. „ Inſtante „ hora inchoationis officii , vel miſſæ conventualis prius dimidium horæ circi„ ter campanæ pulſentur ; eritque in Choro ſcholæ Magiſter , & qui Heb„ domadæ præfuerit : & antequam dictæ Campanulæ pulſatio compleatur, „ omnes jam in Choro adeſſe debebunt . . nulloque expectato, ſtatim inchoe„ tur , qui autem abſuerit irremiſſibiliter puntetur . „

(b) Il primo Maeſtro delle ſagre cerimonie fu anticamente chiamato Comito . Gio. Diacono ſcriſſe di S. Attanaſio : *Fecit Comitidos*, *quibus Cantores per feſtivitates uterentur*. Ludovico Antonio Muratori al *num.* 123. delle ſue note , così riflette ſulle traſcritte parole : „ Indicari heic arbitror librum „ Comitis , quem edidit Balutius *Tom.* 2. *Capitularium pag.* 1390. , & ve„ teres non pauci commendarunt Eccleſiaſticis viris, tanquam COMITEM „ in via ad recte peragenda divina officia „ . E lo ſteſſo Ch. Inveſtigatore delle antichità *Medii Ævi* nella ſua Diſſ. 43. entra per traſcorrimento a parlare del Comito , e ſcriſſe così *pag.* 479. „ Nel Codice Ambroſiano ſi legge „ *Lib. Comiſem* I. probabilmente fu ivi da ſcrivere *Librum Comitem I.* per„ ciocchè queſto era un rituale molto raccomandato agli Eccleſiaſtici per ben „ regolare i divini offizj . Fra le azioni illuſtri di S. Attanaſio Veſcovo di „ Napoli , come abbiamo da Giov. Diacono nella ſua vita *part.* 2. del *Tom.* „ *I. Rer. Ital.* è riferito , che circa l'anno 855. *Librum etiam fecit Comitidos* „ (*o fecit & Comitidas*) *quibus cantores per feſtivitates uterentur* : cioè donò „ *Librum Comitis* come diſſi nelle note. Queſto libro fu pubblicato dal Ba„ luzio in fine de' Capitolari , e poi più eſattamente dal Venerabil Cardinale „ Tomaſi „ . Fin quì il Muratori . Queſto Rituale antico , o Libro del Comi-

XXVII. I ſoli Eddomadarj nel dì dell' Epifania annunziano le feſte mobili dal pulpito.

XXVIII. Gli Eddomadarj han ritenuto nel Coro anche dopo l' unione fatta da' S. Pio V. gli ſtalli ornati uguali a quelli de' Canonici ; ed i Preti detti Quaranta come formanti un corpo ſubalterno introdotti *ad famulatum* ſi veg-

---

mito ſi è colle altre antiche carte miſeramente diſperſo. Non ci è al preſente, che un rituale detto anche Comito, che incomincia dal 1494., il quale prima ſi conſervava nell' Archivio degli Eddomadarj, ed è querela di coſtoro, che il Cimiliarca D. Luigi Galeota paſſato lo aveſſe nell' Archivio Capitolare.

Non dee poi entrare in diſputa, che il primo Maeſtro delle ſagre cerimonie, dinominato anche il Comito, negli antichi tempi, ſia ſtato, e ſia uno degli Eddomadarj del Collegio Attanaſiano. Nella viſita di Annibale di Capua ſebben ſi dica, che l' uffizio del Maeſtro delle Cerimonie ſi conferiſca dall' Arciveſcovo con Bolla ad alcun Canonico, o Eddomadario, o ad altri *pro libito*; pur nondimeno ſi ſoggiugne, *ad præſens autem eo fungitur unus ex Hebdomadariis*. Indi ſi ſoggiugne: *eſt caput infraſcripti Collegii Presbyterorum Quatraginta, & in eorum diſtributionibus habet, duplicatas portiones & bina ſuffragia*. Il che fa vedere, ch' eſſer non potea altri, che non foſſe del Corpo del Collegio Attanaſiano. Anzi prima dell' Arciveſcovo Annibale non ci è memoria, che tale uffizio ſiaſi ad altri conferito, fuorchè agli Eddomadarj, come ben ſi rileva dai Riti Orſiniani, e da un' iſtromento del 1381. E da ciò ſi manifeſta, che ſia ſtata erronea la enunciativa della Viſita, tanto maggiormente che in altri luoghi della viſita medeſima, il Maeſtro delle Cerimonie ſi diſegna così: *D. Fabritius Rocco tamquam Comitus, & Caput Presbyterorum Quatraginta nuncupatorum*; e più avanti ſi legge: *quotieſcumque Dominus Generalis Vicarius Neapolitanus ſolemniter celebret Miſſam, ſeu Veſperam in prædicta Majori Eccleſia, vel aliis Eccleſiis, quatuor eorum, qui deputantur per COMITUM prædictum, ſeu Magiſtrum Cerimoniarum tenentur intereſſe*. Quindi è, che ſiccome il ſolo Comito, o Maeſtro delle ſagre Cerimonie è il Capo de' diciotto Preti detti Quaranta, così dinominati, perchè aggiunti agli ventidue Eddomadarj, così un tale uffizio fin dall' iſtituzione fattane da S. Attanaſio, fu addetto ad un de' Sacerdoti Eddomadarj, che compoſero l' Attanaſiano Collegio. Le prerogative adunque del Maeſtro delle Cerimonie, ſono le ſeguenti: 1. che egli ſia capo de' Preti denominati Quaranta. 2. Che come capo gli ſpettano due voci nelle ſeſſioni, e concluſioni. 3. Che come capo de' medeſimi percipiſce due porzioni nelle eſequie

veggono avere ſedi diſuguali , ed inferiori a quelle de' Canonici , e degli Eddomadarj .

xxix. Hanno la lor ſepoltura dappreſſo a quella dell' Arciveſcovo , ove fu collocata nell' odierna Cattedrale nel 1414. e prima di queſto tempo, ſiccome ſi è altrove appaleſato , aveano il loro ſepolcro ſituato *in Majori Eccleſia Neapolitana* [*a*] .

xxx. Han preſtato un particolar culto all' antichiſſima effigie del Salvatore , la quale co' piedi calca il Sole , ſiccome ſi è di ſopra deſcritta , oſſervandoſi a man deſtra l' imagine dipinta di S. Attanaſio , ed a ſiniſtra quella di S. Gennaro [*b*] .

xxxi. Prima dell' erezione de' Capitoli delle Cattedrali, il Collegio Attanaſiano aſcritto alla Baſilica del Salvatore o ſia alla Cattedra Latina era riputato, com' eſſer dovea il Clero principale come Clero di Cattedrale. Eretto il nuovo Capitolo, e queſto acquiſtando l' altra Baſilica di S. Reſtituta nel tempo medeſimo che coll' Arciveſcovo venne a formare un ſol Corpo, ed ebbe luogo più degno, acquiſtò l' altra qualità di Clero di quella Cattedrale cogli antichi dritti anneſſi , che per lo eſtinto Greciſmo in Napoli fu aſſegnata a queſto Corpo , e con tale acquiſto non ſolo non ſi confuſero , ma ſempre ſi diſtinſero fra loro le due originarie Croci della Cattedrale di Napoli

Ggg l' una

---

quie , e proceſſioni . 4. Che come capo deſtina i Quarantiſti al ſervizio *in divinis*. 5. Che partecipar deve della porzione della loro maſſa intervenendo nel Coro. 6. Entra a parte nella rata delle meſſe. 7. Finalmente non ſolo interviene nelle ſeſſioni , e concluſioni con due voci, ma anche alla elezione del Cellerario anche con due voci ſotto pena di nullità di atto, ſiccome ſi rileva dal teſtamento di Pagano , e di Madia , e dalle viſite degli Arciveſcovi .

(a) Vedi ſopra facc. 155. e 332. e ſegu. nella nota .

[b] Vedi ſopra facc. 167. e 330. nella nota .

l'una addetta alla Stefania, e l' altra a S. Reſtituta con ritenere il Clero della prima la Croce che la rappreſentaſſe, ed il Clero dell' altra anche la Croce di Cattedrale, giacchè tali furono nell' origine loro.

XXXII. Convenne per altro darſi la preferenza alla Croce della Baſilica di S. Reſtituta per conſiderarſi oggi il Clero di quella Baſilica di maggior preminenza, che non è il Clero dell' altra Cattedrale: giacchè componendo il Senato del Veſcovo, e rappreſentando l' Univerſo Clero ha dritto di precedere ai Cleri delle ſteſse Cattedrali: ſiccome ſi oſſerva nella Chieſa di Roma, ove il Collegio de' Cardinali, i quali fanno un ſol corpo col Papa precedono ai Cleri delle Baſiliche Pontificie, ed allo ſteſſo Clero della Baſilica Lateranenſe, il quale ſi reputa il primo Clero del Mondo [a]. Non dee adunque recar meraviglia ſe il Clero della Stefania coſtituito da S. Attanaſio in forma di Collegio, e come tale da riputarſi il primo Clero della noſtra Chieſa, ſia ſtato poi vinto dal Clero eminente de' Canonici iſtituito tre ſecoli dopo, a cui ſi volle per mezzo delle Decretali trasferire la ragione del Clero univerſo per gli atti giuriſdizionali ſenza poter derogare ai dritti del Clero primitivo, che per ragion di rito, e di culto ritenne nella Chieſa a cui fu aſcritto (b).

XXXIII. Queſta certamente è una delle ſingolariſſime prerogative che ſopra le altre conſerva la Chieſa di Napoli ove ſi veggono riſplendere due Croci, ambedue colla qualità di Croci di Cattedrale, e relative ambedue, non già a due Cattedre materiali ſolamente come ſi è oſ-

[a] Vedi ſopra facc. 330. e ſeg.
(b) Vedi ſapra facc. 100. e ſeg.

oſſervato per le due Croci della Baſilica Lateranenſe (*a*); ma anche alle due Cattedre formali, per le due Nazioni, che furono in Napoli Greca, e Latina, per li due riti, per li due Veſcovi; ed indi per le due Sedi ridotte ſotto al governo di un ſol Veſcovo Latino, per li due Battiſteri, e per le due Baſiliche; le quali coſe tutte riſvegliano una chiariſſima idea di quell' incontraſtabile dritto conſervato fino a dì noſtri al Collegio Attanaſiano di poter eſſo innalberare la propria Croce come Croce di Cattedrale, che come Clero aſcritto per ragion di rito, e di culto alla ſteſſa Cattedrale formalmente la rappreſenta anche col perenne eſercizio invariabilmente conſervato del ſuo primitivo iſtituto nel celebrare la Meſſa pubblica quotidiana fin dal IX. ſecolo a queſta parte.

XXXIV. Perciò ſi è veduto per lo innanzi, e ſi vede fino a dì noſtri in tutte le pubbliche funzioni, che ſotto la Croce degli Eddomadarj come Croce di Cattedrale vadano a luogo men degno i Quarantiſti, ed i Seminarj, e nella traslazione del ſangue di S. Gennaro ſotto la medeſima Croce vadano anche le ſtatue de' SS. Protettori di queſta Real Dominante.

XXXV. Nell'apparire della Croce degli Eddomadarj come Croce di Cattedrale, ſi rimuove la Croce delle Parrocchie (*b*).

XXXVI. Ne' funerali de' Canonici eſcono ambedue le Croci de' Canonici, e degli Eddomadarj. Quella de' Cano-

(a) Vedi ſopra facc. 130.
(b) Nel Libro intitolato „ Breve deſcrizione del Regno di Napoli diviſo in

nonici si porta da un Cherico di S. Restituta; e quella degli Eddomadarj da un Cherico della Cattedrale secondo il solito: ambedue queste Croci vanno unite in linea eguale, con questa sola distinzione, che la destra si dà a quella detta de' Canonici, e la sinistra a quella detta degli Eddomadarj. Così queste due Croci van-

---

„ in dodici Provincie, nella quale con brevità si tratta della Città di Napoli, „ e delle cose più notabili di essa &c. con un Catalogo di tutti i sette Officj „ del Regno, e di tutti i Titolati, con l'ultima numerazione de' Fuochi, e „ Regj pagamenti raccolti, e dati in luce *da Ottavio Beltranno di Terra nova* „ *di Calabria Citra* = *con Privilegio* = in Napoli con licenza de' Superiori „ *1644.* " vi è l'infrascritto Capitolo 13. fol. 11. delle Chiese Parocchiali.

L'Arcivescovato edificato da Carlo Secondo Rè di Napoli, che si dà nel Registro della Regia Zecca dell'anno 1298., ancorchè altri dicano da Carlo I. Vi sono trenta Canonici compresivi il primo Diacono, Primicerio, & il Cimiliarca; Vi sono anco gl' Ebdomadarj, che uniti con diciotto Preti, overo Cappellani fanno il numero di quaranta: Vi sono due Sagrestani, dodeci Diaconi, e circa cento Giovani Clerici del Collegio detto il Seminario istituito l'anno 1586., che sono in tutto 184., oltre degli altri Cappellani di diverse Famiglie, che sono di gran numero.

DENTRO DEL DUOMO vi è la Chiesa di S. Restituta retta da predetti Canonici, la qual Congregazione vien detta il Capitolo. Vi sono anche quattro principali Parrocchie con trentasei altre Parrocchie minori tutte soggette alla maggior Chiesa, che sono Santa Maria in Cosmedin di Porta nova &c.

I Preti di questi sono detti Confrati, *e gli Ebdomadarj delle quattro Parocchie maggiori escono con loro Croci ad accompagnare* i Defonti delle loro ottine, senza i quali a niuno si può dare Sepoltura, *però quando nelle essequie interviene la CROCE DELLA MAGGIORE CHIESA con gli Canonici, O PUR GLI EBDOMADARJ nell'apparire di quella tosto si rimove quella della Parrocchia*. L'Arcivescovado, come capo, e le predette trentasei Parrocchie ne' tempi antichi supplivano al ministrare i Sacramenti, e seppellire i morti a tutta la Città, e distretto allora divisa in venti sette ottine, poi l'anno 1536. essendo la Città ampliata, ed aggiuntevi due altre ottine, si aggiunsero alle Parrocchie molte Chiese, che furono chiamate Grancie per supplire all'amministrazione de' Sagramenti tantum &c. Sequitur legalitas in forma &c. Si legge nel Somm. num. 5., e vedi sopra facc. 345.

vanno unite *per plateas* : entravano primà così unite nella Chiesa (*a*) : ma l' esito della lite nel 1756. fu do-

---

(a) „ Dominus Angelus Rescigno Terræ Roccæ Piemontis Salernitanæ „ Diœcesis Neapoli commorans &c. celebrans in Ecclesia Cathedrali ætatis „ suæ annorum 60. circiter ut dixit Testis productus pro parte RR. Hebdo- „ madariorum Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ &c. & ut in actis &c. cui „ delato juramento &c.

„ Interrogatus , & examinatus super tenore supplicis libelli porrecti pro „ parte eorumdem RR. Hebdomadariorum prout in actis &c.

Respondit = Coll' occasione , che da quarant' otto anni fa finora sono stato, e sono *uno delli Sacerdoti Beneficiati* , *seu Fratanzari in sei Chiese Parocchiali di Napoli* , e più , e più volte ho essercitato l' officio di Cellerario, seu Camerlengo nell' Essequie, sò benissimo, & ho visto con gl' occhi proprj, che il Venerabile Collegio delli Eddomadarj del Domo di Napoli sono processionalmente andati *sì nell' Essequie de' Signori Canonici del Domo Defonti* , *sì Eddomadarj Defonti* , *o di Estranei* , *e per mercede* , sì in altre processioni tanto straordinarie , quanto annuali , e di Rito della Santa Chiesa universale ; e di consuetudine della Chiesa di Napoli unitamente col Collegio chiamato delli Quaranta del Domo di Napoli *sotto la propria Croce nuda di detto Collegio degl' Eddomadarj* d' argento indifferentemente per tutti i luoghi , e distretti di tutte le Parocchie così Maggiori , come minori di questa Diocesi, *& signanter della Chiesa Parocchiale* , *e collegiale di S. Giovanni* , *tanto coll' intervento dell' Illustrissimo Capitolo de' Signori Canonici di detto Domo* , *quanto senza detto Intervento* , & in tutti i detti casi sì il Paroco nel di cui distretto si è fatta l' essequie , sì gl' altri Beneficiati della Parrocchia non hanno fatto altro , che dire le solite preci descritte nel Rituale , sopra il Defonto Figliano nella Casa dell' istesso con esiggere il Jus e diritti consueti , ma di poi se ne è andato via , *e l' essequie si è fatta sotto la sola Croce di detto Collegio delli Eddomadarj* , *se non è intervenuto il Capitolo suddetto* , ma se ci è intervenuto il Capitolo , *si è fatte l' essequie sotto la Croce del detto Capitolo* , *e sotto la Croce del detto Collegio delli Eddomadarj*, *la qual Croce di detto Collegio delli Eddomadarj ha ceduta la precedenza solamente alla Croce del Capitolo* , e quando in processione sono intervenuti li Parochi sempre il miglior luogo , e la precedenza anche a rispetto di questi l' ha goduto il detto Collegio degl' Eddomadarj , *e tutto ciò si è praticato ab immemorabili secondo la tradizione* , *e secondo si è visto con gl' occhi proprj senza contradizione* , *o contrasto veruno* , anche dopo l' erezione della Parocchia di S. Giovanni in Chiesa Parrocchiale Collegiata , e secondo avemo inteso ne sono decreti , & ordine di questa Curia Arcivescovile , e questo è quanto , e posso deponere per la

dover∫i abba∫∫are la Croce degli Eddomadarj *u∫que ad valvas Eccle∫iæ tumulantis præ∫ente Capitulo* per la

---

la verità circa il fatto ∫udetto , e lo po∫∫ono ∫olamente deponere qua∫i tutti li Fratanzari , e Beneficiati , & in particolare il Reverendo D. Aniello Tromba , Don Ago∫tino Santomenico , D. Seba∫tiano Riccardo , ed altri , che ∫tanno inte∫i di tutto , e quanto ho depo∫to di ∫opra , ed è la verità, *quibus habitis &c.*

Io D. Angelo Re∫cigno ho depo∫to ut ∫upra .

In e∫ecuzione de' Veneratiffimi Ordini di V. S. Illu∫triffima faciamo indubitata fede Noi quì ∫ottoscritti Sacerdoti , qualmente ci ricordiamo , e ∫appiamo beniffimo, che *la Croce degli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli ∫i ∫ia inalborata in tutte le Funzioni , che ∫i fanno dentro la detta Chie∫a Cattedrale , e ∫pecialmente nelle Proce∫∫ioni dell' Ore Circolari*, che ∫i fanno ad ogni primo Gennaro , e che ∫i terminano a quattro detto Gennaro di ogn' Anno; nella Proce∫∫ione de'due Febrajo giorno della Purificazione , nella Domenica delle Palme , nelle Proce∫∫ioni , che ∫i fanno per riporre il Santiffimo Sagramento nel Giovedì , e Venerdì Santo al Sepolcro , e nella Proce∫∫ione della Benedizione del Fonte di Sabato Santo , come anche alla Proce∫∫ione dell' Ottava del Corpus Domini . E la *∫uddetta Croce* s' è portata inalberata avanti il Seminario ∫empre tanto *∫e v'è intervenuto l' Eminenti∫∫imo Arcive∫covo pro tempore , quanto ∫e non v' è intervenuto* , e ciò te∫tiamo , e ne facciamo indubitata fede da venti , trenta , quaranta , e cinquant' anni , che ∫appiamo, ed abbiamo o∫servato il ∫olito di detta Chie∫a in occa∫ione d' aver ∫ervita detta Chie∫a da Chierici , e per a∫∫i∫tere , e vedere dette Funzioni , e per e∫∫er que∫ta la verità n' abbiamo fatta la pre∫ente firmata di no∫tra propria mano &c.

Io D. Donato Palanga A∫∫i∫tente nella Cattedrale di Napoli fo fede ut ∫upra &c.

D. Gaetano Amendola fo fede ut ∫upra &c.
D. Bia∫e Tarallo fo fede come ∫opra &c.
D. Gennaro Vegliante fo fede ut ∫upra &c.
D. Antonio France∫e fo fede ut ∫upra &c.
D. Nicola Abundo fo fede come ∫opra &c.
D. Antonio Bracciale fo fede come ∫opra &c.
D. Ignazio Scafuni fo fede come ∫opra &c.
D. Andrea Ottajano fo fede come ∫opra .
D. Gennaro di Lieto fo fede come ∫opra &c.
D. Domenico Micillo fo fede come sopra &c.
D. Gaetano Pulpo fo ∫ede ut ∫upra &c.

D. Fran-

la unità dell' uffiziatura, e perchè la Chiesa tumulante era quella in cui dovea seppellirsi il Canonico defunto. XXXVII.

D. Francesco Porzio fo fede come sopra &c.
D. Gennaro Carpegna fo fede come sopra &c.
D. Tommaso Prezzalundo fo fede come sopra &c.
D. Giuseppe Malfettoni fo fede come sopra &c.
D. Nicola Rubinaccio fo fede come sopra &c.

Ita est in fidem &c. Ego Franciscus Aloysius Montemuro a Neapoli Regia, & Apostolica Authoritate Notarius &c.

Sequitur extractio cum legalitate in forma &c.

Si fa piena, & indubitata fede per Noi sottoscritti a chi la presente spetterà vedere, o sarà dire, o sarà in qualsivoglia modo presentata in Giudizio, e fuori, *etiam cum Juramento*, *quatenus opus sit*, come sapemo benissimo, *& de causa scientiæ* per esserci trovati nella maggior Chiesa Arcivescovile di questa Città di Napoli, e con detta occasione abbiamo visto *qualche esequie di Canonico* dell' Illustrissimo Capitolo di detta Maggior Chiesa di questa maniera, cioè avanti venivano portate DUE CROCI una di esse del detto Illustrissimo Capitolo portata dal loro Clerico a mano destra; *e l'altra de' Reverendi Signori Eddomadarj portata dal loro Clerico* a mano sinistra, dopo di esse venivano i Figliuoli del Seminario; In secondo luogo li Signori Preti detti Quaranta insegniti; In terzo luogo li Signori Eddomadarj con loro Insegne; E per ultimo gl' Illustrissimi Signori Canonici, & in arrivar nella Chiesa Arcivescovile si ritrova nella porta della Chiesa il Sig. Canonico Cappellano con Piviale, dal quale si dava l' Acqua Santa, e si aspergevano tutti quelli, che venivano in detta associazione, dopo di tutti si pone esso Celebrante, *ed arrivate le dette Croci nella Porta di S. Restituta Chiesa del detto Illustrissimo Capitolo, la Croce di detti Signori Eddomadarj se se ne va via con detti Signori Eddomadarj, ed il cadavere del Defonto Canonico resta in detta Chiesa di S. Restituta*, solo colli detti Signori Canonici dove si fa l' orare, ed altro da' Signori Canonici. *Circa dell' esequie del Defonto Eddomadario* abbiamo visto farsi di questa maniera, arrivato alla casa del defonto si albera *la Croce di essi RR. Signori Eddomadarj*, e dopo di essa vengono li Figlioli del Seminario, dopoi li Signori RR. Preti detti Quaranta Insigniti, e dopoi il Collegio de' RR. Signori Eddomadarj, ed il Signor Cimiliarca, ed arrivati nella detta Chiesa Arcivescovile ivi si ritrova il detto Illustrissimo Capitolo similmente con il celebrante Signor Canonico vestito con Piviale, dando similmente l' Acqua Benedetta con Aspersorio detta Processione avanti, dopo li detti Signori Eddomadarj s' incaminano li detti Signori Canonici secondo il loro ordine con il Signor Canonico Celebran-

XXXVII. Colla ſentenza dello ſteſſo anno 1756. fu dichiarato, che gli Eddomadarj innalberavano la Croce della Cattedrale non come Miniſtri del Capitolo, ma come Miniſtri della ſteſſa Cattedrale, la qual dichiarazione fatta in contradizione collo ſteſso Capitolo ſoſtiene al Collegio Attanaſiano l'originaria ſua preminenza ſopra tutti gli altri Cleri delle Chieſe inferiori (*a*).

XXXVIII. Ne' funerali degli Eddomadarj, eſce la Croce di coſtoro, ſotto la quale intervengono 40. Seminariſti, i Quarantiſti, e gli Eddomadarj. Giunto il cadavere alla porta della Chieſa, il corpo de' Canonici lo riceve ſotto la Croce del Capitolo, e nel Coro della medeſima Cattedrale ſi celebrano i funerali dal Canonico celebrante dopo l'unione di S. Pio V.

XXXIX. Veſtivano negli antichi tempi con una decente inſieme, e veneranda Eccleſiaſtica ſemplicità, come ſi rile-

---

brante nell'ultimo luogo, ed arrivati tutti nel Coro di detta Chieſa Cattedrale *ogn' uno ſi pone nel ſuo luogo, e ſtallo, ed ivi ſi fa l' orare*, e finita detta Funzione di detti Signori Canonici, ſe ne ritornano nella loro Chieſa di S. Reſtituta, & il detto Defonto ſi ſeppelliſce nella loro Sepoltura, che ſtà nel mezzo del Coro di detta Cattedrale; Ed in fede della verità abbiamo fatta la preſente ſottoſcritta di noſtre proprie mani. Napoli li 14. d'Aprile 1739.

Io D. Franceſco Montella Sagreſtano Maggiore fo fede ut ſupra.
Io D. Giuſeppe Maffettoni fo fede ut ſupra.
Io Clerico Giuſeppe Liguero fo fede ut ſupra.
Io D. Franceſco Salerno fo fede ut ſupra.
Io D. Lorenzo Ferraro fo fede ut ſupra.
Io Carlo Zamburri fo fede come ſopra.
Io D. Tommaſo Manneſe fo fede ut ſupra.
Io D. Antonio Torelli fo fede ut ſupra.
Io Clerico Domenico Roſſi fo fede ut ſupra.

Sequitur Legalitas in forma. Somm. del 1752. n. 29.

(a) Vedi ſopra facc. 371. e 372.

rileva dall' antica lapide del loro ſepolcro, che pur oggi ſi conſerva nel luogo del loro Archivio .

XL. Fecero anche uſo di almuzia : e Paolo V. concedette loro quelle inſegne di rocchetto, cappamagna, ed altro, come veſtono al preſente.

XLI. Gli Eddomadarj prendono il poſſeſſo *in Choro Majoris Eccleſiæ*, che ſi dà loro da' due Eddomadarj più anziani in preſenza di Monſignor Vicario . I Canonici hanno principalmente il poſſeſſo in S. Reſtituta , dove ſi leggono le loro bolle[*a*].

XLII. Gli Eddomadarj conſervano la prerogativa di celebrare la Meſsa cantata *præſente* , *&* *aſſiſtente Archiepiſcopo* del pari , che i Canonici (*b*).

XLIII. Volendoſi ſeppellire un Canonico nel ſepolcro degli Eddomadarj , l' uffizio dell' *orare* ſi fa dagli Eddomadarj (*c*).

XLV. I Maeſtri di Scuola preintonano l' antifona ai Canonici , e queſto atto , che dirige il canto , manifeſta non ſolo la più antica origine di queſto corpo, ma eziandio l'atto di magiſtero; ſiccome ſi rileva dalla Bolla, che nella nota traſcriviamo (*d*) . Siccome il Canonico ſuddetto canta il Capitolo con l'aſſiſtenza del Maeſtro del-

Hhh le

(a) Ex Libro Statutorum Capituli Neapolitani Cap. 3. Statut. 2. fol. 28. Canonicatus poſſeſſio nullo pacto tribuatur alicui niſi ſuo ordine , ſervatiſque ſervandis &c. & eo die quarti Capituli detur ipſi novo Canonico poſſeſſio Canonicatus *in Choro Sanctæ Reſtitutæ* , in Choro Cathedralis , & in loco Capitulari .

(b) Vedi ſopra facc. 397. nella nota .

(c) Vedi ſopra facc. 329. nella nota .

(d) „ N. N. Archiepiſcopus Neapolitanus „ .

„ Dilecte Nobis in Chriſto Reverendo N. N. Hebdomadario no„ ſtræ Cathedralis Eccleſiæ Neapolitanæ ſalutem in Domino ſempi„ ter-

le cerimonie, quando il Cardinale assiste alle primi vesperi, *& est in crastinum celebraturus*: così l'Eddomadario Cantore, o sia Maestro di Scuola canta il Capitolo con l'assistenza del Maestro di Cerimonie, quando il Cardinale assiste alle prime vesperi, *& non est in crastinum celebraturus*.

XLV. La Croce degli Eddomadarj come Croce di Cattedrale è entrata nelle Chiese de' Regolari, non ostante i pri-

---

„ ternam. Vitæ ac morum honestas aliaque laudabilia tuarum probitatis, & „ virtutum merita, quibus novimus personam tuam esse decoratam, Nos „ inducunt, ut te favorabilibus gratiis prosequamur. Vacante igitur officio „ Magistrantiæ Scholæ festivæ nuncupato dictæ nostræ Cathedralis Ecclesiæ „ ad titulum Beneficii uni ex Hebdomadariis conferri solito per promotionem „ ad officium Magistrantiæ primæ scholæ festivæ factam in personam Reverendi Hebdomadarii N. N. vacatæ per obitum Hebdomadarii N. N. „ qui de præsenti mense . . . . . currentis anni . . . . . extra Romanam Curiam, diem suum clausit extremum. Volentes Nos officium dictæ Magistrantiæ Scholæ festivæ dictam nostram Ecclesiam „ providere præmissorum meritorum tuorum intuitu specialem gratiam facere „ volentes officium Magistrantiæ Scholæ festivæ modo quo supra vacans tibi „ conferimus & assignamus, ac de eo te providemus cum omnibus, & singulis ejus juribus, redditibus, emolumentis certis, & incertis, honoribus, & „ oneribus solitis, & consuetis in forma; investientes te predicto officio per „ præsentium expeditionem ut juris & moris est: committentes tibi illius „ curam, regimen, gubernium, & administrationem in spiritualibus & temporalibus pleno jure; mandantes insuper RR. Hebdomadariis, ac Reverendo Cellarario Collegii Hebdomadariorum, ut te in talem recognoscant, & „ admittant, nec non Reverendo Magistro actorum nostræ Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ quatenus te vel Procuratorem tuum tuo nomine in „ illius possessionem ponat, & inducat, positumque, & inductum manuteneat & defendat; amoto exinde quolibet illicito detentore, quem Nos „ harum serie amovemus, amotumque denunciamus. Contradictores, & rebelles per pœnas & censuras Ecclesiasticas compescendo. Juribus autem „ nostris nostræque Mensæ Archiepiscopalis semper salvis, & expresse reservatis: in quorum fidem &c. Datum Neapoli ex Archiepiscopali Palatio „ hac die . . . Mensis . . . . . . = N. Cardinalis Archiepiscopus = N. N. „ Segretarius = N. N. Proactorum magister = Registrata fol. . . . . = „ Adest sigillum impressum

i privilegj d' esenzione di costoro ; come dal documento (*a*).

XLVI. Le due Croci della Cattedrale l' una detta de' Canonici, e l' altra degli Eddomadarj nelle funzioni funerarie in cui intervengono gli uni, e gli altri, amendue s' innalberano in uguale linea, il che esclude del tut-

[a] Vedi Summar. n. 33.

„ Coram Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Vicario examinatus fuit Franciscus de Tranio Neapolitanus commorans a Sancta Palma „ ætatis annorum 35. in circa ut dixit Testis, cui delato Juramento &c.

Ad interrogationem primam: Domenica prossima passata nove di questo mese essendo io andato per vedere li Funerali del quondam Priore Capua, e trattenendomi nella Chiesa di S. Severino de' Monaci di S. Benedetto, dove detti Funerali dovevano venire, viddi uscire dalla predetta Chiesa alle ventidue ore in circa il Rev. Capitolo, e Canonici dell' Arcivescovato di Napoli, *con li Hebdomadarj vestiti con le Cappe, e Rocchetti*, & altri Sacerdoti, e Figliuoli del Seminario *con DUE CROCI avanti di loro una del detto Capitolo, e l' altra di detti Eddomadarj*, quali uscendo da detta Chiesa andarono alla casa del detto Priore di Capua, che era poco lontana da detta Chiesa, e di là a mezz' ora viddi poi venire l' essequie di detto Priore, quale era accompagnata dalli Figliuoli di S. Maria dell' Oreto, dalli Frati di S. Domenico, e da gran numero di Preti, e dalli stessi Signori Canonici, Eddomadarj con il Seminario, e quando il cadavere di detto Priore si avvicinava l' atrio di detta Chiesa nella strada pubblica, vidde, come li Monaci di detta Chiesa uscire fuori di detta Chiesa, & all' atrio predetto nella strada colla Croce avanti, & andorono ad incontrare il cadavere predetto, e perchè volevano loro restar vicino al cadavere, che il Capitolo predetto con li Eddomadarj andasse avanti, gli fu risposto da alcuni Canonici, che quello non era loro, ma che dovessero andare avanti, come era conveniente, e dopo molte parole andorono avanti, *et* si fermorono alla porta di detta loro Chiesa, dove essendo arrivato il cadavere predetto, *e le dette Croci*, che l' andavano avanti, viddi, che li Monaci predetti non volevano in conto alcuno, che intrassero nella loro Chiesa, & essendogli risposto da alcuni Canonici, *che non impedissero le Croci ; che le lasciassero entrare, perchè così era stato sempre osservato* tanto in detta loro Chiesa, quanto nell' altre Chiese de' Regolari di questa Città, e che non facevano questa novità, e che non impedissero l' essequie: li Monaci predetti *non solo non volendo consentire, che entrassero le CROCI PREDETTE*, ma con violenza si avventorono

to la pretesa materialità di una di esse.

XLVII. Gli Eddomadarj a cui si aggiunge il carico di Maestri di scuola si proveggono dall' Arcivescovo, e per qualche tempo uno di essi volendosi provvedere dal Primicerio senza alcun titolo, fu tolto un tal abuso, come apparisce dalle visite (*a*).

XLIII. E ben degna di quì registrarsi come prerogativa del Collegio degli Eddomadarj, l'avere in adempimento della Bolla di unione di Pio V. mostrato il debito ossequio al Clero eminente, che dal Capitolo della Cattedrale si compone, siccome fra gli altri l'attesta una loro supplica, che dal chiarissimo Canonico Majelli si rapporta (*b*).

XLIX.

---

no con molto impeto, e violenza a quelli Clerici, che portavano *le Croci*, e diedero di mano all'aste per levarle con forza, e levorono di mano da un Clerico, che portava la Croce del Capitolo, che l'asta della Croce andò in terra, con un disturbo grandissimo, e scandalo assai notabile d'infinito popolo, che accompagnava dette essequie, & in particolare dell'Officiali Maggiori di questa Città tanto del Conseglio Supremo, quanto degl'altri d'ogni sorte: Et io viddi, e sentj mormorare di detti Monaci moltissime persone, le quali dicevano, che era cosa nuova questa loro precedenza di non volere, *che le Croci predetti del detto Capitolo, ed Eddomadarj* entrassero coll'essequie predette, mentre in altre simili occorrenze de' Funerali erano entrati in detta loro Chiesa, e che così si osservava nelle altre Chiese de' Regolari, e viddi dopo molte violenze, che fecero detti Monaci *alli detti Clerici, che portavano le Croci predette*, che entrò in detta Chiesa il cadavere predetto, quale era stato impedito nella porta, che non aveva potuto entrare con molto scandalo, E LE CROCI PREDETTE andarono avanti, e questo è quello, che io so. Sequitur legalitas in forma.

(a) Vedi la Visita del Card. Filomarino del 1643.

(b) Così scrisse nella pag. 5. e 6.

Vedendo gli Eddomadarj aver perduta la seconda decisione in S. Rota contra la chiara giustizia che loro assisteva nella mentovata nota causa, crederono essere stata poca cura, ed attenzione de' Procuratori, ed Avvocati, de' quali allora si avvalevano, onde s'invogliarono di avere in difesa della lor causa il Signor D. Domenico Spinelli uomo di credito, e valore, e pensaro-

XLIX. Dal Collegio degli Eddomadarj ſono uſciti da tempo in tempo Arciveſcovi, Veſcovi, Cappellani Maggiori, Vicarj generali di Napoli, Canonici di S.Reſtituta, e Vicarj Capitolari, Vicarj delle Monache, e Rettori del Seminario (*b*).

IV. Que-

ſarono di poterlo indurre ad accettare la lor difeſa per mezzo dell' autorità del Capitolo, del quale eſſo Signor Spinelli è aggente quì: poichè richieſto già prima dagli Eddomadarj avea rinunziata la lor cauſa a cagion che avea prima rinunziata anche la difeſa della Collegiata di S. Gio. Maggiore. Fecero dunque ricorſo al Capitolo con una Supplica del tenore ſeguente, che ſi rappreſenta al mondo tutto, acciocchè ſi conoſca la mala fede dello Scrittore della difeſa, che reca a motivo di ſeguire con maggior impegno le loro moſſe la ſincera, e ſommeſſa volontà degli Eddomadarj abbandonando la loro cauſa in mano del Capitolo; perlocchè il Capitolo non è ſtato mai in obligo giuſto di difenderſi:

Illuſtriſſimi, e Reverendiſſimi Signori

Gli Eddomadarj di queſta Chieſa Metropolitana umiliſſmi Oratori delle Signorie voſtre Illuſtriſſime, e Reverendiſſime riverentemente loro rappreſentano come nella nota cauſa, che tengono colla Collegiata di S. Gio. Maggiore nella Sagra Rota hanno avuta la diſgrazia di due deciſioni contrarie al dritto incontraſtabile della loro propria Croce, che lor compete per immemorabile conſuetudine, e decreti di queſta Corte Arciveſcovile; e detta diſgrazia han patita per poca attenzione de' loro Procuratori, ed Avvocati in Roma, i quali nelle loro Scritture hanno anche aſſerite alcune coſe falſe ed improprie, per le quali hanno meritato il riſentimento delle Signorie Voſtre Illuſtriſſime, e Reverendiſſime, ricorrono per tanto all' alto lor patrocinio, e le ſupplicano ſcrivere al loro Avvocato in Roma, acciocchè ſi compiaccia accettar la difeſa della detta cauſa dei ſupplicanti, confeſſando non aver altro onore, che quello che deriva dalla benignità delle Signorie Voſtre Illuſtriſſime, e Reverendiſſime, ut Deus.

Potrà in qualche parola variare la ſudetta ſupplica dall' originale che reſtò in mano del Capitolo; e ſarebbe grazia publicarlo, per atteſtare il riſpetto, ed oſſequio, che gli Eddomadarj hanno ſempre avuto verſo di eſſo contro ciò che ha falſamente publicato lo Scrittore della ſuppoſta difeſa.

(a) Tra gli Eddomadarj, i quali moltiſſimi ſono promoſſi a' gradi, e dignità maggiori, rammentiamo ſoltanto i ſoggetti che ſeguono. Nell' anno 1371,

IV. Queste ed altre prerogative di cui è fornito il Collegio Attanasiano, risvegliano quella idea che aver si debbe di un Corpo Ecclesiastico il più antico che siasi conservato fino a dì nostri. Molte delle rapportate prerogative sono per altro valevoli senza altro esame a non far dubitare nè punto nè poco della loro origine Attanasiana. Altre di esse contestano mirabilmente la esposta antica polizia della Chiesa di Napoli; e quasi tutte, tranne pochissime, concorrono a stabilire, e confermare l' antico già manifestato sistema dell' origine delle due Croci della Cattedrale, e del ministero per ragion di rito, e di culto annesso al Collegio Attanasiano, distinto e separato dal Capitolo de' Canonici, ch' ebbe un origine più recente, e luminosa. Ecco come, e con quali monumenti di decorazioni, e di prerogative si vede tuttavia risplendere quel Collegio fondato da S. Attanasio, e composto mai

1371. D. Antonio de Pastana Eddomadario della maggiore Chiesa e poi Canonico. Nel 1514. l' Abate Jannotto di Sicula Eddomadario, e poi Canonico. D. Angelo Barretta Eddomadario, Canonico, e poi Vescovo di Capri, e Vicario Generale di Napoli. D. Alessandro Trabucco Eddomadario, e poi Canonico. Nel 1520. D. Sabatino Stella Eddomadario, e poi Canonico. Nell' anno 1521. D. Leonardo de Magistris Eddomadario Canonico, e Vicario Generale di Napoli, e poi Cappellano Maggiore. Nel 1525. D. Salvadore di Frasso Eddomadario, e poi Canonico. Nell' anno 1530 D. Francesco Taurelli Eddomadario, e poi Canonico. D. Loreto di Franco Eddomadario, Vescovo di Capri, e poi Vescovo di Minuri. D. Scipione Parascando Eddomadario, e poi Canonico. D. Clemente Tortella Eddomadario, e poi Canonico. D. Alessandro Russo Eddomadario, Canonico, e Vescovo di Ariano. Nel 1651. D. Angelo Sciarra Eddomadario Maestro di Scola, e Maestro di cerimonie dell' Eminentissimo Cardinal Filomarino, e dal medesimo poi Canonico. Nel 1667. D. Ottavio Gaudioso Eddomadario, e poi Canonico. Nel 1724. D. Gennaro Majelli Eddomadario, creato Canonico dall' Eminentissimo Cardinal Pignatelli, per la sede vacante di questo Arcivescovo, Vicario Capitolare, e poi alla venuta del Card. Spinelli Vicario Generale, e poi Vicario delle Monache.

mai ſempre di eſemplariſſimi Sacerdoti , che oggi ſi ſon voluti malmenare , e ridurre alla claſſe di *Fratanzari* , come ſe a' fratanzari convenir mai poteſſero non dico tutte inſieme , ma alcuna delle recate prerogative, che unicamente al Collegio Attanaſiano convengono , e poſſono convenire . Ecco con quali fondamenti ſi è ſoſtenuto , e ſi ſoſtiene il dritto di queſto sì antico Corpo di inalberare la propria Croce , come Croce di Cattedrale col legittimo atto di quel miniſtero a cui ſono ſtati addetti ed applicati : ed ecco come gli Eddomadarj di cui trattiamo come Miniſtri della Cattedrale , e non del Capitolo conſervano il dritto di inalberar quella Croce , che come Croce di Cattedrale deve eſſere da tutte le Chieſe inferiori venerata ed accolta ; onde ſenza farſi ingiuria alla maggior Chieſa, che rappreſentano per ragiòn di rito , e di culto , non fia mai lecito alle altre inferiori Chieſe di ſchivarla , o di abbatterla , ſiccome è ultimamente avvenuto nell' ingreſſo dinanzi la porta della Chieſa di S. Gio. Maggiore . Irriverenza , irreligioſa e contumace, ſempremai deteſtata , e ne' paſſati tempi punita; non conſentanea al vero ſpirito dell' Eccleſiaſtica ſubordinazione ; ripugnante all' ordine , ed alla Gerarchia ; diſtruttiva de' dritti di una Chieſa Madre ; offenſiva del decoro del Miniſtero ; perturbatrice dell' oſſervanza , e fomentatrice di eſecrande diſcordie .

PARTE III.

Si manifesta, che l'attentato commesso nel dì 24. Novembre dello scorso anno debba soggiacere a quella emenda, a cui il Fisco della Curia Arcivescovile ha creduto dover soggiacere, senza attendere alle pretese azioni pregiudiziali, che per difendere l'attentato si son volute industriosamente proporre.

I. Rimane in ultimo luogo di accennare alcuna cosa sulla terza dimanda fatta dalla Parocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore, distesa dal dotto suo Avvocato ne' seguenti termini, cioè: „ Fintantochè Monsignor Vicario non dichiarerà, se sia lecito, o no agli Eddomadarj della Cattedrale di entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di S. Gio. a Maggiore, non si può dar esito all' azion criminale dagli stessi Eddomadarj promossa „ (a). Ed incominciando il valoroso Difensore della Collegiata a raccontare il fatto, che nel dì 24. Novembre dello scorso anno intervenne dinanzi la porta della Chiesa di S. Gio. Maggiore in occasione che il Collegio degli Eddomadarj associava un cadavere, che dovea seppellirsi nella predetta Chiesa, e raccontando egli tal fatto in quella guisa che meno possa nuocere a coloro che l'attentato commisero, con istrappare la Croce dall' asta ove era inalberata per impedire ch' entrasse nella Chiesa di S. Gio. Maggiore, e soggiungendo che gli Eddomadarj entrati nella Sagrestia maltrattarono con parole ingiuriose il Canonico Paroco che in quella si ritrovava sca-

(a) Scritt. contr. facc. 42. e segu.

ſcagliando le ingiurie anche contro di tutti i Capitolari, paſſa a dolerſi del procedimento della Curia Arciveſcovile, e del ſuo Avvocato Fiſcale, colle ſeguenti parole.
„ La Curia Arciveſcovale non oſtante che i ſudetti *Eddo-*
„ *madarj* non avevano dritto di entrare nella Chieſa
„ di *S. Giovanni a Maggiore* colla Croce innalberata, pure
„ immantinente diè corſo alla loro querela, ed ordinò *ca-*
„ *piatur informatio* : degno di ſcuſa è Monſignor Vicario,
„ perche nel 1756. quando la Sagra Congregazione ordinò,
„ che poteſſero innalberare la loro Croce *per plateas*, e ſi-
„ no *ad fores Eccleſiæ tumulantis excluſive quoad eamdem*,
„ non era egli Vicario della Dioceſi Napolitana : Ma non
„ sò, ſe poſſa meritar queſta ſcuſa il Reverendo Avvocato
„ Fiſcale della medeſima Curia, il quale eſſendo uno del
„ ceto riſpettabiliſſimo de' RR. Canonici della Cattedrale,
„ ſapeva molto bene, che il Re Cattolico a petizione de-
„ gli ſteſſi Canonici avea fatto dare il *Regio exequatur* alla
„ Deciſione della ſudetta Sagra Congregazione; onde non
„ doveva mai ammettere una querela criminale promoſſa
„ da coloro, i quali non avevano alcun dritto di entrare
„ colla Croce innalberata nella Chieſa Collegiata di *S. Gio.*
„ *a Maggiore*, e in conſeguenza non ſi poteva interpetrare
„ come azione ingiurioſa della ſteſſa Croce l'azione del Che-
„ rico, che la levò dall' aſta, mentre coſtui l'avea levata
„ *ad tuendum jus* della Chieſa, che ſtava ſervendo, ed an-
„ corchè aveſſe dato (come non diede) due pugni al Che-
„ rico che la portava innalberata, non era perciò incorſo
„ nella criminalità, mentre dove ſi è inteſo ancora che ſi
„ poſſa inquirere criminalmente contro del ſervitore di caſa
„ il quale dà due pugni a *Fulan di Fulano*, che imperio-
„ ſamente vuol entrare nella mia caſa? „ (*a*)

 II. In-

(a) Scritt. contr. facc. 43.

II. Indi proseguendo le sue doglianze seguita a dire così :
„ Da me per rendere avvertita la sudetta Curia Arcivesco-
„ vale dell' errore che avea commesso si stimò fin dapprin-
„ cipio di presentare istanza , e di dimandare , che avesse
„ la medesima dichiarato non esser lecito agli *Eddomadarj*
„ a tenore della Decisione della sudetta Congregazione di
„ entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa di *S.*
„ *Gio. a Maggiore* , e mi lusingai, che Monsignor Vicario,
„ e 'l Reverendo Avvocato Fiscale avessero subito alzata la
„ mano, e lasciata da parte la criminalità. Ma rimasi ingan-
„ nato , perchè l' uno e l' altro si ostinò nel dire , che nel
„ termino del *Difensivo* avrebbe potuto il Chierico crimi-
„ nalmente accusato , far costare la sua innocenza ; Nè per
„ quanto mi fossi sfiatato a suggerire ad amendue , che es-
„ sendo la verità l' oggetto principale del Giudice, e dell'
„ Avvocato Fiscale non debbano mai permettere , che ta-
„ luno sia trattato da reo , e soggettato al corso del giudi-
„ zio criminale , il quale porta spesa , ed amarezza gran-
„ dissima , quando si può all' istante chiarire il fatto come
„ veramente è accaduto , giunsi mai a persuaderli di una
„ cosa la quale passa per incontrastabile e certa presso tutti
„ i Tribunali di Europa . Forse si ostinarono essi nel loro
„ sentimento , perchè il Cimiliarca tacque a Monsignore
„ Vicario la circostanza di aver egli tre volte ordinato al
„ Chierico degli *Eddomadarj* , che avesse abbassata la Cro-
„ ce , e dipinse il fatto a Sua Eminenza in quella manie-
„ ra che riusciva più aggradevole agli stessi *Eddomadarj* ,
„ piacendoli che costoro lo adulassero , con sostenere , e
„ spacciare , che nella di lui persona stava tutto compen-
„ diato e ristretto il Capitolo de' RR. Canonici della Cat-
„ tedrale . (*a*)

III. Indi il medesimo dotto Avvocato immediatamente sog-
giu-

(a) Scrittura contraria facciata 44.

giugne a manifestare la condotta ch' egli tenne colle seguenti parole; „ Onde per non lasciare esposto all' oppressione, ed alla calunnia la innocenza del Cherico della suddetta Collegiata insigne, stimai di far questa comparire nella medesima Curia; e di accusar criminalmente quegli tre Eddomadarj, che entrati nella Sagrestia avean con parole ingiuriose maltrattato il Canonico Paroco, e gli altri Capitolari della Collegiata medesima. Ma che quello stesso Monsignore Vicario, che al ricorso degli Eddomadarj, e sull' azion criminale da essi intentata a torto avea subito decretato *capiatur informatio*, quando trattandosi di accusa, che si promoveva da coloro, i quali erano stati gli autori della rissa, e che si faceva in nome di un corpo dovea precedervi la conclusione del medesimo Corpo, legittimamente convocato; il che non vi era stato affatto, non volle ordinare l' informazione sulla istanza criminale della stessa Collegiata prodotta (a)". E proseguendo a dolersi della condotta dell' Avvocato fiscale, ed avendo indi fatto presente alla Curia Arcivescovile, che il Chierico querelato non era insignito di alcun ordine, onde si disse rispetto a costui, *partes adeant, Judicem competentem*, seguita egli a dire così: „ Licenziatomi da lui, cioè da Monsignor Vicario, pensai subito a far comparire il detto Chierico alla Vicaria Criminale, e presentatosi spontaneamente, e rilasciato col mandato *per Civitatem* gli feci dimandare la informazione del sudetto fatto, la quale fu commessa al Signor Giudice D. Giuseppe Secondo, il quale di persona per ordine della stessa G. C. si portò a sentire i Testimonj, i quali niente più deposero di quel che aveano nella Reverenda Curia Arcivescovale deposto. Or mentre tutto ciò si stava

 „ agi-

(a) Scrittura contraria facc. 45.

„ agitando in Vicaria , gli Eddomadarj ſecero notificare al „ Proccuratore dell'inſigne Collegiata il ſudetto decreto di „ Monſignor Vicario , ma non quale da lui era ſtato interpoſto , bensì coll' aggiunzione *procedatur ad ulteriora* a „ riſpetto degli altri rubricati ; aggiunzione fatta dall' Attitante o per ſuo capriccio , o per compiacere ai ſudetti „ Eddomadarj , e quel ch' è peggio ſi denominava nello ſteſſo decreto il Corpo degli Eddomadarj *inſigne* „ *Collegium* , quando per poterſi dire Collegiata , o Collegiata inſigne un Corpo di Eccleſiaſtici è neceſſario preciſamente che vi ſià la Bolla del Romano Pontefice , e „ che ſu queſta Bolla ſiaſi interpoſto il *Regio exequatur* , „ circoſtanze che non erano mai concorſe, nè concorrevano „ a beneficio dei ſuddetti Eddomadarj , i quali non ſono „ ſtati mai altri che ſemplici fratanzari ; onde ſtimai di „ ricorrere nella ſteſſa Curia , e di dimandare , che ſi caſſaſſe quell' *inſigne Collegium* , e che ſi rivocaſſe contrario „ imperio quel *procedatur ad ulteriora* a riſpetto degli altri „ rubricati , perchè eſſendo pregiudiziale il punto ſe abbiano, o nò eſſi la facoltà di entrare nella Chieſa di S.Giovanni a Maggiore colla Croce innalberata , prima ſi doveva queſto punto decidere ; e poi darſi cammino all' azione Criminale intentata da loro (*a*) “.

IV. Entra poi il dotto Avvocato a diſputare *in jure* volendo ſoſtenere che dai fonti più limpidi della giuriſprudenza deriva la maſſima , che quando ſi trovano intentate due azioni , e due giudizj , prima deeſi dar corſo a quella che ſia di pregiudizio all' altra , rapportando il teſto di Ulpiano nella *L.* 10. *D. de his qui ſunt ſui vel alien. jur.* , la *L. Quod ſi patrem C. de alien. Liber.* , e la

(a) Ivi facc. 46. e 47.

la *L. si quis libertatem D. de petition. hereditat.*, ne' quali casi trattandosi della controversia di alimenti , e nell' ultimo della libertà domandata da uno schiavo siccome si era opposta se sia o no figlio , o sia valido il testamento in cui fu data la libertà allo schiavo , così in quelle tali circostanze si rescrisse doversi prima decidere lo stato dell' uomo per indi la dimanda fatta degli alimenti , o della libertà . Se queste tali Leggi si possano adattare alla Causa presente chicchesia può definirlo . Gli altri esempj, e decisioni rapportati dal dotto Contraddittore risguardano le risoluzioni fatte in cause civili , come di divisione di eredità tra due coeredi , di cui uno di essi negasse di esserlo , che è il caso nella *L.* 1. *D. famil. ercisc.* L'altro se taluno avesse proibito al Defunto il poter testare , dovesse prima esaminarsi il punto dell' impedimento dato al Defunto di poter testare , come si prescrive nella *L.* 1. e 2. C. *si quis aliqu. testar. prohib.* Della stessa condizione sono le due Decisioni rapportate dal Consiglier Marcello Marciano , e da Filippo Maradei , affermando il nostro Contradittore , che queste due Decisioni del S. C. *chiudono la bocca a chiunque mai avesse lo spirito di contradire ad una verità sì incontrastabile , e certa* (*a*) . La decisione rapportata da Marciano riguardò la eccezione che D. Filippo Spinola oppose dell' incapacità a D. Giambattista Cataneo , il quale domandava la successione nel fedecommesso di D. Baldassarre Cataneo , e si disse doversi prima interloquire sulla incapacità ; e la seconda rapportata dal Maradei conteneva una riaccusa contro a Giuseppe Morcone per aver sedotti i testimonj di un testamento imputato di falsità ; e per particolari gravissime circostanze si disse , doversi prima attender l' esito del giudizio

(a) Ivi facc. 50.

dizio di ſeduzione . E dopo le recate Leggi, e Deciſioni come ſe mirabilmente fuſſero conſentanee alla controverſia di cui trattiamo conchiude co' ſeguenti termini la ſua Allegazione : „ Or certa coſa è , che , non avendo i
„ Reverendi Eddomadarj della Cattedrale la prerogativa di
„ entrare colla loro Croce innalberata nella Chieſa Parroc-
„ chiale della Collegiata inſigne di S. Gio. a Maggiore, il
„ delitto che da eſſi ſi attribuiſce al Chierico che la ſta ſer-
„ vendo, ed all' Eddomadario, che ſi ſpaccia iſtigatore del
„ ſuddetto Chierico , ſarebbe ſtato commeſſo da loro , per-
„ che attentarono di voler entrare nella ſuddetta Chieſa
„ colla Croce innalberata, quando a biſtento aveano potuto
„ ottenere dalla S. Congregazione de' cinque Cardinali nel
„ 1756. che poteſsero portarla *per plateas* , e fino *ad fores*
„ *Eccleſiæ tumulantis excluſive quoad eamdem* , ed eſsendo
„ ſtato da loro il delitto commeſso , non ſolo va in fumo
„ tutta la informazione ad iſtanza loro pigliata , ma ben
„ anche il delitto medeſimo ſi ſarebbe per eſſi atrociſſimo,
„ perchè ſi avanzarono ancora con temerità inaudita ,
„ e ſcandaloſa a maltrattare con parole ingiurioſiſſime
„ l'innocente Canonico , e gli innocenti Capitolari della
„ medeſima Collegiata inſigne ; onde a ragione ſi è do-
„ mandata da queſta , che non poſsa darſi affatto luogo
„ all' azion criminale , ingiuſtamente , e calunnioſamente
„ dai ſuddetti Eddomadarj intentata , ſe prima Monſignor
„ Vicario non farà la dichiarazione ſuddetta , eſsendo il
„ punto civile pregiudiziale pregiudizialiſſimo al crimi-
„ nale “.

V. Ma con buona pace del noſtro venerato Contradittore, laſciando da parte di nuovamente riſpondere à quel che ſi è ſufficientemente riſpoſto nel corſo di queſta Scrittura , e ripigliando ſoltanto il ſuo argomento , non ſi è

si è inteso mai nel Foro che trattandosi di due azioni una civile e l'altra criminale possa la prima assorbire la seconda, nè egli per altro ha potuto incontrare alcuna legge che lo prescriva, o decisioni quali che fossero che contestino una novità pregiudiziale pregiudizialissima alla giustizia. La publica violenza e l'attentato qual è quello che dal creduto Chierico Vincenzo Silvestri e dal Prete assisio D. Cristofaro Gambajoli fu commesso dinanzi la porta della Chiesa di S. Giovanni Maggiore accompagnato da scandalosa irriverenza alla Croce del Signore che s'innalberava dal Collegio degli Eddomadarj con istrapparsi dall'asta la Croce istessa, è un atto certamente criminoso da tutte le leggi vietato e punito. Nè potrà mai scusarsi, giacchè non è a privati permesso contra l'autorità pubblica di farsi mai la pretesa ragione colle proprie mani. Sono note per altro le leggi, e le sanzioni a tal uopo pubblicate che non fa mestieri tesserne inutilmente il catalogo. Questo avrebbe luogo anche nel caso che l'azion civile potesse in qualche modo influire a prò di coloro che la violenza e l'attentato commisero. Ma come mai potè entrare in pensiero alla Collegiata di S. Gio. Maggiore di garantir l'attentato sull'avviso, che il Collegio degli Eddomadarj colla Croce da essi inalberata non potesse entrare nella lor Chiesa, laddove entrano in tutte le altre Parocchie e Chiese inferiori alla Cattedrale? Come mai potea immaginarsi che la sentenza del 1756. potesse valere per la medesima Collegiata di S. Gio. Maggiore; se questa fu proferita tra i Canonici e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale, e nel solo caso che uscissero ambedue le Croci così de' Canonici, come degli Eddomadarj, e non mai si estese nè estender si potea nelle circostanze di altro caso ove i soli Eddomadarj colla Croce della Cattedrale adempissero le sagre funzioni,

co-

come tutto dì l' adempiſcono entrando in tutte le Chieſe colla Croce inalberata come Croce di Cattedrale? Si dovrebbe la Collegiata di S. Gio. Maggiore ricordare che lo ſteſſo Capitolo de' Canonici della Cattedrale nel 1725. capitolarmente conchiuſe doverſi ſoſtenere contra le intrapreſe di eſſa Collegiata il dritto della Croce della Cattedrale che s' inalbera dagli Eddomadarj. Dovrebbe non dimenticarſi del Breve di Benedetto XIV. eſecutoriato nel Regno e della ſteſſa ſentenza della Congregazione de' cinque Cardinali del 1756. ove ſi dichiara e conferma, che la Croce degli Eddomadarj ſia Croce della Cattedrale, e che da eſſi ſi inalbera come miniſtri della Cattedrale medeſima. Come adunque ſi è voluto abuſare della ſteſſa ſentenza, con vanamente applicarla per la Chieſa di S. Gio. Maggiore, giacchè dopo il Breve di Benedetto XIV. non mai comparve in giudizio, non mai ſi dolſe, e dovè preſtar ſempre il debito oſſequio ed onore, come ſi preſta da tutte le altre Chieſe inferiori, alla Croce della Cattedrale recata da Miniſtri della Cattedrale medeſima?

VI. Ma ſe a tutto ciò ſi aggiunga la chiara ed evidente dimoſtrazione finora fatta del dritto incontraſtabile di queſto antichiſſimo Corpo Eccleſiaſtico ſurto otto ſecoli prima che la Parrochia di S. Gio. Maggiore acquiſtaſſe forma di Collegio, e di Collegio ſempre inferior alla Cattedrale, ſiccome ſi è piucchè biſogno non era appaleſato con documenti convincentiſſimi di età in età ſino a dì noſtri, e con Deciſioni, e Brevi Pontificj eſecutoriati nel Regno, e coll' oſſervanza di nove Secoli; che ſi dovrà mai dire dell' attentato commeſſo dal Silveſtri, e dal Gambajoli; che oggi ſi difende, e protegge non ſenza ammirazione da un intero Corpo Eccleſiaſtico, qual è la Collegiata iſteſſa di

di S. Gio. Maggiore? E lasciando stare che la predetta Collegiata facea servir quella Chiesa da un Laico creduto Chierico che tuttavia sostiene al servizio della medesima , e lasciando anche stare che procuri impedire che il Gambajoli Prete assisio di essa Chiesa venga debitamente punito; non possiamo non tralasciare che la stessa Collegiata pretenda doversi prima decidere come pregiuziziale il punto civile senza darsi corso al criminale, come se l'azion criminale fosse diretta contra la stessa Collegiata , e non già contra coloro che la publica violenza commisero : la qual cosa fa molto sospicare , che avesse avuto parte o connivenza al fallo una Collegiata composta di Ministri dedicati al Santuario.

VII. Ma che ne sia di ciò: siccome lo stesso creduto Chierico Vincenzo Silvestri presentossi in Vicaria, e chiese l'accesso del Ministro per formar ivi un altro processo; così a ricorso dello stesso Silvestri essendosi dalla M. del Re N.S. commesso ai due Consiglieri Capo di Ruota di Vicaria l'informo sulla controversia dell' attentato e come si debba procedere, si attende su di ciò la determinazione Sovrana in vista della Consulta umiliatale da sudetti Ministri. Ed essendo perciò in tale stato le cose , siccome gli Eddomadarj non si sono mossi da altro spirito che da quello di dover conservare i proprj dritti , e con questi il rispetto dovuto alla Croce della Cattedrale , che come Ministri della Cattedrale medesima sostengono l'antica prerogativa d' innalberarla ; così per ribattere le azioni civili han dovuto con pruove concludenti , e con sode ragioni escludere la quanto nuova altrettanto asurda pretensione di sognata precedenza a' Ministri della Cattedrale , mossa da una recentissima Collegiata , siccome si è adempito nella prima Parte di questa laboriosa Scrittura, ed han dovuto escludere parimenti l' altra di non poter

 essi

essi entrare nelle Chiese inferiori con la Croce innalberata; siccome si è nella seconda Parte della Scrittura medesima diffusamente trattato. In vista adunque della manifestata verità, e del dritto incontrastabile dell' insigne Collegio degli Eddomadarj forz' è, che la Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore si tolga d' inganno, ed abbandoni ella stessa l' errore. Ed invero l' opera nostra è stata diretta co' sensi di moderazione, e di compatimento verso la stessa Collegiata Contradittrice, il cui errore siccome non dobbiamo seguire, così rispetto a' degni Soggetti, che la compongono, ed al dotto Avvocato che la difende, siam concordi col memorando avviso di S. Gregorio il Grande: *Neque propter errorem odio habeamus hominem, neque propter hominem diligamus errorem* (*a*).

Napoli il dì 15. Dicembre 1772.

Francesco Peccheneda.

DO-

(a) Lib. V. Epist. 43.

DOCUMENTI

I.

Leggenda dell' antico Ufficio di S. Attanaſio.

Summario del 1752. num. 4.

Particulæ extractæ ab antiquo Officio Sanctorum Protectorum Neapolis.

OFficium S. Januarii Epiſcopi una cum Officio S. Athanaſii Anelli, Aſprem, Agrippini, Euſebii, & Severi, necnon Officium S. Reſtitutæ, & Candidæ numquam ante impreſſum.

Incipit Officium Sancti Athanaſii Epiſcopi, & Confeſſoris.

In ſecundo Nocturno.

Lectio IV.

Plumbum non parvi ponderis ſuſpenſum geſtavit ad Collum in ſervitute redigens ſuum Corpus, & ſubtus ad Carnem abſcentæ graſſiori veſtimento laneo erat indutus, lectum relinquens in Cylitio in terra proſtratus jacebat, membra propria cedebat graviter, ut ſtimulato corpore nulla tentatio ſpiritalis nequitiæ urgeret eumdem, & ut a Mundi illecebris immunis effectus Immaculatum Deo quotidianum Sacrificium immola-

 ret.

ret . *Neapolitanam Ecclesiam , quæ Stephania vocatur Sacerdotibus , & Ministris ornavit , quibus necessarios rerum sumptus distribuit abundanter* . Idem faciens de luminaribus in Ecclesiis Beati Andreæ Apostoli , & Prothomartyris Stephani , *& de Ministris Ecclesiæ Sanctæ Restitutæ , quæ a Constantino Primo Augusto Christianissimo condita est* (ut fertur) fecit quoque Hospitale ad Peregrinorum sustentationem super gradus Atrii Ecclesiæ , ubi multa contulit prædia , Monasterium ordinavit , præficiendo Abbatem in Insula prope Neapolim Salvatoris vocatum , ubi nunc est Castrum Ovi ; Antecedens eidem Ecclesiæ Beatæ Luciæ Virginis, & Martyris cum omnibus rebus suis , simile faciens in Ecclesia Sancti Januarii Majoris Neapolitana mœnia condita . Cum ejus Cura vocabat assidue circa Ecclesias, & Monasteria , & Pupillos , & Viduas , & redimendos Captivos erat intentus *per Nicolaum Papam ad Synodum est vocatus* contra Joannem Ravenne Episcopum , ubi in gratiæ Divinæ Collatione præstantior cunctis apparuit. Tu autem Domine &c.

Joannes Petrus Cantilena &c. Notarius &c.

II.

Epoca della fondazione dell' odierna Cattedrale .

Chioccarell. De Episcop. Neap. pag. 185. ex Registr. Regis Caroli II. 1298. , & 1299. lit. C. fol. 207. a t.

SCriptum est Capitaneo, & universis hominibus Civitatis Neapolis, & districtus fidelibus suis &c. Quia libenter opera pietatis exequimur in certis facientibus simile id laudamus; igitur intellecto quod Universitas Civitatis nostræ Neapolis tamquam Deo reverens, & devota diebus proximis laudabiliter in concordia statuit , in subsidium expensarum fabricæ majoris Neapolitanæ matris Ecclesiæ, quam in honorem B. Mariæ Virginis nos ipsi DE NOVO FUNDAVIMUS , exibere qualibet Hebdomada per singula focularia tam corporis Civitatis ejusdem, quam ejus Casalium usque ad biennium , granum unum, Universitatem ipsam exinde commendamus , ad exactionem ergo grani hujusmodi pro parte Universitatis ejusdem nostra licentia implorata vobis præsentium tenore concedimus, & licentiam impertimur ut ipsam modo quo supra possitis exigere, ac recolligere grani prædicti pecuniam usque ad ipsum biennium pro opere supra dicto , præsentes nostras vobis in hujusmodi testimonium literas concedentes , ita quidem quod recollectio pecuniarum fiscalium impositarum Universitati præfatæ per Curiam non impediatur in aliquo , vel tardetur . Datum Neapoli per Bartholomæum de Capua militem &c. die 29. Augusti XII. Indict.

III. Tran-

III.

Transunto dell' Istromento del 1333.
L. D. fasc. 2. num. I.

INstrumentum celebratum Neapoli die 8. mensis Maji 1360. manu Notarii Rainoni Isclani de Neapoli reassumptionis cuiusdam Instrumenti confecti Neapoli die 25. mensis Maji 1333. manu Notarii Rainaldi Isclani de Neapoli ad istantiam Cellarariorum Congregationis Hebdomadariorum majoris Ecclesiæ Neapolitanæ per quem apparet quod D.Pedrinus Baraballus de Neapoli Cimiliarcha dictæ Majoris Ecclesiæ confessus fuit ab olim usque nunc tenuisse, & possedisse, ac tenere, & possidere a dicta Congregatione quasdam domos existentes in duabus salis una ante aliam, cum una superiori coperta ad tectum, & uno cellario juxta suos fines ad annuam pensionem untiarum duarum, in qua dictus Cimiliarcha fecit quasdam aperturas de voluntate, & consensu dictorum cellarariorum per quam aperturam habetur ingressus, & exitus ad quemdam parvum locum, seu cellarellum dicti Cimiliarchæ, propterea dicti Cellararii præstiterunt assensum, & fuit ratificatum per ALIOS HEBDOMADARIOS dictæ Congregationis, prout in dicto Archivio Lit. D. fasc. 2. num. p.

Si rapporta nella Visita di Annibale di Capua del 1583. *fol.* 62. *a t. ad* 63. copia della quale si conserva nell'Archivio degli Eddomadarj, intitolata : *Visitatio Hebdomadariorum Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ*.

IV. *Pro-*

IV.

Promessa di Tomasello di Pisano di dare alli Signori Eddomadarj ogni anno tarì nove per uno Anniversario lasciato da D. Nicolò Pisano, finchè li Eredi di detto D. Nicolò li diano onze sei.

1337.

NOTAR ADUARDO CASTAGNOLA.

IN nomine Domini nostri Jeshu Xpi anno a Nativitate ejusdem millesimo trecentesimo tricesimo Septimo Regnante Domino nostro Roberto Inclito Jerusalem, & Sicilie Rege, Ducatus Apulie Principatus Capue Provincie, & Forcalquerii ac Pedimontis Comite Regnorum ejus anno vicesimo nono. Die penultimo mensis Julii quinte Inditionis Neapoli nos Franciscus Campanarius de Neapoli Judex ad contractus ejusdem Civitatis Neapolis Aduardus Castagnola de Neapoli publicus per totum Regnum Sicilie Notarius, & Testes subscripti ad hoc specialiter vocati, & rogati presenti scripto publico notum facimus, & testamur quod predicto die in nostri presentia *constitutis Thomasello dicto Pisano de Neapoli ex una parte. Et Presbitero Francisco de Oliva dicto de Peregrino de Neapoli procuratore Congregationis Ciminarce, & Confratrum Sancti Salvatoris majoris Ecclesie Neapolitane ut dixit Procuratorio nomine, & pro parte dicte Congregationis dicti* do-

domini Ciminarce , *&* *Confratrum Congregationis ejusdem ex parte altera* . Predictus Thomasellus sponte confessus fuit coram nobis presente dicto Presbitero Francisco , & ipsum exinde interrogante quondam Dompnum Nicolaum fratrem suum in ultima sua voluntate legasse . Uncias auri sex *Congregacione prædicte* ut pro ejus anima , exinde *fietet anno quolibet* in perpetuum *unum anniversarium ante dictum Sanctum Salvatorem*, quod assendat ad summam tarenorum novem . Et propterea dictus Thomasellus sponte, & sua bona voluntate promisit, & se suosque heredes & bona sua omnia legitime obligavit dicto presbitero Francisco ab eo legitime stipulanti nomine, & pro parte dicte *Congregationis domini Ciminarce* , *&* *Confratrum predictorum* dare & solvere anno quolibet Congregacione prelibate tarenos novem in festo Sancte Marie de mense Augusti pro dicto Anniversario faciendo in die vicesimo tertio ejusdem mensis Augusti ante Salvatorem prelibatum , donec ipse Thomasellus, vel sui heredes dictas untias sex dederint Congregationi jamdicte, acto inter predictum Thomasellum , & Presbiterum Franciscum procuratorio nomine , & pro parte *Congregationis jamdicte Ciminarce* , *&* *Confratrum predictorum* , qnod quandocumque ipse Thomasellus , vel sui heredes dederint , & solverint dictas sex untias dicte Congregationi Ciminarce & Confratribus ejusdem , vel aliquam possessionem , que sit redditus annuatim tarenorum novem, quod presens instrumentum statim sit cassum , ruptum , & vacuum , & nullam habeat roboris firmitatem , & restituatur dicto Thomasello , & suis heredibus prelibatis pro casso, & vacuo . Et dictus presbiter Franciscus nomine quo supra promisit & convenit dicto Thomasello , quod *dictus Dominus Ciminarca*, *&* *Confratres predicte Congregationis* , *ac Congregacio ipsa facient* , *&* *fieri faciant anno quolibet in*

in perpetuum dictum anniverſarium ante dictum Sanctum Salvatorem pro anima presbiteri Nicolai predicti. Et pro predictis omnibus, & ſingulis adimplendis per dictum Thomaſellum, idem Thomaſellus ſe ſuoſque heredes, & bona ſua omnia legitime obligavit ad penam dupli dictarum ſex unciarum dicto Presbitero Franciſco, medietate ipſius pene ſi ſecus inde fieret Regie Curie applicanda, & reliqua medietate *dicte Congregacioni, Ciminarce, & Confratribus* ejuſdem ſolvenda me predicto Notario tanquam perſona puplica pro parte dicte Regie Curie medietatem, & omnia alia & ſingula predicta acta, & conventa predicto presbitero Franciſco nomine quo ſupra a predicto Thomaſello legitime ſtipulantibus. Et tociens dicta pena commictatur, & exigi poſſit cum effectu, quociens contra predicta factum fuerit, & ea ſoluta, vel non, aut gracioſe remiſsa preſens contractus cum omnibus que in ſe continet in ſuo robore perſeveret, dans & concedens dictus Thomaſellus licenciam, & poteſtatem *dicte Congregacioni Ciminarce & Confratribus predictis* ſi predicta per eum promiſsa non obſervaret ipſe, vel ſui heredes, quod poſſint per ſe & alios eorum nomine auctoritate propria capere, & apprehendere tantum de dictis bonis ipſius Thomaſelli, quod ſit eis integre ſatisfactum de predictis & pena jam dicta . . . . Unde ad futuram memoriam *predicte Congregacionis domini Ciminarce, & Confratrum predictorum* preſens puplicum inſtrumentum exinde factum eſt per manus predicti mei Notarii, ſubſcriptionibus mei qui ſupra Judicis, & noſtrorum ſubſcriptorum teſtium roboratum quod ſcripſi ego predictus Aduardus puplicus ut ſupra notarius, qui predictis rogatus interfui, ipſumque conſueto ſigno ſignavi, ac interliniavi ſuperius ubi legitur, quociens contra predicta factum fuerit, & abraſi & emendavi ubi legitur,

 unde,

unde , non vitio , ſed errore ſcribendi.

Locus ſigni.

✠ Ego Franciſcus Campanarius qui ſupra Judex ad contractus ſubſcripſi.

✠go Stephanus Beneincaſa de Neapoli Fyſicus teſtis ſubſcripſi.

✠ Ego dompnus Johannes de Johele dictus Rubeus de Neapoli teſtis ſubſcripſi.

✠ Ego Presbiter Sericinlis Cipucza teſtis ſubſcripſi.

✠ Ego Notarius Orlandus de palmerio de Neapoli teſtis ſubſcripſi.

V. Con-

V.

Concessione di Flora Romana Vidua del quond. Bartolo Ferraro di dovere alli Signori Eddomadarj un' onza, e tarì 20. per li frutti d'una terra di detti Signori in Casoria ove si dice a Passibolo.

1340.

Lit. I.

NOTAR TOMASO CALCATA.

IN nomine Domini Amen. Anno a nativitate ejusdem 1340. Regnante Domino nostro Ruberto Dei gratia Rege . . . . die duodecimo mensis Decembris none Indicionis Neap.. . . . . Quod constitutis in nostri presencia..... Majoris Ecclesie Neapolitane, & Dompno Celino Costantino de Neapoli Procuratoribus, seu CELLARARIIS CONGREGACIONIS SANCTI SALVATORIS VETERIS SITA IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA nomine, & pro parte ipsius Congregacionis ut dixerunt ex una parte, & Dompna Flora Romano relicta condam Bartolis Ferrarii, & Raynaldo Ferrario filio ejus de Villa Casorie pertinentiarum Neapolis pro seipsis, & nomine, & pro parte Jacobelli Ferrarii de eodem Casali nepotis dicte Dompne Flore absentis Vassalli; seu Vassalli ut dixerunt dictè Majoris Ecclesie. . . . con quel che siegue.

VI.

Allogamento vendita, o vero conceſſione fatta dalli Signori Eddomadarj, e Beneficati di Santo Salvatore di Montemarano per anni cinque a Marino de Bayano di tutti li frutti che rendeva l' anno la Terra dove ſi dice a Faſtignanc, & un' altra Terra pure a Marano per un' onza, e tarì nove l' anno.

1345.

Lit. K.

NOTAR PIETRO VITELLINO.

IN nomine Domini Dei Eterni Salvatoris noſtri Jeshu Chriſti anno a Nativitate ipſius milleſimo trecenteſimo quatrageſimo quinto Regnante domina noſtra Johanna Dei gratia inclita Regina Jeruſalem, & Sicilie Ducatus Apulie, & Principatus Capue provincie, & forcalquerii ac pedimontis Comitiſſa Regnorum ejus anno tertio feliciter amen. Die ſeptimo decimo menſis Novembris quartedecime Inditionis Neapoli. Nos Martucius de Altodagno Judex Civitatis Neapolis ad contractus Petrus Vitellinus de Civitate Penne puplicus per omnes Juſtitiariatus Terrelaboris & Comitatus Moliſii & Aprutii citra ultraque ſarum piſcarie Regia authoritate Notarius ac ſubſcripti Teſtes ad hoc ſpecialiter vocati, & rogati preſenti ſcripto puplico declaramus notum facimus, & teſtamus quod predicto die in noſtri preſencia perſonaliter *conſtitutis*. Diſcretis Viris presbitero Nicolao Corzono Canuto majoris

ris Ecclesie Neapolitane . presbitero Thomasio Morisco presbitero Orlando de Duca. presbitero Bartholomeo Crimaldo . presbitero petro caldarone. presbitero Johanne grassillo. dompno Neapolitano Rubeo. dompno Manfrido de upino . dompno Johanne guantano. dompno Nicolao Piczulo . dompno Paulo rapicano. dompno Francisco Pellegrino. dompno Orsino Pinto. dompno Duca Surrentino. dompno Johanne paparello. dompno Manfrido Scotto, & dompno Maffeo de Argentio de Neapoli . *Edomadariis Ecclesie Neapolitane nec non & beneficiatis Ecclesie Santi Salvatoris de Montemarano pertinentiarum Neapolis* pro se ipsis, & successoribus suis ex parte una . Et Marino de Bayano de Villa Marani pertinentiarum Neapolis pro se ipso , & heredibus suis ex parte altera. *Dicti Edomadarii & Beneficiati* non vi non dolo metu nec circumventio : ne aliqua ad id inducti ; seu aliter circumventi , sed eorum bona pura gratuya , & spontanea voluntate , considerantes ut dixerunt conditionem *dicte Edomadarie* , & *ipsius Ecclesie Sancti Salvatoris predicti* in hac parte facere meliorem , subastatione legitime precedente ut dixerunt, & alii juris & factis sollempnitatibus observatis que in locandis juribus Ecclesiarum requiruntur, a Jure predicto die coram nobis, precisa & sine in tantum, locaverunt & concesserunt , & in extaleum vendiderunt, Jura omnia fructus, redditus, & proventus provenientes , & proventuros ex subscriptis terris , & possessionibus dicte Ecclesie Santi Salvatoris sitis in pertinentiis dicte Ville Marani, videlicet , ex una terra magna sita in pertinentiis dictis in contrata ubi dicitur faramgianum, juxta terram heredum condam Nicolai Caraczuli juxta terram condam heredum domini camilli de cocco juxta cavonem aquarum seu cursus juxta terram domini Nicolai filimarini juxta terram heredum condam domini pandolfigange juxta

ta terram Ecclesie Sancti Januarii de foris. Et juxta terram Stauratiorum Ecclesie porte Sancti Januarii de Neapoli. Item ex petia alia Terre sita ibidem juxta terram dicti Monasterii Sancti Januarii juxta terram heredum condam Johannelli Marogani, juxta terram heredum condam art. Nicolay de lanzano, viam puplicam & alios confines dicto Marino presenti conducenti & in extaleum ementi jura omnia fructus, redditus, & proventus predictarum dnarum terrarum, cum omnibus Juribus, & pertinentiis suis, ac cum introytibus, & exitibus earum usque ad annos quinque complendos a proximo preterito mense Augusti tertiedecime Inditionis in antea continue numerando ad rationem de uncia una, & tarenis novem annuatim in carlenis argenti giliatis bone & juxti ponderis sexaginta per unciam computatis solvendis per eundem Marinum *eisdem Edomadariis*, *vel Sacristis*, *seu procuratoribus ipsorum qni pro tempore fuerint* anno quolibet durante dicto quinquennio in festo Sancte Marie de mense augusti cujuslibet dictorum quinque annorum in pace & sine molestia, & contrarietate quacumque ac dilatione, dantes, & concedentes *dicti Edomadarii*, *& beneficiati* plenam licenciam, & liberam potestatem, auctoritatem, & speciale mandatum, eidem Marino, & suis heredibus, terras prefatas dicte Ecclesie durante dicto quinqnennio habendi, tenendi, & possidendi, locandi, & dislocandi, laborandi, & laborari faciendi, dictas terras & possessiones ac fructus redditus & proventus provenientes ex eis, petendi, percipiendi, & recolligendi, & habendi, & faciendi de eis quicquid sue placuerit voluntati durante tempore supradicto, & promisit propterea, per stipulationem legitimam & solemnem, dictus Marinus pro se, & suis heredibus, ac se suosque heredes, & bona sua omnia mobilia & stabilia seseque moventia

ha-

habita & habenda ubicumque sistentia, presentia, & futura, *dictis Edomadariis presentibus, & legitime stipulantibus*, ac se solemniter obligavit predictas terras & possessiones dicte Ecclesie durante dicto quinquennio laborare; & laborari facere, cultare, & cultari facere, actis, & congruis temporibus sicut decet ita & taliter quod terre, & possessiones ipse aumentum recipiant & meliorationem, & nullum dapnum ibidem facere, nec non dare solvere & assignare, integre & cum effectu anno quolibet durante dicto quinquennio *eisdem Edomadariis*, vel Sacristis, seu procuratoribus eorum dictam unciam unam, & tarenos novem in festo predicto, & deinde in antea ad omnem dictorum Edomadariorum, vel procuratorum eorum requisicionem simplicem, vel solemnem in pace sine molestia & contrarietate quacumque, ac completo ipso quinquennio dicta locatio finiatur idem marinus & sui heredes & successores cadant a locatione predicta. Et versa vice *dicti Edomadarii*, promiserunt, & convenerunt eidem Marino, ipsum vel suos heredes, non ammovere a locatione predicta aumento quocumque eis fatto & in antea faciendo, nec non terras ipsas, sibi de jure defendere tantum, & antestare & non aliter ab omni homine, & persona, quociens opus fuerit hoc expresse fuit habitum & conventum inter dictas partes, quod si *dicti Edomadarii*, vel procuratores eorum dederint & assignaverint anno quolibet eidem Marino Arbussellos centum, quod dictus Marinus ipsos centum Arbussellos anno quolibet quinquennii supradicti pastinare, seu pastinari teneatur & debeat in terras predictas ejusdem Marini sumptibus & expensis quia sic inter dictas Partes fuit expresse habitum, & conventum. Que predicta omnia dicte partes ambe prout ad unamquamque ipsarum spectat, & pertinet promiserunt & conveneruut sibi ipsis ad invicem

cem presentibus & legitime ſtipulantibus firmiter actendere, & inviolabiliter obſervare, & in nullo contrafacere, dicere opponere vel venire per ſe vel alios de jure, vel de facto puplice vel occulte in judicio ſive extra ad penam & ſub pena unciarum auri decem, medietate videlicet ipſius pene Reginali Curie, vel Curie Domini Archiepiſcopi Neapolitani, ſeu alteri Curie, ubi de jure reclamatio fiet ſi ſecus inde fieret applicanda, & reliqua pene medietate parti obſervanti predicta a parte contraveniente integraliter exolvenda me predicto Notario tanquam perſona puplica pro parte ipſius Curie a dictis partibus, & ipſis partibus altera ab altera pro ſe ipſis preſentibus penam ſtipulantibus antedictam & pena ipſa tociens commictatur petatur & exigatur cum effectu quociens contrafiet, & ea ſoluta vel non, aut gracioſe remiſſa ſi commicti contigerit preſens contractus cum omnibus que in ſe continet in ſuo robore perſeveret, cum refeccione dampnorum, intereſſe & expenſarum litis & extra, que & quas predicta & ſubſcripta obſervante proinde facere contingerit vel ſubire in judicio ſive extra. Renunciantes dicte partes ſibi ipſis ad invicem ſuper his expreſſe exceptioni doli mali vix motus, & in factum, re predicto modo non geſte non ſic celebrati contractus predicti privilegio fori ſcripto, & non ſcripto competenti & competituro legi prohibenti penam in contractibus apponi commicti exigi, & expoſci conditioni indebite ſine cauſa ob turpem cauſam & ex injuſta cauſa litteris privilegiis, & reſcriptis aliis quibuſcumque impetratis, & impetrandis legi dicenti generalem renunciationem non valere & illi etiam juri quo cavetur, quod dicto juri renunciari non poſſit, beneficio reſtitucionis in integrum, & omnibus aliis juribus Canonicis & Civilibus, quibus contra predicta vel aliquod predictorum dice-

dicere facere opponere vel venire in judicio sive extra tam de jure quam de facto . Et pro premissis omnibus, & singulis observandis , & inviolabiliter actendendis & contra non veniendo & quod predicta omnia & singula vera sint predicte partes una alteri recipienti Sacramentum ab altera ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta juraverunt . Et voluerunt dicte Partes quod de predictis fierent ad eorum predictarum partium cautelam fierent duo vel plura puplica Instrumenta. Unde ad futuram memoriam & dictarum partium cautelam facta sunt exinde duo puplica Instrumenta presens vero ad cautelam *dictorum Edomadariorum & successorum eorum* per manus mei predicti Notarii signo meo signatum signo & subscriptione predicti Judicis & subscriptorum testium subscriptionibus roboratum . Quo scripsi ego predictus Petrus puplicus per omnes predictos Justus Notarius qui predictis omnibus rogatus interfui ipsaque meo consueto signo signavi .

Locus signi.

✠ Ego Martucius de alto frygo qui supra Judex ad contractus subscripsi.

✠ Ego Notarius Raynonus Ysclanus de Neapoli testis subscripsi.

✠ Ego Antonius Lagnensis de Neapoli testis subscripsi.

VII.

Pagamento fatto da Giovanni de Scruzio in nome delli Eredi di D. Maffeo d' Argenzio di un' onza alli Signori Eddomadarj per uno Anniversario.

1350.

NOTAR LORENZO PLANULA.

IN nomine Domini Amen. Anno Nativitatis ejuſdem 1350. Pontificatus SS. in Chriſto Patris & Domini Domini Clementis Domina providentia Pape Sexti anno octavo die ſexto menſis Februarii tertie Inditionis Neapoli in Archiepiſcopalis Palatio coſtituto in preſencia mei . . . . diſcreti viri Dompnus Nicolaus de Juvino Abas Marinus Bucceplana Dompnus Joannes de Finicia, Dompnus Petrus de Onorato Dompnus Attanaſius de Clara & aliis quamplures *CONFRATRES CONGRECACIONIS SALVATORIS SITE IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA* ut dixerunt ex parte una. Et Presbiter Johannes de Finicia nomine & pro parte heredum condam Presbiteri Maffei de Argencio ut dixit ex parte altera aſſeruit dictus Johannes dictum condam Presbiterum Maffeum legaſſe in ſuo ultimo teſtamento dictis Confratribus dicte Congregacionis Sancti Salvatoris unciam unam de carlenis de argento pro Anniverſario faciendo anno quolibet in perpetuum cum expenſis duorum tarenorum quolibet anno in die obitus ſui pro anima ipſius . . . . . *con quel che ſiegue*.

VIII. *Sen-*

VIII.

Sentenza data dal Vicario del Reverendiſſimo Giovanni Arciveſcovo di Napoli, ſopra una queſtione tra li Signori Eddomadarj, ed Nicolò de Senis ſopra la poſſeſſione di una Terra ſita a Gaudo, dove ſi dice alla Pedamentina di Roſcelli; e fu determinato dal Vicario, detta Terra eſſere delli Signori Eddomadarj.

1357.

Lit. H.

NOTAR MARINO BUCCIPLENA.

IN nomine Domini Jeſu Chriſti. Nos Maffeus de Narvia Canonicus Capuanus & Marinenſis Reverendi in Chriſto Patris & Domini Domini Johannis Dei & Apoſtolice Sedis gratia Archiepiſcopi Neapolitani in ſpiritualibus Vicarius Generalis. Univerſis & ſingulis preſentis noſtre diffinitive ſententie ſeriem inſpecturis tam preſentibus quam futuris notum facimus & teſtamur quod orta dudum materia queſtionis inter presbyterum Nicolaum de Mola EBDOMADARIUM MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE ac Procuratorem CONGREGATIONIS ET

FRATRUM SANCTI SALVATORIS DITTE MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE attorem ex una parte Et Nicolaum de Senis Cimiliarce dicti Domini Archiepiſcopi Neapolitani ſuper poſſeſſione terre infraſcripte preditti procurator attor ex una una parte, & Nicolaus de Senis Reus, ex altera ſponte & voluntarie . . . . *con quel che ſiegue, colla quale ſentenza dichiara, che detta Terra ſpetta agli Edomadarj.*

IX. *Ven-*

IX.

Vendita fatta per Burrello dello Fredo a Surmuzio Gattola di una Terra di moja sei arbustata & vitata, & di un mojo di Terra di selva de castagne a Porvora, quale Surmuzio permutò colli Signori Eddomadarj per questa con un altra Terra pure sita in Pozuoca.

1366.

Lit. I.

NOTAR NICOLO' JUNTOLO.

IN Dei nomine Amen. Anno a nativitate ipsius millesimo trecentesimo sexagesimo sexto regnante Serenissima Domina nostra Johanna Dei gratia Regina . . . . . Die vigesimo nono mensis Januariis quarte inditionis Neapoli . . . . quod preditto die in nostri presentia personaliter constitutis nobilibus viris Gurello de Luffrido de Neapoli cum consensu & voluntate Domine Parielle Capute de Neapoli uxori sue ibidem presentis & renunciantis expresse omni juri suo docium & quarte sibi competenti in & super infrascripta Terra subscriptis loco & finibus designata pro se & suis heredibus ex una parte. Et Surmutio Gactula de dicta Civitate Neapoli pro se ac

cum

cum conſenſu & voluntate diſcretorum virorum Presbyteri Antonii de Paſtina & Presbiteri Petri Ruſſi de Neapoli CELARARIORUM CONGREGACIONIS FRATANCIE SANTI SALVATORIS de Archiepiſcopatu Neapoli preſentibus volentibus & acceptantibus omnia & ſingula infraſcripta . . . . *con quel che ſiegue*.

X.

Teſtamento fatto da Cubello Caracciolo, nel quale fa ſuoi eredi Balſina ſua Madre e Giovanni Nicolò Caracciolo, e laſcia un Anniverſario alli Signori Eddomadarj nella Cappella de' Caraccioli per tarì 10.

1366.

Lit. O.

NOTAR NICOLO' JUNTOLO.

IN Dei nomine Amen . Anno a nativitate ipſius milleſimo trecenteſimo ſexageſimo ſexto: Regnante Sereniſſima Domina Domina noſtra Johanna Dei gratia Regina. . . . Die quinto menſis maii quarte Inditionis Neapoli . . . . quod olim die quinto menſis Maii quarte Inditionis Neapoli . . . . ad requiſitionem nobis factam pro parte Nobilis viri Cubelli Caraczuli de Neapoli filii condam nobilis viri Franciſsi Caraczuli de Neapoli militis & Domine Dalane de Barraſio conjugum . . . . item dictus teſtator voluit & mandavit quod in Cappella ſua de Caraczulis ſita & coſtructa intus Majorem Eccleſiam Nea-

Neapolitanam fiat annuatim Aniverſarium unum per *Edometarios dicte Majoris Ecclesie Neapolitane* pro quo Aniversario faciendo dimiſit dari & ſolvi tarenos decem per annum nec non dictus Teſtator fecit conſtituit & ordinavit executores ſuos ditti sui ultimi teſtamenti . . . . *con quel che ſiegue.*

XI.

Sepoltura degli Eddomadarj.

1366.

Lit. O.

IN nomine Domini noſtri Jheſu Chriſti amen. Anno a Nativitate ejuſdem milleſimo trecenteſimo ſexageſimo ſexto: Regnante Sereniſſima Domina noſtra Domina Johanna Dei gratia Jeruſalem & Sicilie Regina, Ducatus Apulie, & Principatus Capue Provincie, & Forcalquerii, ac Pedimontis Comitiſſa, Regnoque vero ejuſdem Domine noſtre Regine anno viceſimo quarto feliciter amen. Die primo menſis Octobris quinte Inditionis Neapoli. Nos Raynonus Yſclanus de Neapoli per Provinciam Terrelaboris & Comitatus Moliſii ad contractus Judex, & Martinus de Nigrono de dicta Civitate Neapolis publicus ubilibet per totum Regnum Sicilie Regia & Regali authoritate Notarius, & teſtes ſubſcripti ad hoc ſpecialiter vocati & rogati. Præſenti ſcripto publico declaramus notum facimus & teſtamur quod prædicto die nobis prædictis Judice Notario & Teſtibus ſubſcriptis accerſitis ad quandam Domum habitationis Presbiteri Nicolai de Nola quæ fuit quondam Magiſtri Juliani Papæ de Neapoli ſitam in platheam Portæ Sancti Januari Civitatis Neapolis juxta Domum hæredum quondam Notariis Nicolai Cimmine juxta viam publicam & alios

confines in preſencia ipſis Presbiteri Nicolai Quiquidem Presbiter Nicolaus jacens in lecto qui infirmitate detentus in quadam Camera ipſius Domus ſano ductus conſilio conſiderans hujus vitæ præſentis fragilis repentina diſcrimina quibus propter primi parentis lapſum omnis humana condicio ſimiliter procul dubio dignoſcitur tempore limitato Et quod etiam nil certius mortis nil incertius hora mortis noleus inteſtatus decedere recte memorie vigens & compoſitæ loqutionis exiſtens pro ſuæ animæ ſalute & cautela omnium ſucceſſorum præſens ſuum ultimum in noſtrum prefatorum Judicis Notarii & Teſtium ſubſcriptorum preſentia in uno eodemque conteſtu ad hoc ſpecialiter vocatorum & rogatorum condidit Teſtamentum caſſans & irritans omnia alia Teſtamenta codicillos ſeu ultimas voluntates per eum abhactenus condita vel eciam ordinata Et ſpecialiter Teſtamentum conditum per eum olim per manus Notarii Jacobi Marmorarii de Neapoli ſeu in ejus preſentia cum omnibus & ſingulis in illo Teſtamento contentis & per eum diſpoſitis Et voluit & mandavit dictus Teſtator quod hec ſit ultima voluntas quam valere voluit Jure Teſtamenti & ſi jure Teſtamenti non valeat vel valebit valeat & valere debeat jure codicillorum & ſi jure codicillorum forſitan non valeret ipſum valere voluit jure Donacionis cauſa mortis ultimæ voluntatis ſeu quocunque alio jure melius & aptus valere poteſt & poterit & debet. In primis quia hæredis inſtitucio caput tocius Teſtamenti racionabiliter eſſe dignoſcitur inſtituit ſibi heredes Magiſtrum Petrum & Magiſtrum Angelillum Paramenſem Fratres ſuos quemlibet ipſorum in tarenis tribus tantum & non plus de qua quidem hæreditate dictus Teſtator voluit ipſos eſſe contentos & quod

quod nihil plus petere poſſint de bonis ipſius Teſtatoris modo quocumque Et ſi plus peterent voluit & mandavit ipſe Teſtator quod dicti Fratres ſui priventur ſua hæreditate & nihil habere debeant de bonis ipſius Teſtatoris. Item dictus Teſtator aſſeruit & confeſſus fuit ac legitime recognovit preſente Petrillo Paramenſe Nepote ſuo & legitime intelligente ipſum Teſtatorem nuper proximis diebus elapſis propter plura & accepta ſervitia ſibi preſtita per dictum Petrillum Nepotem ſuum ac propter alias juſtas & rationabiles cauſas moventes mentem ſuam donaſſe eidem Petrillo donationis titulo irrevocabiliter inter vivos ſubſcripta bona ſtabilia videlicet: quamdam Terram cum Domo fabricæ Jardeno Palmento uſſitorio ſitam in Caſale Santi Eraſmi pertinentiarum Nolæ juxta Terram Petri Vamacharii juxta Terram hæredum quondam Petri de Giraldo de eodem Caſali juxta viam publicam & alios confines. Item tres alias Domos ſitas in dicto Caſali juxta domos Nicolai Cacchabarii juxta Domos Cubelli Caccabarii juxta viam publicam & alios confines quas tenet ad penſionem Jacobus de Saſta de eodem Caſali prout hæc & alia in quodam Inſtrumento publico dictæ Donationis inde confecto per manus mei Notarii ſupradicti plenius continentur Quam donationem & dictum Inſtrumentum donationis & omnia & ſingula in dicto Inſtrumento contenta dictus Teſtator ratificavit confirmavit & acceptavit ac ratificat confirmat & firmam ipſam eſſe voluit in perpetuum. *Item elegit ſibi ſepulturam, & Corpus ſuum ſepelliri mandavit in Cimiterio Sancti Salvatoris ſito in Majori Eccleſia Neapolitana cui ſumpſit pro Sepultura tarenos ſeptem & gr. decem*. Item legavit *quod dentur Edomadariis dicti Sancti Salvatoris deferentibus Cor-*

pus ſuum mortuum ad dictam Eccleſiam tarenos ſeptem & gr. decem. Item legavit dictus Teſtator *quod dentur dictis Edomadariis* candelas quatraginta de cera pro libera nec non eiſdem Edomadariis candelas neceſſarias pro eis. Item dictus Teſtator legavit quod *dicantur quatraginta una Miſſa in Altari dicti Sancti Salvatoris* & legavit pro qualibet Miſſa grana quinque & voluit quod dicte Miſſe dicantur infra ſeptem dies. Item dictus Teſtator legavit quod in ſeptimo die poſt obitum ipſius *fiat Anniverſarium* pro Anima ſua *per Edomadarios &* pro eo legavit tarenos quatuor Ita *quod ille ex dictis Edomadariis* qui non intererit *a parce nobis Domine uſque ad completum officium* nihil habere debeat & ymmo legavit pro dicto Anniverſario candelas de cera triginta ſex ponderis untie unius pro qualibet Et voluit & mandavit quod in dicto Anniverſario fiat luteria una de cera ſuper Corpus ſuum ad arbitrium ſubſcriptorum exequtorum ſuorum. Item legavit Hoſpitali Sanctæ Mariæ de Virginibus de Neapoli lectum unum videlicet: Mataracium unum cultrum unum & parum unum lintheaminum pro Anima quondam Patritie de Jannecta & heredum ſuorum. Item legavit Hoſpitali Sanctæ Mariæ Nunctiatæ de Neapoli lectum unum videlicet: Mataratium unum cultrum unum & parum unum de lintheminibus pro Anima ipſius Teſtatoris. Item legavit Hoſpitali Sancti Eligii de Neapoli lectum unum videlicet: Mataratium unum cultrum unum & parum unum lintheminum pro Anima ſua. Item legavit Dominæ Cizule Faſane de Neapoli tarenos quindecim. Item legavit quod poſt obitum ſuum infra dies ſeptem ſiat Rogus unus de panibus ducentis denariorum trium pro quolibet & ducentorum ovorum pro Anima ipſius Teſtatoris.

ris . Item legavit Presbytero Leonardo Patino ſuo pro Patinatico tarenum unum . Item legavit dicto Petrillo nepoti ſuo de grano thumulos treſdecim vegetes vacuas novem ſtocchum unum pulzunectum unum de ere ac henellam unam de ferro legendam unam Beate Margarite languelam unam parvam plenam de ſapone rotellam unam & burpariam unam de ferro . Item dictus Teſtator voluit & mandavit quod facta exequutione dicti Teſtamenti per infraſcriptos ſuos exequtores totum illud quod ſupererit de pecunia ſua & rebus ſuis mobilibus de quibus aſſeruit ſe feciſſe inventarium *quæ bona in inventarium dictus Teſtator habere dixit in. dicta Majori Eccleſia Neapolitana ſub cuſtodia Preſbyteri Antonii de Paſtina* detur & dari mandavit pro emenda una poſſeſſione de cujus fructibus datur Anniverſarium unum in die obitus ſui in perpetuum *in dicto Altari Sancti Salvatoris* pro Anima sua . Item dictus Teſtator fecit conſtituit & ordinavit ſuos preſentis ultimi Teſtamenti & contentorum in eo exequtores & diſtributores Venerabiles Viros Preſbyterum Antonium de Paſtina Sacerdotem Presbyterum Angelum de Marino & Presbyterum Leonardum Paganum quemlibet videlicet ipſorum inſolidum Itaquod non ſit melior conditio cumpartis ſcilicet quod unus ipſorum inceperit alter eorum poſſit proſequi mediare & finire. Quibus exequutoribus & cuilibet ipſorum inſolidum prefatus Teſtator dedit atque conceſſit omnimodam & plenariam poteſtatem in predictum ſuum ipſius ultimum Teſtamentum & contenta in eo exequendi libere & capiendi tenendi habendi & alienandi tam de bonis omnibus mobilibus & ſtabilibus ubicumque ſitis dicti Teſtatoris donec ad plenum fieri poſſit exequtio Teſtamenti prædicti ejus

non

non mutato tenore Unde ad futuram memoriam & predictorum heredum ac omnium eorum & cujus inde interest & poterit interesse cautelam, factum est exinde hoc presens publicum Testamentum per manus mei Notarii supradicti signo meo solito signatum subscriptione mei qui supra Judicis & nostrum subscriptorum Testium subscriptionibus roboratum quod scripsi Ego præfatus Martinus publicus ubilibet ut supra Notarius qui premissis omnibus rogatus interfui ipsumque meo consueto signo signavi — Adest signum.

✠ Ego Raynonus Isclanus de Neapoli qui supra Judex ad Contractus rogatus a dicto Testatore susiscripsi.

✠ Ego Andreas Ductatores de Neapoli miles Testis subscripsi.

✠ Ego Rajmondo de Artenzis de Neapolis Testis subscripsi.

✠ Ego Marinus Salandia de Neapoli Testis subscripsi.

✠ Ego Antonius Capazius de Neapoli Testis subscripsi.

✠ Ego Presbyter Nicolaus de Runcia de Neapoli rogatus a dicto Testatore Testis subscripsi.

✠ Ego Franciscus de Ernambtio de Neapoli Testis subscripsi.

✠ Ego Clericus Anellus Pisanus de Neapoli rogatus a dicto Testatore Testis subscripsi.

Præsentata apud Acta Curie Vicarie Regni per Notarium Nicolaum Rochum de Neapoli Procuratorem Magistri Petrilli Paramensis de Neapoli die XXVIIII. mensis Martii VI. Ind. Neapoli.

Istro-

XII.

Testamento fatto da D. Andrea de Caprina ove lascia la metà de' suoi beni a' Signori Eddomadarj per un Anniversario.

1369.

Lit. O.

NOTAR NICOLO' SPAZIO.

IN Dei nomine Amen. Anno a nativitate ipsius millesimo trecentesimo sexagesimo nono. Regnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei gratia Regina.... Die undecimo mensis Augusti septime inditionis Neapoli........... quod preditto die......... Viri Presbyteri Andree de Caprina dicti Surrentini habitatoris Neapoli.......... imprimis dittus testator voluit, quod si mori contingat de presenti infirmitate quod corpus suum sepelliatur in Majori Ecclesia Neapolitana IN CIMITERIO Congregationis Santi Salvatoris & legavit pro sepoltura sua carolenos sex............ item voluit mandavit legavit & declaravit quod medietas omnium bonorum stabilium suorum.......... detur & assignetur per infrascriptos executores suos in dicta

ćta Congregatione Santi Salvatoris Ecclesie Neapolitane & de fructibus seu redditibus ipsius medietatis ipsorum donorum fiat annuatim unum anniversarium secundum quantitatem reddituum ipsorum bonornm . . . . *con quel che siegue.*

XIII. *Pro-*

XIII.

Procura fatta dalli Signori Eddomadarj in persona di D. Marino Bućtiplena Canonico Napolitano, e de' Preti Giuliano Surrentino, Gio. Surrentino, e Bertheraymo di Tomaſo loro compagni &c.

1370.

Lit. P.

NOTAR NICOLO' DE GIACOMO DI VALLEFREDDA

IN nomine Domini. Anno a nativitate ejuſdem 1370. Pontificatus Sanctiſſimi in Chriſto Patris & Domini Domini Urbani Divina providencia Pape quinti anno octavo. Die 18. menſis Septembris none Indicionis Neapoli in preſencia mei Notarii & teſtium infraſcriptorum coſtituti circumſpetti & diſcreti Viri EDOMADARII MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE CONFRATRES CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS COSTRUCTE INTUS IN DICTA ECCLESIA videlicet Abbas Antonius de Paſtena Canonicus Neapolitanus Dompnus Neapolitanus de Cava Dompnus Petrus Longobardus Dompnus Leonardus de Nazara Dompnus Chriſtofarus de Divitia Dompnus Angelus de Marino Dompnus Andreas de Amalfia Dompnus Anellus de Co-

ronato Dompnus Antonius Bulcanus Dompnus Antonius Imparato & Dompnus Athenasius de Clara de Neapoli totam seu majorem partem predicte Congregacionis facientem ut dixerunt more solito Congregatis in dicta Ecclesia. Confisi ut asseruerunt de fide prudentia & legalitate discretorum Virorum Abatis Marini Buctiplena Canonici Neapolitani Presbiteri Juliani Surrentini Presbiteri Joannis Surrentini & Presbiteri Bertheraymi de Tomasio de Neapoli eorum Sociorum & dicte Congregacionis Confratrum . . . . . *con quel che siegue*.

XIV.

Donazione fatta da Margarella Bucciplena alli Signori Eddomadarj di una Casa nella piazza di Salito con peso di un Anniversario.

1371.

Lit. B.

NOTAR GIACOMO MARMORATO.

IN nomine Domini amen. . . . . Anno a nativitate ejus millesimo trecentesimo septuagesimo primo. Regnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei gratia Regina . . . . . Die vicesimo septimo mensis Septembris decime inditionis Neapoli . . . . . quod preditto die in nostri presencia constitutis Domina Margarella Bucciplena de Neapoli muliere vidua jure ut dixit Romano vivente relicta quondam Magistri Neapolitani Cappelli de Neapoli pro se & suis heredibus & successoribus universalibus & singularibus ex parte una. Et presbytero Angelo de Marino de Gramacio habitatore Neapoli Cellarario CONGRECACIONIS SALVATORIS VETERIS MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE nomine & pro parte ipsius Congregacionis & ejus in ipsa Congregacione successoribus ex parte altera. Dicta Domina Margarella predicto die coram nobis & eodem presbytero Angelo

 audien-

audientibus & intelligentibus asseruit se velle sue anime providere saluti et se habere maximam devocionem ad dictum Salvatorem. Ea propter ipsa Domina Margarella . . . . . . donavit donationis titulo inrevocabiliter inter vivos & per corporalem possessionem jure proprio & in perpetuum dedit tradidit & assignavit ac obtulit dicto presbytero Angelo Cellarario presenti & recipienti nomine & pro parte ipsius Congregacionis quandam domum suam ut dixit sitam in civitate Neapolis in platea Saliti juxta domum Santi Francisci juxta domum Crielli Pellegrini juxta viam publicam & alios confines consistentem in membris subscriptis videlicet Cellario uno item Corticella una in qua est Pissina. . . . *con quel che siegue*.

XV.

Donazione dell' Abbate Jannotto de Sicola e Franceſchetta Francone di alcune caſe in Summa Platea e di alcune poſſeſſioni in Marianella in vita ſua poi al Capitolo e Signori Eddomadarj con alcuni peſi.

1372.

Lit. B.

NOTAR NICOLA LOMBARDO.

IN nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti amen. Anno a nativitate ipſius milleſimo trecenteſimo ſeptuageſimo ſecundo. Regnante Sereniſſima Domina noſtra Johanna Dei gatia Regina . . . . . . die viceſimo ſeptimo menſis Auguſti decime inditionis Neapoli . . . . quod nobis prefatis Judice Notario & teſtibus ad requiſitionem & preces nobis factas pro parte Venerabilis viri Abbatis Johannotti de Sicula de Neapoli Majoris Eccleſie Neapolitane Canonici . . . . donavit ex nunc donationis titulo inrevocabiliter inter vivos & ex cauſa donationis predicte dedit tradidit & per fuſtem aſſignavit eidem Franchelle ibidem preſenti & recipienti ſubſcripta bona ſtabilia ſubſcriptis locis & finibus deſignata. . . . videlicet qua-

quasdam domos sitas in Civitate Neapoli in dicta platea Summe platee emptas per eum a Domina Reginalla Carsu & Cardello Arsura de Neapoli ejus filio & in parte de novo edificatas per eum juxta Ecclesiam Santi Nicolai de Barattis de dicta platea juxta domum Majoris Ecclesie Neapolitane . . . . . & fundos duos simul conjunctos sitos in villa Marillanelle pertinentiarum Neapolis qui fuerunt quondam Domini Stephani Macie de Neapoli milite cum domibus pissina palmento ussitorio & furno & com orto & terra arbustata de latino retro eos . . . . . quod post ipsius Franchelle obitum & decessum eo casu bona predicta cum juribus & pertinentiis eorum quo ad plenum dominium proprietatem & usumfructum deveniant & devenire debeant ad Capitulum predicte Majoris Ecclesie Neapolitane & ad EDOMADARIOS EJUSDEM MAJORIS NEAPOLITANE ECCLESIE modo & condicione subscriptis videlicet quod predicte domus site in dicta platea Summe platee deveniant & devenire debeant ad manus *& dominium preditti Capituli Neapolitani* . . . predicti vero fundi cum predictis orto & terra retro eos similiter eo casu deveniant & devenire debeant ad manus & dominium predictorum Edomadariorum ejusdem Majoris Ecclesie Neapolitane . Ita quod de fructibus & redditibus predictorum fundorum & terre similiter fiat & fieri debeat per eosdem Edomadarios Aniversarium unum anno quolibet in perpetuum in predicta Ecclesia Neapolitana pro anima ipsius Abbatis Johannotti juxta qualitatem & quantitatem fructuum & reddituum eorumdem fundorum & terre que bona in eo casu & post ipsius Franchelle obitum ut prefertur ad eosdem Capitulum & Edomadarios prout distincta sunt voluit devenire . . . . *con quel che siegue* .

XVII. *Ven*

XVI.

Vendita fatta da D. Barbato de Silvestro &c. alli Signori Eddomadarj di una Terra arbustata e vitata a San Giovanni a Teduccio per onze 45.

1377.

Lit. L.

NOTAR CRISTOFARO CIMINO.

IN nomine Domini Dei eterni & Salvatoris nostri Jesu Christi anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo septuagesimo septimo Regnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei gratia . . . . die tertio mensis Februarii quintedecime inditionis Neapoli . . . . . Quod predicto die in nostri presentia constitutis providis viris presbytero Barbato de Silvestro de Neapoli & Cubello Pellariolo de villa Santi Johannis ad Tuduczulum pertinentiarum Neapolis . . . . & providis & honestis viris presbitero Herrico Rege & presbytero Anello de Coronaro de Neapoli agentibus pro parte & nomine *CONGREGACIONIS ET CONFRATRUM CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS SITE ET POSITE INTUS MAJOREM ECCLESIAM NEAPOLITANAM* ut dixerunt . . . . inter alia bona sibi

ſibi titulo venditionis facte per Nicolaum Cunibulum & Antonium Cunibulum Fratres carnales de dicta villa Santi Johannis Coyrarios habitatores Neapoli fundum unum cum terra una retro se arbuſtata & vitata arboribus & vitibus Grecis . . . . francum liberum & exemptum ab omni onere redditu . . . . pro pretio unciarum quadraginta quinque de carolenis . . . . *con quel che ſiegue.*

XVII.

Vendita fatta per Cubbella Cumina alli Signori Eddomadarj d' una terra di moja tre arbuſtata e vitata in S. Pietro a Paterno ove ſi dice a Paſſibole per onze ventinove.

1377.

Lit. D.

NOTAR DOMENICO LOMBARDO.

IN nomine Dei eterni & Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti anno nativitatis ejuſdem 1377. Regnante Sereniſſima Domina Domina noſtra Regina Johanna Dei gratia. . . . die viceſimo octavo menſis Aprilis quintedecime indicionis Neapoli . . . . . . Quod conſtitutis in noſtri preſencia nobili muliere Domina Cubella Cumina de Neapoli muliere vidua relicta condam Sapientis viri Judicis Guillelmi de Bono & diſcretis viris Presbitero Franciſco de Paſcali & Presbitero Petrillo Rege de Neapoli *CELLARARIIS CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS* exiſtentis in Majori Eccleſia Neapolitana nomine & pro parte ipſius Congregacionis ex parte altera . . . . . *con quel che ſiegue*.

XVIII.

Donazione fatta da Lisola Barrile di un censo sopra il porto della Città di Napoli di tarì venti per uno Anniversario nell' ultimo di Gennaro.

1378.

Lit. F.

NOTAR DOMENICO LOMBARDO.

IN nomine Domini Dei eterni & Salvatoris nostri Jesu Christi . Anno nativitis ejusdem 1378. regnante Serenissima Domina Domina nostra Regina Johanna Dei gratia . . . . Die vicesimo secundo mensis Junii prime Indicionis Neapoli . . . . Quod constitutis in nostri presencia nobili Muliere Domina Ciczula Barrile de Neapoli muliere vidua relicta condam Domini Bussilli Bulconi de Neapoli militis . . . . Et Presbitero Antonio de Thomasio & Presbitero Francisco de Pascali de Neapoli Cellarariis & Procuratoribus *CONFRATANCIE CONGREGACIONIS* dicte Majoris Ecclesie Neapolitane ac *EDOMADARIIS IPSIUS MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE* proprio nomine ac procuratorio nomine & pro parte aliorum *EBDOMDARIORUM* &

& *CONFRATRUM* ipſius Congregacionis Eccleſie Neapolitane ex parte altera. Predicta vero Domina Ciczula conſideratione ſincere devotionis ſue quam habuit ſemper & habet ad ipſam Congregacionem ſeu Ebdomadarios ipſius Majoris Eccleſie Neapolitane & Confratres ipſius Congregacionis . . . . *con quel che ſiegue.*

XIX.

Permuta fatta dalli Signori Eddomadarj con Pietro Pignone Barbiero di alcune case alla Porta di S. Gennaro dove si dice a Monticello con un altra di detto Pietro nella piazza Summa platea dove si dice Vurgare.

1393.

Lit. B.

NOTAR NICOLA ACCONZAJOCO.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno nativitatis ipsius 1393. Regnante Serenissimo Domino nostro Lodovico secundo Dei gratia Rege . . . . die vicesimo primo mensis Maji prime Indicionis Neapoli.... Quod predicto die ad requisicionem & preces nobis factas pro parte Nobilium, & Venerabilium Virorum Domini Jacobi Capicis Ciminarche Majoris Ecclesie Neapolitane Presbiteri Christofori de Divicia Presbiteri Francisci de Facencio *CELLARARIORUM* & *EDOMADARIORUM* ac *CONFRATRUM CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS* positi intus Majorem Ecclesiam Neapolitanam ac Presbiteri Bertheraymi de Thomasio Presbiteri Francisci de Pascali Presbiteri Clementis Russi Presbiteri

Car-

Carlucii Tallanuli Presbiteri Bernardi de Petrafonte Presbiteri Antonii de Thomasio Presbiteri Petrilli Jsclani Presbiteri Masulli Benincase Presbiteri Anelli de Rosa & Presbiteri Francisci Sabbini de Neapoli similiter *EDOMADARIORUM ET CONFRATRUM EJUSDEM PREDICTE CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS POSITI UT PREFERTUR INTUS DITTAM MAJOREM ECCLESIAM NEAPOLITANAM* nec non Circumspecti Viri Magistri Petri Pegnoni de Anellis Barberiis abitatoris in Civitate Neapoli Filii quondam Johannis Pignoni sicut dixit. Accessimus una cum eis in Palatio Archiepiscopali ejusdem Civitatis Neapolis & in eodem Palatio constitutis & *CONGREGATIS* coram nobis ad *SONUM CAMPANELLE* more debito ac solito & consueto sicut dixerunt. In presencia Reverendi in Christo Patris & Domini Domini Guiliermi miseratione Divina Archiepiscopi Neapolitani ipsis vero Domino Jacobo Presbitero Christofaro Presbitero Francisco de Facencio. . . . . . *con quelchc siegue.*

XX. *Con-*

XX.

Concessione fatta dalli Signori Eddomadarj a Tomaso di Concolicchio di una casa ove si dice la Corte di Torre, seu S. Maria a Cellaro redditizia in annui docati tre.

1451.

Lit. A.

NOTAR BARTOLOMEO DI AFFLITTO.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Anno a nativitate ejusdem 1451. Regnante Serenissimo & Illustrissimo Domino nostro Domino Alfonso Dei gratia Rege . . . . . die secundo mensis Agusti quartedecime Indicionis Neapoli. . . . . Quod predicto die nobis predictis Judice Notario & subscriptis Testibus convocatis personaliter arcersitis ad Majorem Ecclesiam Neapolitanam precibus & requisicione nobis factis per infrascriptas partes & existentibus nobis prefatis Judice Notario & subscriptis Testibus in Choro ipsius Majoris Ecclesie Neapolitane & constitutis & congregatis ibidem coram nobis ad *SONUM CAMPANELLE* more & loco solitis infrascriptis *EDOMEDARIIS CONGREGACIONIS SALVATORIS VETERIS* dicte Neapolitane Ecclesie pro tractandis eorum

rum & dicte Congrecacionis utilitatibus & negociis peragendis ut dixerunt videlicet Domino Dominico Vespulo Domino Nicolao de Jacono dicto Camporutundo Domino Antonio Surrentino Domino Nicolao Severio de Concilio Domino Antonio de Czioffio Domino Angelillo Paolillo Domino Andrea de Conterio de Cava Domino Blasio Tutono Domino Francisco de Blasio Domino Jacobo Surrentino Domino Massimo Salem Domino Nicolao de Cardeto Domino Minichello Scolisco Domino Angelo de Cayvano & Domino Matteo Mordente facientibus *IPSIS EDOMADARIIS* quibus supra nominibus majorem & saniorem partem DICTE EORUM CONGREGACIONIS ut dixerunt agentibus ipsis Edomadariis pro seipsis quibus supra nominibus & eorum successoribus in dicta Congregacione & pro utili causa dicte Congregacionis eorum ut dixerunt ex parte una & nobili viro Thomasio de Conculicio de . . . . ex parte altera . . . . *con quel che siegue* .

XXI. *Do-*

XXI.

Donazione di D. Giannotto Cassapoto di alcune Case nelli Mandesi dove si dice a Cimbro alli Signori Eddomadarj.

1458.

Lit. A.

NOTAR GIACOMO FERRILLO.

IN nomine Christi amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo die decimo septimo mensis Februarj sexte Inditionis Neapoli Regnante Serenissimo & Illustrissimo Domino nostro Domino Alfonso Dei gratia Rege Aragonum Sicilie citra & ultra Farum Valentie Jerusalem Hungarie Majoricarum. . . . . . . Corsice Comite Barchinone Duce Athenarum & Ricopatrie ac etiam Comite Rossilionis & Ceritanie Regnorum vero ejus anno quatragesimo tertio & hujus vero Regni Sicilie citra Farum anno vicesimo quarto feliciter amen. Nos Anellus Francus de Neapoli ad Contractus Judex Jacobus Ferillus de Aversa habitator Neapolis per totum Regnum Sicilie publicus Reginali auctoritate Notarius & Testes subscripti ad hoc vocati specialiter & rogati. Presenti scripto publico declaramus notum facimus & testamur quod predicto die

die in nostri presentia personaliter constitutis Venerabili viro Domno Johannotto Casapoto de Neapoli agente ad subscripta omnia & singula pro se & suis heredibus & Successoribus ex parte una. Et venerabilibus Viris Domno Dominico Vespulo de Neapoli Domno Johanne Antonio Jusiotta de . . . . . . Domno Jacobo Surrentino de Neapoli & Domno Andrea de Conterio de Cava *Epdomadariis Majoris Ecclesie Neapolitane ac Confratribus Confratantiæ Congregationis Sancti Salvatoris Veteris ejusdem majoris Ecclesie Neapolitane* agentibus dictis Domno Dominico Domno Johanne Antonio Domno Jacobo & Domno Andrea ad subscripta omnia *pro se ipsis quibus supra nominibus in dicta Congregatione & Confratancia ac suis Successoribus in eadem Confratancia & Congregatione & pro ipsa Confratancia & Congregatione Sancti Salvatoris Veteris ex parte altera*. Prefatus quidem Dominus Johannottus coram nobis asseruit presentibus dictis Domno Dominico Domno Johanne Antonio Domno Jacobo & Domno Andrea quibus supra nominibus audientibus & intelligentibus ipsum Domnum Johannottum habere tenere & possidere tamquam verum Dominum & Patronum proprietarium & possessorem justo titulo & bona fide ac pleno jure *quasdam Domos consistentes in pluribus & diversis membris superioribus* & inferioribus ante & aliis membris suis annuis introitibus & exitibus & pertinentiis suis omnibus sitas in Civitate Neapolis ubi dicitur ad Cimbro parum longe a Sedile Sancti Georgii juxta Domum Ecclesie seu Cappelle Sancte Marie ad Cimbro juxta Domum magnifici Petri Spatarii juxta viam publicam & juxta Domum Valerii de Cava Mangtaloni francas quidem Domos ipsas ut supra consistentes cum viis introitibus & exitibus sasinis actibus

aſpectibus doſſitiis aperturis juribus & pertinentiis ſuis liberas & exemptas ab omni onere ſervitutis redditus ſive cenſus angaria perangaria ſervitio nexu & juris preſtatione quacumque reali ſeu perſonali ac nemini per dictum Domnum Johannottum vel alium ſui parte Domos ipſas in totum vel in partem venditas alienatas donatas permutatas conceſſas in ſolutum datas pignoratas aut alicui oneri vel obligationi ſubmiſſas. Qua quidem narratione per Domnum Johannottum coram nobis ut predicitur facta ipſe quidem Domnus Johannottus conſiderans & actendens quia ſenex eſt non longe ad ſolvendum curſum nature ſecundum ejus etatem & quod omnia hujus Mundi tranſitoria ſunt & ad tempus & tendunt aſſidue ad non eſſe preter ea que Omnipotenti Deo & Sanctis ejus offeruntur dedicantur gratia Divini luminis illuſtratus ex devotione quam habuit & habet ad Salvatorem noſtrum Jeſum Criſtum qui Crucis patibulum pro ſalute humane nature ſubire non dubitavit *& ad Divina officia & Miſſas que per Venerabiles Presbiteros dicte Congregationis & Confratanciæ in dicta Majori Ecclesia Neapolitana celebrantur; & ad laudes cunctis horis Canonicis devotiſſime celebratas;* cupiens cum rediret ad Patrem Omnipotentem *in Sepultura Epdomadariorum conſtructa intus predictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam ſepelliri* volens pro remiſſione ſuorum peccaminum dictis Miſſis Orationibus & Officiis partem habere decrevit in mente ſua pro ſuorum remiſſione peccaminum de his que ſibi a Deo ſunt in hoc Mundo collata & ſpecialiter de dictis Domibus predictis loco & finibus deſignatis cum juribus & pertinentiis ſuis omnibus & cum integro ſtatu ipſarum donationem inter vivos irrevocabilem facere *dicte*

Con-

Congregationi & Confratribus piissimi Salvatoris actento quod omne donum optimum & omne donum perfectum de sursum est descendendum a Patre luminum Igitur prefatus Domnus Johannottus debita & devota meditacione compunctus & pura devotione commotus pro remissione suorum peccaminum volens suam devotionem & deliberationem ostendere operis per effectum sponte non vi dolo vel metu commotus suasionibus inductus subductus aut aliter circumventus sed ejus libera propria bona pura mera libera gratuita & spontanea voluntate & ex sua certa scientia & liberalitate mera OB REVERENTIAM SACRATISSIMI SALVATORIS & ex causis predictis & ex liberalitate mera & pro salute Anime sue actendens quod ea que Deo in terris offeruntur in Celis vero conferunt gaudia sempiterna & pro remissione suorum peccaminum omni meliori jure via modo & forma quo qua vel quibus melius aptius cautius & de jure potuit & valuit libero animo & absoluta voluntate non errans in facto nec in jure ut dixit in nostrum qui supradicti Judicis Notarii & Testium presentia constitutus ex nunc libere jure proprio & imperpetuum Domos predictas predictis loco & finibus designatas sic francas & liberas ut prefertur cum viis introitibus & exitibus juribus membris actibus aspectibus dossitiis sasinis aperturis juribus & pertinentiis earum omnibus & cum integro statu suo & omnibus & singulis juribus & actionibus ad dictas domos & quamlibet partem ipsarum spectantibus & pertinentibus quovis modo jure & causa quacumque simpliciter & bona fide bono animo libera & absoluta voluntate donavit obtulit & largitus fuit *dicte Congregationi & Confratancie Sancti*

cti Salvatoris Veteris Majoris Ecclesie Neapolitane donationis titulo irrevocabiliter inter vivos & ex dicta donationis & irrevocabilis donationis causa dictus Domnus Iohannottus Donator per fustem coram nobis assignavit dictis Domno Dominico Domno Johanni Antonio Domno Jacobo & Domno Andree *Epdomedariis ac Confratribus dicte Confratancie Congregationis Sancti Salvatoris Veteris* majoris Ecclesie Neapolitane presentibus volentibus & bona fide recipientibus *pro dicta Congregatione & Confratribus dicte Congregationis* me quidem Notario publico ut persona publica mei officii ratione stipulante *pro dicta Congregatione Sancti Salvatoris* dicto Domno Johannotto Donatori sua vita durante usumfructum dictarum Domorum reservato itaquod post ipsius Domni Johannotti decessum statim & incontinenti usufructus predictus dictarum Domorum ipso jure consolidetur proprietati & sit *Congregationis predicte* ad habendum ex nunc in antea & in perpetuum dictas Domos ut supra consistentes & donatas cum introitibus & exitibus membris portis gradibus sasinis aperturis actibus aspectibus juribus & pertinentiis suis omnibus & cum integro statu ipsarum per *dictos Confratres Congregationis predicte & eorum Successores in dicta Congregatione & Confratancia Sancti Salvatoris* ex dicta donationis causa tenendum possidendum utifruendum concedendum locandum & dislocandum ac faciendum & disponendum de eis tamquam de aliis rebus dicte Congregationis & Confratancie usufructu ipsarum dicto Donatori sua vita durante reservato & post ejus obitum consolidetur proprietati ipso jure sub pactis & conventionibus infrascriptis v3. *Quod Epdomedarii & Confratres predicti dicte Congregationis* post ipsius Domni Johan-

hannotti Donatoris obitum teneantur in perpetuum *pro se & suis Successoribus in eadem Congregatione* pro remissione peccaminum dicti Donatoris *celebrare & facere duo Anniversaria* more debito & consueto omni anno *in dicta majori Ecclesia Neapolitana* unum in Cappella de Minutulis & aliud ANTE FIGURAM DICTI SALVATORIS de fructibus & redditibus dictarum Domorum & pro quolibet anniversario expendere tarenos quinque de carolenis inter eosdem Confratres Congregationis predicte Et similiter omni anno de fructibus dictarum Domorum dare & assignare Presbiteris Sancti Georgii Majoris de Neapoli tarenos tres de Carolenis pro uno annniversario omni anno fiendo per dictos Presbiteros Sancti Georgii in ipsa Ecclesia Sancti Georgii pro remissione peccaminum dicti Donatoris & de reliquo fructuum predictorum dictarum Domorum annuatim celebrentur in dicta majori Ecclesia Neapolitana *per Epdomadarios dicte Congregationis Ecclesie Neapolitane* tot Misse quot dici poterunt actenta quantitate fructuum & introytuum restantium dictarum Domorum factis anniversariis predictis prout superius continetur Et teneantur *dicti Donatarii* quibus supra nominibus corpus dicti Domni Johannotti Donatoris *sepelliri facere in sepultura predicta Epdomedariorum constructa intus dictam majorem Ecclesiam Neapolitanam* sumptibus & expensis dicti Domni Johannotti Donatoris . Cedens nihilominus transferens & refutans dictus Domnus Johannottus Donator ex dicta donationis causa ut supra facta eisdem Confratribus donatariis quibus supra nominibus presentibus recipientibus & ut supra stipulantibus omne jus omnemque actionem usum dominium & proprietatem realem & personalem utilem & directam mixtam

tam & in rem ſcriptam & omnem & quamçumque aliam ipſi Donatori competens competentem & competiturum & competituram acquiſitum & acquiſitam quocumque jure titulo ſive cauſa in & ſuper dictis Domibus ut ſupra donatis & quavis parte ipſarum & contra & adverſus perſonas quaſcumque ratione earumdem uſufructu predicto ipſi Donatori vita ejus durante reſervato ac Anniverſariis & Miſſis predictis imperpetuum omni anno modo quo ſuperius eſt expreſſum reſervatis ſuper fructibus & introytibus Domorum predictarum . Ita quidem quod ex nunc in antea liceat & licitum ſit dictis *Donatariis quibus ſupra nominibus & ſuis Succeſſoribus in dicta Congregatione* dictas Domos ut ſupra donatas & oblatas ex nunc in antea habere tenere & poſſidere & . . . . poſt ipſius Donatoris deceſſum jura fructus redditus & proventus reconſolidentur ipſo jure proprietati dictarum domorum ut premittitur donatarum & ipſos liceat percipere recolligere & habere ex cauſis predictis & pro eiſdem & ſuis juribus in Judicio comparere excipere cauſari proſequi conſequi & ſe tueri & omnia alia univerſa & ſingula in Judicio & extra judicium facere & generaliter exercere quemadmodum dictus Donator ante dictam factam donationem facere poterat & valebat . Ponens dictus Donator dictos Donatarios quibus ſupra nominibus in locum vicem dominium & privilegium ſuum dictarum Domorum ut ſupra donatarum & cujuſque partis ipſarum cum pactis & declarationibus predictis & conſtituens eoſdem Donatarios quibus ſupra nominibus preſentes & volentes Procuratores in rem propriam dicte Congregationis quoniam dictus Donator nullum Jus nullamque actionem proprietatem dominium vel privile-

vilegium sibi nec alteri cuicumque persone retinuit seu quomodolibet reservavit in & super dictis Domibus ut supra donatis nisi usumfructum predictum sua vita durante & anniversaria & Missas predictas modo quo superius est expressum . Et constituit se dictus Donator dictas Domos ut supra modo premisso donatas cum juribus & pertinentiis suis omnibus precario nomine , & pro parte dictorum Donatariorum quibus supra nominibus & eorum Successorum *in dicta Congregatione ac ipsius Congregationis & Confratrum* ejusdem tenere & etiam possidere donec dicti Donatarii quibus supra nominibus per se vel alium seu alios eorum *& dicte Congregationis nomine* corporalem & vacuam possessionem dictarum Domorum ut supra donatarum & cujusque partis ipsarum ut expedit adepti fuerunt & corporaliter assecuti Quas apprehendendum capiendum tenendum & possidendum deinceps auctoritate propria & solum presentis Instrumenti vigore ex nunc dictus Donator potestatem omnimodam & plenariam dedit tribuit & concessit eisdem Donatariis quibus supra nominibus & suis Successoribus *in dicta Congregatione ac Confratribus ejusdem Congregationis* volens & statuens exprefse dictus Donator quod hujusmodi precaria posseffio & investitura per fustem vim locum & effectum habeat vere realis & corporalis possessionis dictarum Domorum ut supra donatarum & cujusque partis ipsarum lege jure usu Constitutione & Consuetudine qualibet in contrarium non obstante Et quod liceat & licitum sit dictis *Donatariis* quibus supra nominibus ac *Confratribus dicte Congregationis & eorum Successoribus aut Procuratori ipsius Congregationis* quandocumque voluerint in casibus premissis auctoritate propria & solum presentis Instrumen-

menti vigore propterea revocare a manu cujuscumque Detemptoris & Possessoris ipsarum Domorum ut supra donatarum & cuiusque partis ipsarum per quorumcumque manus possessio ipsarum ambulaverit. Et promisit & convenit dictus domnus Johannottus Donator per stipulationem legitimam & sollemnem dictis Domno Dominico Domno Iohanni Antonio Domno Jacobo & Domno Andree Donatariis quibus supra nominibus presentibus *recipientibus & stipulantibus pro dictis Epdomedariis & Confratibus Congregationis predicte & pro ipsa Congregatione* me etiam Notario publico ut persona publica mei officii ratione stipulante *pro dictis Confratribus dicte Congregationis & eorum Successoribus in dicta Congregatione & pro ipsa Congregatione* ac se ipsum Domnum Johannotum ejusque heredes successores & bona ejus omnia mobilia & stabilia seseque moventia presentia & futura licita & inlicita habita & habenda ubicumque sita & posita & in quibuscumque consistentia juraque actiones debita recolligentias & nomina Debitorum & alia quecumque bona & jura que sine speciali obligatione & pacto obligari non possunt usque ad legem & preter legem sollemniter & legitime obligavit donationem predictam modo predicto factam & sub pactis declarationibus & reservationibus predictis & omnia & singula supradicta & infrascripta in presenti Instrumento contenta & declarata & presens Instrumentum semper & omni futuro tempore habere tenere & inviolabiliter observare ac haberi teneri & observari facere ratas gratas & firmas ac rata grata & firma ratum gratum & firmum habere tenere & observare & contra & adversus eas vel ea aut ipsorum aliquod non facere dicere non in-

fin-

fingere opponere allegare vel venire per se vel alios eius nomine de jure vel de facto in judicio sive extra palam publice vel occulte aut aliter quovis modo nec eosdem Donatarios quibus supra nominibus ac dictos Confratres & dictam Congregationem in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum possessione vel proprietate earumdem aut juribus earum turbare vexare requirere vel impetere aut aliquatenus molestare nec in Jus vel in Judicem trahere quoquo modo nec questionem litem causam seu controversiam aliquam eis movere vel inferre moveri vel inferri facere aut moventi vel inferenti assistere vel consentire per se vel alios ejus nomine immo semper & omni futuro tempore asserere dicere & fateri in Judicio & extra judicium dictam donationem dictarum Domorum per dictum Domnum Johanaottum Donatorem ut supra factam dicte Congregationi modo premisso & ex causis predictis esse ac fore factam palam publice & bona fide propter suorum remissionem peccaminum nec donationem predictam modo aliquo revocare beneficio jurium quorumcumque & ex causis quibuscumque justis atque dignis. Necnon & dictas Domos cum juribus & pertinentis suis omnibus promisit dictus Donator dictis Donatariis presentibus & ut supra stipulantibus dictas Domos ut supra donatas & quamlibet partem ipsarum cum iuribus & pertinentiis suis omnibus & cum integro statu suo omni futuro tempore dictis Donatariis quibus supra nominibus & suis Successoribus in dicta Congregatione presentibus recipientibus & ut supra stipulantibus defendere & antestare disbrigare & excalumniare ac semper de evictione & evicti causa earumdem teneri in Judicio quocumque Ecclesiastico vel se-

 cula-

culari ab omnibus hominibus omnibusque personis Universitate Collegio & personis aliis quibuscumque publicis vel privatis Ecclesiasticis vel secularibus cujuscumque status gradus & conditionis fuerint in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum possessione vel proprietate earumdem aut juribus earum pretendentibus & allegantibus quomodolibet jus vel actionem habere seu dictos Donatarios quibus supra nominibus & eorum Successores in dicta Congregatione aut dictam Congregationem vel ab eis causam habentes inquietantibus vexantibus vel turbantibus quomodolibet super eis aut aliqua parte ipsarum quociens & quando fuerit oportunum omnemque litem causam molestiam controversiam vel questionem que eisdem Donatariis quibus supra nominibus aut dictis Confratribus & suis Successoribus in dicta Congregatione moverentur vel fierent per quamcumque personam Ecclesiasticam vel secularem in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum teneatur & debeat dictus Domnus Johannottus Donator & eius heredes & successores ad omnem dictorum Donatariorum quibus supra nominibus ac Confratrum dicte Congregationis aut Procuratoris eiusdem requisitionem & denunciationem simplicem vel sollemnem in se assumere subire & prosequi ipsius Donatoris & eius heredum & successorum propriis sumtibus laboribus & expensis & tam in causa principali quam appellationis & in Judicio quocumque usque ad finem & dictos Confratres dicte Congregationis & ab eis causam habentes victores & potiores facere in causa premissa ac eorum Successores servare indemnes quia sic fuit actum & expresse conventum coram nobis inter partes easdem quibus

bus supra nominibus per pactum sollemni stipulatione vallatum sub pena & ad penam unciarum auri centum pro reali observatione omnium & singulorum premissorum medietate vid. ipsius pene si eam committi contingat Curie Regie Curie Domini Archiepiscopi Neapolitani vel alteri cuicumque Curie Ecclesiastice vel seculari in qua de predictis reclamari forte contingat applicanda & reliqua medietate pene ejusdem dictis Donatariis & suis Successoribus quibus supra nominibus in dicta Congregatione applicanda me predicto Notario tamquam persona publica medietate dicte pene pro parte ejusdem Curie & dictis Donatariis pro se ipsis quibus supra nominibus & suis Successoribus in dicta Congregatione reliquam medietatem pene ejusdem a dicto Donatore sollemne & legitime stipulante penam ipsam acto inter dictas partes quibus supra nominibus coram nobis quod pena ipsa tociens committatur petatur & exigatur cum effectu a dicto Donatore & suis heredibus & successoribus quotiens proinde contrafiet ipsaque pena commissa vel non commissa exacta vel non exacta aut gratiose remissa presens nihilominus Instrumentum cum omnibus que in se continet in suo vigore perduret rato manente pacto cum refectione & integra restitutione omnium & singulorum damnorum interesse & expensarum litis & extra litem que fierent propterea quoquo modo de quibus damnis interesse & expensis stari & credi debeat assertioni cum juramento tantum dictorum Donatariorum quibus supra nominibus aut eorum Successorum in dicta Congregatione vel Procuratoris sui nulla alia probatione quesita itaquod reduci non possit ad arbitrium boni viri nec quomodolibet appellari vel aliter exinde reclamari vel supplicari . . .

in casu controventionis premissorum vel alicuius ipsorum vel ubi evictio forte fieret dictarum Domorum vel alicuius partis ipsarum & tam pro dicta pena quam pretio ac valore Domorum predictarum ac damnis interesse & expensis occasione premissorum forte subiendis liceat & licitum sit dictis Donatariis quibus supra nominibus & suis successoribus in dicta Congregatione per se vel alios eorum dicte Congregationis nomine auctoritate propria absque jussu vel licentia Judicis Magistratus seu Pretoris & sine decreto Curie vel mandato solum presentis Instrumenti vigore tantum de bonis quibuscumque dicti Donatoris & eius heredum & successorum mobilibus & stabilibus habitis & habendis ubicumque sitis & positis & aliis bonis & juribus ut supra obligatis prout elegerit & maluerit capere & apprehendere vendere & alienare vel in solutum & pro soluto eis quibus supra nominibus tenere vel alteri dare quod satisfiat eis quibus supra nominibus integre & plenarie de premissis nulla denunciatione premissa nulloque intervallo temporis expectato nec aliqua Juris vel facti sollemnitate servata que in huiusmodi bonis capiendis vendendis alienandis vel in solutum tenendis & dandis de iure vel consuetudine requiruntur quam captionem apprehensionem bonorum venditionem alienationem & distractionem ipsorum casu & modo predictis teneatur & debeat & ex nunc promisit dictus Donator pro se & suis heredibus & suis successoribus ratificare & acceptare ac ratas gratas & firmas habere & contra non facere dicere opponere allegare vel venire immo bona ipsa ut supra capienda vendenda alienanda vel in solutum tenenda & danda defendere & antestare ac de evictione teneri eisdem Dona-

tariis

tariis quibus ſupra nominibus & ſucceſſoribus ſuis in dicta Congregatione & cui vel quibus per dictos Donatarios quibus ſupra nominibus vel eorum ſucceſſoribus in dicta Congregatione fuerint vendita alienata vel in ſolutum retenta & data & quod omni faciendo venditioni alienationi in ſolutum dationi & retentioni dictorum bonorum ut ſupra obligatorum per dictos Donatarios quibus ſupra nominibus vel eorum ſucceſſores in dicta Congregatione teneatur & debeat dictus Donator & ejus heredes & ſucceſsores conſentire & talem Emptorem & acceptorem cauthelare ad conſilium ſapientis & interim dicta bona per dictum Donatorem ut predicitur obligata conſtituit ſe dictus Donator pro ſe & ſuis heredibus et ſucceſſoribus dictorum Donatariorum quibus ſupra nominibus & eorum ſucceſſorum in dicta Congregatione occaſione premiſſorum precario nomine tenere & etiam poſſidere non obſtante ſi dicta bona ut ſupra obligata ad quemcumque tertium poſſeſſorem pervenerint quod precarium liceat & licitum ſit dictis Donatariis quibus ſupra nominibus & ſuis ſucceſſoribus in dicta Congregatione quandocumque voluerint in caſibus premiſſis auctoritate propria & ſolum preſentis Inſtrumenti vigore propterea revocare & ad ſe advocare lege iure uſu conſtitutione & conſuetudine qualibet non obſtante. Et renunciavit dictus Domnus Johannottus Donator ſuper premiſſis & quolibet premiſſorum eiſdem Donatariis quibus ſupra nominibus preſentibus & recipientibus & ut ſupra ſtipulantibus exceptioni & actioni doli mali vis metus & in factum praeſentis non ſic celebrati contractus & rei predicto & ſubſcripto modo non ſic geſte ſeu aliter habite quam in preſenti Inſtrumento continetur & eſt expreſſum omni privilegio Fori ſcripto &

non

non ſcripto impetrato vel impetrando conceſſo vel concedendo & in corpore Juris Canonici vel Civilis clauſo vel non clauſo beneficio reſtitutionis in integrum conditioni indebiti ob cauſam & ſine cauſa & ex injuſta nulla & turpi cauſa exceptioni dicte donationis dictarum Domorum non facte ex cauſis predictis & cum conditionibus predictis aliorumque pactorum promiſſionum & conventionum non ſic factarum & ſecutarum realiter modo premiſso legi dicenti bona capta incontinenti vendi non poſse ſed certum tempus expectari debere ad illa vendendum legi prohibenti penam in contractibus in fraudem uſurarum apponi committi exigi & expoſci legi finali Cod. de revocandis Donationibus jurique dicenti donationem factam ultra quincentos aureos abſque Judicis inſinuatione non valere legi dicenti quod dolo futuro non poteſt renunciari licteris privilegiis cedulis & reſcriptis quibuslibet in contrarium impetratis & impetrandis ac conceſſis & concedendis promiſit non uti Et generaliter omnibus aliis Juribus Canonicis & civilibus exceptionibus queſtionibus compenſationibus allegationibus & defenſionibus Juris et facti quibus & propter que dictus Donator vel eius heredes & ſucceſsores contra & adverſus predicta vel aliquod predictorum venire poſset quoquomodo vel ab ipſorum obſervantia ſe tueri de jure vel de facto in judicio ſive extra aut aliter quovis modo jurique dicenti generalem obligationem non valere & juri per quod cavetur quod predicto juri renunciari non poſſit certioratus prius dictus Donator ut dixit de Juribus ipſis omnibus ac effectibus & beneficiis eorumdem antequam renunciaret eiſdem. Et pro predictis omnibus & eorum ſingulis ſupradictis & infraſcriptis firmiter actenden-

den-

dendis adimplendis & inviolabiliter observandis predictum Domnum Johannottum Donatorem & ejus heredes & succeſsores & contra non veniendo dicendo vel opponendo ſed quod predicta omnia & eorum ſingula vera ſunt prout ſuperius ſunt expreſsa prefatus Domnus Johannottus eiſdem Donatariis quibus ſupra nomiminibus preſentibus recipientibus & ut ſupra ſtipulantibus ſponte tactis ſcripturis ad Sancta Dei Evangelia juravit & preſtitit juramentum. Vnde ad futuram memoriam & dictorum Donatariorum quibus ſupra nomibus & eorum Succeſsorum in dicta Congregatione ac dicte Congregationi cautelam factum eſt exinde de premiſſis hoc preſens publicum Inſtrumentum per me predictum Notarium ſigno meo ſolito ſignatum ſubſcriptione mei qui ſupra Judicis & ſubſcriptorum Teſtium ſubſcriptionibus roboratum quod ſcripſi & meo ſigno ſignavi. Ego prædictus Notarius Jacobus Ferrillus qui premiſſis omnibus rogatus interfui ac autem ſuperius interlineavi in uno loco ubi legitur poſt & in alio loco abraſi dicte Congregationis & in alio loco interlineavi ubi legitur dicte Congregationis Congregationis Domnus & in alio loco abraſi ubi legitur ſucceſſores & emendavi Ego predictus Notarius Iacobus quod accidit non vitio ſed errore ſcribendi.

Locus Signi.

Preſentibus Judice Anello Franco ad Contractus = Abbate Petro de Urſolea = Domno Johanne Mirella = Domno Dioniſio de Monda de Mariliano = Notario Salvatore Apicella & Marino Palumba.

Ego Anellus Franchus de Neapoli qui ſupra Judex ad contractus ſubſcripſi.

Ego

Ego Presbyter Dionisius de Monda de Mariglianō Teſtis ſubſcripſi.
Ego Presbyter Johannes Mirella de Neapoli Teſtis ſubſcripſi.
Ego Abbas Petrus Urſuleus de Sancta Agatha Teſtis ſum.
Ego Notarius Salvator Apicella de Neapoli Teſtis interfui & me ſubſcripſi.

XXII.

Conceſſione fatta dalli Signori Eddomadarj d' una caſa alli Mandeſi vicino San Giorgio a Gio. Setaro vicino le Caſe di S. Maria a Cimbro per doc. otto l' anno.

1471.

Lit. A.

NOTAR LIGUORO DI CASANOVA.

IN nomine Domini amen. Anno a nativitate Domini milleſimo quadrincenteſimo ſeptuageſimo primo Pontificatus Sanctiſſimi in Chriſto Patris & Domini noſtri Domini Sixti Divina providentia Pape quarti anno primo Die vero vigeſimo ſexto menſis Novembris quarte Indictionis. Per hoc preſens publicum Inſtrumentum cunctis pateat evidenter & ſit notum quod in mei Notarii publici & Teſtium infraſcriptorum ad hoc ſpecialiter vocatorum & rogatorum preſentia perſonaliter conſtitutis venerabilibus Viris Domno Antonio di Fraſſo Domno Antonio de Roſſo Domno Gabriele Girolla Domno Nicolao de

Confilio Domno Jacobo Surrentino Domno Angelillo Paulillo Domno Francifco Lupariello Domno Antonio de Rogeriis Domno Johanne de Pontecurbo Domno Petro de Mercurio Domno Luca Dannano Domno Minechello Scolefio Domno Dionifio de Monda Domno Chriftophano de Matera Domno Marcho Chyojano Domno Stephano Valentino Edomadariis Majoris Eccle-fie Neapolitane *congregatis & cohadunatis in unum ad fonum campane in Coro ipfius Majoris Ecclefie Nea-politane* facientibus ut dixerunt majorem & faniorem partem ipfius *Congregationis Edomadariorum & Sancti Salvatoris veteris ipfius Ecclefie Neapolitane* agentibus pro fe ipfis nomine dicte eorum Congregationis & eo-rum fucceſſoribus in eadem ex parte una. Et egregio leg. Doctore Domno Johanne Setario de Salerno Cive & habitatore Neapolis agente ad infrafcripta omnia pro fe & fuis heredibus & fucceſſoribus ex parte altera. Prefati Edomadarii nomine dicte eorum Congregationis aſſeruerunt coram nobis dicto Domino Johanne prefente audiente & intelligente fe ipfos Edomadarios nomine dicte eorum Congregationis habere tenere & poſſidere per fe vel alium feu alios eorum & dicte Congre-gationis nomine tenentes & poſſidentes jufte & ratio-nabiliter & jufto titulo & pleno jure quamdam Domum in parte ruinofam cum uno Cafaleno difcoperto cum Cur-ti furno & putheo cellario confiftentem in quadam fala habentem fineftram fuper viam publicam & cum quadam camera & quoquina habentibus fimiliter fene-ftram fuper viam publicam. Item & in quadam alia camera ad quam habetur aſſenfus a dicta Curti & in dicto Cafaleno fitam & pofitam in Civitate Neapolis

in

in plathea Sancti Georgii Majoris juxta Ecclesiam & bona Sancte Marie ad Cimbrum juxta bona Hospitalis & Ecclesie Sancte Marie Annunciate de Neapoli supra apothecas dicte Congregationis juxta viam publicam & alios confines. Francam quidem Domum ipsam premisso modo consistentem liberam & exemptam ab omni venditione alienatione concessione & ab omni alia specie & genere servitutis & nemini per eos quibus supra nominibus vel alium seu alios ipsius Congregationis nomine venditam alienatam concessam seu distractam aut alicui oneri & obligationi submissam. Subjungentes Edomadarii in eorum assertione prefata quod tractantes utilitatem commodum & augumentum dicte eorum Congregationis qui Edomadarii ipsi consueverunt dictam Domum ad annuam pensionem locare aliquando pro uncia una aliquando pro ducatis septem & aliquando ad plus pro ducatis octo sine apothecis inferioribus & annuatim expendunt in reparatione ipsius Domus ut locatores ipsius commode habitare valeant sed in reparationibus necessariis adeo quod facta inter eos computatione & calculo ad plus non restat eis duas partes dicte pensionis annuatim tractatumque habuerunt inter se pluries sollemniter pro utilitate commodo augumento & melioratione dicte eorum Congregationis dictam Domum premisso modo consistentem sine apothecis inferioribus concedendi in perpetuum in emphitheusim ad annuum redditum sive censum condecentem alicui plus offerenti & dare volenti pro se & suis heredibus & successoribus cum pacto quod conductor ipsius teneatur & debeat infra certum terminum competentem Domum ipsam ad suas proprias expensas reparari facere de omnibus necessariis & opportunis nec non & fabricari & reparari

facere dictum Casalenum intus dictam domum existentem. Et sequentes tractatum hujusmodi concessionis qu de se ipsi Edomadarii dictam hujusmodi concessionem facere & firmare non poterant sine auctoritate licentia & decreto Ordinarii Neapolitani Idcirco ipsi Edomadari quibus supra nominibus infrascriptam petitionem in scriptis obtulerunt & presentaverunt Reverendo Domino Julio Carrafa Canonico Neapolitano Reverendissimi in Christo Patris & Domini Domini Oliverii miseratione Divina Titulo Sancti Eusebii Sacrosancte Romane Ecclesie Presbiteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus & temporalibus Vicario generali ipso Reverendissimo Domino Cardinale Archiepiscopo Neapolitano in Urbe Romana existente cujus quidem petitionis tenor de verbo ad verbum sequitur & est talis. Reverende Domine Juli Carrafe Vicarie Neapolitane reverenter exponunt *Edomadarii Majoris Ecclesie Neapolitane Congregationis Sancti Salvatoris veteris Majoris Ecclesie Neapolitane* prefate dicentes quod cum ipsi exponentes nomine dicte eorum Congregationis habeant teneant & possideant juste & rationabiliter ac justo titulo & pleno jure quamdam Domum in parte ruinosam cum Casaleno discoperto cum Curti furno & putheo sitam & positam in Civitate Neapolis in plathea Sancti Georgii Majoris juxta Ecclesiam & bona Sancte Marie ad Cimbrum juxta bona Hospitalis & Ecclesie Sancte Marie Annunciate de Neapoli juxta viam publicam & alios confines francam &c. que consueta fuit locari ad annuam pensionem pro uncia una per annum aliquando pro ducatis septem & ad plus pro ducatis octo absque apothecis & annuatim expendunt in reparatione ipsius Domus adeoquod facta inter eos computatione & computo

puto ad plus non restat eis duas partes dicte pensionis annuatim tractatumque habuerunt prout habent pro evidenti utilitate comodo augumento & melioratione dicte Congregationis dictam Domum absque apothecis cum casaleno curti furno putheo & juribus ac pertinentiis suis concedendi alicui plus offerenti & dare volenti pro se & suis heredibus & successoribus in perpetuum in emphitheusim ad annuum canonem redditum sive censum condecentem cum pacto quod conductor ipsius teneatur & debeat infra certum terminum statuendum ad suas proprias expensas Domum ipsam reparari & casalenum fabricari facere & quia hujusmodi concessio fieri non potest absque licentia V.D. quare placeat commictere alicui Deum timenti qui de predictis expositis se diligenter informet & V.D. referat oretenus vel in scriptis & si per relationem hujusmodi V. D. invenerit exposita fore vera dictamque concessionem modo predicto fiendam cedere in evidentem dicte Congregationis utilitatem dignemus in eadem concessione fienda vestrum benignum ordinarium assensum pariter & consensum prebere & prestare ac alia facere in premissis si & prout jura volunt. Qua quidem petitione sic ut premittitur presentata eidem Domino Vicario & per ipsum visa lecta & intellecta volens se Dominus Vicarius ipse de contentis in eadem diligenter informare commisit Venerabili Viro Domino Nicolao Cardeti Canonico Neapolitano ut de predictis se diligenter informaret & sue Dominationi referat quam quidem commissionem ipse Dominus Vicarius scripsit & annotavit per scripturam sue proprie manus ascriptam in fine dicte petitionis quam vidimus legimus inspeximus & cognovimus & erat tenoris subsequentis. Commictimus Presbytero Nicolao Car-

Cardeti Canonico Neapolitano ut de predictis se diligenter informet & nobis in scriptis referat de quibus ejus conscientiam oneramus Nos Julius Carrafa Reverendissimi in Christo Patris & Domini Domini Oliverii Sancte Romane Ecclesie Presbiteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus & temporalibus Vicarius Generalis Datum Neapoli die VIII. Septembris 1471. Qui quidem Dominus Nicolaus Cardeti Commissarius habita commissione predicta & procedens ad illius executionem diligenter & mature se contulit ad dictam domum & oculata fide inspexit & constito sibi sufficienter de veritate expositorum in dicta petitione relationem fecit eidem Domino Vicario per scripturam sue proprie manus ascriptam in dicta petitione post dictam suam commissionem quam relationem vidimus legimus inspeximus cognovimus & erat prout est tenoris & continentiæ subsequentis. Reverende Domine mi Vicarie recepta presenti commissione volens ut teneor vestris parere & hobedire mandatis personaliter me contuli ad supradictam Domum ipsaque per me visa & revisa habitaque super contentis & expositis in dicta petitione diligenti informatione & reperi exposita per omnia fore vera videtur mihi pro evidenti utilitate comodo aumento & melioratione dicte Congregationis quod dicta concessio fiat ut exponitur ad annuum Canonem redditum sive censum ducatorum octo solvendorum per conductorem & suos heredes & successores in perpetuum in emphitheusim eidem Congregationi in medietate mensis Augusti & teneatur reparare & fabricare ut exponitur infra annos duos Et ita refero V. D. Ego prænominatus Domnus Nicolaus Cardeti Commissarius ut supra cui V. D. continue me commendo manu propria.

Ipsa-

Ipſaque relatione ſic ut premittitur facta eidem Domino Vicario & per ipſum Dominum Vicarium viſa lecta & intellecta Dominus Vicarius ipſe contentus exſtitit ſuumque decretum auctoritate ordinaria ex ſuo Vicariatus officio in eadem conceſſione facienda & firmanda ſollemniter interpoſuit & eiſdem Edomadariis licentiam conceſſit ſub hac forma videlicet. Contentamentum auctoritatem pariter & decretum noſtri Vicariatus officii impartimur quod dicta conceſſio fiat juxta relationem dicti Commiſſarii Nos Julius Carraſa Vicarius prenominatus. Datum Neapoli die XXIII. Octobris 1471. De quo quidem decreto & omnibus ſupradictis nobis impromptu extitit per dictos Edomadarios facta plena fides per exhibitionem dicte petitionis cum commiſſione relatione & decreto prefato aſcripto in eadem petitione poſt dictam relationem manu propria ipſius Domini Vicarii prout vidimus inſpeximus & cognovimus. Subſequenter vero dicti Edomadarii tractantes comodum & utilitatem dicte eorum Congregationis ac ſequentes dictum eorum tractatum hujuſmodi conceſſionis dictam domum predictis loco & finibus deſignatam premiſſo modo conſiſtentem per loca publica conſueta & debita Civitatis Neapolis ad ſonum Tubicte & vocem preconis per Raynaldum tubictam M. Curie Vicarie publice bamniri & ſubhaſtari fecerunt occultato nomine dicti Domini Johannis exponi faciendo in ipſis primis ſubhaſtationibus ſi quis intendebat dictam Domum ſic ruynoſam ſine apothecis inferioribus conducere in perpetuum in emphitheuſim ſub annuo redditu ſive cenſu cum pacto de reparando ipſam Domum ad ſuas expenſas de omnibus neceſſariis & oportunis & de fabricari faciendo dictum caſalenum ut compareret coram ipſis Edomadariis

infra

infra certum competentem terminum in ipſis ſubhaſtationibus prefixum qui Edomadarii ipſi parati erant domum ipſam premiſſo modo conſiſtentem in perpetuum in emphitheuſim concedere plus offerenti & meliorem dicte Congregationis conditionem facere volenti & ſic ſimiliter exponi faciendo in ſecundis ſubhaſtationibus jam factis in ipſis ſecundis addendo quod inveniebantur ducati octo annuatim pro annuo redditu ſive cenſu dicte domus ſi quis intendebat plus dare aut meliorem conditionem dicte Congregationis facere ut compareret coram ipſis Edomadariis infra alium competentem terminum in ipſis ſecundis ſubhaſtationibus prefixum quia parati erant concedere & ſic etiam dicendo & narrando in tertiis ſubhaſtationibus jam factis ut in primis & ſecundis dictum eſt addendo tamen in ipſis tertiis ſubhaſtationibus quod ſi quis infra alium competentem terminum in ipſis ſubhaſtationibus prefixum non comparuiſſet coram ipſis Edomadariis quod domus ipſa liberabatur pro dicto redditu ſive cenſu ducatorum octo annuatim prout de ſubhaſtationibus ipſis conſtat per publica Inſtrumenta exinde confecta manu mei Notarii publici infraſcripti ad quas quidem ſubhaſtationes nemo comparuit qui tandundem vel plus offerret & dare vellet preterquam dictus Dominus Johannes qui comparuit & obtulit ſe conducturum ipſam domum premiſſo modo conſiſtentem pro dicto redditu ducatorum octo annuatim cum pactis infraſcriptis. Unde volentes dicti Edomadarii quibus ſupra nominibus dictum eorum tractatum hujuſmodi conceſſionis realiter ad effectum ducere cum prefato Domino Johanne tamquam plus exinde offerente & dare volente ac meliorem conditionem dicte Congregationis faciente cognoſcentes Edomadarii ipſi conceſſionem hujuſmodi cedere in evidentem

tem

tem utilitatem & comodum & aumentum ipsius Congregationis Edomadarii ipsi unanimiter concorditer & pari voto nemine eorum discrepante predicto die coram nobis cum auctoritate licentia & decreto quibus supra ac precedentibus subhastationibus & aliis debitis sollemnitatibus a Jure & a consuetudine Neapolitana requisitis sponte non vi dolo vel metu cohacti suasionibus inducti vel aliter quomodolibet circumventi sed eorum bona pura mera libera gratuita & spontanea voluntate & absque aliquo vitio pravitate colludii sive fraudis stipulatione legittima precedente dictam domum sine apothecis inferioribus sic ruynosam premisso modo consistentem predictis loco & finibus designatam cum Juribus rationibus & pertinentiis suis omnibus & cum omnibus intra & infra se habitis & contentis ac cum integro statu suo ac omnibus ad ipsam domum spectantibus & pertinentibus quoquomodo libere jure proprio in perpetuum in emphitheusim concesserunt & ex hujusmodi concessionis causa per fustem assignaverunt eidem Domino Johanni ibidem presenti recipienti & stipulanti pro se & suis heredibus & successoribus ad annuum canonem redditum sive censum dictorum ducatorum octo de carolenis argenti ad rationem tarenorum quinque pro quolibet ducato cum pactis infrascriptis. Quem quidem annuum canonem redditum sive censum dictorum ducatorum octo de prefatis carolenis argenti & computatis ut supra dictus Dominus Johannes conductor per se & suos heredes & successores dare solvere & assignare promisit & convenit eisdem Edomadariis quibus supra nominibus recipientibus & stipulantibus anno quolibet in medietate mensis Augusti in perpetuum in emphitheusim in pace & sine contrarietate quacumque

cum pactis infrascriptis videlicet quod dictus Dominus Johannes Conductor teneatur & debeat & sic coram nobis promisit eisdem Edomadariis ibidem presentibus recipientibus & stipulantibus ut supra infra spatium trium annorum a presenti die in antea computandorum dictam domum ad suas proprias expensas reparari facere de omnibus necessariis & oportunis nec non fabricari & coperiri facere dictum casalenum cum pactis emphitheoticis solitis apponi in contractibus emphitheoticis perpetuis tam de jure quam de consuetudine habitis & firmatis inter partes prædictas & præsertim quod si ipse Dominus Johannes Conductor vel sui heredes & successores cessaverit vel cessaverint aut defecerit vel defecerint aliqua ratione vel causa non justa vel rationabili a solutione dicti annui redditus per byennium continuum quod statim elapso dicto biennio incidat in commissum & cadat seu cadant a jure eorum hujusmodi concessionis cum omni melioratione que reperiretur facta in domo & dictis membris premisso modo declaratis dumtaxat & tunc liceat Edomadariis qui pro tempore fuerint in eadem Congregatione domum ipsam premisso modo consistentem & distinctam cum dicta melioratione dumtaxat ut supra capere propria eorum auctoritate solum presentis Instrumenti vigore eamque tenere & possidere vel alteri concedere & dare & de ea facere & disponere tanquam de aliis propriis bonis & juribus Congregationis predicte & quandocumque interim stante concessione hujusmodi firma dictus Dominus Johannes Conductor voluerit vel sui heredes & successores voluerint dictam domum cum omni melioratione per eum vel eos in eadem facta vendere & alienare quod prius & ante omnia teneatur & debeat vel teneantur & debeant requirere seu requiri face-

facere Edomadarios qui pro tempore fuerint in eadem Congregatione & si ipsi Edomadarii domum ipsam cum dicta melioratione emere voluerint pro eadem Congrega-tione pro eo seu tanto pretio quantum ab aliis perso-nis emere eam volentibus inventum fuerit cum clara fa-cta veritate & Sacramento ipsorum venditoris vel emere volenti seu volentibus pro eodem pretio vendere & alienare teneatur & debeat seu teneantur & de-beant & si Edomadarii ipsi requisiti ut supra emere no-luerint ut supra seu tantum pretium quantum ab aliis inventum fuerit dare noluerint aut solvere distulerint infra juris terminum mensium duorum quod tunc & eo casu liceat & licitum sit eidem Domino Johanni Conductori & ejus heredibus & successoribus domum prefatam cum omni melioratione per eum vel eos in eadem facta vendere & alienare cui voluerint salvo semper & reservato eidem Congregationi dicto annuo redditu debito ut supra cum pactis in presenti Instru-mento contentis Ita quidem quod ex presenti die in antea domus prefata cum juribus & pertinentiis suis omnibus sic franca libera & exempta ut superius di-ctum est deveniat jure concessionis hujusmodi cum pactis superius & inferius annotatis sub dicto annuo canone redditu sive censu dictorum ducatorum octo de prefatis carolenis argenti & computatis ut supra ad habendum per ipsum Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores domum ipsam predictis loco & finibus designatam cum juribus & pertinentiis suis om-nibus sub dicto annuo canone redditu sive censum te-nendum possidendum utifruendum donandum locan-dum dislocandum vendendum alienandum precedente requisitione predicta donandum legandum in dotem

 dan-

dandum & omnia alia faciendum & disponendum tanquam de propria re in emphitheusim eis ut premittitur concessa & prout de jure disponere possunt & debent ex juribus concessionis hujusmodi Cedentes propterea ipsi Edomadarii quibus supra nominibus ex hujusmodi concessionis causa ac transferentes in eumdem Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores omne jus omnemque actionem utile dominium possessionem & potestatem quod & quam dicti Edomadarii quibus supra nominibus habent & habere pretendunt in & super dicta Domu & ejus juribus & possessione quocumque jure titulo ratione vel causa & ponentes ipsum Dominum Johannem conductorem & suos heredes & successores ex hujusmodi concessionis causa cum pactis superius & inferius annotatis in locum vicem dominium & privilegium eorum & dicte eorum Congregationis nihil eis & dicte eorum Congregationi aut alteri persone retinendo vel quomodolibet reservando super domo prefata ut premittitur concessa nisi directum dominium secundum naturam emphiteoticam. Inducentes ptopterea ipsi Edomadarii quibus supra nominibus ex hujusmodi concessionis causa cum pactis superius & inferius annotatis eundem Dominum Johannem Conductorem ibidem presentem recipientem & stipulantem ut supra per fustem in corporalem possessionem dicte domus sibi & suis heredibus & successoribus modo predicto concesse cum juribus & pertinentiis suis omnibus & constituerunt se dicti Edomadarii quibus supra nominibus ex nunc in antea dictam domum precario nomine & pro parte dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum tenere & possidere quod precarium liceat & licitum sit eidem Domino Johanni Conductori & ejus he-

heredibus & ſucceſsoribus quandocumque de cetero voluerit ſeu voluerint dictum precarium revocare & a ſe advocare ſine ſollemnitate qualibet ſola voluntate. Et amplius dicti Edomadarii quibus ſupra nominibus promiſerunt eidem Domino Johanni Conductori preſenti ibidem recipienti & ſtipulanti ut ſupra ad omnem ipſius Domini Johannis Conductoris vel ejus heredum & ſucceſsorum requiſitionem ſimplicem vel ſollemnem realiter ponere & inducere ipſum Dominum Johannem vel ſuos heredes & ſucceſsores vel alium ſeu alios eorum nomine in veram realem vacuam & expeditam ac pacificam poſseſſionem & tenutam dicte Domus & ipſum vel ipſos realiter de eadem poxeſſione inveſtire & ponere libere & ſine contrarietate quacumque & voluerunt dicti Edomadarii quibus ſupra nominibus quod dicta precaria poſseſſio & inveſtitura per fuſtem habeant vim locum & effectum vere realis & corporalis poſseſſionis ac traditionis & aſſignationis dicte domus lege jure uſu & conſuetudine qualibet in contrarium non obſtante. Et promiſerunt & convenerunt dicti Edomadarii quibus ſupra nominibus eidem Domino Johanni Conductori ibidem preſenti recipienti & ſtipulanti ut ſupra conceſſionem hujuſmodi modo predicto factam cum pactis & conventionibus superius & inferius annotatis & omnia & ſingula ſupradicta infraſcripta & in preſenti Inſtrumento contenta per ſe & eorum ſuccessores in dicta Congregatione habere omni tempore ratam gratam & firmam ac rata grata & firma & non revocare retractare interrumpere infringere annullare vel violare aut in aliquo contrahire per ſe vel alium ſeu alios ipſorum & dicte Congregationis nomine in Judicio & extra & contra non facere dicere opponere allegare vel venire,

nire,

nire nec ipſum Dominum Johannem Conductorem & dictos ſuos heredes & ſucceſſores ammovere nec ammoveri facere a conceſſione predicta per aliquod incantum ſeu augumentum per quemcumque faciendum nec predictum Dominum Johannem Conductorem per ſe vel alium ſeu alios moleſtare turbare vexare requirere vel impetere per ſe vel alium ſeu alios ipſius Congregationis nomine in & ſuper dicta domo ut ſupra conceſſa cum juribus rationibus & pertinentiis ſuis omnibus directe vel indirecte quoquomodo niſi ſuper perceptione dicti annui Canonis redditus ſive cenſus dictorum ducatorum octo de carolenis argenti modo predicto ſolvendorum ut ſupra & in caſibus ſuperius expreſſatis & a jure permiſſis nec litem cauſam moleſtiam controverſiam vel queſtionem eidem Domino Johanni Conductori & ſuis heredibus & ſucceſſoribus movere vel inferre moveri vel inferri facere moventi vel inferenti aſſiſtere vel conſentire palam publice vel occulte in Judicio ſive extra nec in caſibus ſupradictis & a jure permiſſis ſed ipſum Dominum Johannem Conductorem & ſuos heredes & ſucceſſores permictere pati & ſinere pacifice & quiete dictam domum predictis loco & finibus deſignatam cum Juribus & pertinentiis ſuis omnibus modo predicto ſibi conceſſam ſub predicto annuo Canone redditu ſive cenſu dictorum ducatorum octo de carolenis argenti debendorum & ſolvendorum modo ſuperius declarato & cum pactis conventionibus declarationibus & reſervationibus ſupradictis & infraſcriptis habere tenere & poſſidere pacifice & quiete ipſaque utiliter donari utifrui ac ipſius pacifica poſſeſſione gaudere & a preſenti contractu conceſſionis dolum malum abeſſe abſuturumque eſſe nec non predictam do

domum ut ſupra modo predicto conceſſam cum juribus & pertinentiis ſuis omnibus eidem Domino Johanni Conductori & dictis ſuis heredibus & ſucceſſoribus ex nunc in antea & in perpetuum defendere & anteſtare auctorizare disbrigare & excalumniare ac de omni vitio & evictione ac eviction teneri voluerunt nomine dicte eorum Congregationis ab omnibus hominibus & perſonis publicis & privatis Eccleſiaſticis & ſecularibus Collegio & Univerſitate quacumque & perſonis aliis quibuſcumque pretendentibus vel allegantibus quomodolibet jus titulum cauſam aliquam vel actionem habere vel pretendere ratione & cauſa quacumque in & ſuper dicta domo ut predicitur conceſſa cum juribus & pertinentiis ſuis omnibus & etiam ſuper proprietate quam poſſeſſionem & poteſtatem ad omnem ipſius Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & ſucceſſorum requiſitionem ſimplicem vel ſollemnem ac ipſum Dominum Johannem Conductorem & ſuos heredes & ſucceſsores moleſtantibus vel turbantibus quomodolibet ſuper ea in Judicio & extra omnemque litem cauſam moleſtiam controverſiam vel queſtionem que fieret per perſonam quamcumque ſingularem publicam vel privatam Collegium & Univerſitatem & perſonam aliam ad omnem ejuſdem Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & ſucceſſorum requiſitionem ſimplicem vel ſollemnem in quacumque Curia Eccleſiaſtica vel ſeculari & coram quocumque Judice Eccleſiaſtico vel ſeculari ordinario delegato ſeu delegando & commiſſario & tam ante litem conteſtatam quam poſt & in omni parte Judicii & tam in cauſa principali quam appellationis in ſe ipſos Edomadarios quibus ſupra nominibus & in ipſam Congregationem & ſucceſſores ſuos in

in ea assumere prosequi & subire ipsorum Edomadariorum quibus supra nominibus & successorum ipsorum in dicta Congregatione propriis sumptibus laboribus & expensis & in omnem eventum & causam ipsum Dominum Johannem Conductorem & suos predictos heredes & succesores victores & potiores facere in causa premissa ac eos preservare indemnes & penitus sine damno omni futuro tempore & in perpetuum ipsis conventionibus declarationibus & reservationibus supradictis & infrascriptis tam de jure quam de consuetudine consuetis & debitis & a dicto annuo Canone redditu sive censu dictorum ducatorum octo debendorum ut supra dictum est semper salvis & exprese reservatis dictis Edomadariis quibus supra nominibus ipsi Congregationi & succesoribus suis in dicta Congregatione quod sic exprese stetit atque convenit inter partes easdem sub pena pecuniaria infrascripta. Et versa vice dictus Dominus Johannes Conductor pro se & suis heredibus & succesoribus ratificans emologans & acceptans predictam concessionem modo predicto factam de dicta domo predictis loco & finibus designata cum juribus rationibus & pertinentiis suis omnibus cum pactis conventionibus declarationibus & reservationibus supradictis & infrascriptis sponte predicto die coram nobis Judice & Notario supradictis & Testibus infrascriptus dictus Dominus Johannes Conductor pro se & suis heredibus & successoribus predictis dictis Edomadariis quibus supra nominibus presentibus recipientibus & stipulantibus per se nomine dicte eorum Congregationis & successoribus suis in ea promisit & convenit sollemni stipulatione dictam domum predictis loco & finibus designatam actari & reparari facere ad suas proprias expensas infra

infra dictum terminum modo superius declarato & solvere date tradere anno quolibet in perpetuum eisdem Edomadariis nomine dicte eorum Congregationis & successoribus suis in ea dictum annuum canonem redditum sive censum dictorum ducatorum octo de prefatis carolenis argenti & computatorum ut supra in Festo Sancte Marie de mense Augusti anni cujuslibet venientis in pace & sine molestia cavillatione & contrarietate quacumque omni exceptione & excusatione remotis cum dictis pactis conventionibus declarationibus & reservationibus supradictis & infrascriptis servatis & annotatis in contractibus emphiteoticis perpetuis tam de jure quam de consuetudine & a dicta prestatione dicti annui Canonis redditus sive census & aliis supradictis non deficere vel cessare aut in longum pertrahere vel differre. Cum pacto habito & firmato inter partes predictas sollemni stipulatione interveniente predicto die coram nobis quod quandocumque ipse Dominus Johannes Conductor vel sui heredes & successores dabit seu dabunt excambium dicti annui redditus cum augmento & melioratione dicte Congregationis tunc & eo casu dicta domus cum Juribus & pertinentiis suis omnibus remaneat eidem Conductori & dictis suis heredibus & successoribus francha & libera a dicto annuo Canone redditu sive censu & ab omni alia specie & genere servitutis quia sic actum extitit & expresse conventum inter partes easdem. Pro quibus omnibus & eorum singulis actendendis observandis & inviolabiliter adimplendis & in nullo contraveniendo per dictas partes & quamlibet ipsarum spectat & pertinet & prout quelibet ipsarum tangitur in premissis & de non revocando retractando annullando vel infringendo predicta & subscri-

ſcripta quoquomodo predicto die coram nobis dicte Partes ambe quibus ſupra nominibus & quelibet ipſarum altrinſecus & viciſſim obligaverunt ſe ipſas ad invicem una pars alteri & altera alteri preſenti recipienti & ſtipulanti ab altera modo ſubſcripto videlicet dicti Edomadarii quibus ſupra nominibus obligaverunt ſe nomine dicte eorum Congregationis dictam Congregationem & ſucceſſores ſuos in ea ac bona omnia ipsius Congregationis mobilia & ſtabilia ſeſeque moventia ubicumque sita & posita habita & habenda preſentia & futura licita & illicita jura actiones debita & nomina debitorum alia cujuſcumque vocabuli appellatione diſtincta & ea signanter bona que sine ſpeciali pacto obligari non poſſunt uſque ad Legem & preter Legem dicto Domino Johanni Conductori preſenti recipienti & ſtipulanti pro ſe & ſuis heredibus & ſucceſſoribus & dictus Dominus Johannes Conductor obligavit ſe heredes ſucceſſores & bona ſua omnia mobilia & ſtabilia ſeſeque moventia ubicumque sita & posita habita & habenda merces mercimonia mercantias jura actiones debita & nomina debitorum & alia cujuſcumque vocabuli appellatione diſtincta & ea ſignanter bona que ſine ſpeciali pacto obligari non poſſunt uſque ad legem et preter legem dictis Edomadariis preſentibus recipientibus & ſtipulantibus ſollemniter & legitime ad penam & ſub pena unciarum quinquaginta pro reali obſervatione omnium & ſingulorum predictorum medietate videlicet ipſius pene ſi eam committi contingat ex facto dictorum Edomadariorum quibus ſupra nominibus & ſucceſſorum in dicta Congregatione Camere Sedis Apoſtolice Curie Archiepiſcopalis Neapolitane aut alteri cuicumque Curie Eccleſiaſtice ubi fuerit exinde reclamatum applicanda

canda . Et si ex facto dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & Successorum similiter commicti contingat Regie Curie aut alteri cuicumque Curie Ecclesiastice vel seculari ubi fuerit exinde facta reclamatio seu querela applicanda & reliqua medietate dicte pene Parti observanti predicta & subscripta a Parte contraveniente & non observante predicta & suis heredibus & successoribus integre persolvenda me infrascripto Notario tanquam persona publica pro parte dictarum Curiarum & uniuscujusque ipsarum ; & dictis partibus quibus supra nominibus sibi ipsis ad invicem altrinsecus & vicissim una ab altera & altera ab altera presente penam stipulantibus antedictam acto expresse inter partes ipsas quibus supra nominibus quod pena ipsa tociens commictatur petatur & exigatur cum effectu quociens fuerit exinde quomodolibet contraventum seu contraveniri aliquatenus actentatum ipsaque pena commissa vel non commissa & exacta vel non exacta aut gratiose remissa si commicti contigerit per aliquam ipsarum partium quibus supra nominibus presens nihilominus Instrumentum cum omnibus que in se continet in suo semper robore & efficacia perseveret & in sua permaneat firmitate rato manente pacto cum refectione & integra restitutione omnium & singulorum damnorum interesse & expensarum litis & extra litem que fierent propterea quoquomodo de quibus damnis interesse & expensis stari & credi debeat asertioni cum juramento tantum partis lese predicta & subscripta observantis nulla alia probatione quesita . Itaquod non possit appellari vel aliter exinde reclamari nec redduci peti ad arbitrium boni viri lege qualibet non obstante quodque in casu controventionis predictorum & subscriptorum

vel alicujus ex eis ubi per aliquam ipsarum partium quibus supra nominibus contraventum fuerit in premissis vel aliquo premissorum quoquomodo liceat & licitum sit parti lese per se vel alium seu alios auctoritate propria absque jussu Judicis licentia Curie mandato & decreto Pretoris & sine requisitione aliqua solum presentis Instrumenti vigore manu etiam militari & armata si expedierit capere & apprehendere vendere & alienare vel in solutum & pro soluto aut jure pignoris sibi tenere & dare tantum de bonis omnibus & quibuscumque mobilibus & stabilibus ubicumque sitis & positis habitis & habendis & aliis superius obligatis partis contravenientis & non observantis donec fuerit & sit ipsi parti lese & observanti tam de premissis omnibus & singulis superius premissis & declaratis qua medietate dicte pene dannis expensis & interesse conjunctim vel divisim integre & plenarie satisfactum nulla denunciatione seu citatione premissa nulloque intervallo temporis expectato nec aliqua juris vel facti sollemnitate servata que in talibus requiruntur que quidem bona ut supra taliter obligata partes ipse quibus supra nominibus constituetunt se altrinsecus & vicissim una ab altera & altera ab altera precario nomine tenere & possidere quod precarium liceat & licitum sit parti observanti predicta & suis heredibus & successoribus in casu predicto quandocumque voluerit seu voluerint dictum precarium revocare & ad se advocare sine sollemnitate qualibet sola voluntate & licitum sit & liceat parti lese & predicta observanti in casu controventionis predictorum predicta bona sic generaliter obligata auctoritate propria absque jussu Judicis licentia Curie mandato & decreto Pretoris & sine

sol-

sollemnitate qualibet capere & apprehendere vendere & alienare vel in solutum & pro soluto sibi tenere & dare etiamsi bona ipsa ad alienas manus forsitan devenirent aut transirent. Itaquod sit ipsi parti lese integre & plenarie tam de premissis omnibus & singulis quam medietate dicte pene damnis expensis & interesse satisfactum super quibus omnibus, & eorum singulis dicte partes ambe quibus supra nominibus & quelibet ipsarum sponte voluntarie & expresse ex certa earum & cujuslibet ipsarum scientia renunciaverunt & quelibet ipsarum renunciavit prout ad unamquamque ipsarum spectat & pertinet exceptioni doli mali vis metus & infactum & rei predicto modo non geste seu aliter habite & se habere quam ut superius continetur & est expressum presentis non sic celebrati contractus predicte exceptioni dicte concessionis & locationis modo predicto ut supra stipulationum & promissionum predictarum non factarum non secutarum ut superius continetur privilegio Fori scripto & non scripto competenti & competituro condicioni indebite ob causam & sine causa ob turpem causam nulla ex injusta & turpi causa licteris Privilegiis czedulis & Rescriptis quibuslibet Apostolicis, Regiis, & aliorum quorumcumque Dominorum specialium & particularium impetratis & impetrandis concessis & concedendis & ipsis impetratis seu concessis non uti etiamsi essent motu proprio impetrate & concesse aut in Judicio producte & presentate sub quacumque forma serie & expressione verborum legi prohibenti penam in contractibus in fraudem usurarum apponi commicti exigi & exposci beneficio restitutionis in integrum legi dicenti probationis modum non esse angustiandum & bona capta in continenti

vendi-

vendi non poſse ſed certum tempus expectari debere ad illa vendendum & omnibus aliis juribus legibus exceptionibus compenſationibus actionibus allegationibus & defenſionibus Juris & facti quibus & propter que dicte Partes ambe quibus ſupra nominibus vel earum aliqua ſe poſset de predictis vel aliquo predictorum defendere vel ab ipſorum obſervantia ſe tueri de Jure vel de facto in judicio ſive extra Jurique dicenti generalem renunciationem non valere & illi etiam juri quo cavetur quando predicto juri renunciari non poſſit certiorate prius & informate dicte Partes ambe quibus ſupra nominibus & quelibet ipſarum ut dixerunt per Juriſperitum de juribus ipſis legibus exceptionibus & renunciationibus ac effectibus & beneficiis eorumdem antequam renunciarent eiſdem & pro reali obſervatione omnium & ſingulorum predictorum quodque predicta omnia & eorum ſingula vera ſint & firmiter obſerventur per dictas Partes quibus ſupra nominibus & qualibet ipſarum prout ad unamquamque ipſarum partium ſpectat & pertinet prout acta promiſsa & conventa ſunt ſuperius expreſsa ſponte predicto die coram nobis dicte Partes ambe quibus ſupra nominibus & quelibet ipſarum ad Sancta Dei Evangelia Sacroſanctis ſcripturis per eam & unamquamque ipſarum corporaliter manu tactis juraverunt & corporalia preſtiterunt juramenta & quelibet ipſarum juravit & corporale preſtitit jurameutum una pars alteri preſenti recipienti & ſtipulanti ab altera acto expreſſo inter partes ipſas quibus supra nominibus quod pena ipſa per dictam penam pecuniariam & e converſo una per aliam non tollatur impediatur aut differatur ſed de utraque ſimul vel ſeparatim in uno judi-

judicio vel diversis unoque libello vel diversis & in omni Curia & Foro Ecclesiastico vel seculari agi intentari & accusatio fieri possit quibuslibet Privilegiis non obstantibus quoquomodo Legi quando civilis actio criminali prejudicat & aliis in contrarium disponentibus nullatenus obstituris quibus Partes ipse & quelibet ipsarum quibus supra nominibus expresse renunciaverunt & voluerunt dicte Partes quibus supra nominibus quod de predictis fiant fieri possint & debeant per manus mei Notarii publici infrascripti duo publica consimilia Instrumenta eadem continentia in effectu ad consilium sapientis virtutis & facti substantia non mutata unum unicuique ipsarum partium pro cautela assignandum sumptibus & expensis dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum .. Cum potestate quod possit hoc Instrumentum corrigi & emendari & clausula sufficiens suppleri una vice vel pluribus vicibus per manus mei Notarii publici infrascripti Unde ad futuram memoriam & dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum cautelam factum est exinde de premissis hoc presens publicum instrumentum per manus mei Notarii publici infrascripti acta fuerunt hec in loco predicto sub anno Pontificatu die mense & inditione predictis .. Presentibus ibidem Venerabilibus providis & discretis viris Domino Leonardo de Ryano Domino Andrea Brancatio Domino Angelo Musanna Canonicis prefate Ecclesie Neapolitane Presbytero Michaele de Sancto Angelo & Presbytero Gabriele Funicella iis omnibus de Neapoli Testibus ad premissa vocatis specialiter & rogatis .

Et ego Ligorius de Casanova de Neapoli publicus Apostolica & Regia auctoritatibus Curieque Archiepiscopalis Nea-

Neapolitane Notarius quia premiſſis omnibus & ſingulis dum in modum predictum agerentur & fierent prout ſuperius continentur una cum prenominatis Teſtibus preſens interfui eaque omnia & ſingula ſic fieri vidi & audivi publicavi & in notam abſumpſi & in preſentem publicam formam redegi & me exiſtente in aliis negotiis occupato per alium fidelem ſcribi feci ideo hic me ſubſcripſi ſignumque meum ſolitum & conſuetum appoſui rogatus & requiſitus in fidem & teſtimonium omnium & ſingulorum premiſſorum . Adeſt ſignum Notarii.

INDICE
DELLE COSE PIÙ NOTABILI.

La N. indica la nota della pagina che si cita.

A

ACcubito, o sia Triclinio costrutto da Vincenzo Vescovo di Napoli vicino al Battistero minore, e perchè N. 273. *e seg.*

Agnello successore di Adeodato Vescovo di Napoli edificò la Basilica dentro la Città dedicata a S. Gennaro Martire, e v' istituì una Diaconia N. 275.

Alfonso Carafa, ved. Capitolo di

Annibale di Capua, ved. Visita di

Atrio della Stefania, sua estensione 302. *secondo la Pianta Mazzocchiana veniva occupata dall' Ospedale, e Chiesa di S. Andrea* N. 304. *e seg.*

S. *Attanasio Vescovo di Napoli fondatore del Collegio degli Eddomadarj, ved.* Collegio, *e non del Capitolo de' Canonici* N. 122. *Supposizioni del Franchini, del Ch. Mazzocchi, e del Ch. Sparano intorno alla imaginata istituzione de' Canonici fatta da questo S. Vescovo* N. 123. *alle quali si risponde, iv. e seg.* Edificò un Ospedale, *ved.* Ospedale.

Attentato commesso nel dì 24. *Novembre* 1771. *alla Croce della Cattedrale da D. Cristofaro Gambajoli Assisio della Chiesa di S. Gio. Maggiore, e da Vincenzo Silvestri creduto Cherico dell' istessa* 4. 5. *dee soggiacere all' emenda, senza doversi attendere alle pretese azioni pregiudiziali proposte*

432. e *seg. Commesso nell' anno* 1566. *dal Rev. Canonico della Cattedrale Nicola Francesco de Lama, come punito* 344. *a* 345.

B

B*Artolommeo Chioccarelli; sue memorie della Chiesa Napolitana* 21. *detto* Can bracco, *e perchè* 22.

Battisterj ne' primi Secoli della Chiesa si soleano costruire extra fores Ecclesiæ N. 271. *In ciascheduna Chiesa Cattedrale vi si piantava un solo Battistero materiale, iv. Nella Città di Napoli ve ne furono due, e perchè, iv. ved.* Fonti.

Breve di Benedetto XIV. dell' anno 1741. N. 355. *e seg esecutoriato nel Regno, richiamò in vita la Sentenza del Cardinal Pignatelli dell' anno* 1728. *annullando le tre Decisioni del* 1737. 1738. *e* 1740. *della Sagra Ruota Romana* 354. *a* 369.

C

C*Ampanile, ved.* Pietro di Sorrento

Canone VIII. del Concilio Niceno; interpretazione del medesimo 57. *a* 59. *ed iv. nella* N.

Canonicato per XII. Secoli era attributo di tutti i Cherici 111. 112.

Canonici componenti il Capitolo della Cattedrale di Napoli; loro ideale contesa, che essi erano i Canonici Greci 111. *Fondamento della loro pretesa origine dipendente da Costantino il Grande* N. 252. *e seg. Furono i Preti Cardinali, i Diaconi, ed i Suddiaconi* N. 112. *Nè il Cimiliarca trà Canonici Preti, nè i Diaconi, nè i Suddiaconi ebbero il titolo di*

di Cardinali N. 110. *a* 111. *di cui poi fecero uso, e per qual ragione* N. 115. *Sul principio ritennero la cura di quelle Chiese nelle quali erano incardinati, che poi in progresso di tempo abbandonarono, colla erezione de' Vicarj Curati* N. 116. *Un tempo su loro costituito lo stipendio dalla Mensa dell' Arcivescovo per intervenire nella odierna Cattedrale* N. 162. *Vennero obligati all' assistenza dell' Arcivescovo celebrante nella unione col Collegio degli Eddomadarj* 192. *I* Canonici *Diaconi dal principio del XIV. secolo fin al* 1602. *preferiti a' Presbiteri Cardinali, e perchè* N. 178. *e seg. Si distingueano negli abiti, facendo uso i primi del color rosso, ed i secondi del giallo corrispondente al color di paglia* N. 181. *Uso stravagante de' Canonici Diaconi, e* Suddiaconi *di non ministrare a' Canonici Presbiteri celebranti, e di questi a non esser tenuti celebrare nella lor* Cattedrale, *corretto nel Capitolo del Cardinal Alfonso Carafa, onde abbia origine* N. 182. *e seg. e l' altro, di non esser tenuti assistere all' Arcivescovo celebrante, ed ossequiarlo* N. 183. *e seg. e di esser esenti dalla visita dell' Arcivescovo* N. 184. *e seg. Prima della Unione fatta da S. Pio V. non furono mai serviti da altro Corpo subalterno, ma essi a se stessi servivano* N. 412. *Nell' anno* 1343. *eravene un numero indefinito, che si ridussero a XL. per non potersi sostentare* N. 160. *Formano un sol Corpo coll' Arcivescovo in quanto alle deliberazioni, e dritti giuridizionali* 202. *distinti dal rimanente del Clero* 205. *a* 208. *Lor prerogative* 386. *a* 393. *Ved.* Capitolo.

C*anonici di S. Giovanni Maggiore si distinguono, nè possono essere inseriti nel Capitolo della Cattedrale da esso loro segregato, e preminente* 205. *a* 208. *Non formano le membra dell' Arcivescovo, nè il Senato della Chiesa Metropolita-*

 lita-

litana, *come il Capitolo di questa* 208. *a* 209. *Ved.* Collegiata.

Capitoli delle Cattedrali, *dal XII. secolo in poi a' medesimi venne trasferito il dritto del Clero Diocesano in virtù delle Decretali* 104. *a* 106. *Prima ignoti a tutta l'antichità* 230. *Non vennero ad occupare i dritti particolari di ciascun Clero*, *o Collegio*, *che per ragion di culto*, *e di rito*, *o per dritto*, *o per consuetudine appartenevano alle Chiese respettive* 231.

Capitolo de' Canonici di Napoli, *son cinque lustri*, *che si è preteso di essere il Collegio istituito da S. Attanasio* 103. *Non lo è* N. 133. N. 162. N. 183. *La di lui origine è più recente*, *ma più cospicua*, *e decorosa di quest' altro Corpo* 103. *e seg. Epoca della di lui formazione sotto il Pontificato di Alessandro III. non dal particolar Clero della Cattedrale*, *ma dai Titolari principali delle Chiese*, *e Diaconie*, *siccome fu praticato nella Chiesa di Roma* 107. 108. *ed iv. nella* N. e 388. *Dee precedere a tutti*, *anche al Collegio degli Eddomadarj*, *perchè rappresentante il Clero Universo* 109. 120. *Anticamente non si arrogò mai alcuno special dritto nella Chiesa Maggiore*, *in cui vi era il proprio Clero* N. 114. N. 139. *nè potè ottener la sua sede*, *o luogo nella medesima*, *come per lo più si praticò nelle erezioni degli altri Capitoli*, *poichè in quella vi era il Collegio degli Eddomadarj* 122. *e seg. come avvenne al Clero eminente di Roma* 132. *che in quanto agli atti giuridizionali forma quel che si dice Capitolo della Cattedrale* 210. *Da principio si congregò nella Chiesa di S. Restituta* N. 139. *Non ebbe luogo fisso*, *e determinato*, *che verso la fine del XIII. o principio del XIV. secolo*, *e questo tal luogo fu la sudetta Chiesa di S. Restituta*, *acquistandovi gli antichi dritti annessi*, *e con gelosia con-*

ser-

ſervandoli N. 116. 134. e ſeg. con arrogarſi anche le prerogative di queſta Greca Baſilica N. 182. ed i riti N. 183. e le antiche conſuetudini ed altre reliquie dell' antico rito Greco, che dalla medeſima gli venne trasfuſo 389. N. 187. Non intervenne mai alle proceſſioni delle Rogazioni, ſiccome oggi non interviene, e perchè N. 187. Sue atteſtazioni di non eſſer tenuto al ſervizio della Chieſa, come gli altri Capitoli delle Cattedrali 177. coerentemente alla di lui fondazione 178. e ſeg. ſebbene era conveniente, che concorreſſe al detto ſervizio 188. Compone il Senato del proprio Paſtore 387. Ved. Canonici componenti.

Cappella di S. Maria del Principio; vana opinione di eſſere ſtata l' Oratorio di S. Candida N. 251. e che S. Aſpreno vi aveſſe fatto dipingere prima di tutte le ſagre dipinture, e l' effigie della Reina de' Cieli N. 252. Giudizio del Mabillone ſulla ſuppoſta antichità di tal effigie, iv.

Catalogo del Diacono, ved. Gio. Diacono.

Catalogo pubblicato dal Bianchini 21.

Cattedrale odierna di Napoli principiata a riedificare ſotto i Re Angioini, eſſendo Veſcovo Filippo Minutolo, rinnovata dopo il tremuoto dell' anno 1456. 130. 131. Occupò tutta la Stefania, e fu attaccata lateralmente a S. Reſtituta 131. Titolo di eſſa eſpreſſo in marmo a rilievo ſituato ſu la porta maggiore eretta dal Cardinale Errico Minutolo, a qual coſa alluda 300. a 302.

Cattedrali ve ne furono due in Napoli, ved. Chieſa Cattedrale.

Cattedre, ved. Sedi.

Cavallo di bronzo creduto volgarmente antica inſegna di Napoli, ove fu ſituato 303. N. 304. N. 309.

Chieſa di Napoli fu clancolaria fin al IV. ſecolo N. 248. ebbe ne' primi ſecoli due Veſcovi contemporanei, ved. Veſcovi.

vi. *Speciale attacco di essa alla Chiesa Romana* 81. *Ambizione della Chiesa Costantinopolitana di trarla a suo partito* 82. *e seg.* N. 277.

Chiesa materiale in Napoli non vi fu fin al IV. secolo fissa e determinata N. 248. *e seg. Racconto favoloso del Cronico di S. Maria del Principio della erezione della prima Cattedrale, ov' era la casa di S. Aspreno, e conseguenza indi dedotta, che tal Chiesa fosse, o comprendesse il sito materiale della odierna Restituta* N. 249. *Si risponde, iv. e seg. Monumento del IV. secolo che fa parola di Basilica in Napoli* N. 254. *Si può argomentare, ma non francamente asserire, che la medesima fosse stata costrutta dal Gran Costantino, iv. e seg. ed ancorchè dal sudetto monumento ciò si volesse argomentare, sempre rimane disputabile qual sia, ed ove fu situata tal Basilica Costantiniana* N. 255. *e seg.*

Chiesa Cattedrale può rappresentarsi da un Corpo, che non sia Capitolo di Canonici 200. *Ve ne furono due in Napoli* 239. *e seg. l' una Latina, e l' altra Greca, ved.* Stefania, S.Restituta. *La Cattedrale Latina, o sia la Stefania prima della erezion del Capitolo fu rappresentata dal Collegio Attanasiano per ragion del rito, e del culto* 201. *che tuttavia rappresenta per lo dritto di Cattedralità* 203. *Errore di esservene stata una, cagionato da poco accorti Scrittori del XVI. secolo* 240. *a* 242. *Ritrattazione di Monsignor Falcone, iv. Confessione del Ch.* Canonico *D. Gennaro Majelli* 243. *Pianta delle medesime delineata da D. Benedetto Sersale, iv. e* 284. N. 303. *e seg. Verità conosciuta da Monf. Giuseppe Simone Assemani* 243. *e seg. Pruova incontrastabile non mai da niuno contraddetta da i due Battisteri esistenti nella Chiesa di Napoli* N. 275. *e da i due Vescovi* 280. *e dalle due Croci* 324. *a* 329. *Esempio della Basilica Lateranese*

di

di Roma, iv. e seg. Posizione di dette due Chiese 270. *e seg. Si risponde agli argomenti del Ch. Mazzocchi, co' quali pretese confonderle in una sola situazione* N. 285. *e seg. Si conferma la diversità de' due siti dall' esistenza dei due Battisteri nel IX. e X. secolo situati in luoghi diversi nel distretto dell' Episcopio, e dalla disciplina Ecclesiastica di quel tempo* 304. *a* 319. *Ved.* Stefania, S. Restituta.

Cimiliarca *Capo del Collegio Attanasiano, primo in ordine degli Eddomadarj* N. 151. *e seg.* N. 411. N. 116. *ed Arciprete della maggior Chiesa* N. 110. *fu aggregato nel nuovo Capitolo* N. 114. *e seg. senza lasciar la qualità di capo di detto Collegio: Eddomadario cogli Eddomadarj, e Canonico co' Canonici* 396. *a* 400. *Tra gli Eddomadarj suoi socj non ha sede distinta, ma occupa il primo luogo in posto uguale* N. 120. 405. *a* 406.

Cleri, *furonvene due in Napoli, Greco e Latino, ved.* Napoli.

Collegiata *di S. Gio. Maggiore sue pretensioni* 3. *e seg. Pretende la precedenza agli Eddomadarj, e perchè* 10. 17. 18. *pretensione mal fondata, ed illegale* 196. *che non le compete* 199. 203. *Pretende che il Collegio de' medesimi non possa entrare con la Croce inalberata in quella Parrocchia* 5. 6. 214. *e che non possa avere il titolo di Collegio, nè di Collegio insigne* 7. N. 8. 11. *Pretende anche la decorazione di Capitolo, e Senato della Chiesa Metropolitana* 11. *e di esser singolare in tutto l' Orbe Cattolico secondo la falsa testimonianza del già defunto Cardinal de Luca* 209. *Eretta nell' anno* 1692. 200. *Non forma il Senato della Metropolitana, come il Capitolo di questa, ved.* Canonici di S. Gio. Maggiore. *La sua erezione non portò lo spoglio de' primitivi inviolabili dritti della Cattedrale* 200.

Nell'

Nell' anno 1711. *cominciò a promover brighe al* **Collegio** *Attanasiano, e qual ne fu la cagione* 347. *a* 351.

Collegio *degli Eddomadarj fondato da S.Attanasio Vescovo di Napoli nella Stefania per farvi celebrare la Messa publica quotidiana* 32. 101. *e seg.* 394. N. 408. *e seg. e* 409. *secondo il costume della Chiesa di Roma* 102. N. 126. *e seg.* 394. *Oggi si celebra dall' istesso Collegio, e fin da tempo immemorabile* 103. *Più antico del Capitolo dei Canonici* 103. *e seg. Non fu mai da questi sollevato da miserie, secondo il Ch.Mazzocchi* N. 116. *a* 118. *nè fu istituito per vili, e sordidi servizj del Tempio* N. 120. *Eretto il Capitolo, e la odierna Cattedrale, seguitò a conservare i suoi dritti, e'l suo primitivo istituto* 144. 145. *poichè ben radicato* 196. *Sue denominazioni* 146. *e seg. ved.* Confratancia. *E' l' istesso che la Congregazione del Salvatore* 160. *Sua sepoltura* in Majori Ecclesia Neapolitana, *ved.* Sepoltura. *Si congregava* in Choro Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ ad sonum campanæ 170. *e seg.* 406. *lo che stabilisce l' antico dritto di questo Corpo nella Maggior Chiesa di Napoli* 173. *e seg. Crea li suoi Vfficiali indipendentemente da' Canonici* 406. *a* 407. *nè con questi ha mai avuto massa comune* 408. *Ha il suo antichissimo Suggello, iv. Per ragion di rito, e di culto rappresenta la Cattedrale* 196. 198. *Dee precedere alla Collegiata di S. Gio. Maggiore* 199. *Pregiudizio che si fece coll' acquisto delle nuove insegne* 347. *a* 350. *Ved.* Eddomadarj.

Comito *della Chiesa di Napoli, libro così detto che serviva per uso de' Cantori ne' Divini Vfficj* N. 415. *passato nell' archivio de' Canonici* N. 416. *Fu anche così denominato il Maestro delle Sagre cerimonie, ch' è uno degli Eddomadarj Capo del Ceto de' Quarantisti, iv. e nella* N. 411.

Concilio *di Sardica, monumento autentico del medesimo, e de'*

fram-

frammenti Storici di S. Ilario della eſiſtenza di due Veſcovi in Napoli, *ved.* Veſcovi.

Confratancia Salvatoris *fu detto il Collegio degli Eddomadarj* 168. *E' inetta coſa il far baſſa idea di tal aggiunto*; *iv. e* 169.

Corev*eſcovi, lor dignità* 78. *Nel IV. Secolo ne fu introdotto l'uſo nella Chieſa di Oriente, e verſo la metà del V. nella Chieſa di Occidente; e perciò non ſi può affermare, che in Napoli ve ne foſſero nella metà del IV. Secolo* 58. *ed iv. nella* N.

C*orpi Eccleſiaſtici nella Cattedrale di Napoli ſe ne veggono oggi riſplendere due uniti in quanto all' uffiziatura, l'uno più coſpicuo, l'altro più antico* 100. *Loro origine, ved.* Capitolo, Collegio, Unione.

C*oſtantino il Grande, non ſi può affermare ſe foſſe mai di perſona venuto in Napoli* N. 253. *Potrebbe argomentarſi ſolo, ma non con certezza affermare, che aveſſe fatto coſtruire in Napoli alcun Sacro edificio* N. 254. *Favola del Cronico di S. Maria del Principio di aver queſti nel Secolo IV. iſtituito in Napoli il Capitolo de' Canonici* 139. *e di aver erette e dotate le Chieſe di S. Giorgio* ad forum, *di S. Gennaro* ad Diaconiam, *de' SS. Gio. e Paolo, di S. Andrea a Nido, di S. Maria della Rotonda, di S. Maria ad Coſmodin, e di aver coſtrutte due Cappelle una di S. Gio.* ad fontes, *e l'altra di S. Reſtituta, con donar queſta al Capitolo Napoletano* N. 252.

C*roce del Signore; uſo di queſto ſalutifero ſegno ne' primi tempi del Criſtianeſimo* 218. *e ſeg. Coſtume di convertir colla medeſima i Templi Gentileſchi al culto del verace Dio* 219. *e di recarſi nelle publiche proceſſioni* 220. *e d'innalzarſi ne' Sagri Templi* N. 221. *Indice delle Chieſe materiali* 222. *e delle formali* 223. *Ve ne ſon due nella Cattedrale di Na-*

poli, *e perchè* 228. 229. *in esclusione della materialità di una di esse* 427. *e seg. Una de' Canonici*, *l'altra degli Eddomadarj*, *le quali nell'anno* 1756. *dalla Sagra Congregazione de' Cinque Cardinali si ebbe per vero di essere ambedue Croci di Cattedrale* 218. 236. *Per tale fu anche questa riconosciuta da' Canonici della stessa Cattedrale* N. 391. *Dalla risoluzione di detta Sagra Congregazione fatta sul* Dubbio *XIII. in detto anno non deriva*, *che non abbian dritto gli Eddomadarj di entrare con la Croce inalberata*, *ove van soli nelle altre Chiese inferiori* 233. *nè il Capitolo della Cattedrale lo recò in dubbio* 234. *Dopo la unione fatta da S. Pio V. intervenendo il Capitolo*, *le due Croci van congiunte lateralmente*, *ma il resto della funzione si adempisce* sub unica Cruce *de' Canonici*, *e perchè* 235. *Non è* orribile mostruosità, *che il Collegio degli Eddomadarj inalberi la sua Croce rappresentante la Cattedrale Latina* 230. *e seg. nè tal facoltà l'ebbe colla sentenza suddetta della Sagra Congregazione dell'anno* 1756. *ma è contemporanea alla di loro origine* 238. *e* 340. *Si rileva dalla Costituzione dell' Arcivescovo Gio. Orsini del* 1334. *e dalla raccolta de' Riti dello stesso nel* 1337. 341. *a* 342. *da un documento del* 1508. 343. *da un fatto notabile del* 1566. 344. *dagli atti della Visita di Annibale di Capua del* 1583. 345. *dall'ordine penale della Curia Arcivescovile emanato nel* 1624. 346. *dalla relazione del Cardinale Innico Caracciolo fatta nel* 1682. *alla Sagra Congregazione* 346. *e dalla dichiarazione fatta nel* 1756. 236. *Nell' apparire la Croce degli Eddomadarj si rimuove quella delle Parrocchie* 419. *ed iv. nella* N. *E' entrata nelle Chiese de' Regolari* 427. *ed iv. nella* N. *ed anticamente entrava nella Chiesa colla Croce de' Canonici*, *siccome oggi anche va unita lateralmente* per plateas 421. *ed iv. nella* N.

Cronico di S. Maria del Principio conservato dal Capitolo; racconti favolosi del medesimo N. 249. N. 252. *e seg.* In rebus antiquis, *secondo il Ch. Mazzocchi*, scatet multis fabulis N. 287. *Quando si pretenda compilato, iv. e seg.*
Cronico Volturnese, suo racconto favoloso N. 256. *e seg.*

D

Decisioni della Sagra Ruota dell' anno 1737. 1738. *e* 1740. *emanate con discrepanza di voti nella riclamazione fatta dai Canonici di S. Gio. Maggiore, con le quali si interdiceva al Collegio degli Eddomadarj la elevazione della propria Croce, ove si dovessero seppellire i Cadaveri nelle Parrocchie della Città* 351. *e seg. sono* extra Mundum, *e perchè* 354.
Dichiarazione dell' Uditor della Camera Apostolica dell' anno 1713. *rivocata dal Cardinal Pignatelli delegato da Benedetto XIII. con Sentenza dell' anno* 1728. *contra la Collegiata di S. Gio. Maggiore* 351.
Dissertazione De Cathedral. Eccles. Neap. semper unic. *scritta dal Ch. Mazzocchi, in quali circostanze, e mal volentieri* 39. *e per qual ragione fu indotto a scrivere tal Dissertazione* 370. *a* 371.
Dubbj due proposti nella particolar Congregazione de' Cinque Cardinali nel litigio insorto tra' Canonici cogli Eddomadarj della Cattedrale, e risoluti nell' anno 1752. 369. *a* 373. *Altri tre dubbj proposti ad istanza de' Canonici nella Sagra Congregazione de' Riti, e risoluti nell' anno* 1754. 373. *Altri diciotto dubbj proposti ad istanza del Capitolo nella Congregazione de' Cinque Cardinali, risoluti nel* 1756. 374. *a* 377. *Non mai possono giovare alla Chiesa di S. Gio. Maggiore, nè nuocere al Collegio degli Eddomadarj circa la ele-*

elevazion della lor Croce 377. *a* 379. *anzi se ne ricava l'opposto* 380. *a* 385.

E.

EDdomadarj, loro ideale contesa che essi erano i Canonici Latini 111. *Nojosa disputa del Ch. Mazzocchi circa la loro origine* N. 144. *e seg. ved.* Statuti, Inventario, Visita. *Non lasciarono mai il loro primitivo istituto* 191. *Assistevano al Vescovo celebrante* 192. *Non sono come i Mansionarj delle altre Cattedrali, iv. nè* Servitores Capituli 193. nec Canonicorum N. 401. *e seg.* 408. *Non sono stati dotati dal Capitolo, nè assunti da' Canonici* in onus quotidianum N. 159. N. 160. *e seg. Hanno a se subordinato un altro Ceto di Preti detti Quaranta* 410. *ed iv. nella* N. *Nel corso del Secolo XIV. furono soccorsi dall' Arcivescovo, non dal Capitolo, colla unione di alcuni Beneficj, e perchè* N. 162. *e seg. In quelle funzioni, nelle quali si univano co' Canonici, componevano ancor essi il Capitolo* N. 153. *e seg. Anche soli per ragion di rito* N. 157. *Verità contestata dal Ch. Sparano circa la loro esistenza prima della supposta epoca della loro origine pretesa dal Ch. Mazzocchi* N. 155. *Dritti che ebbero non solo per la Città, ma anche per tutta la Diocesi* jure Cathedralitatis N. 158. *Vi esercitarono un tempo la Cura delle anime* 395. *ed iv. nella* N. *Benedicono oggi il Fonte battesimale nel Sabato di Pentecoste, e perchè* 400. *ed iv. nella* N. *Loro prerogative* 393. *a* 431. *Ved.* Collegio.

Episcopio, ampio significato di questa voce usata da Gio. Diacono N. 142. N. 272. N. 274. N. 275. N. 278. N. 281. *e seg. secondo anche l'insegnamento del Ch. Mazzocchi* N. 332. *e seg.*

e seg. Sua ampiezza N. 336. *Confinava da tre parti con la via publica* N. 337.

Exequatur *al Breve di Benedetto XIV. nel* 1741. *su la controversia tra 'l Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale e la Collegiata di S. Gio. Maggiore* 14. 15.

Exequatur *impedito su la sentenza della Congregazione de' Cinque Cardinali del* 1756. *unita alla protesta degli Eddomadarj che si volean gravare su di alcuni punti* 232. *e seg.*

F

FOnti *maggiori, e Fonti minori, secondo il Diacono, gli uni costrutti dal Vescovo Sotero, e gli altri dal Vescovo Vincenzo* N. 270. *Opinione del Ch. Mazzocchi, onde sia nata la distinzione de' primi da' secondi, iv. e seg. Supposizione del medesimo di essere stati i Fonti minori costrutti nella Cappella di S. Gio.* ad fontes *contigua alla tribuna della odierna S. Restituta* N. 271. *Non si dee conchiudere, che i Fonti minori fussero situati dentro la Cattedrale* N. 334. *nè può affermarsi con certezza, che la Cappella di S. Gio.* ad fontes *contenga l'antichità de' Fonti minori, come opinò il Ch. Mazzocchi, o la Basilica di S. Lorenzo de' Fonti maggiori* N. 335. *E gli uni e gli altri però furono situati* intus Episcopium, *iv. e* N. 272. *giacchè* in Episcopio *erano situate le due Basiliche, la Stefania e S. Restituta* N. 335. *Supposizione del Ch. Mazzocchi che il Vescovo Vincenzo avesse stimato costruire i Fonti minori per quando eravi caso di necessità di battezzar uno, o due* N. 273. *Si fa vedere l'opposto, iv. a* 274. *Indicavano esser relativi non ad una sola Chiesa materiale, ma a due Chiese Cattedrali, iv. e* 315. *a* 321.

G

Gio. II. Vescovo di Napoli successore di S. Pomponio, secondo il Diacono, rifece l'absida, o la cupola della Stefania dopo l'incendio, con farvi dipingere la Trassfigurazione del Signore N. 270.

Gio. III. Vescovo di Napoli visse ne' tempi di Eraclio Augusto, secondo il Diacono, fece il Consignatorio degli Abluti tra i Fonti maggiori, e la Stefania N. 270.

S. Gio. IV. detto Scriba *successore di Tiberio Vescovo di Napoli; sua elezione* N. 281. *Fece la solenne elevazione de' corpi de' suoi Predecessori, e li situò separatamente nella Stefania con fare a ciascuno il tumulo, dipingendovi di sopra la di loro effigie* N. 282. *e seg. Suo sepolcro* N. 293. *a* 296.

Gio. Diacono fiorì nel IX. Secolo: scrisse il Catalogo, *che contiene i fasti della Chiesa Napoletana* 21. N. 269. *Ebbe il governo della Diaconia di S. Gennaro Martire* N. 275.

Gio. Orsini, ved. Riti Orsiniani.

Gio. Villani Scrittore della fine del XIV. Secolo, in rebus antiquis, *secondo il Ch. Mazzocchi,* scatet innumeris fabulis N. 287.

Governo Ecclesiastico in Napoli regolato a norma del Civile 99. N. 80. *a* 81.

Granajo del 1150. *di cui si fa menzione nella terza Carta prodotta la prima volta dal Ch. Sparano, è incerto se sia lo stesso fabricato dal Vescovo Paolo seniore* N. 143. *e quantunque si volesse permanente nell' istesso sito, non pruova che la Stefania per necessità dovea attaccare col Palazzo Vescovile* N. 337.

Grecismo in Napoli non disparve nel IV. Secolo; si esamina-

no

no intorno a ciò gli argomenti del Ch. *Mazzocchi* N. 67 *e seg.*

I

IDolatria abolita in Napoli sotto Arcadio, ed Onorio 45. non per timore della pena minacciata dall' Imperator Costante, ma per la forza della Divina parola 46.

S. *Ilario*, *suoi frammenti Storici*, *ved.* Concilio.

Immagine antichissima del Salvatore venerata con special culto dal Collegio *degli* Eddomadarj N. 330. *a* 332. *e* 417.

Inventario dell'Ospedale di S.Attanasio scritto nell'anno 1336. *argomento negativo, che si desume dal Ch. Mazzocchi, per far vedere più recente del medesimo la origine degli Eddomadarj* N. 156. *Fa menzione del* Cimiliarca, *del* Comito, *e de' Maestri di scuola* N. 157.

L

L*iturgia originaria, fu gelosamente conservata dalle Chiese particolari*, *come addivenne in* Napoli, *in cui cessata la necessità di ordinarvisi due Vescovi*, *Greco e Latino*, *con la distinta liturgia conservò gli originarj dritti*, *e le antiche prerogative* N. 81.

M

M*Essa pubblica o conventuale diversa dalla Messa privata*: oggi, *e fin da tempo immemorabile si celebra dagli Eddomadarj nella* Cattedrale *di* Napoli; *vestigio che può valere per ogni* argomento, *che il di loro* Collegio *sia*

que

quel desso che fu istituito da S. Attanasio 102. *a* 103. *Ved.* Collegio.

N

N*Apoli che sotto i Re Angjoini divenne Capitale di tutto il Regno* 130. *fu Città Greca, ed in progresso di tempo compose un popolo misto di Greci, e di Latini* 24. *e perchè* 25. *Fu la delizia de' Romani* N. 71. *Fu attaccata all' idolatria* 45. *Quando, e come abbandonolla, ved.* Idolatria. *I suoi Templi Gentileschi furono convertiti al culto del vero Dio* 220. N. 259. N. 331. *Ne' tempi Apostolici, quando fu illuminata dal Vangelo, racchiudeva in se due Nazioni, cioè la Greca originaria, e la Latina* 226. *Ebbe la necessità di aver due Vescovi per le due Nazioni* 227. *Vi furono due Cleri Greco, e Latino* 25. *e seg. Il Sacerdozio Greco vi perdurava nel IX. Secolo, iv. e* 67. *La sua material posizione dà lume alla situazione materiale della Stefania* 282. *e seg.*

Nisita, argomento inconcludente, che si deduce dal Ch. Mazzocchi, che la Chiesa del Salvatore fosse stata edificata da Costantino il Grande, perchè quest' Isola fin al secolo XVI. era nel patrimonio della Mensa Vescovile col nome d' Isola del Salvatore N. 258.

O

ORare, *dritto privativo degli Eddomadarj in esclusione del Capitolo, qualora alcuno degl' individui di questo si elegga la loro Sepoltura, e perchè* N. 328. *a* 330.

Origine della presente Controversia tra il Collegio Attanasiano

no della Cattedrale, e la Collegial Parrocchia di S. Gio: Maggiore 4. e seg.

Ospedale eretto da S. Attanasio, a cui venne incorporata la Diaconia di S. Gennaro all' Olmo N. 308. fu poi unito alla Casa S. dell' Annunziata; il Collegio degli Eddomadarj nel medesimo ci ritiene oggi parte dell' antico dritto N. 305.

P

Paolo juniore successore di Stefano II. Vescovo di Napoli indorò l' Altare della Stefania, vi fece de' candelieri, fabbricò un Granajo, e dipinse la Torre, ch' era posta avanti la Chiesa di S. Pietro N. 279.

Passo di ferro affisso ad una delle colonne, che oggi formano la Croce della Cattedrale N. 314. e seg.

Pianta Mazzocchiana, sua sproporzione N. 297. Suo atrio e prospettiva occupato del tutto dall' Ospedale, e Chiesa di S. Andrea, e dal Campanile N. 304. a 309.

Pianta Sersaliana 243. e seg. concorda colle pristine memorie della Chiesa di Napoli, e co' vestigj che ci rimangono N. 303. e seg. N. 309.

S. Pietro, e S. Paolo Apostoli; non è senza fondamento l' opinione, che il primo avesse ordinato S. Aspreno, ed il secondo S. Patroba per Vescovi di Napoli 76.

Pietro di Sorrento Arcivescovo di Napoli nell' anno 1233. edificò un Campanile presso lo Spedale di S. Attanasio, ed all' atrio della Stefania N. 298. Non si può asserire con sicurezza che quel Campanile sia lo stesso e nel medesimo sito, in cui oggi si vede N. 301. e seg.

S. Pomponio successore di S. Stefano I. Vescovo di Napoli fondò, secondo il Diacono, la Chiesa di S. Maria Maggiore N. 270.

Presbiteri sono i coadiutori de' Vescovi 78. *in Napoli crebbe il loro numero nel IV. Secolo* 80.

Processione nell' ingresso dell' Augusto Re Filippo V. nell' anno 1702. *in cui il Collegio degli Eddomadarj separatamente dal Capitolo precedè alla Collegiata di S. Gio. Maggiore* 204. *Così anche in quelle di S. Gennaro*, del Corpus Domini, *e nelle altre in ogni anno, ed in quelle di penitenza del* 1728. *e del* 1731. 211. 405. *Processioni di S. Marco delle Rogazioni, si sono fatte e si fanno da soli Eddomadarj, e non da' Canonici* 400. *a* 404. *e perchè* N. 187. N. 404. *e seg.*

Q

QUarantisti, *Ceto di XVIII. Preti distinto dagli Eddomadarj, aggiunto a' medesimi* ad famulatum : *erano prima amovibili ; poi ridotti in* Collegio, *e bullati* N. 410. *a* 413.

R

S. REstituta, *antica Basilica* 239. *Si è creduto di esser fondata da Costantino il* Grande 101. *ma senza alcun fondamento di ragione* N. 255. *e seg. Da S. Attanasio vi furono unite le due altre Chiese de' SS.Gio. Battista, ed Evangelista, e vi fu* collocato *un Custode co' Cherici Offiziali, cioè un Clero per celebrarvi i Divini Uffizj secondo il Ch.Mazzocchi* 265. *assegnando loro il debito sostentamento, iv. e* 101. *Abuso de' Custodi* N. 136. *e seg. quali cessati, nella fine dell' XI. e nel XII. Secolo servì per le assemblee di tutto il* Clero, *iv. Ristorata a spese del* Clero, *e non del Capitolo di Napoli, come pretese il Ch.Mazzocchi* N. 135. *non conceduta* ad emphyteusim al Capitolo, *iv. passò nel possesso*-

ſeſſo del medeſimo, *ved.* Capitolo. *Non ebbe Campane*, *e perchè* N. 185. *e ſeg.* N. 301. *Fu Baſilica Greca* N. 187. *Fu diſtinta e diverſa dalla Stefania*, *come dalle Carte la prima volta date alla luce dal Ch. Sparano* N. 143. *e ſeg. e ſecondo la difficoltà da lui promoſſa al Ch. Mazzocchi colle ſudette ſue Carte* N. 299. *Creduta erroneamente da poco accorti Scrittori del XVI. ſecolo a queſta parte l'unica Cattedrale di Napoli* 240. *a* 242. *Ritrattazione di tal errore fatta da Monſignor Falcone*, *iv. ved.* Chieſa materiale. *Suo ſito materiale* 269. *a* 271. *Anticamente ebbe la porta ove oggi è l'Altare maggiore*, *che corriſpondeva a Somma piazza* N. 300. *Non fu mai confuſa in tutte le antiche memorie colla Stefania* 289. *Si ricava da riſtauramento di eſſa fatto da tutto il Clero Napolitano contemporaneamente al diroccamento della Stefania*, *che diè luogo alla Cattedrale* 291. *a* 295. *e dallo aver ritenuto d'allora in poi il ſuo riputato nome di Coſtantiniana* 296. *a* 299. *e dall'argomento dei veſtigj proprj della Stefania*, *dei quali non ſe mai getto*, *nè ritiene* N. 312. *a* 316. *e dal non eſſervi ſtata la Sepoltura de' Veſcovi nè prima*, *nè dopo la coſtruzione della odierna Cattedrale* N. 320. *a* 322.

Riti Orſiniani fatti compilare nell'anno 1337. *dall'Arciveſcovo di Napoli Giovanni Orſini*, *conſervati nell'Archivio del Capitolo*, *e perduti*; *perdita riſarcita da Camillo Tutini* N. 145. N. 150. N. 154. *Ved.* Statuti.

S

S*Acerdozio in Napoli*, *Greco e Latino*, *ved.* Napoli.

Sede, *o Cattedra Veſcovile* N. 60. *Ve ne furono due in Napoli*, *che perduravano nel IX. ſecolo ſotto un ſol Veſcovo*, *ſiccome ſpecialmente appariſce dalle parole della Vita di*

S. *Attanasio*, binas gestat Præsulum Sedes &c. 83. *e seg.* *Interpretazione delle medesime parole fatta dal Ch.Mazzocchi* N. 84. *e seg. dal Ch.Sparano* N. 87. *e seg. e dal Ch. Majelli seguendo l'autorità del Cardinal Baronio* N. 92. *e seg.* *Riflessioni su di tali interpretazioni* N. 95. *a* 100.

Sentenza del Cardinal Pignatelli delegato da Benedetto XIII. contra la Collegiata di S. Gio. Maggiore dell' anno 1728. *inserita nel Breve di Benedetto XIV.* 351.

Sepoltura del Collegio degli Eddomadarj situata in Majori Ecclesia Neapolitana 161. *e seg. cioè nella Chiesa del Salvatore*, o *Stefania* 165. *Trasferita nell'anno* 1414. *dappresso la Sepoltura de proprj Arcivescovi, iv. e* N. 322. *e seg. non per concessione del Capitolo* N. 326. *a* 328. *Altre due Sepolture de' Confrati e Confratesse, ved.* Stefania.

Sotero Vescovo di Napoli, ved. Fonti.

Statuti degli Arcivescovi Vmberto di Montauro del 1317. *e di Gio. Orsini compilati nel* 1337. 134. *non indicano che nel tempo di questi Arcivescovi non era esistente il Collegio degli Eddomadarj* 143. *Argomento negativo che da essi ne desume il Ch.Mazzocchi per rilevarne la origine degli Eddomadarj* N. 145. *Interpretazione de' primi contraddicente alla sua ipotesi* N. 147. *Cambiamento di parola ne' medesimi* N. 148. *e toglimento di un altra, che si fanno dallo stesso Mazzocchi* N. 149. *Li medesimi fan chiara menzione degli Eddomadarj* N. 150. *Ne' secondi si fa parola di due Cori* N. 152. *e de' Maestri di Scuola, come anche di due Sacrestani, cioè uno della Maggior Chiesa, l' altro di S. Restituta, e delle due Croci, iv. che comprovano l'esistenza degli Eddomadarj* N. 153. *La prefazione di questi fa litteralmente parola degli Eddomadarj* N. 154. *e gl'istessi Statuti ne parlano come di un Corpo, la cui origine sorpassava ogni memoria* N. 158.

Stauropegio, o sia affission della Croce, modo introdotto da

Patriarchi di Conſtantinopoli ſpecialmente nel X. Secolo in Napoli, con cui ſi appropriavano le Chieſe, onde ne ſon nate le Staurite N. 182.

Stefania, o ſia Chieſa del Salvatore, non ſi contraſta che ſia ſtata Cattedrale 244. e ſeg. Fu edificata da Stefano I. Veſcovo di Napoli ſiccome atteſta Gio. Diacono 245. Sogno del Chioccarelli N. 270. Interpretazione contraria al ſenſo ed alla lettera delle parole del Diacono fatta dal Ch. Mazzocchi 245. e perchè 246. Siſtema dal medeſimo eſcogitato, che queſta ſia la prima Chieſa edificata in Napoli da Coſtantino il Grande per Cattedrale, la quale oltre il general nome di Chieſa Maggiore, o Chieſa Napolitana, ebbe il ſuo primo special nome di Chieſa del Salvatore N. 247. Incendio in eſſa accaduto dopo la metà dell' ottavo Secolo 248. e ſeg. nel racconto del quale Gio. Diacono conferma che tal Chieſa era ſtata edificata da Stefano I. 250. e ſeg. Argomento che ſi deſume dal Diacono, che non era eſſa coſtrutta in tempo del Veſcovo Sotero, il quale fiorì undici anni prima del di lei Fondatore Stefano I. N. 272. Riedificazione della medeſima fatta da Stefano II. Duce, e Veſcovo di Napoli 256. e ſeg. Dall' iſteſſo Gio. Diacono vien diſtinta da S. Reſtituta 260. Eſpunzione che ſi fa dal Ch. Mazzocchi della voce Sancta dalle parole del Diacono per dar ad intendere che queſta Chieſa del Salvatore ſia la ſteſſa di S. Reſtituta 261. Viene parimente diſtinta da Pietro Suddiacono 262. Altra ipoteſi del Ch. Mazzocchi per abbattere queſt' altro monumento, cioè che S. Reſtituta foſſe ſtato un Oratorio contiguo alla Stefania, in cui furono traſportate dall' Iſola d' Iſchia le reliquie di queſta Santa da Coſtantino figlio di Coſtante nell' VIII. ſecolo, iv. a 263. Si riſponde alla ſudetta ipoteſi, iv. e ſeg. la quale viene anche contraddetta dal Ch. Sparano 265. Nuova ipoteſi dell' iſteſſo Ch. Mazzocchi contraddicente all' addotta di ſopra, cioè che la Chieſa del Salva-

tore, la Stefania, e la odierna Restituta sieno tre nomi di una medesima Basilica; e che la Costantiniana e Restituta antiquiore si riferiscano ad una Chiesa medesima diroccata nel principio del XIV. secolo 266. ipotesi senza alcun fondamento 291. e seg. la quale non esclude il vero antico sistema della Chiesa di Napoli 267. e seg. quantunque venga contraddetta da tutti i monumenti 269. S' indaga il sito materiale della Stefania, iv. e seg. La sua situazione fu nel luogo che al presente occupa la Croce della odierna Cattedrale 172. e seg. e 282. e seg. Si rileva dalla Cappella di San Lorenzo, dal sepolcro d' Innocenzo IV. dalle ossa de' SS. Vescovi di Napoli, dalla Sepoltura de' Vescovi ed Arcivescovi, dai due Campanili, dalla Cappella di S. Pietro Apostolo N. 310. a 312. dal passo di ferro N. 314. e seg. e da altri vestigj addotti dal Canonico Majelli con le diverse dedicazioni delle due Cattedrali N. 316. a 320. e dalla Sepoltura degli Eddomadarj sita in Majori Ecclesia Neapolitana, e dall' altre due Sepolture de' Confrati, e Confratesse della Congregazione del SS. Salvatore N. 322 a 325. e seg. e dall' antichissima imagine del SS. Salvatore N. 330. a 332. Argomenti co' quali il Ch. Mazzocchi pretese piantare l' antica Stefania nel sito, ov' è S. Restituta per formarne una sola Basilica, reassunti e dilucidati dal Ch. Sparano N. 285. Primo argomento preso dalla testa del Salvatore, e dalla Cappella di S. Gio. in fonte: Secondo argomento preso dall' atrio della Stefania, iv. Si risponde a' detti argomenti N. 286. a 292. Terzo argomento che si desume dal Battistero, dagli amboni, e dai sepolcri de' Santi Vescovi N. 292. Si risponde N. 293. a 296. Ultimo argomento che si desume dal Campanile di Pietro di Sorrento fabbricato presso lo Spedale antico di S. Attanagio, e dall' Atrio della Stefania N. 296. e seg. Si risponde N. 297. e seg. Pianta di questa Basilica ideata dal Ch. Mazzocchi, e sua sproporzione,

ne, *ved.* Pianta Mazzocchiana. *Argomento da cui si desume che la Stefania fu distinta dalla Basilica di S. Restituta*, *cioè dal diroccamento della prima per dar luogo alla odierna Cattedrale*, *e dal contemporaneo ristoramento della seconda*, *o sia della Costantiniana* 288. *a* 295. *Altro argomento*, *di non incontrarsi più il nome di Stefania dopo che col diroccamento rimase compresa nel sito della odierna Cattedrale dedicata alla Vergine Assunta* 295. *a* 298. Collegio *di Sacri Ministri fondato in essa dal Vescovo S. Attanasio*, *ved.* Collegio.

Stefano I. Vescovo di Napoli, *ved.* Stefania.

Stefano II. Vescovo di Napoli, *diresse a Roma tre Cherici per apprendere il Canto* : *edificò un' absida*, *o sia Cupola*, *due alte Torri*, *sotto le quali vi costrusse una Chiesa in onor di S. Pietro* : *fece tutto ciò prima dell' incendio della Stefania* N. 278. N. 279. *che poi riedificò dopo l' incendio sudetto* 256. *e seg.*

Suggello, *di cui fa uso il* Collegio *degli* Eddomadarj, *antichissimo* N. 408. *e seg.*

T

Tiberio successore di Paolo juniore Vescovo di Napoli cinse l' Altare della Stefania di lamine di bronzo, *e vi fece delle corone* N. 280.

V

Vescovi, *ve ne furono due contemporaneamente in Napoli ne' primi Secoli* 22. *e seg.* Fondamento *di tale opinione* 42. *e seg.* La *serie di essi de' primi quattro Secoli non potè pervenire a notizia alli nostri Scrittori del* IX. *e* X. *Secolo*, *e perchè* 45. 68. *a* 77. *nè l' età in cui sederono*. *Quindi non curarono per la idea che aveano de' loro tempi indagarne la duplicità*, *iv.* Monumento *autentico del* Concilio *di*

di Sardica, de' SS. Padri, e della Storia, che manifesta la contemporanea duplicata esistenza de' medesimi nel IV. Secolo 46. e seg. Autenticità di tali monumenti intorno a ciò 48. a 49. Si esaminano gli argomenti del Ch. *Mazzocchi contrarj alla duplicità suddetta 49. a 57. e l'opinamento del* Ch. *Sparano* N. 74. N. 78. N. 80. *Si dilegua l'assurdo che si è creduto nascere dal Canone VIII. del Concilio Niceno 57 e seg. Esempio di molte Chiese Cattoliche, le quali ebbero due Vescovi anche dopo il* Concilio *Niceno 60. e seg.* N. 61. *Necessità che ve n'era in* Napoli *76. a 77. 226. e seg.* Come poi *addivenne che ne' Secoli posteriori si riducessero ad un solo 78 e seg. e verso qual tempo* N. 81. *con la continuazione però delle due Cattedre, o Sedi 83. a norma del governo Civile 99.*

Vicolo de Mannocci, oggi di Capuana contiguo al Sedile di questa Piazza N. 309.

Vincenzo Vescovo di Napoli successore di Gio. II. si vuole aver costrutto la Chiesa di S.Gio. Battista, ed il Battistero minore, o sia i Fonti minori N. 270. *ed il Triclinio, ved.* Accubito.

Visita dell' Arcivescovo Annibale di Capua; Istrumento dell' anno 1333. contenuto nella medesima, che abbatte gli argomenti negativi del Ch. Mazzocchi circa la da lui pretesa origine degli Eddomadarj N. 158. *e seg. Non ha dubitato l'Autore della medesima della origine degli Eddomadarj* N. 163. *e seg.*

Umberto di Montauro, sua Costituzione, ved. Statuti, *conservata nell' Archivio Capitolare fin al Secolo passato; non si sa come dispersa: vien supplita con quel che ne raccolse il Tutini* N. 145. 149.

Unione del Capitolo col Collegio degli Eddomadarj in virtù del Breve di S.Pio V. dell' anno 1567. 189. e seg. Con la medesima furono uguagliati questi due Corpi nell' Uffiziatura, distinti ne' loro obblighi particolari 195. a 196.

I L F I N E.

FOLD

I. *Processione generale del ricevimento del Cardinal Barberino Legato a Latere della Santità di Clemente XI. alla Maestà di Filippo V. fatta a' 29. Marzo 1702., nella quale non intervenne il Capitolo del Duomo il quale dopo aver ricevuto, ed ossequiato il Card. Legato a S. Maria a Cappella si spogliò, e se n'andò privatamente al Duomo per ivi ricevere esso Legato, e si osservano i soli Eddomadarj precedere la Collegiata di S. Gio. Maggiore.*

A. *Sua Maestà Cattolica e'l Legato sotto il Pallio.*
B. *Due Cardinali dietro il Pallio.*
C. *Cavalcata col Vicerè, Baroni, &c.*
D. *Eddomadarj.*
F. *Preti Quaranta.*
G. *Seminario.*
H. *Croce degli Eddomadarj.*
I. *Collegiata di S. Gio. Maggiore.*
L. *Croce della Collegiata.*
M. *Parochi colle Stole.*
N. *Clero Secolare.*
O. *Quattro Croci delle quattro Parocchie Maggiori.*

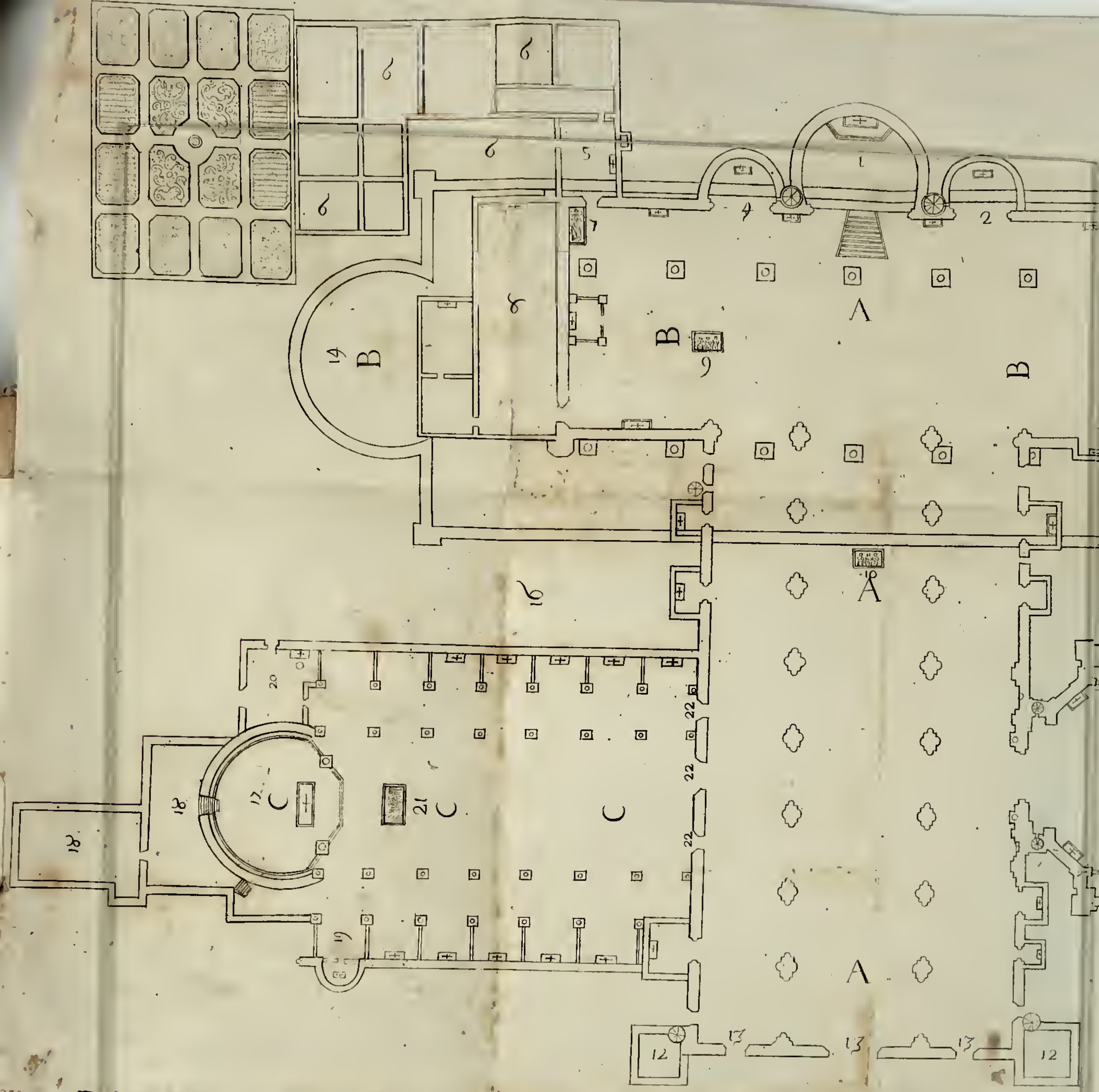

D E S C R I Z I O N E

Della pianta della nuova Cattedrale di Napoli, dell' antica detta Stefania, o S.Salvatore, e della Baſilica di S.Reſtituta.

Le lettere majuſcule A. A. A. dinotano la nuova preſente Cattedrale.

Le lettere majuſcule B. B. B. dinotano l' antica Cattedrale Latina chiamata Stefania, o del S. Salvatore unita al palazzo Veſcovile, oggi Seminario Arciveſcovile, ed anneſſo ad eſſo il giardino, che anticamente ancora era unito al Palazzo Veſcovile.

Le lettere majuſcule C. C. C. dinotano la pianta della Baſilica di S. Reſtituta, e dell' antico Oratorio di S. Maria del Principio.

Le parti di ciaſcheduna di dette Chieſe ſi notano colle figure de' numeri.

A. A. A.

1. *Tribuna della Cattedrale ove è il Maggiore Altare, ſotto il quale ripoſano i Corpi del S. Veſcovo Agrippino, e de' SS. Martiri Eutichete, ed Acuzio compagni di S. Gennaro, quali furono quì traſferiti da Stefano II. Veſcovo di Napoli circa gl' anni 768. vi è ſotto detta Tribuna la gran Cappella detta il* Soccorpo *di S.Gennaro Martire protettore principale della Città, e Regno.*
2. *Cappella ſotto il titolo di S. Aſpreno I. Veſcovo di Napoli, ove ripoſa il di lui Sacro Corpo.*
3. *Cappella ſotto il titolo di S. Pietro edificata da Stefano II. Veſcovo di Napoli ſotto una delle Torri fatte edificare dal medeſimo Veſcovo nella fronte della Stefania, e dirimpetto ad eſſa l' altra Torre, che formavano due Campanili, ed in fatti il Campanile preſente della Cattedrale è ſopra queſta ſeconda Torre.*
4. *Cappella del SS. Sagramento ove ripoſano i Corpi di S. Attanaſio Veſcovo di Napoli, S. Lorenzo, S. Giuliano, e S. Stefano Veſcovo di Napoli.*
5. *Cappella edificata da S. Gio. Scriba, ſotto il titolo di S. Lorenzo Levita, e Martire circa gl' anni 843. detta poi S. Paolo de Umbertis, perchè Umberto di Montauro Arciveſcovo di Napoli vi fondò un beneficio ſotto il titolo di S. Paolo. In queſta Cappella fu ſepellito Innocenzo IV., e da queſto Arciveſcovo fu il di lui Sepolcro traſferito fuori la porta di queſta Cappella dentro la Cattedrale ove oggi giace.*
6. *Antico Palazzo Veſcovile col ſuo giardino.*
7. *Sepolcro del ſudetto Innocenzo IV.*
8. *Sagreſtia della Cattedrale, che fu Chieſa edificata da Carlo II. Re di Napoli a S. Ludovico Arciveſcovo di Toloſa di lui fratello.*
9. *Antico Sepolcro degli Eddomadarj, ove ſi legge ancora:* Sepulcrum Confratanciæ S. Salvatoris Veteris.
10. *Nuovo Sepolcro degl' Eddomadarj conceduto loro in mezzo al Coro da Gaſparo di Diano Arciveſcovo di Napoli nel 1414*
11. *La gran Cappella detta del Teſoro, ove ſono le Statue, e Reliquie di S. Gennaro, e di tutti gl' altri SS. Padroni.*
12. *Due Torri che preſentemente fanno cantonata alla facciata della Cattedrale.*
13. *Porta maggiore, e due altre minori della preſente Cattedrale.*

B. B. B.

14. *Antica Tribuna della Stefania, ove Stefano II. fece la Cupola.*
15. *Porta della medeſima Chieſa Stefania, che ſporgeva nella primaria ſtrada dell' antica Napoli detta del Sole, e della Luna, oggi detta Capovana.*
16. *Strada che dimezzava fra la Stefania, e la Chieſa di S. Reſtituta, la quale da un capo terminava nella ſtrada ſudetta del Sole, e della Luna, e dall' altra nella ſtrada detta allora Sommeſe.*

C. C. C.

17. *Tribuna di S. Reſtituta, e odierna Chieſa.*
18. *Luogo Capitolare, e Veſtiario de' Canonici, e Sacerdoti per le Meſſe.*
19. *Oratorio di S. Maria del Principio, che credeſi, eſſer ſtata Cattedrale prima di Coſtantino il Grande.*
20. *Cappella di S. Gio. in Fonte, ove era l' antico Battiſtero* per immerſionem*, e ve ne ſta ancora il ſegno in terra.*
21. *Sepolcro de' Canonici.*
22. *Tre porte di detta Chieſa, che immettono nella Cattedrale.*

SPECIAL
94-B10805

XXX

THE GETTY CENTER
LIBRARY